

Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo

Analisi giuridica

Seconda edizione



Realizzata da IARMJ-Europe su incarico dell'EUAA

Le pubblicazioni giuridiche dell'ECAA sono state create in collaborazione con gli organi giudiziari sugli argomenti seguenti:

- articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95/UE) (2015);
- introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici (2016);
- procedure di asilo e principio di *non-refoulement* (2018);
- guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine (2018);
- trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (2019);
- accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di accoglienza 2013/33/UE) (2020);
- esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) (2020, seconda edizione);
- vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale, (2021);
- cessazione della protezione internazionale (2021, seconda edizione);
- condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) (2023, seconda edizione);
- *alutazione delle prove e della credibilità nel contesto del sistema europeo comune di asilo* (2023, seconda edizione).

Le pubblicazioni giuridiche dell'ECAA comprendono analisi giuridiche, note orientative per i formatori giudiziari e compilazioni della giurisprudenza per ogni argomento affrontato, eccetto le informazioni sui paesi di origine, che costituiscono una guida giudiziaria pratica accompagnata da una compilazione della giurisprudenza. I materiali sono redatti in inglese. Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni e sulle altre versioni linguistiche eventualmente disponibili, si prega di visitare la pagina <https://eaaa.europa.eu/asylum-knowledge/courts-and-tribunals>.

Analisi giuridica sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo

Seconda edizione

*Pubblicazioni giuridiche dell'EUAA per i membri degli organi
giudiziari*

2023

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nell'ottobre 2022.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

Print ISBN 978-92-9410-381-9 doi:10.2847/6053397 BZ-09-22-608-IT-C

PDF ISBN 978-92-9410-380-2 doi:10.2847/7788066 BZ-09-22-608-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2025

Immagine di copertina: seb_ra © iStock 2022

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.



Agenzia dell'Unione europea per l'asilo

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), succeduta all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), è un'agenzia dell'Unione europea (UE). Il suo mandato è quello di sostenere il miglioramento delle norme di qualità e di adoperarsi per garantire la coerenza nell'attuazione degli strumenti giuridici del sistema europeo comune di asilo (CEAS). A tal fine l'EUAA contribuisce allo sviluppo e all'attuazione uniforme del CEAS, promuove la cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo e fornisce sostegno agli Stati membri sottoposti a particolari pressioni.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'EUAA ⁽¹⁾ specifica che l'Agenzia organizza, sviluppa e riesamina attività di formazione destinate agli organi giudiziari negli Stati membri. A tal fine l'EUAA organizza le attività di formazione in stretta cooperazione con, ad esempio, gli organismi di formazione, le istituzioni accademiche, le associazioni di magistrati, le reti di formazione e le organizzazioni pertinenti, e tiene conto della cooperazione esistente all'interno dell'Unione nel settore, nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali. Pertanto l'EUAA, in qualità di centro di competenze dell'UE nel settore della protezione internazionale, contribuisce allo sviluppo di materiale e di attività di formazione giudiziaria disponibili per gli organi giudiziari dell'UE, dei suoi paesi associati (paesi UE+) e non solo.

Associazione internazionale dei giudici in materia di rifugiati e immigrazione

L'Associazione internazionale dei giudici in materia di rifugiati e immigrazione (IARMJ) ⁽²⁾ è un'associazione transnazionale senza scopo di lucro che cerca di promuovere il riconoscimento del principio secondo cui la protezione contro la persecuzione in ragione di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale oppure opinione politica costituisce un diritto individuale sancito dal diritto internazionale e che la determinazione dello status di rifugiato e la sua cessazione dovrebbero rispettare i principi dello Stato di diritto. Fin dalla sua fondazione nel 1997, l'associazione si occupa attivamente della formazione degli organi giudiziari di tutto il mondo che si occupano di casi di asilo. La sezione europea dell'IARMJ (IARMJ-Europe) è l'organo di rappresentanza regionale dei giudici e dei membri di organi giudiziari in Europa. Uno degli obiettivi specifici della sezione in base

⁽¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1) (di seguito [regolamento EUAA](#)). Cfr. anche il [regolamento \(UE\) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo](#) (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽²⁾ L'IARMJ era precedentemente nota come Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ). A questo proposito, si veda <https://www.iarmj.org>.



al suo atto costitutivo è «migliorare le conoscenze e le competenze e lo scambio di opinioni ed esperienze dei giudici su tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del [CEAS]».

Autori

La presente analisi giuridica è l'esito di un processo composto di due elementi: un team editoriale costituito da giudici e membri degli organi giudiziari che si assumono la responsabilità generale del prodotto finale e un team redazionale formato da esperti.

Giudici e membri degli organi giudiziari costituenti il team editoriale

Al fine di garantire l'integrità del principio di indipendenza del sistema giudiziario e per assicurare che le pubblicazioni giuridiche dell'EUAA per gli organi giudiziari vengano sviluppate e presentate sotto la guida di organi giudiziari, è stato selezionato, sotto gli auspici di un gruppo di monitoraggio congiunto, un team editoriale composto da giudici e membri di organi giudiziari in servizio o andati recentemente in pensione e dotati di vasta esperienza e competenza in materia di diritto di asilo. Il gruppo di monitoraggio congiunto è composto da rappresentanti delle parti contraenti, EUAA e IARMJ-Europe. Il team editoriale ha rivisto le bozze, fornito un orientamento dettagliato agli autori, formulato modifiche e operato in qualità di organo decisionale finale per quanto riguarda l'ambito, la struttura, il contenuto e la progettazione del documento. Il loro lavoro è stato svolto attraverso una combinazione di riunioni periodiche virtuali e di regolari comunicazioni elettroniche.

Il team editoriale è costituito dai seguenti giudici e membri degli organi giudiziari: **Hugo Storey** (Regno Unito, presidente), **Liesbeth Steendijk** (Paesi Bassi, vicepresidente), **Hilkka Becker** (Irlanda), **Katelijne Declerck** (Belgio), **Harald Dörig** (Germania), **Catherine Koutsopoulou** (Grecia) e **Florence Malvasio** (Francia).

Il team editoriale è stato sostenuto e coadiuvato nel suo compito dalla responsabile del progetto, **Clara Odofin**.

Redattori

I redattori erano il **dott. Mark Byrne** (membro del tribunale di appello in materia di protezione internazionale, Irlanda) e la **dott.ssa Jane Herlihy** (psicologa clinica qualificata, ricercatrice onoraria, *Centre for the Study of Emotion & Law*, Regno Unito). La consulente, **Claire Thomas**, ha fornito supporto editoriale e didattico.



Ringraziamenti

Osservazioni sono pervenute a titolo personale dal giudice Lars Bay Larsen e dal referendario Yann Laurans, entrambi appartenenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Anche Jolien Schukking, giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e Bob Corstens, avvocato distaccato presso la cancelleria della Corte EDU, hanno fornito osservazioni a titolo personale. Anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha espresso un parere sulla bozza di testo.

Il team editoriale ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate nella stesura definitiva del testo in vista della pubblicazione. I membri del team editoriale e l'EUA sono grati a tutti coloro che hanno formulato osservazioni, rivelatesi molto utili per completare la presente analisi giuridica.

La metodologia adottata per la realizzazione della presente analisi giuridica è definita nell'allegato C. Metodologia.

La presente analisi giuridica sarà ulteriormente aggiornata dall'EUA in base alle necessità, in conformità con la metodologia stabilita per le pubblicazioni giuridiche EUA per gli organi giudiziari.





Indice

Elenco delle abbreviazioni.....	11
Prefazione.....	15
Domande chiave	19
Parte 1. Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo	21
1.1. Struttura e ambito	21
1.2. Uso della terminologia.....	23
1.2.1. Chi è l'organo decisionale?.....	23
1.2.2. Cosa sono le prove?	23
1.2.3. Cosa sono gli «elementi»?.....	24
1.2.4. Cosa sono i fatti sostanziali?.....	25
1.2.5. Quali sono le informazioni sul paese di origine e le informazioni sul paese?	25
1.2.6. Cos'è l'ottenimento di prove?	25
1.2.7. Cos'è la valutazione delle prove?	26
1.2.8. Cos'è la valutazione della credibilità?.....	26
Parte 2. Quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove	29
Parte 3. Definizione dei compiti degli organi giudiziari.....	34
3.1. Esame degli elementi di fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario	34
3.1.1. Diritto a un ricorso effettivo.....	34
3.1.2. Indagine conoscitiva da parte dei giudici.....	38
3.2. Esame esclusivo degli elementi di diritto	44
3.3. Difficoltà	46
3.3.1. Differenza rispetto agli ambiti tradizionali di diritto penale e civile	46
3.3.2. Traduzione e interpretazione	47
3.3.3. Differenze culturali e distanza geografica.....	48
3.3.4. Fattori che influenzano il richiedente e il giudice	50
3.4. Pertinenza di principi e norme per lo svolgimento di audizioni davanti ai giudici ...	53
3.4.1. Svolgimento di un'audizione «di fatto e di diritto»	53
3.4.2. Audizioni a distanza	54
3.4.3. Audizioni e atteggiamento/comportamento dell'organo decisionale	56
3.4.4. Emozione in sede di audizione orale.....	60
3.4.5. Modalità della prassi decisionale.....	60
3.4.6. Valutazione di materiale angosciante: conseguenze	61



Parte 4. Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità	63
4.1. Introduzione all'articolo 4 DQ (rifusione).....	63
4.2. Motivazione della domanda.....	66
4.2.1. Obbligo del richiedente di motivare la domanda	66
4.2.2. Obbligo del richiedente di motivare la domanda «quanto prima»	71
4.2.3. L'obbligo dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente	73
4.2.4. Prove o elementi da presentare.....	76
4.2.5. Ottenimento di informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito.....	80
4.2.6. Ottenimento degli elementi idonei a motivare la domanda: il colloquio personale.....	81
4.2.7. Accesso a prove fornite da esperti	91
4.2.8. Raccolta di informazioni su singoli casi e riservatezza.....	94
4.3. Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze	96
4.3.1. Esame individuale.....	97
4.3.2. Esame obiettivo e imparziale	104
4.3.3. Esame rigoroso.....	106
4.3.4. Principio dell'obbligo di divulgare le informazioni alla base della decisione.....	108
4.3.5. Obbligo di effettuare l'esame sulla base di tutti gli elementi pertinenti.....	111
4.3.6. Obbligo di effettuare l'esame sulla base dei dati di fatto	113
4.3.7. Valutazione delle prove e conferma delle dichiarazioni [articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)].....	115
4.3.8. Esame in casi dubbi	120
4.3.9. Livello di prova e di convinzione.....	123
4.4. Metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo.....	128
4.5. Indicatori di credibilità.....	132
4.5.1. Coerenza interna	134
4.5.2. Coerenza esterna	137
4.5.3. Sufficienza di dettagli.....	139
4.5.4. Plausibilità	141
4.5.5. Atteggiamento	143
4.5.6. Indicatori di credibilità considerati nel complesso	144
4.5.7. Altri elementi potenzialmente pertinenti alla valutazione dei fatti.....	145
4.5.8. Considerazione delle norme procedurali	146



4.6. Norme per la valutazione delle prove documentali.....	148
4.6.1. Rilevanza	149
4.6.2. Esistenza e forma.....	149
4.6.3. Contenuto, natura e autore	150
4.7. Norme per la valutazione delle perizie.....	152
4.7.1. Norme generali.....	152
4.7.2. Prove mediche e periti medici	155
4.7.3. Informazioni sul paese d'origine e perizie	161
4.7.4. Lingua e prove linguistiche.....	161
4.8. Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine	162
4.8.1. Obbligo legale di considerare le COI	162
4.8.2. Tipi e fonti di COI.....	171
4.8.3. Criteri di valutazione	174
4.8.4. L'uso delle COI da parte dei giudici.....	184
4.9. Valutazione di persecuzioni o danni gravi precedenti o futuri [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)]	187
Parte 5. Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità	192
5.1. Valutazione delle prove in relazione a contenziosi sulla cittadinanza o sull'apolidia.....	192
5.1.1. Documentazione della cittadinanza da parte del richiedente.....	196
5.1.2. Valutazione delle prove concernenti la cittadinanza.....	200
5.2. Valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori	201
5.2.1. Interesse superiore del minore	203
5.2.2. Valutazione dell'età.....	203
5.2.3. Motivazione della domanda	207
5.2.4. Valutazione delle prove e della credibilità: fattori specifici da prendere in considerazione nel caso di richiedenti minori.....	212
5.3. Domande basate su questioni SOGI e sulla conversione religiosa	215
5.4. Valutazione delle prove nell'applicazione del concetto di protezione interna.....	217
5.5. Vincoli familiari e valutazione delle prove	220
5.6. Esclusione e valutazione delle prove	222
5.6.1. Definizioni.....	222
5.6.2. Onere della prova e obbligo di esame individuale	225
5.6.3. Livello di prova.....	227





5.7. Revoca della protezione e valutazione delle prove.....	229
5.7.1. Onere della prova e obbligo di esame individuale	230
5.7.2. Ottenimento degli elementi utili a dimostrare i motivi di revoca della protezione internazionale.....	232
5.7.3. Elementi specifici che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità	234
5.8. Domande reiterate e valutazione di nuove prove	246
5.8.1. Ammissibilità di una domanda reiterata: nuovi elementi o risultanze ...	247
5.8.2. Esame della domanda reiterata nel merito.....	250
5.8.3. Ricorso contro la conclusione di inammissibilità di una domanda reiterata.....	252
5.9. Regolamento Dublino III e valutazione delle prove	253
5.9.1. Ottenimento e valutazione delle prove per quanto riguarda l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente	254
5.9.2. Acquisizione e valutazione delle prove in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma.....	261
5.10. Valutazione delle prove nell'applicazione dei concetti di paese sicuro	264
5.10.1. Motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro.....	266
5.10.2. Possibilità per i richiedenti di confutare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o nel paese terzo.....	268
5.10.3. Concetto di livello di prova e di paese sicuro	270
Parte 6. Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità	272
6.1. Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti.....	275
6.1.1. Differenze culturali nella memoria.....	281
6.2. L'impatto prodotto da esperienze traumatiche	282
6.3. Rivelazione	284
6.4. Differenze culturali.....	286
6.5. Genere.....	289
6.6. Orientamento sessuale e identità di genere	292
6.7. Vulnerabilità.....	296
Allegato A. Elenchi di controllo.....	297
Allegato B. Fonti primarie.....	315
Allegato C. Metodologia	318
Allegato D. Giurisprudenza	319
Allegato E. Bibliografia scelta	351





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AIT	<i>Asylum and Immigration Tribunal</i> (Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, precedente all' <i>Upper Tribunal</i> – Tribunale superiore – Regno Unito)
BVerwG	<i>Bundesverwaltungsgericht</i> (Tribunale amministrativo federale, Germania)
Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CCE	<i>Conseil du contentieux des étrangers</i> (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, Belgio)
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
CNDA	<i>Cour nationale du droit d'asile</i> (Corte nazionale per il diritto di asilo, Francia)
COI	<i>Country of origin information</i> (informazioni sul paese di origine)
Convenzione di Ginevra	Cfr. Convenzione sui rifugiati
Convenzione sui rifugiati	Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) (denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
COVID-19	Malattia da coronavirus
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
DCA (rifusione)	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
Direttiva rimpatri	Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare
DPA	Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato



Abbreviazione	Definizione
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
DQ (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
DSSH	<i>Difference, stigma, shame, harm</i> (differenza, stigmatizzazione, vergogna, traumi)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EDAL	<i>European Database of Asylum Law</i> (banca dati europea del diritto di asilo)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
EWCA	<i>Court of Appeal of England and Wales</i> (Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles, Regno Unito)
GC	<i>Grand Chamber</i> (Grande Camera per la Corte EDU e Grande sezione per la CGUE)
GU	Gazzetta ufficiale (UE)
IAC	<i>Immigration and Asylum Chamber</i> (Sezione Immigrazione e asilo — Upper Tribunal, Regno Unito)
IARMJ	Associazione internazionale dei giudici in materia di rifugiati e immigrazione
IASFM	<i>International Association for the Study of Forced Migration</i> (associazione internazionale per gli studi delle migrazioni forzate)
IEHC	High Court (Alta corte, Irlanda)
IJRL	<i>International Journal of Refugee Law</i> (Gazzetta internazionale del diritto del rifugiato)
LGBTI	Persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
Manuale dell'UNHCR	Manuale dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati



Abbreviazione	Definizione
OFPRA	<i>Office français de protection des réfugiés et apatrides</i> (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e delle persone apolidi)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Nazioni Unite
OUP	<i>Oxford University Press</i>
PI	Protocollo di Istanbul (manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante)
Progetto CREDO	CREDO — Progetto relativo a una migliore valutazione della credibilità nelle procedure di asilo dell'UE, diretto dal Comitato di Helsinki ungherese in collaborazione con i partner di progetto UNHCR, IARLJ e Asylum Aid (Regno Unito)
PTSD	Disturbo da stress post-traumatico
QR	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Commissione europea)
RAIO	<i>Refugee, Asylum and International Operations Directorate</i> (direzione per i rifugiati, l'asilo e le operazioni internazionali, Stati Uniti)
RDC	Repubblica democratica del Congo
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
Regolamento EASO	Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Regolamento EUAA	Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010
RVV	<i>Raad voor Vreemdelingenbetwistingen</i> (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, Belgio)





Abbreviazione	Definizione
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UK	Regno Unito
UKHL	<i>United Kingdom House of Lords</i> (Camera dei Lord del Regno Unito)
UKIAT	<i>United Kingdom Immigration and Asylum Tribunal</i> (Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito)
UKSC	<i>United Kingdom Supreme Court</i> (Corte suprema del Regno Unito)
UKUT	<i>United Kingdom Upper Tribunal</i> (Tribunale superiore del Regno Unito)
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente
VGH	<i>Verwaltungsgerichtshof</i> (Alta corte amministrativa, Germania)
VwGH	<i>Verwaltungsgerichtshof</i> (Corte suprema amministrativa, Austria)





Prefazione

L'EUA, come il suo predecessore, l'EASO, lavora in stretta collaborazione con gli organi giudiziari degli Stati membri e con altri attori chiave per creare una pubblicazione giuridica. Questa serie ha l'obiettivo di fornire agli organi giudiziari, in modo graduale, una panoramica completa del CEAS. Poco dopo essere entrato in funzione nel 2011, l'EASO ha istituito una rete degli organi giudiziari. Dalle consultazioni con i membri di tale rete, tra cui la sezione europea dell'IARMJ-Europe, è emersa l'urgenza di mettere a disposizione degli organi giudiziari pubblicazioni giuridiche su determinati temi fondamentali che questi ultimi si trovano ad affrontare nelle loro decisioni quotidiane. Ai fini dell'elaborazione di questi materiali essenziali, è stata riconosciuta la necessità di coinvolgere giuristi e altri esperti nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza del potere giudiziario, nonché di accelerare l'elaborazione delle pubblicazioni giuridiche in generale.

La prima edizione di questa analisi giuridica, pubblicata nel 2018, è stata il prodotto di un progetto tra EASO e IARMJ-Europe, e fa parte delle pubblicazioni giuridiche dell'EUA (in precedenza EASO) per gli organi giudiziari. La presente (seconda) edizione dell'analisi giuridica è stata aggiornata sulla base di un contratto quadro concordato tra l'EASO (ora EUA) e l'IARMJ. Un elenco aggiornato di tutte le pubblicazioni di questa serie è fornito alla fine della presente prefazione nella [tabella 1](#).

L'analisi giuridica è destinata principalmente agli organi giudiziari degli Stati membri dell'UE che si occupano di ricorsi o revisioni di decisioni riguardanti le domande di protezione internazionale. L'obiettivo è affrontare il modo in cui, nell'ambito del CEAS, gli organi giudiziari debbano esaminare la valutazione delle prove e della credibilità effettuata dall'autorità accertante (o dall'organo giudiziario di grado inferiore) o svolgere essi stessi la valutazione delle prove e della credibilità. L'analisi intende essere uno strumento utile non solo a coloro che non hanno alcuna esperienza (o con esperienza limitata) quanto a decisioni nell'ambito del CEAS, ma anche a soggetti esperti o specializzati in materia. In questo modo, vuole essere un utile punto di riferimento per tutti gli organi giudiziari che esaminano cause o azioni legali alle quali è applicabile il CEAS. La struttura, il formato, il contenuto e la concezione sono pertanto stati sviluppati tenendo presente questo ampio pubblico. L'analisi fornisce:

- un'introduzione generale alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo, comprendente la struttura e l'ambito della stessa analisi e l'uso della terminologia ([parte 1](#));
- una panoramica del quadro giuridico dell'UE pertinente ([parte 2](#));
- una panoramica del contesto giurisdizionale, che definisce i diversi compiti degli organi giudiziari e delinea le difficoltà pertinenti ([parte 3](#));
- un'analisi dei principi e delle norme specifici concernenti la valutazione delle prove e della credibilità, alla luce del diritto dell'UE e della giurisprudenza applicabile ([parte 4](#));



- un'analisi degli aspetti specifici della valutazione delle prove e della credibilità ([parte 5](#));
- una sintesi dei fattori multidisciplinari di cui tenere conto per la valutazione delle prove e della credibilità ([parte 6](#)).

L'analisi è supportata da più allegati, comprendenti alcuni elenchi di controllo che rispecchiano il contenuto dei relativi capitoli e intendono essere uno strumento utile per gli organi giudiziari per ottenere un approccio strutturato alla valutazione delle prove e della credibilità ([allegato A. Elenchi di controllo](#)) ⁽¹⁾. È inoltre integrata da un elenco di fonti primarie, che elenca non solo il diritto primario e derivato pertinente dell'UE, ma anche i trattati internazionali pertinenti di portata universale e regionale ([allegato B. Fonti primarie](#)) ⁽²⁾. L'[allegato C. Metodologia](#) illustra la metodologia utilizzata, mentre l'[allegato D. Giurisprudenza](#) elenca la giurisprudenza essenziale della CGUE, della Corte EDU e degli organi giudiziari degli Stati membri dell'UE. Gli elenchi dei casi seguono la stessa struttura dell'analisi giuridica e, per garantire che la legislazione e la giurisprudenza pertinenti siano facilmente e rapidamente accessibili ai lettori, sono stati utilizzati collegamenti ipertestuali. L'[allegato E. Bibliografia scelta](#) fornisce una bibliografia selezionata contenente un elenco di documenti ufficiali e altre pubblicazioni pertinenti, in particolare le pubblicazioni pertinenti dell'IARMJ e dell'UNHCR, nonché la letteratura accademica ⁽³⁾.

Lo scopo è tracciare in modo chiaro e in un formato agevolmente comprensibile il quadro aggiornato del diritto. La presente nuova edizione analizza il diritto fotografandone la situazione al giugno 2022. Com'è noto, tuttavia, quest'ambito del diritto e della prassi si evolve rapidamente. La questione presenta due aspetti: quello più evidente è che la CGUE, la Corte EDU e gli organi giudiziari nazionali continueranno a emanare nuova giurisprudenza. A ciò si aggiunge il fatto che il 13 luglio 2016 la Commissione ha proposto l'adozione di un nuovo regolamento qualifiche (RQ) ⁽⁴⁾. Successivamente, il 23 settembre 2020 la Commissione ha presentato un «nuovo patto sulla migrazione e l'asilo», comprendente la proposta del nuovo

⁽¹⁾ In termini generali, il diritto dell'UE è parallelo e molto coerente con le norme internazionali, nonché con gli standard e gli orientamenti forniti dall'IARMJ e dall'UNHCR nelle loro operazioni internazionali. Cfr. IARLJ (ora IARMJ), [A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims](#), giugno 2016.

⁽²⁾ In un atto comunemente denominato «Brexit», il Regno Unito è uscito dall'UE il 31 dicembre 2020. La legislazione dell'UE che si applicava direttamente o indirettamente al Regno Unito prima della fine del 31 dicembre 2020 è stata mantenuta nel diritto del Regno Unito come forma di legislazione nazionale nota come «legislazione dell'UE mantenuta». La «legislazione dell'UE mantenuta» rimane in vigore nel Regno Unito fino al momento in cui può essere modificata dalla legislazione nazionale.

⁽³⁾ Cfr. sezioni 2.1 e 2.2 dell'[allegato E. Bibliografia scelta](#) rispettivamente per le pubblicazioni dell'UNHCR e della IARLJ/IARMJ. La presente analisi giuridica poggia sull'opera svolta da IARMJ in materia e tenuto conto delle linee guida dell'UNHCR e di altri studi. Per quanto riguarda la valutazione della credibilità, l'IARMJ ha beneficiato dell'utile ricerca e degli utili risultati del «progetto CREDO», diretto dal Comitato di Helsinki ungherese. I partner di progetto sono stati l'UNHCR, l'IARMJ e Asylum Aid (Regno Unito). Il progetto è stato cofinanziato dalla Commissione europea. Le pubblicazioni derivanti da tale progetto sono riportate nell'[allegato E. Bibliografia scelta](#).

⁽⁴⁾ Commissione europea, [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo](#), 13 luglio 2016, COM(2016) 466 final – 2016/0223(COD).



RQ. Sono stati compiuti progressi significativi in relazione a un aspetto del patto, vale a dire la creazione dell'EUAA il 19 gennaio 2022 mediante il regolamento (UE) 2021/2303 (regolamento EUAA) ⁽⁵⁾. Tuttavia, altre caratteristiche fondamentali del patto, tra cui i nuovi regolamenti dell'UE per sostituire la DQ (rifusione), la DPA (rifusione) e il regolamento Dublino III, continuano a essere oggetto di esame al momento della stesura ⁽⁶⁾.

La presente analisi giuridica, unitamente ad altre pubblicazioni giuridiche ⁽⁷⁾, sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti periodici in base alle necessità. Sta tuttavia a chi legge verificare se vi sono stati cambiamenti nelle disposizioni giuridiche. L'analisi contiene riferimenti a una serie di fonti utili a questo riguardo.

⁽⁵⁾ [Regolamento EUAA](#).

⁽⁶⁾ L'ultimo aggiornamento ufficiale sulla proposta di nuovo RQ è datato 26 febbraio 2019: [EUR-Lex — 52016PC0466 — IT — EUR-Lex \(europa.eu\)](#). Tale relazione sui progressi compiuti dimostra che la questione aveva raggiunto, all'epoca, una situazione di stallo: un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento nel giugno 2018 è stato superato da nuovi emendamenti del Consiglio, confermati dal Coreper il 23 gennaio 2019. Tuttavia, la relazione afferma che il Parlamento non ha voluto rinegoziare l'accordo provvisorio raggiunto nel giugno 2018.

⁽⁷⁾ La serie è elencata per intero su <https://euaa.europa.eu/courts-and-tribunals>. Questo link mostra anche la loro disponibilità in altre lingue, oltre all'inglese.



Tabella 1. Pubblicazioni giuridiche: analisi giuridiche e raccolte di giurisprudenza sviluppate finora

Data	Analisi giuridica ⁽⁸⁾	Raccolta di giurisprudenza
Gennaio 2015	<u>Articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche (2011/95/UE)</u>	
Agosto 2016	<u>Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo per i giudici</u>	
Dicembre 2016	<u>Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)</u>	
2018	<u>Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo</u>	Raccolta di giurisprudenza
2018	<u>Procedure di asilo e principio di non-refoulement</u>	Raccolta di giurisprudenza
2018	<u>Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine</u>	Raccolta di giurisprudenza
2019	<u>Il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema europeo comune di asilo</u>	Raccolta di giurisprudenza
2020	<u>Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di accoglienza 2013/33/UE)</u>	
2020	<u>Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (seconda edizione)</u>	Raccolta di giurisprudenza
2021	<u>La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale</u>	Raccolta di giurisprudenza
2021	<u>Cessazione della protezione internazionale (seconda edizione)</u>	Raccolta di giurisprudenza

⁽⁸⁾ Nel caso delle analisi giuridiche che sono state aggiornate, questa tabella si riferisce solo alla nuova edizione. Si noti che la Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine è una guida pratica e non un'analisi giuridica.



Domande chiave

La presente analisi giuridica mira a rispondere alle domande principali riportate di seguito.

1. Che cosa si intende per valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito dell'asilo ([parte 1](#))?
2. Quali principi e norme del diritto primario e derivato dell'UE disciplinano la valutazione delle prove e della credibilità ([parte 2](#))?
3. Quali sono i compiti degli organi giudiziari rispetto alla valutazione delle prove e della credibilità (sezioni [3.1](#) e [3.2](#)), quali difficoltà rischiano di affrontare (sezione [3.3](#)) e quali principi, norme e fattori occorre tenere in considerazione quando si conduce un procedimento giudiziario (sezione [3.4](#))?
4. Quali problemi possono sorgere con le audizioni a distanza nel contesto delle domande di protezione internazionale (sezione [3.4.2](#))?
5. Quali sono i principi e le norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità ([parte 4](#))?
6. Cosa comporta l'esame dei fatti e delle circostanze di cui all'articolo 4 DQ (rifusione) (sezione [4.1](#)) e come deve essere dimostrata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione) (sezione [4.2](#))?
7. Quali sono i principi e le norme generali per la valutazione della prova (sezione [4.3](#))?
8. Quali sono i metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni, delle prove documentali o di altri elementi di prova forniti dal richiedente (sezione [4.4](#)) e quali sono gli indicatori di credibilità (sezione [4.5](#))?
9. Quali sono le norme specifiche di valutazione: prove documentali (sezione [4.6](#)), perizie (sezione [4.7](#)) e informazioni sul paese di origine (sezione [4.8](#))?
10. Come valutare le prove di un rischio di persecuzioni o danni gravi in passato o in futuro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) (sezione [4.9](#))?
11. Come vanno valutate le prove e la credibilità nei contesti più specifici seguenti:
 - determinazione della cittadinanza del richiedente (sezione [5.1](#));
 - casi riguardanti minori (sezione [5.2](#));
 - domande basate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere (SOGI) e sulla conversione religiosa (sezione [5.3](#));
 - applicazione del concetto di protezione internazionale (sezione [5.4](#));
 - determinazione delle relazioni familiari (sezione [5.5](#));
 - esclusione dalla protezione internazionale (sezione [5.6](#));





- ritiro della protezione (sezione [5.7](#));
 - domande reiterate (sezione [5.8](#));
 - determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale in forza del regolamento Dublino III (sezione [5.9](#)); e
 - applicazione dei concetti di paese sicuro (sezione [5.10](#))?
12. Quali fattori multidisciplinari occorre tenere in conto per la valutazione delle prove e della credibilità ([parte 6](#))?





Parte 1. Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo

1.1. Struttura e ambito

La presente analisi giuridica riguarda la valutazione delle prove e della credibilità mediante gli strumenti previsti dal CEAS, in particolare la direttiva qualifiche (rifusione) ⁽⁹⁾ [DQ (rifusione)] e la direttiva sulla procedura di asilo (rifusione) ⁽¹⁰⁾ [DPA (rifusione)] ⁽¹¹⁾. Si pone l'accento sull'esame dei fatti e delle circostanze relativi alle domande di protezione internazionale, vale a dire lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria [articolo 2, lettera a), DQ (rifusione)].

L'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) definisce un «rifugiato» nel modo seguente:



Articolo 2, lettera d), DQ (rifusione)

[...] cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12.

⁽⁹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9) [di seguito DQ (rifusione)].

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60) [di seguito DPA (rifusione)].

⁽¹¹⁾ Per ulteriori informazioni sul CEAS, cfr. EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici, op. cit., nota 7.



L'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) definisce una «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» nel modo seguente:



Articolo 2, lettera f), DQ (rifusione)

«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Per quanto riguarda il CEAS, il Consiglio europeo ha dichiarato quanto segue:

È essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di accoglienza e di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato ⁽¹²⁾.

In quanto tale, la DQ (rifusione) tenta di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati e lo scopo della DPA (rifusione) è quello di istituire procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione) ⁽¹³⁾.

Uno degli scopi principali della DQ (rifusione) è quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare i richiedenti che hanno diritto alla protezione internazionale. Ne consegue che ciò include l'accertamento dei fatti pertinenti per determinare la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Solo quando i fatti pertinenti sono stati accertati, è possibile adottare una decisione informata sulla soddisfazione dei criteri per la concessione della protezione dei rifugiati o della protezione sussidiaria. Pertanto, la valutazione delle prove e della credibilità svolge un ruolo essenziale nei casi vertenti sulla protezione internazionale.

⁽¹²⁾ Consiglio europeo, [Programma di Stoccolma – un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini](#) (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), sezione 6.2. È un aspetto, questo, che viene ribadito anche nei considerando 12 e 13 [DQ \(rifusione\)](#), i quali specificano che lo scopo principale di tale direttiva è, in particolare, «quello [...] di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale [...]». Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici».

⁽¹³⁾ Cfr. i considerando 8, 10 e 12 [DQ \(rifusione\)](#) nonché i considerando 6 e 7 e l'articolo 1 [DPA \(rifusione\)](#).



Se è vero che l'attenzione primaria è riservata a stabilire se un richiedente soddisfa i criteri per ottenere la protezione dei rifugiati o la protezione sussidiaria, priorità viene altresì assegnata alla valutazione delle prove in altri ambiti del CEAS. Pertanto, la presente analisi giuridica esamina altresì la valutazione delle prove in casi concernenti il regolamento Dublino III ⁽¹⁴⁾ (sezione 5.9).

La presente analisi giuridica riguarderà unicamente le disposizioni procedurali nella misura in cui queste incidano sulla valutazione delle prove e della credibilità. Per maggiori considerazioni su tali disposizioni, fare riferimento al documento Un'analisi giuridica – *Procedure di asilo e principio di non-refoulement* ⁽¹⁵⁾.

La presente analisi giuridica è suddivisa in sei parti, riguardanti diversi elementi pertinenti alla valutazione delle prove e della credibilità.

1.2. Uso della terminologia

Questa sezione chiarisce il significato di termini ed espressioni utilizzati nella presente analisi giuridica. Le spiegazioni di seguito riportate non vanno intese quali definizioni legali, salvo disposizione contraria, ma mirano a chiarire il significato peculiare dato ai termini nella presente analisi giuridica.

1.2.1. Chi è l'organo decisionale?

In funzione del contesto, l'organo decisionale sarà l'autorità accertante, vale a dire «[l'organo] amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo» [articolo 2, lettera f), DPA (rifusione)], o un organo giurisdizionale.

1.2.2. Cosa sono le prove?

Il diritto dell'UE non fornisce una definizione generale di «prove», né esiste una definizione nello specifico di «prove» nella DQ (rifusione) o DPA (rifusione) ⁽¹⁶⁾. L'articolo 4 DQ (rifusione) si riferisce all'«[e]same dei fatti e delle circostanze» e parla di «elementi» necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), tali elementi consistono nelle «dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente». Tuttavia, sia dalle disposizioni della DQ (rifusione) sia dalle sentenze della CGUE si evince che il termine «prove» è tale da comprendere altri elementi oltre le dichiarazioni e la documentazione del richiedente. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)

⁽¹⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide \(rifusione\)](#) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31) (di seguito [regolamento Dublino III](#)).

⁽¹⁵⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7.

⁽¹⁶⁾ L'articolo 22, paragrafo 3, del [regolamento Dublino III](#), op. cit. alla nota 14, definisce gli «elementi di prova» e le «circostanze indiziarie» ai fini di tale regolamento.



considera la situazione in cui «taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali **o di altro tipo**» ⁽¹⁷⁾. La CGUE, nella causa A, B e C, ha fatto riferimento alla «valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali **o di altro tipo**» ⁽¹⁸⁾. Si può quindi affermare che il termine «prove» è ampio e include «qualsiasi elemento che affermi, confermi, suffraghi, confuti o altrimenti riguardi i fatti pertinenti in questione» ⁽¹⁹⁾. Pertanto, ai fini della presente analisi giuridica, il termine «prove» può includere qualsiasi materiale (comprese le dichiarazioni, la documentazione o altre testimonianze fornite dal richiedente) che suffraghi, verifichi o confuti un fatto pertinente. Le sentenze della CGUE in A, B e C e in F dimostrano che talune prove possono essere considerate **inammissibili** nel contesto delle domande di protezione internazionale ⁽²⁰⁾.

Nella sentenza A, B e C, la CGUE ha dichiarato quanto segue:

L'articolo 4 della [DQ], alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti ⁽²¹⁾.

Nella causa F., la CGUE ha statuito quanto segue:

L'articolo 4 della [DQ (rifusione)], letto alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali [dell'UE], dev'essere interpretato nel senso che osta all'esecuzione e all'utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente ⁽²²⁾.

1.2.3. Cosa sono gli «elementi»?

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), gli elementi necessari a motivare una domanda di protezione internazionale sono i seguenti:

[D]ichiarazioni del richiedente e [...] tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza,

⁽¹⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁸⁾ CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406 [di seguito «CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#)»], punto 54, grassetto aggiunto.

⁽¹⁹⁾ UNHCR, *Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report*, maggio 2013 (di seguito «UNHCR, *Beyond Proof*»), pag. 28. Cfr. sezione 4.2.4 sui tipi di prove.

⁽²⁰⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punti 65, 72 e 73; CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F](#), C-473/16, EU:C:2018:36 (di seguito «CGUE, 2018, [F](#)»), punti 71 e 72.

⁽²¹⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punto 73.

⁽²²⁾ CGUE, 2018, [F](#), op. cit. nota 20, punto 72, paragrafo 2.



domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Pertanto, il termine «elementi» comprende sia i fatti che le prove.

1.2.4. Cosa sono i fatti sostanziali?

Per fatti sostanziali si intendono i fatti con cui un richiedente motiva la domanda e che sono connessi con uno o più requisiti della definizione di rifugiato o persona avente diritto alla protezione sussidiaria. I fatti sostanziali sono fatti e circostanze legalmente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale. L'esame della domanda di protezione internazionale deve basarsi su dati di fatto sostanziali per il fondamento della richiesta.

1.2.5. Quali sono le informazioni sul paese di origine e le informazioni sul paese?

Nei termini più semplici e generali, le informazioni sul paese di origine (COI) si riferiscono alle informazioni sul paese di origine di un richiedente che sono utilizzate nelle procedure volte a determinare il possesso da parte del richiedente dei requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale. Le COI non sono definite specificamente negli strumenti giuridici del CEAS, sebbene l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), nel far riferimento a «tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine», possa prestarsi come definizione. Sarebbe molto difficile fornire una definizione più precisa tenuto conto del gran numero di materiale che può rientrare nella nozione di COI. Il requisito secondo cui tali fatti comprendano le «disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione» sembra indicare che, nel contesto della valutazione delle esigenze di protezione internazionale, l'analisi della situazione del paese di origine deve tenere conto, in particolare, del quadro giuridico esistente, come applicato dalle autorità del paese di origine alla data della valutazione della domanda ⁽²³⁾. L'espressione «informazioni sul paese» ha un significato più ampio e si riferisce alle informazioni su qualsiasi paese, compresi, ad esempio, i paesi di transito ⁽²⁴⁾, quelli designati come responsabili di esaminare una domanda ai sensi del regolamento Dublino III, i «paesi di primo asilo» sicuri e i «paesi terzi sicuri».

1.2.6. Cos'è l'ottenimento di prove?

Nella presente analisi giuridica l'iter dell'acquisizione di prove verrà definito come «ottenimento di prove» ⁽²⁵⁾. La maggior parte delle prove sarà ottenuta dal richiedente a suffragio della domanda e dall'autorità accertante prima di adottare una decisione. Tuttavia, le prove possono essere ottenute anche nel corso del procedimento giudiziario [articolo 46,

⁽²³⁾ Cfr. anche sezione 4.8, che riguarda l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), [DQ \(rifusione\)](#) e le pertinenti disposizioni della [DPA \(rifusione\)](#) e del [regolamento EUAA](#).

⁽²⁴⁾ Cfr. articolo 10, paragrafo 3, lettera b), [DPA \(rifusione\)](#).

⁽²⁵⁾ Il termine «ottenimento» di prove non compare nella [DQ \(rifusione\)](#). Tuttavia la [DPA \(rifusione\)](#) usa i termini «ottenimento» e «ottenere» all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al considerando 39 per quanto riguarda le informazioni sul paese.



paragrafo 3, DPA (rifusione)]. Cfr. sezione [4.2](#) per ulteriori informazioni sull'ottenimento di prove.

1.2.7. Cos'è la valutazione delle prove?

Si tratta dell'esame del valore, della legittimità e della pertinenza ai fatti sostanziali di tutte le prove ottenute in relazione alla domanda. Solo dopo aver accertato le circostanze di fatto, si potrà stabilire se le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale siano soddisfatte o meno. La valutazione delle prove non può essere oggetto di un approccio meccanicistico. Spetta alle autorità accertanti «adeguare le loro modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di richiesta d'asilo nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta [dei diritti fondamentali]» ⁽²⁶⁾. La valutazione deve anche prendere in considerazione la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]. Per informazioni più specifiche sulla valutazione delle prove, cfr. la [parte 4](#).

1.2.8. Cos'è la valutazione della credibilità?

Il termine «credibilità» non è definito in alcuno strumento del CEAS. Secondo l'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifusione), il termine si riferisce all'attendibilità in generale di un **richiedente**, seppur nel contesto di una norma specifica che disciplina la mancata conferma di taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente. Nel contesto della valutazione delle prove in linea più generale, ci si occupa della credibilità delle **dichiarazioni e di altre prove** fornite dal richiedente (talvolta definite «resoconto» o «storia» del richiedente). Perciò la valutazione della credibilità effettuata dall'autorità accertante o dagli organi giudiziari riguarda la procedura di indagine che consenta di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali ⁽²⁷⁾ possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale. Come indicato alla sezione [4.5](#) sugli indicatori di credibilità, tale valutazione può comprendere la verifica del fatto che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti, sufficientemente dettagliate, plausibili e compatibili con, tra l'altro, i relativi documenti, COI e qualsiasi altra prova ottenuta. È importante sottolineare che la valutazione della credibilità non significa che l'organo decisionale raggiungerà in tutti i casi la certezza sull'autenticità delle dichiarazioni del richiedente. L'UNHCR ha fornito la seguente definizione di credibilità: «La credibilità viene stabilita allorquando il richiedente abbia presentato una domanda coerente e plausibile, che non contraddica fatti noti e che dunque sia, in modo bilanciato, suscettibile di essere creduta» ⁽²⁸⁾.

⁽²⁶⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 54. Cfr. anche [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), del 18 dicembre 2000, nella versione adottata nel 2007, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391 (entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

⁽²⁷⁾ Cfr. [tabella 2](#) e la sezione [1.2.4](#) per ulteriori informazioni sui fatti sostanziali.

⁽²⁸⁾ Cfr. UNHCR, [Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims](#), 16 dicembre 1998, punto 11, citato dalla Corte EDU nella sentenza della GC del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612 [di seguito «Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#)»], punto 53.



La valutazione della credibilità è solo una parte della valutazione delle prove. Anche laddove le dichiarazioni di un richiedente (o alcuni loro aspetti) in relazione ai fatti sostanziali non siano credibili, la sua domanda di protezione internazionale può tuttavia essere accolta. Un richiedente può risultare beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ad esempio, sulla base di informazioni sul paese di origine o di un referto medico, sebbene alcuni o tutti gli aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano credibili. A titolo esemplificativo, i richiedenti possono beneficiare di protezione internazionale anche solo per il fatto che sia stato accertato che gli stessi sono, ad esempio, cittadini di un determinato paese caratterizzato da livelli eccezionalmente elevati di conflitti armati o in cui tutti i membri di una determinata etnia o di un determinato clan subiscono persecuzioni o danni gravi. Pertanto, la valutazione della credibilità non rappresenta un obiettivo o una finalità, bensì uno strumento per determinare l'ammissibilità alla protezione dei rifugiati o alla protezione sussidiaria.



Tabella 2. Termini ed espressioni spiegati in sintesi

Prove	Qualsiasi materiale (comprese le dichiarazioni, la documentazione o altre testimonianze fornite dal richiedente) che suffraghi, verifichi o confuti un fatto pertinente.
Elementi	Le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, estrazione anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
Fatti sostanziali	I fatti con cui è motivata la domanda, che sono connessi con uno o più requisiti della definizione di rifugiato o persona avente diritto alla protezione sussidiaria e sono pertinenti per stabilire la protezione internazionale.
IPO	Tutti i fatti pertinenti in relazione al paese di origine.
Ottenimento di prove	Procedura di acquisizione di prove.
Valutazione delle prove	Esame del valore, della legittimità e della pertinenza ai fatti sostanziali di tutte le prove ottenute in relazione alla domanda.
Valutazione della credibilità	La valutazione della credibilità è la procedura di indagine che consente di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, e le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale.



Parte 2. Quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove

Il quadro giuridico dell'UE che disciplina la valutazione delle prove e della credibilità è limitato. Il diritto primario dell'UE contiene taluni principi e diritti di applicazione generale che hanno un impatto sulla valutazione delle prove e della credibilità ⁽²⁹⁾. Il diritto derivato dell'UE fornisce alcune norme più specifiche per quanto riguarda la valutazione delle prove e della credibilità ⁽³⁰⁾. La CGUE ha formulato alcuni ulteriori principi, che tuttavia sono anch'essi relativamente scarsi ⁽³¹⁾. Dal momento che anche la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 con il relativo Protocollo del 1967 (Convenzione sui rifugiati) ⁽³²⁾ è carente di disposizioni concernenti la valutazione delle prove e della credibilità nei casi vertenti sulla protezione internazionale, hanno rilevanza altre fonti di orientamento, interpretazione e ispirazione. A tale proposito, in alcuni Stati membri, si è sviluppata un'ampia giurisprudenza in materia. Inoltre l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) ⁽³³⁾ vieta alle istituzioni e agli organi dell'UE e agli Stati membri di formulare una giurisprudenza diversa in materia di diritti umani laddove le disposizioni della Carta dell'UE e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ⁽³⁴⁾ siano corrispondenti, sebbene ciò non «precluda che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa». Anche la giurisprudenza della Corte EDU costituisce pertanto un'importante fonte di orientamento ⁽³⁵⁾. Unitamente alla presente analisi giuridica, il materiale quale le pubblicazioni

⁽²⁹⁾ Cfr. EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici, op. cit. alla nota 7, parte 2.

⁽³⁰⁾ La base giuridica per la creazione del diritto derivato discende dall'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [TFUE; versione consolidata come modificata dal trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1° dicembre 2009), in GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47]. Per ulteriori informazioni sull'articolo 78 TFUE, cfr. EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici, op. cit. alla nota 7, sezioni 1.4 e 2.1.1.

⁽³¹⁾ Cfr. ad esempio: CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland/Y e Z, C-71/11, EU:C:2012:558 [di seguito «CGUE (GC), 2012, Y e Z»] (riguardante la valutazione dell'esercizio del diritto alla libertà religiosa da parte di un richiedente); la CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, EU:C:2012:744 (di seguito «CGUE, 2012, M.M.») (riguardante il diritto di un richiedente di essere pienamente ascoltato prima della valutazione del diritto della tutela internazionale del richiedente); CGUE (GC), 2014, A, B e C, op. cit. alla nota 18 (riguardante le prove inammissibili ai fini della valutazione delle prove e della credibilità nel contesto di una domanda di protezione internazionale); CGUE, 2018, E, op. cit. alla nota 20 (riguardante le prove inammissibili ai fini della valutazione delle prove e della credibilità nel contesto di una domanda di protezione internazionale).

⁽³²⁾ Convenzione sullo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (entrata in vigore: 22 aprile 1954) (Convenzione sui rifugiati) e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

⁽³³⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'UE, op. cit. alla nota 26.

⁽³⁴⁾ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 213 UNTS 222, STE n. 005, 4 novembre 1950 (entrata in vigore: 3 settembre 1953) (CEDU). Cfr. articolo 53.

⁽³⁵⁾ Cfr. EASO, Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici, op. cit. alla nota 7, sezione 3.4.1.



sulla valutazione della credibilità, nell'ambito del progetto CREDO ⁽³⁶⁾, il Manuale e le successive linee guida sulla protezione internazionale dell'UNHCR ⁽³⁷⁾ e altre pubblicazioni possono anche fornire un valido orientamento agli organi giudiziari nazionali in materia di valutazione delle prove e della credibilità, sebbene non siano vincolanti ⁽³⁸⁾.

Le diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell'UE concernenti il CEAS sono trattate in dettaglio nel documento *Un'analisi giuridica – Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici* ⁽³⁹⁾. Quelle con particolare importanza per la valutazione delle prove e della credibilità sono riportate nella tabella 3 ⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁶⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards*, progetto CREDO, 2013 (IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO), pag. 35, UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19; Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual*, vol. 1, 2013 (Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual, vol. 1*); e Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual*, vol. 2, 2015 (Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual, vol. 2*). Per ulteriori informazioni sul progetto CREDO, cfr. nota 3.

⁽³⁷⁾ UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1979, riedizione del dicembre 2011 (di seguito *Manuale dell'UNHCR*). Cfr. anche UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19. Per un elenco delle pubblicazioni dell'UNHCR riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità, cfr. sezione 2.2 dell'allegato E.

⁽³⁸⁾ La posizione dell'UNHCR è discussa in EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici*, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.

⁽³⁹⁾ Cfr. nota 38.

⁽⁴⁰⁾ Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato il «nuovo patto sulla migrazione e l'asilo». Sono stati compiuti progressi significativi in relazione a un aspetto del patto, vale a dire la creazione di EUAA il 19 gennaio 2022 mediante il regolamento EUAA. Tuttavia altre caratteristiche fondamentali del patto, tra cui i nuovi regolamenti dell'UE per sostituire la DQ (rifusione), la DPA (rifusione) e il regolamento Dublino III, continuano a essere oggetto di esame al momento della stesura del presente documento.



Tabella 3. Principi generali e diritto primario e derivato dell'UE per la valutazione delle prove e della credibilità

Principi generali	Diritto a una buona amministrazione Diritti della difesa Diritto di essere ascoltato
Trattato sull'Unione europea	Articolo 19, paragrafo 1. Tutela giurisdizionale effettiva
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	Articolo 1. Dignità umana Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge Articolo 21. Non discriminazione Articolo 24. Diritti del bambino Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione (compreso il diritto di essere ascoltato) Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Articolo 48. Diritti della difesa
Direttiva qualifiche (rifusione)	Articolo 4. Esame dei fatti e delle circostanze
Direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)	Articolo 10. Criteri applicabili all'esame delle domande Articolo 11. Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante Articolo 14. Colloquio personale Articolo 15. Criteri applicabili al colloquio personale Articolo 16. Contenuto del colloquio personale Articolo 17. Verbale e registrazione del colloquio personale Articolo 46. Diritto a un ricorso effettivo
Regolamento Dublino III	Articolo 22. Risposta a una richiesta di presa in carico Articolo 27. Mezzi di impugnazione
Direttiva sul ricongiungimento familiare ⁽⁴¹⁾	Articolo 5. Presentazione ed esame della domanda Articolo 11. Altri elementi di prova

⁽⁴¹⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare](#) (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, di seguito «direttiva sul ricongiungimento familiare»). Sebbene questo strumento non faccia parte del CEAS, ha una potenziale rilevanza per la questione dell'attribuzione della protezione internazionale quando sono in gioco questioni di relazioni familiari: cfr. sezione 5.5 di questa analisi giuridica per un esame più dettagliato di questo strumento.



Il CEAS nella sua forma attuale (strumenti della 2^a fase) è vincolante per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda. La [tabella 4](#) riassume il CEAS e gli altri strumenti pertinenti vincolanti per i paesi UE+.

Tabella 4. CEAS e altri strumenti pertinenti vincolanti per l'UE+

	Strumenti della 1ª fase del CEAS							Strumenti della 2ª fase del CEAS					Altre disposizioni di diritto derivato			
	Direttiva sulla protezione temporanea	Regolamento Dublin II	Regolamento su applicazione di Dublino	Regolamento Eurodac	DCA	DPA	DQ	Regolamento Dublin III	Regolamento Eurodac (rifusione)	DCA (rifusione)	DPA (rifusione)	DQ (rifusione)	Direttiva sul ricongiungimento familiare	Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo	Direttiva rimpatri	Regolamento EUAA
Stati membri dell'UE (ad eccezione di Danimarca e Irlanda)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stati SEE (Islanda, Norvegia, Svizzera)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Danimarca																
Irlanda	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓								

Dalla tabella risulta evidente che la Danimarca ha coerentemente scelto di non adottare alcuna disposizione del trattato nel settore della giustizia e degli affari interni, comprese le questioni in materia di asilo (articolo 78 del TFUE). Di conseguenza, la Danimarca non partecipa e non è vincolata dalle disposizioni del trattato, né di alcuna legislazione derivata relativa al CEAS. La posizione dell'Irlanda è diversa. L'Irlanda non è vincolata dagli strumenti adottati in forza dei trattati in materia di asilo, ma avrebbe la possibilità di aderirvi se decidesse in tal senso. Per quanto riguarda gli strumenti che hanno particolare rilevanza per la valutazione delle prove e della credibilità, dalla tabella si evince che l'Irlanda ha aderito alla DQ, alla DPA e alla



versione originale e rifiuta del regolamento Dublino. Tuttavia, non ha aderito alla DQ (rifiuto) né alla DPA (rifiuto), pur continuando a essere vincolata dalle disposizioni degli strumenti precedenti ⁽⁴²⁾. L'Irlanda non ha aderito al regolamento EUAA ⁽⁴³⁾.

Prima del 31 gennaio 2020, il Regno Unito era uno Stato membro dell'UE e i suoi organi giudiziari applicavano la legislazione dell'UE in materia di asilo [ad eccezione delle direttive rifiute sulle qualifiche e sulle procedure – DQ (rifiuto) e DPA (rifiuto)]. A partire dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro ⁽⁴⁴⁾. Tuttavia, in virtù della legislazione interna che attua l'accordo UE-Regno Unito ⁽⁴⁵⁾, il Regno Unito ha continuato ad applicare il diritto dell'UE a meno che non sia stato specificamente revocato ⁽⁴⁶⁾. Nell'ambito del diritto d'asilo, il Regno Unito ha revocato la legislazione nazionale che aveva attuato la direttiva sulle qualifiche e i regolamenti Dublino III, Eurodac e EASO ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴²⁾ Nella sentenza della CGUE del 10 dicembre 2020, [M.S./Minister for Justice and Equality](#), C-616/19, EU:C:2020:1010, è stato affermato che all'Irlanda non è preclusa la possibilità di emanare una normativa interna in forza della quale una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora al richiedente sia stata riconosciuta una protezione sussidiaria in un altro Stato membro. L'importanza della sentenza risiede nel fatto che la legislazione nazionale pertinente è in linea con la formulazione della [DPA \(rifiuto\)](#) (alla quale l'Irlanda non ha aderito), ma non con la formulazione della DPA originale (alla quale l'Irlanda ha aderito).

⁽⁴³⁾ [Regolamento EUAA](#).

⁽⁴⁴⁾ [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#), GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1; Parlamento del Regno Unito, *European Union (Withdrawal) Act 2018* e Parlamento del Regno Unito, *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*.

⁽⁴⁵⁾ [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#), GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1.

⁽⁴⁶⁾ La *EU (Withdrawal) Act 2018* («legge del 2018»), come modificata dalla *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020* («legge del 2020»), articolo 6, paragrafo 7, crea la categoria del «diritto dell'UE mantenuto», che include le direttive di recepimento nella legislazione del Regno Unito vigenti nel diritto interno immediatamente prima della «data di recesso», vale a dire il 31 gennaio 2020 [cfr. *European Union (Withdrawal) Act 2018 (Exit Day) (Amendment) (No 3) Regulations 2019*].

⁽⁴⁷⁾ La legislazione nazionale di attuazione dei regolamenti Dublino III, Eurodac e EASO è stata revocata dal *Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 2019*, articoli da 1 a 3. La legge nazionale di recepimento della DQ è stata revocata dalla *Nationality and Borders Act 2022*, articolo 30, paragrafo 4.



Parte 3. Definizione dei compiti degli organi giudiziari

Spetta agli organi giudiziari esaminare la correttezza giuridica delle decisioni delle autorità amministrative competenti o delle decisioni degli organi giudiziari di grado inferiore che confermano (o, in alcune giurisdizioni, annullano) decisioni di autorità competenti. Nello svolgimento di tale compito, affronteranno la valutazione delle prove e della credibilità in diversi modi, a seconda del tipo di procedura e della loro posizione nella gerarchia giurisdizionale nazionale. Perciò lo stesso organo giudiziario può essere chiamato a valutare le prove e a effettuare le proprie constatazioni di fatto. In alternativa, l'organo giudiziario può occuparsi soltanto dell'esame della valutazione delle prove da parte dell'autorità amministrativa accertante o di un organo giudiziario di grado inferiore in ragione di un errore di diritto.

Alcune sezioni della presente analisi faranno riferimento a disposizioni procedurali al fine di aiutare a comprendere i diversi ruoli degli organi giudiziari a tale riguardo. Per maggiori considerazioni su tali disposizioni, fare riferimento al documento *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement* ⁽⁴⁸⁾.

3.1. Esame degli elementi di fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario

3.1.1. Diritto a un ricorso effettivo

L'articolo 47 della Carta dell'UE garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un organo giudiziario. L'articolo 46 DPA (rifusione) contiene una garanzia specifica del diritto a un ricorso effettivo nell'ambito delle procedure di impugnazione. In diverse sentenze relative all'interpretazione dell'articolo 46 DPA (rifusione), la CGUE ha espressamente interpretato l'articolo 47 della Carta dell'UE in combinato disposto con l'articolo 46 DPA (rifusione) ⁽⁴⁹⁾.

L'articolo 46, paragrafo 1, DPA (rifusione) (intitolato «Procedure di impugnazione») individua i tipi di decisione avverso cui è possibile esercitare il diritto a un ricorso effettivo.

⁽⁴⁸⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7, parte 6.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. CGUE (GC), sentenza del 25 luglio 2018, *Alheto*, C-585/16, EU:C:2018:584 [di seguito «CGUE (GC), 2018, *Alheto*»]; CGUE, ordinanza del 27 settembre 2018, *F.R.*, C-422/18, EU:C:2018:784 (di seguito «CGUE, 2018, *F.R.*»); CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, *P.G.*, C-406/18, EU:C:2020:216 [di seguito «CGUE, 2020, *P.G.*»]; CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, *L.H.*, C-564/18, EU:C:2020:218 (di seguito «CGUE, 2020, *L.H.*»); CGUE, sentenza del 9 settembre 2020, *J.P.*, C-651-19, EU:C:2020:681 (di seguito «CGUE, 2020, *J.P.*»).



Articolo 46, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

- a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
 - i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;
 - ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 2;
 - iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 43, paragrafo 1;
 - iv) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 39;
- b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28;
- c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 45.

Da quanto precede emerge che tale diritto si applica non soltanto alle decisioni sul merito di una domanda di protezione internazionale, ma anche a talune decisioni adottate in seno a procedure individuate in forza delle quali gli Stati membri possono non essere tenuti alla valutazione di merito.

L'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) dispone quanto segue:



Articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)

Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

Tale disposizione recita chiaramente che, nelle procedure di impugnazione davanti a un giudice di primo grado, tale ricorso può essere effettivo soltanto se prevede un esame degli elementi di fatto e di diritto.

Nella sentenza Sacko, la CGUE ha dichiarato quanto segue:

La [DPA (rifusione)], e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale

sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 14 [DPA (rifusione)], e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, [DPA (rifusione)], e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)] ⁽⁵⁰⁾.

Nella sentenza *Alheto*, la CGUE ha dichiarato quanto segue:

[L]'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che l'esigenza di un esame completo ed ex nunc tanto degli elementi di fatto quanto di quelli di diritto può vertere anche sui motivi d'inammissibilità della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 33, paragrafo 2, [DPA (rifusione)], laddove il diritto nazionale lo consenta, e che, nel caso in cui il giudice investito dell'impugnazione intenda esaminare un motivo d'inammissibilità che non è stato esaminato dall'autorità accertante, il medesimo deve procedere all'audizione del richiedente al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il suo punto di vista sull'applicabilità di tale motivo alla sua situazione particolare ⁽⁵¹⁾.

Secondo la CGUE inoltre:

[L]a necessità di assicurare un effetto utile all'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)] e di garantire un ricorso effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta impone che, in caso di rinvio del fascicolo all'organo quasi giurisdizionale o amministrativo di cui all'articolo 2, lettera f), [DPA (rifusione)], sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha disposto l'annullamento ⁽⁵²⁾.

Nella causa *Torubarov*, la CGUE ha dovuto esaminare una situazione in cui un giudice nazionale aveva stabilito, nel ricorso originario, che a un richiedente dovesse essere riconosciuta la protezione internazionale; aveva annullato la decisione che negava il beneficio di una simile protezione e aveva rinviato la questione all'organo decisionale originario affinché si pronunciasse nuovamente ⁽⁵³⁾. Sebbene non fosse intervenuto alcun cambiamento nel merito o nelle circostanze della domanda di protezione dopo il primo rigetto della medesima, in sede di nuova decisione l'organo decisionale non ha aderito alla constatazione del giudice nazionale secondo cui il richiedente aveva diritto alla protezione internazionale e ha nuovamente negato il beneficio di tale protezione. Avverso la nuova decisione è stato presentato un ricorso al giudice nazionale. Il punto centrale della sentenza della CGUE era

⁽⁵⁰⁾ CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, *Sacko*, C-348-16, EU:C:2017:591 (di seguito «CGUE, 2017, *Sacko*»), punto 50.

⁽⁵¹⁾ CGUE (GC), 2018, *Alheto*, op. cit. alla nota 49, punto 130. Maggiori informazioni sul significato di «esame ex nunc» sono reperibili alla sezione 3.1.2.

⁽⁵²⁾ Cfr. nota 53, punto 149.

⁽⁵³⁾ CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, *Torubarov*, C-556/17, EU:C:2019:626 (di seguito «CGUE, 2019, *Torubarov*»).



che i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dell'UE, erano tali per cui il giudice nazionale avrebbe dovuto di fatto sostituire la nuova decisione oggetto del ricorso con la propria constatazione secondo cui era opportuno riconoscere la protezione internazionale e non avrebbe dovuto lasciare che alcuna disposizione del diritto nazionale gli impedisse di procedere in tal senso. Il tribunale si è pronunciato come segue:

L'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze, come quelle di cui al procedimento principale, in cui un giudice di primo grado ha constatato – dopo aver effettuato un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente protezione internazionale – che, in applicazione dei criteri previsti dalla [DQ (rifusione)], al richiedente in questione deve essere riconosciuta una simile protezione per il motivo che il medesimo invoca a sostegno della sua domanda, ma un organo amministrativo o quasi giurisdizionale adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare la summenzionata decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso⁽⁵⁴⁾.

La CGUE si è pronunciata sull'interpretazione e sull'applicazione di diversi aspetti dell'articolo 46 DPA (rifusione) in numerose altre sentenze emesse negli ultimi anni, tra cui: Ahmedbekova⁽⁵⁵⁾, Fathi⁽⁵⁶⁾, P.G.⁽⁵⁷⁾, L.H.⁽⁵⁸⁾ e J.P.⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. nota 55, punto 79.

⁽⁵⁵⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Ahmedbekova](#), C-652/16, EU:C:2018/801 (di seguito «CGUE, 2018, Ahmedbekova»). La CGUE ha esaminato le circostanze in cui, per conformarsi all'articolo 46, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#), un giudice può essere tenuto a considerare «ulteriori dichiarazioni» che vengono sollevate per la prima volta solo in appello.

⁽⁵⁶⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Fathi](#), C-56/17, EU:C:2018/803 (di seguito «CGUE, 2018, Fathi»). La CGUE ha ritenuto che l'articolo 46, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#) debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un ricorso contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale, il giudice non è tenuto a verificare se i criteri del [regolamento Dublino III](#) siano stati applicati correttamente.

⁽⁵⁷⁾ CGUE, 2020, [P.G.](#), op. cit. alla nota 49. La CGUE ha emesso una sentenza in linea con il suo approccio e la sua decisione nel caso [Torubarov](#). Ha inoltre ritenuto che l'articolo 46, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#) non osti a una normativa nazionale che concede al giudice un termine di 60 giorni per decidere un ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale, purché tale giudice sia in grado di assicurare, entro tale termine, l'efficacia delle norme sostanziali e delle garanzie procedurali concesse.

⁽⁵⁸⁾ CGUE, 2020, [L.H.](#), op. cit. alla nota 49. A differenza dell'esito della causa [P.G.](#), la CGUE ha ritenuto che l'articolo 46, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#) debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede solo un termine di otto giorni per pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che dichiara irricevibile una domanda di protezione internazionale. Questo perché il giudice nazionale non è in grado di garantire entro tale termine l'efficacia delle garanzie sostanziali e procedurali che il diritto dell'UE accorda al richiedente.

⁽⁵⁹⁾ CGUE, 2020, [J.P.](#), op. cit. alla nota 49. In questo caso la CGUE ha stabilito che un termine di prescrizione di 10 giorni per i procedimenti che contestano la dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale potrebbe, una volta soddisfatti determinati requisiti di base, essere ammissibile ai sensi dell'articolo 46 [DPA \(rifusione\)](#).



L'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) non vieta agli Stati membri di adottare procedure di impugnazione che consentano agli organi giudiziari diversi da quelli di primo grado di effettuare anche un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto ⁽⁶⁰⁾.

Da quanto precede emerge chiaramente che alcuni organi giudiziari, a seconda della loro posizione nella gerarchia giurisdizionale di uno Stato membro, possono essere tenuti a svolgere non soltanto la funzione di esaminare i punti di diritto, ma anche di effettuare un'indagine conoscitiva. Anche laddove un giudice esamini unicamente gli elementi di diritto, potrebbe dover verificare se la valutazione delle prove e della credibilità condotta dall'autorità accertante o dal giudice di grado inferiore fosse legittima. Tuttavia, uno Stato membro non ha l'obbligo di assicurare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva anche da parte di soggetti diversi dai giudici di primo grado. Nella causa *Samba Diouf*, in cui è stato esaminato l'articolo 39 DPA [antecedente dell'articolo 46 DPA (rifusione)], la CGUE ha dichiarato che «[i]l principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio» ⁽⁶¹⁾.

3.1.2. Indagine conoscitiva da parte dei giudici

Per quanto riguarda le impugnazioni davanti a un giudice almeno di primo grado avverso decisioni sul **merito** di una domanda di protezione internazionale, il diritto dei richiedenti a un ricorso relativo agli elementi di fatto prevede che essi debbano essere in grado di contestare le constatazioni di fatto effettuate dall'autorità accertante e le relative prove fornite a sostegno.

La CGUE ha chiarito il significato di «esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto» in una serie di cause ⁽⁶²⁾. Dalla giurisprudenza pertinente della CGUE risulta che il ricorso deve comprendere una valutazione completa e aggiornata delle prove e della credibilità. Il diritto a un esame «completo» presuppone che il giudice debba esaminare tutte le prove fornite dalle parti fino alla data di riferimento e può, a seconda delle procedure nazionali, estendere al richiedente il diritto di fornire testimonianze orali e/o di chiamare testimoni a deporre davanti al giudice. Se, da un lato, *ex nunc* significa «d'ora in avanti», l'origine di tale requisito di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) sembra derivare più direttamente dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU sull'articolo 3 CEDU (cfr. sezione 3.1.2.1). Il diritto a un esame *ex nunc* va inteso nel senso che il giudice non può limitarsi a esaminare lo stato delle prove alla data della decisione adottata dall'autorità accertante, ma deve assicurare di avere davanti a sé tutte le prove pertinenti in relazione alla situazione esistente alla data dell'audizione in sede di impugnazione.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. CGUE, sentenza del 26 settembre 2018, *X e Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, C-180/17, EU:C:2018775 (di seguito, «CGUE, 2018, *X e Y*»), punto 26.

⁽⁶¹⁾ CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, *Samba Diouf*, C-69/10, EU:C:2011:524 (di seguito «CGUE, 2011, *Samba Diouf*»), punto 69. Ciò è stato rafforzato dalla CGUE, 2018, *X e Y*, op. cit. alla nota 60, punto 25, in cui la CGUE ha affermato che l'obbligo di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) «non può, alla luce dell'obiettivo di detta direttiva, essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di istituire un secondo grado di giudizio, né di prevedere una determinata modalità di svolgimento del medesimo».

⁽⁶²⁾ Cfr. CGUE, 2017, *Sacko*, op. cit. alla nota 50; CGUE (GC), 2018, *Alheto*, op. cit. alla nota 49; CGUE, 2018, *Ahmedbekova*, op. cit. alla nota 55; CGUE, 2019, *Torubarov*, op. cit. alla nota 53.



Un giudice incaricato della valutazione delle prove per effettuare constatazioni di fatto deve assicurare di applicare, se del caso, gli stessi criteri giuridici definiti negli strumenti del CEAS, compreso l'articolo 4 DQ (rifusione), degli organi decisionali in seno all'autorità accertante.

La DPA (rifusione) definisce una serie di garanzie procedurali di cui i richiedenti possono godere nel corso della procedura di impugnazione, come indicato nella [Tabella 5](#).

Tabella 5. Garanzie per i richiedenti previste dalla DPA (rifusione)

Articolo 12, paragrafo 2, DPA (rifusione)	«In relazione alle procedure di cui al capo V [procedure di impugnazione], gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui [all'articolo 12,] paragrafo 1, lettere da b) a e)».
Articolo 12, paragrafo 1, lettere da b) a e), DPA (rifusione)	«In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano delle seguenti garanzie: [...] b) il richiedente riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici; c) non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti a norma del diritto dello Stato membro interessato; d) il richiedente e, ove del caso, i suoi avvocati o altri consulenti legali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda; e) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda è comunicata al richiedente con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente».



**Articolo 10, paragrafo 4,
DPA (rifusione)**

«Le autorità di cui al capo V [organi giudiziari], per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni» ⁽⁶³⁾.

Inoltre, gli articoli 20 e 21 DPA (rifusione) prevedono l'assistenza legale gratuita davanti ai giudici di primo grado.

Dall'articolo 47 della Carta dell'UE e dall'articolo 46 DPA (rifusione) si evince che il giudice deve altresì assicurare che le «domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale» ⁽⁶⁴⁾. Fare altrimenti impedirebbe al ricorso di essere effettivo e sarebbe altresì in contrasto con le norme giuridiche generali che disciplinano i procedimenti giudiziari, compreso il diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dell'UE. Di conseguenza, per garantire un esame obiettivo e imparziale, un giudice non può automaticamente approvare le constatazioni di fatto effettuate dall'autorità accertante. Di converso, esso non può accettare in automatico le prove del richiedente. Qualora le prove del caso siano contestate, il giudice dovrà assicurare che il richiedente abbia l'effettiva opportunità di chiarire, modificare o integrare le prove che ha fornito e che entrambe le parti siano in grado di affrontare le questioni di fondo.

Allo stesso modo, si può concludere che i giudici che prendono decisioni concernenti la protezione internazionale devono altresì fornirne le motivazioni. Non sarebbe in armonia con il diritto a un ricorso effettivo se, nella sua decisione, un giudice dichiarasse semplicemente, senza fornire alcuna spiegazione, di accettare le motivazioni addotte dall'autorità accertante.

Laddove i giudici esaminino ricorsi avverso una delle decisioni **non sostanziali** specificate nell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), b) e c), DPA (rifusione), è importante notare che l'esame delle stesse impone **altresì** un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto.

Riguardo a una decisione dell'autorità competente di esaminare una domanda di protezione internazionale con una procedura accelerata, nella sua sentenza *Samba Diouf* relativa all'articolo 39 DPA [antecedente dell'articolo 46 DPA (rifusione)], la CGUE ha dichiarato chiaramente che «la legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata» devono essere oggetto di un «esame approfondito» da parte del giudice nazionale e ha indicato che il sindacato di legittimità di tale decisione

⁽⁶³⁾ Quest'ultima disposizione dispone che i giudici abbiano accesso a informazioni precise e aggiornate ottenute da varie fonti, quali l'ECAA e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.

⁽⁶⁴⁾ Il considerando 17, in cui si afferma che «[a] fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili», si applica anche agli organi giudiziari.



deve avvenire «in fatto come in diritto»⁽⁶⁵⁾. Il giudice ha sottolineato che è necessario che «i motivi addotti a giustificazione dell'applicazione di una procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi vagliati nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo»⁽⁶⁶⁾.

3.1.2.1. Prove a disposizione degli organi giudiziari e facoltà di ottenere le prove *motu proprio*

Gli organi giudiziari incaricati dell'indagine conoscitiva possono soddisfare il requisito di cui all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) che prevede la realizzazione di un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto mediante l'ottenimento delle prove dalle parti e/o in forma autonoma. La CGUE ha emesso una sentenza fondamentale in materia nella causa *Alheto* ⁽⁶⁷⁾. Tra le altre questioni oggetto di esame nella sentenza, la CGUE ha rilevato quanto segue:

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito in primo grado di un'impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale può tener conto di elementi di fatto o di diritto, quali l'applicabilità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a)[, DQ (rifusione)] alla situazione del richiedente, che non sono stati esaminati dall'organo che ha adottato tale decisione ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁵⁾ CGUE, 2011, *Samba Diouf*, op. cit. alla nota 61, punti 56 e 57.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. nota 65, punto 58. Cfr. anche EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7, sottosezioni 5.1.2 e 6.1.3.1.

⁽⁶⁷⁾ CGUE (GC), 2018, *Alheto*, op. cit. alla nota 49, punto 118. Si noti che la Corte EDU può, in talune circostanze limitate, ottenere del materiale *motu proprio* e ha statuito che una valutazione completa ed *ex nunc* è necessaria in casi riguardanti il principio di non respingimento. Si veda ad esempio la sentenza della Corte EDU dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*, n. 1948/04., ECLI:CE:ECHR:2007:011JUD000194804 (di seguito «Corte EDU, 2007, *Salah Sheekh/Paesi Bassi*»), punto 136: «Per accertare se si sia dimostrato che, in caso di espulsione, il richiedente corra un rischio effettivo di subire trattamenti incompatibili con l'articolo 3, la Corte valuterà la questione alla luce di tutto il materiale esibito oppure, se necessario, di tutto il materiale ottenuto *motu proprio*, in particolare laddove il richiedente, oppure un terzo interveniente ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione, fornisca motivi validi tali da suscitare un dubbio sull'esattezza delle informazioni su cui si fonda il governo difensore. [...] [P]er valutare un rischio presunto di trattamento contrario all'articolo 3 riguardo a stranieri minacciati di espulsione o estradizione, una valutazione completa ed *ex nunc* si impone in quanto la situazione del paese di destinazione può cambiare nel corso del tempo. Giacché la natura della responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 3 in casi di questo tipo risiede nell'atto di esporre un individuo al rischio di maltrattamenti, l'esistenza di detto rischio deve essere valutata principalmente in riferimento a quei fatti di cui lo Stato contraente era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere all'epoca dell'espulsione [...]. Nel caso di specie, dato che il richiedente non è ancora stato espulso, il momento rilevante è quello in cui la Corte prende in esame il caso. Nonostante la posizione storica sia rilevante, nella misura in cui può chiarire la situazione attuale e la sua possibile evoluzione, sono le condizioni presenti a essere determinanti ed è quindi necessario tenere conto delle informazioni venute alla luce dopo la decisione finale adottata dalle autorità nazionali [...]». Il potere della Corte EDU di valutare il materiale *motu proprio* è stato oggetto di esame anche nella più recente sentenza della Grande Camera del 29 aprile 2022, *Khasanov e Rakhmanov/Russia*, nn. 28492/15 e 49975/15, punto 116. Sebbene tale sentenza riguardi un caso di estradizione, i principi applicabili ai sensi dell'articolo 3 sono gli stessi.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. nota 67, punto 102.



Nel rispondere a tale questione la CGUE ha dichiarato:

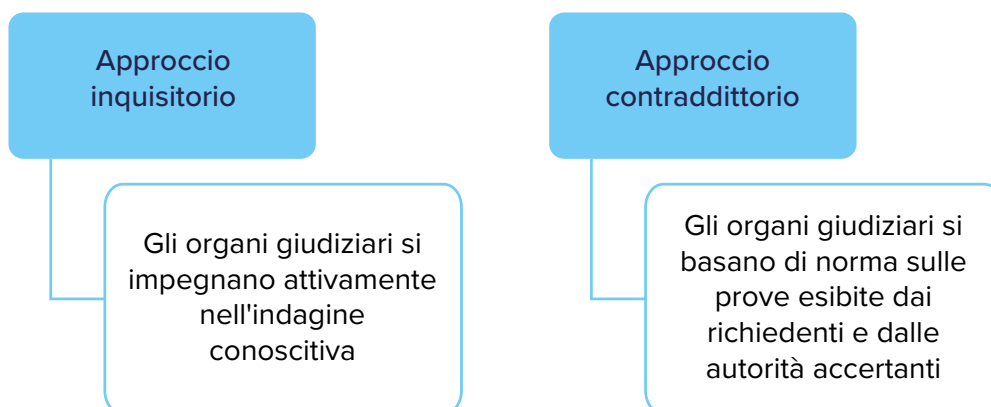
[P]er quanto riguarda l'espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto» occorre, per non privarla del suo significato abituale, interpretarla nel senso che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione preveda un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie ⁽⁶⁹⁾.

In ultima analisi, la CGUE è giunta alla conclusione seguente in relazione alla questione in esame:

[L]'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito in primo grado di un'impugnazione contro una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale è tenuto a esaminare sia gli elementi di fatto e di diritto, quali l'applicabilità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), [DQ (rifusione)] alla situazione del richiedente, di cui l'organo che ha adottato tale decisione ha tenuto o avrebbe potuto tener conto, sia quelli intervenuti dopo l'adozione della medesima decisione ⁽⁷⁰⁾.

Se da un lato è evidente l'obbligo dei giudici di effettuare una valutazione aggiornata del caso di specie, dall'altro la fonte delle informazioni pertinenti costituisce una questione a sé stante e i giudici degli Stati membri non sono unanimi nell'adottare un approccio inquisitorio, un approccio accusatorio o una combinazione dei due (cfr. [Figura 1](#)).

Figura 1. Approccio inquisitorio e/o accusatorio



⁽⁶⁹⁾ CGUE (GC), 2018, [Alheto](#), op. cit. alla nota 49, punto 110.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. nota 69, punto 118. La CGUE ha confermato questo approccio nella sentenza CGUE, 2019, [Torubarov](#), op. cit. alla nota 53 (cfr. in particolare i punti da 51 a 54).



I giudici degli Stati membri che adottano un approccio accusatorio dipendono maggiormente dalle prove esibite dai richiedenti e dalle autorità accertanti rispetto a quelli che adottano un approccio inquisitorio.

Quantunque soltanto in relazione all'applicazione della CEDU, nella sentenza FG/Svezia la Corte EDU tenta di individuare le norme operative per le autorità e i giudici nazionali a tale riguardo ⁽⁷¹⁾. La Corte EDU ha dichiarato quanto segue:

[S]e un richiedente decide di non invocare o rivelare un determinato motivo individuale per la concessione dell'asilo e si astiene deliberatamente dal menzionarlo, che si tratti di un credo religioso o di una convinzione politica, di un orientamento sessuale o di altro motivo, non ci si può aspettare che lo Stato interessato scopra da solo tale motivo. Tuttavia, considerando il carattere assoluto dei diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione e vista la situazione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, se uno Stato contraente è messo a conoscenza di fatti relativi a una specifica persona che potrebbero esporre tale persona a un rischio di maltrattamenti contrari a dette disposizioni in caso di rientro nel paese in questione, gli obblighi che derivano agli Stati dagli articoli 2 e 3 della Convenzione comportano che le autorità svolgano d'ufficio una valutazione di detto rischio ⁽⁷²⁾.

Secondo la Corte EDU, «[c]iò si applica in particolare alle situazioni in cui le autorità nazionali sono venute a conoscenza del fatto che il richiedente asilo possa, verosimilmente, essere un membro di un gruppo esposto sistematicamente a una pratica di maltrattamento ed esistono motivi seri di ritenere che esista la pratica in questione e la partecipazione della persona in questione al gruppo interessato» ⁽⁷³⁾.

Per l'adempimento delle proprie funzioni di assicurare un esame completo ed *ex nunc* il giudice non deve soltanto avere accesso a tutte le informazioni pertinenti relative alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente [cfr. articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione)], ma anche essere informato del contenuto delle prove utilizzate dall'organo decisionale. Esso deve altresì avere accesso a informazioni precise e aggiornate ottenute da varie fonti circa la situazione generale esistente nel paese di origine e nei paesi di transito al momento dell'accertamento [cfr. articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione)].

In alcune procedure nazionali il giudice può ordinare o chiedere a una o a entrambe le parti di esibire ulteriori prove, comprese informazioni circa la situazione generale ⁽⁷⁴⁾. In altre, gli

⁽⁷¹⁾ Corte EDU (GC), sentenza del 23 marzo 2016, FG/Svezia, n. 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111 [di seguito «Corte EDU (GC), 2016, [FG/Svezia](#)»].

⁽⁷²⁾ Cfr. nota 71, punto 127.

⁽⁷³⁾ Cfr. nota 71. Cfr. anche i punti da 150 a 157.

⁽⁷⁴⁾ In Italia, il giudice ha il potere di interagire con le parti, formulare richieste e acquisire informazioni, se necessario, accedendo direttamente alle informazioni sulla situazione generale. Tale potere è previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) relativo all'obbligo dello Stato membro di valutare, in cooperazione con il richiedente, gli elementi significativi della domanda. Nel Regno Unito i regolamenti di procedura prevedono che tutte le prove siano esibite dalle parti (cfr. ad esempio il regolamento di procedura del tribunale del 2014, norme 4 e 14).



organi giudiziari possono ottenere le prove autonomamente, *motu proprio* ⁽⁷⁵⁾. In tal caso, il principio della parità delle armi prevede che il giudice debba informare le parti di aver agito in tal senso, dando loro la possibilità di presentare osservazioni ⁽⁷⁶⁾. A tale proposito, alcuni giudici possono addirittura avere essi stessi accesso alle fonti di informazione ⁽⁷⁷⁾. Inoltre, gli organi giudiziari possono avere la possibilità di ottenere o imporre la produzione di relazioni di esperti, pur sempre nel rispetto del principio di equità. Per ulteriori dettagli, cfr. sezione [4.2.3](#) sull'ottenimento di prove da parte degli Stati membri, compresi gli organi giudiziari.

3.2. Esame esclusivo degli elementi di diritto

Mentre i richiedenti godono di un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto almeno da parte del giudice di primo grado, altri giudici nazionali (di grado generalmente superiore) possono avere unicamente una funzione di esame limitato agli elementi di diritto. Tuttavia, laddove i giudici in tale situazione non siano impegnati nell'indagine conoscitiva, ciò non significa che essi non si interessino a questioni legate alla valutazione delle prove e della credibilità. Al contrario, le impugnazioni o i ricorsi giurisdizionali proposti a tale livello comportano molto spesso la contestazione della legittimità di tale valutazione, per cui i giudici sono chiamati a decidere se la valutazione delle prove e della credibilità effettuata dall'autorità accertante (o dal giudice di grado inferiore incaricato dell'indagine conoscitiva) sia viziata da un errore di diritto.

A titolo esemplificativo, un ricorso contro una decisione dell'autorità accertante, basata su un colloquio personale durante il quale il richiedente non ha avuto modo di chiarire le asserite incoerenze presenti nel suo resoconto [in contrasto con l'articolo 16 DPA (rifusione)], può indurre il giudice adito a concludere che tale decisione sia nulla e vada disapplicata. Un ricorso o un'azione legale proposto/a contro la decisione di un giudice di grado inferiore, qualora quest'ultimo abbia ascoltato la testimonianza di un minore, considerandola tuttavia nello stesso modo di una testimonianza resa da un adulto, può egualmente concludersi con la decisione di annullare tale decisione. Di conseguenza, altre parti e altre sezioni della presente analisi giuridica possono essere pertinenti per i giudici che esercitano una funzione di esame, solo

⁽⁷⁵⁾ Cfr., ad esempio, l'articolo 86 del codice tedesco di procedura del tribunale amministrativo (*Verwaltungsgerichtsordnung*) e del Tribunale amministrativo federale [*Bundesverwaltungsgericht* (BVerwG), Germania], sentenza del 10 maggio 1994, n. 9 C 434.93, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1994, pag. 1123; per ulteriori dettagli, cfr. sezione [4.2.3](#). A titolo di ulteriore esempio, il Consiglio belga per le controversie in materia di legge sugli stranieri è competente a effettuare un esame giudiziario completo ma non in termini di indagine. Esso può confermare, riformare o annullare la decisione qualora ritenga che manchino informazioni fondamentali per pronunciarsi sul ricorso e laddove sia necessaria un'ulteriore attività di indagine. Il Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri può anche rinviare la causa e chiedere a entrambe le parti di presentare ulteriori prove o COI aggiornate (articoli 39/2, §1 e 39/62 della [legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, sul soggiorno, sull'insediamento e sull'allontanamento di stranieri](#)).

⁽⁷⁶⁾ Il Consiglio di Stato francese richiede che alle parti sia data l'opportunità di commentare le informazioni ottenute dal giudice che non rientrano nelle COI pubblicamente disponibili e che possono contraddire il racconto del richiedente su fatti importanti: *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 22 ottobre 2012, *M.C.*, n. 328265. La riforma della legge francese del 2015 ha sancito questo requisito nel codice francese (articolo R. 532-26 del [codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo](#)).

⁽⁷⁷⁾ UNHCR, *Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice - Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions*, marzo 2010, pagg. 464-466.



nella misura in cui lo sono per i giudici impegnati sia nell'indagine conoscitiva che nell'esame degli elementi di diritto.

La funzione dell'esame degli elementi di diritto può altresì riguardare l'esame di altri aspetti della procedura condotta dall'autorità accertante e/o dal giudice di grado inferiore. Per quanto riguarda la procedura svolta dall'autorità accertante, gli articoli da 6 a 30 del capo II DPA (rifusione) contengono principi e garanzie di base che disciplinano la procedura (cfr. sezione 4.3). La procedura di esame a livello dell'autorità accertante deve essere conforme a tali principi e garanzie ⁽⁷⁸⁾. Tuttavia, qualora un giudice ritenga che le violazioni procedurali giustifichino la decisione di annullare o disapplicare una decisione di un'autorità accertante o di un giudice di grado inferiore o di adottare esso stesso una nuova decisione, di solito imporrà che si dimostri che tali violazioni incidano in misura sostanziale sull'esito della decisione. Cfr. *Procedure di asilo e principio di non-refoulement (Un'analisi giuridica)* ⁽⁷⁹⁾.

Le stesse norme sono pertinenti per gli organi giudiziari nella misura in cui si riferiscono alla legittimità procedurale della decisione dell'autorità accertante. Per garantire la disponibilità di un ricorso effettivo, un giudice deve convincersi che le procedure a livello dell'autorità accertante non violino le garanzie procedurali stabilite nella DPA (rifusione). La violazione delle garanzie procedurali riguardo ai colloqui personali può, ad esempio, impedire a un richiedente specifico, che soddisfa i criteri dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di presentare in maniera esauriente i motivi della propria domanda. Il diritto a un ricorso effettivo può essere violato se l'autorità accertante non rispetta l'obbligo di motivare il rigetto della domanda. Altri fattori, quali la mancanza di informazioni sulla procedura da seguire [articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)] e il mancato accesso ai servizi di un interprete [articolo 12, paragrafo 1, lettera b)] potrebbero altresì impedire ai richiedenti di presentare una richiesta di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che il loro caso soddisfi di fatto i criteri richiesti. Pertanto, l'esame relativo agli elementi di diritto deve altresì stabilire se la procedura di esame dell'autorità accertante sia stata condotta nel rispetto dei principi e delle garanzie procedurali con la dovuta diligenza.

A seconda delle procedure nazionali, alcuni giudici possono essere competenti, se decidono (nello svolgimento dell'esame degli elementi di diritto) che la decisione dell'autorità accertante o del giudice di grado inferiore contenga un errore di diritto, non soltanto a disapplicarla, ma a procedere a un esame completo ed *ex nunc* degli stessi elementi di fatto e di diritto, così come previsto in primo grado ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. considerando 25 *DPA (rifusione)*.

⁽⁷⁹⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna), ricorso in cassazione, sentenza del 23 febbraio 2015, ricorso n. 2944/2014.



3.3. Difficoltà

3.3.1. Differenza rispetto agli ambiti tradizionali di diritto penale e civile

In un caso di protezione internazionale, l'accertamento delle circostanze passate e presenti del richiedente non sarà dispositivo del caso. Piuttosto, può essere vista come la «fase 1» di un processo a due fasi. Alla luce dei fatti materiali accettati, l'autorità decisionale nel caso di una domanda di protezione internazionale deve poi, nella «fase 2» del processo, stabilire se sono soddisfatte le condizioni sostanziali di cui agli articoli 9 e 10 o all'articolo 15 DQ (rifusione) e disposizioni correlate ⁽⁸¹⁾. In altri termini, mentre le prove iniziali e la valutazione della credibilità in una domanda di protezione internazionale si concentreranno sull'accertamento di eventi passati che si sono verificati nel paese di origine nonché sulle circostanze attuali del richiedente, l'obiettivo ultimo in un caso di protezione internazionale è quello di determinare se esista un possibile rischio futuro per un richiedente che raggiunga un livello tale da giustificare la concessione della protezione internazionale a tale richiedente ⁽⁸²⁾. Mentre le cause penali e civili comportano anche l'accertamento di fatti e la determinazione della conformità di tali fatti ai requisiti del diritto pertinente, un punto di differenza generale rispetto alle cause di protezione internazionale è che il diritto pertinente nelle cause penali e civili non si concentrerà solitamente su un possibile rischio futuro ⁽⁸³⁾.

Mentre nel diritto penale e civile si applica la norma generale «senza prova, niente caso», nelle cause vertenti sulla protezione internazionale, gli organi giudiziari devono spesso fondare le loro decisioni su prove minime per accertare questioni quali la cittadinanza del richiedente (o la mancanza di essa) e se un richiedente abbia un timore fondato di persecuzione o corra un rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel paese di origine. Inoltre, le cause vertenti sulla protezione internazionale devono essere gestite con particolare attenzione e diligenza, tenendo ben presente che gli errori possono avere gravi conseguenze, come nel caso in cui un richiedente venga erroneamente rimpatriato nel suo paese di origine e, pertanto, esposto a persecuzione o a gravi danni ⁽⁸⁴⁾.

Le cause in materia di asilo possono altresì divergere dalle cause penali e civili in relazione a problemi probatori comuni, quale l'assenza di prove documentali. Quando, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), uno Stato membro applica il principio in base al quale il richiedente è tenuto a presentare quanto prima tutti gli elementi necessari a

⁽⁸¹⁾ L'idea che la valutazione delle domande di protezione internazionale avvenga in due fasi distinte è in linea con la sentenza della CGUE del 2012, *M.M.*, op. cit. alla nota 31, punto 64. Cfr. anche [parte 4](#) della presente analisi giuridica.

⁽⁸²⁾ Cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7; *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 gennaio 2017, *ON v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2017] IEHC 13, punto 63.

⁽⁸³⁾ Si noti che in un numero limitato di cause civili le questioni connesse con il rischio futuro possono altresì configurarsi, ad esempio, in caso di illecito concernente rischi che potrebbero concretizzarsi in futuro.

⁽⁸⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, *MSS/Belgio e Grecia*, n. 30696/09, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, punto 293, in cui la Corte ha sottolineato l'importanza dell'articolo 3 CEDU e «la natura irreversibile del danno che può derivare se si concretizza il rischio di tortura o maltrattamento».



giustificare la domanda di protezione internazionale, i richiedenti protezione internazionale sono tenuti a presentare le proprie motivazioni per la richiesta di protezione internazionale e a presentare tutte le prove a loro disposizione. Tuttavia, nelle cause in materia di asilo, le prove, in particolare quelle documentali, possono essere carenti o incomplete, e questo per diversi motivi. Ad esempio, i documenti possono essere stati dimenticati, smarriti, falsificati, distrutti o non possono essere ottenuti dalle autorità del paese di origine. Ciò vale in particolare quando le autorità del paese di origine sono il presunto attore della persecuzione e/o del danno grave. Ciò è dovuto al rischio di divulgare informazioni relative al luogo in cui si trova il richiedente e al fatto che quest'ultimo ha presentato una domanda di protezione internazionale. Inoltre, le prove documentali potrebbero semplicemente non esistere.

3.3.2. Traduzione e interpretazione

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, DPA (rifusione), gli Stati membri «prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande». L'articolo 12, paragrafo 2, DPA (rifusione) stabilisce che le garanzie a disposizione dei richiedenti nella fase di primo grado [di cui al capo III DPA (rifusione)] devono essere disponibili anche per le procedure di ricorso [di cui al capo V DPA (rifusione)]. Tra queste garanzie vi è il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione), secondo cui il richiedente «riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti».

L'articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione) impone agli Stati membri di «adott[are] le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda». È pertanto obbligatorio «selezion[are] un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. Il colloquio deve inoltre «svolge[rsi] nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. In alcune situazioni, tuttavia, un interprete potrebbe incidere negativamente sulla capacità dei richiedenti di rendere dichiarazioni. Ad esempio, è possibile che i richiedenti non si fidino di interpreti provenienti dal loro paese di origine a motivo, ad esempio, del genere, dell'etnia, della religione e/o dell'opinione politica degli stessi interpreti e, quindi, che non riescano a parlare liberamente degli eventi che li hanno indotti a presentare una domanda di protezione internazionale. Se possibile gli Stati membri devono «[prevedere], su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]⁽⁸⁵⁾. Inoltre, ci possono essere pochi interpreti in lingue particolari o si può verificare una carenza di interpreti qualificati e competenti. In alcuni Stati membri, in particolare in mancanza di interpreti che parlano sia la lingua del richiedente sia la lingua della procedura, è possibile ricorrere alla

⁽⁸⁵⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 giugno 2010, [AN/ministero dell'Interno](#), 9 Azs 17/2010-182.



doppia interpretazione ⁽⁸⁶⁾. Nonostante ciò sia inevitabile in alcuni casi, per effetto può verificarsi un'ulteriore perdita di informazioni che, sfortunatamente, avviene in tutti i casi di traduzione e interpretazione.

Pertanto, gli organi decisionali e gli organi giudiziari devono sempre tenere presente la possibilità che dichiarazioni apparentemente incoerenti rese dai richiedenti o incoerenze presenti nei documenti tradotti possano derivare da un'interpretazione o una traduzione inesatta. Un'ulteriore difficoltà a tale proposito è che gli organi decisionali e gli organi giudiziari possano incontrare dei problemi nel valutare la qualità dell'interpretazione. È pertanto importante valutare in termini professionali la competenza dell'interprete ⁽⁸⁷⁾. Talvolta può capitare che gli interpreti tentino di andare oltre la loro competenza professionale, proponendo opinioni o prove personali. Analogamente, gli organi giudiziari dovrebbero essere consapevoli della possibilità che il livello dell'interpretazione sia messo in dubbio in maniera ingiustificata.

Il materiale ottenuto mediante l'uso dell'interpretazione a distanza (oppure online o in videoconferenza) deve essere valutato con particolare cautela. Uno studio progettato specificamente per misurare la qualità dell'interpretazione nei colloqui legali ha dimostrato che le distorsioni significative erano due volte più probabili nell'interpretazione a distanza rispetto al colloquio faccia a faccia ⁽⁸⁸⁾.

3.3.3. Differenze culturali e distanza geografica

A parte i problemi linguistici, occorre prestare attenzione alla misura in cui le differenze culturali e la distanza geografica tra il paese di origine del richiedente e il paese che esamina la domanda di protezione internazionale possano ripercuotersi negativamente sulla valutazione delle prove e della credibilità. Ad esempio, è possibile che gli organi decisionali non comprendano appieno o non interpretino in modo adeguato un comportamento del richiedente dovuto al suo contesto culturale e/o alla sua religione. Inoltre, le norme sociali del paese di origine in questione possono non corrispondere alle norme sociali europee con cui hanno familiarità gli organi decisionali. L'autorità accertante e gli organi giudiziari devono altresì essere attenti a evitare di aspettarsi taluni comportamenti da parte dei richiedenti, sulla base di stereotipi sul loro presunto contesto culturale o etnico particolare,

⁽⁸⁶⁾ A tale proposito, l'espressione «doppia interpretazione» mira a descrivere la situazione in cui un interprete intermedio è chiamato a intervenire, data la mancata disponibilità di interpreti a tradurre direttamente dalla lingua del richiedente nella lingua della procedura ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. anche UNHCR, *RSD Procedural Standards Unit 2.5: Interpretation in UNHCR RSD Procedures*, 26 agosto 2020.

⁽⁸⁸⁾ Braun, S., «Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: A critical assessment of a growing practice», *Interpreting*, vol. 15, n. 2, 2013, pagg. 200-228.



sulle tradizioni, sulla religione o sul genere ⁽⁸⁹⁾. Qualora un richiedente non abbia agito in conformità con una determinata tradizione o, ad esempio, intrattenga una relazione con un soggetto appartenente a un gruppo etnico diverso o che professi una diversa religione, le sue dichiarazioni non andrebbero automaticamente considerate non attendibili. Un giudice che «fa una constatazione negativa sulla credibilità, deve agire in tal senso solo sulla base di deduzioni ragionevoli e non semplicemente su congetture o speculazioni» ⁽⁹⁰⁾.

Cfr. sezione [6.4](#) (per ulteriori informazioni sull'incidenza del contesto culturale dei richiedenti sulla valutazione delle prove e della credibilità) e sezione [4.3.2](#) della necessità di obiettività, imparzialità e prevenzione di congetture o speculazioni nel processo decisionale.

È altrettanto importante tenere presente che alcune culture non attribuiscono lo stesso rilievo che viene dato dalla società occidentale al tempo e alle date (ad esempio ai compleanni). Perciò i richiedenti potrebbero non essere in grado di individuare il momento e/o la data esatti in cui si è verificato un evento. Si noti altresì che in alcuni paesi può essere in uso un calendario diverso. Inoltre, talune culture possono disapprovare il fatto di guardare direttamente negli occhi una persona estranea.

La distanza geografica può voler dire che gli organi decisionali sono fortemente impossibilitati a svolgere l'indagine conoscitiva circa le condizioni esistenti nel paese di origine del richiedente. Poiché, di solito, detti organi non possono agevolmente verificare le dichiarazioni del richiedente, l'esame della credibilità di tali dichiarazioni assume grande importanza, così come le prove fornite dal richiedente e dalle COI ottenute da varie fonti.

⁽⁸⁹⁾ Cfr., ad esempio, *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 28 luglio 2009, [LO/ministero dell'Interno](#), 5 Azs 40/2009-74 (cfr. [sintesi in lingua ceca nell'EDAL](#) e [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), in cui la Corte ha sottolineato che il contesto culturale e formativo del richiedente andrebbe considerato in sede di esame della misura della conoscenza da parte del richiedente del suo paese di origine. Nel caso in questione il richiedente era senegalese, analfabeta e non aveva mai frequentato una scuola né si era mai allontanato dal suo villaggio prima di lasciare il paese. Secondo il giudice, le domande che gli sono state poste erano di un livello tale da poter essere comprese piuttosto da una persona con studi superiori e proveniente da un paese sviluppato. Il ministero non ha inoltre tenuto conto della differenza culturale tra il mondo industrializzato e un paese africano nonché della differenza in termini di base comune di conoscenze di un normale cittadino in contesti culturali diversi [in riferimento all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA]. Alcune incoerenze sono inoltre derivate dalla traduzione (ad esempio il riferimento alla valuta nazionale «sefa» era in realtà una versione fonetica della sigla francese «CFA», mentre con «Džamakuta» era inteso in realtà «Ndiamacuta»).

⁽⁹⁰⁾ *Court of Session* (Tribunale civile supremo, sezione esterna, Scozia, Regno Unito), sentenza dell'8 giugno 2005, [Joyce Wani, Anna Awala en Kefa Awala v Secretary of State for the Home Department](#) [2005] CSOH 73, punto 24.



3.3.4. Fattori che influenzano il richiedente e il giudice

3.3.4.1. Fattori che influenzano il richiedente

Sono molti i fattori che possono incidere sulla capacità dei richiedenti di motivare la loro domanda con prove a sostegno. Quanto precede è riconosciuto dal considerando 29 DPA (rifusione), che recita quanto segue.



Considerando 29 DPA (rifusione)

Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale.

Inoltre, a questo proposito, quando la simultaneità di domande di protezione internazionale da parte di un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi induce uno Stato membro a prevedere che il personale di un'altra autorità sia temporaneamente coinvolto nella conduzione dei colloqui personali, tale Stato membro è tenuto a garantire che, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), «il personale di detta altra autorità ricev[a] in anticipo la formazione pertinente, comprendente gli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010». L'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione) prevede inoltre che «[I]e persone che conducono i colloqui personali con i richiedenti [...] hanno altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità dei richiedenti di sostenere il colloquio, quali indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato». Ad esempio, è importante tenere conto di un potenziale timore delle autorità, che può derivare dalle esperienze negative del richiedente con quelle del suo paese di origine. Tale timore delle figure investite di autorità può estendersi alle persone che conducono i colloqui personali, il che può influire sulla capacità e sulla volontà del richiedente di interagire e rispondere nel contesto di un colloquio ⁽⁹¹⁾ (cfr. sezione 6.3).

Inoltre, occorre considerare che alcune domande poste dalla persona che svolge il colloquio personale potrebbero essere delicate nonché tali da suscitare reazioni diverse o addirittura insoddisfacenti da parte del richiedente, laddove, ad esempio, fornisca risposte vaghe, evasive o non convincenti. Analogamente, le domande di chi svolge i colloqui (o degli organi decisionali) possono evocare ricordi traumatici particolarmente dolorosi, che causano in extremis dissociazione o incapacità di ricordare e/o raccontare l'evento in questione nel

⁽⁹¹⁾ Manuale dell'UNHCR, op. cit. alla nota 37, punto 198.



contesto di un colloquio (cfr. sezione [6.2](#)). Anche la rabbia è una possibile risposta ⁽⁹²⁾. Tra le questioni delicate rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le domande relative alla violenza di genere quali la violenza sessuale, ivi compresi stupri ⁽⁹³⁾, violenza domestica, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, delitti d'onore e violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Nella sentenza A, B e C, la CGUE ha statuito che, «considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità» ⁽⁹⁴⁾. Pertanto, secondo la CGUE, le persone che conducono i colloqui personali devono tenere conto del «contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)] ⁽⁹⁵⁾. La CGUE sottolinea altresì che le autorità competenti devono «procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente» [articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione)] ⁽⁹⁶⁾.

Tali considerazioni possono essere pertinenti per gli organi giudiziari al momento di valutare le prove scritte e/o orali dei richiedenti.

Le considerazioni di cui sopra non significano necessariamente che le dichiarazioni incoerenti e divergenti non producono alcun effetto in termini di valutazione delle prove e della credibilità, nel senso che occorre semplicemente prestare particolare attenzione al peso che va loro attribuito. Per ulteriori informazioni sui fattori psicologici che incidono sul comportamento del richiedente, cfr. la [parte 6](#).

⁽⁹²⁾ Tuomisto, M. T. e Roche, J. E., «Beyond PTSD and Fear-Based Conditioning: Anger-Related Responses Following Experiences of Forced Migration-A Systematic Review», *Frontiers in Psychology*, vol. 9, 2018, pag. 2592; Grey, N., Holmes, E. e Brewin, C. «Peritraumatic Emotional 'Hot Spots' In Memory», *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, vol. 29, n. 3, 2001, pagg. 367-372. Cfr. anche Hoffman J., Liddell B., Bryant R. A. e Nickerson A., «The relationship between moral injury appraisals, trauma exposure, and mental health in refugees», *Depression and Anxiety*, vol. 35(11), 2018, pagg. 1030-1039, che mostra che l'esposizione a «eventi moralmente dannosi», siano essi messi in atto da se stessi o da un'altra persona, predice i punteggi su una scala affidabile di «reazioni di rabbia».

⁽⁹³⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza [AN/ministero dell'Interno](#), 9 Azs 17/2010–182, op. cit., nota [85](#).

⁽⁹⁴⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 69. Cfr. anche il *Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/ Conseil du contentieux des étrangers* (RVV/CEE) (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, Belgio), decisione del 12 gennaio 2017, n. [180 657](#) [di seguito «Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio) 2017, n. [180 657](#)»].

⁽⁹⁵⁾ Cfr. i seguenti esempi di casi in cui l'organo decisionale non ha tenuto conto della situazione personale di un richiedente, quali la giovane età, le condizioni mediche e le esperienze traumatiche: Corte metropolitana (Ungheria), sentenza del 4 febbraio 2011, [SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza](#), 17.K.30.302/2010/18-II (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)); *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 18 ottobre 2012, [I UP 471/2012](#), punti da 10 a 16 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)); e *Verwaltungsgerichtshof* (Corte suprema amministrativa, Austria), sentenza del 17 aprile 2007, [VwGH 2006/19/0675](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁹⁶⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 70. Lo stesso punto è stato sottolineato dalla CGUE nel 2018, [E](#), op. cit. alla nota [20](#), punto 41.



3.3.4.2. Fattori che influenzano gli organi giudiziari

3.3.4.2.1. Ipotesi e convinzioni personali

Gli organi giudiziari devono essere consapevoli del fatto che potrebbero risentire di fattori non direttamente connessi al procedimento giudiziario. Ad esempio, il vissuto e il contesto culturale o religioso degli organi giudiziari incaricati di esaminare la domanda possono, anche soltanto a livello di subconscio, generare talune ipotesi sul contesto culturale o religioso di un richiedente. Allo stesso modo, esperienze angoscienti o addirittura traumatiche nella propria storia possono influenzare il modo in cui le esperienze degli altri vengono ascoltate.

3.3.4.2.2. Stereotipi

Una tesi solida in materia di psicologia sociale e di altre discipline pertinenti sostiene che tutte le persone hanno giocoforza stereotipi visivi, per esempio del ragioniere «tipo», dell'analista «tipo», del «criminale tipo» o della vittima innocente e che il fascino nonché il genere, la razza e altri aspetti ne sono parte integrante. È fondamentale che gli organi giudiziari prestino particolare attenzione e siano del tutto consapevoli della loro suscettibilità umana alla profilatura stereotipata e tendano sempre all'imparzialità e all'obiettività assolute al fine di garantire una valutazione equa ⁽⁹⁷⁾. Ognuno di noi ha bisogno di stereotipi per categorizzare e comprendere il mondo. La risposta non è quella di negare gli stereotipi, ma di esserne consapevoli, di metterli in discussione e di mirare a introdurre risultati di ricerca multidisciplinari e una metodologia strutturata ⁽⁹⁸⁾. Gli organi giudiziari devono fare attenzione a garantire che le eventuali idee stereotipate che potrebbero avere non influenzino la valutazione, da parte loro, delle prove e della credibilità delle domande di protezione internazionale. Occorre altresì usare prudenza per garantire che a fattori personali di base quali l'impressione personale o la simpatia del richiedente non venga attribuita troppa importanza nel procedimento di esame.

La questione dell'uso di nozioni stereotipate e il rischio che ciò non consenta un esame obiettivo delle circostanze personali dell'individuo è stata considerata alla sezione [4.3.2](#).

3.3.4.2.3. Affaticamento da compassione

È significativo notare che, qualora gli organi giudiziari abbiano una mole di lavoro elevata connessa alla protezione internazionale, lo stress derivante e, talvolta, il notevole fardello emotivo possono minarne la capacità di pronunciarsi su un ricorso o esame, a causa di un

⁽⁹⁷⁾ Cfr., ad esempio, la relazione sul codice etico giudiziario della Rete europea dei Consigli di giustizia, [Judicial Ethics Report 2009-2010](#) e i [The Bangalore Principles of Judicial Conduct](#) del 2002.

⁽⁹⁸⁾ IARLJ, [Assessment of Credibility](#), progetto CREDO, op. cit. alla nota [36](#), parte II; e UNHCR, [Beyond Proof](#), op. cit. alla nota [19](#), pag. 77. Il Tribunale amministrativo della Slovenia ha introdotto il cosiddetto «approccio interdisciplinare» nelle controversie in materia di asilo, che tiene conto di alcune delle questioni discusse nella [parte 6](#) di questa analisi giuridica, nella sentenza del *Upravno sodišče* (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punti da 98 a 109.



fenomeno chiamato «compassion fatigue»⁽⁹⁹⁾. A tale proposito, il concetto di «compassion fatigue» non significa necessariamente una mancanza di compassione nei confronti del richiedente, bensì va inteso nel senso che descrive una condizione del subconscio, tale da potersi ripercuotere negativamente sulla valutazione (cfr. anche sezione [3.4.4](#)).

3.4. Pertinenza di principi e norme per lo svolgimento di audizioni davanti ai giudici

Indipendentemente dal fatto che i richiedenti abbiano o meno diritto alla protezione internazionale, ogni ricorso sarà probabilmente un evento epocale con implicazioni significative per la loro vita. Ciascun organo giudiziario è tenuto a rispettare la dignità umana del richiedente e di chiunque intervenga nella controversia, che sia essa in forma scritta oppure orale. A tale proposito, l'articolo 1 della Carta dell'UE rimarca il requisito del rispetto e della tutela della dignità umana di ogni individuo.

3.4.1. Svolgimento di un'audizione «di fatto e di diritto»

A norma dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), gli Stati membri devono assicurare un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado. In altre parole, almeno nei procedimenti di impugnazione di primo grado, i giudici devono condurre le udienze di appello su base *de novo* e hanno la competenza di ricevere le prove e determinare se la protezione internazionale debba essere concessa o meno. Per i giudici con tale giurisdizione, ci sono alcuni punti fondamentali che dovrebbero essere tenuti a mente per quanto riguarda lo svolgimento di tali udienze⁽¹⁰⁰⁾.

In primo luogo, l'organo giudiziario dovrebbe garantire che l'udienza di appello sia condotta in modo sensibile. L'interrogatorio di un richiedente protezione internazionale, a prescindere dal fatto che sia effettuato da parte del suo rappresentante legale, del rappresentante dell'autorità accertante o del giudice stesso, dovrebbe essere di tipo aperto e neutrale. Inoltre,

⁽⁹⁹⁾ Il concetto di «compassion fatigue» (affaticamento da compassione) può essere descritto come l'impatto dell'esposizione a vicende traumatiche quando si lavora con persone che subiscono le conseguenze di un evento traumatico. Cfr. Figley, C. R. (a cura di), *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized* (New York: Brunner/Mazel, 2013).

⁽¹⁰⁰⁾ Va osservato che questa sezione si limita a fornire orientamenti generali sull'applicazione pratica, nelle udienze in appello, dei principi fondamentali che emergono dagli strumenti del CEAS e dalla relativa giurisprudenza della CGUE. Le osservazioni formulate in questa sezione si basano in particolare sugli aspetti della [DPA \(rifusione\)](#). La [DPA \(rifusione\)](#) contiene alcuni criteri specifici che devono essere applicati dagli organi giurisdizionali quando trattano fatti e diritto, vale a dire: quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da b) a e) (in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2; quelli identificati negli articoli da 20 a 26 come aventi applicazione ai procedimenti di cui al capo V (procedure di impugnazione); e quelli identificati negli articoli da 20 a 26 e da 29 a 30 come applicabili a tutti gli aspetti delle procedure, che devono includere i ricorsi. Inoltre vi sono criteri che, sebbene siano solo dichiarati a carico dell'autorità accertante, sembrerebbero applicarsi per analogia, *ceteris paribus*, ai giudici, in particolare quelli previsti dall'articolo 10 [DPA \(rifusione\)](#) (che rientra nel capo II, che stabilisce i principi fondamentali e le garanzie).



l'interrogatorio dovrebbe essere abbastanza approfondito da dare al richiedente un'equa opportunità di trasmettere i dettagli della sua domanda di protezione internazionale ⁽¹⁰¹⁾.

In secondo luogo, l'organo giudiziario dovrebbe garantire che il richiedente abbia la possibilità di fornire una spiegazione in merito a eventuali carenze evidenti e/o ad eventuali incoerenze o contraddizioni nelle dichiarazioni del richiedente. Una valutazione negativa della credibilità basata su un'incongruenza o una carenza nel resoconto di un richiedente mancherà della qualità dell'equità se al richiedente non è stata data la possibilità di spiegare l'incongruenza o la carenza percepita e di far sì che tale spiegazione sia attentamente valutata dal giudice prima di effettuare tale valutazione negativa della credibilità ⁽¹⁰²⁾.

Un ultimo punto di fondamentale importanza è che l'organo giudiziario garantisca una valutazione aggiornata della domanda di protezione internazionale del richiedente, in particolare assicurandosi che vengano prese in considerazione le attuali e pertinenti informazioni sui paesi di origine e che tali informazioni vengano sottoposte al richiedente per eventuali commenti ⁽¹⁰³⁾. Cfr. anche sezione [4.8.4.1](#) per ulteriori informazioni sull'acquisizione delle COI da parte dei giudici e sul principio della parità di armi.

3.4.2. Audizioni a distanza

Le «audizioni a distanza» possono essere definite come audizioni in cui uno o più partecipanti all'audizione si uniscono all'audizione tramite un dispositivo audio o audiovisivo. Le audizioni a distanza possono essere puramente remote o «ibride». In quest'ultima situazione, vi è un'udienza faccia a faccia combinata con la partecipazione di una o più parti a distanza. Il ricorso a questa forma di audizione è stato accelerato in molti paesi UE+ (compresi quelli con giurisdizioni «di diritto» e «di elementi di fatto e di diritto» nel contesto delle domande di protezione internazionale) dalle esigenze della pandemia di COVID-19 verificatesi all'inizio del 2020. Anche nel caso di un graduale ritorno alle condizioni esistenti prima dell'avvento della

⁽¹⁰¹⁾ L'importanza fondamentale del diritto al contraddittorio (che è connesso ai concetti di equità e parità di armi) è stata sottolineata dalla CGUE in CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota [31](#), punti da 85 a 89. Il punto è stato ulteriormente sottolineato dalla CGUE nella sentenza della CGUE del 9 febbraio 2017, [M./Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General](#), C-560/14, EU:C:2017:101 (di seguito «CGUE, 2017, [M.](#)»), punto 25. Nella sentenza della CGUE del 5 novembre 2014, [Sophie Mukarubega/Préfet de police](#), C-166/13, EU:C:2014:3366 (di seguito «CGUE, 2014, [Mukarubega](#)»), punto 46, la CGUE ha affermato che «il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi». La CGUE ha ribadito questa posizione in CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2014, [Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques](#), C-249/13, EU:C:2014:2431 (di seguito «CGUE, 2014, [Boudjlida](#)»), punto 36.

⁽¹⁰²⁾ CGUE, 2017, [M.](#), op. cit., nota [101](#), punti da 36 a 37.

⁽¹⁰³⁾ L'articolo 10, paragrafo 4, [DPA \(rifusione\)](#) prevede che gli organi giudiziari abbiano accesso alle informazioni generali di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), che comprendono «informazioni precise e aggiornate» che pervengano «da varie fonti» «quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato». L'articolo 46, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#) prescrive che «gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ \(rifusione\)](#)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».



pandemia di COVID-19, sembra probabile che molti paesi dell'UE+ manterranno le audizioni a distanza almeno in una certa misura ⁽¹⁰⁴⁾.

Si è ritenuto che il ricorso a tali audizioni nel contesto delle richieste di protezione internazionale presenti alcune sfide, tra cui:

- i richiedenti possono incontrare difficoltà tecnologiche nel partecipare a tali udienze, compresa la possibilità di partecipare all'udienza stessa; il rischio di problemi tecnici o di «drop out» che influiscono sulla comunicazione delle testimonianze e delle comunicazioni; la mancanza di «flusso» delle testimonianze e delle comunicazioni a causa dei ritardi e degli intoppi tecnologici. Tali difficoltà possono compromettere la capacità di creare e instaurare un clima di fiducia e promuovere un contesto favorevole al colloquio;
- rispetto alle udienze «di persona», i richiedenti si troveranno in una situazione di potenziale svantaggio, non potendo massimizzare l'influenza positiva che la loro presenza potrebbe esercitare sulla loro testimonianza ⁽¹⁰⁵⁾;
- qualcuno, che si tratti di un partecipante all'audizione o di un membro del pubblico, può effettuare e utilizzare una registrazione audio o video non autorizzata. Ciò può essere temuto in particolare dai richiedenti asilo provenienti da regimi oppressivi;
- i richiedenti che richiedono l'uso di un interprete possono incontrare ulteriori difficoltà nel trasmettere in modo adeguato la loro testimonianza all'organo decisionale; e
- la persuasività generale delle testimonianze e delle osservazioni presentate a sostegno di una domanda di protezione internazionale sarà ridotta e attenuata dal fatto di essere consegnate «attraverso uno schermo» ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Due pubblicazioni, ossia EASO, *Practical recommendations on conducting remote/online registration (lodging)*, maggio 2020 e UNHCR, *Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe*, giugno 2020, rivolte agli organi decisionali di primo grado dimostrano che i colloqui personali a distanza sono diventati una caratteristica significativa del processo decisionale di primo grado a seguito della pandemia di COVID-19. A livello di appello, si nota una certa riluttanza ad accettare le udienze a distanza, almeno nelle fasi iniziali della pandemia di COVID-19. Riferendo sugli eventi del 2020, la relazione EASO sull'asilo 2021 afferma, alla sezione 4.5 «Processing asylum application at second or higher instance» (Elaborazione delle domande di asilo di secondo grado o grado superiore), che «nonostante i vantaggi delle udienze a distanza, i paesi hanno continuato a preferire le udienze in presenza, come dimostra il fatto che non appena le restrizioni di isolamento sono state rimosse, i giudici sono tornati a utilizzare prevalentemente le udienze in presenza». Cfr. anche *Asylum Interviews*, ministero dell'Interno del Regno Unito, 3 giugno 2021, pagg. 22-24.

⁽¹⁰⁵⁾ Occorre tuttavia rilevare che, come indicato alla sezione 4.5.5 dell'analisi giuridica, l'uso dell'atteggiamento come indicatore di credibilità deve essere evitato praticamente in tutte le situazioni. Pertanto, una corretta applicazione degli indicatori di credibilità stabiliti suggerirebbe che la preoccupazione qui documentata non è fondata. In altri termini, un richiedente non dovrebbe aspettarsi che un comportamento positivo incida positivamente sulla valutazione della sua credibilità.

⁽¹⁰⁶⁾ Questi punti derivano dalle preoccupazioni individuate nel seguito: esito del «Processo di coinvolgimento delle parti interessate» condotto dal Tribunale di appello in materia di protezione internazionale (IPAT), Irlanda, i cui risultati sono stati presentati in occasione di una giornata di formazione dei membri dell'IPAT il 17 luglio 2020; *Judicial College* (Accademia giudiziaria, Regno Unito), *Good Practice for Remote Hearings*, maggio 2020; *Equal Treatment Bench Book* (Regno Unito), *Equal Treatment Bench Book*, febbraio 2021, *Appendix E Remote Hearings*.



Nel contesto delle udienze a distanza, gli organi decisionali dovrebbero fare particolare attenzione a non utilizzare l'aspetto e il comportamento per informare la valutazione della credibilità. Studi accademici hanno dimostrato che le audizioni a distanza possono introdurre effetti negativi ⁽¹⁰⁷⁾ e che fattori quali l'inquadratura della telecamera (da vicino/solo la testa/mezzo busto) possono influenzare i giudizi di credibilità ⁽¹⁰⁸⁾. Inoltre, recenti ricerche sul campo in Europa suggeriscono che possono esserci rischi particolari per le «parti non rappresentate e vulnerabili» ⁽¹⁰⁹⁾.

Gli orientamenti forniti ai giudici e ai membri di organi giudiziari che conducono audizioni a distanza o ibride hanno messo in evidenza una serie di punti pratici volti ad attenuare i potenziali svantaggi delle udienze a distanza, tra cui:

- concedere più tempo per stimare il tempo necessario per completare un'audizione a distanza;
- prevedere un numero maggiore di pause rispetto alle udienze «in presenza», al fine di tenere conto del fatto che per tali udienze è necessario un maggior grado di concentrazione e di attenzione rispetto alle udienze «in presenza»; e
- prestare maggiore attenzione a spiegare, monitorare e controllare la «presa di mano» rispetto a quanto accadrebbe per le consuete udienze «in presenza» ⁽¹¹⁰⁾.

3.4.3. Audizioni e atteggiamento/comportamento dell'organo decisionale

Indipendentemente dal fatto che le audizioni condotte dagli organi giudiziari degli Stati membri siano scritte oppure orali, è importante essere consapevoli che l'approccio adottato per lo svolgimento delle loro funzioni è tale da incidere sulla valutazione della credibilità e delle prove da essi svolta. Come avviene in tutti i procedimenti giudiziari, occorre attenersi ai principi della condotta giudiziaria i quali, oltre che nei codici di condotta nazionali, sono ribaditi in numerosi documenti internazionali ed europei, come i Principi di Bangalore sulla condotta dei giudici 2002 ⁽¹¹¹⁾. Tali principi richiamano sei valori principali su cui dovrebbe poggiarsi la condotta giudiziaria (cfr. la [tabella 6](#)).

⁽¹⁰⁷⁾ Ad esempio, un'analisi delle udienze per l'allontanamento degli immigrati negli Stati Uniti ha dimostrato che i detenuti visti tramite un collegamento video avevano maggiori probabilità di essere espulsi rispetto a quelli ascoltati di persona. È interessante notare che ciò non è dovuto all'atteggiamento o alle decisioni dei giudici, ma al «disimpegno» delle persone presenti solo in video. Eagly, I. V., «Remote adjudication in immigration», *Northwestern University Law Review*, 2015, vol. 933, n. 4, pagg. 933-1020.

⁽¹⁰⁸⁾ Landström, S., Granhag, P. A. e Hartwig, M., «Children's live and videotaped testimonies: How presentation mode affects observers' perception, assessment and memory», *Legal and Criminological Psychology*, vol. 12, 2007, pagg. 333-347.

⁽¹⁰⁹⁾ Sanders, A., «Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic», *International Journal for Court Administration*, 12(2), 2021, pag. 3.

⁽¹¹⁰⁾ Judicial College del Regno Unito, *Good Practice for Remote Hearings*, maggio 2020. Cfr. anche le [Key Procedural Considerations on the Remote Participation of Asylum-Seekers in the Refugee Status Determination Interview](#), che comprende anche un allegato: «Remote RSD Interviewing Checklist».

⁽¹¹¹⁾ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op. cit., nota 97, adottati dal Gruppo giudiziario per il rafforzamento dell'integrità giudiziaria, iniziativa delle Nazioni Unite, si fondano su codici e documenti internazionali e nazionali esistenti, cui si fa riferimento alle pagg. 9 e 10 del documento.



Tabella 6. Valori e principi sanciti nei Principi di Bangalore sulla condotta dei giudici del 2002

N.	Valori	Principi
1	Indipendenza	«L'indipendenza dei giudici è un prerequisito dello Stato di diritto e una garanzia fondamentale del giusto processo. Il giudice deve quindi garantire e manifestare indipendenza sia a livello individuale sia in ambito istituzionale».
2	Imparzialità	«L'imparzialità è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria. Essa si applica non solo alla decisione vera e propria, ma anche al processo attraverso il quale la decisione viene presa».
3	Integrità	«L'integrità è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria».
4	Correttezza	«Correttezza e apparenza di correttezza sono essenziali per lo svolgimento di tutte le attività del giudice».
5	Uguaglianza	«Assicurare a tutti l'uguaglianza di trattamento di fronte agli organi giudicanti è essenziale per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria».
6	Competenza e diligenza	«Competenza e diligenza sono prerequisiti per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria».

I pareri del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) (Consiglio d'Europa) riportano valori e principi molto simili ⁽¹¹²⁾. Ad esempio, il parere n. 1 riguarda, in particolare, le norme relative all'indipendenza dei giudici (compresa la loro imparzialità) ⁽¹¹³⁾, il parere n. 3 concerne la deontologia dei giudici ⁽¹¹⁴⁾, il parere n. 6 verte sulla durata ragionevole del giusto processo ⁽¹¹⁵⁾, il parere n. 11 si occupa della qualità delle decisioni giudiziarie ⁽¹¹⁶⁾ e il parere n. 15 è incentrato sulla specializzazione dei giudici ⁽¹¹⁷⁾.

I valori e i principi di cui sopra sono stati sottolineati dalla CGUE in una serie di sentenze degli ultimi anni riguardanti la magistratura in Polonia. Nella sentenza LM, la CGUE ha stabilito che «[c]onformemente all'articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE, compete ai giudici nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del

⁽¹¹²⁾ I pareri del CCJE sono disponibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta>.

⁽¹¹³⁾ CCJE, *Opinion No 1 on Standards Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges*, 2001.

⁽¹¹⁴⁾ CCJE, *Opinion No 3 on the Principles and Rules Governing Judges' Professional Conduct, in Particular Ethics, Incompatible Behaviour and Impartiality*, 2002.

⁽¹¹⁵⁾ CCJE, *Opinion No 6 on Fair Trial within a Reasonable Time and Judges' Role in Trials Taking into Account Alternative Means of Dispute Settlement*, 2004.

⁽¹¹⁶⁾ CCJE, *Parere n. 11 sul tema della qualità delle decisioni giudiziarie*, 2008.

⁽¹¹⁷⁾ CCJE, *Opinion No 15 on the Specialisation of Judges*, 2012. Cfr. anche: *Parere n. 21 — Prevenire la corruzione tra i giudici*, 2018; *Parere n. 22 — Il ruolo degli assistenti giudiziari*, 2019; *Parere n. 23 — Il ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia*, 2020; *Parere n. 24 — Evoluzione dei Consigli di Giustizia e loro ruolo nei sistemi giudiziari indipendenti e imparziali*, 2021.



diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai soggetti dell'ordinamento in forza di detto diritto»⁽¹¹⁸⁾. In Commissione europea/Repubblica di Polonia, la CGUE ha ritenuto che:

[Il] requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto⁽¹¹⁹⁾.

In A.B. e altri, la CGUE ha stabilito che:

[T]ali garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell'Unione presuppongono l'esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti⁽¹²⁰⁾.

Oltre all'esigenza del rispetto di tutte le persone che intervengono alle audizioni, derivante dalle norme giuridiche dell'UE e dai valori e principi espressi dalle istituzioni europee e internazionali, è legittimo per gli organi giudiziari cercare assistenza ricorrendo a esperti esterni per consulenze pertinenti alle loro delibere. Mentre la presente analisi giuridica non tenta di approvare una determinata ricerca, va riconosciuto che la legislazione in materia di CEAS ammette che gli organi decisionali (compresi gli organi giudiziari) non hanno il monopolio della saggezza e della competenza quando si tratta della valutazione delle prove e della credibilità. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione) dispone che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori».

Inoltre, da una ricerca potenzialmente pertinente si evince che, in genere, un approccio che comprenda e rispetti le esigenze di chi svolge il colloquio o dei testimoni è in grado di produrre informazioni più complete⁽¹²¹⁾. Ciò può essere valido soprattutto nel contesto delle audizioni orali. I risultati della suddetta ricerca, che verteva sui colloqui ai fini della protezione internazionale, indicano che le qualità di empatia, pazienza, accettazione e ascolto imparziale

⁽¹¹⁸⁾ CGUE (GC), sentenza del 25 luglio 2018, [LM](#), C-216/18, EU:C:2018:586 [di seguito CGUE (GC), 2018, [LM](#)], punto 50.

⁽¹¹⁹⁾ CGUE (GC), sentenza del 5 novembre 2019, [Commissione europea/Repubblica di Polonia](#), C-192/18, EU:C:2019:924 [di seguito «CGUE (GC), 2019, [Repubblica di Polonia](#)»], punto 106.

⁽¹²⁰⁾ CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2021, [A.B. e altri](#), C-824/18, EU:C:2021:153 (di seguito «CGUE, 2021, [A.B. e altri](#)»), punto 117.

⁽¹²¹⁾ Bögner, D., Brewin, C. e Herlihy, J., «Refugees' Experiences of Home Office Interviews: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information», *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2009, pag. 525. Cfr. anche Memon, A., Meissner, C. A. e Fraser, J., «The Cognitive Interview: A Meta-Analytic Review and Study Space Analysis of the Past 25 Years», *Psychology, Public Policy, and Law*, 2010, pagg. 340-372.



di chi svolge il colloquio sono emerse quale maggiore punto di forza nell'agevolare oppure ostacolare la divulgazione ⁽¹²²⁾.

Sebbene tale ricerca sia stata condotta nell'ambito dei colloqui per la protezione internazionale, svolti dall'autorità accertante nel Regno Unito, le qualità che portano a una migliore divulgazione del caso di un richiedente, in particolare l'empatia, la pazienza e l'ascolto imparziale, sembrerebbero applicarsi sia agli organi giudiziari che agli organi decisionali amministrativi. Ciò è particolarmente evidente laddove si configuri un'audizione orale che consenta a un organo giudiziario di formarsi un'opinione più specifica rispetto a quella che potrebbe crearsi qualora il caso fosse trattato solo nell'ambito di una procedura scritta. Indipendentemente dal fatto che la procedura dinanzi all'organo giudiziario sia scritta oppure orale, spetta a tale organo fare piena luce sul resoconto del richiedente e prenderlo in considerazione in fase di audizione.

Una revisione sistematica ⁽¹²³⁾ ha analizzato il modo in cui l'instaurazione di un rapporto di fiducia è utilizzata nella raccolta di informazioni, anche in contesti giudiziari, esaminando studi su specifici comportamenti verbali, non verbali e para-verbali (ad esempio il tono della voce) e gli effetti di tali comportamenti in termini di quantità e precisione delle informazioni ottenute ⁽¹²⁴⁾.

In tutti gli studi individuati, i tre metodi fondamentali per la creazione di un rapporto di fiducia prevedono:

1. l'instaurazione di una relazione (mostrare interesse verso l'interlocutore in quanto persona, rivolgersi all'interlocutore con il suo nome preferito);
2. l'assunzione di un atteggiamento di disponibilità (sorridere, usare un linguaggio corporeo aperto e un tono di voce appropriato, non ostile);
3. l'attenzione (ascoltare in modo attivo, dare risposte empatiche, stabilire un contatto visivo rispettoso dell'adeguatezza culturale e annuire).

È stato dimostrato che questi comportamenti migliorano la quantità e la precisione delle informazioni divulgate.

⁽¹²²⁾ Cfr. nota 121, pag. 525.

⁽¹²³⁾ Cfr. la [parte 6](#).

⁽¹²⁴⁾ Gabbert, F., Hope, L., Luther, K., Wright, G. R. T., Ng, M. e al., «Exploring the use of rapport in professional information gathering contexts by systematically mapping the evidence base», *Applied Cognitive Psychology*, vol. 35, n. 2, 2021 (di seguito «Gabbert e altri, *Applied Cognitive Psychology*, 2021»), pagg. 329-341. Nella revisione sono stati inclusi 35 studi, di cui 28 incentrati sui colloqui investigativi nel contesto della giustizia penale. Gli autori osservano che la maggior parte degli studi individuati è «occidentalocentrica» (pag. 339) e che occorre cautela nell'applicare tali studi a culture diverse (cfr. sezione [6.4](#) del presente documento per i modi in cui le culture possono differire). Un progetto in corso sta mappando i risultati degli studi sulla costruzione del rapporto di fiducia per evidenziare «ciò che funziona meglio» in termini di quantità e precisione delle informazioni raccolte (cfr. la [guida ai materiali consultabili](#)).



Una consapevolezza attiva di tali comportamenti mirati può essere utile in sede di audizione orale ⁽¹²⁵⁾. Nel contempo, le qualità succitate devono essere sempre equilibrate rispetto all'esigenza di una valutazione obiettiva e imparziale dei fatti (cfr. sezione 4.3.2), in combinazione con il requisito di un esame rigoroso della domanda (cfr. sezione 4.3.3). Ciò può significare, nei casi opportuni, ad esempio, che un giudice può legittimamente consentire un esame incrociato particolarmente approfondito. Detto ciò, l'organo giudiziario ha il compito di limitare ogni interrogatorio dai toni inadeguati o aggressivi.

3.4.4. Emozione in sede di audizione orale

Un altro fattore che riveste una potenziale importanza è la ricerca relativa all'emozione e alla legge ⁽¹²⁶⁾. Qualsiasi conversazione, colloquio o audizione orale rappresenta un'interazione tra persone e le risposte di ciascuna persona nell'ambito di tale interazione avrà ripercussioni sulle altre. Le persone manifestano lo stress in modo diverso (in uno spettro che va da una reazione di stress evidente al rinchiudersi in se stessi) ⁽¹²⁷⁾ e reagiscono in modo diverso (ad esempio rabbia/irritazione). Tali presentazioni possono essere un indicatore insufficiente ai fini della credibilità della richiesta ⁽¹²⁸⁾.

Di conseguenza, gli organi giudiziari dovrebbero essere consapevoli di come ridurre gli effetti della dissociazione, dell'ansia, della rabbia e di altre emozioni in fase di audizione e dovrebbero altresì assumersi la responsabilità delle proprie reazioni emotive in fase di udienza e nell'esame delle cause di cui sono stati investiti nei procedimenti meramente scritti. Si tratta dell'aspetto di assumere «misure ragionevoli per mantenere e rafforzare la conoscenza, le abilità e le qualità personali del giudice, necessarie allo svolgimento adeguato delle funzioni giudiziarie» ⁽¹²⁹⁾.

3.4.5. Modalità della prassi decisionale

Anche la ricerca concernente le modalità della prassi decisionale può essere potenzialmente significativa. La ricerca svolta nel corso di anni sulla prassi decisionale distingue tra prassi

⁽¹²⁵⁾ Gli autori sostengono che «lo studio dell'intenzione di fondo di un comportamento può essere utile nell'insegnamento delle modalità di creazione di un rapporto di fiducia finalizzato all'acquisizione di informazioni, in quanto la conoscenza di questo aspetto consente agli intervistatori di scegliere quali comportamenti saranno probabilmente più efficaci per il conseguimento di un determinato obiettivo o risultato», ma rimarcano anche la necessità di adoperare tali comportamenti con cautela, poiché, ad esempio, «la manifestazione di segni di attenzione non accompagnati da un vero e proprio ascolto o il ricorso eccessivo a comportamenti orientati alla creazione di un rapporto di fiducia possono suscitare rapidamente l'impressione di falsità o di mancanza di sincerità», Gabbert e altri, *Applied Cognitive Psychology*, 2021, op. cit. alla nota 124, pag. 338.

⁽¹²⁶⁾ Maroney, T. A., «Emotional Regulation and Judicial Behavior», *California Law Review*, 2011, pagg. 1481-1551, il quale sostiene che lo «script culturale del distacco giudiziario» dovrebbe cedere il passo alla comprensione dell'importanza del riconoscimento e del lavoro con le emozioni in aula e propone un modello di «regolazione emotiva».

⁽¹²⁷⁾ Kaufmann, G., Drevland, G. C. B., Wessel, E., Overskeid, G. e Magnussen, S., «The Importance of Being Earnest: Displayed Emotions and Witness Credibility», *Applied Cognitive Psychology*, 2003, pagg. 21-34.

⁽¹²⁸⁾ Cfr., ad esempio, nota 127, Kaufmann e altri, per uno studio in cui è molto più probabile credere a un testimone in lacrime durante il racconto di uno stupro che a un testimone che riferisce lo stesso racconto ma senza piangere.

⁽¹²⁹⁾ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, op. cit. alla nota 97, 6.3. Cfr. anche CCJE, parere n. 15, op. cit. alla nota 117.



decisionale rapida a istinto (*gut-instinct*) e prassi decisionale lenta, frutto di uno sforzo (*effortful*), entrambe necessarie per affrontare il mondo quotidiano. Ciò suggerisce che gli organi decisionali, compresi gli organi giudiziari, dovrebbero sforzarsi per essere ben riposati e non distratti dai loro compiti, consapevoli sia fisicamente sia emotivamente al fine di garantire di essere in grado di prendere decisioni in piena consapevolezza ⁽¹³⁰⁾.

Gli organi giudiziari, in qualità di organi decisionali, possono considerare di potenziale importanza il capo VIII «*The decision-maker is a human being*» (L'organo decisionale è un essere umano), volume 1, del *Credibility Assessment Training Manual* del Comitato di Helsinki ungherese ⁽¹³¹⁾. Esso contiene esercizi per sensibilizzare gli organi decisionali riguardo a fattori contestuali e personali che potrebbero incidere sulla loro prassi decisionale in una particolare occasione.

Nel suo studio *Beyond Proof*, l'UNHCR sintetizza quanto segue:

L'antidoto alla soggettività nei processi di individualizzazione come in quelli di elaborazione, è la consapevolezza. La valutazione della credibilità impone che chi conduce i colloqui e chi ricopre funzioni negli organi decisionali si impegnino in un'autovalutazione, in modo da riconoscere la misura in cui il loro stato emotivo e fisico, i loro valori, opinioni, ipotesi, pregiudizi ed esperienze di vita incidano sulla prassi decisionale seguita. È fondamentale che le autorità accertanti e i singoli organi decisionali abbiano una conoscenza e una consapevolezza di base di tali incidenze, così da poter prendere misure volte a ridurre il più possibile il grado di soggettività e parzialità ⁽¹³²⁾.

3.4.6. Valutazione di materiale angosciante: conseguenze

Un altro aspetto della prassi decisionale nell'ambito del diritto d'asilo riguarda il possibile impatto provocato dal trattare richieste che potrebbero comportare l'adozione di una decisione sul resoconto di alcuni tra i peggiori abusi dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. Gli organi decisionali sono chiamati a stabilire se i richiedenti stiano fornendo un resoconto credibile di esperienze drammatiche o se stiano deliberatamente fornendo storie inventate di persecuzione. Gli effetti del reiterato ascolto di materiale angosciante sono stati documentati

⁽¹³⁰⁾ Cfr. Kahneman, D., *Thinking, Fast and Slow*, Penguin Books Ltd, 2011, per un'utile sintesi della ricerca. Cfr. anche Evans Cameron, H., *Refugee Law's Fact-Finding Crisis*, Cambridge University Press, 2018, pag. 37, per una discussione sull'uso delle «sensazioni» nel processo decisionale in un contesto di «assoluta incertezza».

⁽¹³¹⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1, op. cit. alla nota 36, pagg. 129-140.

⁽¹³²⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 77. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: Thomas, R., *Administrative Justice and Asylum Appeals: A Study of Tribunal Adjudication*, Hart Publishing, 2011, pag. 166; Millbank, J., «"The Ring of Truth": A Case Study of Credibility Assessment in Particular Social Group Refugee Determinations», *International Journal of Refugee Law (IJRL)*, vol. 21, n. 1, 2009; Macklin, A., *Truth and Consequences: Credibility Determination in the Refugee Context*, 3rd Conference, IARLJ, 1998, pagg. 134-140; Graycar, R., «The gender of judgements: an introduction», in: Thornton, M. (a cura di), *Public and Private: Feminist Legal Debates*, OUP, 1995, pag. 267.



da un'ampia gamma di professionisti, tra cui anche organi giudiziari ⁽¹³³⁾ e avvocati ⁽¹³⁴⁾ (cfr. anche sezione [3.3.4.2](#) relativa all'affaticamento da compassione).

È bene distinguere i diversi modi in cui il materiale angosciante può influenzare gli organi decisionali. L'espressione «affaticamento da compassione» viene utilizzata per descrivere vari effetti. L'esaurimento professionale e il cinismo da «burnout» sono fenomeni riscontrabili in molte professioni. Il concetto di «stress traumatico secondario» o «traumatizzazione secondaria» indica l'insorgere di sensazioni e comportamenti simili a quelli riscontrati nel disturbo da stress post-traumatico, ossia ricordi o pensieri ricorrenti e invadenti sui richiedenti o sforzi per evitare di ricordare le storie di cui questi ultimi hanno fornito testimonianza. La traumatizzazione vicaria descrive cambiamenti più gradualmente nel pensiero e nelle convinzioni sul mondo, che sembra un posto più pericoloso o ingiusto ⁽¹³⁵⁾.

Gli organi decisionali, compresi gli organi giudiziari, devono essere consapevoli di questi potenziali effetti ⁽¹³⁶⁾ e trovare modi adeguati per gestirli ⁽¹³⁷⁾.

⁽¹³³⁾ Cfr., ad esempio, Edwards C. P. e Miller, M. K., «An assessment of Judges' self-reported experiences of secondary traumatic stress», *Juvenile and Family Court Journal*, vol. 70, n. 2, 2019, pagg. 7-29; cfr., ad esempio, Rousseau, C., Cr  peau, F., Foxen P. e Houle, F., «The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board», *Journal of Refugee Studies*, 2002, pagg. 43-70; Jaffe, P., «Vicarious Trauma in Judges: The Personal Challenge of Dispensing Justice», *Juvenile and Family Court Journal*, 2003, pagg. 1-9; Ciorciari J. D. e Heindel, A., «Trauma in the Courtroom», in: van Schaack, B., Reicherter D. e Chhang, Y. (a cura di), *Cambodia's Hidden Scars: Trauma Psychology in the Wake of the Khmer Rouge*, Documentation Center of Cambodia, 2011.

⁽¹³⁴⁾ Si veda lo studio e l'utile rassegna in Weir, P., Jones, L. e Sheeran, N., «Australian lawyers' experience of exposure to traumatic material: a qualitative study», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2020; Westaby, C., «"Feeling like a Sponge": The Emotional Labour Produced by Solicitors in their Interactions with Clients Seeking Asylum», *International Journal of the Legal Profession*, 2010, pagg. 153-174.

⁽¹³⁵⁾ Si veda l'introduzione a Iversen, S. e Robertson, N., «Prevalence and predictors of secondary trauma in the legal profession: a systematic review», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2021. Si noti che tali autori sottolineano anche «la significativa variabilit  tra [gli studi esaminati] che rende difficile un confronto sistematico, nonch  la necessit  di ulteriori studi concettualmente coerenti e scientificamente rigorosi».

⁽¹³⁶⁾ Nello studio di Rousseau e altri, intitolato «The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board», *Journal of Refugee Studies*, 2002, op. cit., alla nota [136](#), sono stati osservati membri della commissione fare ricorso all'umorismo per derisione o al cinismo per discreditare i resoconti, senza un'adeguata considerazione; diventare il «salvatore» dei richiedenti o provare un eccessivo coinvolgimento, notando un cambio di pensiero o di convinzioni a livello personale nel senso che il mondo   un luogo terribile, non   possibile avere fiducia negli altri o che sono tutti dei bugiardi.

⁽¹³⁷⁾ Uno strumento utile per l'autovalutazione   il testo [Professional Quality of Life Measure](#) (PROQOL), basato su una ricerca psicologica esauriente e gratuitamente disponibile in internet. Cfr. anche Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility Assessment Training Manual](#), vol. 1, op. cit. alla nota [36](#), capo VIII. Cfr. anche Snider, K. M., Devereux, P. G. e Miller, M. K., «Judges' emotion: an application of the emotion regulation process model», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2021, sulle modalit  con cui i giudici riferiscono di gestire l'emozione in aula; e Raynor D. e Hicks, R., «Empathy and coping as predictors of professional quality of life in Australian Registered Migration Agents (RMAs)», *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 26, n. 4, 2019, pagg. 530-540, su come i metodi cognitivi, emotivi e comportamentali maladattivi di coping possano far presagire livelli di burnout, mentre elevati livelli di empatia e di coping adattivo sono stati associati alla soddisfazione professionale.



Parte 4. Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità

La parte 4 introduce innanzitutto l'articolo 4 DQ (rifusione) riguardante l'«esame dei fatti e delle circostanze» e il fatto che tale valutazione avvenga in due fasi separate. Le successive sezioni da [4.2](#) a [4.9](#) definiscono i principi e le norme che si applicano per stabilire e valutare i fatti e le circostanze.

4.1. Introduzione all'articolo 4 DQ (rifusione)

L'articolo 4, disposizione fondamentale della DQ (rifusione) per quanto riguarda la valutazione delle prove e della credibilità, sancisce quanto segue:



Articolo 4 DQ (rifusione)

Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/a, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
 - a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;
 - b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;



**Articolo 4 DQ (rifusione)**

- d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
- e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Le norme previste dall'articolo 4 DQ (rifusione) hanno un'incidenza sia sostanziale che procedurale. Come osservato in precedenza, vi sono disposizioni complementari della DPA (rifusione) che vertono sull'oggetto dell'articolo 4 DQ (rifusione), più nello specifico gli articoli da 10 a 18 DPA (rifusione), alcuni dei quali riferiti all'articolo 4 DQ (rifusione), in particolare per quanto riguarda le informazioni fondamentali per la valutazione dell'applicazione e dei mezzi a disposizione del richiedente per motivare la domanda.

Dall'approccio della CGUE all'interpretazione dell'articolo 4 nella sentenza A, B e C emerge con chiarezza che esso va interpretato in conformità dei metodi interpretativi del diritto dell'UE, in particolare alla luce dell'impianto sistematico e della finalità della direttiva ⁽¹³⁸⁾.

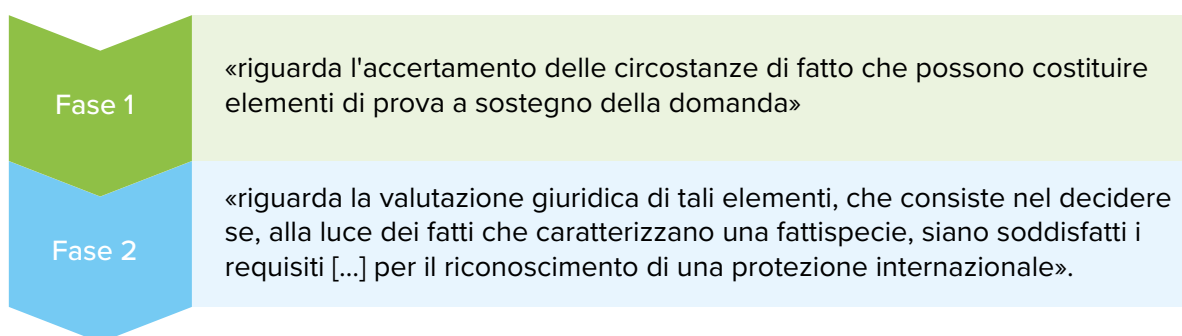
⁽¹³⁸⁾ CGUE (GC), 2014, *A, B e C*, op. cit. alla nota 18. Cfr. anche EASO, *Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici*, op. cit. alla nota 7.



Il riferimento agli «Stati membri» nell'articolo 4 include tutti i livelli della prassi decisionale in seno a uno Stato, compreso il potere giurisdizionale ⁽¹³⁹⁾. A tale riguardo va preso in considerazione l'articolo 46 DPA (rifusione) sul diritto a un ricorso effettivo (cfr. sezione [3.1.1](#)).

Come emerge chiaramente dal titolo, l'articolo 4 DQ (rifusione) si riferisce all'«**esame dei fatti e delle circostanze**». In linea con la sentenza della CGUE nella causa M.M., l'«esame» delle domande di protezione internazionale ha luogo in **due fasi distinte** ⁽¹⁴⁰⁾. L'esame in due fasi è illustrato in dettaglio nella [figura 2](#).

Figura 2. Esame in due fasi delle domande di protezione internazionale



La presente analisi giuridica riguarda innanzitutto la fase 1. Essa riguarda solo incidentalmente la fase 2, in quanto tale fase è, in sostanza, oggetto dell'analisi giuridica dell'EUA *Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023 ⁽¹⁴¹⁾.

Gli elenchi di controllo di cui all'[allegato A. Elenchi di controllo](#) possono fornire ulteriore assistenza su come svolgere tale esame.

⁽¹³⁹⁾ Ad esempio in Germania la legge federale stabilisce una serie di obblighi applicabili ai giudici, alle autorità accertanti e ai richiedenti [cfr., in particolare, la legge tedesca *Asylgesetz* ([legge in materia di asilo](#); già legge sulla procedura in materia d'asilo – ad esempio l'articolo 15 e l'articolo 25, paragrafo 1)]. Il Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania) ha rinviato, ad esempio, all'articolo 4 DQ [diventato articolo 4 [DQ \(rifusione\)](#)] nel caso di un richiedente asilo dell'Azerbaijan che sosteneva di esservi perseguitato a causa della sua etnia armena e chiedeva asilo in Germania. Il caso è stato rinviato al giudice di primo grado per l'ulteriore valutazione, in special modo riguardante la questione se il richiedente potesse ragionevolmente sperare di godere della protezione dell'Armenia in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), DQ, facendo valere la cittadinanza armena (Tribunale amministrativo federale, BVerwG, Germania, sentenza del 29 maggio 2008, n. 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0, punto 34).

⁽¹⁴⁰⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota [31](#), punti 64 e seguenti.

⁽¹⁴¹⁾ EUA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota [7](#), sezione 1.5.1.



4.2. Motivazione della domanda

4.2.1. Obbligo del richiedente di motivare la domanda

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), «gli Stati membri **possono** ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale» ⁽¹⁴²⁾. Mentre l'utilizzo del termine «possono» evidenzia che gli Stati membri non sono tenuti a considerarlo un obbligo del richiedente, se uno Stato membro lo fa, l'effetto obbligatorio deriva dalla disposizione di diritto nazionale. La DQ (rifusione) non definisce il termine «**motivare**». La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 5, suggerisce che «motivare» **significa fornire dichiarazioni e presentare prove documentali o di altro tipo in possesso del richiedente a suffragio della domanda** ⁽¹⁴³⁾. Gli elementi specifici necessari per motivare la domanda sono indicati nell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) (cfr. sezione [4.2.4](#)). Qualora uno Stato membro imponga un obbligo di motivazione, il richiedente sarà tenuto a prendere misure adeguate per suffragare la propria domanda per mezzo di informazioni. Tuttavia, tale obbligo **non** impone che un richiedente formuli la domanda come un'azione legale né che ne individui la base giuridica.

L'obbligo di motivare la domanda non comporta quello di fornire prove documentali o di altro tipo a suffragio di ogni fatto significativo riferito dal richiedente. A chiarirlo non è soltanto la qualifica che l'obbligo di circostanziare si estende unicamente alla «documentazione in possesso del richiedente» [articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)] (cfr. sezione [4.2.4](#)), ma innanzitutto l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione). L'articolo 4, paragrafo 5, si applica «[q]uando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale» e sancisce che «qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria» se sono soddisfatte talune condizioni. Pertanto, prevede attenuazioni (o una semplificazione) dell'obbligo di esibire prove documentali o di altro tipo a suffragio delle dichiarazioni del richiedente. Si tratta di un riconoscimento dell'eventualità che ci siano scarse prove documentali o di altro tipo a suffragio delle dichiarazioni del richiedente e che alcuni fatti asseriti non possono essere prontamente circostanziati da prove documentali o di altro tipo. Inoltre, tale disposizione riconosce che, ad esempio, le circostanze del richiedente o quelle che riguardano il paese d'origine possono rendere impossibile l'ottenimento di prove documentali o di altro tipo rilevanti. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), tuttavia, il richiedente dovrebbe fornire una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di prove documentali o di altro tipo rilevanti (cfr. sezione [4.3.7](#)).

Con riferimento ai casi di espulsione, la Corte EDU ha statuito, allo stesso modo, che spetta alle persone, che sostengono che la loro espulsione equivarrebbe a una violazione dell'articolo 3

⁽¹⁴²⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁴³⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota [19](#), pag. 85; Dörig, H., «Asylum Qualification Directive 2011/95/EU (Articles 1-10)», in: Hailbronner, K. e Thym, D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary*, 3^a edizione, Beck • Hart • Nomos, 2022, pag. 1252, articolo 4, punto 8.



CEDU, produrre, nella massima misura praticamente possibile, materiale e informazioni che consentano alle autorità dello Stato contraente interessato nonché alla Corte di valutare il rischio significativo che un'espulsione può comportare ⁽¹⁴⁴⁾.

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) non si riferisce all'esistenza di un onere della prova per il richiedente, ma unicamente al fatto che gli Stati membri possono considerare **obbligo del richiedente produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a «motivare» la domanda** ⁽¹⁴⁵⁾. Il riferimento a un onere della prova non è necessariamente una nozione utile a illustrare il significato dell'obbligo di motivare una domanda. Nella sentenza M.M. la CGUE chiarisce che il richiedente ha l'obbligo di presentare tutti gli elementi necessari per «motivare» la domanda di protezione internazionale ⁽¹⁴⁶⁾. Nella sentenza EZ, la CGUE ha stabilito che:

[Non] si può ritenere che spetti al richiedente protezione internazionale fornire la prova del collegamento tra i motivi di cui all'articolo 2, lettera d), nonché all'articolo 10 [DQ (rifusione)] e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali in cui incorre a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di quest'ultima.

Un siffatto onere della prova sarebbe infatti contrario alle modalità di valutazione delle domande di protezione internazionale, quali definite all'articolo 4 [DQ (rifusione)]. Da un lato, come ricordato al precedente punto 52 [della sentenza in questione], l'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva consente solamente agli Stati membri di imporre al richiedente l'onere di «produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale» e incarica lo Stato membro al quale viene presentata la domanda di valutarne gli elementi significativi. D'altro lato, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 riconosce che un richiedente possa non essere sempre in grado di circostanziare la sua domanda con prove documentali o di altro tipo ed elenca le condizioni cumulative in presenza delle quali tali prove non sono richieste. A tal riguardo, i motivi del rifiuto di prestare servizio militare e, di conseguenza, delle azioni giudiziarie alle quali tale rifiuto espone costituiscono elementi soggettivi della domanda di cui può essere particolarmente difficile fornire una prova diretta ⁽¹⁴⁷⁾.

⁽¹⁴⁴⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 92, nonché i punti da 96 a 97. Cfr. anche la Corte EDU (GC), 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), op. cit. alla nota 67, punto 110.

⁽¹⁴⁵⁾ Dörig, H., op. cit. alla nota 143, pag. 1252, articolo 4, paragrafo 7.

⁽¹⁴⁶⁾ CGUE, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 65.

⁽¹⁴⁷⁾ CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, [EZ/Bundesrepublik Deutschland](#), C-238/19, EU:C:2020:945 (di seguito «CGUE, 2020, EZ»), punti da 54 a 55.



Senza precisare se la sua osservazione fosse applicata in modo più generale, nella sentenza NB e AB nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione), la CGUE ha dichiarato che:

[Benché], in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della [DQ], il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, la Corte ha già chiarito che le autorità degli Stati membri devono, se del caso, cooperare attivamente con quest'ultimo per determinare e integrare gli elementi significativi della domanda, rivestendo peraltro spesso una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti ⁽¹⁴⁸⁾.

La CGUE ha aggiunto:

Pertanto, nel caso di specie, è certamente possibile dedurre dall'articolo 4, paragrafo 1, della [DQ] che grava sui richiedenti l'onere di fornire la prova in ordine al fatto che essi sono effettivamente ricorsi alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA e che tale protezione o tale assistenza è cessata. Tuttavia, laddove i richiedenti siano in grado di fornire la prova del fatto che, al momento in cui hanno lasciato la zona operativa dell'UNRWA, essi sono stati effettivamente costretti a farlo per motivi che esulavano dalla loro sfera di controllo e prescindevano dalla loro volontà, segnatamente perché si trovavano in uno stato personale di grave insicurezza e perché l'UNRWA non era in grado di garantire loro condizioni di vita conformi alla sua missione in tale zona, ricade poi sullo Stato membro l'onere di dimostrare, se del caso, che le circostanze sono nel frattempo mutate nella zona operativa interessata, cosicché tali persone possono nuovamente beneficiare della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA ⁽¹⁴⁹⁾.

Una relazione della Commissione europea del 2019 sull'applicazione dell'articolo 4 DQ (rifusione) da parte degli Stati membri ⁽¹⁵⁰⁾ rileva che, in 22 Stati membri, l'onere della prova, previsto per legge, è condiviso tra il richiedente e l'autorità accertante ⁽¹⁵¹⁾. Ricerche e pubblicazioni precedenti avevano individuato differenze di approccio tra gli Stati membri in materia di onere della prova nel contesto delle domande di protezione internazionale ⁽¹⁵²⁾.

⁽¹⁴⁸⁾ CGUE, sentenza del 3 marzo 2022, [NB e AB/SSHD](#), C-349/20, EU:C:2022:151 (di seguito «CGUE, 2022, [NB e AB](#)»), punto 64. Va osservato che il caso riguardava la DQ originaria piuttosto che la versione rifiuta. Tuttavia, non vi è alcuna differenza tra le due versioni per quanto riguarda il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).

⁽¹⁴⁹⁾ CGUE, 2022, [NB e AB](#), punto 65.

⁽¹⁵⁰⁾ Commissione europea, [Evaluation of the application of the recast Qualification Directive \(2011/95/EU\)](#), relazione finale, 22 gennaio 2019 (di seguito «[Relazione della Commissione 2019](#)»), «3.3. Assessment of Facts and Circumstances», pagg. da 36 a 53.

⁽¹⁵¹⁾ AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV (di diritto), MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK, [Relazione della Commissione 2019](#), op. cit. nota 150, tabella 3.2, pag. 52.

⁽¹⁵²⁾ UNHCR, [Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims](#) (16 dicembre 1998); UNHCR, «[Summary of Deliberations on Credibility Assessment in Asylum Procedures, Expert Roundtable in Budapest on 14-15 January 2015](#)» (5 maggio 2015), paragrafi da 56 a 59; Noll, G., [Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures](#), Martinus Nijhoff, 2005; Noll, G., «Credibility, Reliability and Evidential Assessment», in: Costello, C., Foster, M. e McAdam, J. (a cura di), [Oxford Handbook on International Refugee Law](#), OUP, 2021.



La giurisprudenza nazionale rivela come gli Stati membri adottino approcci diversi in materia di onere della prova. Ad esempio, secondo la giurisprudenza del *Bundesverwaltungsgericht* (BVerwG) (Tribunale amministrativo federale) tedesco, al richiedente non spetta alcun onere della prova procedurale (*formelle Beweislast*) ⁽¹⁵³⁾. Pertanto, in linea di principio, i giudici sono tenuti a indagare sui fatti di un caso *ex officio* ⁽¹⁵⁴⁾. I richiedenti sono «personalmente tenuti a cooperare nel momento della determinazione dei fatti di causa» ⁽¹⁵⁵⁾. Qualora gli elementi necessari della domanda non siano confermati nella procedura di valutazione del giudice, l'onere di motivare la domanda (*materielle Beweislast*) ⁽¹⁵⁶⁾ spetta al richiedente ⁽¹⁵⁷⁾. Ciò significa che l'onere della prova diventa significativo solo laddove, dopo un'indagine completa, un elemento di fatto fondamentale per l'accoglimento della domanda non possa essere accertato con la piena convinzione del giudice. Un'intesa analoga forma le basi della giurisprudenza della *Naczelny Sąd Administracyjny polacca* (Corte suprema amministrativa) ⁽¹⁵⁸⁾. D'altro canto, in Irlanda e nel Regno Unito si ritiene che l'onere della prova

⁽¹⁵³⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), n. 9 C 434.93, op. cit. alla nota 75, pag. 1123; cfr. anche Dörig, H., op. cit. alla nota 143, pag. 1252, articolo 4, paragrafo 7. Il Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), con sentenza del 19 luglio 2012, n. 10 C 2.12, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, 3461, ha stabilito che, sebbene le parti nel procedimento non contestassero le constatazioni di fatto del giudice di grado inferiore, il giudice di grado superiore può essere tenuto a effettuare ulteriori indagini (in questo caso per quanto riguarda i requisiti della legislazione straniera applicabile, considerata una constatazione di fatto nel contesto di riferimento).

⁽¹⁵⁴⁾ Codice tedesco di procedura giudiziaria amministrativa, op. cit. alla nota 75, articolo 86, paragrafo 1.

⁽¹⁵⁵⁾ Legge in materia di asilo tedesca, op. cit. alla nota 139, articolo 15.

⁽¹⁵⁶⁾ Onere materiale della prova. Cfr. anche Tribunale amministrativo federale tedesco, decisione del 10 marzo 2021, 1 B 2.21, punto 8.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 13 febbraio 2014, n. 10 C 6.13, BVerwG:2014:130214U10C6.13.0. In un caso riguardante la protezione sussidiaria, il Tribunale amministrativo federale ha statuito che il giudice di grado inferiore non aveva esaminato sufficientemente da quale paese d'origine il ricorrente fosse giunto in Germania. Sarebbe stato opportuno sentire il ricorrente in merito a tale questione in sede di audizione orale. Il giudice di grado inferiore ha fatto affidamento su informazioni che il giudice di grado superiore considerava insufficientemente precise, fornite dal richiedente nel corso del procedimento amministrativo.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia), sentenza del 20 aprile 2011, II OSK 903/10, e sentenza del 20 aprile 2014, II OSK 1067/13. Cfr. anche *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2008, SN/ministero dell'Interno, 5 Azs 66/2008-70 (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL).



spetti in linea di principio al richiedente, ma che l'onere di accertare i fatti rilevanti sia condiviso tra il richiedente e l'autorità accertante ⁽¹⁵⁹⁾.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione), «[g]li Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della [DQ (rifusione)]». In aggiunta a tale requisito vincolante, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione) dispone che «gli Stati membri **possono** prevedere che [...] i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti» ⁽¹⁶⁰⁾. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), «gli Stati membri **possono** prevedere che [...] le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali» ⁽¹⁶¹⁾. Se gli Stati membri lo prevedono nella loro legislazione nazionale, questi diventano obblighi inderogabili in virtù di tale legislazione nazionale. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti siano informati, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, degli «obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità» (cfr. sezione [4.2.3](#)).

Si noti altresì che gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o vi abbia rinunciato, in particolare quando è accertato che il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 DQ (rifusione) né è comparso al colloquio personale, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore [articolo 28, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)]. Per ulteriori informazioni, cfr. *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement* ⁽¹⁶²⁾.

⁽¹⁵⁹⁾ In Irlanda, l'onere della prova principale impone al richiedente di circostanziare il proprio caso: si configura quindi ciò che potrebbe essere descritto unicamente come un onere sussidiario a carico dell'organo decisionale. Secondo la Corte suprema, «[t]ale tipo di indagine costituirebbe [...] una parte importante dell'obbligo di stabilire e valutare ciò cui si fa riferimento al punto 196 [del [Manuale dell'UNHCR](#), op. cit. alla nota [37](#)]. [...] Tali informazioni non possono tuttavia sostituire l'esigenza della presentazione di prove di fatto da parte del richiedente di casi di episodi di persecuzione antisemita di cui sia stato oggetto [...]. L'onere della prova consistente nel fatto di accertare che il soggetto in questione aveva personalmente un timore fondato di subire persecuzioni spetta al medesimo. Si tratta dell'elemento soggettivo della definizione e non può essere fornito dal valutatore». Cfr. Corte suprema (Irlanda), sentenza del 1° marzo 2002, [Z v Minister for Justice, Equality and Law Reform & ors](#) [2002] IESC 14, 2002. (Nella misura in cui tale sentenza potrebbe essere vista come un avallo dell'approccio «bipartito» alla nozione di «timore fondato», ossia un requisito secondo cui il richiedente deve dimostrare un timore sia soggettivo che oggettivo di persecuzione, va osservato che vi è stata una notevole critica del concetto secondo cui un timore soggettivo deve essere stabilito in aggiunta a un timore oggettivo: cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota [7](#), pag. 107). Cfr. anche *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 1995, [Sandralingham v Secretary of State for the Home Department; Ravichandran v Secretary of State for the Home Department](#) [1996] Imm AR 97; [1995] EWCA Civ 16.

⁽¹⁶⁰⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁶¹⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁶²⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota [7](#), sottosezione 4.2.10.



4.2.2. Obbligo del richiedente di motivare la domanda «quanto prima»

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) contiene una norma di ordine temporale. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre «quanto prima» gli elementi rilevanti. L'espressione «quanto prima» andrebbe interpretata tenuto conto del momento in cui il richiedente è stato informato, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione), in una lingua che capisce, del suo obbligo di motivare la domanda, in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere a tale obbligo (cfr. sezione 4.2.3). Occasionalmente, un richiedente può non accorgersi della rilevanza di un elemento per la sua domanda. Dopo che l'organo decisionale ha informato il richiedente della rilevanza dell'elemento e/o lo ha chiesto in modo efficace, è compito del richiedente presentarlo quanto prima dopo essere stato informato ⁽¹⁶³⁾.

Nella causa A, B e C, sottoposta alla CGUE, C ha presentato una prima domanda di asilo per motivi diversi dalla sua omosessualità, la quale è stata respinta dall'autorità accertante. C ha poi presentato una seconda domanda di asilo sulla base della sua omosessualità. L'autorità accertante ha respinto la seconda domanda per il motivo che le dichiarazioni del richiedente relative alla sua omosessualità non erano credibili, tenuto conto, in particolare, del fatto che C avrebbe dovuto esplicitare il suo orientamento sessuale dichiarato nella prima domanda e nella procedura di esame. Nella sua sentenza la CGUE ha statuito che l'obbligo di presentare tutti gli elementi necessari «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA [divenuto articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)] e dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ [divenuto articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]:

[Di] condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente.

Così, considerare che un richiedente asilo non sia credibile solo perché non ha rivelato il proprio orientamento sessuale alla prima occasione che gli è stata concessa per esporre i motivi di persecuzione equivarrebbe a non tenere conto del dovere menzionato evocato al punto precedente ⁽¹⁶⁴⁾.

La Corte ha osservato che «non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità» ⁽¹⁶⁵⁾.

⁽¹⁶³⁾ Dörig, H., op. cit. alla nota 143, pag. 1252, articolo 4, paragrafo 10; Baldinger, D., *Rigorous Scrutiny Versus Marginal Review, Standards on Judicial Scrutiny and Evidence in International and European Asylum Law*, Wolf Legal Publishers, 2013, pagg. 354 e segg.; e Noll, G., «[Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive](#)», *UNHCR New Issues in Refugee Research*, documento di ricerca, n. 117, 2005, pag. 6.

⁽¹⁶⁴⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punti 70 e 71.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr. nota 164, punto 69.



I casi di malattia, fisica o mentale, o laddove l'interessato sia un minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 2, lettera l), DQ (rifusione) possono anche costituire validi motivi per non motivare una domanda quanto prima ⁽¹⁶⁶⁾. A tale proposito, va notato che, conformemente al considerando 29 DPA (rifusione), ai richiedenti che possono necessitare di garanzie procedurali particolari (tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia, disturbi psichici o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale) «è opportuno fornire un sostegno adeguato, **compreso tempo sufficiente**, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e **presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale**» ⁽¹⁶⁷⁾.

In taluni casi in cui i richiedenti affermano che la loro espulsione viola l'articolo 3 CEDU, la Corte EDU ha riconosciuto il fatto che, per quanto riguarda le domande di protezione internazionale, «può essere difficile, quando non impossibile, per l'interessato fornire le prove in tempi brevi, in particolare qualora tali prove debbano essere ottenute dal paese da cui il richiedente sostiene di essere fuggito. La mancanza di prove documentali dirette non può quindi essere determinante *per se*» ⁽¹⁶⁸⁾.

Secondo l'UNHCR:

[...] [L]'espressione «quanto prima» è definita, in pratica, dai tempi e dalle regole della procedura. [...] Per quanto riguarda la fornitura sia di dichiarazioni che prove documentali o di altro tipo, l'UNHCR impone alle autorità accertanti di garantire che la procedura consenta, e le note scritte a uso interno diano istruzioni in merito, agli organi decisionali di prendere in considerazione le circostanze individuali e contestuali dei richiedenti, compresi i mezzi a loro disposizione per ottenere prove documentali o di altro tipo e le eventuali traduzioni necessarie ⁽¹⁶⁹⁾.

⁽¹⁶⁶⁾ Dörig, op. cit. alla nota 143, pag. 1253, articolo 4, paragrafo 11. Cfr. anche Bögner, D., Herlihy, J., e Brewin, C., «The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews», *British Journal of Psychiatry*, 2007, 75-81; e Bögner, D., Brewin, C., e Herlihy, J., op. cit. nota 121, pagg. 1-17.

⁽¹⁶⁷⁾ Grassetto aggiunto. Cfr. anche: EASO, *Analisi giuridica – vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, in particolare le parti da 6 a 8.

⁽¹⁶⁸⁾ Corte EDU (GC), 2016, *JK e altri/Svezia*, op. cit. alla nota 28, punto 92.

⁽¹⁶⁹⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 103.



4.2.3. L'obbligo dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente

L'autorità accertante è soggetta a taluni obblighi per quanto riguarda la motivazione della domanda da parte del richiedente, come esposto in sintesi nella [tabella 7](#).

Tabella 7. Obblighi dell'autorità accertante per quanto riguarda la motivazione della domanda

Obblighi dell'autorità accertante	
Obbligo n. 1	Provvedere affinché tutti i richiedenti siano informati del loro obbligo di motivare la domanda, dei mezzi a loro disposizione e dei tempi per adempiere a tale obbligo.
Obbligo n. 2	Provvedere affinché ai richiedenti sia data la possibilità di motivare la loro domanda nel corso di un colloquio personale.
Obbligo n. 3	Valutare, in collaborazione con il richiedente, gli elementi pertinenti della domanda. A tale riguardo, uno Stato membro può essere in una posizione migliore rispetto a un richiedente per avere accesso a determinati tipi di documenti.

Se lo Stato membro impone al richiedente l'obbligo di presentare quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, il richiedente deve essere informato di tale obbligo in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione). Essi devono inoltre essere informati dei tempi previsti, dei mezzi a loro disposizione per adempiere all'obbligo di presentare gli elementi di cui all'articolo 4 DQ (rifusione), nonché delle conseguenze dell'inosservanza. Tali informazioni devono essere fornite ai richiedenti in tempo utile affinché possano far valere i diritti sanciti dalla DPA (rifusione) e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 13 DPA (rifusione).

Per quanto riguarda l'obbligo di dare facoltà di motivare in sede di colloquio personale e in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), «[p]rima che l'autorità accertante decida, **è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale** sulla sua domanda di protezione internazionale» ⁽¹⁷⁰⁾. Con il colloquio personale viene data al richiedente la principale possibilità di motivare la domanda. A tale proposito, ai sensi dell'articolo 16 DPA (rifusione):

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 della [DQ (rifusione)] nel modo più completo possibile. In particolare, il

⁽¹⁷⁰⁾ Grassetto aggiunto.



richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Per ulteriori dettagli in merito ai requisiti di cui agli articoli da 14 a 17 DPA (rifusione) per quanto riguarda il colloquio personale, cfr. sezione [4.2.6](#).

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, DQ (rifusione), «[l]o Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda». Se la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 1, è opzionale, la seconda è invece inderogabile ⁽¹⁷¹⁾.

Per quanto concerne l'obbligo di cooperare con il richiedente, nella sentenza nella causa M.M., la CGUE ha statuito che, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, «benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, **spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa**» ⁽¹⁷²⁾. La CGUE ha ribadito nella sentenza nella causa A, B e C che, essendo il richiedente peraltro «maggiormente in grado di fornire elementi idonei a dimostrare il proprio orientamento sessuale, spetta comunque allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi di tale domanda» ⁽¹⁷³⁾. Nella sentenza F., la CGUE ha affermato che:

[L]'articolo 4 della [DQ (rifusione)] deve essere interpretato nel senso che non osta a che l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni della relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale ⁽¹⁷⁴⁾.

Poiché non si può di norma supporre che il richiedente sappia quali fatti e prove documentali o di altro tipo possano essere significativi, in conformità di tale obbligo di cooperazione, lo Stato membro dovrebbe fornire orientamenti adeguati al richiedente e ricorrere, nel colloquio personale, a domande idonee a ottenere tutti gli elementi significativi.

La CGUE ha inoltre statuito nella sentenza nella causa M.M.:

Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che

⁽¹⁷¹⁾ CGUE, 2022, [NB e AB](#), op. cit. alla nota [148](#).

⁽¹⁷²⁾ CGUE, [M.M.](#), op. cit. alla nota [31](#), punto 65 (grassetto aggiunto).

⁽¹⁷³⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 56.

⁽¹⁷⁴⁾ CGUE, 2018, [F.](#), op. cit. nota [20](#), punto 46.



lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda ⁽¹⁷⁵⁾.

A tale riguardo, nella sentenza nella causa M.M., la CGUE ha attirato l'attenzione sul fatto che **«uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti»** ⁽¹⁷⁶⁾. Secondo la Corte:

[Tale] interpretazione [...] è avallata dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), [DPA (divenuto articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)], secondo il quale gli Stati membri garantiscono che pervengano informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato ⁽¹⁷⁷⁾.

Ciò può significare che l'obbligo di cooperazione tra il richiedente e lo Stato membro prevede, in talune circostanze, che quest'ultimo ottenga gli elementi idonei a motivare la domanda nel senso della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 1 ⁽¹⁷⁸⁾.

Qualora lo ritenga pertinente per l'esame di una domanda ai sensi dell'articolo 4, l'autorità accertante dispone una visita medica dei richiedenti concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti o informa i richiedenti che possono disporre di tale visita medica [articolo 18 DPA (rifusione)]. A tale proposito e a titolo esemplificativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della legge ceca in materia di asilo ⁽¹⁷⁹⁾, l'autorità amministrativa (ministero dell'Interno) ha l'obbligo di informare il soggetto che richiede la protezione internazionale della possibilità di sottoporsi a tale visita medica. Nell'esaminare il dovere di un'autorità accertante di indagare su una malattia mentale asserita da un richiedente la protezione internazionale, la *High Court* (Alta corte) in Irlanda ha dichiarato quanto segue:

Tali questioni sono principalmente di competenza del richiedente [...]. Tuttavia, in determinate circostanze, l'organo decisionale può essere competente a chiedere chiarimenti in merito allo stato mentale del richiedente, ma è necessario che questi abbia superato una soglia significativa prima che un simile dovere possa sorgere in modo realistico o giustificato. Tale condizione non è soddisfatta se il richiedente afferma semplicemente di non essere in grado di ricordare, di «non essere molto lucido», di essere mentalmente confuso o di soffrire di una «malattia mentale», specialmente quando tenta di ricordare la presunta persecuzione ⁽¹⁸⁰⁾.

⁽¹⁷⁵⁾ CGUE, 2012, *M.M.*, op. cit. alla nota 31, punto 66. Per quanto riguarda l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale, dei giudici nazionali di raccogliere prove *motu proprio*, cfr. sezione 3.1.2.1.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. nota 175 (grassetto aggiunto).

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. nota 175, punto 67.

⁽¹⁷⁸⁾ In merito all'obbligo di cooperazione del richiedente, cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), sentenza del 4 luglio 2012, *SN/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza*, 3.K.31192/2012/6 (cfr. *sintesi in lingua inglese nell'EDAL*).

⁽¹⁷⁹⁾ Repubblica ceca, *legge n. 325/1999 Racc. in materia di asilo*, 11 novembre 1999 (come modificata).

⁽¹⁸⁰⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 25 febbraio 2019, *AAL (Nigeria) v IPAT (No.2)* [2019] IEHC 123.



Tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ nonché della giurisprudenza corrispondente della CGUE e dei documenti dell'UNHCR, la Corte EDU ha osservato che «si tratta dell'obbligo condiviso del richiedente asilo e delle autorità competenti in materia di immigrazione di accertare e valutare tutti i fatti significativi del caso nella procedura di asilo» ⁽¹⁸¹⁾.

Cfr. sezioni 4.2.5 e 4.8 per quanto riguarda l'obbligo distinto degli Stati membri di ottenere informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito.

4.2.4. Prove o elementi da presentare

Gli «**elementi**» concreti necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) sono elencati nell'articolo 4, paragrafo 2, e riprodotti nella [tabella 8](#).

Tabella 8. Elementi per motivare una domanda di protezione internazionale [articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)]

Dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito a:	età del richiedente
	estrazione (anche dei congiunti pertinenti)
	identità
	cittadinanza(e)
	paese(i) e luogo (luoghi) in cui ha soggiornato in precedenza
	domande di asilo precedenti
	itinerari di viaggio
	documenti di viaggio
	motivi per cui è richiesta la protezione internazionale

L'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) contiene sia il materiale pertinente («[le] dichiarazioni del richiedente» e «tutta la documentazione in possesso del richiedente») e i fatti cui si riferisce tale materiale. Comprende altresì gli elementi pertinenti per ricostruire il viaggio del richiedente nonché quelli connessi alle sue esigenze di protezione internazionale.

La neutralità dei termini «elemento» e «motivare» indica che, in linea di principio, è possibile presentare ogni forma di prova idonea a dimostrare il rischio ⁽¹⁸²⁾. Mentre l'articolo 4, paragrafo 2, si riferisce unicamente alle dichiarazioni del richiedente e a tutta la documentazione in possesso del richiedente, dall'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) emerge chiaramente il riferimento a «prove documentali **o di altro tipo**» ⁽¹⁸³⁾ e dalla sentenza della CGUE nella causa A, B e C, che si riferisce alla «valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali **o di altro tipo**» ⁽¹⁸⁴⁾, che gli elementi possono includere prove, diverse dalle dichiarazioni e dalle prove documentali, quali oggetti, registrazioni e dati digitali.

⁽¹⁸¹⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 96.

⁽¹⁸²⁾ Baldinger, D., 2013, op. cit. alla nota 163, pagg. 349 e segg.

⁽¹⁸³⁾ Grassetto aggiunto.

⁽¹⁸⁴⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punto 54.



Le prove possono includere qualsiasi elemento che riporta, conferma, suffraga o poggia su fatti significativi. Le prove possono essere verbali o documentali, compresi materiali scritti, grafici, digitali e visivi. Possono altresì comprendere reperti quali oggetti materiali e cicatrici corporali nonché registrazioni audiovisive⁽¹⁸⁵⁾. Non importa se le informazioni sono memorizzate, ad esempio, su supporti elettronici (ad esempio su uno smartphone, un portatile ecc.) o stampate su carta. La [tabella 9](#) contiene un elenco non esaustivo di tipi di prove.

Tabella 9. Tipi di prove

Orali	■ dichiarazioni del richiedente ■ dichiarazioni di familiari ■ dichiarazioni di testimoni ■ dichiarazioni di esperti	
Documentali	■ carta di identità/passaporto ■ certificato di nascita ■ referti medici ■ referti di medici legali ■ perizie legali ■ decisioni o sentenze giudiziarie ■ relazioni di testimoni ■ relazioni sul paese d'origine	■ relazioni sulla valutazione dell'età ■ relazioni sulla valutazione linguistica ■ e-mail ■ lettere ■ documenti di viaggio ■ mandati di arresto ■ relazioni (ufficiali) della polizia ■ relazioni dei mezzi di comunicazione
Visive	■ social media ■ fotografie ■ video ■ disegni	
Audio	■ registrazioni audio	
Materiali	■ oggetti materiali ■ impronte digitali ■ cicatrici corporali	

Se da una parte gli elementi che possono motivare una domanda comprendono un'ampia gamma di tipi di prove, dall'altra dovrebbero essere tutti coerenti con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito dall'articolo 1 della Carta dell'UE, e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, garantito dall'articolo 7 della stessa Carta. Il rispetto di tali diritti fondamentali vieta, ad esempio, il compimento di atti sessuali o la produzione di video di atti intimi per motivare una domanda sulla base dell'orientamento sessuale⁽¹⁸⁶⁾. Per di più, la CGUE ha aggiunto che «autorizzare

⁽¹⁸⁵⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pagg. 90 e segg.

⁽¹⁸⁶⁾ CGUE (GC), 2014, *A, B e C*, op. cit. alla nota 18, punto 65.



o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte»⁽¹⁸⁷⁾. Il rispetto dei suddetti diritti fondamentali osta anche alla preparazione e all'utilizzo, al fine di valutare la veridicità di una richiesta di protezione internazionale da parte di un richiedente asilo in merito al suo orientamento sessuale, di una perizia di uno psicologo, il cui scopo è quello di fornire, sulla base di test proiettivi della personalità, un'indicazione dell'orientamento sessuale di tale richiedente⁽¹⁸⁸⁾. Per ulteriori informazioni sui metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo, cfr. sezione 4.4.

La documentazione **a disposizione del richiedente** va al di là della documentazione in possesso del richiedente. Anzi, la documentazione è a disposizione del richiedente, laddove **ci si possa ragionevolmente aspettare che sia in grado di ottenerla**⁽¹⁸⁹⁾. A tale proposito, si dovrebbe tenere conto delle circostanze individuali e contestuali del richiedente, comprese quelle del paese di origine o del luogo di dimora abituale. I documenti che ci si può ragionevolmente aspettare che ottenga devono essere valutati alla luce del contesto e delle circostanze del richiedente e non devono essere influenzati da ipotesi o pregiudizi irragionevoli su quali documenti dovrebbero essere disponibili.

Per quanto riguarda l'**identità e la cittadinanza** del richiedente, l'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione) stabilisce che «[g]li Stati membri impongono ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità [...]» e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione) stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che i richiedenti la protezione internazionale «debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti».

L'articolo 9 del regolamento Eurodac (rifusione) prevede che ogni Stato membro proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni⁽¹⁹⁰⁾. Se è vero che né il regolamento Eurodac (rifusione) né il regolamento Dublino III prevede espressamente che un richiedente sia tenuto a fornire le impronte digitali, è altrettanto vero che i giudici di alcuni Stati membri hanno invocato le disposizioni della DPA (rifusione) per istituire un obbligo in capo al richiedente di fornire le proprie impronte digitali. In conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, lettera i), DPA (rifusione), gli Stati membri possono prevedere che le procedure d'esame siano accelerate e/o svolte

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. nota 186, punto 66.

⁽¹⁸⁸⁾ CGUE, 2018, F., op. cit. nota 20, punto 71.

⁽¹⁸⁹⁾ Cfr. *Upper tribunal* (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC), Regno Unito], sentenza del 3 ottobre 2016, MW (Nationality; Art 4 QD; duty to substantiate) [2016] UKUT 453 [di seguito *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito)]. Cfr. anche UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 93; e Garlick M., in: Grütters, C., Guild, E. e de Groot, S. (a cura di), *Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases*, Wolf Legal Publishers, 2013, pag. 59.

⁽¹⁹⁰⁾ Cfr. il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).



alla frontiera o in zone di transito se «il richiedente rifiuta di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico»⁽¹⁹¹⁾. Alcuni obblighi sono altresì contenuti nell’articolo 13 DPA (rifusione) e possono comportare la chiusura della procedura in materia d’asilo senza un esame del merito [articoli 27, 28 e 31 DPA (rifusione)]⁽¹⁹²⁾. Per ulteriori informazioni, cfr. *Un’analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement* ⁽¹⁹³⁾.

L’accertamento della cittadinanza di un richiedente è talvolta difficoltoso. Il significato del termine «cittadinanza» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) non è lo stesso dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione) per motivi di persecuzione ⁽¹⁹⁴⁾. Per informazioni dettagliate, cfr. sezione 5.1, che analizza la valutazione delle prove in relazione alla cittadinanza.

L’inclusione dell’espressione «**itinerari di viaggio**» nell’articolo 4, paragrafo 2, può avere rilevanza sia al momento della valutazione di una domanda di protezione internazionale ⁽¹⁹⁵⁾ sia al momento della decisione relativa alla questione dell’applicabilità del regolamento Dublino III per accertare la responsabilità dello Stato membro in relazione all’esame di una domanda presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cfr. sezione 5.9). Ad esempio, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che una procedura in materia d’asilo può essere interrotta ai sensi del codice procedurale tedesco ⁽¹⁹⁶⁾ per il fatto che il richiedente non ha soddisfatto tempestivamente una richiesta giustificata di presentare una relazione scritta degli itinerari di viaggio seguiti prima di giungere in Germania e delle eventuali domande di asilo presentate in altri paesi ⁽¹⁹⁷⁾.

Gli elementi includono anche le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito ai **motivi della sua domanda di protezione internazionale**. Le dichiarazioni del richiedente in merito ai motivi della sua domanda di protezione internazionale comprendono le produzioni effettuate dal richiedente stesso o per suo conto

⁽¹⁹¹⁾ Cfr., ad esempio, in Francia, dove la legge del 2015 in materia di asilo (articolo L. 723-2 del [codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo](#)) prevede che la domanda sia valutata con procedura accelerata qualora il richiedente abbia rifiutato di fornire le proprie impronte digitali, come disposto dal regolamento Eurodac (rifusione).

⁽¹⁹²⁾ Cfr., ad esempio, Tribunale amministrativo federale tedesco (BVerwG, Germania), sentenza del 5 settembre 2013, n. 10 C 1.13, DE:BVerwG:2013:050913U10C1.13.0, anche in [inglese](#). La decisione si riferisce principalmente agli obblighi dei richiedenti ai sensi della DPA. Ai sensi della legislazione nazionale tedesca, qualora una persona non si occupi della domanda, le autorità possono chiudere la procedura in materia d’asilo senza un esame del merito della richiesta ([legge in materia di asilo](#) tedesca, op. cit. alla nota 139, articoli 32 e 33). Laddove il richiedente non fornisca impronte digitali analizzabili, ciò è considerato una mancanza di interesse nella procedura. Dal punto di vista giuridico, l’indisponibilità a fornire le impronte digitali è considerata una rinuncia alla procedura. Cfr. articolo 32 e articolo 33, paragrafo 1, della legge tedesca sulla procedura in materia d’asilo (divenuta [legge in materia di asilo](#), op. cit. alla nota 139).

⁽¹⁹³⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7, sottosezioni 3.5.2 e 4.2.9.

⁽¹⁹⁴⁾ Per un approfondimento sulla distinzione, cfr. EUAA, *Un’analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.2.

⁽¹⁹⁵⁾ Le informazioni riguardanti l’itinerario di viaggio possono essere indicative del momento in cui il richiedente ha lasciato il paese d’origine.

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. articolo 32 e articolo 33, paragrafo 1, della legge tedesca sulla procedura in materia d’asilo (divenuta [legge in materia di asilo](#), op. cit. alla nota 139).

⁽¹⁹⁷⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 17 giugno 2014, n. 10 C 7.13, BVerwG:2014:170614U10C7.13.0, anche in [inglese](#).



da un rappresentante. Tra gli esempi di documentazione che può essere significativa vi sono documenti che possono dimostrare il contesto riferito dal richiedente (sotto il profilo professionale, politico, religioso, sociale ecc.) e documenti quali mandati di arresto, relazioni di polizia, referti medici, dichiarazioni scritte oppure orali rese da familiari o altri testimoni per quanto riguarda danni subiti dal richiedente o minacce di tali danni. Le COI di diverse organizzazioni sono un'altra importante fonte di prove e informazioni, come emerge dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), e dall'articolo 10 DPA (rifusione).

4.2.5. Ottenimento di informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito

Gli Stati membri hanno un **dovere investigativo** per quanto riguarda le informazioni elencate nell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), distinto dall'obbligo del richiedente di motivare la domanda ⁽¹⁹⁸⁾. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), impone che l'esame della domanda di protezione internazionale tenga conto «di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione» ⁽¹⁹⁹⁾. Tale norma si applica, tra l'altro, per ottenere informazioni sul **paese d'origine**. L'ottenimento di tali informazioni rientra nel dovere investigativo dello Stato membro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che «pervengano da varie fonti **informazioni precise e aggiornate**, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la **situazione generale esistente nel paese di origine** dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno **transitato**» ⁽²⁰⁰⁾. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del personale responsabile dell'esame delle domande e dell'adozione di decisioni. Ciò include ad esempio informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi «e le relative modalità di applicazione» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione)]. Il considerando 39 DPA (rifusione) sottolinea l'importanza di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti «[n]el determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza».

I requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione) rispecchiano la consapevolezza che taluni tipi di prove possano non essere a disposizione del richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale. Secondo l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), DPA (rifusione), i richiedenti e, ove del caso, i loro avvocati o altri consulenti legali «[hanno] accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), [...] se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda».

⁽¹⁹⁸⁾ Noll, G., «*Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive*», *UNHCR New Issues in Refugee Research*, documento di ricerca, No 117, 2005, pag. 5.

⁽¹⁹⁹⁾ L'articolo 4, paragrafo 3, [DQ \(rifusione\)](#) è citato integralmente all'inizio della sezione [4.1](#).

⁽²⁰⁰⁾ Grassetto aggiunto.



Inoltre (e particolarmente importante per un'eventuale valutazione giudiziaria), ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione), i giudici, «per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui [all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)], necessarie per l'adempimento delle loro funzioni». Cfr. sezione [4.8.4.1](#) per ulteriori informazioni nello specifico per quanto riguarda l'accesso dei giudici alle informazioni sul paese d'origine (COI).

Gli obblighi di ottenere e considerare le COI discendono anche dal regolamento istitutivo dell'EUAA ⁽²⁰¹⁾. L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento affida all'Agenzia il compito di coordinare «gli sforzi fra gli Stati membri per sviluppare un'analisi comune sulla situazione negli specifici paesi d'origine («analisi comune») e note di orientamento che assistano gli Stati membri nella valutazione delle pertinenti domande di protezione internazionale». L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento istitutivo dell'EUAA prevede che gli Stati membri «tengono conto dell'analisi comune e delle note di orientamento nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale».

L'esigenza di ottenere le COI è anche riconosciuta nelle leggi e nelle linee guida degli Stati membri, nella giurisprudenza della Corte EDU, nelle fonti internazionali quali l'elenco di controllo della IARLJ sulle COI ⁽²⁰²⁾, e nella documentazione dell'UNHCR e del Comitato di Helsinki ungherese ⁽²⁰³⁾.

Le COI andrebbero ottenute in conformità dei principi definiti alla sezione [4.3](#) relativi ai principi di valutazione delle prove. Per quanto riguarda gli standard di valutazione delle COI, cfr. sezione [4.8](#).

4.2.6. Ottenimento degli elementi idonei a motivare la domanda: il colloquio personale

Secondo l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), DQ (rifusione), l'esame di una domanda di protezione internazionale prevede la presa in considerazione «delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi».

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione) «Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale con una persona competente, a norma del diritto nazionale,

⁽²⁰¹⁾ Regolamento EUAA.

⁽²⁰²⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, giugno 2016, op. cit. alla nota 1, con «Judicial Criteria for Assessing Country of Origin Information (COI): a Checklist and Explanation» elaborati da Mackey, A. e Treadwell, M., 2015/17, pag. 33.

⁽²⁰³⁾ Gyulai, G., *Country Information in Asylum Procedures – Quality as a Legal Requirement in the EU*, Comitato di Helsinki ungherese, 2011. Cfr. anche EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018.



a svolgere tale colloquio» ⁽²⁰⁴⁾. La **testimonianza orale del richiedente** è quasi sempre determinante.

Il colloquio personale è l'opportunità principale per il richiedente di fornire dichiarazioni riguardanti, tra l'altro, i motivi della domanda di protezione internazionale e per l'autorità accertante di ricavare e individuare tutti i fatti sostanziali. La capacità del richiedente di assolvere il suo obbligo di fornire tali dichiarazioni e la capacità dell'autorità accertante di individuare i fatti sostanziali nonché ogni ulteriore elemento pertinente per motivare la domanda dipenderà quindi dal colloquio personale svolto in conformità delle disposizioni della DPA (rifusione). Il colloquio personale è altresì importante in quanto, sebbene l'articolo 47 della Carta dell'UE garantisca la tutela giurisdizionale effettiva, il diritto derivato dell'UE non garantisce espressamente al richiedente il diritto a un'audizione orale dinanzi a un organo giurisdizionale. Anche qualora la normativa nazionale possa prevedere che i giudici effettuino un'audizione orale in talune situazioni, dal punto di vista dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), non si può escludere che il procedimento dinanzi a un giudice possa essere meramente scritto ⁽²⁰⁵⁾.

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA (rifusione) prevede che «le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato». Tale requisito è permissivo come gli altri requisiti dell'articolo 13, paragrafo 2, DPA (rifusione). Pertanto, è necessario considerare la legislazione di recepimento pertinente degli Stati membri in relazione agli obblighi dei richiedenti in un dato contesto nazionale.

Il requisito di dare al richiedente l'opportunità di un **colloquio personale** in conformità degli articoli da 14 a 17 DPA (rifusione) nel merito della sua domanda di protezione internazionale è fondamentale per l'equità procedurale del processo che porta alla decisione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione), i colloqui personali «sono condotti dal personale dell'autorità accertante». Tuttavia, «[q]ualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul

⁽²⁰⁴⁾ L'importanza di concedere al richiedente un colloquio personale è stata sottolineata dalla CGUE nella sentenza CGUE, sentenza del 16 luglio 2020, [Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland](#), C-517/17, EU:C:2020:579 (di seguito «CGUE, 2020, [Addis](#)»). In tale causa la CGUE ha dichiarato che «[g]li articoli 14 e 34 [DPA (rifusione)] devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell'obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell'adozione di una decisione di inammissibilità basata sull'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l'annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all'autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell'ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall'articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione».

⁽²⁰⁵⁾ CGUE, 2017, [Sacko](#), op. cit. alla nota [50](#), punto 50. Cfr. anche CGUE, 2017, sentenza [M](#), op. cit. alla nota [101](#), punto 38.



merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui» ⁽²⁰⁶⁾.

Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione) stabilisce quanto di seguito riportato.



Articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

- a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifiutato basandosi sulle prove acquisite; oppure
- b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

Quando non viene sostenuto il colloquio personale a norma della lettera b) oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, DPA (rifusione), «[l]a mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale».

L'unica altra eccezione prevista dalla DPA (rifusione) riguarda le domande reiterate.

L'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), prevede che gli Stati membri possano stabilire nel diritto nazionale norme che possono «fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, a esclusione dei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 6».

⁽²⁰⁶⁾ L'articolo 14, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#) prevede anche che «[q]uando un richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, a ciascun adulto a carico è data la possibilità di sostenere un colloquio personale». La disposizione prevede anche che «Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale».



L'articolo 15 DPA (rifusione) prevede quanto segue.



Articolo 15 DPA (rifusione)

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
 - a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente [cfr. anche considerando 32 DPA (rifusione)];
 - b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
 - c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile;
 - d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;
 - e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.
4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.



Inoltre, l'articolo 16 DPA (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 16 DPA (rifusione)

Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 [DQ (rifusione)] nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Pertanto, l'autorità accertante deve garantire che le domande poste nel corso del colloquio personale diano al richiedente la possibilità di spiegare appieno i motivi della domanda e di chiarire gli elementi mancanti e/o eventuali incoerenze o contraddizioni ⁽²⁰⁷⁾.

Alla luce del fatto che gli Stati membri «sono tenuti [...] a fare in modo di non basarsi su un'interpretazione [di uno strumento di diritto derivato] che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione» ⁽²⁰⁸⁾, l'articolo 16 DPA (rifusione) può essere considerato un riflesso del principio generale del diritto dell'UE sul diritto della difesa e il diritto di essere ascoltato, inerente a tale principio ⁽²⁰⁹⁾. Secondo la CGUE, il diritto al contraddittorio deve applicarsi a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo per una persona ⁽²¹⁰⁾. Il rispetto del diritto al contraddittorio si impone quand'anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità ⁽²¹¹⁾.

Più nello specifico, tale diritto a confrontarsi con gli elementi mancanti e le incoerenze o contraddizioni significa, come ha statuito la CGUE nella causa M:

Se necessario, l'autorità competente deve inoltre prendere in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di elementi probanti e l'attendibilità generale del richiedente.

⁽²⁰⁷⁾ Cfr. Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27132/2016/6; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisioni del 6 maggio 2013, n. 102 472, e 17 maggio 2013, n. 103 053. Cfr. anche in Francia, [codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo](#), articolo R 733-16, da cui si può evincere che qualora un giudice rilevi un'incoerenza tra le dichiarazioni del richiedente e le COI, le COI devono essere inserite nella procedura in modo tale che il richiedente possa chiarire l'incoerenza.

⁽²⁰⁸⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 93; cfr., mutatis mutandis, CGUE, sentenza del 5 giugno 2014, [Mahdi/Administrativen sad Sofia-grad \(Bulgaria\)](#), C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punti da 45 a 46, 50 e 55.

⁽²⁰⁹⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 81.

⁽²¹⁰⁾ Cfr. nota 209, punto 85; CGUE, 2017, [M.](#), op. cit. alla nota 101, punto 31. Nella sua sentenza del 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 87, la CGUE ha affermato che «[i]l diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi». La CGUE ha ribadito questa posizione nella sentenza del 2015, [Mukarubega](#), op. cit. alla nota 101, punto 46, e nella sua sentenza del 2014, [Boudjilida](#), op. cit. alla nota 101, punto 36.

⁽²¹¹⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 86; CGUE, 2017, [M.](#), op. cit. alla nota 101, punto 26.



Pertanto, il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione relativa ad una domanda di protezione sussidiaria deve consentire al richiedente di esporre il proprio punto di vista su tutti tali elementi, al fine di motivare la sua domanda e permettere all'amministrazione di procedere con piena cognizione di causa all'esame individuale dei fatti e delle circostanze previste all'articolo 4 [DQ] [...]»⁽²¹²⁾.

A tale riguardo, la CGUE menziona la possibilità per il richiedente di allegare prove documentali alla sua domanda⁽²¹³⁾. Inoltre:

Siffatto meccanismo procedurale, a condizione che lasci al richiedente un margine di manovra sufficiente ad esprimere il proprio punto di vista e gli consenta di beneficiare, se necessario, di un'adeguata assistenza, è idoneo a consentire al richiedente di esprimersi in maniera circostanziata sugli elementi che devono essere presi in considerazione dall'autorità competente e di esporre, qualora lo ritenga opportuno, informazioni e valutazioni differenti da quelle già presentate all'autorità competente in occasione dell'esame della sua domanda di asilo»⁽²¹⁴⁾.

[...] [l] diritto del richiedente di esprimersi per iscritto sui motivi che possono corroborare la sua domanda offre al medesimo l'occasione di esporre il proprio punto di vista sulla valutazione di tali informazioni o di tali elementi effettuata dall'autorità competente per pronunciarsi sulla sua domanda di asilo»⁽²¹⁵⁾.

Ciò significa che, nel contesto del diritto della difesa, non è necessario che l'autorità accertante offra al richiedente la possibilità di chiarire gli elementi mancanti e/o le incoerenze o contraddizioni nel corso di un colloquio personale qualora le informazioni in questione siano supplementari rispetto a quelle già fornite durante il colloquio stesso. Tale chiarimento può avvenire per iscritto.

Nelle sentenze M.M. e M, la CGUE afferma che il diritto di essere ascoltato dovrebbe essere «pienamente garantito»⁽²¹⁶⁾.

Dalla giurisprudenza della CGUE emerge che «affinché una violazione dei diritti della difesa comporti l'annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo in questione, è necessario, in linea di principio, che, in assenza di tale irregolarità, il procedimento di cui trattasi avrebbe potuto comportare un risultato diverso»⁽²¹⁷⁾. Tuttavia, la CGUE ha dichiarato che:

Tuttavia, tale giurisprudenza non è applicabile alla violazione degli articoli 14, 15 e 34 della direttiva procedure. Infatti, da un lato, questi ultimi enunciano, in termini vincolanti, l'obbligo per gli Stati membri di dare al richiedente la facoltà di sostenere

⁽²¹²⁾ CGUE, 2017, M, op. cit., nota 101, punti da 36 a 37.

⁽²¹³⁾ Cfr. nota 212, punto 39.

⁽²¹⁴⁾ Cfr. nota 212, punto 40.

⁽²¹⁵⁾ Cfr. nota 212, punto 45; cfr. anche i punti 48 e 50.

⁽²¹⁶⁾ CGUE, 2012, M.M., op. cit. alla nota 31, punto 91; CGUE, 2017, M, op. cit. alla nota 101, punto 26.

⁽²¹⁷⁾ CGUE, 2020, Addis, op. cit. alla nota 204, punto 70.



un colloquio personale, nonché norme specifiche e dettagliate sulle modalità in cui tale colloquio deve essere svolto. D'altro lato, siffatte norme mirano a garantire che il richiedente sia stato invitato a fornire, in collaborazione con l'autorità responsabile di tale colloquio, tutti gli elementi pertinenti per valutare l'ammissibilità e, se del caso, la fondatezza della sua domanda di protezione internazionale, il che, come rilevato al punto precedente, conferisce a tale colloquio un'importanza primaria nel procedimento di esame di tale domanda (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltung e NKT/Commissione, C-607/18 P, non pubblicata, ECLI:EU:C:2020:385, punto 57 nonché giurisprudenza ivi citata) ⁽²¹⁸⁾.

Tuttavia, l'annullamento di una decisione può non essere giustificato se il procedimento di ricorso offre al richiedente la facoltà «di essere sentito nel pieno rispetto delle condizioni e delle garanzie fondamentali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il proprio punto di vista in ordine all'applicazione alla sua situazione personale del motivo previsto all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva» ⁽²¹⁹⁾.

Occorre porre domande adeguate per acquisire informazioni su qualsiasi fatto sostanziale pertinente e dimostrarne la credibilità. A tale proposito, la CGUE, nella sentenza sulla causa A, B e C, ha chiarito che, anche se interrogatori vertenti su nozioni stereotipate possono costituire un elemento utile a disposizione delle autorità competenti ai fini della valutazione, la valutazione delle domande sulla sola base di nozioni stereotipate associate, in questo caso, agli omosessuali non risponde al requisito di tener conto «della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente» o a quello che richiede che «tali medesime autorità conducano il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la richiesta d'asilo» ⁽²²⁰⁾. Pertanto, le domande devono essere ad hoc sulla base delle circostanze personali e generali in cui si inserisce la domanda. La CGUE ha inoltre statuito:

[...] [A]nche se le autorità nazionali possono procedere, se del caso, a interrogatori destinati a valutare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali di tale richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 7 della medesima ⁽²²¹⁾.

⁽²¹⁸⁾ Cfr. nota 217, punto 70.

⁽²¹⁹⁾ CGUE, 2020, [Addis](#), op. cit. alla nota [204](#), punto 73.

⁽²²⁰⁾ CGUE (GC), 2014, A, B e C, op. cit. alla nota [18](#), punti da 60 a 62, tali requisiti sono definiti rispettivamente nell'attuale articolo 4, paragrafo 3, lettera c), [DQ \(rifusione\)](#) e nell'attuale articolo 15, paragrafo 3, lettera a), [DPA \(rifusione\)](#).

⁽²²¹⁾ Cfr. nota 220, punto 64. Nella sentenza del 9 maggio 2019, [WH v IPAT](#) [2019] IEHC 297, la *High Court* (Alta corte) (Irlanda) ha respinto l'argomentazione secondo cui la sentenza A, B e C della CGUE era legittimata a sostenere che l'organo decisionale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare l'incapacità del ricorrente di rispondere alle domande che gli sono state poste in merito alla sua conoscenza dei gruppi, delle organizzazioni e delle personalità dei diritti gay in un paese limitrofo nell'ambito della valutazione della credibilità dell'orientamento sessuale dichiarato del ricorrente in circostanze in cui le domande poste dall'organo decisionale non si basavano su stereotipi, bensì sulla specifica dichiarazione del ricorrente secondo cui egli aveva partecipato a varie campagne e seminari per sostenere un determinato attivista dei diritti omosessuali nel paese in questione.



Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, DPA (rifusione), gli Stati membri «assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso». Non è richiesta una trascrizione testuale.

L'articolo 17, paragrafo 2, DPA (rifusione) prevede quanto segue.



Articolo 17, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. Qualora si proceda a tale registrazione, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione o una trascrizione della stessa siano disponibili unitamente al fascicolo del richiedente.

A tale riguardo, va notato che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA (rifusione), «le autorità competenti [possono] registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato».

L'articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione) prevede quanto segue.



Articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione)

Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete. [...]

L'articolo 17, paragrafo 4, DPA (rifusione) dispone quanto segue: «Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo. Tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda».

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, DPA (rifusione), «[i]l richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale definiti all'articolo 23 hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione».

È probabile che il verbale o la trascrizione del colloquio contenga gli elementi principali a suffragio della domanda. Dati i margini esistenti, ad esempio, per una registrazione o una traduzione errate delle dichiarazioni del richiedente, è fondamentale che a quest'ultimo sia data un'effettiva possibilità di rivedere il verbale del colloquio personale.

I principali requisiti per lo svolgimento di colloqui personali ai sensi della DPA (rifusione) sono sintetizzati nella [tabella 10](#). Nell'ambito della valutazione delle dichiarazioni del richiedente e di ogni altra prova ottenuta nel colloquio personale, i giudici dovrebbero pertanto esaminare



se l'autorità accertante abbia condotto il colloquio personale in conformità di tali requisiti (cfr. [parte 3](#)).

Tabella 10. Sintesi dei requisiti principali per lo svolgimento di colloqui personali ai sensi della DPA (rifusione)

Articolo 14, paragrafo 1, DPA (rifusione)	I colloqui personali sono condotti dal personale dell'autorità accertante, tranne qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di richiedenti rendano impossibile all'atto pratico all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui.
Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), DPA (rifusione)	Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omissso se: a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.
Articolo 15, paragrafo 1, DPA (rifusione)	Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
Articolo 15, paragrafo 2, DPA (rifusione)	Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente.



Articolo 15, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)	b) se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile.
Articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)	c) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio [...].
Articolo 15, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)	d) provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia.
Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA (rifusione)	e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.
Articolo 16, DPA (rifusione)	Nel condurre un colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4 DQ (rifusione) nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Articolo 17, paragrafo 1, DPA (rifusione)	Gli Stati membri assicurano che sia redatto un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.
Articolo 17, paragrafo 2, DPA (rifusione) e articolo 13, paragrafo 2, lettera f)	Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale [e] gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.



Articolo 17, paragrafo 3, DPA (rifusione)	Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo, gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, se necessario con l'assistenza di un interprete e che gli sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione.
Articolo 17, paragrafo 4, DPA (rifusione)	Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo. Tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.
Articolo 17, paragrafo 5, DPA (rifusione)	Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale [...] hanno accesso al verbale o alla trascrizione e, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione.

4.2.7. Accesso a prove fornite da esperti

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), gli Stati membri devono disporre che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare **esperti**, laddove necessario, **su aspetti particolari**, come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori» ⁽²²²⁾. A seconda delle procedure giudiziarie nazionali, un giudice può avere accesso a tali prove acquisite da esperti per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o, ad esempio, incaricando detti esperti di acquisire prove o avvalendosi d'ufficio di quelle relative a un altro caso ⁽²²³⁾. Nella sentenza F., la CGUE ha affermato che:

Non si può escludere che, nel particolare contesto della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale,

⁽²²²⁾ Grassetto aggiunto.

⁽²²³⁾ Nella prassi giurisdizionale tedesca, le prove di esperti pervenute nell'ambito di procedure in materia di asilo sono condivise con altri giudici del tribunale. I testi sono anonimi con riferimento ai richiedenti. Negli anni i giudici hanno acquisito una notevole quantità di risorse sulle condizioni dei paesi di origine e su altre questioni connesse con l'asilo. Inoltre, le decisioni giudiziarie e l'altro materiale pertinenti sono accessibili sui siti web (per ulteriori informazioni relative all'accesso alle banche dati rilevanti, cfr. Tiedemann, P., *Flüchtlingsrecht: Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen*, Springer, seconda ed., 2019).



alcune forme di consulenza si rivelino utili per l'esame dei fatti e delle circostanze e si possa ricorrere ad esse senza compromettere i diritti fondamentali di tale richiedente ⁽²²⁴⁾.

Le prove di esperti possono essere necessarie per una domanda, un ricorso o un'azione legale qualora vi siano questioni pertinenti che richiedono una competenza particolare, la quale altrimenti non sarebbe a disposizione delle parti o degli organi decisionali. Una base per l'ottenimento di prove di esperti può essere data, tra l'altro, dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 18, paragrafo 1, dall'articolo 24 e dall'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) ⁽²²⁵⁾.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), per garantire un congruo esame di una domanda, l'autorità accertante può consultare un **esperto medico**. Le prove mediche possono essere ottenute a suffragio di diversi aspetti della domanda di un richiedente, ad esempio, qualora possano motivare segni tali da indicare persecuzioni o danni gravi subiti [articolo 18, paragrafo 1, DPA (rifusione)] ⁽²²⁶⁾.

Si può ricorrere a prove mediche anche per stabilire se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari e/o abbia esigenze di accoglienza specifiche [articolo 14, paragrafo 2, lettera b), articolo 24 e articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)]. Ciò può includere l'esigenza di ottenere consulenza medica, qualora vi siano segni di disturbi psichici, al fine di garantire che l'esame della domanda sia effettuato su base individuale e tenga conto della situazione e delle circostanze personali del richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) ⁽²²⁷⁾. Ulteriori informazioni concernenti la valutazione delle prove mediche sono reperibili alla sezione [4.7.2](#).

Un esperto è spesso chiamato a fornire **informazioni specifiche sul paese** indipendenti in casi di asilo ⁽²²⁸⁾. Ad esempio, si può chiedere all'esperto se i fatti dichiarati dal richiedente siano congrui al contesto dal quale emergono. È altresì possibile porre domande sulle conseguenze di fatti comprovati. Tuttavia, le perizie andrebbero circoscritte a questioni su cui un esperto

⁽²²⁴⁾ CGUE, 2018, [F](#), op. cit. alla nota [20](#), punto 37.

⁽²²⁵⁾ L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), [DQ \(rifusione\)](#), richiede che l'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il genere e l'età; l'articolo 18, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#), riguarda il caso in cui l'autorità accertante può disporre una visita medica del richiedente; l'articolo 24 [DPA \(rifusione\)](#), concerne i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari e l'articolo 25 [DPA \(rifusione\)](#), riguarda le garanzie per i minori non accompagnati.

⁽²²⁶⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 2 luglio 2013, [n. 106 216](#).

⁽²²⁷⁾ Cfr., ad esempio, *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 4 febbraio 2016, [OO \(Gay Men\) Algeria CG \[2016\] UKUT 00065](#), in cui il *Upper tribunal* (Tribunale superiore) ha avuto accesso alle prove di un consulente psichiatra in merito alla salute mentale del richiedente.

⁽²²⁸⁾ Ad esempio, cfr. *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 1° ottobre 2015, [AA \[Article 15\(c\)\] Iraq CG \[2015\] UKUT 00544](#), punti da 6 a 29, in cui il *Upper tribunal* (Tribunale superiore) ha avuto accesso alle prove sia scritte che orali di un esperto sulle condizioni in Iraq; *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 2 giugno 2015, [BM and Others \(returnees – criminal and non-criminal\) DR Congo \(CG\) \[2015\] UKUT 293](#), in cui il *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (Regno Unito) ha effettuato un'analisi e una valutazione dettagliate, tra l'altro, di perizie sulla Repubblica democratica del Congo.



vanta una competenza significativa e non dovrebbero oltrepassare il ruolo dell'inquirente, il cui compito è quello di stabilire la credibilità del resoconto di un richiedente ⁽²²⁹⁾.

A titolo esemplificativo dell'uso delle perizie nazionali, in un caso riguardante il rischio di persecuzione corso da un omosessuale o bisessuale al rientro in Algeria, l'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) del Regno Unito (UKUT) ha avuto accesso alle perizie scritte e orali di due esperti sull'Algeria ⁽²³⁰⁾. Le perizie riguardavano questioni specifiche della situazione in Algeria quali:

- perseguibilità per condotta omosessuale;
- impatto della *sharia*;
- arresti di omosessuali;
- rischio di attacchi mirati o arbitrari o abusi da parte della polizia;
- violenza nei confronti di omosessuali;
- atteggiamenti nei confronti dell'omosessualità;
- discriminazione;
- matrimoni forzati;
- vivere come omosessuale nel paese.

Le perizie di esperti possono essere di supporto anche per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla religione. Ad esempio, se da una parte è chiaro che la persecuzione **religiosa** rientra nei motivi per beneficiare dello status di rifugiato, dall'altra, l'esame delle domande di asilo per motivi religiosi è complesso e impegnativo in ragione della natura intrinsecamente interiore e personale della religione e della fede ⁽²³¹⁾. A ciò si somma il fatto che la persecuzione sulla base della religione o della fede comprende un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani e fa riferimento a dinamiche complesse relative a identità, politica, conflitti e organizzazioni comuni. A tale proposito, sono spesso preziose le conoscenze degli esperti ⁽²³²⁾. L'accesso alle perizie pertinenti sulle condizioni esistenti nel paese d'origine del richiedente è di fondamentale importanza.

⁽²²⁹⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 14 febbraio 2017, n. [182 265](#).

⁽²³⁰⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), [OO \(Gay Men\) Algeria CG](#), op. cit. alla nota [227](#), punti da 15 a 94, in cui lo UKUT ha avuto accesso alle perizie scritte e orali sulla situazione esistente in Algeria e alle perizie scritte e orali di un esperto specializzato in questioni politiche e di sicurezza del Nord Africa e del Medio Oriente.

⁽²³¹⁾ Cfr. sezione [5.3](#) per ulteriori dettagli sulle sfide specifiche che possono sorgere in relazione ai casi di conversione religiosa.

⁽²³²⁾ Per quanto riguarda il Regno Unito, cfr. Asylum Advocacy Group e All Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, *Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK and Religious Freedom Grounds*, 2016.



Nell'ambito delle **domande di asilo per motivi di genere** (ad esempio nel caso di donne e ragazze che corrono il rischio di subire violenza di genere nei loro paesi d'origine), gli esperti svolgono spesso un ruolo fondamentale nel chiarire la violenza di genere, fornendo informazioni e pareri sui contesti politico, sociale, culturale, familiare ed economico di tale violenza (per quanto riguarda il genere, cfr. sezione 6.5) ⁽²³³⁾. A titolo esemplificativo, in un caso concernente il rischio di persecuzione corso al rientro in Albania da donne vittime della tratta, lo UKUT ha avuto accesso a perizie scritte e orali di un antropologo specializzato nel traffico di esseri umani e nella situazione albanese, uno psicologo clinico specializzato in violenza nei confronti delle donne e un consulente psichiatra ⁽²³⁴⁾.

Come esaminato a fondo nelle sezioni 4.7 e 5.2, l'accesso alle perizie, comprese le visite mediche, può essere pertinente nel caso di richiedenti minori, in particolare per accertarne l'età in caso di dubbio [cfr. articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)].

4.2.8. Raccolta di informazioni su singoli casi e riservatezza

La DPA (rifusione) contiene, agli articoli 30 e 48, norme relative alla **riservatezza delle informazioni** su singoli casi. Il principio di riservatezza, particolarmente importante data la vulnerabilità della situazione in cui si trovano molti richiedenti, è disciplinato in termini di disposizioni obbligatorie nei suddetti articoli.

L'articolo 30 DPA (rifusione) prevede quanto segue.

⁽²³³⁾ Harris, L.M., «Expert Evidence in Gender-Based Asylum Cases: Cultural Translation for the Court», *Benders Immigration Bulletin*, 2012, 1811-1826; per informazioni dettagliate riguardo all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), [DQ \(rifusione\)](#) per quanto concerne atti di natura specifica di genere o dell'infanzia, cfr. Dörig, H., op. cit. alla nota 143, pag. 1180, articolo 9, paragrafo 50.

⁽²³⁴⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 18 marzo 2010, [AM and BM \(Trafficked women\) Albania CG](#) [2010] UKUT 80. Cfr. anche Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 26 febbraio 2013, n. [97 865](#), in relazione a donne nei paesi musulmani e omosessualità in Sudan.



Articolo 30 DPA (rifusione)

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

- a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
- b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Tali requisiti mirano a proteggere il richiedente, le persone a suo carico o i suoi familiari da pericoli causati dai presunti autori di atti di persecuzione o danni gravi nel corso della procedura in materia d'asilo. Secondo l'UNHCR, la «responsabilità dello Stato a tale proposito non si estende soltanto alla divulgazione diretta ma anche alla diffusione indiretta ai presunti autori di atti di persecuzione [o danni gravi]» ⁽²³⁵⁾. Per quanto riguarda la divulgazione, cfr. anche sezione [6.3](#).

Lo stesso vale per l'articolo 48 DPA (rifusione), il quale prevede che «[g]li Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro». Ciò significa che, in linea di principio, occorre fare riferimento al diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, occorre considerare la rilevanza del **diritto dell'UE** di rango superiore **nell'ambito della protezione dei dati e della privacy**, che si è ulteriormente sviluppato negli ultimi tempi ⁽²³⁶⁾. Vi rientrano i diritti garantiti dalla Carta dell'UE [cfr. anche considerando 16 DQ (rifusione)]. Possono essere particolarmente rilevanti l'articolo 7 (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare) e l'articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale) della Carta. In tale contesto deve essere rispettato anche il regolamento generale sulla protezione dei dati, con cui la Commissione europea intende rafforzare e unificare la protezione dei dati per le persone fisiche all'interno

⁽²³⁵⁾ UNHCR, *UNHCR Provisional Comments on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status*, 10 febbraio 2005, pag. 27. Inoltre, secondo l'UNHCR, «le autorità devono pertanto chiedere preventivamente il consenso scritto dei richiedenti asilo per controllarne i dati personali nel paese d'origine» (cfr. UNHCR, *Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum Information*, 31 marzo 2005, punto 8).

⁽²³⁶⁾ CGUE (GC), sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain SL e Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, C-131/12, EU:C:2014:317; cfr. anche CGUE, sentenza del 17 luglio 2014, *YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S*, cause riunite C-141/12 e C-372/12, EU:C:2014:2081.

dell'UE ⁽²³⁷⁾. La regolamentazione dell'intelligenza artificiale è all'ordine del giorno legislativo dell'UE e la regolamentazione di aspetti di questo settore potrebbe, a tempo debito, incidere sul trattamento delle domande di protezione internazionale ⁽²³⁸⁾.

4.3. Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze

I principi delineati nella presente sezione ed elencati nella [tabella 11](#) si applicano all'intero esame di una domanda di protezione internazionale, compresa la valutazione dei rischi che possono presentarsi in futuro. Si applicano all'esame di domande in tutte le procedure a livello amministrativo, comprese le procedure accelerate e di frontiera ⁽²³⁹⁾, e a delibere su ricorsi o azioni da parte di giudici.

Tabella 11. Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze

1	Esame individuale
2	Esame obiettivo e imparziale
3	Esame rigoroso
4	Divulgazione di informazioni fatte valere
5	Esame sulla base di tutti gli altri elementi pertinenti
6	Esame sulla base dei fatti sostanziali
7	Nessun obbligo generale di corroborare le dichiarazioni del richiedente con prove documentali o di altro tipo
8	Esame in casi dubbi
9	Livello di prova e di convinzione

⁽²³⁷⁾ [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE \(regolamento generale sulla protezione dei dati\)](#) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). Nella sentenza della CGUE dell'11 novembre 2020, [Orange Romania SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal \(ANSPDCP\)](#), C-61/19, EU:C:2020:901, la CGUE ha sottolineato che un consenso di un interessato (ai sensi del GDPR) deve essere una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile.

⁽²³⁸⁾ Cfr. COM(2021) 206, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 21 aprile 2021.

⁽²³⁹⁾ L'articolo 31, paragrafo 8, [DPA \(rifusione\)](#), consente agli Stati membri di prevedere una procedura d'esame accelerata e l'articolo 43 [DPA \(rifusione\)](#) permette la previsione di procedure per decidere alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri sull'ammissibilità e/o sul merito di una domanda.



4.3.1. Esame individuale

L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) prevede che «**l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale**». L'esame riguarda sia l'accertamento di circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, sia la valutazione giuridica di tali elementi ed entrambi gli aspetti dell'esame devono essere effettuati su base individuale. L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) deve essere considerato insieme ad altre disposizioni della DPA (rifusione), compresi l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione) ⁽²⁴⁰⁾.

La necessità di un esame individuale di ogni domanda è precisata dal requisito secondo cui l'organo decisionale deve tenere conto dei fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), DQ (rifusione). Fatta eccezione per la lettera a), si tratta di questioni personali del richiedente.



Articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)

L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;
- b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
- d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
- e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Ciò include la valutazione di fattori soggettivi individuali quali aspetti della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente qualora siano pertinenti ai fini dell'accertamento del livello di rischio che correrà nel suo paese d'origine. A titolo di esempio, nelle sentenze Y e Z la CGUE ha dichiarato quanto segue:

⁽²⁴⁰⁾ Cfr. anche sezione 4.1, che tratta disposizioni complementari della [DPA \(rifusione\)](#) che riguardano l'oggetto dell'articolo 4 DQ (rifusione).



La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto ⁽²⁴¹⁾.

Come esposto in precedenza, l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) identifica l'**estrazione** quale elemento di cui tenere conto. Ciò include la storia e le circostanze personali del richiedente e il suo contesto culturale, formativo e religioso, tutti elementi potenzialmente pertinenti ai fini della valutazione di una domanda di protezione internazionale ⁽²⁴²⁾.

Il **genere** è inoltre individuato nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) come un fattore da prendere in considerazione nella valutazione dei fatti e delle circostanze pertinenti per una domanda di protezione internazionale ⁽²⁴³⁾. La sua importanza è messa in luce dal disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), che delinea i requisiti per l'esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi del quale gli Stati membri dispongono che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli [...] di genere». Per ulteriori chiarimenti su tali questioni, cfr. sezione [6.5](#).

La CGUE non ha ancora avuto l'occasione di chiarire il significato di genere nell'ambito del diritto dell'UE sulla protezione internazionale ⁽²⁴⁴⁾, ma un po' di luce sul significato di genere

⁽²⁴¹⁾ CGUE (GC), [Y e Z](#), op. cit. alla nota [31](#), punto 70. Cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota [7](#), sezione 1.6.2.2.

⁽²⁴²⁾ Cfr., ad esempio, *Rada do Spraw Uchodźców* (Consiglio per i rifugiati, Polonia), decisione del 29 agosto 2013, [RdU-246-1/S/13](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), un caso vertente sull'analisi linguistica, in cui il Consiglio ha affermato che talune imprecisioni nel dettaglio hanno di fatto conferito credibilità al testimone e che ciò era evidente in particolare qualora si fosse preso in considerazione il fatto che la donna straniera era una persona semplice, senza alcuna istruzione. Cfr. anche *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), [LO/ministero dell'Interno](#), op. cit. alla nota [89](#), per ulteriori dettagli sul caso.

⁽²⁴³⁾ Cfr. UNHCR, *Guidelines on international protection No. 1: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002.

⁽²⁴⁴⁾ La CGUE ha affrontato il significato di genere considerando il principio di pari trattamento per uomini e donne in relazione alle condizioni di lavoro ai sensi della [direttiva 76/207/CEE](#), GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Dovendo accertare, tra l'altro, se il licenziamento di un transessuale a causa del cambiamento di sesso costituisse una violazione di tale direttiva, la CGUE ha statuito che lo era. La Corte, pronunciandosi in tal senso, si è basata solo implicitamente sulla nozione di genere secondo quanto attualmente inteso e ha statuito che «la sfera d'applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso», ma era altresì applicabile in caso di cambiamento di genere. Cfr. CGUE, sentenza del 30 aprile 1996, [P/S e Cornwall County Council](#), C-13/94, EU:C:1996:170, punto 20. Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale, cfr., ad esempio, *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 29 luglio 2015, causa KB/ministero dell'Interno, 4 Azs 114/2015-27, in cui la Corte ha osservato che le donne musulmane, le quali nel corso del matrimonio avevano dato alla luce un figlio il cui padre non è il marito, condividono una storia comune che non può essere mutata (un figlio frutto di una relazione extraconiugale) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ e che, nel contempo, possono essere percepite come un gruppo diverso dalla società prevalentemente musulmana circostante e diventare oggetto di ripudio o discriminazione. La Corte suprema amministrativa ha pertanto concluso che le donne sposate musulmane con un figlio frutto di una relazione extraconiugale possono essere considerate, in talune circostanze legate alla situazione esistente nel paese d'origine, quale gruppo sociale ai sensi della suddetta disposizione della DQ.



nell'ambito del significato di un gruppo sociale determinato è fatta dal considerando 30 DQ (rifusione), il quale stabilisce:



Considerando 30 DQ (rifusione)

Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto, degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

I principi di Yogyakarta in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere, sviluppati da un gruppo di esperti in diritti umani internazionali nel 2007, forniscono una definizione di orientamento sessuale e identità sessuale come illustrato nella sottostante tabella 12. Nella causa F., la CGUE ha riconosciuto la rilevanza dei principi di Yogyakarta ⁽²⁴⁵⁾.

Tabella 12. Definizioni contenute nei principi di Yogyakarta del 2007 ⁽²⁴⁶⁾

Orientamento sessuale	... «si riferisce alla capacità di una persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale, e di avere rapporti intimi e sessuali con persone di genere diverso, dello stesso genere o di più di un genere».
Identità di genere	... «si riferisce all'esperienza intima e individuale, per ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnatole alla nascita, e che comprende la percezione del proprio corpo (fra cui, se liberamente scelta, la modifica dell'aspetto o della funzionalità corporea con interventi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre manifestazioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi».

Nel 2017 sono stati adottati i cosiddetti «principi di Yogyakarta + 10» ⁽²⁴⁷⁾. Il documento integra i 29 principi di Yogyakarta originari, senza sostituirli, definendo ulteriori principi e obblighi per gli Stati nell'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riconoscendo i motivi distinti e intersettoriali dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali. Il preambolo definisce l'«espressione di genere» come la «manifestazione del genere di una persona attraverso l'aspetto fisico – comprendente

⁽²⁴⁵⁾ CGUE, 2018, F., op. cit. alla nota 20, punto 62.

⁽²⁴⁶⁾ *The Yogyakarta Principles: Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, marzo 2007, pag. 6. Cfr. anche l'UNHCR, *Guidelines on international protection no. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/12/09, 23 ottobre 2012.

⁽²⁴⁷⁾ *Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles* (principi di Yogyakarta + 10), 10 novembre 2017.



l'abbigliamento, l'acconciatura, gli accessori, i cosmetici – nonché il modo di comportarsi e di parlare, gli schemi comportamentali, i nomi e i riferimenti personali» e osserva che «inoltre l'espressione di genere può conformarsi o meno all'identità di genere di una persona». I «caratteri sessuali» sono definiti come «caratteristiche fisiche di una persona legate al sesso, ivi inclusi gli organi genitali e altre caratteristiche anatomiche di natura sessuale e riproduttiva, i cromosomi, gli ormoni e le caratteristiche fisiche secondarie che fanno la loro apparizione nella pubertà».

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) identifica anche l'**età** come elemento pertinente. La protezione speciale e le garanzie procedurali particolari per i minori sono prese in considerazione nelle sezioni [5.2.1](#), [5.2.2](#) e [5.2.3](#), mentre le questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori sono trattate nella sezione [5.2.4](#). È altresì importante ricordare che i maltrattamenti tali da non giungere al livello di persecuzione per un adulto, lo possono essere nel caso di un minore e che la gioventù, l'immaturità e la vulnerabilità di un minore saranno collegate a come tale minore percepisce i danni subiti o che teme di subire ⁽²⁴⁸⁾. L'età avanzata può rendere un richiedente vulnerabile e bisognoso di garanzie procedurali particolari ed essere un elemento da considerare ai fini della valutazione delle dichiarazioni dello stesso richiedente e della necessità di essere realistici su cosa ci si aspetti che sappia o ricordi (cfr. anche sezione [6.1](#)).

È importante notare che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) non contiene un elenco esaustivo di fattori e che altri fattori possono essere rilevanti in una particolare domanda di protezione.

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) ha un collegamento con una serie di garanzie procedurali diverse contenute nella DPA (rifusione).

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale. Per una considerazione su come il requisito di un esame individuale si applichi nel contesto dei richiedenti vulnerabili, cfr. *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale* ⁽²⁴⁹⁾. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), gli Stati membri «adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda», anche «provved[endo] affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, [compreso] [...], il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale [...] del richiedente». L'articolo 24 DPA (rifusione) dispone che gli Stati membri valutino se un richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. Il considerando 29 DPA (rifusione) indica in modo non esaustivo che tali garanzie possono essere necessarie «tra l'altro per motivi di età, genere,

⁽²⁴⁸⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2016, *JA (child and risk of persecution) Nigeria* [2016] UKUT 560, punto 16.

⁽²⁴⁹⁾ EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021; cfr. in particolare la parte 6.2.1 e, più in generale, le parti 6 e 7.



orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

Nella sua sentenza nella causa A, B e C, la CGUE ha espressamente dichiarato che per considerare la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda occorre tenere conto «segnatamente **della vulnerabilità del richiedente** e [...] procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente» ⁽²⁵⁰⁾. È evidente che l'obbligo di tenere conto della «situazione individuale» e delle «circostanze personali», nonché della situazione generale in cui si inserisce la domanda, include circostanze che riguardano «la **vulnerabilità** del richiedente» ⁽²⁵¹⁾. Ciò include, tra l'altro, le questioni di cui al considerando 29 DPA (rifusione) (cfr. anche sezione 6.7) ⁽²⁵²⁾. La nozione che un richiedente possa essere vulnerabile per via del suo genere, orientamento sessuale e/o identità di genere viene ulteriormente analizzato nelle sezioni 6.5 e 6.6 e l'impatto di esperienze traumatiche illustrato ulteriormente nella sezione 6.2, di particolare importanza all'atto dell'esame delle dichiarazioni di vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza.

Nell'ottica di assicurare garanzie procedurali affinché un richiedente possa presentare prove a sostegno della propria domanda di protezione, la disabilità, la malattia e i disturbi psichici gravi e altri tipi di vulnerabilità ⁽²⁵³⁾, ove accertati, devono anche essere presi in considerazione nell'esame di una domanda, in quanto tali da incidere sul modo e sulla misura in cui un richiedente è in grado di fornire un resoconto coerente e congruo delle basi della sua domanda nel corso del colloquio personale o di eventuali dichiarazioni successive e, dunque, da incidere sulla valutazione della credibilità. Ad esempio, la Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca ha statuito, in riferimento alle linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere, che le vittime di persecuzione di genere necessitano di trattamento e assistenza particolari, soprattutto se hanno subito traumi fisici e/o psicologici gravi. La Corte ha considerato che tali vittime possono temere la presenza di funzionari o eventuali punizioni impartite dalla loro famiglia o dalla società circostante. Nel caso di vittime di violenza sessuale o altra violenza equiparabile, può essere necessario condurre un secondo o addirittura terzo colloquio al fine di instaurare un certo livello di fiducia tra il richiedente e il funzionario che lo conduce per ottenere tutte le informazioni pertinenti. È altresì importante tenere conto della possibile distrazione emotiva, dei traumi subiti e delle differenze culturali. L'obiettivo del colloquio, che si incentra sulla testimonianza di stupro o altra violenza sessuale, non è

⁽²⁵⁰⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punto 70 (grassetto aggiunto). La CGUE faceva riferimento al requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), DPA [divenuto articolo 15, paragrafo 3, lettera a), [DPA \(rifusione\)](#)] e all'articolo 4, paragrafo 3, DQ, «di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente».

⁽²⁵¹⁾ Cfr., ad esempio, Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVVCCE, Belgio), sentenza del 24 giugno 2019, [A 223 104](#).

⁽²⁵²⁾ Cfr. anche EASO, [Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale](#), 2021, sezione 2.1.

⁽²⁵³⁾ Per ulteriori informazioni di base sui gruppi vulnerabili e strumenti pratici di orientamento per gli organi decisionali amministrativi, si veda EASO, [Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale](#), 2021, in particolare le parti da 6 a 8. Cfr. anche lo [strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#) dell'EUAA, 2016.



individuare tutti i dettagli possibili dell'abuso, ma piuttosto concentrarsi su eventi avvenuti prima e dopo la violenza e su circostanze correlate. Occorre tener conto del fatto che, spesso, la persona può essere all'oscuro dei motivi per cui ha subito l'abuso sessuale. La Corte ha concluso che, qualora la testimonianza di eventi traumatici sia esitante, incompleta o esposta con certe riserve, non potrà essere esaminata a scapito del richiedente ⁽²⁵⁴⁾.

Nella sentenza JL (medical reports – credibility) ⁽²⁵⁵⁾, lo UKUT si è riferito alle linee guida presidenziali congiunte che i giudici del Regno Unito devono seguire in materia di asilo per la valutazione delle prove fornite da richiedenti vulnerabili, che danno le indicazioni riportate di seguito.

Prendere in considerazione le prove, in modo tale da consentire possibili livelli diversi di intesa da parte di testimoni e [richiedenti] rispetto ai soggetti non vulnerabili, nell'ambito delle prove fornite da altre persone collegate al [richiedente] e delle prove contestuali di cui si dispone. Qualora vi siano evidenti discrepanze nelle prove orali, considerare la misura in cui l'età, la vulnerabilità o la sensibilità del testimone siano un elemento di tale discrepanza o carenza di chiarezza.

La decisione dovrebbe riportare se il Tribunale abbia concluso che il [richiedente] (o un testimone) sia un minore, vulnerabile o sensibile, l'effetto che il Tribunale ha ritenuto prodotto dalla vulnerabilità identificata nella valutazione delle prove in suo possesso e, quindi, se il Tribunale abbia concluso che il [richiedente] aveva corroborato il proprio caso con il pertinente livello di prova. Nei ricorsi in materia di asilo occorre attribuire rilievo alle indicazioni di rischio oggettive piuttosto che, necessariamente, a uno stato d'animo ⁽²⁵⁶⁾.

Pertanto, è fondamentale individuare se un richiedente presenti una vulnerabilità e la misura in cui ciò incida sulla valutazione delle prove sostanziali ⁽²⁵⁷⁾.

⁽²⁵⁴⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), KB/ministero dell'Interno, op. cit. alla nota 244.

⁽²⁵⁵⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 28 gennaio 2013, *JL (medical reports-credibility)* [2013] UKUT 145, punto 26.

⁽²⁵⁶⁾ Tribunali giudiziari del Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010, Child, Vulnerable Adult and Sensitive Appellant Guidance*, 2010.

⁽²⁵⁷⁾ Cfr. Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 7 marzo 2012, *201007907/1/V3*, ECLI:NL:RVS:BV9262; *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), *grande formation*, sentenza del 30 marzo 2017, *Mme F*, decisione n. 16015058.



Il fatto che la domanda debba essere considerata su base individuale non impone necessariamente che i richiedenti forniscano un resoconto credibile di tutti gli elementi della loro domanda ⁽²⁵⁸⁾. Ad esempio, nonostante una mancanza di credibilità nelle loro dichiarazioni, può esserci un referto medico considerato determinante ⁽²⁵⁹⁾. Analogamente, sebbene il loro resoconto degli eventi avvenuti nel paese d'origine che li abbiano indotti a fuggire possa essere respinto in quanto inaffidabile o non credibile nel momento in cui l'organo decisionale esamini quali fatti siano stati accertati, la loro domanda può nondimeno essere accolta nella seconda fase dell'esame, qualora si sia accertato che sono membri di un gruppo che notoriamente corre, in generale, un rischio effettivo di subire danni gravi ⁽²⁶⁰⁾.

Il requisito secondo cui l'esame va effettuato su base individuale non significa che i richiedenti debbano sempre necessariamente dimostrare di essere stati presi di mira o isolati. In taluni casi può essere sufficiente stabilire che il richiedente è semplicemente membro di una categoria di persone (ad esempio civili in paesi con un livello eccezionalmente elevato di conflitto armato) ⁽²⁶¹⁾ o di un gruppo (ad esempio, una minoranza perseguitata) che continua a essere preso di mira. Tali casi richiedono sempre un esame individuale, che è comunque più semplice in quanto basta dimostrare l'appartenenza alla classe o al gruppo in questione ⁽²⁶²⁾. Tuttavia, in tutti i casi resta la necessità di considerare, alla luce della situazione individuale e delle circostanze personali dell'individuo interessato, se la persona abbia un timore fondato di subire persecuzioni o corra un rischio effettivo di subire danni gravi ⁽²⁶³⁾. Nella causa C.F. &

⁽²⁵⁸⁾ Corte EDU, sentenza del 26 luglio 2005, N/Finlandia, n. 38885/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0726JUD003888502 (di seguito «Corte EDU, 2005, N/Finlandia»), punti da 154 a 157, in cui le prove del richiedente sono state descritte come evasive, ma, alla luce delle prove complessive, ne siano stati rilevati aspetti sufficientemente credibili per dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo al rientro. L'approccio è ribadito in Corte EDU (GC), 2016, JK e altri/Svezia, op. cit. alla nota 28, punto 93. Nella sentenza della Corte EDU del 22 marzo 2022, T.K. e altri/Lituania, n. 55978/20, ECLI:CE:ECHR:2022:0322JUD005597820 (di seguito «Corte EDU, 2022, T.K. e altri/Lituania»), punto 80, la Corte EDU ha dichiarato: «Nondimeno, osserva che, anche quando alcune delle dichiarazioni di un richiedente sono ritenute non credibili, ciò non costituisce necessariamente un motivo per dubitare della sua credibilità complessiva o per respingere tutte le sue dichiarazioni. In effetti, le autorità nazionali hanno accettato alcune altre dichiarazioni fornite dai ricorrenti come vere».

⁽²⁵⁹⁾ Corte EDU, sentenza del 5 settembre 2013, I/Svezia, n. 61204/09, ECLI:CE:ECHR:2013:0905JUD006120409, punti da 59 a 69; e Corte EDU, sentenza del 19 settembre 2013, RJ/Francia, n. 10466/11, ECLI:CE:ECHR:2013:0919JUD001046611, punti da 41 a 43 (disponibile solo in francese). La Corte EDU ha ritenuto che un referto medico redatto immediatamente all'arrivo del richiedente dall'unità medica dell'aeroporto di Roissy riportava la presenza di 14 ferite recenti da bruciature. Si trattava di un elemento importante del caso, in quanto, per natura, gravità e comparsa recente, le ferite costituivano un forte sospetto che il richiedente avesse subito un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU, nel suo paese d'origine. La domanda di asilo è stata respinta sia nella fase amministrativa che in quella giudiziaria, senza alcun tentativo di esaminare l'origine di tali ferite né i rischi che le medesime potevano denotare e la Corte EDU ha statuito che il governo convenuto, riferendosi semplicemente alle divergenze contenute nel resoconto del richiedente, non ha dissipato il forte sospetto sull'origine delle ferite. Cfr. anche la sentenza della Corte EDU del 9 marzo 2010, RC/Svezia, n. 41827/07, ECLI:CE:ECHR:2010:0309JUD004182707 (di seguito «Corte EDU, 2010, RC/Svezia»), punto 53.

⁽²⁶⁰⁾ Corte EDU, 2007, Salah Sheekh/Paesi Bassi, op. cit. alla nota 67, punti 148 e 149 sugli Ashraf in Somalia. Per l'ulteriore analisi dell'effetto delle menzogne contenute nelle dichiarazioni di un richiedente, cfr. sezione 4.3.6.1.

⁽²⁶¹⁾ CGUE (GC), sentenza del 17 febbraio 2009, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie [di seguito «CGUE (GC), 2009, Elgafaji»], C-465/07, EU:C:2009:94. Cfr. anche UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato, HCR/GIP/16/12, 2 dicembre 2016.

⁽²⁶²⁾ Cfr. EUAA, Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE, 2023, op. cit. alla nota 7, sezioni 1.5.4. e 2.4.4.

⁽²⁶³⁾ CGUE (GC), Y e Z, op. cit. alla nota 31, punto 72 e CGUE (GC), 2009, Elgafaji, op. cit. alla nota 261.



D.N., la CGUE ha ritenuto che l'articolo 15, lettera c), DQ (rifusione) debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sussista una «minaccia grave e individuale», ai sensi di tale disposizione, è necessaria una valutazione globale di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese di origine del richiedente ⁽²⁶⁴⁾.

4.3.2. Esame obiettivo e imparziale

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante ⁽²⁶⁵⁾ relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

- a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale[.]

Il considerando 17 DPA (rifusione) recita quanto segue.



Considerando 17 DPA (rifusione)

Al fine di garantire che le domande di protezione internazionale siano esaminate e le decisioni prese in modo obiettivo e imparziale, è necessario che i professionisti che agiscono nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva svolgano le loro attività nel debito rispetto dei principi deontologici applicabili.

Pertanto, nel riesame delle decisioni dell'autorità accertante, spetta ai giudici garantire che l'autorità abbia condotto un congruo esame e che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo e imparziale.

È evidente che un organo decisionale non dovrebbe giudicare un caso ancor prima di esaminarlo o esaminare le prove con un atteggiamento di chiusura mentale: non dovrebbe configurarsi una presunzione né di credibilità né di falsità. Il requisito di **obiettività** riguarda il modo in cui vanno esaminati gli elementi pertinenti della domanda e le prove esibite a sostegno della stessa, comprese le questioni definite nell'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), DQ (rifusione). Si noti che, qualora le prove non siano esaminate in modo obiettivo, nemmeno la decisione resa potrà essere considerata obiettiva. La domanda va esaminata nel complesso, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti al richiedente, tra cui età, genere, contesto culturale, formativo e linguistico, disabilità, problemi di salute, traumi, orientamento sessuale,

⁽²⁶⁴⁾ CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, [C.F. & D.N./Bundesrepublik Deutschland](#), C-901/19, EU:C:2021:472.

⁽²⁶⁵⁾ Definita all'articolo 2, lettera f), [DPA \(rifusione\)](#) come «qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo».



senso di vergogna o stigmatizzazione ⁽²⁶⁶⁾, unitamente a tutte le altre prove pertinenti. Deve esserci una valutazione obiettiva delle prove, al di là di ogni speculazione, intuizione o ipotesi soggettiva o infondata ⁽²⁶⁷⁾.

L'obiettività comporta altresì che l'organo decisionale sia consapevole di pregiudizi e preconcezioni sul comportamento delle persone, ivi inclusi quelli di cui è esso stesso portatore. Se le prove non sono credute semplicemente perché l'organo decisionale ritiene che descrivano un evento avvenuto nel paese d'origine che non avrebbe potuto avere luogo nel paese ospitante, tale scetticismo può indicare una mancanza di obiettività. Detto evento deve essere valutato nell'ambito delle prove nel complesso e, in particolare, alla luce delle prove relative al paese d'origine del richiedente. Ci possono essere validi motivi per ritenere che dette prove debbano essere respinte, ma una tale conclusione deve fondarsi su un'analisi completa delle prove stesse. Cfr. anche sezioni 3.3.3 sulle differenze culturali e la distanza geografica e 6.4 sulle differenze culturali.

Un ragionamento basato su congetture che rispecchiano la teoria personale dell'organo decisionale su come un richiedente poteva o avrebbe dovuto agire o su come taluni eventi potrebbero o avrebbero dovuto svolgersi, viola il principio di obiettività, a meno che non si basi su fonti indipendenti, affidabili e obiettive ⁽²⁶⁸⁾.

Nella sentenza A, B e C la Corte ha statuito che «la valutazione delle domande di concessione dello status di rifugiato sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali [...] non consente a dette autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente asilo considerato» ⁽²⁶⁹⁾.

Mentre l'articolo 10, paragrafo 3, DPA (rifusione) fa riferimento alle autorità accertanti, **l'obiettività** e **l'imparzialità** sono altresì requisiti fondamentali di ogni valutazione giudiziaria

⁽²⁶⁶⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1, op. cit. alla nota 36, pag. 48. Cfr. anche sezione 6.6.

⁽²⁶⁷⁾ Cfr. nota 266, pag. 47. Cfr. anche Herlihy, J., Gleeson, K. e Turner, S., «What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments», *IJRL*, 2010, pag. da 351 a 366.

⁽²⁶⁸⁾ Cfr. *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), *SN/ministero dell'Interno*, 5 Azs 66/2008-70, op. cit. alla nota 158, in cui la Corte ha affermato che l'organo decisionale non poteva rifiutarsi di accettare i fatti asseriti per il motivo che era possibile un diverso svolgimento degli eventi o una spiegazione alternativa rispetto a quella esposta dal richiedente. Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 21 marzo 2014, *ME v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2014] IEHC 145, in cui si è ritenuto che il rifiutare la credibilità sulla base di congetture porti a conclusioni illegittime in materia di credibilità, cosa che è ingiusta nei confronti del richiedente; *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2014, *MA (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department* [2014] EWCA Civ 1608, punto 17: «Sarebbe stato difficile per [il giudice] trarre ulteriori deduzioni dalle prove disponibili senza essere accusato di fare delle congetture data la carenza di materiale, una volta discredito il resoconto di MA»; e *Court of session* (Tribunale civile supremo, sezione esterna, Scozia, Regno Unito), 2005, *Joyce Wani*, op. cit. alla nota 90, punto 24. «[...] un giudice che fa una constatazione negativa sulla credibilità deve agire in tal senso solo sulla base di deduzioni ragionevoli e non semplicemente su congetture o ipotesi. Le deduzioni relative alla plausibilità delle prove devono fondarsi su tali prove [...] e tanto meno è opportuno per l'inquirente sviluppare la propria ipotesi su come si sono svolti gli eventi». Altri riferimenti comprendono UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 77 e Herlihy, J., Gleeson, K. e Turner, S., op. cit. alla nota 267.

⁽²⁶⁹⁾ CGUE (GC), 2014, *A, B e C*, op. cit. alla nota 18, punto 62. La Corte suprema di cassazione (Italia), nella sentenza n. 9815/2020, ha affermato che la valutazione di credibilità non può basarsi su nozioni stereotipate di persone gay.



delle prove nell'ambito di un ricorso. L'imparzialità è imposta dalle disposizioni della Carta dell'UE, il cui articolo 47 prevede che la causa «sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» ⁽²⁷⁰⁾.

4.3.3. Esame rigoroso

Il considerando 34 DPA (rifusione) recita che «[l]e procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere tali da consentire alle autorità competenti di **procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale**» ⁽²⁷¹⁾. La fraseologia utilizzata dalla CGUE per descrivere il livello dell'esame richiesto è simile anche se non identica.

Nella sentenza *Abdulla e altri*, la CGUE ha ritenuto che, nei casi in materia di asilo, «[d]etta valutazione dell'importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d'integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell'Unione» ⁽²⁷²⁾. Nella sentenza *Samba Diouf*, la Corte ha ritenuto che il richiedente dovrebbe disporre del diritto a un «esame approfondito da parte del giudice nazionale» della legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata ⁽²⁷³⁾. Nella sentenza *Y e Z*, nell'ambito della valutazione del rischio, la Corte ha citato la sentenza *Abdulla e altri* ⁽²⁷⁴⁾ e ha fatto nuovamente riferimento all'esigenza di operare con vigilanza e prudenza ⁽²⁷⁵⁾.

La CGUE ha sottolineato che il diritto di ogni persona a essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi misura individuale tale da produrre conseguenze negative per la stessa è applicabile anche in procedure volte ad accordare la protezione sussidiaria (vale a dire la procedura in questione nel caso di specie) e ha affermato l'importanza del diritto a essere sentiti nonché il suo ambito di applicazione estremamente ampio nell'ordinamento giuridico dell'UE. La Corte ha ritenuto che ciò implica che le autorità prestino tutta l'attenzione necessaria alle osservazioni della persona coinvolta «esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando sufficientemente la sua decisione» ⁽²⁷⁶⁾.

Esiste anche una disposizione specifica relativa al diritto al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'autorità accertante nella legislazione del CEAS. L'articolo 46, paragrafo 1,

⁽²⁷⁰⁾ Cfr. anche le disposizioni dell'articolo 10 della [Dichiarazione universale dei diritti umani](#), Risoluzione dell'Assemblea Generale 217 A, 10 dicembre 1948.

⁽²⁷¹⁾ Grassetto aggiunto. Come confermato, ad esempio, in *Συμβούλιο της Επικρατείας* (Consiglio di Stato, Grecia), decisione del 29 agosto 2011, domanda n. 2512/2011 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽²⁷²⁾ CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2010, *Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland*, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105 [di seguito «CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*»], punto 90.

⁽²⁷³⁾ CGUE, *Samba Diouf*, op. cit. alla nota 61, punto 56.

⁽²⁷⁴⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punto 90.

⁽²⁷⁵⁾ CGUE (GC), *Y e Z*, op. cit. alla nota 31, punto 77.

⁽²⁷⁶⁾ CGUE, 2012, *M.M.*, op. cit. alla nota 31, punto 88.



DPA (rifusione) prevede che gli Stati membri dispongono che i richiedenti abbiano il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni su questioni di protezione internazionale ⁽²⁷⁷⁾. L'articolo 46, paragrafo 3, dispone che, per conformarsi al requisito di cui sopra, occorre assicurare un esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto ⁽²⁷⁸⁾ (a tale proposito cfr. sezione [3.1.1](#) sul ricorso effettivo).

Il Consiglio di Stato greco ha sottolineato in varie occasioni che, in considerazione della natura e dell'importanza della posta in gioco in caso di rimpatrio forzato di un richiedente protezione internazionale nel suo paese d'origine, è necessario, nell'ambito della valutazione della domanda di protezione su base individuale, esaminare in modo approfondito le richieste essenziali avanzate e fornire una motivazione specifica e completa per l'eventuale rigetto della domanda di protezione ⁽²⁷⁹⁾.

La giurisprudenza della Corte EDU si riferisce a un esame attento e a una valutazione rigorosa, utilizzando l'espressione «esame attento» in relazione alle autorità nazionali. Nella sentenza *Shamayev*, la Corte EDU ha statuito che il reclamo di un richiedente, il quale affermava che la sua espulsione lo avrebbe esposto a maltrattamenti contrari all'articolo 3 CEDU, «doveva assolutamente essere soggetto a un attento esame da parte di un'«autorità nazionale»» ⁽²⁸⁰⁾. La Corte EDU utilizza la frase «valutazione rigorosa» nel considerare il livello da raggiungere quale parte di un ricorso effettivo. L'intensità del controllo richiesto dagli organi di ricorso prevede che «la valutazione dell'esistenza di un rischio effettivo debba essere necessariamente rigorosa» ⁽²⁸¹⁾.

⁽²⁷⁷⁾ L'importanza dell'esigenza di un esame approfondito è sottolineata dal Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 13 aprile 2016, [201506502/1/V2](#), op. cit. alla nota [62](#), nel senso che l'esame giudiziario della valutazione della credibilità di una domanda di protezione internazionale sarà più approfondito della prassi precedente. Per ulteriori informazioni, cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota [7](#), sezione 6.1.

⁽²⁷⁸⁾ Si noti la connotazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3: «quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

⁽²⁷⁹⁾ Sentenze del Consiglio di Stato greco: 1628/07, 817/09, 1379/11.

⁽²⁸⁰⁾ Corte EDU, sentenza del 12 aprile 2005, [Shamayev e altri/Georgia e Russia](#), n. 36378/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, punto 448 e Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota [28](#), punto 77. Cfr. anche la Corte EDU (GC), sentenza del 7 dicembre 2021, [Savran/Danimarca](#), n. 57467/15, ECLI:CE:ECHR:2021:1207JUD005746715, punto 130.

⁽²⁸¹⁾ Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, [NA/Regno Unito](#), n. 25904/07, ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002590407, punto 111, con riferimento a Corte EDU (GC), sentenza del 15 novembre 1996, [Chahal/Regno Unito](#), n. 22414/93, ECLI:CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, punto 96, e Corte EDU (GC), sentenza del 28 febbraio 2008, [Saadi/Italia](#), n. 37201/06, ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, punto 128. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 2 giugno 2020, [S.A./Paesi Bassi](#), n. 49773/15, ECLI:CE:ECHR:2020:0602JUD004977315, punto 62; Corte EDU, 2022, [T.K. e altri/Lituania](#), op. cit. alla nota [258](#), punto 88; Corte EDU (GC), 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), op. cit. alla nota [67](#), punto 109.



4.3.4. Principio dell'obbligo di divulgare le informazioni alla base della decisione

L'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione) definisce il principio generale secondo cui un avvocato che assiste o rappresenta un richiedente «abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base [...] è o sarà presa una decisione»⁽²⁸²⁾. L'articolo stabilisce poi cinque circostanze in cui l'accesso può essere negato a patto che due condizioni cumulative siano soddisfatte, come illustrato nella [tabella 13](#) e nella [tabella 14](#).

Tabella 13. Derghe all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni contenute nelle pratiche dei richiedenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Derghe all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni contenute nelle pratiche dei richiedenti qualora la divulgazione di informazioni o fonti:	
1	«comprometta la sicurezza nazionale»;
2	comprometta «la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni»;
3	comprometta «la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono»;
4	comprometta «gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri»; o
5	comprometta «le relazioni internazionali degli Stati membri».

Tabella 14. Due condizioni per applicare una deroga all'accesso da parte degli avvocati alle informazioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri:	
a)	«aprono l'accesso a tali informazioni o fonti alle autorità di cui al capo V [vale a dire l'organismo di ricorso rilevante], e
b)	stabiliscono nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente».

Mentre spetta agli Stati membri decidere le modalità di tale procedura, l'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione) dispone che ciò può includere, in particolare, il «dare accesso a dette informazioni o fonti all'avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale».

⁽²⁸²⁾ Per un esame dettagliato dell'articolo 23, paragrafo 1), [DPA \(rifusione\)](#), si veda: EASO, [Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche \(2011/95/UE\)](#), op. cit. alla nota 7, sezione 5.2.



Tale disposizione potrebbe essere collegata ai principi riconosciuti dalla CGUE ⁽²⁸³⁾ consentendo l'uso di prove non divulgate, purché la non divulgazione abbia uno scopo legittimo e sia necessaria ⁽²⁸⁴⁾. Tuttavia, deve essere bilanciata rispetto al dovere degli Stati membri di «stabilir[e] nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente» in linea con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione).

Pur non riguardando l'articolo 3 CEDU, la Corte EDU ha affrontato il tema dell'uso di prove non divulgate, nel contesto dell'articolo 5 CEDU, in *A e altri/Regno Unito* ⁽²⁸⁵⁾. La Corte EDU ha riconosciuto l'esistenza di un interesse pubblico forte e legittimo a che gli Stati ottenessero informazioni sui gruppi terroristici e sui loro associati e mantenessero la segretezza delle fonti di tali informazioni ⁽²⁸⁶⁾. Tuttavia, i diritti del richiedente all'equità procedurale dovevano essere soppesati a fronte di tale interesse pubblico importante. La Corte ha affermato:

In questo contesto, era indispensabile che la divulgazione di quante più informazioni sulle accuse e sulle prove nei confronti di ogni richiedente fosse possibile senza compromettere la sicurezza nazionale o la sicurezza degli altri. Qualora non fosse possibile una divulgazione completa, l'articolo 5, paragrafo 4, CEDU [diritto alla libertà] imponeva che le difficoltà da ciò derivanti fossero controbilanciate in modo tale che ogni richiedente continuasse ad avere l'effettiva possibilità di affrontare le accuse mosse nei suoi confronti ⁽²⁸⁷⁾.

L'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione) si riferisce nello specifico alle «informazioni contenute nella pratica del richiedente» come non riservate. Tuttavia, possono configurarsi circostanze in cui viene chiesta la divulgazione di informazioni non contenute nella pratica in quanto tale. Può trattarsi di una richiesta di ulteriori dettagli su come le informazioni siano state ottenute o da chi provenissero, qualora la fonte sia anonima, o può riferirsi a informazioni pertinenti alla domanda di un richiedente in possesso delle autorità ma non divulgate.

In Francia, la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo) ha ritenuto che l'identità di una fonte anonima non debba essere divulgata alla luce dell'esigenza di proteggerne la sicurezza; tuttavia, deve essere prodotta una sintesi delle dichiarazioni e il

⁽²⁸³⁾ I principi non sono ancora stati considerati nell'ambito delle domande di protezione internazionale, ma nella sentenza della CGUE (GC) del 4 giugno 2013 *ZZ/Secretary of State for the Home Department*, C-300/11, EU:C:2013:363, nell'ambito di un caso vertente sulla sicurezza nazionale, la Corte ha statuito che quando le autorità nazionali competenti accertano, in conformità delle norme procedurali nazionali, che la sicurezza dello Stato sarebbe compromessa da una divulgazione circostanziata e completa, spetta al giudice nazionale garantire che il richiedente sia informato sulla sostanza dei motivi che costituiscono la base della decisione in questione, in modo da tenere in debito conto le ragioni della riservatezza delle prove.

⁽²⁸⁴⁾ L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE dispone che, nel rispetto del principio di proporzionalità, le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta «possono essere apportate [...] solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

⁽²⁸⁵⁾ Corte EDU (GC), sentenza del 19 febbraio 2009, *A e altri/Regno Unito*, n. 3455/05, ECLI:CE:ECHR:2009:0219JUD000345505.

⁽²⁸⁶⁾ Cfr. nota 285, punti da 202 a 224.

⁽²⁸⁷⁾ Cfr. nota 285, punto 218. Da confrontare con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE.



giudice non può fondare una decisione unicamente sulla base di informazioni riservate ⁽²⁸⁸⁾. Tale giurisprudenza è stata confermata dalla riforma della legge francese in materia di asilo, adottata nel luglio 2015. L'[articolo L. 532-9](#) del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo dispone che, qualora l'*Office français de protection des réfugiés et apatrides* (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi), vale adire l'autorità accertante, si basi su una fonte anonima al fine di garantire la sicurezza della sua fonte, esso dovrà giustificare l'esigenza della riservatezza e fornire una sintesi degli elementi di tale informazione. La legge chiarisce altresì che i giudici non possono fondare la loro pronuncia esclusivamente su informazioni riservate.

L'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) britannico ha ritenuto che, sebbene per le domande di protezione internazionale non si configuri un obbligo generale di divulgazione per lo Stato, «quando la parte convenuta [il Segretario di Stato] si basa sull'assenza di rischi materiali facendo riferimento alle relazioni del *Country of Origin Information Service* (COIS), alle *Operational Guidance Notes* (OGN) dell'UKBA o alle risposte alle prove di altri, non può procedere ad affermazioni che sa o dovrebbe sapere che sono qualificate da altri materiali sotto il suo controllo o in possesso di un altro ufficio governativo» ⁽²⁸⁹⁾. Spettava al Tribunale esaminare la denuncia della mancata divulgazione e, in particolare, se il materiale non divulgato fosse pertinente alle questioni, se si fosse proceduto all'invocazione dell'immunità pubblica e se i materiali fossero così importanti che l'imparzialità ne imponeva la divulgazione, in toto o in parte ⁽²⁹⁰⁾.

Al fine di mantenere l'equilibrio tra le considerazioni di interesse nazionale e il diritto del richiedente a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dell'UE, può essere necessario prevedere la divulgazione di informazioni riservate a consulenti qualificati che abbiano subito controlli di sicurezza, il divieto o la limitazione dell'ulteriore divulgazione di tali informazioni, la tenuta di sessioni a porte aperte e chiuse in fase di udienza in appello e decisioni a porte aperte e chiuse ⁽²⁹¹⁾.

⁽²⁸⁸⁾ *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 10 ottobre 2018, M. T., n. 11015942; *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 20 giugno 2007, RK/ministero dell'Interno, 6 Azs 142/2006-58, in cui si è giunti a una conclusione analoga.

⁽²⁸⁹⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 31 gennaio 2013, [CM \(EM country guidance; disclosure\) Zimbabwe CG](#) [2013] UKUT 00059 [di seguito «Upper tribunal (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), 2013, [CM \(EM country guidance; disclosure\) Zimbabwe CG](#)», punto 45 e cfr. punti da 23 a 32 sulla procedura volta ad accertare questioni riguardanti la divulgazione seguita nella *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2013, [CM \(Zimbabwe\) v the Secretary of State for the Home Department](#) [2013] EWCA Civ 1303.

⁽²⁹⁰⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), 2013 [CM \(EM country guidance; disclosure\) Zimbabwe CG](#), op. cit. alla nota [289](#), punto 29.

⁽²⁹¹⁾ CGUE (GC), 2013, [ZZ](#), op. cit. alla nota [283](#), punto 64. Per quanto riguarda l'articolo 5 CEDU, cfr. anche Corte EDU (GC), 2009, [A e altri/Regno Unito](#), op. cit. alla nota [285](#), punti da 202 a 211. Il ricorso a sessioni a porte aperte e chiuse con l'utilizzo di un avvocato speciale che rappresenta gli interessi di un richiedente è stato anche considerato legittimo e conforme alla CEDU dalla *House of Lords* (Camera dei Lord, Regno Unito) nella sentenza del 18 febbraio 2009, [RB \(Algeria\) and Another v Secretary of State for the Home Department and OO \(Jordan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2009] UKHL 10. È pendente una causa dinanzi alla CGUE su tale questione: CGUE, parere del 28 aprile 2022, *Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e altri* C-159/21, EU:C:2022:326.



4.3.5. Obbligo di effettuare l'esame sulla base di tutti gli elementi pertinenti

Dai principi già citati si evince che l'esame di una domanda di protezione internazionale deve essere effettuato sulla base di tutte le prove ⁽²⁹²⁾. Il diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e a un esame individuale, obiettivo e imparziale comporta necessariamente un esame che tenga conto di tutte le questioni pertinenti.

Tale requisito è sottolineato dalla formulazione ampia dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), secondo cui un richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda. Tali elementi sono definiti nell'articolo 4, paragrafo 2, e identificati come le «dichiarazioni del richiedente e [...] tutta la documentazione in possesso del richiedente [...]» in merito, tra l'altro, ai «motivi della sua domanda di protezione internazionale» (per l'elenco completo di tali elementi, cfr. la [tabella 8](#) alla sezione [4.2.4](#)). Gli elementi di cui tenere conto nell'esame della domanda figurano all'articolo 4, paragrafo 3, e sono definiti in senso ampio seppur non in modo esaustivo. L'esame impone di tenerne conto, pur non precludendo la presa in considerazione di eventuali altri elementi pertinenti.

Un esame attento ed equo delle prove richiede che tutti i relativi aspetti pertinenti siano analizzati nell'ambito dell'insieme delle prove stesse, considerate nel complesso, senza tralasciarne alcun aspetto ⁽²⁹³⁾.

A tale riguardo, la *High Court* (Alta corte) irlandese ha stabilito quanto segue.

In primo luogo, sussiste il principio secondo cui un tribunale giurisdizionale o quasi giurisdizionale deve considerare tutte le prove in suo possesso e non può operare una cernita delle stesse. Qualora debba agire in via giudiziaria, dovrà considerare tutte le prove esibitegli. Qualora sussista un conflitto in relazione alle prove che il giudice non è in grado di risolvere, salvo, per buoni e validi motivi, dando preferenza a un elemento probatorio piuttosto che a un altro [...], spetta dunque al tribunale o alla corte, a seconda del caso, fornirne chiaramente i motivi [...]. Rientra del tutto nella competenza e nella giurisdizione del R.A.T. [Tribunale per il riesame delle richieste di asilo] [...] dare preferenza ad alcune informazioni [sul paese d'origine] rispetto ad altre. È tuttavia essenziale addurre i motivi di tale operato. Ciò non significa che la sentenza debba alludere a ogni informazione sul paese d'origine, ma laddove si configuri un

⁽²⁹²⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 24 luglio 2009, *IR v Minister for Justice, Equality & Law Reform & anor* [2009] IEHC 353, punto 11, principio 4: «La valutazione della credibilità deve avvenire con riferimento al quadro completo che emerge dalle prove e dalle informazioni disponibili, considerate nel complesso, laddove analizzate razionalmente e soppesate in modo equo». Nella causa *VwGH 26.1.2021, Ra 2020/14/0122* (*Verwaltungsgerichtshof*, Corte suprema amministrativa austriaca), la Corte ha stabilito che la libera presa in considerazione delle prove prescritta dall'articolo 45, paragrafo 2, del Codice amministrativo austriaco può essere effettuata solo una volta acquisite tutte le prove; una presa in considerazione precoce delle prove, consistente in una valutazione astratta del significato delle prove a priori, è illegittima.

⁽²⁹³⁾ Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6: l'OIN (autorità accertante) ha tenuto conto unicamente delle dichiarazioni del richiedente, non considerando i documenti prodotti. In base alla sentenza della Corte, il fatto che l'OIN non avesse considerato i documenti prodotti costituiva una violazione così grave della legge che l'atto in questione era di per sé sufficiente ad annullare la decisione.



conflitto notevole e lo stato di un'informazione sul paese d'origine rispetto a un'altra [...] costituisca una questione di estrema importanza in un caso, la sentenza dovrà occuparsene e, qualora si dia preferenza a un elemento probatorio rispetto a un altro, occorrerà fornirne la motivazione, di modo che non si pensi che il giudice abbia agito in modo arbitrario bensì in maniera adeguata, razionale e imparziale ⁽²⁹⁴⁾.

L'*Immigration and Asylum Tribunal* (Tribunale per l'asilo e l'immigrazione) del Regno Unito (UKIAT) ha dato la seguente descrizione del compito dell'organo decisionale:

[...] esaminare tutte le prove in ogni loro aspetto, tentare di comprenderle nel complesso e vedere come interagiscono [...]. Alcuni aspetti delle prove possono, di per se stessi, dare adito a dubbi. Alcuni aspetti delle prove possono mettere in dubbio altre parti delle prove. Alcuni aspetti delle prove possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 ⁽²⁹⁵⁾. Alcune parti delle prove possono distinguersi alla luce di una certa credibilità. L'inquirente deve considerare tutti questi punti insieme e [...] spetta all'inquirente decidere quali aspetti delle prove siano importanti e quali meno importanti nonché formarsi un'opinione globale delle prove, considerate nel complesso ⁽²⁹⁶⁾.

Il requisito secondo cui il richiedente è tenuto a produrre tutti gli elementi della domanda va letto nel contesto dell'obbligo dello Stato membro, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), di esaminare gli elementi pertinenti in cooperazione con il richiedente. Esso va inoltre inteso alla luce dell'obbligo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), che impone agli Stati membri di garantire che informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare la domanda (per ulteriori dettagli su tali requisiti, cfr. sezioni [4.2.2](#) e [4.2.3](#)).

Tali requisiti riconoscono che taluni tipi di prove non saranno a disposizione del richiedente, mirando a garantire che le informazioni pertinenti alla domanda siano messe a disposizione dell'organo decisionale.

⁽²⁹⁴⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 30 novembre 2007, [S v Minister for Justice, Equality and Law Reform & ors](#) [2007] IEHC 451.

⁽²⁹⁵⁾ Si tratta di un riferimento all'articolo 8 dell'*Asylum and Immigration (Treatment of Claimant's, etc.) Act 2004* del Regno Unito, secondo cui nell'accertare se credere alla dichiarazione resa da una persona o per conto della stessa, che presenta una domanda di asilo o per i diritti umani, l'autorità accertante tiene conto, a danno della credibilità del richiedente, di eventuali comportamenti cui si applica l'articolo. Tale articolo prosegue poi con l'identificazione del suddetto comportamento.

⁽²⁹⁶⁾ Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito, sentenza del 5 luglio 2005, [SM \(Section 8: Judge's process\) Iran](#) [2005] UKAIT 00116, punto 10. L'articolo 8 è stato ulteriormente modificato dalla [Nationality and Borders Act 2022](#), articolo 19.



La conseguenza pratica di tale requisito è quella di garantire un esame rigoroso e approfondito di tutte le prove ⁽²⁹⁷⁾. Di conseguenza, la *High Court* (Alta corte) irlandese ha considerato che, qualora un organo decisionale decida di respingere talune prove prodotte al giudice, dovrà fornire «una decisione convincente e motivata delle ragioni per cui le [prove] prodotte dal richiedente [sono state] respinte» ⁽²⁹⁸⁾. Analogamente, un giudice del Regno Unito ha statuito che un organo decisionale incorrerà in un errore di diritto qualora consideri le prove in modo frammentario e giunga a una conclusione prima di considerare a 360 gradi tutte le prove pertinenti, ad esempio, giungendo a un giudizio negativo sulla credibilità del resoconto di un richiedente e considerando solo successivamente se occorra basarsi sulle conclusioni di una relazione medica ⁽²⁹⁹⁾.

4.3.6. Obbligo di effettuare l'esame sulla base dei dati di fatto

La valutazione delle dichiarazioni del richiedente deve basarsi su fatti sostanziali per il fondamento della richiesta di protezione internazionale. Le domande su eventi che esulano dagli elementi fondamentali delle prove costituiscono una base adeguata per la verifica della coerenza generale di un resoconto, ma non renderanno una testimonianza fondamentale non credibile, a meno che non incidano su elementi centrali, rispetto a quelli periferici o incidentali, del resoconto ⁽³⁰⁰⁾. È importante quindi che l'organo giudiziario pervenga a constatazioni chiare in merito ai fatti sostanziali di una domanda ⁽³⁰¹⁾.

4.3.6.1. Effetto delle menzogne

Il fatto che un richiedente abbia mentito, e anche molto, non significa, di per sé, che dette menzogne siano sostanziali o determinanti ai fini del risultato della domanda senza fattori aggiuntivi tali da indicare che la domanda del richiedente è infondata. Talvolta, tuttavia, l'effetto delle menzogne può essere fatale per una domanda se costituiscono la base della qualifica. Anche se non si tratta di menzogne, l'aver fatto affidamento su fatti che successivamente si sono rivelati inesatti annulla la base per la concessione della protezione internazionale e giustifica la revoca dello status, come illustrato dalla sentenza della CGUE nella causa

⁽²⁹⁷⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), 2009, *IR v Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit. alla nota 292, punto 11, in cui la Corte stabilisce una serie di principi per la valutazione della credibilità: cfr. principio 4, dove il giudice afferma che «la valutazione della credibilità deve avvenire con riferimento al quadro completo che emerge dalle prove e dalle informazioni disponibili, considerate nel complesso, laddove analizzate razionalmente e soppesate in modo equo. Non va basata su un istinto percepito o corretto o sulla sensazione che la verità sia o non sia detta».

⁽²⁹⁸⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 2 aprile 2015, *JG (Etiopia) v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2015] IEHC 49, punti 27 e 28. Cfr. anche, nello stesso senso: *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza dell'11 settembre 2012, *Barua v Minister for Justice and Equality* [2012] IEHC 456, punti da 23 a 32; *High Court* (Alta corte, Irlanda), *IR v Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit. alla nota 292, punto 11, principio 9.

⁽²⁹⁹⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 marzo 2005, *François Mibanga v Secretary of State for the Home Department* [2005] EWCA Civ 367, punti 20 e 24.

⁽³⁰⁰⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota 36 pag. 36.

⁽³⁰¹⁾ Nella causa VwGH 21.5.2021, Ra 2021/18/0196 (*Verwaltungsgerichtshof*, Corte suprema amministrativa austriaca), il tribunale ha osservato che i fatti che il tribunale afferma nella sua decisione costituiscono la base fattuale della decisione. Essi non devono limitarsi a una mera ripetizione delle dichiarazioni del ricorrente. Nella valutazione delle prove, il tribunale deve esporre le ragioni per cui ritiene accertati i fatti. Un riferimento alle dichiarazioni a questo proposito è necessario solo nella misura in cui è necessario per comprendere le considerazioni del tribunale.



Bilali ⁽³⁰²⁾. L'organo decisionale è tenuto a rispettare gli obblighi internazionali degli Stati membri nei confronti delle persone che rientrano di fatto nell'ambito della protezione prevista dalla DQ (rifusione), quantunque alcune di esse possano aver fondato il loro caso su bugie o atti di malafede ⁽³⁰³⁾.

Nella sentenza MA (Somalia) ⁽³⁰⁴⁾, la *Supreme Court* (Corte suprema) del Regno Unito ha considerato gli effetti delle menzogne addotte da un richiedente a suffragio di una domanda di protezione internazionale, affermando che una bugia può incidere pesantemente sulla questione di cui trattasi o l'organo decisionale può considerare che sia «di scarso rilievo», ma «tutto dipende dai fatti». La Corte ha statuito come di seguito riportato.

Pertanto la rilevanza delle bugie varia a seconda del caso. In alcuni casi, l'[organo decisionale] può giungere alla conclusione che una bugia non abbia conseguenze notevoli. In altri casi, qualora il [richiedente] dica bugie riguardo a una questione fondamentale del caso, l'[organo decisionale] può concludere che tali menzogne producano conseguenze notevoli. Il ricorso di MA rientrava in tale categoria. La questione fondamentale era se MA avesse stretti rapporti con persone potenti a Mogadiscio. L'[organo decisionale] ha ritenuto che MA non avesse raccontato la verità circa le sue relazioni con Mogadiscio. È in un caso del genere che le prove generali circa il paese possono assumere particolare importanza. Spetterà all'[organo decisionale] decidere se le prove generali siano sufficientemente convincenti per contrastare il cosiddetto effetto negativo delle bugie [del richiedente] ⁽³⁰⁵⁾.

In un caso in cui l'autorità accertante aveva revocato la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo, dopo aver stabilito che tale cittadino aveva mentito sulla propria identità e sui motivi della domanda di protezione internazionale, ma lo status del medesimo era stato ripristinato dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo in appello, il *Conseil d'État* (Consiglio di Stato) francese ha statuito che, una volta accertata l'identità, la Corte nazionale per il diritto d'asilo deve considerare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e valutare se il beneficiario della protezione internazionale debba continuare a godere di tale protezione sulla base della credibilità delle sue dichiarazioni personali e delle possibili minacce nell'ipotesi di un rientro nel paese d'origine ⁽³⁰⁶⁾.

⁽³⁰²⁾ CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, *Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, C-720/17, EU:C:2019:448 (di seguito «CGUE, 2019, Bilali»). In questa causa la CGUE ha ritenuto che «l'articolo 19, paragrafo 1, [DQ (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare lo status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che ricorressero le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione» (punto 65). Va notato che in quel caso il richiedente non aveva mentito.

⁽³⁰³⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 luglio 2007, *GM (Eritrea), YT (Eritrea) and MY (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 833, punti da 29 a 31. Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 20 novembre 2012, *A v Refugee Appeals Tribunal and Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2012] IEHC 480, punti da 13 a 20.

⁽³⁰⁴⁾ *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2010, *MA (Somalia) v Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 49.

⁽³⁰⁵⁾ Cfr. nota 304, punto 33.

⁽³⁰⁶⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 28 novembre 2016, OFPRA c M B, domanda n. 389733 B.



4.3.7. Valutazione delle prove e conferma delle dichiarazioni [articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)]

È importante sottolineare che, mentre l'obbligo opzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) di motivare una domanda sembrerebbe comprendere un obbligo di suffragare le dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo, non vi è alcun requisito che preveda che tutti gli aspetti delle dichiarazioni del richiedente debbano essere suffragati da prove documentali o di altro tipo. Ciò è affermato chiaramente non soltanto dalla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), secondo cui l'obbligo di motivare si estende unicamente a documenti a disposizione del richiedente, ma innanzitutto dal disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), che stabilisce in termini specifici le circostanze in cui la conferma di dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo non è necessaria. Tale disposizione è un riconoscimento delle difficoltà affrontate dai richiedenti nel motivare le loro domande. Coloro i quali lasciano il proprio paese d'origine in pericolo di persecuzione o danni gravi possono avere difficoltà a produrre prove documentali o di altro tipo a suffragio della propria domanda ⁽³⁰⁷⁾, o semplicemente è possibile che non vi siano prove documentali o di altro tipo a suffragio dei fatti sostanziali asseriti.

L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) va letto nell'ambito dei relativi commi precedenti. L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) prevede che il richiedente sia tenuto a produrre gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale (qualora lo Stato membro lo ritenga un obbligo del richiedente) e identifica tali elementi nell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione). L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) stabilisce le modalità con cui deve essere effettuato l'esame, mentre l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) specifica che le precedenti persecuzioni costituiscono un serio indizio di rischi futuri. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) tratta poi l'ipotesi in cui gli Stati membri applichino il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e «qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo».

È evidente che l'articolo 4, paragrafo 5, rappresenta una norma restrittiva riguardante unicamente le condizioni alle quali un richiedente può essere esonerato dall'obbligo di confermare taluni aspetti delle sue dichiarazioni, qualora questi non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo. Nella causa Fathi, la CGUE ha dichiarato quanto segue in relazione all'adempimento dell'articolo 4, paragrafo 5:

Nell'ambito delle verifiche compiute dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva in parola, quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti possono essere presi in considerazione solo se risultano soddisfatte le

⁽³⁰⁷⁾ Cfr. CGUE, 2020, [EZ](#), op. cit. nota [147](#). Cfr. anche *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota [37](#), che al punto 196 indica che, nella maggior parte dei casi, una persona sfuggita a persecuzioni arriva con a malapena il minimo necessario e, molto spesso, addirittura senza documenti personali.



condizioni cumulative stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a e), di questa stessa direttiva. ⁽³⁰⁸⁾.

Tuttavia, sebbene i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, siano cumulativi, è importante sottolineare che il fatto di soddisfare o meno le condizioni, in parte o in toto, non può essere determinante ai fini dell'esame complessivo dei fatti e delle circostanze di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, DQ (rifusione) ⁽³⁰⁹⁾. L'esame complessivo deve essere effettuato applicando tutti i principi e gli standard previsti dal diritto dell'UE, definiti e analizzati nelle sezioni da [4.3](#) a [4.9](#).



Articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione)

Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Tali cinque condizioni riportate all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) sono esaminate nelle sottosezioni seguenti.

4.3.71. Sinceri sforzi per circostanziare la domanda

La prima condizione è riportata all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), e dispone che «il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda».

Come già indicato alla sezione [4.2.3](#), l'obbligo degli Stati membri di cooperare attivamente è compensato dal requisito in capo al richiedente di compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda, quale parte del suo obbligo di motivazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, qualora

⁽³⁰⁸⁾ CGUE, 2018, [Fathi](#), op. cit. nota [56](#), punto 86.

⁽³⁰⁹⁾ Nella sentenza n. 20580/2019, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha affermato che la valutazione della credibilità del richiedente è il risultato di una proceduralizzazione giuridica della decisione, che deve essere effettuata alla luce dei criteri specifici indicati nell'articolo 4, paragrafo 5, [DQ \(rifusione\)](#), nonché di criteri presuntivi generali idonei a illuminare il giudice sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



gli Stati membri esercitino la facoltà prevista dalla prima frase di tale articolo ⁽³¹⁰⁾. Il fatto di non compiere tali sinceri sforzi non esonera, come ha affermato chiaramente la CGUE nella sentenza M.M., gli Stati membri dall'obbligo di cooperare che emerge qualora manchi una conferma «per una qualsivoglia ragione» ⁽³¹¹⁾. È tuttavia chiaro che la Corte aveva in mente prima di tutto prove quali «informazioni precise e aggiornate» pertinenti sul paese di origine e l'ottenimento di prove documentali alle quali uno Stato membro potesse avere un migliore accesso ⁽³¹²⁾.

4.3.7.2. Produzione di tutti gli elementi pertinenti in possesso del richiedente e spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi

La seconda condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione) stabilisce che «tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi». Gli elementi pertinenti che devono essere prodotti dal richiedente sono stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), che fa anche riferimento alla «documentazione in possesso del richiedente». Riguardo al significato dell'espressione «in possesso del richiedente», cfr. sezione 4.2.4. Il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione) è collegato al requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a). Un richiedente che compia sinceri sforzi per acquisire gli elementi pertinenti, ad esempio contattando i familiari qualora ciò sia fattibile, sarà di norma in grado di fornire una spiegazione soddisfacente del motivo per cui vi sono elementi mancanti. Una spiegazione soddisfacente chiarirà il motivo per cui, di fatto, non sono stati prodotti documenti o altre prove che il richiedente sia ragionevolmente in grado di fornire ⁽³¹³⁾.

4.3.7.3. Dichiarazioni coerenti e plausibili non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone

La terza condizione definita dall'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione) stabilisce che «le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone».

In primo luogo, **le dichiarazioni del richiedente devono essere coerenti**. Ciò richiede che le dichiarazioni siano comprensibili e sensate nell'ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nonché del contesto considerato nel complesso.

In secondo luogo, **le dichiarazioni del richiedente devono essere plausibili**. Nella sentenza Shepherd, relativa a un richiedente che tentava di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, la CGUE ha fatto riferimento

⁽³¹⁰⁾ Non vi sono ancora indicazioni da parte della CGUE su come debbano essere interpretati i «sinceri sforzi» nella misura in cui tale espressione si riferisce a un richiedente. Cfr. Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 27 agosto 2020, n. A 240 175, punto 30. Si veda anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 22 settembre 2015, *O.N. & ors v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2015] IEHC 585.

⁽³¹¹⁾ CGUE, 2012, *M.M.*, op. cit. alla nota 31, punto 66.

⁽³¹²⁾ Cfr. nota 311, punti 66 e 67.

⁽³¹³⁾ Cfr., ad esempio, *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 3 aprile 2012, *I Up 163/2012* (cfr. *sintesi in lingua inglese nell'EDAL*); e Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, *Cruz Varas/Svezia*, n. 15576/89, ECLI:CE:ECHR:1991:0320JUD001557689, punto 78. Cfr. anche: EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, sezione 6.2.2.



all'esigenza di dimostrare «con sufficiente plausibilità» i fatti su cui ci si basa»⁽³¹⁴⁾. Sebbene la CGUE debba ancora interpretare il termine «plausibile», il significato di quest'ultimo è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile). Il suo significato sembra sovrapporsi in certo qual modo alle seguenti parole dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), vale a dire «non [...] in contraddizione con le informazioni generali e specifiche [...] di cui si dispone». Eppure «plausibile» non può essere semplicemente un sinonimo, in quanto non avrebbe alcun ambito di applicazione specifico. L'UNHCR ha stabilito che «la plausibilità si riferisce a quanto **sembra** ragionevole, possibile o probabile» (grassetto aggiunto)⁽³¹⁵⁾.

In terzo luogo, **le dichiarazioni del richiedente non devono essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone**. Tale aspetto della coerenza risiede nel fatto che dovrebbero quanto meno non essere in contraddizione con le prove specifiche tali quali le COI, le prove mediche o di altri esperti pertinenti, rispondenti agli standard di cui alle seguenti sezioni [4.7](#) e [4.8](#)⁽³¹⁶⁾. Il riferimento alle informazioni generali può riguardare l'ambito in cui si dice siano avvenuti eventi specifici o la situazione generale esistente nel paese d'origine, oppure entrambi. Tuttavia, in alcuni casi particolari, i richiedenti possono essere in grado di individuare circostanze specifiche che conferiscono credibilità al loro resoconto anche se in contraddizione con le COI in generale. Ad esempio, se i richiedenti hanno subito esperienze traumatiche quali torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, è importante che un organo decisionale sia al corrente di come tali esperienze possano incidere sulla capacità dei richiedenti di presentare dichiarazioni coerenti. Gli organi decisionali e gli organi giudiziari dovrebbero continuare a prendere in considerazione possibili eccezioni⁽³¹⁷⁾.

4.3.7.4. Presentazione della domanda il prima possibile

L'articolo 4, paragrafo 5, lettera d), DQ (rifusione) prevede che il richiedente abbia «presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla».

Tale requisito va letto alla luce del riferimento, presente nell'articolo 10, paragrafo 1, DPA (rifusione), secondo cui gli «Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente». Ciò nonostante, il fatto di non aver presentato

⁽³¹⁴⁾ CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, [Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland](#), C-472/13, EU:C:2015:117, punto 43.

⁽³¹⁵⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 60.

⁽³¹⁶⁾ Tuttavia, come osservato dal Tribunale metropolitano ungherese, «non si deve tenere conto delle lievi differenze non connesse con l'oggetto in questione». Tribunale metropolitano (Ungheria), [SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza](#), op. cit. alla nota 95.

⁽³¹⁷⁾ Cfr. anche: EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, sezione 6.2.2.



tempestivamente la domanda va preso in considerazione per valutare se le dichiarazioni non suffragate da prove richiedano una conferma ⁽³¹⁸⁾.

Per quanto riguarda i buoni motivi, dipenderà dalle circostanze di ogni singolo richiedente. Vi possono essere motivi personali, sociali e culturali convincenti, ad esempio in casi riguardanti la violenza sessuale, per non presentare una domanda il prima possibile (cfr. sezione 6.2) ⁽³¹⁹⁾. In ogni caso, occorre dare la possibilità di chiarire un eventuale ritardo fatto valere nei confronti di un richiedente.

4.3.7.5. Accertamento dell'attendibilità in generale del richiedente

L'ultima condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifusione) è che sia «accertato che il richiedente è in generale attendibile». Il riferimento all'attendibilità generale del richiedente contrasta con l'interpretazione data alla credibilità nel contesto più ampio dell'esame degli elementi necessari a motivare una domanda di protezione internazionale ⁽³²⁰⁾. In tale contesto più ampio, in generale la credibilità non è considerata come riferita alla sincerità dei richiedenti, bensì all'attendibilità complessiva del loro resoconto e, in particolare, alle dichiarazioni e alle prove documentali o di altro tipo prodotte a suffragio di una

⁽³¹⁸⁾ La CGUE non ha ancora fornito orientamenti sul modo in cui interpretare l'espressione «il prima possibile». A pag. 49 della *Relazione della Commissione 2019* (op. cit. alla nota 150), si osserva che nei Paesi Bassi, in base agli orientamenti nazionali, una domanda è considerata ragionevole se presentata entro 48 ore dall'arrivo del richiedente in tale paese. Tuttavia, l'interpretazione del concetto è stata proposta principalmente dal ministero competente e, come indicato nella relazione, ha trovato soltanto sporadica applicazione in ambito giudiziario. Come si osserva nella relazione, l'8 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha stabilito che, nel caso in cui il richiedente non abbia presentato domanda di protezione internazionale il prima possibile, si applica la verifica della «persuasività positiva» (nei Paesi Bassi una domanda che non possa essere pienamente motivata deve presentare una «persuasività positiva»). Cfr. anche *Raad van State/Conseil d'État* (Consiglio di Stato) (Belgio), decisione del 18 ottobre 2021, n. A 262 369, e *Raad van State/Conseil d'État* (Consiglio di Stato) (Belgio), decisione del 7 dicembre 2021, n. A 265 059, nonché *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza dell'8 aprile 2022, *Z.A. v The International Protection Appeals Tribunal & Ors* [2022] IEHC 280, punti da 49 a 52.

⁽³¹⁹⁾ Cfr. anche: EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, sezione 6.2.2.

⁽³²⁰⁾ La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettere c) ed e), *DQ (rifusione)* rispecchia la formulazione del *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 204, secondo cui «il beneficio del dubbio andrebbe tuttavia concesso solo quando tutte le prove disponibili siano state raccolte e vagliate e quando l'esaminatore si sia convinto della credibilità complessiva del richiedente. Le dichiarazioni di quest'ultimo dovranno essere coerenti e plausibili, e non in contrasto con fatti generalmente noti». Qualora ciò venga letto alla luce del punto 202 (che recita: «Poiché la conclusione dell'esaminatore sui fatti di specie e la sua impressione personale sul richiedente porteranno a una decisione che riguarda vite umane, egli deve applicare i criteri in uno spirito di giustizia e comprensione e il suo giudizio non dovrebbe, ovviamente, essere influenzato dalla considerazione personale che il richiedente possa essere un "caso non meritevole"»), è discutibile che il *Manuale* stia facendo una distinzione tra la credibilità delle dichiarazioni e la credibilità del richiedente. Per quanto riguarda il termine «credibilità» all'interno dell'espressione «credibilità generale», cfr. *Upravno sodišče* (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 29 agosto 2012, *I U 787/2012-4*, punti da 91 a 95.



domanda (cfr. sezione [1.2.8](#)) ⁽³²¹⁾. A oggi le sentenze della CGUE non forniscono orientamenti sull'interpretazione da dare all'espressione «il richiedente è in generale attendibile».

Obbligatoriamente, dato l'ambito di applicazione limitato dell'articolo 4, paragrafo 5, il mancato soddisfacimento di tale condizione non può essere concludente in relazione alla credibilità del resoconto complessivo del richiedente.

4.3.8. Esame in casi dubbi

In molti casi, rimarranno dubbi su alcuni aspetti della domanda. È quanto può accadere anche qualora un richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per motivare il suo resoconto o anche qualora gli Stati membri si siano adoperati al massimo per cooperare con il richiedente nell'esame della domanda, acquisendo e prendendo in considerazione le COI nonché dando al richiedente la possibilità di produrre ulteriori prove e di presentare osservazioni sui punti da chiarire.

Come definito alla sezione [4.3.7](#), l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) reca le condizioni da soddisfare laddove gli Stati membri applichino il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo. In tali casi, «la [...] conferma [di tali aspetti] non è comunque necessaria» se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) a e).

In alcuni Stati membri, le questioni relative alla conferma di taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente sono affrontate con riferimento a quanto viene alternativamente definito principio o regola del beneficio del dubbio ⁽³²²⁾. A tale proposito, si noti che, in via del tutto eccezionale, la versione neerlandese dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) recita di fatto «*wordt [...] het voordeel van de twijfel gegund*», che significa «[...] concesso il beneficio del dubbio», invece che «la [...] conferma [di tali aspetti] non è comunque necessaria». Come stabilito dalla CGUE, le varie versioni linguistiche della legislazione dell'Unione europea

⁽³²¹⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota [28](#), punto 93. «Sebbene il resoconto del richiedente di alcuni dettagli possa sembrare per così dire non plausibile, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla **credibilità generale complessiva della domanda del richiedente**» [grassetto aggiunto]. Si veda la sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2005, [Said/Paesi Bassi](#), n. 2345/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0705JUD000234502, punto 53, e, mutatis mutandis, Corte EDU, 2005, [N/Finlandia](#), op. cit. alla nota [258](#), punti da 154 a 155. Cfr. anche Corte EDU, 2022, [T.K. e altri/Lituania](#), op. cit. alla nota [258](#), punto 80, e Corte EDU, sentenza del 15 maggio 2012, [SF e altri/Svezia](#), n. 52077/10, ECLI:CE:ECHR:2012:0515JUD005207710, punto 66. Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 24 novembre 2016, [OO v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2016] IEHC 734. L'articolo 31, paragrafo 8, lettera e), [DPA \(rifusione\)](#), che stabilisce un motivo per cui gli Stati membri possono accelerare la procedura d'esame e/o svolgerla alla frontiera, si incentra altresì sulla domanda del richiedente: «il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua **asserzione** [...]» [grassetto aggiunto].

⁽³²²⁾ Cfr., ad esempio, *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), [SN/ministero dell'Interno](#), 5 Ažs 66/2008-70, op. cit. alla nota [158](#); *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 marzo 2022, [O.O. v. The International Protection Appeals Tribunal and the Minister for Justice](#) [2022] IEHC 155.



fanno fede nella stessa misura ⁽³²³⁾ e «vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev'essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte» ⁽³²⁴⁾.

La Corte EDU si riferisce altresì alla frequente necessità di concedere a un richiedente il beneficio del dubbio ⁽³²⁵⁾. Nella sentenza JK e altri/Svezia, ad esempio, la Corte ha statuito quanto segue:

A causa della situazione particolare in cui si trovano spesso i richiedenti asilo, è spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio al momento di valutare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a suffragio delle stesse. Ancora, laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, l'interessato deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni. [...] Sebbene il resoconto del richiedente di alcuni dettagli possa sembrare per così dire non plausibile, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla credibilità generale complessiva della domanda del richiedente [...] ⁽³²⁶⁾.

In un documento elaborato dalla divisione Ricerca della Corte EDU sull'impostazione seguita dalla Corte per quanto riguarda l'onere della prova nelle cause in materia di asilo ai sensi dell'articolo 3 CEDU, si legge quanto segue:

Qualora il richiedente non assolva a tale onere iniziale della prova, la Corte può respingere la domanda. Qualora invece vi assolve, l'onere della prova è trasferito al governo convenuto, il quale deve quindi «dissipare ogni dubbio» al riguardo (cfr. sentenza Saadi/Italia [GC], sopra citata, punto 129; sentenza N.A./Regno Unito, sopra citata, punto 111; sentenza R.C./Svezia, n. 41827/07, punto 50, 9 marzo 2010) ⁽³²⁷⁾.

Nella parte conclusiva della medesima relazione si legge quanto segue:

Pur tenendo conto delle difficoltà inerenti alla presentazione delle prove nel contesto dell'asilo, la Corte riconosce che è spesso necessario concedere a un richiedente asilo il beneficio del dubbio e non innalzare eccessivamente la soglia per l'assolvimento dell'onere iniziale della prova. In tali circostanze, dal richiedente ci si

⁽³²³⁾ CGUE, sentenza del 6 ottobre 1982, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/ministero della Salute, causa 283/81, EU:C:1982:335, punto 18.

⁽³²⁴⁾ CGUE, sentenza del 27 ottobre 1977, Regina/Pierre Bouchereau, causa 30/77, EU:C:1977:172, punto 14.

⁽³²⁵⁾ Corte EDU (GC), 2016, JK e altri/Svezia, op. cit. alla nota 28, punto 93. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 10 settembre 2015, RH/Svezia, n. 4601/14, ECLI:CE:ECHR:2015:0910JUD000460114, punto 58, Corte EDU, sentenza del 20 luglio 2010, N/Svezia, n. 23505/09, ECLI:CE:ECHR:2010:0720JUD002350509, punto 53; Corte EDU, RC/Svezia, op. cit. alla nota 259, punto 50.

⁽³²⁶⁾ Corte EDU (GC), 2016, JK e altri/Svezia, op. cit. alla nota 28, punto 93.

⁽³²⁷⁾ Corte EDU, divisione Ricerca, Article 3 The Court's approach to the burden of proof in asylum cases, 2016, paragrafo 2.



può ragionevolmente attendere solo la dimostrazione dell'esistenza di un fumus boni iuris credibile e coerente ⁽³²⁸⁾.

Il riferimento della Corte EDU al beneficio del dubbio sembra basarsi sull'opinione dell'UNHCR, manifestata nel suo *Manuale*, secondo cui «se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerebbe concedere il beneficio del dubbio, a meno che non sussistano valide ragioni per l'approccio opposto» ⁽³²⁹⁾.

Infatti, la Corte EDU ha inoltre espresso l'opinione che sia gli standard sviluppati dall'UNHCR che l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) «riconoscono, in forma esplicita o implicita, che il beneficio del dubbio debba essere concesso a un richiedente la protezione internazionale» ⁽³³⁰⁾.

In una giurisdizione come la Germania, in cui l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) non è trattato quale manifestazione del principio del «beneficio del dubbio», si ritiene che vi siano due differenze principali tra tale principio e il testo dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione). In primo luogo, come evidenziato dall'IARMJ nel suo studio sulla valutazione della credibilità, in Germania tale principio «è una nozione presente solo nel diritto penale, ma poco conosciuto nel diritto dei rifugiati e della protezione sussidiaria»; in un contesto di diritto penale, spetta allo Stato dimostrare che, per tutte le prove esibite al giudice, non vi è alcun ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell'imputato ⁽³³¹⁾. L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) non segue tale impostazione. Esso disciplina un'attenuazione dell'obbligo di produrre prove a favore del richiedente, pur non trasferendo l'onere della prova dal richiedente allo Stato ⁽³³²⁾. In secondo luogo, l'articolo 4, paragrafo 5, si limita a casi di mancanza di corroborazione: «qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo». Di conseguenza, è più limitato in termini di ambito di applicazione rispetto alla nozione di cui al punto 204 del *Manuale dell'UNHCR* (il quale prevede, come requisito preliminare per la concessione del beneficio del dubbio a un richiedente, che «tutti gli elementi di prova disponibili siano stati raccolti e vagliati e qualora l'esaminatore si sia convinto della credibilità complessiva del richiedente. Le dichiarazioni di quest'ultimo dovranno essere coerenti e plausibili, e non in contrasto con fatti generalmente noti») ⁽³³³⁾. D'altro canto, vi sono Stati membri in cui il principio del beneficio del dubbio e l'articolo 4, paragrafo 5, sono considerati essenzialmente la stessa cosa nel contesto delle domande di protezione internazionale. Nei Paesi Bassi, come indicato in precedenza, l'espressione «beneficio del dubbio» si trova nella traduzione neerlandese dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), mentre in Irlanda la *High*

⁽³²⁸⁾ Cfr. nota 327, punto 29.

⁽³²⁹⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, paragrafo 196. Cfr. anche i paragrafi 203 e 204.

⁽³³⁰⁾ Corte EDU (GC), 2016, *JK e altri/Svezia*, op. cit. alla nota 28, punto 97. Cfr. anche la sentenza della Corte EDU del 15 aprile 2021, *K.I./Francia*, n. 5560/19, ECLI:CE:ECHR:2021:0415JUD000556019, punti 139 e 140, in cui la Corte EDU ritiene che il beneficio del dubbio non si applichi quando un richiedente cessa di essere un richiedente asilo «vulnerabile».

⁽³³¹⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota 36, pag. 50.

⁽³³²⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 10 dicembre 2014, *KS (benefit of the doubt)* [2014] UKUT 552, punto 85; con il consenso di: Dörig, H., op. cit. alla nota 143, pag. 1142, articolo 4 DQ, paragrafo 39.

⁽³³³⁾ Cfr. nota 332, punto 83.



Court (Alta corte) ha ripetutamente fatto riferimento all'applicazione della versione del diritto interno irlandese dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) come applicazione del beneficio del dubbio ⁽³³⁴⁾.

In mancanza di linee guida della CGUE su tale questione, esistono pareri divergenti sul fatto che gli organi decisionali debbano o meno applicare il beneficio del dubbio come regola o principio, che integri o meno nel merito il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), o che (pur applicandolo) sia semplicemente un aspetto dell'applicazione di un livello di prova o un livello di convinzione inferiore ⁽³³⁵⁾.

In ogni caso, tali pareri divergenti non compromettono l'esigenza di un'analisi approfondita delle prove, che tenga conto, ove opportuno, delle difficoltà affrontate dai richiedenti la protezione internazionale nel produrre le prove per motivare la domanda ⁽³³⁶⁾.

4.3.9. Livello di prova e di convinzione

Se è vero che la DQ (rifusione) definisce le condizioni sostanziali per ottenere la protezione dei rifugiati e la protezione sussidiaria, è altrettanto vero che essa non si riferisce direttamente al livello di prova o di convinzione necessario per l'accertamento dei fatti e delle circostanze di una domanda di protezione internazionale ⁽³³⁷⁾. Il principio dell'autonomia procedurale rimette tale questione ai singoli Stati membri e non vi è, ad oggi, alcuna sentenza della CGUE che interagisca con gli approcci adottati dai vari Stati membri in materia.

L'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), nel riportare la definizione di «rifugiato» ai fini della direttiva, riprende la definizione della Convenzione sui rifugiati, compresa la frase «per il timore fondato di essere perseguitato».

A tale proposito, nella sentenza Y e Z la CGUE ha statuito che:

Al riguardo, occorre constatare che nel sistema istituito dalla direttiva, quando le autorità competenti valutano, a norma dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultima, se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione ⁽³³⁸⁾.

⁽³³⁴⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 29 gennaio 2020, *MR (Bangladesh) v IPAT & Another* [2020] IEHC 41 e *High Court* (Alta corte, Irlanda), 2022, *O.O. v The International Protection Appeals Tribunal*, op. cit. alla nota 322.

⁽³³⁵⁾ Cfr. anche la *Relazione della Commissione 2019*, op. cit. alla nota 150, pag. 41.

⁽³³⁶⁾ Nella sentenza n. 22527/2020, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha affermato che una valutazione complessiva e non atomistica della credibilità del richiedente asilo deve considerare e applicare anche il principio del «beneficio del dubbio».

⁽³³⁷⁾ Per quanto riguarda il livello di prova/convinzione, viene usata una terminologia diversa, che non è applicata in tutti gli Stati membri.

⁽³³⁸⁾ CGUE (GC), *Y e Z*, op. cit. alla nota 31, punto 76.



La Corte ha seguito un'impostazione analoga con la questione di come si comporterà un richiedente al rientro, statuendo che «il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti [...] considerano ragionevole ritenere che [...] egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione» ⁽³³⁹⁾.

L'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) definisce una «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» come una persona che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma «nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che [...] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno [...]». Ciò può essere letto come espressione della giurisprudenza della Corte EDU, iniziata con la decisione nella causa Cruz Varas ⁽³⁴⁰⁾ e sistematicamente utilizzata dalla Corte da allora. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, spetta in via di principio al richiedente produrre prove in grado di dimostrare l'esistenza di motivi fondati di ritenere che, qualora il provvedimento contestato fosse attuato, correrebbe un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU ⁽³⁴¹⁾. La sussistenza della semplice possibilità di subire maltrattamenti a causa di una situazione di instabilità nel paese ricevente non può di per sé dare luogo a una violazione dell'articolo 3 ⁽³⁴²⁾. Lo stesso approccio è implicito nella sentenza della CGUE nella causa Elgafaji quando si considera l'esistenza di un grave danno nell'ambito dell'articolo 15 DQ ⁽³⁴³⁾. In termini strettamente corrispondenti, l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE si riferisce a un «rischio serio» per un individuo «di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

Nella relazione della Commissione del 2019 sull'attuazione della DQ (rifusione) negli Stati membri si rileva che:

[...] il concetto di livello di prova, che fa riferimento al necessario grado di certezza o di probabilità di precisione delle prove, è ampiamente utilizzato nei sistemi di common law. Tuttavia, in molti sistemi continentali, basati sulla tradizione di civil law, esso

⁽³³⁹⁾ Cfr. nota 338, punto 80.

⁽³⁴⁰⁾ Corte EDU, Cruz Varas/Svezia, op. cit. alla nota 313, punto 69.

⁽³⁴¹⁾ Cfr. Corte EDU (GC), 2008, Saadi/Italia, op. cit. alla nota 281, punto 129; Corte EDU, 2005, N/Finlandia, op. cit. alla nota 258, punto 167; Corte EDU, 2008, NA/Regno Unito, op. cit. alla nota 281, punto 111; Corte EDU, sentenza del 15 gennaio 2015, A.A./Francia, n. 18039/11, ECLI:CE:ECHR:2015:0115JUD001803911, punto 53; Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2015, R.K./Francia, n. 61264/11, ECLI:CE:ECHR:2015:0709JUD006126411, punto 59; Corte EDU (GC), 2016, JK e altri/Svezia, op. cit. alla nota 28, punto 86; Corte EDU (GC), 2022, Khasanov e Rakhmanov/Russia, op. cit. alla nota 67, punto 109; Corte EDU, sentenza del 7 dicembre 2021, Tewelde e altri/Russia, nn. 48352/19, 48496/19, 48720/19 e 48773/19, ECLI:CE:ECHR:2021:1207JUD004835219, punto 32; Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. alla nota 330, punto 125; Corte EDU, 2020, S.A./Paesi Bassi, op. cit. alla nota 281, punto 62.

⁽³⁴²⁾ Cfr. Corte EDU (GC), 2008, Saadi/Italia, op. cit. alla nota 281, punto 131; Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, Vilvarajah e altri/Regno Unito, nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, ECLI:CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, punto 111; Corte EDU, sentenza del 30 maggio 2001, Fatgan Katani e altri/Germania, n. 67679/01, ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC006767901; Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2016, A.M./Paesi Bassi, n. 29094/09, ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, punto 79; Corte EDU, decisione del 5 dicembre 2017, B.T./Russia, n. 40755/16, ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC004075516, punto 22; Corte EDU, decisione del 29 gennaio 2019, M.I./Bosnia-Erzegovina, n. 47679/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC004767917, punto 50.

⁽³⁴³⁾ CGUE (GC), 2009, Elgafaji, op. cit. alla nota 261, punto 43.



«non è altrettanto oggettivamente, o forse scientificamente, definito dal giudice»⁽³⁴⁴⁾. Tali differenze possono in pratica portare ad approcci diversi nell'applicazione delle disposizioni della direttiva»⁽³⁴⁵⁾.

La stragrande maggioranza degli Stati membri dispone di sistemi giuridici che possono essere qualificati come **giurisdizioni di civil law**. Nelle giurisdizioni di civil law, qualora il diritto preveda semplicemente che una condizione deve essere soddisfatta, in linea generale la parte cui spetta l'onere della prova (il pubblico ministero in una causa penale o il ricorrente in una causa civile) dovrà convincere il giudice che tale condizione, con un elevato grado di probabilità, è soddisfatta. Tuttavia, si configura un'altra situazione quando un determinato grado di probabilità è già insito nel diritto sostanziale, come nel caso del «timore fondato» di persecuzioni e del «rischio effettivo» di danno grave. In una situazione del genere, anche in una giurisdizione di diritto civile, il giudice deve operare tenendo conto di tale grado di probabilità inferiore, come parte delle norme sostanziali da cui è vincolato. È esattamente quanto accade nei casi di protezione internazionale.

Nelle giurisdizioni di civil law, il giudice deve essere persuaso del fatto che il richiedente soddisfi effettivamente i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato o per avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Tuttavia, il livello sostanziale della sua convinzione è definito dalle disposizioni della DQ (rifusione)⁽³⁴⁶⁾.

Nel caso della protezione dei rifugiati, dipende dal fatto che il timore del richiedente di subire persecuzioni sia fondato o meno. Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, è quanto avviene in presenza di una «notevole probabilità» che il richiedente protezione subisca persecuzioni, sebbene la probabilità non debba essere superiore al 50 %⁽³⁴⁷⁾. Il giudice ha ritenuto che possa sussistere un timore fondato anche se vi è una probabilità inferiore al 50 % che si verifichi una persecuzione, sebbene la mera possibilità teorica di persecuzione non sia sufficiente; nel ponderare tutte le circostanze occorre prendere in considerazione la particolare gravità dell'ingerenza temuta.

Lo stesso dicasi per la concessione della protezione sussidiaria. Il livello di convinzione materiale per il giudice in casi vertenti sulla protezione sussidiaria è l'esistenza di un rischio effettivo di grave danno per il richiedente. Si tratta, in sostanza, dello stesso livello applicato

⁽³⁴⁴⁾ IARLJ, «Discussion Paper on the burden of proof and standard of proof in refugee and subsidiary protection claims and appeals in the EU», in: *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection claims under the EU Qualification Directive – Judicial criteria and standards*, 2013.

⁽³⁴⁵⁾ *Relazione della Commissione 2019*, op. cit. alla nota 150, paragrafo 3.3.1, pag. 36.

⁽³⁴⁶⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 14 luglio 2011, 10 B 710, BVerwG:2010:140710B10B710.0, punto 8; Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 16 aprile 1985, n. 9 C 109.84, BVerwGE 71, punti 180 e 181.

⁽³⁴⁷⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 4 luglio 2019, n. 1 C 31.18, BVerwG:2019:040719U1C31.18.0, punto 16, disponibile in inglese all'indirizzo <https://www.bverwg.de/en/040719U1C31.18.0>. Cfr. anche *Tribunal supremo* (Corte suprema, Spagna), sentenza del 9 dicembre 2015, domanda n. 1699/2015, ECLI:ES:TS:2015:5211, pag. 9 (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL).



per la protezione dei rifugiati all'atto di considerare se il timore del richiedente sia fondato ⁽³⁴⁸⁾. Gli organi giudiziari sloveni utilizzano lo standard del ragionevole grado di probabilità per valutare se il timore di un richiedente è fondato, che è al di sotto del 50 % di probabilità ⁽³⁴⁹⁾.

Nelle **giurisdizioni di common law**, un tipo di sistema giuridico riscontrabile in una piccola minoranza di Stati membri ⁽³⁵⁰⁾, la valutazione delle prove avviene valutando se il richiedente abbia soddisfatto lo standard di prova richiesto. Nel periodo in cui ha applicato il diritto dell'UE in materia di asilo, il Regno Unito applicava uno standard unico di ragionevole grado di probabilità a fatti passati, presenti e futuri, vale a dire uno standard inferiore a quello civile della probabilità prevalente ⁽³⁵¹⁾. La *High Court* (Alta corte) irlandese ha preso una posizione un po' diversa. Dopo aver esaminato la giurisprudenza britannica e internazionale, la *High Court* (Alta corte) irlandese ha concluso che lo standard di prova appropriato in relazione all'accertamento dei fatti e delle circostanze sostanziali (passati e presenti) di una domanda di protezione internazionale è «la probabilità prevalente – unita, se del caso, al beneficio del dubbio» ⁽³⁵²⁾. Tuttavia, nel valutare se un richiedente abbia dimostrato un timore fondato di future persecuzioni in relazione ai fatti e alle circostanze accertati, i responsabili decisionali nelle domande di protezione internazionale in Irlanda dovrebbero quindi seguire un approccio simile a quello da lungo tempo prescritto dalla giurisprudenza del Regno Unito, vale a dire che è sufficiente stabilire un ragionevole grado di probabilità che potrebbe essere descritto come «una possibilità significativa», «fondati motivi di ritenere» o una «ragionevole possibilità» di persecuzione; tale criterio è inferiore allo standard civile dell'equilibrio di probabilità ⁽³⁵³⁾. Lo stesso livello si applica alle domande di protezione sussidiaria per capire se sussistano motivi

⁽³⁴⁸⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 1° giugno 2011, n. [10 C 25.10](#), BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, punto 22, disponibile in inglese su <https://www.bverwg.de/en/010611U10C25.10.0>.

⁽³⁴⁹⁾ Cfr., ad esempio, *Upravno sodišče* (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punto 118, che adotta l'approccio esposto nella *House of Lords* (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 1987, *R v Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran* [1988] AC 958 [di seguito «*House of Lords* (Camera dei Lord, Regno Unito), 1987, R v Sivakumaran»].

⁽³⁵⁰⁾ Da quando il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020, solo l'Irlanda e Malta figurano tra gli Stati membri con sistemi giuridici che possono essere definiti di *common law*.

⁽³⁵¹⁾ Cfr. anche *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), *MA (Somalia) v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota [304](#), punti da 12 a 20.

⁽³⁵²⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), 2017, *ON v Refugee Appeals Tribunal & ors*, op. cit., nota [82](#), punto 63. Nelle cause successive, tra cui *MR (Bangladesh) v IPAT & Another* [2020] IEHC 41, la *High Court* (Alta corte) irlandese ha confermato che il riferimento al «beneficio del dubbio» nella verifica enunciata per la prima volta in ON è un riferimento alla legislazione nazionale irlandese (articolo 28, paragrafo 7, della legge del 2015 sulla protezione internazionale) che riproduce effettivamente l'articolo 4, paragrafo 5, [DQ \(rifusione\)](#), vale a dire la verifica da applicare quando alcuni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo.

⁽³⁵³⁾ *House of Lords* (Camera dei Lord, Regno Unito), 1987, *R v Sivakumaran*, op. cit. alla nota [349](#), la Camera ha espressamente indicato che la fraseologia adottata indicava che era sufficiente un grado di probabilità inferiore al normale standard civile. Cfr. anche *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), *MA (Somalia) v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota [304](#), punto 20, la Corte, senza decidere nel merito, ha proceduto sulla base del fatto che la «possibilità effettiva» fosse la verifica corretta da applicare agli elementi di fatto precedenti e presenti in casi riguardanti sia la Convenzione sui rifugiati sia l'articolo 3 CEDU. Il giudice ha indicato che preferirebbe decidere autorevolmente nel merito in un'altra occasione.



fondati di ritenere che esista un rischio effettivo di danno grave, una verifica non dissimile da quella applicata alle domande di riconoscimento della protezione dei rifugiati ⁽³⁵⁴⁾.

È forse degno di nota il fatto che l'approccio irlandese comporti l'applicazione di due diversi livelli di prova nella valutazione di una domanda di protezione internazionale: uno in relazione all'accertamento dei fatti e delle circostanze sostanziali (passati e presenti) di una domanda e un altro per valutare se i fatti e le circostanze sostanziali accertati diano luogo a un futuro «fondato timore di persecuzione» o a un futuro «rischio effettivo di danni gravi».

Permangono quindi alcune questioni relative alla valutazione delle prove e alla credibilità su cui la CGUE non ha ancora fornito orientamenti. Si tratta, tra l'altro, di quanto appena accennato: se la verifica relativa al timore fondato di cui all'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) differisca dalla verifica relativa al rischio effettivo di cui all'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) ⁽³⁵⁵⁾; se l'approccio alla valutazione delle prove differisca alla luce della diversa terminologia utilizzata; e se un approccio che applichi uno standard di prova (derivante, in parte, da uno standard civile della prova) all'accertamento dei fatti e delle circostanze sostanziali e un altro standard di prova alla questione se i fatti e le circostanze sostanziali accertati diano luogo a un «timore fondato di subire persecuzioni» o a un «rischio effettivo di danni gravi» sono compatibili con il diritto dell'UE ⁽³⁵⁶⁾.

⁽³⁵⁴⁾ *House of Lords* (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 26 maggio 2005, *R v Secretary of State for the Home Department ex parte Bagdanavicius* [2005] UKHL 38, punto 7; e *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, sentenza del 17 gennaio 2001, *Kacaj (Article 3 – Standard of Proof – Non-State Actors) Albania* [2001] UKIAT 00018, punto 12, in cui il tribunale ha affermato che la verifica formulata dalla Corte EDU imponeva al decisore e all'organo d'appello di chiedersi se vi siano motivi sostanziali per ritenere che il richiedente corra un rischio reale di maltrattamenti rilevanti, una verifica non dissimile da quella applicabile alle domande di asilo. Cfr. anche *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 7 luglio 2010, *HJ (Iran) and HT (Cameroon) v Secretary of State for the Home Department* [2010] UKSC 31, in cui si conferma l'impostazione adottata dalla *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito) nella causa *Batayav v Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1489.

⁽³⁵⁵⁾ Per un'ulteriore discussione sulle verifiche del timore fondato e del rischio effettivo, si veda EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, rispettivamente sezioni 2.8.1 e 3.2.1.6.

⁽³⁵⁶⁾ Nella sentenza *Y e Z* la CGUE ha ritenuto che, all'atto della valutazione se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, le autorità competenti «nel sistema istituito dalla [DQ] [...] cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione», punto 76. Va notato che la CGUE non considera questo processo come se richiedesse due standard di prova. Non si può dire, tuttavia, che il caso chiarisca che l'applicazione di due diversi standard di prova a diversi aspetti del processo sia incompatibile con il diritto dell'UE.



4.4. Metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo

La valutazione della credibilità riguarda la procedura di indagine che consente di stabilire se tutte le dichiarazioni del richiedente, o parte delle stesse, o le altre prove fornite dal richiedente relative ai fatti sostanziali possano essere accettate per determinarne la qualifica ai fini della protezione internazionale. I fatti sostanziali sono fatti e circostanze giuridicamente rilevanti per la determinazione della qualifica ai fini della protezione internazionale ⁽³⁵⁷⁾. Le conclusioni sulla credibilità dovrebbero essere tratte in conformità di tutti i principi stabiliti alla sezione [4.3](#).

Gli standard definiti nella presente sezione si applicano all'esame delle domande in tutte le procedure amministrative, comprese le procedure accelerate e svolte alla frontiera ⁽³⁵⁸⁾.

Nella sentenza della causa A, B e C, in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla questione se l'articolo 4 DQ e gli articoli 3 e 7 della Carta dell'UE impongano taluni limiti «alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale», la CGUE ha riformulato la questione nel senso che tali disposizioni impongono taluni limiti alle autorità nazionali competenti «quando valutano i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo» ⁽³⁵⁹⁾. In risposta alle questioni presentate, la Corte si è espressa nel senso che occorre considerare le «modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo».

La Corte ha respinto l'affermazione dei richiedenti secondo cui le autorità competenti per l'esame di una domanda di asilo fondata su un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale devono considerare l'orientamento sessuale dichiarato dal richiedente come un fatto assodato in base alle sue sole dichiarazioni. Essa ha ritenuto che «dette dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della [DQ]» ⁽³⁶⁰⁾. Ne è derivato che, benché spettasse al richiedente identificare tale orientamento, che costituiva un elemento rientrante nella sua sfera personale, le domande motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, sono state oggetto di un processo di valutazione, previsto dalla DQ ⁽³⁶¹⁾.

⁽³⁵⁷⁾ Cfr. sezione [1.2.4](#).

⁽³⁵⁸⁾ Cfr. articolo 31, paragrafo 8, e articolo 43, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#), sulle procedure accelerate e di frontiera.

⁽³⁵⁹⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 48.

⁽³⁶⁰⁾ Cfr. nota 359, punto 49.

⁽³⁶¹⁾ Cfr. nota 359, punto 52.



Nella sentenza A, B e C, la CGUE ha ritenuto che:

[L]e modalità di valutazione, da parte delle autorità competenti, delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo presentate a sostegno di tali domande devono essere conformi alla disposizioni delle [DQ] e [DPA] nonché, come emerge, rispettivamente, dai considerando 10 e 8 di tali direttive, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito all'articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della medesima ⁽³⁶²⁾.

Di conseguenza, le autorità competenti devono «adeguare le loro modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di richiesta d'asilo nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta» ⁽³⁶³⁾.

La Corte ha poi considerato le modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali presentati a sostegno di una domanda, respingendo quattro modalità di valutazione definite nella [tabella 15](#) che segue.

⁽³⁶²⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#), punto 53. Cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 1° giugno 2016, [13.K.27.101/2016/7](#), in cui il Tribunale ha ritenuto che la visita psicologica e la relazione sull'orientamento sessuale del richiedente, effettuate da uno psicologo non potevano essere accettate in quanto in contrasto con gli articoli 4 e 7 della Carta dell'UE, secondo l'interpretazione della CGUE (GC) nella sentenza del 2014 [A, B e C](#), op. cit. alla nota [18](#).

⁽³⁶³⁾ Cfr. nota 362, punto 54.



Tabella 15. Approcci alla valutazione respinti dalla CGUE nella sentenza A, B e C

1	La valutazione delle domande sulla sola base di nozioni stereotipate o fondate su quesiti sulla sola base di nozioni stereotipate «possono costituire un elemento utile a disposizione delle autorità competenti ai fini di tale valutazione», ma sarebbe contraria ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione), in quanto impone alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente ⁽³⁶⁴⁾ . «Il fatto che un richiedente asilo non sia in grado di rispondere a tali domande non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che egli non sia credibile» ⁽³⁶⁵⁾ .
2	In sede di audizione, «se del caso, [...] gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali di tale richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 7 della [Carta UE]» ⁽³⁶⁶⁾ .
3	Accettare «il compimento di atti [sessuali], il loro assoggettamento a eventuali «test» per stabilire la loro [sessualità] o ancora la produzione da parte di detti richiedenti di prove quali registrazioni video dei loro atti intimi, [...] sarebbero idonei a ledere la dignità umana» in contrasto con l'articolo 1 della Carta dell'UE ⁽³⁶⁷⁾ .
4	Rilevare mancanza di credibilità in un richiedente per il solo fatto che questi non abbia dichiarato la propria sessualità alla prima occasione concessa per esporre i motivi da far valere ai fini della domanda equivarrebbe a non considerare debitamente la situazione individuale e le circostanze personali di ciascun richiedente e sarebbe contraria all'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione). È evidente che, «considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria [sessualità]» ⁽³⁶⁸⁾ .

La CGUE ha riconosciuto che la credibilità del racconto di un richiedente costituirà un elemento importante della valutazione delle prove presentate a sostegno di una domanda di protezione internazionale, ma merita osservare che i riferimenti alla credibilità ⁽³⁶⁹⁾ sono limitati all'ambito di una valutazione del racconto del richiedente e non alla sua credibilità personale in quanto tale. Analogamente, nella sua sentenza Y e Z la CGUE ha statuito che «[la] valutazione

⁽³⁶⁴⁾ CGUE (GC), 2014, A, B e C, op. cit. alla nota 18, punto 53. Cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 1° giugno 2016, 13.K.27.101/2016/7, in cui il Tribunale ha ritenuto che la visita psicologica e la relazione sull'orientamento sessuale del richiedente, effettuate da uno psicologo, non potevano essere accettate in quanto in contrasto con gli articoli 4 e 7 della Carta dell'UE, secondo l'interpretazione della CGUE (GC), 2014, nella sentenza A, B e C, op. cit. alla nota 18, punti 62 e 73.

⁽³⁶⁵⁾ Cfr. nota 364, punto 63.

⁽³⁶⁶⁾ Cfr. nota 364, punto 64.

⁽³⁶⁷⁾ Cfr. nota 364, punto 65.

⁽³⁶⁸⁾ Cfr. nota 364, punti da 67 a 70.

⁽³⁶⁹⁾ Cfr. nota 364, punti 59, 63 e 69.



dell'entità del rischio [...] è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze conformemente alle disposizioni figuranti, segnatamente, all'articolo 4 della direttiva» ⁽³⁷⁰⁾.

Nella sentenza F. la CGUE ha ribadito i principi risultanti dalla causa A, B e C ⁽³⁷¹⁾. Nell'applicare tali principi ai fatti della causa in esame, essa ha concluso che:

L'articolo 4 [DQ (rifusione)] deve essere interpretato nel senso che non osta a che l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale ⁽³⁷²⁾.

Nella stessa causa la CGUE ha dichiarato quanto segue in relazione all'affidabilità di tali elementi di prova:

A tale riguardo, si deve sottolineare che il carattere appropriato di una perizia come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere ammesso solo se quest'ultima è fondata su metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale ⁽³⁷³⁾.

Nello stesso caso la CGUE ha statuito:

Occorre inoltre tenere conto, al fine di valutare la gravità dell'ingerenza costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui al procedimento principale, del principio 18 dei principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere, a cui hanno fatto riferimento i governi francese e dei Paesi Bassi, che precisa, in particolare, che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere ⁽³⁷⁴⁾.

⁽³⁷⁰⁾ CGUE (GC), Y e Z, op. cit. alla nota 31, punto 77. Un laboratorio tenuto a Berlino nel 2015 dal Capitolo europeo dell'IARLJ ha tentato di basarsi sulla giurisprudenza della Corte concernente le modalità di valutazione della credibilità in riferimento alla giurisprudenza nazionale. I relativi risultati sono esposti in Berlit, U., Dörig, H. e Storey, H., «Credibility Assessment in Claims Based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach», *IJRL*, vol. 27, n. 4, 2015, 649-666.

⁽³⁷¹⁾ CGUE, 2018, F, op. cit. nota 20: la specifica riaffermazione dei principi risultanti dalla causa A, B e C è contenuta nei punti 28, 29, 35, 53 e 61.

⁽³⁷²⁾ Cfr. nota 371, punto 46.

⁽³⁷³⁾ Cfr. nota 371, punto 58.

⁽³⁷⁴⁾ Cfr. nota 371, punto 62.



La CGUE ha aggiunto:

Risulta dal combinato disposto di tali elementi che la gravità dell'ingerenza nella vita privata costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, va oltre quanto implicano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale relative a un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale o il ricorso ad una perizia psicologica avente uno scopo diverso da quello di stabilire l'orientamento sessuale di tale richiedente ⁽³⁷⁵⁾.

La CGUE ha dichiarato inoltre che:

[L]'articolo 4 [DQ (rifusione)], letto alla luce dell'articolo 7 della Carta [dell'UE], dev'essere interpretato nel senso che osta all'esecuzione e all'utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente ⁽³⁷⁶⁾.

La DQ (rifusione), all'articolo 4, paragrafo 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, contiene norme specifiche per quanto riguarda le dichiarazioni di un richiedente. Di conseguenza, nel valutare le dichiarazioni del richiedente, è necessario considerare se esse sono confermate da prove documentali o di altro tipo, come indicato nella sezione [4.3.7](#).

4.5. Indicatori di credibilità

La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di un richiedente presuppone la conoscenza delle evidenze scientifiche sul comportamento umano e sulla memoria, in quanto questi ultimi possono essere in contrasto con le convinzioni comuni e influenzare la percezione della credibilità. Si raccomanda pertanto di leggere il contenuto della presente sezione in combinato disposto con la [parte 6](#).

Dato che l'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) si limita a una norma specifica riguardo alla conferma delle dichiarazioni, è necessario considerare quale orientamento sia fornito dalla DQ (rifusione) e dalla DPA (rifusione) per quanto concerne il compito più ampio degli organi decisionali di valutare le prove e la credibilità. Ciò rimanda a quanto precedentemente affermato, vale a dire che il diritto dell'UE fornisce unicamente norme limitate che disciplinano la valutazione delle prove e della credibilità. Inoltre, la giurisprudenza della CGUE nelle cause in materia di protezione internazionale ha finora trattato solo un numero relativamente limitato di questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità e non ha fornito orientamenti specifici sugli indicatori da prendere in considerazione nel valutare la credibilità delle dichiarazioni di un richiedente.

⁽³⁷⁵⁾ Cfr. nota 371, punto 63.

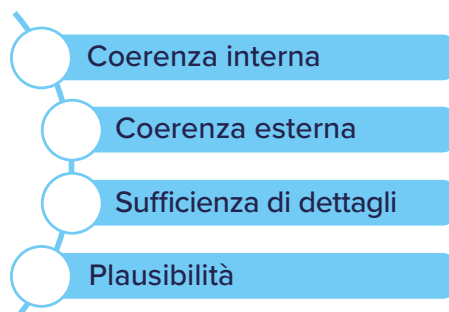
⁽³⁷⁶⁾ Cfr. nota 371, punto 71.



Detto ciò, i principi sanciti alla sezione 4.3 e le modalità di valutazione alla sezione 4.4, in combinato disposto con le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) definite alla sezione 4.3.7, forniscono un quadro di base per la comprensione dell'approccio che le autorità nazionali competenti ⁽³⁷⁷⁾, agendo sotto la direzione dei relativi organi giudiziari, devono adottare nell'esame dei fatti e delle circostanze ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) e nell'analisi della fondatezza di una domanda di protezione internazionale. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove è pertanto effettuata secondo le norme di procedura e le prove di ogni Stato membro in conformità dei requisiti della Carta dell'UE e delle disposizioni di tutti i regolamenti o le direttive pertinenti ⁽³⁷⁸⁾.

Tuttavia, l'assenza di norme specifiche nel diritto dell'UE che disciplinano la valutazione delle prove e della credibilità non chiude la questione, data la ricca giurisprudenza degli Stati membri in materia. Inoltre, la Corte EDU ha considerato l'adeguatezza della valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente nell'esame delle questioni riguardanti la protezione internazionale ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Sulla base di tali fonti, è possibile individuare ulteriori criteri o indicatori da applicare nella valutazione della credibilità, come emerge nella [figura 3](#) e nelle successive sottosezioni. Tali fonti hanno, a loro volta, tratto spunto dal lavoro estremamente considerevole svolto dagli studi di base sugli «indicatori di credibilità» ⁽³⁷⁹⁾. Nel contempo, gli indicatori sviluppati nella giurisprudenza nazionale e negli studi di base, illustrati nelle sottosezioni seguenti, rispecchiano un'interpretazione comune di quanto concerne il compito sulla base dell'uso diffuso.

Figura 3. Indicatori di credibilità



⁽³⁷⁷⁾ CGUE, 2012, [M.M.](#), op. cit. alla nota 31, punto 70.

⁽³⁷⁸⁾ Nelle conclusioni dell'avvocato generale Sharpston nella causa [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#) (17 luglio 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, EU:C:2014:2111, punti 32 e 50), l'avvocato ha ritenuto che la valutazione della credibilità rientri nell'ambito delle norme nazionali, in quanto né la Carta dell'UE, né la DQ, né la DPA stabiliscono norme specifiche sulla valutazione della credibilità. Tuttavia la Corte ha affrontato le questioni citate in modo diverso (cfr. sezione 4.4) e nella sua sentenza [Y e Z](#) (op. cit. alla nota 31, punto 77), la CGUE ha fatto riferimento alla valutazione dell'entità del rischio, che deve essere operata conformemente alle disposizioni figuranti, «segnatamente, all'articolo 4 della direttiva [DQ]».

⁽³⁷⁹⁾ Cfr., ad esempio, IARLJ, [Assessment of Credibility](#), progetto CREDO, op. cit. alla nota 36; IARLJ, [A Structured Approach to the Decision Making Process](#), op. cit. alla nota 1; UNHCR, [Beyond Proof](#), op. cit. alla nota 19; UNHCR, [The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union](#), relazione CREDO, dicembre 2014; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility Assessment Training Manual](#), vol. 1, op. cit. alla nota 36; Comitato di Helsinki ungherese, [Credibility Assessment Training Manual](#), vol. 2, op. cit. alla nota 36.



L'esigenza di avere un'interpretazione comune riguardo agli indicatori di credibilità deriva dal principio che impone un esame imparziale e obiettivo di ogni domanda e contribuisce a garantire una valutazione trasparente e coerente. Questo principio è alla base della logica del CEAS e tale logica è stata esplicitata nel considerando 12 DQ (rifusione), che recita: «Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri». Gli indicatori devono essere applicati ai fatti sostanziali tenendo conto di tutte le prove al fine di stabilire quali di questi fatti sostanziali siano accettabili in quanto accertati nell'ottica della valutazione del rischio.

È importante osservare che il riferimento agli indicatori di credibilità e l'applicazione degli stessi non significa che si possa sempre avere la certezza della veridicità del resoconto del richiedente.

Il termine «indicatori» è legato al riconoscimento dell'assenza di norme rigorose in tale ambito legislativo e non è possibile definire condizioni necessarie e sufficienti per tale valutazione. Un indicatore di credibilità non è altro che un indicatore. Un risultato negativo derivante dall'applicazione di un particolare indicatore può essere controbilanciato da altri indicatori o da fattori relativi, ad esempio, all'estrazione, all'età o alla cultura, come ulteriormente considerato nella [parte 6](#). Nessun indicatore può essere determinante.

Gli indicatori andrebbero applicati tenendo conto del principio di un esame individuale e le relative circostanze e il relativo contesto particolari del richiedente, compresi, come già indicato alla sezione [4.3.1](#), elementi quali età, istruzione, cultura, religione, genere, orientamento sessuale, salute e vulnerabilità e la misura in cui tali elementi incidono sull'applicazione degli indicatori nelle circostanze di ogni singolo caso specifico (cfr. anche [parte 6](#)).

È altresì importante che tale sezione sia letta nell'ambito delle norme procedurali di cui alla sezione [4.5.8](#), in quanto la conformità a norme procedurali adeguate è rilevante quando si considera l'applicabilità degli indicatori.

4.5.1. Coerenza interna

La coerenza interna riguarda i risultati concernenti la coerenza e le eventuali incoerenze, discrepanze, aggiunte oppure omissioni presenti nelle dichiarazioni e in altre prove prodotte dai richiedenti nelle loro comunicazioni scritte e nei colloqui, in tutte le fasi del trattamento della loro domanda e del ricorso fino alla decisione finale. In questo caso l'argomento principe è la misura in cui il resoconto di un richiedente è coerente.

Coerentemente con la giurisprudenza nazionale, la Corte EDU ha affermato che la storia di base di un richiedente dovrebbe essere congrua in tutte le fasi della procedura, sebbene taluni aspetti del resoconto possano essere incerti o «in qualche misura insoliti», purché non



pregiudichino la credibilità complessiva della domanda ⁽³⁸⁰⁾. La Corte ha altresì affermato che, quando si valuta la credibilità generale delle dichiarazioni, non ci si può aspettare la completa accuratezza nei dettagli riguardanti date ed eventi ⁽³⁸¹⁾. Tuttavia, «laddove siano fornite informazioni che diano buoni motivi per mettere in questione la veridicità di quanto prodotto da un richiedente asilo, l'interessato deve fornire una spiegazione soddisfacente delle imprecisioni eventualmente riscontrate in tali produzioni» ⁽³⁸²⁾.

In una relazione del 2016, la Corte EDU ha spiegato il suo approccio nel modo seguente:

La Corte adotta un approccio olistico per quanto riguarda la valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alle autorità nazionali e nel corso del procedimento dinanzi alla Corte [...]. Sebbene il resoconto del richiedente di alcuni dettagli possa sembrare in qualche misura insolito, la Corte ha considerato che ciò non incida necessariamente sulla credibilità generale complessiva della domanda del richiedente [...]. Nella causa R.C./Svezia, citata in precedenza, la Corte ha rilevato che la storia di base del ricorrente è stata coerente durante tutto il procedimento e che, nonostante alcuni aspetti incerti, come il suo racconto su come è fuggito dal carcere, tali incertezze non hanno minato la credibilità complessiva della sua storia [...] ⁽³⁸³⁾.

A conclusione della stessa relazione, la Corte EDU ha dichiarato quanto segue:

Pur tenendo conto delle difficoltà inerenti alla presentazione delle prove nel contesto dell'asilo, la Corte riconosce che è spesso necessario concedere a un richiedente asilo il beneficio del dubbio e non innalzare eccessivamente la soglia per l'assolvimento dell'onere iniziale della prova. In tali circostanze, dal richiedente ci si può ragionevolmente attendere solo la dimostrazione dell'esistenza di un fumus boni iuris credibile e coerente ⁽³⁸⁴⁾.

Spetta al giudice valutare l'incidenza di eventuali omissioni o contraddizioni sulla credibilità delle dichiarazioni del richiedente sui fatti sostanziali. Non ci si può sempre aspettare che i richiedenti abbiano una conoscenza dettagliata o una memoria esatta (cfr. sezione 6.1, in particolare la [tabella 31](#) per una sintesi dei diversi modi in cui ricordiamo). Quindi, se è vero che un'incoerenza potrebbe costituire l'indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì

⁽³⁸⁰⁾ Corte EDU, [Said/Paesi Bassi](#), op. cit. alla nota [321](#), punto 53, in cui la Corte ha affermato che era difficile immaginare con quali altri mezzi diversi dalla diserzione il richiedente avrebbe potuto lasciare l'esercito. Sebbene il resoconto della sua fuga apparisse in qualche misura insolito, la Corte ha considerato che non metteva in discussione la credibilità complessiva della domanda del richiedente per il fatto di essere un disertore.

⁽³⁸¹⁾ Cfr., ad esempio, nota 380; Corte EDU, decisione del 17 gennaio 2006, [Bello/Svezia](#), n. 32213/04, ECLI:CE:ECHR:2006:0117DEC003221304. Cfr. anche sezione 6.1.

⁽³⁸²⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota [28](#), punto 93 e Corte EDU, [RH/Svezia](#), op. cit. alla nota [325](#), punto 58.

⁽³⁸³⁾ Corte EDU, Research Division, [Article 3 The Court's approach to the burden of proof in asylum cases](#), 2016, paragrafo 10. Sono stati omessi riferimenti alla giurisprudenza specifica della Corte europea dei diritti dell'uomo. Corte EDU, sentenza del 9 marzo 2010, [R.C./Svezia](#), n. 41827/07, ECLI:CE:ECHR:2010:0309JUD004182707.

⁽³⁸⁴⁾ Corte EDU, Research Division, [Article 3 The Court's approach to the burden of proof in asylum cases](#), 2016, paragrafo 29.



essere indice del fatto che un richiedente stia tentando di ricordare che cosa abbia vissuto invece di cosa abbia affermato in precedenza (cfr. sezione 6.1). Il normale funzionamento della memoria può inoltre essere ulteriormente perturbato da una storia di eventi traumatici (cfr. sezione 6.2). Inoltre, occorrerà prendere in opportuna considerazione le eventuali spiegazioni a divergenze e omissioni derivanti da elementi quali l'età, il genere, l'orientamento sessuale o altra vulnerabilità del richiedente (cfr. sezione 4.3.1) ⁽³⁸⁵⁾. Infine, esistono differenze culturali che influenzano la memoria e che è necessario comprendere prima di poter effettuare una valutazione (cfr. sezione 6.1.1).

Si deve anche tenere conto del fatto che, al momento dell'intervista iniziale, il richiedente può aver avuto l'opportunità di esporre solo brevemente il proprio punto di vista ⁽³⁸⁶⁾ o può darsi che in quella fase temesse le autorità ⁽³⁸⁷⁾ o avesse una comprensione limitata di ciò che era richiesto in relazione alla fornitura di prove ai fini di una valutazione della sua domanda. Inoltre, la qualità dei colloqui o la conduzione di un'audizione in qualsiasi fase del processo possono dare origine ad apparenti incoerenze, interne ed esterne, ad esempio i richiedenti cambiano le loro risposte sotto «pressione interrogativa» (cfr. [tabella 31](#)).

Il ritardo nel segnalare una questione specifica può essere dovuto a un'incoerenza in quanto rispecchia un cambiamento del modo con cui un richiedente tenta di sostenere una domanda. Tuttavia, dalla sentenza A, B e C emerge chiaramente che tale ritardo non giustifica in ogni caso, di per sé, la conclusione di una mancanza di credibilità (cfr. anche sezione 6.3). Si tratta di uno degli elementi di cui tenere conto ⁽³⁸⁸⁾. La tardiva presentazione di dichiarazioni e la tardiva produzione di prove possono incidere negativamente sulla credibilità, a meno che non vengano fornite valide spiegazioni ⁽³⁸⁹⁾. Inoltre, il fatto che taluni aspetti delle prove siano respinti non significa necessariamente che il contenuto sostanziale di base del resoconto ne abbia risentito (cfr. sezione 4.3.6).

In ogni caso, è importante tenere conto del fatto che la coerenza, di per sé, non è necessariamente indice di credibilità ⁽³⁹⁰⁾. Talvolta può indicare un resoconto che è stato memorizzato da un richiedente disonesto o, al contrario, le incoerenze possono derivare dal fatto che un richiedente onesto tenta di ricordare i dettagli di ciò che ha vissuto ⁽³⁹¹⁾ (cfr. anche

⁽³⁸⁵⁾ Cfr., ad esempio, Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza del 5 marzo 2015, [n. 4522](#); Tribunale amministrativo di Giessen (Germania), sentenza del 25 febbraio 2014, [n. 1 K 2449/11.GI.A](#); *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 16 settembre 2013, [NM \(Togo\) v Refugee Appeals Tribunal & anor](#) [2013] IEHC 436.

⁽³⁸⁶⁾ Corte EDU, sentenza del 18 novembre 2014, [MA/Svizzera](#), n. 52589/13, ECLI:CE:ECHR:2014:1118JUD005258913, punto 60. Cfr. anche *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 9 aprile 2014, [JA \(Afghanistan\)](#) [2014] EWCA Civ 450, punto 25, in cui la Corte ha commentato il requisito che impone di considerare con attenzione la misura in cui è possibile basarsi adeguatamente sulle risposte fornite da un richiedente nel colloquio iniziale e in quello di valutazione.

⁽³⁸⁷⁾ [Manuale dell'UNHCR](#), op. cit. alla nota 37, paragrafo 198.

⁽³⁸⁸⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18.

⁽³⁸⁹⁾ Cfr. Corte EDU, [Cruz Varas/Svezia](#), op. cit. alla nota 313, punto 78.

⁽³⁹⁰⁾ Vredeveltdt, A., van Koppen, P. J., Granhag, P. A., «[The Inconsistent Suspect: A Systematic Review of Different Types of Consistency in Truth Tellers and Liars](#)», in: Bull, R. (a cura di), *Investigative Interviewing*, Springer, New York, NY.

⁽³⁹¹⁾ Cfr. Granhag, P. A. e Strömwall, L. A. «[Repeated Interrogations –Stretching the Deception Detection Paradigm](#)», *Expert Evidence* 7, 1999, pagg. 163-174, che dimostrano che mentre i bugiardi *ripetono* la loro storia, chi dice la verità *ricostruisce* la propria, eventualmente introducendo incongruenze.



sezione [6.1](#)), o di parlare di un evento traumatico che in precedenza non era stato in grado o non era disposto a divulgare (cfr. sezioni [6.2](#) e [6.3](#)), o da ulteriori dettagli che emergono quanto più il richiedente parla di un evento ⁽³⁹²⁾. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, ci si potrebbe chiedere quale sia la differenza tra un resoconto che è diventato più dettagliato nel tempo e un resoconto che è internamente incoerente.

4.5.2. Coerenza esterna

La coerenza esterna si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente (come fornito nel suo colloquio personale, in sede di audizione e/o in altre dichiarazioni) e informazioni generalmente note, altre prove quali prove ottenute da familiari o altri testimoni, prove mediche e documentali relative a questioni pertinenti alla domanda, COI e qualsiasi altra prova nazionale pertinente ⁽³⁹³⁾. Una delle ragioni per cui è importante valutare la coerenza esterna è che molti aspetti delle dichiarazioni di un richiedente possono basarsi sulla memoria e, in quanto tali, dovrebbero essere valutati nel contesto dei processi di memoria semantica descritti nella sezione [6.1](#). Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti. L'importanza di considerare la coerenza delle dichiarazioni del richiedente rispetto a tali prove emerge in modo esplicito dall'inclusione nell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione) di un requisito secondo cui «le dichiarazioni del richiedente [...] non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche [...] di cui si dispone».

Di conseguenza, le dichiarazioni del richiedente non dovrebbero essere incongruenti con gli elementi di prova esterni, quali le COI, le perizie mediche o di altro tipo pertinenti, che soddisfano gli standard di cui alle sezioni [4.6](#), [4.7](#) e [4.8](#). Talvolta l'esposizione dei fatti sostanziali relativi a una domanda formulata dal rappresentante legale del richiedente in una produzione o da un medico in una relazione medico-legale può essere in contrasto con il resoconto fornito dal richiedente stesso ⁽³⁹⁴⁾. In una situazione del genere, spetta all'organo decisionale dare al richiedente la possibilità di formulare osservazioni in merito a tale incoerenza prima che venga adottata una decisione, se tale incoerenza giustifica una valutazione negativa della credibilità. A quest'ultimo proposito, occorre prestare particolare attenzione al fatto che un resoconto di un richiedente riportato o trascritto da un rappresentante legale o da un medico potrebbe non essere stato raccolto con lo stesso livello di controllo di, ad esempio, un colloquio con un richiedente condotto da un'autorità accertante.

⁽³⁹²⁾ Cfr. [tabella 31](#).

⁽³⁹³⁾ Cfr., ad esempio, Corte EDU, decisione del 1° ottobre 2002, [Tekdemir/Paesi Bassi](#), nn. 46860/99 e 49823/99, ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC004686099; *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 25 gennaio 2017, M. T, n. [15037987](#).

⁽³⁹⁴⁾ Ciò può essere considerato un esempio di situazione caratterizzata da una sovrapposizione tra le categorie di «incoerenze interne» e «incoerenze esterne».



È altresì importante considerare la coerenza delle dichiarazioni di un richiedente rispetto alle prove documentali prodotte dallo stesso a sostegno della domanda ⁽³⁹⁵⁾. L'ulteriore considerazione delle prove documentali figura alla sezione [4.6](#).

Le prove del richiedente dovrebbero altresì essere coerenti con eventuali dichiarazioni rese da familiari o altri soggetti in relazione ai fatti sostanziali. Nel valutare tali prove, occorre tenere conto degli eventuali motivi (compresi quelli definiti nel considerare l'incoerenza interna) tali da chiarire incoerenze e omissioni ⁽³⁹⁶⁾, facendo ulteriormente attenzione al fatto che diversi testimoni possono vedere parti diverse dello stesso evento o ricordarne soltanto alcune parti.

Le dichiarazioni del richiedente dovrebbero essere coerenti con le informazioni generalmente note. Qualora il resoconto del richiedente sia in contraddizione con fatti noti riguardanti questioni ed eventi quali date, luoghi e la fattibilità di specifici viaggi o addirittura fatti scientifici o biologici, potrebbero sorgere seri dubbi sulla credibilità ⁽³⁹⁷⁾.

Per quanto riguarda le COI, l'esame del rischio comporta inevitabilmente la considerazione della domanda del richiedente rispetto al contesto delle condizioni esistenti nel paese d'origine. La coerenza delle dichiarazioni di un richiedente rispetto alle COI e ad altre perizie costituisce quindi un elemento importante per decidere se il richiedente abbia motivato la domanda ⁽³⁹⁸⁾. In alcuni casi particolari, i richiedenti possono essere in grado di individuare circostanze specifiche che conferiscono credibilità alla loro storia anche se in contraddizione con le COI generali. Gli organi decisionali e gli organi giudiziari dovrebbero continuare a prendere in considerazione possibili eccezioni. Molto dipenderà dalla qualità e dall'attendibilità delle COI. La mancanza di COI a suffragio di un fatto sostanziale non significa necessariamente che l'evento non abbia avuto luogo né che il fatto non possa essere accettato. Molto dipenderà dall'ambito e dalla portata in cui è considerata probabile la presenza di COI relative all'evento in questione. Del pari, è necessario fare attenzione a situazioni in cui alcuni richiedenti possono confezionare domande su misura in modo da renderle conformi alle COI pertinenti dalle quali ritengono che la propria domanda risulti corroborata (cfr. anche la sezione [4.8.4.2](#) relativa alle COI e alla conferma).

⁽³⁹⁵⁾ Corte EDU, [MA/Svizzera](#), op. cit. alla nota [386](#), i punti da 62 a 67 forniscono un'utile illustrazione del modo in cui la Corte EDU ha valutato il peso da attribuire a una citazione e a una sentenza prodotte da un richiedente, confermando al punto 62 che la veridicità della storia del richiedente deve essere valutata anche nel contesto dei documenti presentati.

⁽³⁹⁶⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 6 febbraio 2008, ES/ministero dell'Interno, 1 Azs 18/2007-55, in cui la Corte ha affermato che, qualora l'autorità amministrativa rilevi che le dichiarazioni rese da vari richiedenti protezione internazionale riguardo a fatti identici siano in contraddizione, tale autorità sarà tenuta a dare loro la possibilità di chiarire tali contraddizioni prima di concludere per la mancanza di credibilità delle loro dichiarazioni.

⁽³⁹⁷⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 luglio 2006, [Y v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1223, punto 25, in cui la Corte ha affermato che un organo decisionale non è tenuto a prendere per vero un resoconto di fatti presentati da un richiedente, senza tenere conto di quanto detto resoconto possa essere contrario al senso comune e al comportamento umano, per cui è autorizzato a ritenere, se del caso, che un resoconto di eventi sia così illogico e contrario alla ragione da non essere credibile.

⁽³⁹⁸⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota [28](#), punto 114.



4.5.3. Sufficienza di dettagli

In linea generale è ragionevole aspettarsi che una domanda di protezione internazionale sia concretamente presentata e sufficientemente dettagliata, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei fatti sostanziali della stessa. L'insufficienza di dettagli può altresì costituire quanto riportato dall'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione), come mancanza di «elementi significativi».

Tuttavia, ciò solleva la questione del grado di dettaglio che ci si può ragionevolmente attendere ⁽³⁹⁹⁾.

In ogni caso, è necessario esaminare in modo equilibrato e obiettivo se il resoconto presentato da un richiedente rispecchi quanto ci si possa aspettare da una persona nelle sue particolari circostanze, la quale riferisca un'esperienza personale autentica ⁽⁴⁰⁰⁾.

Di conseguenza si dovrà tenere conto di fattori pertinenti alla sfera personale del richiedente, quali l'istruzione e l'estrazione, che possono o meno chiarire perché il richiedente non sia in grado di fornire tali dettagli (cfr. sezione 4.3.1). Ci può essere una difficoltà pratica quale uno spazio limitato sul modulo di domanda. Per alcuni richiedenti, il colloquio personale sarà la prima occasione in cui verrà loro chiesto di parlare in un contesto formale di se stessi e della loro situazione. La valutazione di questo indicatore comporterà anche l'esame di questioni relative alla memoria, alla rivelazione, al livello di istruzione, alla cultura e alla vulnerabilità, come indicato nelle sezioni 6.1, 6.3, 6.4 e 6.7 ⁽⁴⁰¹⁾. Tali considerazioni potrebbero non necessariamente spiegare la mancanza di dettagli nelle prove del richiedente, ma devono essere tenute in conto.

⁽³⁹⁹⁾ Ad esempio, quando è stato chiesto agli osservatori di giudicare lo stesso resoconto testimoniale, 17 hanno ritenuto che fosse ricco di dettagli e 10 che mancasse di dettagli. Cfr. Granhag, P. A. e Strömwall, L. A., «Effects of preconceptions on deception detection and new answers to why lie-catchers often fail», *Psychology, Crime and Law*, 2000, vol. 6, n. 3, pagg. 197-218. Uno studio di esperti dello stesso gruppo di ricerca ha evidenziato che gli agenti di polizia, i pubblici ministeri e i giudici, nel giudicare la veridicità di una testimonianza, attribuiscono ai dettagli un'importanza notevolmente diversa. Cfr. Strömwall, L. A. e Granhag, P. A. «How to Detect Deception? Arresting the Beliefs of Police Officers, Prosecutors and Judges», *Psychology, Crime and Law* 2001, vol. 9, pagg. 19-36.

⁽⁴⁰⁰⁾ Tenendo sempre presente che un resoconto dettagliato non è un indicatore di veridicità del tutto affidabile, cfr., ad esempio, Vrij, A., Hartwig, M. e Granhag, P. A. «Reading Lies: Nonverbal Communication and Deception», *Annual Review of Psychology*, 2019, vol. 70, n. 1, pagg. 295-317 per una panoramica e un riassunto critico, nonché Strömwall, L. A. e Granhag, P. A. «How to Detect Deception? Arresting the Beliefs of Police Officers, Prosecutors and Judges».

⁽⁴⁰¹⁾ Cfr., ad esempio, il Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), sentenza del 27 maggio 2014, [7.K.27.145/2014/9](#), riguardante attese realistiche in relazione alla memoria e all'esigenza di incentrare la valutazione della credibilità sui fatti sostanziali (cfr. anche le note da [840 a 842](#) sulla memoria ipergenerale).



La capacità di un richiedente di fornire dettagli sufficienti dipenderà altresì dalla qualità e dall'atmosfera del colloquio personale e/o dell'audizione ⁽⁴⁰²⁾. Qualora i richiedenti vengano interrotti o le domande siano poste con atteggiamento di scetticismo, essi eviteranno di rispondere in modo esaustivo, soprattutto in relazione a eventi la cui descrizione è difficile o sofferta. La quantità di dettagli contenuti nella dichiarazione di un richiedente può altresì dipendere dal fatto che lo stesso sia assistito da un consulente legale e dalla qualità di tale consulenza. Pertanto, il livello di dettagli prevedibile dipenderà dai fatti di ogni caso, come richiesto dal principio dell'esame individuale.

Considerazioni analoghe si applicano per la valutazione delle prove, nel cui ambito al richiedente vengono poste domande circostanziate su questioni concernenti la religione ⁽⁴⁰³⁾, l'orientamento sessuale ⁽⁴⁰⁴⁾ o l'opinione politica. Chiaramente, fino a che punto un richiedente conosce la questione alla base della sua domanda è rilevante per valutare se la stessa domanda sia credibile, ma il livello dei dettagli che ci si può attendere dipenderà dagli elementi già considerati. A titolo esemplificativo, nella sentenza A, B e C, la CGUE ha stabilito che il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a domande vertenti su «nozioni stereotipate associate agli omosessuali» non può costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere per una mancanza di credibilità ⁽⁴⁰⁵⁾.

Un richiedente può fornire risposte vaghe, pur riportando un resoconto vero. Qualora dalle risposte vaghe derivino effetti negativi, la mancanza di dettagli da cui sorgono dubbi andrà individuata quanto meno in termini ampi ⁽⁴⁰⁶⁾.

Alla luce dei diversi elementi considerati nella presente sezione, non c'è da stupirsi che nella sentenza HK v Secretary of State, la *Court of Appeal* (Corte d'appello) dell'Inghilterra e

⁽⁴⁰²⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 24 febbraio 2004, YA/ministero dell'Interno, 6 Azs 50/2003-89 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). La Corte ha statuito che il colloquio personale con il richiedente non può essere effettuato soltanto in termini generali, senza chiedere informazioni specifiche al richiedente. In modo simile, nella sentenza della *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica Ceca) del 25 aprile 2019, 5 Azs 207/2017-36, la Corte ha ritenuto che, in una domanda riguardante un richiedente del Daghestan la cui famiglia disapprovava il suo matrimonio con un'ucraina per motivi religiosi, il colloquio con l'autorità accertante non si è concentrato a sufficienza sul pericolo percepito dai membri della famiglia del richiedente, poiché mancava di domande specifiche.

⁽⁴⁰³⁾ *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 25 giugno 2015, AR/ministero dell'Interno, 4 Azs 71/2015-54. La Corte ha affermato che, nel valutare la credibilità del richiedente in quanto cristiano, l'organo decisionale avrebbe dovuto concentrarsi, nel corso dell'interrogatorio, sull'esame della vita da questi condotta prima della conversione, sulla conversione stessa, su una valutazione della conversione da parte del richiedente, sulla sua conoscenza della nuova religione e sulle sue attività religiose. Di norma, la conclusione sulla credibilità non può fondarsi unicamente su lacune parziali nella conoscenza, da parte del richiedente, di dettagli specifici del cristianesimo.

⁽⁴⁰⁴⁾ Cfr. sezione 6.6 e tabella 32.

⁽⁴⁰⁵⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punti 62 e 63.

⁽⁴⁰⁶⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, sentenza del 12 giugno 2003, [JB \(DR Congo\)](#) [2003] UKIAT 00012.



del Galles (EWCA) abbia stabilito che la difficoltà dell'attività investigativa nei casi di asilo, laddove le prove siano «piuttosto insoddisfacenti in termini di portata, qualità e presentazione», costituissero un problema grave ⁽⁴⁰⁷⁾.

4.5.4. Plausibilità

Come già notato, l'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione) segnala la plausibilità come una delle condizioni necessarie per esonerare un richiedente dalla conferma delle sue dichiarazioni mediante la presentazione di prove documentali o di altro tipo (cfr. sezione 4.3.7.3). Nella sentenza *Shepherd*, nel caso di un richiedente che tentava di ottenere il riconoscimento della protezione dei rifugiati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, la CGUE ha fatto riferimento all'esigenza di dimostrare «con sufficiente plausibilità» i fatti su cui ci si basa ⁽⁴⁰⁸⁾. Sebbene la CGUE debba ancora interpretare il termine «plausibile», il significato di quest'ultimo è chiaramente più ristretto in termini di ambito di applicazione rispetto a credibilità (dal momento che un resoconto può non essere credibile pur essendo plausibile). Il suo significato sembra sovrapporsi in certo qual modo alle seguenti parole dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione), vale a dire «non [...] in contraddizione con le informazioni generali e specifiche [...] di cui si dispone». Eppure, «plausibile» non può essere semplicemente un sinonimo, in quanto non avrebbe alcun ambito di applicazione specifico. L'UNHCR ha stabilito che «la plausibilità si riferisce a quanto **sembra** ragionevole, possibile o probabile» (grassetto aggiunto) ⁽⁴⁰⁹⁾.

Nella sentenza *HK v Secretary of State*, la EWCA ha affermato che:

[...] in molti casi di asilo, alcune storie del richiedente, quando non la maggior parte, possono sembrare intrinsecamente improbabili, anche se ciò non significa che siano false. Gli elementi della storia nonché la storia nel suo complesso vanno considerati rispetto alle prove nazionali di cui si dispone e delle perizie attendibili e ad altri fattori familiari, quali la coerenza con quanto sostenuto in precedenza dal richiedente e con altre prove di fatto (laddove presenti) ⁽⁴¹⁰⁾.

Occorre prestare attenzione quando ci si basa sulla plausibilità o sulla sua mancanza, in quanto, in termini generali, il concetto si riferisce a ipotesi generali su quanto si ritiene probabile che sia accaduto o che accada. Nell'ambito dell'esame di domande di protezione internazionale, tali ipotesi possono essere influenzate dalla cultura, dalla lingua e dalla tradizione (cfr. sezione 3.3.3). La *High Court* (Alta corte) irlandese ha affermato che «[una] constatazione di mancanza di credibilità deve essere basata su fatti corretti, esenti da congetture o speculazioni, e i motivi ricavati da tali fatti devono essere pertinenti e presentare

⁽⁴⁰⁷⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2006, [HK v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1037, punto 27. Cfr. anche *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2004, [Gheisari v Secretary of State for the Home Department](#) [2004] EWCA Civ 1854, punti da 10 a 11 e da 20 a 21.

⁽⁴⁰⁸⁾ CGUE, [Shepherd](#), op. cit. alla nota 314, punto 43.

⁽⁴⁰⁹⁾ UNHCR, [Beyond Proof](#), op. cit. alla nota 19, pag. 60.

⁽⁴¹⁰⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2006, [HK v Secretary of State for the Home Department](#), op. cit. alla nota 407, punto 28.



un legame legittimo con la constatazione negativa» ⁽⁴¹¹⁾. In tale ambito può rivestire particolare importanza l'esame dei motivi alla base della conclusione in favore della plausibilità o della non plausibilità. La *High Court* (Alta corte) irlandese ha ritenuto che occorra addurre dei motivi per concludere che un fatto asserito non sia plausibile, dichiarando quanto segue:

Il giudice ha ritenuto «inaccettabili» le prove, fornite dal richiedente, della fuga in Ciad e ha stabilito che «sembra incredibile che abbia casualmente ottenuto un passaggio su un camion a circa 3 km dal luogo delle violenze e sia fuggito in Ciad, attraversando il lago Ciad su un traghetto [...]». [...] A mio parere, la decisione di respingere il resoconto del richiedente di come sia giunto in Ciad non contiene alcuna motivazione pertinente o logica. In tale circostanza, non posso accettare l'argomentazione dei convenuti secondo cui la conclusione rientra nella categoria riconosciuta da Hathaway come fondata «interamente su una serie di coincidenze e possibilità troppo improbabili, su base cumulativa, per crederci». L'assenza di qualsiasi motivo per la conclusione significa che non può essere plausibile» ⁽⁴¹²⁾.

Nel considerare la plausibilità, può verificarsi una sovrapposizione con le conclusioni tratte riguardo la coerenza interna o esterna, che serve tuttavia a sottolineare che l'organo decisionale deve tenere ben presente come la plausibilità debba essere valutata nell'ambito dell'estrazione, dell'istruzione, del genere e della cultura del richiedente (cfr. la [parte 6](#)).

A tale proposito, nella sentenza *Y v Secretary of State*, la EWCA ha stabilito l'importanza di considerare le prove nel loro ambito adeguato, come segue:

Mi sembra che le parti contestino in minima misura i principi giuridici applicabili all'impostazione che un arbitro [...] dovrebbe adottare rispetto alle questioni di credibilità. Il principio fondamentale è che l'arbitro dovrebbe agire con cautela prima di concludere che un resoconto sia intrinsecamente incredibile, in quanto sussiste un rischio notevole che il medesimo venga influenzato dalle sue stesse idee su quanto sia o meno plausibile, e tali idee saranno state giocoforza influenzate dal suo stesso contesto, esistente in tale paese, nonché dagli usi e costumi della nostra stessa società. Pertanto, è importante che l'arbitro tenti di analizzare il resoconto di eventi [da parte del richiedente] [...] nell'ambito della situazione esistente nel paese di provenienza [del richiedente]. I rischi sono stati ben descritti in un articolo di Sir

⁽⁴¹¹⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), *IR v Minister for Justice, Equality and Law Reform & anor*, op. cit. alla nota 292, punto 11, principio 5.

⁽⁴¹²⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 22 settembre 2015, *IFO v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2015] IEHC 586, punto 41.



Thomas Bingham, [...] in un brano citato dall'IAT nella sentenza Kasolo v SSHD 13190 [...] (413).

Analogamente, nella sentenza MM (DRC – plausibility) Democratic Republic of Congo, lo UKIAT ha stabilito che la valutazione della credibilità:

[...] può comportare un giudizio della probabilità di eventi avvenuti sulla base di prove e/o di conclusioni. Il ruolo particolare delle prove contestuali consiste in questo caso nel fatto che esse possono contribuire comunque al processo, rivelando la probabilità che quanto si è riferito come accaduto sia effettivamente accaduto, in tutto o in parte. Può essere di particolare aiuto per mostrare che le conclusioni negative possono essere apparentemente ragionevoli laddove basate sulla conoscenza dello stile di vita di tale paese e sono ancor meno ragionevoli qualora siano esposte le circostanze della vita nel paese d'origine (414).

4.5.5. Atteggiamento

L'atteggiamento è stato descritto come «l'insieme della condotta, dei modi, del comportamento, dell'abilità oratoria, dell'inflessione di un testimone [...]. In breve, si tratta di tutti gli elementi che caratterizzano il suo modo di fornire le prove, ma che non compaiono nel verbale di quanto ha di fatto dichiarato» (415).

Il ricorso all'atteggiamento come base della valutazione della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale andrebbe evitato praticamente in tutti i casi (416). L'atteggiamento è considerato un indicatore di credibilità di scarsa rilevanza. Laddove sia utilizzato come fattore negativo, il giudice o membro dell'organo giudiziario dovrà fornire motivi validi per spiegare perché e in che modo l'atteggiamento e la presentazione di sé

(413) *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), *Y v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota 397, punto 256. Cfr. Bingham, T., «The Judge as Juror: The Judicial Determination of Factual Issues», in: *Current Legal Problems* (vol. 38, OUP, 1985), pag. 14. Nell'articolo Sir Thomas Bingham (divenuto Lord Bingham) ha affermato che: «[u]n giudice inglese può farsi, o pensare di farsi, un'idea astuta di come un broker di Lloyds o un grossista di Bristol o un agricoltore della contea di Norfolk possano reagire in alcune situazioni tratteggiate nel corso di un caso, ma può, e, a mio avviso, dovrebbe, sentirsi ben più incerto sulle reazioni di un commerciante nigeriano o di un ingegnere navale indiano o di un banchiere jugoslavo. O addirittura, per fare un esempio più terra terra, un negoziante sikh con un'attività a Bradford. Nessun giudice degno di tale nome potrebbe ipotizzare che uomini di diversa nazionalità, istruzione, professione, esperienza, fede e indole agiscano come egli potrebbe ritenere che avrebbe fatto o, addirittura, il che può essere abbastanza diverso, secondo la sua idea di come avrebbe agito una persona ragionevole».

(414) *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, sentenza del 27 gennaio 2005, *MM (DRC-plausibility) DR Congo* [2005] UKIAT 00019, punto 15. Nella sentenza n. 6738/2021 la Corte suprema di cassazione (Italia) ha affermato che la valutazione della plausibilità non può basarsi sulle convinzioni soggettive di ciò che il giudice ritiene vero, ragionevole o probabile, ma deve essere oggettiva.

(415) Bingham, T., *The Business of Judging: Selected Essays and Speeches*, OUP, agosto 2000, pag. 5.

(416) IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota 36, pag. 41. Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1° dicembre 2016, *MA (Nigeria) v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2016] IEHC 16, per una panoramica informativa della giurisprudenza irlandese sull'«atteggiamento» nell'ambito delle valutazioni della credibilità; Bender, R., Nack A. e Treuer, W.-D., *Tatsachenfeststellung vor Gericht: Glaubhaftigkeits- und Beweislehre, Vernehmungslehre*, C. H. Beck, 4ª edizione, 2014, paragrafi da 224 a 227: «È evidente che il tentativo di ricorrere all'atteggiamento per individuare direttamente le menzogne è fallito. [...] Determinate anomalie del comportamento, spesso collegate al fatto di mentire, quali nervosismo o distogliere lo sguardo» si sono di fatto dimostrate meno frequenti nell'ambito delle false dichiarazioni (traduzione non ufficiale).



del richiedente abbiano contribuito alla valutazione della credibilità, tenuto conto di fattori pertinenti quali la capacità, l'etnia, il genere e l'età. Andrebbe utilizzato (semmai) solo nell'ambito della conoscenza della cultura e del contesto di un richiedente ⁽⁴¹⁷⁾. Tuttavia, è corretto riconoscere che spesso i giudici fanno menzione dell'importanza di aver avuto la possibilità di vedere e sentire i testimoni. Ad esempio, la Corte EDU «riconosce che, come principio generale, le autorità nazionali sono certamente le più qualificate a valutare non soltanto i fatti, ma, più in particolare, la credibilità dei testimoni, in quanto sono loro ad aver avuto la possibilità di vedere, sentire e valutare l'atteggiamento della persona interessata» ⁽⁴¹⁸⁾. Di conseguenza, l'atteggiamento può avere determinate ripercussioni sull'audizione. La *High Court* (Alta corte) irlandese ha fornito le seguenti linee guida sulla valutazione basata sull'atteggiamento:

[L']organo decisionale deve prestare attenzione a non fare un erroneo affidamento sull'atteggiamento, rischiando così di interpretare quale mancanza volontaria di onestà un atteggiamento che può essere la conseguenza di nervosismo, stress derivante dalla situazione e persino vergogna di essere un richiedente asilo. Un'evidente esitazione e incertezza può senz'altro essere dovuta a difficoltà di lingua e comprensione ⁽⁴¹⁹⁾.

Di conseguenza, l'organo decisionale dovrebbe evitare, in linea generale, di fare affidamento sull'atteggiamento e sull'apparenza, salvo in casi eccezionali, e quindi soltanto sulla base di una conoscenza comprovata della cultura in questione. Un particolare atteggiamento o modo di esprimersi può essere strettamente connesso con il contesto culturale del richiedente (cfr. sezione 6.4) o con l'ansia derivante dal potenziale esito della domanda di protezione internazionale ⁽⁴²⁰⁾.

4.5.6. Indicatori di credibilità considerati nel complesso

Come osservato in precedenza, gli indicatori di credibilità non sono altro che indicatori e non criteri o condizioni rigorosi. Se è vero che i quattro indicatori di cui sopra (coerenza interna ed esterna, sufficienza di dettagli e plausibilità) rispecchiano gli indicatori applicati nella pratica dai giudici, è altrettanto vero che nessuno può essere considerato determinante. La loro rilevanza varia in misura considerevole a seconda del caso specifico. Sarà sempre necessario esaminare

⁽⁴¹⁷⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota 36, pag. 41.

⁽⁴¹⁸⁾ Cfr., ad esempio, Corte EDU, *RC/Svezia*, op. cit. alla nota 259, punto 52; Corte EDU, sentenza del 26 giugno 2014, *ME/Svezia*, n. 71398/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD007139812, punto 78; Corte EDU (GC), 2016, *JK e altri/Svezia*, op. cit. alla nota 28, punto 84; Corte EDU, sentenza del 10 aprile 2022, *Shenturk e altri/Azerbaijan*, nn. 41326/17 e altri tre, ECLI:CE:ECHR:2022:0310JUD004132617, punto 112.

⁽⁴¹⁹⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 aprile 2011, *HR v Refugee Appeals Tribunal and the Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2011] IEHC 151, punto 7. Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), *JG (Etiopia) v Refugee Appeals Tribunal & ors*, op. cit. alla nota 298, punto 24.

⁽⁴²⁰⁾ Da uno studio è emerso che i comportamenti comunemente associati (non necessariamente in modo corretto) alla menzogna si sovrappongono a quelli di una persona che presenta i sintomi di ansia estrema propri del PTSD ed è quindi necessario evitare di non confondere l'ansia con l'inganno. Rogers, H., Fox, S. e Herlihy, J., «The importance of looking credible: the impact of the behavioural sequelae of post-traumatic stress disorder on the credibility of asylum seekers», *Psychology, Crime & Law*, 2014.



le prove complessive al momento di decidere in che modo gli indicatori di credibilità debbano essere soppesati nel contesto di una particolare domanda ⁽⁴²¹⁾.

L'analisi di cui sopra evidenzia che non è possibile rispondere in modo semplice alla questione delle modalità di valutazione della credibilità nei casi di protezione internazionale, salvo ripetere che la valutazione deve essere effettuata sulla base delle prove considerate nel complesso, tenendo conto dei principi, delle modalità e degli indicatori definiti nella presente analisi. Questi devono applicarsi in modo sensibile ⁽⁴²²⁾, obiettivo e imparziale, onde evitare il rifiuto sconsiderato e semplicistico o l'accettazione ingenua e incondizionata di un resoconto ⁽⁴²³⁾.

4.5.7. Altri elementi potenzialmente pertinenti alla valutazione dei fatti

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione), gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame conforme ai principi fondamentali e alle garanzie del capo II DPA (rifusione) sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 a 10 condizioni specifiche. Poiché si tratta di condizioni tali da giustificare una procedura accelerata e/o svolta alla frontiera, alcune possono essere considerate un esempio di circostanze di fatto specifiche, pertinenti ai fini della valutazione dei fatti. Anche considerandole come aventi un'applicazione più generale e quindi non come «condizioni», ma semplici fattori, si tratta comunque di fattori che devono essere trattati con attenzione. Il richiedente continua ad avere diritto a un esame individuale e completo della domanda in conformità dei principi delineati in precedenza. Il motivo dell'esame della domanda nell'ambito di una procedura accelerata e/o svolta alla frontiera deve inoltre essere considerato nel contesto del complesso delle prove. Le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione), che potrebbero essere considerate rilevanti, sono riportate nella [tabella 16](#).

⁽⁴²¹⁾ Nella sentenza n. 10908/20 della Corte suprema di cassazione (Italia), la Corte ha affermato che la valutazione della credibilità deve sempre basarsi su una valutazione complessiva di tutti gli elementi e che, pertanto, non può basarsi su elementi isolati e secondari.

⁽⁴²²⁾ *Court of Session* (Tribunale civile supremo, sezione interna, Scozia, Regno Unito), sentenza dell'11 dicembre 2001, [Asif v Secretary of State for the Home Department](#) [2001] Scot CS 283, punto 16, in cui il giudice ha dichiarato: «[...] si accetta senza riserva che la credibilità rappresenti una questione da affrontare con cautela e sensibilità rispetto alle differenze culturali e alla situazione molto problematica in cui i richiedenti, che fuggono da persecuzioni, finiscono spesso per trovarsi per svariati motivi. Tuttavia è questione di esperienza quotidiana il fatto che la credibilità dei testimoni possa, e spesso debba, essere verificata, esaminando le loro dichiarazioni concernenti argomenti secondari nonché primari [...]; la credibilità dei richiedenti va giudicata e, nel caso si debba emettere una sentenza, è molto difficile comprendere che essa possa essere pronunciata senza riferimenti alle prove ordinarie di coerenza e incoerenza, pur sempre applicate con la dovuta sensibilità».

⁽⁴²³⁾ Per un ulteriore approfondimento sui temi, cfr. la [parte 6](#).



Tabella 16. Selezione di condizioni per l'accelerazione delle domande di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8, DPA (rifusione)

c)	«il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o
d)	è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o
e)	il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale [...]; o
g)	il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o
h)	il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o
i)	il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma [dei regolamenti applicabili]». [...]

4.5.8. Considerazione delle norme procedurali

Il requisito relativo all'applicazione e al mantenimento di livelli elevati di equità procedurale discende dai diritti alla buona amministrazione e a un ricorso effettivo sanciti dagli articoli 41 e 47 della Carta dell'UE e dall'articolo 46 DPA (rifusione). Sono necessarie procedure eque per garantire ai richiedenti la piena opportunità di fornire tutti gli elementi necessari a motivare la loro domanda di protezione internazionale. A titolo illustrativo, un esame adeguato volto a stabilire se le dichiarazioni di un richiedente siano coerenti e sufficientemente dettagliate comporta di tenere conto del fatto che lo stesso abbia avuto l'opportunità, nel corso di un colloquio personale, di fornire i dettagli necessari e di «spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni», nella misura in cui tali elementi siano diventati manifesti in tale fase [articolo 16 DPA (rifusione)].

Nell'ambito delle domande di protezione internazionale, tali norme sono adottate nella DPA (rifusione), che definisce i principi fondamentali e le garanzie nel capo II (cfr. sezione 4.3). L'importanza di conformarsi a tali procedure deriva, in particolare, dal fatto che va garantito il diritto del richiedente a essere ascoltato. Nella sentenza M.M., la CGUE ha affermato che «il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione



di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi»⁽⁴²⁴⁾. Nelle sue conclusioni nella causa M.M., l'avvocato generale ha affermato:

[I]l rispetto di tale garanzia procedurale riveste un'importanza fondamentale. Non solo l'interessato occupa una posizione assolutamente centrale in quanto dà avvio al procedimento ed è l'unico a poter esporre, in concreto, la sua storia personale nonché il contesto nel quale questa si è svolta, ma anche la decisione pronunciata sarà per il medesimo di vitale importanza⁽⁴²⁵⁾.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la questione della portata del diritto di essere ascoltato è stata esaminata anche dalla CGUE nella causa M⁽⁴²⁶⁾. La Corte ha dichiarato quanto segue:

[...] dall'articolo 4 [DQ] risulta che, tra gli elementi pertinenti di cui l'autorità competente deve tenere conto, figurano in particolare le dichiarazioni e la documentazione in merito all'età del richiedente, alla sua estrazione, alla sua identità, alla sua o alle sue cittadinanze, ai paesi in cui ha soggiornato in precedenza, alle sue domande di asilo pregresse, ai suoi itinerari di viaggio, ai motivi della sua domanda e, più in generale, ai gravi danni che ha subito o che potrebbe subire. Se necessario, l'autorità competente deve inoltre prendere in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di elementi probanti e l'attendibilità generale del richiedente.

Pertanto, il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione relativa ad una domanda di protezione sussidiaria deve consentire al richiedente di esporre il proprio punto di vista su tutti tali elementi, al fine di motivare la sua domanda e permettere all'amministrazione di procedere con piena cognizione di causa all'esame individuale dei fatti e delle circostanze previste all'articolo 4 [DQ], in modo da determinare se esista un rischio effettivo che il richiedente subisca un grave danno, ai sensi di tale direttiva, se ritornasse nel proprio paese di origine⁽⁴²⁷⁾.

È altresì opportuno ricordare in questa sede che la giurisprudenza della CGUE relativa all'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione) ha sottolineato l'importanza dell'equità procedurale. Ad esempio, nella sentenza Alheto, la CGUE ha affermato quanto segue:

L'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che l'esigenza di un esame completo ed ex nunc tanto degli elementi di fatto quanto di quelli di diritto può vertere anche sui motivi d'inammissibilità della domanda di protezione internazionale di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva, laddove il diritto nazionale lo consenta, e che, nel caso in cui il giudice investito dell'impugnazione intenda esaminare un motivo d'inammissibilità che non è stato esaminato dall'autorità

⁽⁴²⁴⁾ CGUE, 2012, M.M., op. cit. alla nota 31, punto 87.

⁽⁴²⁵⁾ CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, EU:C:2012:253, punto 43.

⁽⁴²⁶⁾ CGUE, 2017, M., op. cit. alla nota 101.

⁽⁴²⁷⁾ Cfr. nota 426, punti da 36 a 37.



accertante, il medesimo deve procedere all'audizione del richiedente al fine di consentirgli di esporre di persona, in una lingua che conosce, il suo punto di vista sull'applicabilità di tale motivo alla sua situazione particolare ⁽⁴²⁸⁾.

Dalla giurisprudenza della CGUE sopra richiamata discende che l'esame di una domanda di protezione internazionale può essere fondamentalmente viziato qualora, a causa di procedure inadeguate, un richiedente non abbia avuto la possibilità di presentare detta domanda e di fornire prove a sostegno nel modo più completo, equo e ragionevole possibile (cfr. sezione [4.2.6](#)) ⁽⁴²⁹⁾.

4.6. Norme per la valutazione delle prove documentali

La portata e la diversità della documentazione che potrebbe essere prodotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale emergono a chiare lettere dagli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) e dai fattori di cui tenere conto nella valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione): dai documenti ufficiali quali passaporti e documenti di identità rilasciati da organismi governativi del paese d'origine ai documenti personali del richiedente, quali prove mediche, e materiali quali articoli di giornale e/o articoli pubblicati sui social media che dimostrano o dovrebbero dimostrare che il richiedente è oggetto di attenzioni pregiudizievoli da parte delle autorità o di soggetti non governativi ⁽⁴³⁰⁾. I documenti devono essere considerati nell'ambito delle prove nel complesso, in particolare qualora si consideri la coerenza di quelle sulle quali ha fatto affidamento il richiedente (cfr. anche sezione [4.2.4](#)).

Secondo le linee guida dell'EUAA per le autorità accertanti, i documenti possono essere utilmente valutati in base ai criteri esposti nella [figura 4](#) ⁽⁴³¹⁾ e illustrati nelle sottosezioni seguenti.

⁽⁴²⁸⁾ CGUE (GC), 2018, [Alheto](#), op. cit. alla nota [49](#), punto 130. Per maggiori informazioni sul diritto a un ricorso effettivo si rimanda alla sezione [3.1.1](#) dell'analisi giuridica. Per maggiori informazioni sul significato di «esame ex nunc», si rimanda alla sezione [3.1.2](#) dell'analisi giuridica.

⁽⁴²⁹⁾ Cfr. EASO, [Procedure di asilo e principio di non-refoulement](#), op. cit. alla nota [7](#); cfr. anche IARLJ, [Assessment of Credibility](#), progetto CREDO, op. cit. alla nota [36](#), pag. 44.

⁽⁴³⁰⁾ Cfr. la tabella 8 alla sezione [4.2.4](#) che fornisce esempi di documentazione.

⁽⁴³¹⁾ Tali misure sono tratte dal documento dell'EASO, [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015, pag. 13. Si noti il considerando 10 [DPA \(rifusione\)](#), secondo cui, nell'attuazione della direttiva, è opportuno che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti elaborati dall'EASO. Tali orientamenti non godono di una qualche priorità presso i giudici, ma forniscono comunque un'analisi utile di come poter valutare le prove documentali.



Figura 4. Criteri per la valutazione delle prove documentali



4.6.1. Rilevanza

È possibile non tenere conto dei documenti non rilevanti per l'esito di una domanda. Un richiedente dovrebbe nondimeno avere, se del caso, un'opportunità di spiegare perché, a suo avviso, siano rilevanti.

4.6.2. Esistenza e forma

L'esistenza e la forma si riferiscono alla questione se il documento sia vero e autentico nel senso di stabilire se è ciò che ha la pretesa di essere o se lo si possa contestare come contraffatto o come documento autentico successivamente falsificato ⁽⁴³²⁾. A seconda del documento e delle particolari circostanze del caso, l'autorità competente può essere tenuta ad accertare se un documento sia autentico ⁽⁴³³⁾. L'abilità di valutare l'autenticità dei documenti è un aspetto fondamentale e molto problematico per gli organi decisionali, inclusi gli organi giudiziari ⁽⁴³⁴⁾. Inoltre, in generale, nel paese ospitante non si dispone di una competenza affidabile che possa stabilire l'autenticità di documenti presumibilmente redatti dalla polizia o dal giudice del paese d'origine. In talune circostanze, è necessario condurre indagini nel paese d'origine, pur senza pregiudizio della riservatezza relativa alla domanda di protezione internazionale (cfr. anche sezione 4.2.8).

Tuttavia, la Corte d'appello irlandese ha statuito che l'organo decisionale non è tenuto, in linea generale, a verificare l'autenticità di un documento, dichiarando quanto segue:

⁽⁴³²⁾ Cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7.

⁽⁴³³⁾ Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2012, *Singh et autres/Belgique*, n. 33210/11, ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011 (solo in francese). Cfr. anche la Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2014, *AA/Svizzera*, n. 58802/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD005880212, punti da 61 a 63.

⁽⁴³⁴⁾ In Norvegia, la procedura amministrativa comprende la verifica della documentazione del richiedente da parte di un organismo specializzato, vale a dire il *Nasjonal ID-senter* (Centro norvegese per la verifica dell'identità e la documentazione). Il Centro legalizza i documenti di viaggio e di identità e sviluppa strumenti e metodologie che possono essere applicati qualora l'identità di un richiedente non sia documentata.



[...] un organo decisionale non è tenuto in linea generale a svolgere in autonomia indagini volte a comprovare l'autenticità di un documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno della sua domanda, sebbene esistano particolari circostanze in cui tale procedura è tuttavia richiesta. Vero è che dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Singh/Belgio emerge chiaramente che gli Stati contraenti possono essere soggetti a tale obbligo, in casi particolari in cui l'autenticità della documentazione è incerta, con conseguenze per il richiedente altrimenti potenzialmente serie, tuttavia non vi è una norma generale a tal fine ⁽⁴³⁵⁾.

Nella causa Singh/Belgio, il richiedente aveva fornito a sostegno della sua domanda della documentazione sotto forma di e-mail inviate da un funzionario dell'UNHCR di Nuova Delhi, contenenti in allegato dichiarazioni attestanti che i richiedenti erano stati registrati come rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR ⁽⁴³⁶⁾. La Corte EDU ha ritenuto che lo Stato fosse stato carente nella sua valutazione della credibilità della domanda del richiedente, in quanto non aveva effettuato un'ulteriore indagine dell'autenticità di tali documenti, descritti come «non irrilevanti» e nel cui ambito sarebbe stato semplice procedere a una verifica dell'autenticità con l'UNHCR ⁽⁴³⁷⁾. La mancata adozione delle suddette misure nel contesto dei fatti di tale caso particolare non poteva essere considerata l'indagine attenta e rigorosa che ci si aspetta dalle autorità nazionali. Tuttavia, tale sentenza non è autorevole ai fini della proposta di istituire un obbligo generale in capo agli Stati membri affinché conducano un'indagine ⁽⁴³⁸⁾.

4.6.3. Contenuto, natura e autore

Il contenuto, la natura e l'autore sono indici dell'affidabilità del documento. Un documento può essere vero, nel senso che è quanto si dichiara che sia, ma il suo contenuto può essere inaffidabile e non circostanziare le dichiarazioni del richiedente. D'altro canto, l'impossibilità di dimostrare che un documento è stato falsificato non significa che possa essere trattato come affidabile anche solo per questo motivo. Spetta al richiedente dimostrare che il documento è autentico e affidabile.

Può sorgere la necessità di valutare fattori quali la coerenza interna, il livello di dettaglio, la coerenza con altre prove e, in particolare, le COI e se le informazioni provengano da una fonte diretta. Quanto precede si applica anche a questioni vertenti sull'identità e le qualifiche dell'autore, l'affidabilità delle informazioni su cui il documento è basato e la finalità con cui il documento è stato redatto.

⁽⁴³⁵⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Irlanda), sentenza del 27 febbraio 2017, [AO v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2017] IECA 51, punto 45.

⁽⁴³⁶⁾ Cfr. nota 435, punto 76.

⁽⁴³⁷⁾ Cfr. nota 435, punti 87 e 88. Cfr. anche Corte EDU, [MA/Svizzera](#), op. cit. alla nota 386, punti da 62 a 68.

⁽⁴³⁸⁾ Cfr. Corte EDU, [AA/Svizzera](#), op. cit. alla nota 433, punto 61. La *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito) ha altresì ritenuto che non sussiste alcun obbligo generale di condurre indagini, sebbene possa configurarsi un tale obbligo in casi particolari. *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 luglio 2014, [PJ \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2014] EWCA Civ 1011, punti da 30 a 32; *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 22 marzo 2016, [MA \(Bangladesh\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2016] EWCA Civ 173.



Il contenuto, la natura e l'autore delle prove documentali sono stati oggetto di discussione, ad esempio, presso il Consiglio belga per le controversie in materia di legge sugli stranieri, in relazione alle dichiarazioni di testimoni. Il Consiglio ha ritenuto che le dichiarazioni rese da una fonte privata potevano avere un certo peso, osservando quanto segue:

È opportuno esaminare se sia possibile individuarne l'autore, verificarne il contenuto e stabilire se le informazioni contenute siano sufficientemente esatte e coerenti per rendere un contributo utile all'accertamento dei fatti nel caso di specie. Tale esame deve essere realizzato caso per caso. Quando il testimone può essere ascoltato, spetta all'autorità competente per l'istruttoria stabilire se procedere con l'audizione del testimone per valutarne la credibilità ⁽⁴³⁹⁾.

I documenti devono essere oggetto di una disamina pari a quella destinata alle dichiarazioni del richiedente: i principi applicabili alla valutazione delle prove di cui alla sezione 4.3 non si applicano soltanto alle dichiarazioni, orali o scritte, ma anche a tutta la documentazione presentata a sostegno della domanda ⁽⁴⁴⁰⁾. I documenti non vanno valutati separatamente bensì alla luce del complesso delle prove. La valutazione dell'autenticità delle prove dei social media richiede la considerazione di una serie di indicatori, alcuni specifici della loro forma ⁽⁴⁴¹⁾. In ogni caso, prima di giungere a una conclusione negativa, un richiedente dovrebbe avere o avere avuto un'adeguata possibilità di fornire una spiegazione o formulare osservazioni sui dubbi sorti.

⁽⁴³⁹⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 23 febbraio 2011, n. 56 584, punto 4.2 (traduzione non ufficiale) (cfr. anche [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁴⁴⁰⁾ *Court of Session* (Tribunale civile supremo, sessione esterna, Scozia, Regno Unito), sentenza del 12 giugno 2007, [SD v Secretary of State for the Home Department](#) [2007] CSOH 97 al punto 6, la parte convenuta aveva ignorato «due rapporti di polizia e quattro lettere» perché non era chiaro se si trattasse di traduzioni o copie o di entrambe, e perché provenivano da una fonte sconosciuta. Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'onere della prova non fosse elevato, spettasse al richiedente stabilire la provenienza dei documenti presentati e rientrasse nel margine discrezionale dell'organo decisionale non tenerne conto qualora il richiedente avesse ommesso di appurarne l'origine. Cfr. anche *Court of Session* (Tribunale civile supremo, sezione esterna, Scozia, Regno Unito), sentenza del 13 maggio 2010, [RY v Secretary of State for the Home Department](#) [2010] CSOH 65, punti da 31 a 33, in cui il giudice ha ammesso che il convenuto aveva il diritto di nutrire preoccupazioni in merito alla provenienza dei documenti nel contesto di conclusioni negative sulla credibilità e alla facilità di disponibilità di documenti ottenuti in modo fraudolento.

⁽⁴⁴¹⁾ Per un ulteriore esame della questione, cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.10.3.4. Cfr. anche *Upper tribunal* (Tribunale superiore) [sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2022, [XX \(PJAK — sur place activities — Facebook\) Iran CG](#) [2022] UKUT 23 (IAC).



4.7. Norme per la valutazione delle perizie

4.7.1. Norme generali

Un perito testimone è una persona il cui livello di conoscenza specializzata o competenza in un settore specifico è tale da renderlo qualificato a fornire un parere su aspetti di fatto rientranti nel suo settore di competenza. Pertanto, le perizie possono essere prodotte a sostegno di una domanda o un ricorso qualora vi siano questioni pertinenti che richiedono una competenza particolare che può non essere altrimenti a disposizione delle parti o degli organi decisionali. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione) ne dà conferma disponendo che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori». Nei casi vertenti sulla protezione internazionale, vi possono altresì rientrare questioni relative all'età, alla lingua e di natura politico-sociale esistenti nel paese d'origine di un richiedente.

Nella sentenza F. la CGUE ha affermato quanto segue:

[L]'articolo 4 [DQ (rifusione)] deve essere interpretato nel senso che non osta a che l'autorità competente per l'esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni della relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale ⁽⁴⁴²⁾.

Il processo di determinazione del valore delle perizie è diverso da quello applicato per la determinazione del valore probatorio delle prove documentali. Quest'ultimo comprende di norma la qualità degli esami, le conclusioni delle prove e l'ambito della persecuzione o del danno grave asseriti. Nel caso di perizie, comprende la competenza del perito, il livello di certezza che egli attribuisce alle conclusioni e la presenza di potenziali pareri peritali divergenti ⁽⁴⁴³⁾.

Un perito testimone, che fornisca prove o compaia dinanzi a un giudice o collabori su richiesta di una parte, ha l'obbligo fondamentale di essere indipendente, obiettivo e imparziale. I periti testimoni devono avere acquisito conoscenze ed esperienze sufficienti per quanto riguarda le questioni pertinenti alle prove loro sottoposte, oltre a conoscere la portata della pratica o del

⁽⁴⁴²⁾ CGUE, 2018, F., op. cit. alla nota 20, punto 46.

⁽⁴⁴³⁾ Cfr. le linee guida del gruppo di lavoro IARMJ sui periti testimoni: IARLJ, *Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence*, giugno 2010.



parere attuale ⁽⁴⁴⁴⁾. Al fine di stabilirne la competenza, devono essere in grado di dimostrare la loro qualifica nel settore di conoscenza su cui si prefiggono di fornire delle prove come professionista o accademico ⁽⁴⁴⁵⁾. Per analogia non può essere dato peso alle perizie che esulano dal settore di competenza del perito. È l'esempio del caso dinanzi al Tribunale civile supremo scozzese (*Court of Session*), in cui un perito linguistico ha esaminato la conoscenza del paese e della cultura da parte del richiedente ⁽⁴⁴⁶⁾.

Gli obblighi di un perito sono stati sintetizzati dallo UKUT ⁽⁴⁴⁷⁾ e riportati nella [tabella 17](#).

Tabella 17. Obblighi dei periti (sintesi dell'UKUT)

i)	fornire informazioni e pareri in modo indipendente e imparziale rispetto alla controversia;
ii)	considerare tutti i fatti sostanziali, compresi quelli che potrebbero contrastare con il parere del perito testimone;
iii)	essere obiettivi e imparziali;
iv)	evitare di perorare indebitamente una causa;
v)	essere pienamente informato;
vi)	agire entro i confini del settore di competenza del testimone;
vii)	modificare il proprio punto di vista o cambiare del tutto parere, se del caso.

Secondo tale giurisprudenza, il perito deve effettuare un'analisi critica e obiettiva delle informazioni di cui dispone e fornire un parere sincero e informato. Come osservato dallo UKAIT, «è probabile che un eventuale parere proposto, non suffragato dalla dimostrazione dell'obiettività e dall'esame completo dei fatti sostanziali che si esigono da un perito testimone, goda di scarso peso» ⁽⁴⁴⁸⁾. I periti dovrebbero fare attenzione a proporre un parere su questioni di competenza dell'organo decisionale (nell'ambito dei ricorsi la credibilità di un resoconto fornito da un richiedente spetta innanzitutto ai giudici almeno di primo grado). Nei casi

⁽⁴⁴⁴⁾ Si noti che l'art. 18 [DPA \(rifusione\)](#) stabilisce che la visita medica «è effettuata da professionisti del settore medico qualificati» e gli «Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica». Cfr. anche Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. [149 559](#).

⁽⁴⁴⁵⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 23 gennaio 2017, n. [181 122](#); Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 27 febbraio 2017, n. [183 047](#).

⁽⁴⁴⁶⁾ *Court of Session* (Tribunale civile supremo, sezione interna, Scozia, Regno Unito), sentenza del 12 luglio 2013, [MABN and KASY v Advocate General for Scotland](#) [2013] CSIH 68. Tale opinione è stata confermata dalla *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 21 maggio 2014, [Secretary of State for Home Department v MN and KY](#) [2014] UKSC 30, e dal la *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 agosto 2016, [HRA v Minister for Justice, Equality & Law Reform & anor](#) [2016] IEHC 528.

⁽⁴⁴⁷⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2014, [MOJ and others \(return to Mogadishu\) Somalia CG](#) [2014] UKUT 442, punto 25.

⁽⁴⁴⁸⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 5 novembre 2015, [AAW \(expert evidence – weight\) Somalia](#) [2015] UKUT 00673, punto 25. Cfr. anche *Upper tribunal* (Tribunale superiore) [sezione Immigrazione e asilo (IAC)], (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2022, [HA \(expert evidence, mental health\) Sri Lanka](#) [2022] UKUT 111 (IAC).



opportuni il perito dovrebbe essere nella posizione di valutare la probabilità di altre spiegazioni o motivi come, ad esempio, nelle prove mediche concernenti l'esistenza di cicatrici e come siano state causate ⁽⁴⁴⁹⁾.

Alcune giurisdizioni nazionali hanno statuito che un giudice non dovrebbe ignorare o respingere una relazione peritale o un perito testimone senza fornirne i motivi ⁽⁴⁵⁰⁾. Così come il perito testimone non deve intromettersi nei compiti dell'inquirente giudiziario o quasi giudiziario (se del caso), quest'ultimo non deve atteggiarsi a esperto del settore pertinente.

In un caso, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo aveva respinto la rilevanza di una relazione medica, riferendosi semplicemente alla mancanza generale di credibilità del resoconto del richiedente. Tenuto conto delle descrizioni dettagliate delle ferite e dei traumi contenute in tale relazione, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto che la Corte nazionale per il diritto d'asilo avesse commesso un errore di diritto in quanto era tenuta a valutare i rischi che tali ferite e traumi potevano comportare e a specificare i motivi che l'avevano indotta a considerare la relazione non rilevante ⁽⁴⁵¹⁾.

Tale sentenza coincide, *mutatis mutandis*, con la logica applicata dalla Corte EDU in due casi su cui si è pronunciata nel 2013. Nelle sentenze I/Svezia e RJ/Francia, la Corte, se da una parte ha confermato la conclusione negativa in termini di credibilità cui sono giunte le autorità nazionali competenti in materia di asilo sia nel procedimento amministrativo sia in quello giudiziario, dall'altra ha stabilito che le relazioni mediche presentate dai richiedenti facevano sorgere il forte sospetto che essi avessero subito maltrattamenti contrari all'articolo 3 CEDU e che, di conseguenza, avrebbero dovuto essere esaminati in separata sede per quanto riguarda la questione del rischio futuro. Nella sentenza I/Svezia, la rilevanza delle conclusioni mediche era inoltre suffragata dal fatto che le cicatrici, qualora venissero viste dalle autorità al rientro, potevano far sorgere il sospetto che il richiedente fosse stato coinvolto in attività violente e di opposizione recenti ⁽⁴⁵²⁾. In entrambi i casi i giudici nazionali aditi si sono fondati sul fatto che, data la mancanza di credibilità dei resoconti dei richiedenti, le relazioni mediche non permettevano di accertare gli autori e i motivi dei maltrattamenti ⁽⁴⁵³⁾.

⁽⁴⁴⁹⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 23 aprile 2014, [KV \(Scarring – medical evidence\) Sri Lanka](#) [2014] UKUT 230. Cfr. anche *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 7 marzo 2017 nella presente causa, [KV \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2017] EWCA Civ 119 e *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 6 marzo 2019, [KV \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2019] UKSC 10.

⁽⁴⁵⁰⁾ Tale requisito è stato chiaramente evidenziato dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 10 aprile 2015, M. B, domanda n. [372 864 B](#).

⁽⁴⁵¹⁾ Cfr. nota 450.

⁽⁴⁵²⁾ Corte EDU, [I/Svezia](#), op. cit. alla nota [259](#), punti da 59 a 69.

⁽⁴⁵³⁾ Corte EDU, [RJ/Francia](#), op. cit. alla nota [259](#), punti da 41 a 43.



Le perizie non vanno trattate isolatamente, ma devono essere considerate parte integrante delle prove nel complesso ⁽⁴⁵⁴⁾.

4.7.2. Prove mediche e periti medici

Le perizie mediche sono spesso presentate nell'ambito di domande di protezione internazionale nella fase amministrativa e/o nei procedimenti dinanzi a un giudice. Ad esempio, le prove mediche possono essere presentate in relazione all'asserzione che un richiedente sia già stato oggetto di persecuzione o danno grave, in modo da apportare elementi utili alla valutazione della misura in cui il richiedente sia idoneo o in grado di sostenere un colloquio e fornire prove oppure in relazione all'età e/o ai parenti rilevanti del richiedente. Per ulteriori informazioni sulla valutazione dell'età cfr. sezione [5.2.2](#).

Nel caso di F., che ha esaminato in quale misura la relazione di uno psicologo potesse essere ammissibile nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, la CGUE ha dichiarato che «[n]on si può escludere che, nel particolare contesto della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale, alcune forme di consulenza si rivelino utili per l'esame dei fatti e delle circostanze e si possa ricorrere ad esse senza compromettere i diritti fondamentali di tale richiedente» ⁽⁴⁵⁵⁾.

Nella stessa causa, la CGUE ha affermato che, in relazione all'affidabilità di tali prove, «[...] si deve sottolineare che il carattere appropriato di una perizia come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere ammesso solo se quest'ultima è fondata su metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale» ⁽⁴⁵⁶⁾. La CGUE ha inoltre rilevato la necessità di tenere conto del diritto alla vita privata del richiedente ai sensi dell'articolo 7 della Carta dell'UE. Essa ha precisato che «l'ingerenza nella vita privata del richiedente protezione internazionale costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, presenta, alla luce della natura e della finalità di quest'ultima, una particolare gravità» ⁽⁴⁵⁷⁾. A tale riguardo, ha proseguito la CGUE, «tale perizia si basa in particolare sul fatto che la persona interessata si sottopone a una serie di test psicologici volti ad accertare un elemento essenziale dell'identità di tale persona, che riguarda la sua sfera personale, poiché si riferisce ad aspetti intimi della vita della stessa» ⁽⁴⁵⁸⁾.

⁽⁴⁵⁴⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), *Mibanga v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota 299; *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2006, *SA (Somalia) v Secretary of State for the Home Department* [2006] EWCA Civ 1302, punti da 31 a 32; e *Upper Tribunal* (Tribunale superiore) del Regno Unito, *KV (Scarring – medical evidence) Sri Lanka*, op. cit. alla nota 449, punto 211. Cfr. anche *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 27 settembre 2016, M. AB, n. 11022527; *Raad van State* (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), sentenza del 21 settembre 2016, [201601111/1/V3](#), ECLI:NL:RVS:2016:2589.

⁽⁴⁵⁵⁾ CGUE, 2018, F., op. cit. alla nota 20, punto 37.

⁽⁴⁵⁶⁾ Cfr. nota 455, punto 58.

⁽⁴⁵⁷⁾ Cfr. nota 455, punto 60.

⁽⁴⁵⁸⁾ Cfr. nota 455, punto 61.



La CGUE ha inoltre stabilito quanto segue:

Occorre inoltre tenere conto, al fine di valutare la gravità dell'ingerenza costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui al procedimento principale, del principio 18 dei principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere [...], che precisa, in particolare, che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere ⁽⁴⁵⁹⁾.

La CGUE ha aggiunto:

Risulta dal combinato disposto di tali elementi che la gravità dell'ingerenza nella vita privata costituita dall'esecuzione e dall'utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, va oltre quanto implicano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale relative a un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale o il ricorso ad una perizia psicologica avente uno scopo diverso da quello di stabilire l'orientamento sessuale di tale richiedente ⁽⁴⁶⁰⁾.

Per quanto riguarda il peso da attribuire a tali prove, la CGUE ha dichiarato quanto segue:

Inoltre, anche supponendo che una perizia basata su test proiettivi della personalità, come quella di cui al procedimento principale, possa contribuire a determinare con una certa affidabilità l'orientamento sessuale dell'interessato, dalle enunciazioni del giudice del rinvio risulta che le conclusioni di una siffatta perizia possono soltanto fornire un'immagine di tale orientamento sessuale. Pertanto, tali conclusioni sono, in ogni caso, approssimative e quindi di interesse limitato al fine di valutare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, in particolare quando, come nel procedimento principale, tali dichiarazioni sono prive di contraddizioni ⁽⁴⁶¹⁾.

Rilevante ai fini delle prove mediche basate sull'asserzione che un richiedente sia già stato oggetto di persecuzione o danno grave, il considerando 31 DPA (rifusione) dispone quanto di seguito riportato.



Considerando 31 DPA (rifusione)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica [...] nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva possono tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

⁽⁴⁵⁹⁾ Cfr. nota 455, punto 62.

⁽⁴⁶⁰⁾ Cfr. nota 455, punto 63.

⁽⁴⁶¹⁾ Cfr. nota 455, punto 69.



Il protocollo di Istanbul (di seguito «PI») è molto rilevante, sebbene non sia legalmente vincolante per gli Stati membri ⁽⁴⁶²⁾. Il PI è «inteso come un insieme di linee guida internazionali per la valutazione di persone che formulano accuse di presunte torture e maltrattamenti, per indagini su casi di presunte torture e per presentare rapporti sui relativi esiti alla magistratura o ad altri organi investigativi» ⁽⁴⁶³⁾. Stabilisce principi che «delineano le norme minime perché gli Stati garantiscano una documentazione efficace sulla tortura» ⁽⁴⁶⁴⁾. Tali principi riflettono l'esigenza di relazioni mediche atte a dimostrarne la base su una metodologia solida. Le linee guida ivi contenute non sono proposte come un protocollo rigido, piuttosto «esse rappresentano gli standard minimi basati sui principi e dovrebbero essere usate tenendo conto delle risorse disponibili» ⁽⁴⁶⁵⁾.

Trattando le «Indagini legali sulla tortura», al capitolo III, e dove fornisce una panoramica relativa all'esame delle conseguenze fisiche e psicologiche, il PI sancisce che «[p]er stabilire l'esistenza di prove fisiche e psicologiche di atti di tortura, è importante considerare le sei domande seguenti» ⁽⁴⁶⁶⁾ (cfr. la sottostante tabella 18).

⁽⁴⁶²⁾ Per la considerazione dello status del PI, cfr. *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), KV (Scarring – medical evidence) Sri Lanka, op. cit. alla nota 449, punti da 222 a 224. I giudici di tutto il mondo hanno attribuito un grande valore probatorio alle relazioni medico-legali redatte da periti sulla base dei principi e degli standard di cui al protocollo di Istanbul. Cfr. Commissione interamericana dei diritti umani, sentenza del 5 marzo 2001, Hugo Juárez Cruzat et al. v Peru, causa 11.015, n. 43/01; Corte EDU, sentenza del 3 giugno 2004, Bati e altri/Turchia, nn. 33097/96 e 57834/00, ECLI:CE:ECHR:2004:0603JUD003309796; e Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, sentenza del 2 maggio 2012, Gabriel Shumba v Republic of Zimbabwe, comunicazione n. 288/2004. L'adozione del PI da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000 fornisce al documento ulteriore autorità globale quale standard per l'indagine e la documentazione di accuse di tortura e maltrattamenti. Cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/RES/55/89, 22 febbraio 2001, risoluzione relativa all'adozione dei principi per un'efficace indagine e documentazione di tortura o di altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

⁽⁴⁶³⁾ Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, «Istanbul Protocol Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment», *Professional Training Series No. 8/Rev.1*, 2004 (di seguito OHCHR, Protocollo di Istanbul), pag. 1.

⁽⁴⁶⁴⁾ Cfr. nota 463, pag. 2.

⁽⁴⁶⁵⁾ Cfr. nota 463, pag. 2.

⁽⁴⁶⁶⁾ Cfr. nota 463, paragrafo 105.



Tabella 18. Sei domande importanti per stabilire l'esistenza di prove fisiche e psicologiche di tortura, secondo quanto definito nel protocollo di Istanbul ⁽⁴⁶⁷⁾

a)	Le osservazioni fisiche e psicologiche sono coerenti con gli atti di tortura denunciati?
b)	Quali sono le osservazioni cliniche costitutive del quadro clinico?
c)	Le osservazioni psicologiche attese e le reazioni tipiche di uno stress acuto trovano il loro posto nell'ambiente culturale e sociale del soggetto?
d)	Dato che i disturbi mentali associati ad un trauma evolvono col tempo, qual è la cronologia dei fatti? In quale stadio si trova il paziente in questa evoluzione?
e)	Quali altri fattori traumatici colpiscono il soggetto (ad esempio, persecuzione, sradicamento forzato, esilio, perdita della famiglia e dello status sociale)? Qual è il loro impatto sulla vittima?
f)	Il quadro clinico suggerisce una falsa denuncia di tortura?

Il PI raccomanda che per ogni lesione osservata e per l'intero insieme delle lesioni osservate, il medico debba indicare il grado di compatibilità con l'attribuzione denunciata dal paziente e che si usino i termini riportati nella [tabella 19](#) ⁽⁴⁶⁸⁾.

Tabella 19. Gerarchia in cinque punti dei gradi di compatibilità secondo quanto previsto dal protocollo di Istanbul ⁽⁴⁶⁹⁾

a)	Non compatibile	La lesione non può essere stata provocata dal trauma descritto.
b)	Compatibile	La lesione potrebbe essere stata provocata dal trauma descritto, ma è non-specifica e vi sono molte altre possibili cause.
c)	Altamente compatibile	La lesione potrebbe essere stata provocata dal trauma descritto e vi sono poche altre possibili cause.
d)	Tipico	Questa lesione viene di solito riscontrata con quel tipo di trauma, ma vi sono altre possibili cause.
e)	Specifico	Questa lesione non potrebbe essere stata provocata in modo diverso da quello descritto.

Tuttavia «[f]ondamentalmente, è la valutazione globale di tutte le lesioni che è importante nella valutazione della storia di tortura, non la compatibilità di ogni lesione con una particolare forma di tortura» ⁽⁴⁷⁰⁾.

⁽⁴⁶⁷⁾ Cfr. nota 463, paragrafo 105.

⁽⁴⁶⁸⁾ Cfr. nota 463, paragrafo 187.

⁽⁴⁶⁹⁾ Cfr. nota 463, paragrafo 187 (grassetto aggiunto). Cfr. anche IARLJ, *Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence*, giugno 2010.

⁽⁴⁷⁰⁾ Cfr. nota 463, paragrafo 188.



Secondo la giurisprudenza nazionale esistente, come avviene con ogni altro perito, l'esperto medico deve dimostrare le proprie credenziali ⁽⁴⁷¹⁾, comprese le sue qualifiche, l'istruzione e la formazione, l'affiliazione a ordini professionali e l'esperienza, nonché provare di avere familiarità con il protocollo di Istanbul e che le relative linee guida contribuiscono a formare la sua opinione medica ⁽⁴⁷²⁾. Le perizie devono essere circoscritte al settore di competenza ed esperienza del perito e devono esaminare criticamente le prove, senza procedere all'accettazione incondizionata del resoconto di un richiedente. Il perito deve essere imparziale e astenersi dal fornire un parere sulla credibilità generale del richiedente o nel merito del suo caso. L'esperto medico dovrebbe stabilire i fatti secondo le informazioni corrispondenti e/o secondo i dati che ha raccolto. Qualora l'organo decisionale rilevi che i fatti alla base del parere dell'esperto non siano circostanziati o non siano corretti, diminuirà il peso attribuibile a tale perizia.

Una relazione medica relativa a tale esame dovrebbe contenere idealmente una dichiarazione chiara del medico riguardo alla coerenza rispetto alla denuncia di ferite specifiche in conseguenza di tortura o altri maltrattamenti assunti come prove di persecuzione o danno grave. Laddove il medico rilevi un grado di coerenza tra le ferite/cicatrici e le cause denunciate dal richiedente, tale da presupporre l'esistenza di altre possibili cause, ai fini della relazione medica è utile esaminarle per valutarne la probabilità, tenendo conto delle informazioni a disposizione sulla vita del richiedente ⁽⁴⁷³⁾.

Una delle peculiarità delle relazioni medico-legali redatte secondo il PI è che contengono elementi delle prove documentali e del parere dell'esperto. Le prove documentali raccolgono tutti i referti medici, ma non forniscono un'analisi delle lesioni, mentre lo scopo del parere di un esperto è informare il giudice su questioni tecniche esterne ai suoi settori di competenza ⁽⁴⁷⁴⁾.

Il peso che andrebbe attribuito a una relazione medica dipende dalla sua qualità e dalla sua caratteristica di essere concludente. L'aspetto dirimente è se sia possibile creare un legame causale sufficientemente solido tra le cicatrici o i disturbi medici del richiedente e le torture o altri maltrattamenti avvenuti in passato ⁽⁴⁷⁵⁾. Qualora una relazione medica contenga conclusioni diagnostiche del tutto dipendenti dalla storia o dai sintomi denunciati dal richiedente, ma il giudice o il membro dell'organo giudiziario conclude, previa valutazione di

⁽⁴⁷¹⁾ Cfr., ad esempio, *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna), sentenza del 24 febbraio 2012, ricorso n. 2476/2011, STS 1197/2012, pag. 8 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), in cui una relazione medica della Croce Rossa è stata considerata obiettiva dalla Corte, data l'affidabilità dell'organismo che opera sotto la protezione della Spagna e si attiene, tra l'altro, ai principi fondamentali di imparzialità, neutralità, umanità e indipendenza.

⁽⁴⁷²⁾ L'articolo 18, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#) dispone che: «La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati» e l'articolo 25, paragrafo 5, prevede che ogni esame medico è «[...] effettuato da professionisti nel settore medico qualificati».

⁽⁴⁷³⁾ Thomas, R., *Administrative Justice and Asylum Appeals*, op. cit. alla nota 132, pagg. 154 e segg. Cfr. anche Reneman, M., *EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy*, Hart Publishing, 2014, paragrafo 8.5.3.

⁽⁴⁷⁴⁾ Kjærum, A., «Combating Torture with Medical Evidence: The Use of Medical Evidence and Expert Opinions in International and Regional Human Rights Tribunals», *Torture Journal*, 2010, pagg. 119-186.

⁽⁴⁷⁵⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 28 settembre 2010, [RMK v Refugee Appeals Tribunal and the Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2010] IEHC 367, punto 26.



tutte le prove complessive, che il resoconto del richiedente non è credibile, tale conclusione potrà giustificare l'attribuzione di un peso limitato a tali prove. Ciò nonostante, una relazione medica rappresenta una prova indipendente e non può essere respinta semplicemente perché basata sul resoconto di un richiedente ⁽⁴⁷⁶⁾. La relazione dell'esperto dovrebbe fornire dati utili per la valutazione della credibilità e, nel valutare le perizie, il giudice o il membro dell'organo giudiziario deve prestare attenzione a non commettere l'errore di giungere a conclusioni sulla credibilità prima di tenere conto delle prove mediche.

Secondo la giurisprudenza della *High Court* (Alta corte) irlandese, «nel considerare l'eventuale valutazione della credibilità di un richiedente, gli organi decisionali devono tenere conto del complesso delle prove mediche che sono state loro esibite». Inoltre, «qualora tali prove debbano essere respinte, i motivi alla base del rigetto delle relazioni dovranno essere riportati dettagliatamente nella decisione» e «il requisito di identificare appieno i motivi del rigetto delle relazioni mediche che attribuiscono un valore probatorio maggiore ai referti clinici può essere meno stringente laddove la considerazione equilibrata di tutte le prove faccia propendere nettamente per una mancanza di credibilità» ⁽⁴⁷⁷⁾.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale tedesco, un richiedente che denunci di soffrire di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) dovrebbe circostanziare la sua domanda esibendo un certificato medico rilasciato da un professionista con un certo livello minimo di competenza ⁽⁴⁷⁸⁾. Questo dovrebbe chiarire su quali basi il medico specialista abbia sviluppato la sua diagnosi e le caratteristiche del disturbo nel caso specifico. Vi rientrano le informazioni concernenti la durata e la frequenza con cui il paziente abbia ricevuto il trattamento medico e se le conclusioni del medico confermino il disagio descritto dal richiedente.

Altre giurisdizioni nazionali hanno considerato che il certificato medico debba fornire informazioni sulla gravità del disturbo, il trattamento necessario e il ciclo di trattamento precedente (medicazioni e terapia) ⁽⁴⁷⁹⁾. Qualora la presenza di PTSD appaia basata su esperienze traumatiche del richiedente nel suo paese d'origine, ma tale dato non sia stato reso noto all'inizio della procedura in materia d'asilo nello Stato membro, sarà solitamente richiesta una spiegazione del perché il disturbo non sia insorto prima.

Nel 2016 la legge tedesca in materia di soggiorno ⁽⁴⁸⁰⁾ è stata modificata affinché prevedesse di fornire prove a sostegno di qualsiasi presunto disturbo sotto forma di un «certificato medico rilasciato da un professionista qualificato». Il certificato medico «contiene in particolare le circostanze di fatto alla base del parere medico, la metodologia di raccolta dei fatti, la

⁽⁴⁷⁶⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 aprile 2012, [AM v Secretary of State for the Home Department](#) [2013] EWCA Civ 521.

⁽⁴⁷⁷⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 10 marzo 2015, [MM v Refugee Appeals Tribunal & anor](#) [2015] IEHC 158, punto 28.

⁽⁴⁷⁸⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza dell'11 settembre 2007, n. 10 C 8.07, punto 15, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 2008, pag. 142.

⁽⁴⁷⁹⁾ Cfr., ad esempio, Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 21 marzo 2013, n. 99 380, punto 4.5 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁴⁸⁰⁾ Germania, [Aufenthaltsgesetz](#) del 25 febbraio 2008, anche in [inglese](#).



valutazione tecnica e medica del quadro clinico (diagnosi), la gravità del disturbo e le potenziali conseguenze verificabili secondo la valutazione medica»⁽⁴⁸¹⁾.

4.7.3. Informazioni sul paese d'origine e perizie

Le prove circa la situazione generale esistente nel paese d'origine possono essere ottenute non soltanto dalle relazioni delle autorità statali, l'EUA, l'UNHCR, le organizzazioni non governative (ONG) internazionali o nazionali, gli istituti di ricerca e i mezzi di comunicazione, ma anche da periti testimoni⁽⁴⁸²⁾. Gli standard generali di valutazione delle prove si applicano ugualmente all'analisi delle perizie (cfr. sezione 4.6)⁽⁴⁸³⁾.

Le perizie nazionali possono essere richieste per molteplici motivi a integrazione delle relazioni delle COI: per rendere disponibili conoscenze del paese d'origine o di un paese terzo, inserire il caso del richiedente nel contesto di tale paese e chiarirne le prassi politiche, economiche, culturali e religiose e altre questioni specifiche in relazione a una particolare domanda, quali l'età, la cultura, il genere, l'etnia o il linguaggio. Le perizie comportano un vantaggio, nel senso che la richiesta di informazioni e, pertanto, le perizie fornite in risposta possono essere strutturate appositamente per i fatti in questione nella valutazione.

4.7.4. Lingua e prove linguistiche

Nelle domande di protezione internazionale, in special modo laddove siano controversi il paese di nazionalità del richiedente o quello in cui aveva precedentemente la dimora abituale, alcuni Stati membri sono ricorsi a relazioni dell'analisi linguistica effettuata.

In una decisione del 2013, la Corte amministrativa suprema della Finlandia ha considerato che l'analisi linguistica debba essere valutata «nell'ambito di tutte le prove raccolte nel caso, tenuto conto del principio del beneficio del dubbio»⁽⁴⁸⁴⁾. In tale caso, l'analisi peritale è stata condotta da una società privata specializzata nell'accertamento della regione di provenienza di un singolo individuo, sulla base di un'analisi linguistica e mediante l'esame della conoscenza della topografia della regione da parte dell'individuo⁽⁴⁸⁵⁾. Tuttavia, non si è tenuto conto dalla particolare situazione del richiedente, il quale, pur asseritamente proveniente dal Sudan,

⁽⁴⁸¹⁾ Articolo 60 bis, paragrafo 2 quater, della [legge tedesca in materia di soggiorno](#). L'articolo 60 bis riguarda la sospensione temporanea del provvedimento di espulsione. Ciò è quanto prevede la legge tedesca, ma la CGUE potrebbe obiettare che sia più prescrittiva del necessario.

⁽⁴⁸²⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 18 maggio 2012, [AK \[articolo 15, lettera c\)\] Afghanistan CG \[2012\] UKUT 00163](#), in cui il tribunale ha stabilito che «può configurarsi un ruolo utile nei casi di orientamento per paese per le relazioni redatte da analisti/consulenti sulla base delle COI (paese d'origine)» [nota A (iv)].

⁽⁴⁸³⁾ A tale proposito, IARLJ, «[Judicial Criteria for Assessing COI: a Checklist and Explanation](#)» op. cit. alla nota 202, fornisce una lista di controllo utile, cui ricorrere nella valutazione di altre forme di perizie.

⁽⁴⁸⁴⁾ *Rada do Spraw Uchodźców* (Commissione per i rifugiati, Polonia), [RdU-246-1/S/13](#), op. cit. alla nota 161, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#). Lo stesso approccio è stato adottato dalla *Korkein hallinto-oikeus* (Corte suprema amministrativa, Finlandia), sentenza del 4 febbraio 2013, KHO:2013:23 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). Tuttavia, nell'ultimo caso, le prove considerate nel complesso indicavano che il richiedente non era credibile per quanto riguardava la regione di provenienza (sud Somalia).

⁽⁴⁸⁵⁾ Commissione per i rifugiati (*Rada do Spraw Uchodźców*, Polonia), [RdU-246-1/S/13](#), op. cit. alla nota 161, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).



era stato cresciuto da una famiglia della Tanzania e aveva poi vissuto in un centro gestito da missionari con diverse comunità linguistiche ⁽⁴⁸⁶⁾.

Tali relazioni sono state altresì accettate dalla *Supreme Court* (Corte suprema) del Regno Unito come ammissibili in linea di principio, pur sottolineando l'importanza di esaminare tali relazioni criticamente, alla luce di tutte le prove, e di fornire una motivazione adeguata a sostegno della conclusione ⁽⁴⁸⁷⁾. È stato inoltre ribadito che non «spettava all'esperto in lingua manifestare un parere sulla credibilità in generale» ⁽⁴⁸⁸⁾.

4.8. Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine

La definizione di informazioni sul paese di origine (COI) è contenuta alla sezione [1.2.5](#). Tale sezione esamina l'obbligo legale di considerare le COI (sezione [4.8.1](#)) e i tipi di COI (sezione [4.8.2](#)). Analizza poi in dettaglio i criteri di valutazione (sezione [4.8.3](#)) e l'utilizzo delle COI da parte dei giudici (sezione [4.8.4](#)). Per un esame completo delle questioni relative alle COI, è consigliabile consultare la guida pratica delle pubblicazioni giuridiche dell'EUA del titolo *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine* ⁽⁴⁸⁹⁾.

4.8.1. Obbligo legale di considerare le COI

Le COI sono fondamentali ai fini di un adeguato esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità accertanti nonché dell'adempimento dell'operato dei giudici ⁽⁴⁹⁰⁾. L'analisi del rischio futuro, implicita nella definizione di rifugiato e di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, comprendente la valutazione dell'eventuale disponibilità di protezione nel paese d'origine, richiede che le autorità accertanti e i giudici competenti conoscano in misura sufficiente le condizioni predominanti nel paese di nazionalità del richiedente o in quello in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Le COI sono altresì altamente pertinenti nella valutazione del resoconto di circostanze passate da parte

⁽⁴⁸⁶⁾ Cfr. nota 485, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

⁽⁴⁸⁷⁾ *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), *MN and KY*, op. cit. alla nota [446](#), punto 46. Si noti inoltre che al punto 44 la Corte ha precisato che «era doveroso sottolineare che Sprakab non era infallibile, che i giudici devono aspettarsi anche il verificarsi di errori e che le parti devono avere la possibilità e il materiale necessario per affrontare tale prova» e che, nella sentenza originale del *Court of Session* (Tribunale civile supremo, Scozia, Regno Unito), *MABN and KASY v Advocate General for Scotland*, op. cit. alla nota [446](#), il giudice aveva espresso molte critiche nei confronti di Sprakab dal punto 59.

⁽⁴⁸⁸⁾ *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), *MN and KY*, op. cit. alla nota [446](#), punto 51, iii), lettera b). La Corte ha ritenuto che, nel considerare la questione se un esperto linguistico possa presentare osservazioni sulla mancanza di familiarità da parte di un richiedente con quello che asserisce essere il suo luogo d'origine: «La relazione deve chiarire la fonte e la natura delle informazioni dell'analista su cui si basano le osservazioni [sulla mancanza di familiarità] e individuare l'errore o la mancanza di conoscenza attesa rilevata nel materiale emerso dal colloquio» e che «chi redige le relazioni dovrebbe limitarsi a individuare tale mancanza di conoscenza invece di manifestare pareri sul fatto generale che il richiedente parli in modo convincente [...]», cfr. nota 487.

⁽⁴⁸⁹⁾ EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018.

⁽⁴⁹⁰⁾ L'articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento EUAA](#) stabilisce che «[g]li Stati membri tengono conto dell'analisi comune e delle note di orientamento nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale».



del richiedente. Anche prima che gli strumenti del CEAS stabilissero standard specifici concernenti l'uso delle COI, la prassi degli organi decisionali a livello amministrativo e di ricorso aveva registrato un costante sviluppo verso l'affidamento sistematico sulle stesse COI nella valutazione delle prove e della credibilità. Quanto precede non significa che l'acquisizione di tale conoscenza rappresenti di per sé una conclusione. L'UNHCR osserva che «le autorità chiamate a determinare lo status di rifugiato non sono tenute ad emettere un giudizio sulle condizioni esistenti nel paese d'origine del richiedente» ⁽⁴⁹¹⁾. Gli organi decisionali, compresi gli organi giudiziari, sono piuttosto chiamati a valutare se un individuo necessita di protezione internazionale, tenuto conto delle circostanze specifiche del richiedente e delle COI pertinenti.

Premesso che gli Stati membri ritengono che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), le COI non sono, di per sé, uno degli elementi espressamente menzionati dall'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione). Se è vero che i richiedenti sono senz'altro liberi di presentare le COI a suffragio della loro domanda, è altrettanto vero che essi non hanno l'obbligo di farlo ⁽⁴⁹²⁾.

L'obbligo legale che impone agli Stati membri di richiedere e tenere in conto le COI nella valutazione di una domanda di protezione internazionale è tuttavia sancito dal diritto derivato dell'UE, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale, segnatamente nelle disposizioni riportate nella

Tale obbligo deriva direttamente dal testo dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), una disposizione imperativa ai sensi della quale «[l]'esame della domanda di protezione internazionale [...] prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;». Le COI sono richiamate anche in altre disposizioni della DQ (rifusione). Ad esempio, la terza condizione da cui deriva il requisito probatorio attenuato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, è soddisfatta quando «le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone» [articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione)]. L'articolo 8, paragrafo 2, DPA (rifusione) stabilisce gli standard applicabili alle COI nell'ambito dell'esame della possibilità di una protezione alternativa interna.

I requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione) sono i seguenti:

⁽⁴⁹¹⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, par. 42.

⁽⁴⁹²⁾ In CGUE, 2012, *M.M.*, op. cit. alla nota 31, la CGUE ha affermato che: «Orbene, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa» (punto 65). La CGUE ha quindi aggiunto che: «Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti» (punto 66).



**Articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)**

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono

- b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.

I requisiti rispecchiano la consapevolezza che taluni tipi di prove non possano essere a disposizione del richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale.

Dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), in base al quale gli Stati membri sono tenuti a disporre che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo e imparziale, è inoltre possibile desumere che gli organi decisionali hanno l'obbligo di valutare le COI in modo obiettivo e imparziale.

Inoltre, il requisito dell'imparzialità e dell'obiettività nell'esame dell'azione o del ricorso dinanzi a un giudice comporta che, qualora i giudici abbiano a disposizione informazioni provenienti da più fonti, è **necessario tenere conto di tale molteplicità**. Laddove tali fonti siano potenzialmente divergenti per quanto riguarda il contenuto delle informazioni fornite in relazione a una questione importante del caso, gli organi giudiziari dovrebbero valutarne la rispettiva rilevanza secondo gli standard definiti negli strumenti del CEAS. La decisione di attribuire maggiore o minore peso a una fonte specifica dovrebbe derivare, ove possibile, da una valutazione obiettiva della qualità e dell'affidabilità delle informazioni, quale può essere, per esempio, la valutazione di più fonti di COI nella decisione dell'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) del Regno Unito nella sentenza AA [Article 15(c)] Iraq CG ⁽⁴⁹³⁾.

Applicata all'oggetto delle COI, la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, DPA (rifusione), che ha carattere vincolante, dipenderà, in misura rilevante, dal modo in cui il volume di COI su cui ci si è basati sia stato selezionato e interpretato in relazione alle questioni specifiche sollevate dal caso in esame. L'affidamento su fonti parziali, instabili, non aggiornate e/o imprecise rappresenta un ostacolo principale al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione). A tale proposito, la corretta applicazione degli altri standard del diritto dell'UE che disciplinano il ricorso ai criteri relativi alle COI permetterà ai giudici di fare affidamento su un volume di COI tale da consentire un esame individuale, obiettivo e imparziale del caso (è bene notare che requisiti analoghi, seppur formulati in modo diverso, emergono dai criteri di valutazione delle COI elaborati sia dalla Corte EDU sia dalla IARLJ – cfr. sezioni [4.8.3.2](#) e [4.8.3.3](#)).

⁽⁴⁹³⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), AA [Article 15(c)] Iraq CG, op. cit. alla nota [228](#).



Per quanto riguarda i giudici, l'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione) prevede che abbiano accesso a informazioni precise e aggiornate «necessarie per l'adempimento delle loro funzioni» (cfr. [tabella 20](#)). Analogamente, al fine di adempiere le loro responsabilità ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), per assicurare un ricorso effettivo che preveda «l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto» ⁽⁴⁹⁴⁾, i giudici almeno di primo grado devono tenere conto dei potenziali mutamenti della situazione esistente nel paese d'origine, tali da poter incidere sulla rilevanza delle COI su cui si è basata l'autorità accertante nella sua decisione.

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EUAA impone agli Stati membri di «ten[ere] conto dell'analisi comune e delle note di orientamento [dell'Agenzia] nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale» (cfr. [tabella 20](#)) ⁽⁴⁹⁵⁾.

Tabella 20. Norme CEAS pertinenti all'uso delle COI

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione)	L'esame della domanda di protezione internazionale [...] prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;
Articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione)	Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: [...] c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

⁽⁴⁹⁴⁾ Cfr., in linea generale, la sezione [3.1.1](#).

⁽⁴⁹⁵⁾ Va notato che, per quanto riguarda le note di orientamento, EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018, afferma che «[è] importante tener conto della differenza tra prove e orientamenti interpretativi» (pag. 9) e che «[g]li orientamenti contenuti nei suddetti documenti non dovrebbero essere inclusi nelle COI con valore probatorio, né utilizzate ai fini della valutazione delle condizioni del paese» (pag. 10).



Articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione)	Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione)	Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: [...] b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito.
Articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione)	Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.
Articolo 37, paragrafo 3, DPA (rifusione)	La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), DPA (rifusione)	[...] gli Stati membri provvedono affinché [...]: a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati;
Articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)	Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed <i>ex nunc</i> degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ (rifusione)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

**Articolo 2 del
regolamento EUAA**

1. Ai fini dell'articolo 1, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

[...]

e) stila e aggiorna regolarmente le relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sulla situazione nei paesi terzi interessati, compresi i paesi d'origine, a livello dell'Unione;

f) istituisce e coordina reti europee d'informazione sui paesi terzi;

g) organizza attività e coordina gli sforzi fra gli Stati membri per sviluppare analisi comuni sulla situazione nei paesi d'origine e note di orientamento;

h) fornisce informazioni e analisi sui paesi terzi per quanto riguarda concetto di paese di origine sicuro e il concetto di paese terzo sicuro («concetti di paese sicuro»);



**Articolo 9 del
regolamento EUAA**

1. L'Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, obiettive, accurate e aggiornate sui paesi terzi interessati in maniera trasparente e imparziale, che utilizza informazioni pertinenti, incluse le informazioni specifiche relative ai minori e alla dimensione di genere, e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e minoranze. L'Agenzia redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell'Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi.

2. L'Agenzia, in particolare:

a) si avvale di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti, compresi i membri del forum consultivo di cui all'articolo 50, dalle istituzioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione e dal SEAE, e attraverso le reti di cui all'articolo 10 e le missioni conoscitive;

b) crea e sviluppa un portale web che raccolga e diffonda le informazioni sui paesi terzi interessati, comprendente una sezione pubblica per gli utenti generici e una sezione ad accesso limitato destinata agli utenti che sono dipendenti delle autorità nazionali responsabili per l'asilo e l'immigrazione o di qualsiasi altro organismo incaricato da uno Stato membro di svolgere attività di ricerca sulle informazioni relative a un paese terzo;

c) elabora un formato e una metodologia comune, compresi i termini di riferimento, in conformità degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia d'asilo, per l'elaborazione di relazioni e altri documenti con informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell'Unione.

**Articolo 11 del regolamento EUAA**

1. Per promuovere la convergenza nell'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nella [DQ (rifusione)], l'Agenzia coordina gli sforzi fra gli Stati membri per sviluppare un'analisi comune sulla situazione negli specifici paesi d'origine («analisi comune») e note di orientamento che assistano gli Stati membri nella valutazione delle pertinenti domande di protezione internazionale.

Nell'elaborazione dell'analisi comune e delle note di orientamento, l'Agenzia tiene conto dei più recenti orientamenti sull'idoneità dell'UNHCR per la valutazione del bisogno di protezione internazionale da parte dei richiedenti asilo provenienti da paesi d'origine specifici.

2. Il direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, sottopone le note di orientamento al consiglio d'amministrazione per approvazione. Le note di orientamento sono accompagnate dall'analisi comune.

3. Gli Stati membri tengono conto dell'analisi comune e delle note di orientamento nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale.

4. L'Agenzia provvede a che l'analisi comune e le note di orientamento siano oggetto di revisioni regolari e aggiornamenti in base alle necessità. Tali revisioni e aggiornamenti sono effettuati nei casi in cui si verificano cambiamenti nella situazione in un paese d'origine o vi siano indicazioni oggettive del fatto che l'analisi comune e le note di orientamento non sono utilizzate. Ogni revisione o aggiornamento dell'analisi comune e delle note di orientamento richiede la consultazione preliminare della Commissione e l'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione come indicato al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri presentano all'Agenzia tutte le informazioni rilevanti che indichino la necessità di una revisione o di un aggiornamento dell'analisi comune e delle note di orientamento.



Articolo 12 del regolamento EUAA

1. L'Agenzia può assistere gli Stati membri nell'applicazione dei concetti di paese sicuro conformemente alla [DPA (rifusione)], fornendo informazioni e analisi.
2. L'Agenzia assiste la Commissione nell'ambito dei suoi compiti relativi ai concetti di paese sicuro conformemente alla [DPA (rifusione)] fornendo informazioni e analisi.
3. Nel fornire informazioni e analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Agenzia si conforma ai principi generali di cui all'articolo 9.
4. L'Agenzia sottopone, regolarmente e su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni e le analisi fornite a norma dei paragrafi 1 e 2.

L'obbligo di considerare le COI nel valutare un rischio di trattamento contrario all'articolo 3 CEDU è altresì ribadito nella giurisprudenza nazionale e nella giurisprudenza della Corte EDU. Nella sua sentenza *Mamatkulov e Askarov*, la Corte, rinviando alla causa *Soering*, ha statuito quanto segue:

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'extradizione da parte di uno Stato contraente può dare origine a una problematica ai sensi dell'articolo 3 e, pertanto, impegnare la responsabilità di tale Stato in forza della Convenzione, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che la persona in questione, se estradata, correrebbe un rischio effettivo di subire un trattamento contrario all'articolo 3 nel paese di destinazione. L'accertamento di tale responsabilità comporta giocoforza un esame delle condizioni esistenti nel paese richiedente rispetto alle norme di cui all'articolo 3 della Convenzione ⁽⁴⁹⁶⁾.

Nella sua sentenza *NA*, la Corte EDU, trattando in linea più generale l'espulsione nel paese d'origine, ha ritenuto che «la valutazione del fatto che sussistano fondati motivi di ritenere che il richiedente corra tale rischio comporta inevitabilmente che la Corte esamini le condizioni esistenti nel paese di destinazione applicando le norme di cui all'articolo 3 della Convenzione» ⁽⁴⁹⁷⁾.

Il requisito di riferirsi alle COI pertinenti in senso temporale alla data del procedimento dinanzi alla Corte è altresì ribadito a chiare lettere in diverse sentenze della Corte EDU:

È necessario effettuare un esame completo ed ex nunc in quanto la situazione esistente in un paese di destinazione può mutare col tempo. [...] Nonostante la

⁽⁴⁹⁶⁾ Corte EDU (GC), sentenza del 4 febbraio 2005, *Mamatkulov e Askarov/Turchia*, nn. 46827/99 e 46951/99, ECLI:CE:ECHR:2005:0204JUD004682799, punto 67. Per testi più recenti, cfr. Corte EDU (GC), sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri/Italia*, n. 27765/09, ECLI:CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, punti 114 e 115; e Corte EDU (GC), 2016, *JK e altri/Svezia*, op. cit. alla nota 28, punto 79.

⁽⁴⁹⁷⁾ Corte EDU, 2008, *NA/Regno Unito*, op. cit. alla nota 281, punto 110.



posizione storica sia rilevante, nella misura in cui può chiarire la situazione attuale e la sua possibile evoluzione, sono le condizioni presenti a essere determinanti ed è quindi necessario tenere conto delle informazioni venute alla luce dopo la decisione finale adottata dalle autorità nazionali ⁽⁴⁹⁸⁾.

4.8.2. Tipi e fonti di COI

Le COI possono essere generali o incentrarsi su alcuni eventi o ambiti. Possono essere specifiche per una determinata categoria (per esempio, verbali di processi, profili di minoranze) e persino per un determinato caso (ad esempio, controlli di ambasciate) o per una determinata questione. La DQ (rifusione) opera un distinguo tra informazioni generali e specifiche per il caso del richiedente [articolo 4, paragrafo 5, lettera c)]. Occorre operare una distinzione tra le informazioni sul paese di origine e le note di orientamento, che mirano a far convergere la valutazione delle situazioni nazionali da parte degli organi decisionali. Le note di orientamento contengono generalmente una combinazione di COI e politiche. La *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine* dell'EASO raccomanda prudenza nell'uso di tali note ⁽⁴⁹⁹⁾. È tuttavia importante notare che il regolamento EUAA impone all'EUAA di redigere note di orientamento e obbliga gli Stati membri a tenerne conto. Pertanto, l'invito alla cautela espresso nella *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine* dell'EASO è piuttosto da intendersi come riferito alle COI e alle note di orientamento non specificate nella DPA (rifusione) o nel regolamento EUAA.

L'esplicito riferimento nella DQ (rifusione) e nella DPA (rifusione) all'EASO (ora EUAA) e all'UNHCR, unitamente alle «organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti», impone che le COI di tali organi specificati siano tenute in conto, anche se l'elenco non è esaustivo e non vieta di tenere conto delle COI derivanti da altri organi ⁽⁵⁰⁰⁾, ad esempio le unità COI nazionali ⁽⁵⁰¹⁾, e di consultare più fonti, comprese le relazioni di ONG/istituti di ricerca della società civile/internazionali e locali nonché i mezzi di comunicazione, le università, le fonti social media e, ove pertinente, gli esperti nazionali ⁽⁵⁰²⁾.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento EUAA impone all'Agenzia di «stila[re] e aggiorna[re] regolarmente le relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sulla situazione nei paesi terzi interessati, compresi i paesi d'origine, a livello dell'Unione».

⁽⁴⁹⁸⁾ Corte EDU, 2007, [Salah Sheekh/Paesi Bassi](#), op. cit. alla nota 67, punto 136; Corte EDU (GC), 2008, [Saadi/Italia](#), op. cit. alla nota 281, punto 133; Corte EDU, 2008, [NA/Regno Unito](#), op. cit. alla nota 281, punto 112; Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 83.

⁽⁴⁹⁹⁾ EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018, afferma che «[è] importante tener conto della differenza tra prove e orientamenti interpretativi» (pag. 9) e che «[g]li orientamenti contenuti nei suddetti documenti non dovrebbero essere inclusi nelle COI con valore probatorio, né utilizzate ai fini della valutazione delle condizioni del paese» (pag. 10).

⁽⁵⁰⁰⁾ Ad esempio, EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018, osserva che alcuni organi giudiziari nazionali effettuano o partecipano a missioni conoscitive (pag. 12).

⁽⁵⁰¹⁾ Le COI provenienti da tali unità devono essere chiaramente distinte dall'orientamento politico emesso da tali organi.

⁽⁵⁰²⁾ Inoltre, il ruolo di analisti/consulenti del paese d'origine nei casi di orientamento per paese è affrontato nello specifico dall'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), [AK \[Article 15\(c\)\] Afghanistan CG](#), op. cit. alla nota 482.



L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento EUAA stabilisce che:

L'Agenzia è un centro di raccolta di informazioni pertinenti, affidabili, obiettive, accurate e aggiornate sui paesi terzi interessati in maniera trasparente e imparziale, che utilizza informazioni pertinenti, incluse le informazioni specifiche relative ai minori e alla dimensione di genere, e le informazioni mirate sulle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e minoranze. L'Agenzia redige e aggiorna regolarmente relazioni e altri documenti che forniscono informazioni sui paesi terzi interessati a livello dell'Unione, anche su questioni tematiche specifiche di tali paesi.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento EUAA stabilisce che l'EUAA, in particolare:

[S]i avvale di ogni fonte pertinente, comprese le informazioni raccolte da organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e altre organizzazioni pertinenti, compresi i membri del forum consultivo di cui all'articolo 50, dalle istituzioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione e dal SEAE, e attraverso le reti di cui all'articolo 10 e le missioni conoscitive.

La [tabella 21](#) fornisce una panoramica di diversi tipi di COI, senza tuttavia stabilire alcun ordine gerarchico tra i diversi tipi di COI.

Tabella 21. Tipi di COI

1	Mappe, enciclopedie, annuari
2	Relazioni di organizzazioni internazionali (UNHCR e altre organizzazioni legate alle Nazioni Unite, Unione europea, Consiglio d'Europa, EUAA)
3	Relazioni di ONG internazionali (Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group ecc.)
4	Relazioni di organizzazioni nazionali, gruppi di riflessione, reti analitiche, esperti (politici) nazionali e ONG locali
5	Materiale didattico universitario, riviste/stampa, relazioni di mezzi di comunicazione
6	Documentazione giuridica (leggi e regolamenti, giurisprudenza)
7	Risposte a domande specifiche pertinenti a un caso, rese pubbliche da unità specializzate di autorità accertanti o istituzioni operanti in materia di asilo (compresi, ad esempio, Lifos – Centro informazioni sul paese d'origine e analisi – dell'Agenzia svedese per l'immigrazione, il Centro irlandese di documentazione sui rifugiati, Landinfo – Centro norvegese informazioni sul paese d'origine – delle Autorità norvegesi per l'immigrazione, il Consiglio canadese per l'immigrazione e i rifugiati ecc.)
8	Relazioni specifiche pubblicate al termine di missioni conoscitive congiunte nei paesi d'origine
9	Fonti social media



Alcune banche dati, quali [EUAA COI Portal](#), [Refworld](#) dell'UNHCR ed [ECOINET](#) di ACCORD forniscono un rapido accesso a tali diversi tipi di COI.

Lo sviluppo del ricorso a missioni conoscitive nei paesi d'origine è in linea con il ruolo sempre più attivo delle autorità accertanti nel processo dell'ottenimento di informazioni pertinenti alle questioni specifiche sollevate da richiedenti la protezione internazionale nelle loro domande. Tali missioni possono spesso accedere a fonti primarie, di difficile accesso dall'estero, nonché verificare e chiarire le informazioni disponibili che possono altrimenti essere limitate, inaffidabili o contraddittorie. Le missioni conoscitive hanno anche ulteriori vantaggi, in quanto consentono ai ricercatori di COI di mantenere e valutare reti di fonti locali per un uso in futuro e di fornire una competenza pratica inestimabile. Le relazioni di missioni conoscitive pubbliche e commissionate aggiungono altresì credibilità alle informazioni fornite dalle unità COI mediante la convalida da parte di fonti del settore ⁽⁵⁰³⁾. Tuttavia, tali relazioni possono essere di valore limitato qualora non adottino e applichino una metodologia valida ⁽⁵⁰⁴⁾. La metodologia definita in *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine* ⁽⁵⁰⁵⁾ è parimenti applicabile alle missioni conoscitive e si basa sui documenti intitolati *Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI)* ⁽⁵⁰⁶⁾ e *EU Common Guidelines for (Joint) Fact-Finding Missions* ⁽⁵⁰⁷⁾.

La valutazione di tali missioni conoscitive quali fonti utili di COI richiede tuttavia un'attenzione particolare da parte degli utenti. Alcuni dei criteri importanti da considerare a tale riguardo non sono sempre chiariti nelle relazioni delle missioni pubblicate: i termini di riferimento della missione, il numero di interlocutori, l'effettivo contesto degli intervistatori (ad esempio, alcuni statali e altri non statali), il fatto che le relazioni contengano o meno la trascrizione integrale o semplici sintesi o che siano state firmate dagli interlocutori, la presentazione delle informazioni raccolte ecc. Laddove una relazione sulla missione conoscitiva non contenga informazioni sufficienti su tali criteri, la trasparenza della sua metodologia può essere messa in questione. Pertanto, può essere necessario un approccio cauto al peso attribuibile alle relazioni in tali circostanze ⁽⁵⁰⁸⁾.

⁽⁵⁰³⁾ UE, *EU Common Guidelines for (Joint) Fact Finding Missions* [Orientamenti comuni dell'UE sulle missioni (congiunte) conoscitive], novembre 2010.

⁽⁵⁰⁴⁾ Nella causa dinanzi all'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 2016, *MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CG* [2016] UKUT 443, punti da 192 a 201, lo UKUT ha attribuito un peso limitato a una missione conoscitiva effettuata dal governo britannico in Eritrea all'inizio del 2016, in quanto i colloqui con membri delle organizzazioni della società civile erano stati condotti alla presenza di rappresentanti del governo eritreo. La sentenza della Corte EDU del 20 giugno 2017, *M.O./Svizzera*, n. 41282/16, ECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD004128216 (sentenza: Assenza di violazione dell'articolo 3 – Proibizione della tortura [articolo 3 – Espulsione) (condizionale) (Eritrea)] [2017] ECHR 573 (20 giugno 2017), punti da 52 a 53, 79, 90, ha attinto ampiamente alla decisione MST.

⁽⁵⁰⁵⁾ EASO, *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine*, giugno 2019.

⁽⁵⁰⁶⁾ UE, *Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information (COI)*, aprile 2008.

⁽⁵⁰⁷⁾ EU, *EU Common Guidelines for (Joint) Fact-Finding Missions*, op. cit. alla nota 503.

⁽⁵⁰⁸⁾ Cfr. *Asylum Research Consultancy/Dutch Council for Refugees, Comments on the EASO Country of Origin Information report methodology*, novembre 2012.



4.8.3. Criteri di valutazione

4.8.3.1. Criteri di valutazione nel diritto dell'UE

Secondo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), gli Stati membri provvedono affinché «pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate». Ne consegue che la precisione, la rilevanza temporale e la varietà di fonti rappresentano gli unici requisiti espliciti.

Per quanto riguarda il criterio secondo cui le informazioni ottenute dagli Stati membri devono essere aggiornate, va osservato che l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento EUAA impone all'Agenzia di provvedere a che l'analisi comune e le note di orientamento, di cui gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento EUAA, siano «oggetto di revisioni regolari e aggiornamenti in base alle necessità».

4.8.3.2. Criteri di valutazione nella giurisprudenza della Corte EDU

I criteri sviluppati dalla Corte EDU servono a rafforzare e integrare il diritto derivato dell'UE. Nel valutare il peso da attribuire alle COI, la Corte EDU ha ribadito nella sua giurisprudenza che occorre prendere in considerazione la fonte di tale materiale, in particolare la relativa indipendenza, affidabilità e obiettività⁽⁵⁰⁹⁾. Per quanto riguarda le relazioni, l'autorevolezza e la reputazione dell'autore, la serietà delle indagini svolte, la coerenza delle loro conclusioni e la relativa corroborazione da parte di altre fonti sono tutte considerazioni pertinenti⁽⁵¹⁰⁾. Tali criteri, cui la corte rinvia sistematicamente con formulazioni identiche, sono riportati nella [tabella 22](#).

Tabella 22. Criteri della Corte EDU per la valutazione delle COI

1	Indipendenza della fonte
2	Affidabilità della fonte
3	Obiettività della fonte
4	Reputazione dell'autore
5	Metodologia di compilazione
6	Coerenza delle conclusioni
7	Corroborazione da parte di altre fonti

Oltre a tali criteri, nella sua giurisprudenza sono reperibili osservazioni generali relative al peso che la Corte EDU attribuisce alle COI. La Corte attribuisce più importanza alle relazioni

⁽⁵⁰⁹⁾ Inoltre il ruolo di analisti/consulenti del paese d'origine nei casi di orientamento per paese è affrontato nello specifico dall'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), 2012, [AK \[Article 15\(c\)\] Afghanistan CG \[2012\] UKUT 163 \(IAC\)](#), op. cit. alla nota [482](#).

⁽⁵¹⁰⁾ Corte EDU (GC), 2008, [Saadi/Italia](#), op. cit. alla nota [281](#), punto 143; Corte EDU, 2008, [NA/Regno Unito](#), op. cit. alla nota [281](#), punto 120; Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, [Sufi ed Elmi/Regno Unito](#), nn. 8319/07 e 11449/07, ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000831907, punto 230; Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota [28](#), punto 88; Corte EDU, sentenza del 14 novembre 2019, [N.A./Finlandia](#), n. 25244/18, ECLI:CE:ECHR:2021:0713JUD002524418, punto 75.



specifiche pertinenti ai diritti umani rispetto alle relazioni generali, in quanto «esaminano direttamente i motivi relativi al presunto rischio effettivo di maltrattamento nella causa dinanzi alla Corte» ⁽⁵¹¹⁾. Qualora le relazioni siano incentrate su condizioni generali socio-economiche e umanitarie, la Corte EDU è stata incline ad attribuire loro un peso inferiore, dal momento che tali condizioni non incidono necessariamente sulla questione di un rischio effettivo di maltrattamento, ai sensi dell'articolo 3 CEDU, per un singolo richiedente ⁽⁵¹²⁾.

La Corte EDU riconosce inoltre quanto segue:

[...] occorre prendere in considerazione la presenza e le capacità di relazione dell'autore del documento nel paese in questione. A tale riguardo, la Corte osserva che gli Stati (lo Stato convenuto in un caso specifico o qualsiasi altro Stato contraente o non contraente), attraverso le loro missioni diplomatiche e grazie alla loro capacità di raccogliere informazioni, saranno spesso in grado di fornire materiale che può essere estremamente pertinente ai fini della valutazione del caso di specie da parte della Corte [e che la stessa considerazione] va applicata, a fortiori, in relazione alle agenzie delle Nazioni Unite, in particolare alla luce del loro accesso diretto alle autorità del paese di destinazione nonché della loro capacità di svolgere ispezioni e valutazioni in loco, con modalità che gli Stati e le organizzazioni non governative possono non essere in grado di applicare ⁽⁵¹³⁾.

Sembrerebbe che la preoccupazione di fondo della Corte sia di garantire che una particolare importanza sia data alle relazioni redatte da agenzie oppure organismi presenti nel territorio del paese d'origine.

Tuttavia, la Corte EDU ha sottolineato che:

La Corte comprende le molte difficoltà affrontate dai governi e dalle ONG nella raccolta di informazioni in situazioni pericolose e instabili. Essa accetta che non sarà sempre possibile svolgere indagini nelle immediate vicinanze di un conflitto e, in tali casi, occorre basarsi su informazioni fornite da fonti che hanno una conoscenza diretta della situazione ⁽⁵¹⁴⁾.

Pertanto, la Corte EDU non «ignorerebbe una relazione per il fatto che il suo autore non ha visitato la zona in questione e si è invece basato su informazioni fornite da fonti» ⁽⁵¹⁵⁾. Tuttavia,

⁽⁵¹¹⁾ Corte EDU, 2008, [NA/Regno Unito](#), op. cit. alla nota 281, punto 122.

⁽⁵¹²⁾ Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, [FH/Svezia](#), n. 32621/06, ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD003262106, punto 92; *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), [CM \(Zimbabwe\) v Secretary of State for the Home Department](#), op. cit. alla nota 289; *Nejvyšší správní soud* (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), sentenza del 4 febbraio 2009, [ÖS/ministero dell'Interno](#), 1 Azs 105/2008-81 (sintesi in lingua inglese nell'EDAL).

⁽⁵¹³⁾ Corte EDU, 2008, [NA/Regno Unito](#), op. cit. alla nota 281, punto 121; Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 88.

⁽⁵¹⁴⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 89, in riferimento a [Sufi ed Elmi/Regno Unito](#), op. cit. alla nota 510, punto 232; Corte EDU (GC), 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), op. cit. alla nota 67, punti da 114 a 115.

⁽⁵¹⁵⁾ Corte EDU, [Sufi ed Elmi/Regno Unito](#), op. cit. alla nota 510, punto 232.



in tali casi «l'autorevolezza e la reputazione di tali fonti e la portata della loro presenza nella zona pertinente saranno fattori rilevanti per la Corte ai fini della valutazione del peso da attribuire alle loro prove» ⁽⁵¹⁶⁾. Vi possono essere casi in cui sorgono legittime preoccupazioni quanto alla sicurezza e le fonti possono desiderare di restare anonime, ma, «in assenza di eventuali informazioni sulla natura delle operazioni svolte dalle fonti nella zona pertinente, sarà virtualmente impossibile per la Corte valutarne l'affidabilità» ⁽⁵¹⁷⁾.

Di conseguenza, «l'approccio adottato dalla Corte dipenderà dalla coerenza delle conclusioni delle fonti con il resto delle informazioni disponibili» ⁽⁵¹⁸⁾. Laddove le informazioni provenienti da una fonte anonima non siano supportate da prove o contraddittorie, «la Corte non è in grado di attribuirvi un peso rilevante» ⁽⁵¹⁹⁾.

L'EWCA, dopo aver rinviato alla sentenza Sufi ed Elmi, ha presentato commenti sull'uso di materiale anonimo come segue:

Non esistono norme generali di common law o ispirate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo secondo le quali non ci si può mai basare su materiale anonimo non sostenuto da prove in un caso di orientamento per paese o in qualsiasi altro caso. Talvolta questa sarà la posizione assunta. Il fatto che lo sia o meno dipenderà da tutte le circostanze. Si tratta dell'approccio adottato dall'Upper tribunal (Tribunale superiore) nel caso di specie. In generale, naturalmente, l'effetto dell'anonimato inciderà sul peso da attribuire al materiale in questione e occorrerà sempre agire con cautela nel valutare il peso di tale materiale ⁽⁵²⁰⁾.

Nella sua sentenza in JK e altri/Svezia, la Corte EDU ha ribadito l'approccio adottato riguardo alle informazioni che può ottenere *motu proprio*, la cui necessità dipende dalla gamma di fonti su cui si basano gli Stati contraenti:

Nel valutare il rischio, la Corte può ottenere materiale pertinente motu proprio, principio che la stessa ha ribadito nella propria giurisprudenza. Riguardo al materiale ottenuto motu proprio, la Corte considera che, data la natura assoluta della protezione sancita dall'articolo 3, deve convincersi che la valutazione effettuata dalle autorità dello Stato contraente sia adeguata e sufficientemente suffragata da materiale nazionale nonché da materiale proveniente da altre fonti affidabili e obiettive quali, ad esempio, altri Stati contraenti o non contraenti, agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative con buona reputazione. Nella sua funzione di vigilanza ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, risulterebbe troppo restrittivo un approccio ai sensi dell'articolo 3 in casi riguardanti stranieri oggetto di un provvedimento di espulsione o estradizione, qualora la Corte, in qualità di tribunale internazionale

⁽⁵¹⁶⁾ Cfr. nota 515, punto 233.

⁽⁵¹⁷⁾ Cfr. nota 515.

⁽⁵¹⁸⁾ Cfr. nota 515.

⁽⁵¹⁹⁾ Cfr. nota 515, punto 234.

⁽⁵²⁰⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), *CM (Zimbabwe) v Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota 289, punto 17.



dei diritti umani, tenesse unicamente conto del materiale messo a disposizione dalle autorità nazionali dello Stato contraente interessato, senza confrontarlo con il materiale ottenuto da altre fonti affidabili e obiettive ⁽⁵²¹⁾.

La ponderazione delle prove e le conclusioni in merito al peso relativo da attribuire ai singoli mezzi probatori spettano al giudice durante il processo d'appello. Ogni decisione della Corte EDU si riferisce a una particolare serie di fatti concernenti un richiedente specifico e non è pertanto automaticamente determinante in altri casi, per il semplice motivo che non è probabile che i fatti di tali casi coincidano sotto ogni aspetto sostanziale con quelli di casi successivi ⁽⁵²²⁾. Per quanto riguarda le sentenze della Corte EDU che stabiliscono condizioni nazionali generali in casi in materia di asilo, l'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) del Regno Unito ha ritenuto che non fosse tenuto a raggiungere le stesse conclusioni, anche in caso di sentenza recente e basata su COI esaustive ⁽⁵²³⁾.

4.8.3.3. Lista di controllo giudiziaria dell'IARMJ

Nel 2006, partendo dagli sforzi volti a sviluppare criteri adeguati per la valutazione delle COI, compiuti da diversi portatori di interessi nazionali e internazionali ⁽⁵²⁴⁾, l'IARMJ ha realizzato una lista di controllo giudiziaria che individua alcuni criteri atti a rispecchiare la migliore prassi giudiziaria internazionale adottata nel valutare quanto peso possa essere attribuito a una particolare fonte o riferimento di COI ⁽⁵²⁵⁾. La versione iniziale del 2006 è stata da allora oggetto di aggiornamenti, con l'ultima revisione risalente al 2017 ⁽⁵²⁶⁾. Sebbene l'importanza primaria di questa lista di controllo sia stata nel frattempo superata dalla legislazione CEAS e dalla giurisprudenza della Corte EDU, la sua spiegazione in una nota esplicativa di accompagnamento rimane un'utile fonte di riferimento. La lista contiene, sotto forma di domande, 11 criteri rilevanti per la valutazione delle COI. La [tabella 23](#) riproduce tale lista di domande, con una breve spiegazione estratta dalla nota esplicativa.

⁽⁵²¹⁾ Corte EDU (GC), 2016, [JK e altri/Svezia](#), op. cit. alla nota 28, punto 90 (citazioni omesse).

⁽⁵²²⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 25 novembre 2011, [AMM and Others \(conflict; humanitarian crisis; returnees; FGM\) Somalia CG](#) [2011] UKUT 00445, punti da 97 a 103.

⁽⁵²³⁾ Cfr. *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), [AK \[Article 15\(c\)\] Afghanistan CG](#), op. cit. alla nota 482.

⁽⁵²⁴⁾ Tra cui si contano l'UE, l'UNHCR, il Centro austriaco di ricerca e documentazione sui paesi di origine e sull'asilo (ACCORD) e il Comitato di Helsinki ungherese.

⁽⁵²⁵⁾ A titolo esemplificativo dell'uso di tale strumento, il Tribunale amministrativo della Slovenia ha introdotto nella propria giurisprudenza, per la prima volta, uno schema di criteri di base per la valutazione delle informazioni sul paese d'origine sulla base di tale lista di controllo. Cfr. *Upravno sodišče* (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 20 settembre 2006, U 2073/2006-10.

⁽⁵²⁶⁾ IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process*, op. cit. alla nota 1, con IARLJ «[Judicial Criteria for Assessing COI: a Checklist and Explanation](#)», elaborati da Mackey, A. e Treadwell, M., 2015/17, op. cit. alla nota 202, pag. 33.



Tabella 23. Lista di controllo dell'IARMJ sui criteri giudiziari per la valutazione delle COI

	Criterio	Spiegazione
1	In che misura le COI sono pertinenti al caso di specie?	La pertinenza delle COI dipende innanzitutto dalle peculiarità del caso. Le COI sono giuridicamente pertinenti quando aiutano a rispondere a domande relative al caso.
2	Le COI godono di una reputazione consolidata?	Una fonte gode di una reputazione consolidata quando sia considerata onorabile da molti fronti per aver dimostrato di fornire un quadro relativamente affidabile delle condizioni del paese in un arco di tempo significativo. La reputazione non è immune a eventuali critiche e può essere necessario esaminare se tali critiche siano valide in relazione a una questione particolare ed eventualmente se gli autori delle relazioni non abbiano agito per migliorare il livello delle loro relazioni.
3	Le COI sono basate su fonti disponibili e accessibili al pubblico?	Parte della logica che sottende il requisito secondo cui il materiale deve essere pubblico, è che il richiedente asilo dovrebbe rendersi conto di quali prove siano disponibili e dove siano reperibili nonché del fatto che dovrebbe essere in grado di ricorrervi a suffragio della domanda di asilo e/o del ricorso. Ciò contribuisce a ottenere una «parità delle armi» tra l'organo decisionale e il richiedente. Naturalmente, di tanto in tanto sarà necessario considerare dati riservati, ad esempio testimonianze di ricercatori in diritti umani di un paese d'origine che non possono rivelare la loro identità direttamente senza correre rischi e relazioni i cui autori siano vincolati a un codice etico professionale che vieta di rivelare l'identità di una determinata fonte. Tuttavia, fatte salve le suddette eccezioni, di norma le COI saranno ritenute affidabili solo se di pubblico dominio e di autore noto.
4	La fonte delle COI o la relazione sulle COI sono esaustive?	La fonte delle COI o la relazione sulle stesse sono esaustive laddove forniscano una panoramica dettagliata delle condizioni esistenti in un determinato paese e particolari su gruppi e categorie pertinenti (ad esempio la posizione di diverse minoranze etniche o di categorie vulnerabili). Tale criterio è adeguato per relazioni volte a fornire una panoramica della situazione nazionale generale o a trattare questioni specifiche, ma non funziona per le fonti che tentano unicamente di trattare un episodio o una situazione specifici, quali un ritaglio di giornale che descrive un evento particolare.



	Criterio	Spiegazione
5	In che misura le COI sono precise e pertinenti al caso di specie?	La precisione delle COI dipende fondamentalmente dalla relativa fonte. Qualora le informazioni non provengano da più fonti, non sussisterà una base di confronto idonea per decidere se siano precise. In termini generali, si darà preferenza a relazioni il cui contenuto si riferisca a questioni legate all'asilo.
6	Quanto sono attuali o temporalmente rilevanti le COI presentate?	Il criterio della pertinenza temporale delle COI può essere considerato quale requisito assoluto, dal momento che la valutazione del rischio futuro effettuata dai giudici si riferisce alle circostanze esistenti alla data dell'audizione. L'importanza di fondare la decisione su informazioni attuali comporta sostanzialmente la necessità di attribuire spesso un particolare valore a relazioni redatte con frequenza regolare o periodicamente. L'UNHCR pubblica periodicamente documenti di sintesi specifici per paese. Le relazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sono redatte su base annuale, analogamente a quanto avviene per le relazioni generali annuali di Amnesty International e Human Rights Watch. Queste ultime due ONG redigono anche altre relazioni periodiche su paesi o temi specifici. Talvolta può essere importante conoscere eventi da fonti di comunicazione affidabili con solo uno o due giorni di ritardo (ad esempio il verificarsi di un colpo di Stato).



	Criterio	Spiegazione
7	Il materiale delle COI proviene da una e/o più fonti?	L'attribuzione, ove possibile, aumenta l'affidamento che un giudice può fare su una relazione. Una relazione che espone semplicemente un resoconto e delle conclusioni, senza specificare dove o da chi siano state ottenute le informazioni, raramente sarà ritenuta credibile. I giudici possono senz'altro considerare tali relazioni come provenienti da fonte incerta o sconosciuta. D'altro canto, i giudici devono sapere che, talvolta, le fonti si preoccupano di non essere riconosciute. In un mondo in cui vengono spesso assecondati interessi radicati nel modo in cui sono presentati i risultati in materia di diritti umani di un paese, i giudici diffidano comprensibilmente di COI e relazioni fondate, in toto o in parte, soltanto su una o due fonti. Pertanto tendono a fare maggiore affidamento su relazioni che provengono da più fonti e che adducono riferimenti trasversali o prove a sostegno di quanto descritto dalle stesse. In alcuni casi, ad esempio per relazioni che pretendono di essere definitive circa una particolare questione, può essere opportuno attendersi che riportino in allegato tutti i materiali di riferimento su cui si sono basati, così che i lettori possano conoscere con esattezza i dati da cui sono state tratte le conclusioni principali esposte.



	Criterio	Spiegazione
8	Le COI sono state elaborate su base empirica utilizzando una metodologia solida?	I giudici attribuiscono più peso a fonti che dimostrano in modo trasparente una base empirica solida per le loro conclusioni principali. Il primato va ai fatti verificabili in modo obiettivo. A tale riguardo, uno degli aspetti importanti è in quale misura una fonte sia basata su relazioni di persone «in loco» in un determinato paese. Uno dei motivi per cui ai documenti di sintesi dell'UNHCR viene spesso attribuito un peso notevole è perché è noto che, in relazione a molti paesi, l'UNHCR si basa per la sua valutazione non soltanto su fonti di riferimento, ma anche su relazioni del proprio personale presente nello specifico paese interessato. Un altro aspetto concerne la metodologia. Può non risultare facile fare grande affidamento su una fonte che afferma, senza fornire fatti e dati di riferimento pertinenti, che vi sono «relazioni» o «episodi» o «casi» di detenuti torturati in carcere. Riguardo a tali dichiarazioni sorgono legittime domande. Quanti casi? In quali prigionieri (in tutte o soltanto in alcune)? Quale tipo di prigionieri (politici/ordinari) è interessato? Qualora una relazione fornisca dati specifici di persone segnalate quale oggetto di abusi dei diritti umani in carcere, i giudici le attribuiranno, in linea generale, più peso se riporta anche comparatori rilevanti: ad esempio qual è la popolazione carceraria del paese in questione? Qualora una relazione riporti che determinati abusi di diritti umani sono diffusi o consueti o frequenti, ma indica altrove che il numero di persone interessate è esiguo, il peso da attribuire a tali prove ne risentirà. Ai fini della valutazione del rischio possono essere cruciali le questioni di scala e di frequenza.



	Criterio	Spiegazione
9	Le COI si presentano come imparziali e indipendenti?	Perché le COI siano credibili, è fondamentale che l'organo giurisdizionale riconosca che sono imparziali e non risentono di pregiudizi. Sebbene si tratti di un criterio elusivo, difficile da confermare con precisione, è chiaramente un criterio molto importante. È elusivo a causa del riconoscimento del fatto che non esistono valutazioni completamente neutre delle condizioni di un paese. Verosimilmente, ogni relazione adotta un particolare punto di osservazione. Come si può notare dalla prefazione, le relazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ne sono un esempio. Tuttavia resta il fatto che pregiudizi o parzialità o interessi personali percettibili possono essere visti come tali da ridurre il valore di una particolare relazione. A tale riguardo può aggiungere valore a una relazione il fatto che provenga notoriamente da una fonte indipendente, ad esempio una relazione elaborata da un organismo di ricerca noto, che si occupa di compilare dati affidabili destinati ad agenzie internazionali. Ciononostante, i giudici dovrebbero fare attenzione a non esprimere giudizi eccessivi su tali questioni. Ad esempio, può verificarsi che l'unico esperto nazionale riconosciuto riguardo a un particolare paese sia un emigrato entrato a far parte di un particolare gruppo politico in esilio. Uno dei motivi per cui tale soggetto può essere considerato un esperto è che vanta una conoscenza «di prima linea» sul campo di eventi recenti. Qualora una relazione di tale soggetto esemplifichi tuttavia un trattamento obiettivo ed equilibrato di questioni pertinenti, il peso attribuito potrà essere uguale (se non addirittura maggiore) a quello attribuito nel caso la relazione provenisse da un organo accademico o da una fonte senza apparente orientamento politico. Rispetto alle relazioni di agenzie governative o di missioni conoscitive governative congiunte, può essere necessario considerare se sussistano preferenze governative.



	Criterio	Spiegazione
10	Le COI sono equilibrate e non eccessivamente selettive?	Strettamente collegato ai criteri di imparzialità e indipendenza è il criterio di non selettività. L'organo giurisdizionale si aspetta che una relazione presenti un resoconto equilibrato, che specifichi elementi probatori in uno e nell'altro senso. Ad esempio, desteranno molti sospetti le COI per le quali si consideri che ignorino o trascurino sistematicamente le relazioni di atti di impunità da parte della polizia e delle forze di sicurezza. Per converso, una relazione che evidenzia esclusivamente abusi di diritti umani, senza riportare miglioramenti evidenti e significativi del rispetto dei diritti umani di un governo, sarà accolta con scetticismo.
11	Le COI in questione sono state oggetto di sindacato giurisdizionale da parte di altri giudici nazionali?	Gran parte dell'abilità degli organi giurisdizionali nel trattare le COI consiste nel collegare i dati forniti dalle stesse circa il rischio e i pericoli corsi da particolari categorie alle nozioni giuridiche ai sensi della DQ (rifusione). Ad esempio, una relazione o un esperto nazionale possono indicare che il rischio per una particolare categoria è «serio» o «effettivo» ecc. Tuttavia spetta ai giudici stabilire nei singoli casi specifici se tali affermazioni siano accettate nel senso che dimostrano un «timore fondato di subire persecuzioni» o fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo di danno grave. Per tale motivo gli organi giurisdizionali traggono vantaggio dall'esame di decisioni prese in diversi paesi. Sono consapevoli del fatto che, proprio come i giudici competenti in materia di diritto dei rifugiati perseguono un significato unico universale o autonomo di concetti chiave in forza della Convenzione sui rifugiati, così essi dovrebbero tentare di giungere a opinioni comuni su dati nazionali coincidenti o fondamentalmente simili.

Tale documento, intitolato *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures*, individua 25 norme relative a questioni connesse con le COI in tutte le fasi dell'intero processo di esame ⁽⁵²⁷⁾.

⁽⁵²⁷⁾ IARLJ, *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures*, 10^a Conferenza mondiale, 2014.



4.8.4. L'uso delle COI da parte dei giudici

4.8.4.1. Acquisizione delle COI e parità delle armi

L'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione) prevede che i giudici, «per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo», abbiano accesso alle stesse informazioni. Tale formulazione implica che le COI su cui si basa l'autorità accertante possano essere parte del materiale presentato all'autorità giudiziaria ⁽⁵²⁸⁾. Ciò non preclude la possibilità per i giudici di ottenere ulteriori informazioni per il tramite delle parti e/o, ove consentito dalle norme procedurali nazionali, di tentare di ottenere COI *motu proprio*, purché tali informazioni siano rese disponibili a entrambe le parti ⁽⁵²⁹⁾.

Nei sistemi inquisitori, l'onere di ottenere COI aggiornate e precise spetta innanzitutto agli organi giudiziari, i quali possono ricorrere all'assistenza di personale di sostegno, ad esempio unità di ricerca, unità COI ecc.

In un sistema accusatorio rigoroso, un giudice sarà anzitutto chiamato a valutare il complesso delle prove, comprese le COI, presentate dalle parti. Ciò non toglie che il giudice o il membro dell'organo giudiziario debba garantire, e possa pretendere dalle parti, che le COI siano precise e aggiornate.

Quando il giudice decide di basarsi su COI non precedentemente prese in considerazione dall'autorità accertante, è fondamentale valutarne l'accessibilità da parte del pubblico e il livello di pertinenza alle particolari circostanze del caso. Tali fattori possono comportare diversi livelli di obbligo per quanto riguarda la comunicazione delle suddette informazioni alle parti.

Il Consiglio di Stato francese ha stabilito che «spetta alla Corte nazionale per il diritto d'asilo reperire tutte le informazioni necessarie per accertare i fatti su cui baserà la propria decisione» ⁽⁵³⁰⁾. Esso ha inoltre specificato che, se è vero che la Corte nazionale per il diritto d'asilo può fondarsi su informazioni generali liberamente accessibili al pubblico, senza preventiva comunicazione alle parti, è altrettanto vero che essa può basare le proprie decisioni unicamente su informazioni specifiche, tali da confermare o smentire circostanze personali del richiedente e il suo resoconto fintanto che le parti abbiano avuto modo di discuterle ⁽⁵³¹⁾.

⁽⁵²⁸⁾ Per quanto riguarda la valutazione giudiziaria destinata a stabilire se le informazioni su cui si è basata l'autorità accertante siano state raccolte e interpretate secondo una metodologia solida, cfr. Tribunale amministrativo superiore (Bulgaria), *Jasvineta/Agenzia di Stato per i rifugiati*, causa n. 5226/15 (in bulgaro).

⁽⁵²⁹⁾ Gyulai, G., *Country Information in Asylum Procedures*, op. cit. alla nota 203, è uno studio comparativo internazionale di norme giudiziarie relative all'uso delle COI quali prove, che raccoglie più di 200 sentenze di giurisdizioni europee, disponibile in otto lingue.

⁽⁵³⁰⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), M. C, n. 328265, op. cit. alla nota 76. Tale requisito procedurale è ora codificato nel diritto francese (*codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo*, articolo R 733-16). Nella sentenza CNDA (GC) del 19 novembre 2021 nella causa M.M., n. 18054661 R, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha dichiarato che, nell'ambito di una domanda di protezione sussidiaria fondata su una situazione di violenza indiscriminata, la valutazione del livello di violenza si basa su criteri quantitativi e qualitativi da stabilire alla luce delle fonti di COI pertinenti alla data della valutazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la scelta di tali fonti debba rispettare i requisiti delle direttive CEAS e tenere conto anche della raccomandazione dell'EASO (ora divenuto EUAA).

⁽⁵³¹⁾ Cfr. nota 530.



Tuttavia, l'accessibilità delle informazioni sulla cui base la decisione dell'autorità accertante è o sarà pronunciata non costituisce un diritto assoluto per il richiedente. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 1, DPA (rifusione), dispone che i richiedenti e i loro avvocati abbiano accesso alle COI se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda, fatta eccezione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale. Il diritto del richiedente di presentare osservazioni sulla pertinenza o affidabilità di tali informazioni, prima dell'adozione della decisione, non è espressamente previsto dalla DPA (rifusione), ma potrebbe essere connesso con il diritto di essere ascoltato, un principio generale del diritto dell'UE (cfr. anche la sezione [4.2.6](#)).

Il requisito generale secondo cui i giudici si riferiscono a COI precise e aggiornate, necessarie per l'adempimento delle loro funzioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, DPA (rifusione), potrebbe essere inteso nel senso che i giudici sono tenuti ad assicurare che le COI a cui hanno accesso per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo siano precise e aggiornate al momento della loro valutazione della domanda. La notevole competenza che può essere acquisita dai giudici competenti in materia di asilo e dal personale degli organi giudiziari nel trattare situazioni in paesi d'origine dovrebbe inoltre agevolare un'impostazione di tale tipo (cfr. anche la sezione [4.8.3](#)). Nei procedimenti dinanzi ai giudici, può essere importante, in determinati casi in cui ciò sia di competenza del giudice, adottare misure volte a garantire che COI aggiornate siano rese disponibili per il tramite delle parti o *motu proprio* dandone comunicazione alle parti. In alternativa, in tali casi laddove in sintonia con l'articolo 46 DPA (rifusione), si può annullare o cassare la decisione e rinviarla all'organo decisionale originario o al giudice di grado inferiore perché pronuncino una nuova decisione in conformità del dovere di includere informazioni precise e aggiornate, comprese le COI ⁽⁵³²⁾.

Gli organi giudiziari terranno solitamente in debito conto il fatto che alcune informazioni siano state analizzate in precedenza da altri giudici che hanno avuto a che fare con lo stesso corpus di informazioni. Il giudice può di per sé decidere di elaborare conclusioni generali sulle condizioni prevalenti in un particolare paese, al fine di prendere un'idonea decisione su un caso individuale. Il regolamento istitutivo dell'EUA ha creato la nuova categoria giuridica «note di orientamento» e stabilisce, all'articolo 11, paragrafo 3, che «[g]li Stati membri tengono conto dell'analisi comune e delle note di orientamento nell'esaminare le domande di protezione internazionale, ferma restando la loro competenza a decidere in merito alle singole domande di protezione internazionale». A seconda delle norme procedurali nazionali, il giudice può altresì fornire un orientamento ⁽⁵³³⁾.

⁽⁵³²⁾ Ciò è in linea con gli obblighi derivanti dall'articolo 46, paragrafo 3, delineati dalla CGUE in una serie di casi, tra cui CGUE, 2019, [Torubarov](#), op. cit. alla nota [53](#); CGUE, 2020, [P.G.](#), op. cit. alla nota [49](#); e CGUE, 2020, [L.H.](#), op. cit. alla nota [49](#).

⁽⁵³³⁾ Cfr., ad esempio, il sistema di sentenze di orientamento per paese dello UKUT, elencate da ultimo in [Country Guidelines Determinations](#), 26 giugno 2017.



4.8.4.2. Valutazione delle COI e conferma

A tale proposito è utile ricordare che la contraddittorietà delle COI su una questione particolare o addirittura la completa assenza di COI non sono di per sé determinanti per valutare il bisogno di protezione internazionale.

La mancanza di COI obiettive a conferma o a suffragio di un fatto sostanziale non significa necessariamente che l'episodio cui si riferisce il richiedente non sia avvenuto ⁽⁵³⁴⁾. Tale situazione può derivare da diversi fattori quali un accesso limitato alle informazioni in un particolare paese, la scala ridotta di un evento che quindi non viene riportato a livello internazionale o dalla disponibilità di informazioni limitate su alcuni gruppi marginalizzati, come le donne o le persone LGBTI. In casi basati su conflitti familiari e altre questioni private, i fatti asseriti resteranno in genere non segnalati da nessun tipo di materiale COI.

L'accessibilità generalizzata di molte fonti di COI, via internet o attraverso altri mezzi di comunicazione, fa sì che gli organi giudiziari debbano essere consapevoli della possibilità che alcune domande di protezione internazionale possano essere state elaborate in modo da essere coerenti con determinate COI. In tali casi, il resoconto di un evento ben documentato, da cui il richiedente reclama di essere stato interessato, può includere elementi contenuti nelle relazioni delle COI al fine di accrescere la credibilità delle sue dichiarazioni.

Inoltre, occorre sottolineare che la rilevanza delle COI nel determinare le condizioni di un paese rispetto al quale occorre valutare un determinato caso può essere pregiudicata in presenza di rapidi mutamenti delle situazioni. Il materiale delle COI, a causa del ritardo dovuto alla relativa compilazione e pubblicazione, non tiene sempre conto tempestivamente dello sviluppo di tali situazioni.

4.8.4.3. Riferimento alle fonti nella decisione

Le fonti di informazione utilizzate dal giudice devono sempre essere trasparenti nella decisione ⁽⁵³⁵⁾. Le uniche eccezioni possibili a tale norma si riferiscono agli eventuali problemi di sicurezza di cui sopra (cfr. sezione [4.3.4](#)).

Il requisito sempre più importante che le decisioni dei giudici concernenti domande di protezione internazionale siano sufficientemente motivate comporta che facciano esplicito riferimento alla/e fonte/i di informazione su cui si sono basati nell'esame del merito del ricorso ⁽⁵³⁶⁾.

Ciò sarà necessario nella misura in cui la logica della sentenza si fonda sulla valutazione delle condizioni prevalenti nel paese d'origine. Ciò non accade in tutte le situazioni. Ad esempio, può essere superfluo nel caso di una conclusione negativa sulla credibilità dovuta a una palese

⁽⁵³⁴⁾ Cfr. IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota [36](#), sezione III.A.14 «Use of COI».

⁽⁵³⁵⁾ Il termine «sentenza» è utilizzato per descrivere decisioni giudiziarie e quasi giudiziarie.

⁽⁵³⁶⁾ Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 2462/21, in cui la Corte ha affermato che il giudice deve indicare in modo specifico le fonti aggiornate su cui si basa la decisione e che, in assenza di tale indicazione, non si può presumere che la decisione sia basata su fonti pertinenti e aggiornate.



manca di coerenza interna o di divergenze e variazioni chiarite in modo insoddisfacente degli elementi fondamentali di una domanda, e tanto meno *a fortiori* qualora un ricorso sia respinto in quanto inammissibile.

4.9. Valutazione di persecuzioni o danni gravi precedenti o futuri [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)]

La DQ (rifusione) attribuisce forza probatoria al fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni gravi ⁽⁵³⁷⁾. L'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) prevede quanto segue.



Articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

A motivo della rilevanza diretta ai fini dell'esame del rischio futuro, la valutazione del fatto che un richiedente abbia già subito o meno persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di tali maltrattamenti svolge un ruolo particolare nel contesto più ampio della valutazione di tutte le prove pertinenti a una domanda di protezione internazionale.

Le persecuzioni o i danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni precedenti non costituiscono tuttavia una condizione preliminare per la qualifica ai fini della protezione internazionale. Le definizioni di rifugiato e persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria [articolo 2, lettere d) e f), DQ (rifusione)] si fondano entrambe su una valutazione lungimirante del rischio che corre la persona interessata in futuro ⁽⁵³⁸⁾. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione) esprime il principio saldamente consolidato *sur place* che il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave «può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine», sottolineando che il richiedente non deve aver già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni. Nella sentenza M.P. la CGUE ha stabilito le circostanze in cui lo stato patologico di un richiedente può dar luogo all'accoglimento di una domanda di protezione sussidiaria ⁽⁵³⁹⁾. Per ulteriori informazioni cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE, 2023* ⁽⁵⁴⁰⁾.

⁽⁵³⁷⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punto 94.

⁽⁵³⁸⁾ CGUE (GC), *Y e Z*, op. cit. alla nota 31, punto 76.

⁽⁵³⁹⁾ CGUE (GC), sentenza del 24 aprile 2018, *MP/Secretary of State for the Home Department*, C-353/16, EU:C:2018:276 (di seguito CGUE, 2018, *MP/Secretary of State for the Home Department*).

⁽⁵⁴⁰⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE, 2023*, op. cit. alla nota 7, sezioni 1.5.3. e 2.5.2.



La valutazione delle persecuzioni e dei danni gravi precedenti e delle minacce di tali persecuzioni o danni ha luogo nell'ambito più ampio dell'esame dei fatti e delle circostanze, nella prima fase dell'esame di una domanda. La valutazione del rischio futuro (di persecuzione o danno grave) ha luogo nella seconda fase ed è necessariamente basata sulle conclusioni derivanti dall'esame dei fatti e delle circostanze, comprese le possibili conclusioni concernenti esperienze precedenti di persecuzioni o danni gravi.

L'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) dispone che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e). Da tale formulazione si può ragionevolmente desumere che le accuse di precedenti atti di persecuzione o danno grave nonché minacce di tali atti rientrano nell'ambito di applicazione di tale standard probatorio attenuato e non sia pertanto necessaria la conferma attraverso prove documentali o di altro tipo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, riportate alla sezione [4.3.7](#).

Tra i molti elementi atti a circostanziare una domanda di protezione internazionale, le persecuzioni o danni gravi precedenti e le minacce di tali persecuzioni o danni possono essere difficili da accertare. Data la particolare forza probatoria attribuita alle persecuzioni o danni gravi precedenti o alle minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni da parte dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), la loro valutazione necessita un approccio improntato alla cautela.

L'esame delle dichiarazioni del richiedente, sulla base, ad esempio, delle prove che altre persone con lo stesso profilo politico, razziale, religioso o sociale hanno subito persecuzioni o danni gravi oppure minacce dirette di persecuzioni o danni gravi, potrebbe non essere sufficiente a giustificare una conclusione che il richiedente ha subito tale trattamento. Tuttavia, ciò non precluderebbe la valutazione dell'esistenza di un rischio futuro di tale trattamento, in quanto le persecuzioni o i danni gravi subiti da una persona nella stessa situazione possono essere accettati come prova pertinente di un rischio futuro ⁽⁵⁴¹⁾. Il fatto di essere il familiare di un rifugiato può, in particolare, costituire la base per siffatta prova, come affermato a chiare lettere nel considerando 36 DQ (rifusione): «I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato» ⁽⁵⁴²⁾.

⁽⁵⁴¹⁾ Cfr. nota 540, sezione 1.5.4.

⁽⁵⁴²⁾ Nella sentenza CGUE, 2018, [Ahmedbekova](#), op. cit. alla nota 55, la CGUE ha dichiarato che, sebbene risulti che «una domanda di protezione internazionale non può essere accolta, in quanto tale, per il motivo che un familiare del richiedente ha un timore fondato di persecuzione o corre un rischio effettivo di danni gravi, occorre per contro, com'è stato esposto dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, tener conto di siffatte minacce incombenti su un familiare del richiedente al fine di determinare se il richiedente, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a minacce di persecuzione o di danni gravi. A tale riguardo, e come sottolineato nel considerando 36 della direttiva 2011/95, i familiari di una persona minacciata rischiano di norma di trovarsi, anch'essi in una situazione vulnerabile» (punto 50). La posizione assunta nella sentenza [Ahmedbekova](#) è stata ribadita dalla CGUE nella sentenza del 9 novembre 2021, [LW/Bundesrepublik Deutschland](#), C-91/20, EU:C:2021:898 [di seguito «CGUE (GC), 2021, [LW](#)»], punto 35.



L'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) dispone espressamente che l'esistenza di persecuzioni o danni gravi precedenti costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, «a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno». Secondo alcuni giudici nazionali, in un caso del genere, spetterà al giudice dimostrare che non esiste alcun rischio futuro di persecuzioni o danni gravi ⁽⁵⁴³⁾. Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che non è necessario un chiarimento da parte della CGUE sul fatto che l'accertamento del cambiamento generale della situazione politica interna di un paese d'origine possa rientrare tra i «buoni motivi» di cui all'articolo 4, paragrafo 4, ai fini della confutazione dell'ipotesi di persecuzione, a condizione che sia accertata la permanenza di tale cambiamento. Nella stessa sentenza il Tribunale ha affermato che un giudice chiamato a decidere su una siffatta materia può fare riferimento alle proprie conoscenze per respingere la richiesta di produzione di perizie presentata da un richiedente, purché la prova di tali conoscenze sia esposta in modo plausibile e completo ⁽⁵⁴⁴⁾.

L'esempio archetipico di persecuzioni precedenti che non si ripeteranno in futuro è piuttosto diffuso quando si è verificato un cambiamento delle circostanze esistenti nel paese d'origine. A tale proposito, il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, DQ (rifusione), secondo cui il cambiamento delle circostanze che porta all'applicazione delle clausole di cessazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), e all'articolo 16, paragrafo 1, deve essere di natura così significativa e non temporanea che le persone aventi titolo a beneficiare della protezione internazionale non siano più esposte a persecuzioni o danni gravi, presenta, per analogia, elementi rilevanti ai fini dell'analisi. Nella sua sentenza *Abdulla e altri*, la CGUE ha stabilito che il requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è soddisfatto quando «si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo» ⁽⁵⁴⁵⁾.

Nella sentenza *M.P.* la CGUE ha statuito che:

[L]'articolo 2, lettera e), e l'articolo 15, lettera b), [DQ], letti alla luce dell'articolo 4 della Carta, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare ⁽⁵⁴⁶⁾.

⁽⁵⁴³⁾ Cfr., ad esempio, Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 2 dicembre 2010, UM 10296-10 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁵⁴⁴⁾ BVerwG (Tribunale amministrativo federale), sentenza del 17 settembre 2019, 1 B 43.19 ECLI:DE:BVerwG:2019:170919B1B43.19.0.

⁽⁵⁴⁵⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota [272](#), punto 73.

⁽⁵⁴⁶⁾ CGUE, 2018, *MP/Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota [539](#), punto 58.



Si può derivare, *a fortiori*, dalla sentenza della CGUE nella causa Y e Z, che la possibilità di evitare un rischio di subire atti di persecuzione in futuro rinunciando a esercitare oppure occultando attività, comportamenti o pratiche che hanno causato gli atti di persecuzione precedenti, non è pertinente per valutare se vi siano «buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi si ripeteranno» ⁽⁵⁴⁷⁾.

La CGUE ha altresì statuito quanto segue:

Le autorità competenti terranno conto della forza probatoria attribuita dall'art. 4, n. 4, [DQ] a tali atti o minacce precedenti, alla condizione, derivante dall'art. 9, n. 3, [DQ], che detti atti e dette minacce siano collegati al motivo di persecuzione invocato dal richiedente la protezione ⁽⁵⁴⁸⁾.

Tale limitazione non si applica a danni gravi precedenti o a minacce dirette di siffatti danni gravi in quanto la qualifica ai fini della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15 DQ (rifusione) presuppone che il rischio di subire danni gravi non sia correlato a un motivo di persecuzione. Tuttavia, a tale riguardo continua a essere rilevante la considerazione dei motivi alla base dei danni gravi precedenti o della minaccia di siffatti danni. Prescrivendo che la norma prevista non si applica quando vi siano buoni motivi per ritenere che **tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno**, l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) circoscrive l'ambito di applicazione di tale norma, presupponendo che il rischio futuro debba essere correlato allo stesso motivo ⁽⁵⁴⁹⁾.

È interessante notare che la Grande sezione della Corte EDU ha adottato una posizione molto simile riguardo al particolare peso da attribuire ai maltrattamenti precedenti nella sua valutazione dei rischi futuri di trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU:

La Corte considera che i maltrattamenti precedenti forniscano un solido indizio di un rischio futuro ed effettivo di trattamenti contrari all'articolo 3, in casi in cui un richiedente abbia esposto un resoconto generalmente coerente e credibile degli eventi, il quale è congruo alle informazioni provenienti da fonti affidabili e obiettive circa la situazione generale esistente nel paese in questione. In tali circostanze spetterà al governo fugare ogni dubbio riguardo a tale rischio ⁽⁵⁵⁰⁾.

La valutazione del rischio futuro può avvenire soltanto dopo che tutte le prove ottenute siano state esaminate in conformità dei principi e delle norme definiti alla sezione 4.3 e l'organo decisionale abbia stabilito i fatti sostanziali accettati sulla base della valutazione di tali prove. Alla luce dei fatti sostanziali accettati, l'organo decisionale deve poi stabilire se le condizioni

⁽⁵⁴⁷⁾ CGUE (GC), *Y e Z*, op. cit. alla nota 31, punti da 73 a 80. Per un ulteriore esame della questione dell'occultamento, cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.5.5.

⁽⁵⁴⁸⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punto 94.

⁽⁵⁴⁹⁾ Si noti tuttavia la sentenza CGUE, 2018, *MP/Secretary of State for the Home Department*, op. cit. alla nota 539, che chiarisce che un richiedente può essere ammissibile alla protezione sussidiaria anche se non è più esposto a un grave rischio di danno come quello affrontato in passato.

⁽⁵⁵⁰⁾ Corte EDU (GC), 2016, *JK e altri/Svezia*, op. cit. alla nota 28, punto 102. Cfr. anche: Corte EDU, sentenza del 25 febbraio 2020, *A.S.N. e altri/Paesi Bassi*, nn. 68377/17 e 530/18, ECLI:CE:ECHR:2020:0225JUD006837717, punto 114.



sostanziali delineate negli articoli 9 e 10 o nell'articolo 15 DQ (rifusione) siano soddisfatte. Come statuito dalla CGUE, tale esame:

[R]ientra nella responsabilità esclusiva dell'autorità nazionale competente, di modo che, in tale fase della procedura, un obbligo di cooperazione di tali autorità con il richiedente, come imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, [DQ], è privo di pertinenza ⁽⁵⁵¹⁾.

La valutazione del rischio futuro può essere ampiamente descritta come una valutazione, basata sulle conclusioni tratte dalle prove, degli avvenimenti che possono verificarsi se il richiedente dovesse rientrare nel suo paese d'origine. Tale valutazione lungimirante è uno degli aspetti più considerevoli della decisione in merito a domande di protezione internazionale ⁽⁵⁵²⁾.

⁽⁵⁵¹⁾ CGUE, 2012, M.M., op. cit. alla nota 31, punto 70.

⁽⁵⁵²⁾ Cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7.



Parte 5. Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità

La parte 5 non tenta di esaminare tutti gli aspetti specifici della valutazione delle prove e della credibilità, bensì esamina alcuni degli aspetti che emergono più spesso nella pratica corrente dei giudici e per i quali esistono pertanto una giurisprudenza e degli studi di base.

5.1. Valutazione delle prove in relazione a contenziosi sulla cittadinanza o sull'apolidia

La valutazione delle prove e della credibilità può far sorgere questioni nell'ambito dell'accertamento del/i paese/i di cui il richiedente ha la cittadinanza o della sua apolidia, in quanto elemento di definizione della qualifica per la protezione internazionale. Come illustrato in *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE* ⁽⁵⁵³⁾, la determinazione della cittadinanza del richiedente o la sua mancanza costituisce una parte essenziale della valutazione di una domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁵⁴⁾. In forza dell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), un «rifugiato» è un **cittadino di un paese terzo** il quale, per il timore fondato di essere perseguitato, si trova fuori dal **paese di cui ha la cittadinanza** e non può o non vuole avvalersi della protezione di **detto paese**, oppure **un apolide** il quale, per il timore fondato di essere perseguitato, si trova fuori dal **paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale** e non può o non vuole farvi ritorno. Ai sensi dell'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione), una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria è un **cittadino di un paese terzo** o **apolide** che, se ritornasse nel **paese di origine**, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel **paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale**, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Ai sensi dell'articolo 2, lettera n), DQ (rifusione), «paese di origine» significa «il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale». Qualora la persona abbia più di una cittadinanza, il timore/rischio deve riguardare entrambi (o tutti) i paesi di cui è cittadina.

Il termine «cittadinanza» evidenzia il legame giuridico tra l'individuo e lo Stato. È importante non confondere tale significato con quello più ampio attribuito nella stessa definizione di

⁽⁵⁵³⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.3.

⁽⁵⁵⁴⁾ Cfr. anche *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, sentenza del 9 giugno 2000, *Smith v Secretary of State for the Home Department (Liberia)* [2000] 00TH02130, punto 9.



rifugiato al termine «nazionalità» come uno dei cinque motivi di persecuzione [cfr. articolo 2, lettera d), e articolo 10, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione)]⁽⁵⁵⁵⁾.

Poiché essere un cittadino di un paese terzo o un apolide è una *conditio sine qua non* perché un richiedente sia qualificato ai fini della protezione internazionale ai sensi del diritto dell'UE, l'organo decisionale deve individuare a tal fine la/e cittadinanza/e del richiedente o la mancanza della stessa. Pertanto, sebbene i giudici che esaminano domande di protezione internazionale non abbiano una giurisdizione specifica per stabilire la cittadinanza di un richiedente, essi sono chiamati a valutare il/i paese/i di cui il richiedente ha la cittadinanza ai fini di dette domande⁽⁵⁵⁶⁾.

Come illustrato in *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*⁽⁵⁵⁷⁾, la valutazione della cittadinanza deve essere pertanto effettuata principalmente sulla base della legislazione in materia di attribuzione della cittadinanza del paese interessato. Tale valutazione è realizzata non per applicare la suddetta legislazione, bensì per tentare di desumerne quale cittadinanza abbia il richiedente ai fini della protezione internazionale.

In molti casi la cittadinanza (o la mancanza della stessa) di un richiedente non sarà controversa, per cui i giudici non saranno chiamati a pronunciarsi su questioni in merito. Tuttavia, in un numero considerevole di casi sarà controversa o messa in questione nel corso del procedimento.

Gli strumenti del CEAS non specificano come debbano agire gli organi decisionali nei casi in cui si ritiene che una persona abbia una cittadinanza indeterminata⁽⁵⁵⁸⁾.

La CGUE non ha ancora ricevuto una domanda di pronuncia pregiudiziale che sollevi la questione se la valutazione della cittadinanza di un richiedente quale requisito per la qualifica

⁽⁵⁵⁵⁾ Come osservato da Zimmermann e Mahler, la nozione di nazionalità quale motivo di persecuzione è più ampia di quella correlata all'elemento di cui alla definizione del trovarsi fuori dal paese del quale si ha la cittadinanza, che sottintende un legame giuridico tra il richiedente e il suo Stato, ossia quello di cui ha la cittadinanza: Zimmermann, A. e Mahler, C., «Article 1 A, para. 2 (Definition of the Term 'Refugee' / Définition du terme 'réfugié)», in: Zimmermann, A. (a cura di), *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary*, OUP, 2011, pag. 389, paragrafo 387.

⁽⁵⁵⁶⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 25 ottobre 2021 n. 262 862.

⁽⁵⁵⁷⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.1, il Manuale dell'UNHCR, op. cit. alla nota 37, afferma al punto 74 che: «Nel presente contesto il termine “nazionalità” non si deve intendere solo nel senso giuridico di “cittadinanza”. Esso designa altresì l'appartenenza a un gruppo etnico o linguistico e può talvolta coincidere in parte con la nozione di “razza”. La persecuzione per motivi di nazionalità può consistere in atteggiamenti ostili e in misure pregiudizievoli dirette contro una minoranza nazionale (etnica, linguistica). In talune circostanze si può temere a ragione di essere perseguitati per il solo fatto di appartenere a questa minoranza».

⁽⁵⁵⁸⁾ L'UNHCR si è occupato di questo concetto nel contesto dei minori richiedenti asilo: UNHCR, *Linee guida in materia di apolidia n. 4: Assicurare a tutti i bambini il diritto di acquisire una cittadinanza sulla base degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia*, HCR/GS/12/04, 21 dicembre 2012, paragrafi da 22 a 23: «Questo termine viene usato qui come un'espressione ombrello per tutti i casi in cui lo status di cittadinanza viene classificato come “ignoto”, “indeterminato” o “sotto inchiesta”. L'espressione comprende anche i casi in cui gli Stati non classificano una persona come “apolide”, ma piuttosto usano un termine specifico in base al loro diritto interno».



ai fini della protezione internazionale debba essere assoggettata allo stesso livello di prova o di convinzione applicato ad altri elementi della sua domanda (vale a dire «timore fondato di essere perseguitato» per la protezione dei rifugiati; «fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo» per la protezione sussidiaria). Il principio dell'autonomia procedurale rimette tale questione ai singoli Stati membri (cfr. sezione [4.3.9](#)).

I casi in cui la cittadinanza è controversa rientrano in almeno tre categorie riportate nella [tabella 24](#).

Tabella 24. Esempi di casi in cui la cittadinanza è controversa

1	Casi in cui il richiedente dichiara di essere apolide, ma l'autorità accertante ritiene che il richiedente abbia una cittadinanza
2	Casi in cui il richiedente rivendica la cittadinanza del paese X, ma l'autorità accertante ritiene che il richiedente non abbia tale cittadinanza
3	Casi in cui il richiedente rivendica una cittadinanza, ma l'autorità accertante considera che il richiedente ne abbia più di una

Per quanto riguarda la prima categoria, come osservato in precedenza, le definizioni di cui all'articolo 2, lettere d) ed f), DQ (rifusione) impongono che, qualora un richiedente sia apolide, occorre esaminare se abbia la qualifica per la protezione internazionale facendo riferimento al paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale. In termini generali, gli stessi tipi di prove atte a dimostrare la cittadinanza saranno atte a dimostrare la dimora abituale. Naturalmente, qualora un'autorità accertante ritenga che il richiedente abbia una determinata cittadinanza, l'esame di qualsiasi paese di precedente dimora abituale è irrilevante.

Per quanto riguarda la seconda categoria, la cittadinanza del richiedente può essere controversa laddove l'autorità accertante consideri che il richiedente non abbia motivato la sua pretesa di essere cittadino del paese X in conformità dell'articolo 4 DQ (rifusione). In tal caso, l'autorità accertante può non conoscere il paese di cui il richiedente ha la cittadinanza o può avere ottenuto prove a sostegno del fatto che è cittadino di un altro paese ⁽⁵⁵⁹⁾.

Va osservato che vi sono approcci diversi tra gli Stati membri per quanto riguarda il caso in cui un'autorità accertante non accetti il paese di cittadinanza dichiarato dal richiedente. Ad esempio, in Belgio, in Francia, in Irlanda e nei Paesi Bassi (e in Norvegia tra i paesi UE+) una simile constatazione comporta il rigetto della domanda di protezione internazionale.

Per quanto riguarda l'approccio adottato in questi ultimi paesi, si può distinguere tra una situazione in cui l'autorità accertante non dispone di prove sufficienti della cittadinanza asserita del richiedente e una situazione in cui l'autorità accertante dispone di elementi di prova del fatto che il richiedente è cittadino di un paese diverso da quello di cui dichiara di avere la cittadinanza. In Belgio e nei Paesi Bassi, ad esempio, il presupposto di partenza è

⁽⁵⁵⁹⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 gennaio 2022 n. [266 957](#).



che la procedura in materia d'asilo non costituisce una procedura di determinazione della cittadinanza. Piuttosto, una domanda è valutata sulla base della cittadinanza dichiarata ed è respinta se non vi sono prove sufficienti della cittadinanza asserita. Se l'autorità accertante è in possesso di prove di una diversa cittadinanza (come un passaporto o un documento d'identità trovato tra i suoi effetti personali), il richiedente sarà messo di fronte a questo fatto. Il richiedente avrà quindi l'opportunità di convincere l'organo decisionale che gli elementi di prova non sono attendibili. Se tuttavia continua a insistere sulla prima cittadinanza asserita, la domanda sarà in linea di principio respinta ⁽⁵⁶⁰⁾. Inoltre, in Belgio, se una persona è considerata apolide di fatto, la domanda sarà valutata sulla base del paese di dimora abituale. Tuttavia, la sola mancanza di una cittadinanza plausibile non è sufficiente per considerare la persona come apolide.

In Irlanda la domanda sarà respinta se non vi sono prove sufficienti della cittadinanza asserita o di qualsiasi diversa cittadinanza/apolidia. Tuttavia, se si ammette che vi sono prove sufficienti di una diversa cittadinanza o di apolidia, tale cittadinanza o apolidia costituirà la base per l'esame del ricorso con riferimento al paese di cui trattasi o alla precedente dimora abituale.

In Norvegia, se la cittadinanza dichiarata non è considerata credibile, si stabilirà che la cittadinanza del richiedente è ignota e non è quindi possibile sapere se il richiedente ha un timore fondato di essere perseguitato o è esposto a un rischio di danno grave. La domanda è respinta su tale base e non si esamina ulteriormente se al richiedente possa essere attribuita una diversa cittadinanza o l'apolidia ⁽⁵⁶¹⁾.

In Grecia, se l'organo decisionale ritiene che non sia possibile determinare la cittadinanza, la domanda di protezione viene esaminata sulla base dell'apolidia del richiedente ⁽⁵⁶²⁾.

Infine, i casi in cui il richiedente rivendica una cittadinanza, ma l'autorità accertante considera che ne abbia più di una, rientrano in un'ulteriore terza categoria. Se si ritiene che il richiedente abbia due o più cittadinanze, questi si qualificherà come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria solo se è in grado di dimostrare di avere un timore fondato di essere perseguito o motivi sostanziali per ritenere che sarebbe esposto a un rischio effettivo di danni gravi in

⁽⁵⁶⁰⁾ *Raad van State/Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 18 gennaio 2021, n. [A 247 597](#), punti 11, 13 e 14.

⁽⁵⁶¹⁾ *Norges Høyesterett* (Corte suprema norvegese), sentenza del 14 dicembre 2020, [HR-2020-2408-A](#), punti 5, 8 e da 67 a 69.

⁽⁵⁶²⁾ Linee guida del Servizio greco per l'asilo. Tale approccio è in linea con UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 1979, ripubblicato nel 2011, punto 89, in cui in relazione a una domanda di protezione internazionale si afferma quanto segue: «Quando la cittadinanza del soggetto non può essere definita in modo chiaro, la questione del suo status di rifugiato deve essere affrontata come nel caso dell'apolide nel senso che, invece del paese di cittadinanza, deve prendersi in esame il paese della precedente residenza abituale».



entrambi (o tutti) i paesi di cui è cittadino, a condizione che possa dimostrare valide ragioni per non avvalersi della protezione dell'altro paese (o degli altri paesi) di cui è cittadino ⁽⁵⁶³⁾.

Qualora il richiedente ammetta di aver presentato informazioni false riguardo alla cittadinanza, potrà chiedere lo status di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria solo se in grado di comprovare la cittadinanza di un altro paese e il timore fondato di essere perseguitato o fondati motivi di ritenere che esista un rischio effettivo di subire danni gravi in tale paese ⁽⁵⁶⁴⁾.

5.1.1. Documentazione della cittadinanza da parte del richiedente

L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) prevede che, nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a comprovare la propria cittadinanza. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione), il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutta la documentazione in suo possesso in merito, tra l'altro, alla sua identità e cittadinanza/e. Da disposizioni complementari della DPA (rifusione) emerge altresì chiaramente che [indipendentemente dal fatto che ritengano che il richiedente sia tenuto a motivare la sua domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione)], gli Stati membri devono imporre ai richiedenti l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza [articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione)].

La cittadinanza (o l'apolidia) di un richiedente non può essere contestata se è stata comprovata dalle dichiarazioni del richiedente e/o dalla presentazione di prove documentali quali un passaporto o una carta d'identità ⁽⁵⁶⁵⁾.

Nei casi in cui sorge una questione relativa alle prove documentali a supporto della cittadinanza ha una certa importanza il fatto che il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione) si riferisca alla documentazione «in possesso del richiedente», un'espressione che include non soltanto la documentazione che è di fatto in possesso del richiedente, ma che sembra includere anche la documentazione che il richiedente può ottenere ⁽⁵⁶⁶⁾.

⁽⁵⁶³⁾ Cfr. EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.1, pagg. 46-47. Nella sentenza della CGUE (GC), 2021, [LW](#), op. cit. nota 542, la CGUE ha stabilito che, sebbene l'articolo 2, lettera d), non includa espressamente la disposizione della definizione di cui all'articolo 1, sezione A, paragrafo 2), relativa alle persone di cittadinanza multipla, «tuttavia dall'articolo 2, lettera n), di quest'ultima risulta che ciascuno dei paesi, di cui un richiedente abbia eventualmente la cittadinanza, deve essere considerato come il suo "paese d'origine" ai sensi di tale direttiva», punto 32.

⁽⁵⁶⁴⁾ CGUE, 2019, [Bilali](#), op. cit. alla nota 302, secondo cui la protezione internazionale dovrebbe essere concessa solo a coloro che soddisfano i requisiti richiesti e può essere negata se i fatti sostanziali sono falsi o falsificati.

⁽⁵⁶⁵⁾ In [AA/Svizzera](#) (op. cit. alla nota 433, punto 61), la Corte EDU ha osservato che: «[C]ome precedentemente statuito dalla Corte, il miglior modo per un richiedente asilo di dimostrare la propria identità è presentare un passaporto originale. Se ciò non è possibile tenuto conto delle circostanze in cui si trova il richiedente, altri documenti potrebbero essere utilizzati per dimostrarne l'identità. Un certificato di nascita potrebbe avere valore di prova in mancanza di altri documenti di identità [cfr. altresì Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, [FN e altri/Svezia](#), n. 28774/09, ECLI:CE:ECHR:2012:1218JUD002877409, punto 72]».

⁽⁵⁶⁶⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore, Regno Unito), [MW \(Nationality; Art 4 QD; duty to substantiate\)](#), op. cit. alla nota 189, punto 9. Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 28 settembre 2021 n. 261 258.



L'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) stabilisce che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare l'elemento significativo della cittadinanza, aspetto che assume una rilevanza ancora maggiore quando gli sforzi del richiedente per comprovare la propria cittadinanza suscitano nell'autorità accertante dubbi in merito a questo elemento della domanda ⁽⁵⁶⁷⁾. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione) impone che l'esame tenga conto «di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione».

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), DQ (rifusione), l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: «dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino».

L'obbligo dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), di tenere conto del fatto che il richiedente potrebbe ottenere la protezione in un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino suggerisce che l'obbligo del richiedente di comprovare la propria cittadinanza include la presentazione di elementi relativi ad altri paesi di cui il richiedente non è cittadino al momento della domanda, ma di cui potrebbe rivendicare la cittadinanza.

Nella sentenza nella causa LW la CGUE si è basata sul testo dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), statuendo quanto segue:

Da una lettura combinata delle lettere d) e n) dell'articolo 2 [DQ (rifusione)] discende che un richiedente provvisto della cittadinanza di più paesi terzi deve essere considerato privo della protezione solo se non può o, per timore di essere perseguitato, non vuole avvalersi della protezione di nessuno di tali paesi. D'altronde, tale lettura è confermata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della stessa direttiva, ai sensi del quale tra gli elementi di cui si prevede la valutazione nell'esame di una domanda di protezione internazionale su base individuale figura l'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere che il richiedente si avvalga della protezione di un altro Stato, di cui potrebbe rivendicare la cittadinanza ⁽⁵⁶⁸⁾.

Le prove concernenti il modo in cui il paese interessato applica le relative leggi in materia di cittadinanza in pratica possono essere significative ⁽⁵⁶⁹⁾. Come ha osservato l'*Upper tribunal* (Tribunale superiore) del Regno Unito:

⁽⁵⁶⁷⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito considera che, in tal caso, l'onere passerà all'autorità competente in caso di dubbio. Cfr. autorità del Regno Unito competente per visti e immigrazione, [Nationality: Doubtful, Disputed and Other Cases](#), 26 ottobre 2013, pag. 5.

⁽⁵⁶⁸⁾ CGUE (GC), 2021, [LW](#), op. cit. nota 542, punto 33.

⁽⁵⁶⁹⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.2. Secondo la *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2015, [Pham v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 19, punto 25, quando si cerca di stabilire se un individuo non è considerato cittadino in base alla legge del suo Stato di cittadinanza, il termine «legge» dovrebbe essere interpretato in senso ampio, in modo da comprendere altre forme di processo quasi giuridico, come i decreti ministeriali e la «prassi consuetudinaria».



Le prove, sotto forma di perizie o meno, possono trattare questioni di pratica e altre problematiche, nonché questioni giuridiche. [...] A un livello diverso, può configurarsi che prove chiare della prassi nazionale possono essere importanti nell'accertare il contenuto di disposizioni del diritto nazionale. D'altro canto, le prove della prassi, per essere pertinenti a tale contesto, dovranno probabilmente avere una valenza generale equiparabile a quella delle norme di legge. In particolare e tenuto conto della possibilità che le prove vengano manipolate e selezionate da una persona che tenta di restare in un paese in cui chiede asilo, riteniamo che sia molto improbabile che l'esperienza di un individuo o di un numero ridotto di individui sia sufficiente a dimostrare che le norme di legge non sono quello che sembrano ⁽⁵⁷⁰⁾.

L'*Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito ha fornito un utile elenco (non esaustivo) di elementi che possono fungere da sostegno a una conclusione concernente la cittadinanza di un richiedente ⁽⁵⁷¹⁾. Tali elementi, opportunamente adattati, sono elencati nella [tabella 25](#).

Tabella 25. Elementi atti a comprovare la cittadinanza di un richiedente

i.	Documentazione pertinente
ii.	Prove fornite dal richiedente
iii.	Accordo tra le parti
iv.	Perizie
v.	Lettere di ministeri governativi (ad esempio degli Esteri)
vi.	Testo della legge applicabile in materia di cittadinanza del/i paese/i interessato/i

Le seguenti osservazioni relative ad alcuni degli elementi elencati in questa tabella sono pertinenti.

La **documentazione pertinente** comprende i passaporti e altri documenti di viaggio che costituiscono un'importante presunzione di cittadinanza ⁽⁵⁷²⁾, certificati di nascita (soprattutto laddove la legge in materia di cittadinanza del paese d'origine conferisca la cittadinanza mediante *ius soli* oppure *ius sanguinis*), e lettere di autorità competenti o rappresentative del paese d'origine ⁽⁵⁷³⁾. Come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione), «gli Stati membri possono prevedere che [...] i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti». Tali documenti

⁽⁵⁷⁰⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 21 febbraio 2011, [KK and Others \(Nationality: North Korea\) Korea CG](#) [2011] UKUT 92, punto 60.

⁽⁵⁷¹⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, [Smith v SSHD \(Liberia\)](#), op. cit. alla nota [554](#), punto 45. Elementi analoghi sono stati individuati in UKIAT, sentenza del 17 aprile 2008, [MA \(Disputed Nationality\) Ethiopia](#) [2008] UKIAT 32, punto 85.

⁽⁵⁷²⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, [Smith v SSHD \(Liberia\)](#), op. cit. alla nota [554](#), punto 45. Cfr. anche [Manuale dell'UNHCR](#), op. cit. alla nota [37](#), punto 93.

⁽⁵⁷³⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, [Smith v SSHD \(Liberia\)](#), op. cit. alla nota [554](#), punto 45.



dovrebbero tuttavia essere affidabili: potrebbero non essere affidabili se falsificati o non autentici ⁽⁵⁷⁴⁾. La prova che un documento, come un passaporto, non è fraudolento non è però necessaria per poter ritenere che tale documento sia affidabile (cfr. sezione 4.6 sulla valutazione delle prove documentali).

Le **prove fornite dal richiedente**, o da familiari o persone che conoscono il richiedente, sono fondamentali in caso di documentazione pertinente carente, ma anche quando i documenti presentati non sono autentici o sono falsificati ⁽⁵⁷⁵⁾. A tale proposito, le domande poste nel corso del colloquio personale possono fornire le prove della cittadinanza del richiedente ⁽⁵⁷⁶⁾. Qualora, nel corso di un colloquio personale, l'autorità accertante non abbia accettato la cittadinanza rivendicata dal richiedente, occorrerà dare a quest'ultimo l'opportunità di presentare osservazioni e/o chiarimenti su eventuali elementi mancanti e/o su eventuali incongruenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni [cfr. articolo 16 DPA (rifusione)]. Nel contesto di un caso di doppia cittadinanza, il Consiglio di Stato francese ha stabilito che, laddove il richiedente dichiara di avere una cittadinanza, che tuttavia le autorità amministrative (in questo caso, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi) non accettano, il giudice non può procedere all'accertamento di un'altra cittadinanza senza dare al richiedente l'opportunità di esprimersi al riguardo ⁽⁵⁷⁷⁾.

Il valore probatorio delle domande concernenti la cittadinanza nel corso di un colloquio ai fini dell'asilo va trattato con cautela. Ad esempio, se è vero che, in molti casi, può essere adeguato porre domande sulla conoscenza di un particolare paese, è altrettanto vero che la cittadinanza non comporta, di per sé, la residenza e in alcuni casi una potenziale mancanza di conoscenza da parte del richiedente sul suo paese di cittadinanza può non essere determinante. Vero è che la conoscenza di dati essenziali sul paese di cui un soggetto è cittadino è spesso un indicatore importante per la valutazione della cittadinanza. Tuttavia, lo status di cittadino di un paese non equivale a quello di residente e si configureranno casi in cui tale elemento non costituisce necessariamente un indicatore preciso ⁽⁵⁷⁸⁾.

⁽⁵⁷⁴⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit. alla nota 567, pagg. 5-6.

⁽⁵⁷⁵⁾ Cfr. *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 6 maggio 2016, M. P alias T, n. 09014084 C. In tal caso la Corte ha valutato le dichiarazioni e i documenti del richiedente e ha stabilito che questi aveva ottenuto un passaporto cambogiano sotto falsa identità, falsificandolo, ed era di fatto un cittadino vietnamita. La sua domanda è stata esaminata rispetto al Vietnam e si è ritenuto che egli avesse un timore fondato di subire persecuzioni in quanto membro e attivista della comunità khmer. Cfr. anche *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, *Smith v SSHD* (Liberia), op. cit. alla nota 554, punto 45.

⁽⁵⁷⁶⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit. alla nota 567, pagg. 5-6.

⁽⁵⁷⁷⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione dell'11 maggio 2016, M. FE, Mme BC & Mme AD, n. 390351, ECLI:FR:CECHR:2016:390351.20160511. In tal caso, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha accettato la cittadinanza russa dichiarata dai richiedenti, decidendo di conseguenza. La Corte nazionale per il diritto d'asilo aveva altresì accettato la cittadinanza dichiarata, statuendo tuttavia che i ricorrenti erano inoltre autorizzati ad avvalersi della cittadinanza armena e aveva quindi ampliato la portata della sua valutazione all'Armenia, senza però darne comunicazione preventiva alle parti. Il Consiglio di Stato ha dichiarato che ciò violava il requisito di cui all'articolo R.733-16 del Codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo.

⁽⁵⁷⁸⁾ Cfr. nota 577, punto 18.



Come osservato in precedenza (cfr. sezione 4.7.4), le **perizie** possono comprendere relazioni di analisi linguistica in caso di dubbio sul paese d'origine del richiedente. Se da una parte tali prove possono incidere sulla questione della cittadinanza, dall'altra sarebbe errato suggerire che, in caso di dubbio sulla cittadinanza di una persona, un'analisi linguistica sia di per sé determinante. Non tutti i cittadini del paese X parleranno la lingua del paese X. I risultati di un'analisi linguistica dovrebbero essere valutati nel contesto di tutte le prove raccolte nel caso ⁽⁵⁷⁹⁾. È importante sottolineare che un'analisi linguistica può o non può suffragare il fatto che un richiedente abbia soggiornato o socializzato con persone di un determinato paese, ma non può determinare la cittadinanza.

Un altro elemento importante può oggi essere aggiunto all'elenco di cui sopra: le **banche dati di informazioni, compresi i sistemi di impronte digitali**. In caso di coincidenza, può ben confermare o rifiutare la cittadinanza rivendicata da un richiedente ⁽⁵⁸⁰⁾. Per verificare l'autenticità del documento o dell'identità dello straniero, secondo la legge tedesca ⁽⁵⁸¹⁾, possono essere letti dati biometrici e di altro tipo memorizzati elettronicamente nel passaporto o in altri documenti di identità e i dati biometrici necessari, ottenuti dal richiedente, possono essere confrontati con i dati biometrici del documento. A tale riguardo, i dati biometrici comprendono unicamente impronte digitali, fotografie e scansioni dell'iride.

5.1.2. Valutazione delle prove concernenti la cittadinanza

Per congruità con l'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione), l'esame della cittadinanza del richiedente andrebbe basato su tutte le prove esibite all'organo decisionale.

Pur essendo questione di legge straniera, l'esame della cittadinanza non comporta un requisito probatorio più rigoroso, quale l'esistenza di perizie da parte di esperti di primo piano a suffragio della traduzione di leggi straniere ⁽⁵⁸²⁾.

Dato che la legislazione in materia di cittadinanza di alcuni paesi può prevedere, tra l'altro, diverse modalità di acquisizione della cittadinanza per nascita (*ius soli*) o per discendenza (*ius sanguinis*) ⁽⁵⁸³⁾, l'identificazione della modalità applicabile può essere sostanziale per stabilire il valore probatorio di un certificato di nascita ⁽⁵⁸⁴⁾. Se il paese interessato adotta un'impostazione *ius soli*, il certificato di nascita del richiedente (ove considerato attendibile)

⁽⁵⁷⁹⁾ *Rada do Spraw Uchodźców* (Commissione per i rifugiati, Polonia), RdU-246-1/S/13, op. cit. alla nota 161, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

⁽⁵⁸⁰⁾ Autorità britannica competente per visti e immigrazione, *Nationality*, op. cit. alla nota 567, pagg. 6 e 7. Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 gennaio 2022 n. 266 960.

⁽⁵⁸¹⁾ Legge tedesca in materia di asilo, articolo 16, paragrafo 1, lettera a); cfr. anche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, *Das deutsche Asylverfahren ausführlich erläutert*, 2014, pagg. 8 e segg.

⁽⁵⁸²⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, *Smith v SSHD (Liberia)*, op. cit. alla nota 554, punti da 46 a 49.

⁽⁵⁸³⁾ Cfr. nota 582, punti 51 e 52. Cfr. anche UKAIT, *MA (Disputed Nationality) Ethiopia*, op. cit. alla nota 571, punto 83.

⁽⁵⁸⁴⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.3.1.



va quindi ritenuto prova della cittadinanza ⁽⁵⁸⁵⁾. Un certificato di nascita o passaporto di un genitore (ove considerato attendibile) può altresì essere considerato una prova qualora la cittadinanza sia acquisita per discendenza. Tuttavia, laddove la potenziale acquisizione della cittadinanza di una persona in futuro sia a discrezione dello Stato la cui cittadinanza tale persona potrebbe tentare di acquisire, quest'ultima non potrà certo essere considerata come avente tale cittadinanza. Le prove relative alle modalità discrezionali di acquisizione, quale la naturalizzazione, che possono essere chieste dal richiedente in futuro non saranno pertinenti, in quanto tali modalità non conferiscono la cittadinanza per legge ⁽⁵⁸⁶⁾.

5.2. Valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori

Oltre alle norme generali applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità di domande di protezione internazionale, la presente sezione esamina l'orientamento aggiuntivo specifico e le norme applicabili alla valutazione di domande presentate da o per conto di richiedenti minorenni ⁽⁵⁸⁷⁾.

Nel valutare le prove e la credibilità in un caso di richiedenti minorenni ⁽⁵⁸⁸⁾, è necessario adottare un'impostazione modificata sia in relazione alle loro prove personali (soggettive) sia alla correlazione tra queste e le prove contestuali (obiettive), ad esempio, circa le condizioni esistenti nel paese ⁽⁵⁸⁹⁾.

Poiché un minore è una persona di età inferiore agli anni diciotto, il termine si applica com'è ovvio ritenere ai bambini piccoli e agli adolescenti, indipendentemente da qualsiasi definizione

⁽⁵⁸⁵⁾ *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione) del Regno Unito, *Smith v SSHD (Liberia)*, op. cit. alla nota 554, punti 15 e 45.

⁽⁵⁸⁶⁾ Cfr. *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), *KK and Others (Nationality: North Korea) Korea CG*, op. cit. alla nota 570, punti da 79 a 82.

⁽⁵⁸⁷⁾ Per ulteriori considerazioni su quest'ambito, cfr. EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, in particolare la parte 6.

⁽⁵⁸⁸⁾ Nel presente documento si preferisce utilizzare il termine «minore» invece di «bambino», nel rispetto della terminologia utilizzata nella *DPA (rifusione)* e nella *DQ (rifusione)*. Entrambe le direttive definiscono un minore come «il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto» [articolo 2, lettera k), *DQ (rifusione)*, e articolo 2, lettera l), *DPA (rifusione)*]. «Bambino» è utilizzato come sinonimo di «minore» solo in riferimento all'interesse superiore del bambino (cfr. sezione 5.2.1).

⁽⁵⁸⁹⁾ See EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, in particolare le sezioni 6.2 e 6.8.1.1.



nazionale di «minori» ⁽⁵⁹⁰⁾. Peraltro non va dimenticato che, in alcune domande presentate da (giovani) adulti, le prove fornite dai richiedenti possono riguardare eventi che gli stessi riferiscono di avere vissuto da minori e, pertanto, il loro ricordo di tali eventi si sarà inizialmente formato quando erano minori, per cui rispecchierà probabilmente le percezioni di un minore (cfr. sezione [6.1](#) sulla memoria) ⁽⁵⁹¹⁾.

Mentre sia la DQ (rifusione) che la DPA (rifusione) riguardano domande presentate da o per conto di minori tramite i familiari o un adulto responsabile per loro ⁽⁵⁹²⁾, esse prestano particolare attenzione ai minori non accompagnati, la cui definizione è la seguente:

[...] il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri ⁽⁵⁹³⁾.

Secondo la CGUE, i minori non accompagnati «costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili» ⁽⁵⁹⁴⁾.

La sezione [5.2.1](#) riguarda specificamente l'interesse superiore del minore, la sezione [5.2.2](#) la valutazione dell'età e la sezione [5.2.3](#) la motivazione di domande presentate da minori.

⁽⁵⁹⁰⁾ La *Supreme Court* (Corte suprema) del Regno Unito ha approvato una giurisprudenza nazionale che, in alcuni casi, soprattutto quando i richiedenti hanno rischiato di subire un arruolamento forzato o uno sfruttamento sessuale da minori, ha trattato persone di poco più di diciotto anni come minori, almeno sotto certi aspetti, sottolineando, in uno di tali casi, che «gli atti di persecuzione non tengono conto dell'età anagrafica», cfr. in particolare: *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 24 giugno 2015, [TA and MA \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department and AA \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 40, punto 33. La Corte suprema ha quindi confermato la pronuncia della *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 25 luglio 2012, [KA \(Afghanistan\) & Ors v Secretary of State for the Home Department](#) [2012] EWCA Civ 1014, punto 18. Cfr. anche *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 29 agosto 2013, [JS \(Former Unaccompanied Child – Durable Solution\) Afghanistan](#) [2013] UKUT 00568, punto 35.

⁽⁵⁹¹⁾ *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), [KS \(benefit of the doubt\)](#), op. cit. alla nota [332](#), punti 88 e 89.

⁽⁵⁹²⁾ Articolo 7, paragrafo 3, [DPA \(rifusione\)](#).

⁽⁵⁹³⁾ Articolo 2, lettera l), [DQ \(rifusione\)](#). Cfr. anche l'articolo 2, lettera m), [DPA \(rifusione\)](#), che si riferisce direttamente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera l), [DQ \(rifusione\)](#).

⁽⁵⁹⁴⁾ CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, [MA, BT e DA/Secretary of State for the Home Department](#), C-648/11, EU:C:2013:367, punto 55.



5.2.1. Interesse superiore del minore

La CGUE ha statuito che, come sancito nell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE, «in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, **l'interesse superiore del minore** sia considerato preminente» ⁽⁵⁹⁵⁾. È quanto espressamente riconosciuto anche nella legislazione del CEAS. Il considerando 33 DPA (rifusione) indica quanto segue:



Considerando 33 DPA (rifusione)

L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compreso il suo passato.

È quanto confermato nell'articolo 25, paragrafo 6, DPA (rifusione) sulle garanzie per i minori non accompagnati, il quale stabilisce che «[l']interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva».

Una formulazione analoga è utilizzata nel considerando 18 DQ (rifusione), che si riferisce inoltre al «principio dell'unità del nucleo familiare», alla «sua incolumità e sicurezza nonché [a]l parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo».

5.2.2. Valutazione dell'età

Qualora sussistano dubbi sul fatto che un richiedente la protezione internazionale sia un adulto o un minore ⁽⁵⁹⁶⁾, l'organo decisionale dovrà adottare una decisione che ne accerti l'età cronologica. La questione sorge di solito nel caso di minori non accompagnati ⁽⁵⁹⁷⁾ e si tratta di una decisione di notevole importanza, in quanto gli Stati membri sono tenuti a concedere una protezione e garanzie procedurali particolari ai minori e, in particolare, ai minori non accompagnati (cfr. sezione 5.2.3).

Avere meno o più di diciotto anni farà una differenza significativa, non soltanto nell'approccio all'esame di una domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁹⁸⁾, ma anche per quanto riguarda

⁽⁵⁹⁵⁾ Cfr. nota 594, punto 57 (grassetto aggiunto).

⁽⁵⁹⁶⁾ L'articolo 2, lettera k), [DQ \(rifusione\)](#) definisce un minore come il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto [proprio come l'articolo 2, lettera l), [DPA \(rifusione\)](#)].

⁽⁵⁹⁷⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera l), [DQ \(rifusione\)](#), «il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

⁽⁵⁹⁸⁾ Cfr., ad esempio, le garanzie procedurali di cui all'articolo 25 [DPA \(rifusione\)](#).



l'apporto di potenziali vantaggi aggiuntivi ⁽⁵⁹⁹⁾. Ciò può indurre giovani adulti a tentare di dichiararsi minore di diciotto anni per ottenere tali vantaggi. I rischi derivanti da una valutazione inadeguata dell'età qualora un minore sia ritenuto maggiore di diciotto anni sono che questi sarà privato della protezione aggiuntiva garantita ai minori. D'altro lato, se un adulto è erroneamente considerato minore di diciotto anni ed è trattato come un minore, sorgono dubbi sulla protezione riservata ai minori, in particolare per quanto riguarda la cura e la sistemazione ⁽⁶⁰⁰⁾.

Alla luce di tali rischi, l'iter della valutazione dell'età deve essere svolto con particolare cautela e occorre prestare attenzione ai principi di esame di cui alla sezione 4.3. La difficoltà di accertare l'età cronologica è aggravata dal fatto che sia generalmente riconosciuto che non vi è un unico metodo né una combinazione specifica di metodi per stabilire scientificamente l'età esatta di un individuo ⁽⁶⁰¹⁾. Gli Stati membri si sono fondati su metodi diversi per effettuare tale valutazione ⁽⁶⁰²⁾.

L'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) dispone che «[g]li Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore».

Ciò indica che occorrerebbe anzitutto considerare le dichiarazioni generali e le altre prove immediatamente disponibili, per poi eventualmente ricorrere, in caso di dubbi, alle visite mediche. Pertanto, l'EUAA raccomanda che si prendano anzitutto in considerazione le fonti di prove documentali e di altro tipo disponibili, prima di effettuare una visita medica ⁽⁶⁰³⁾. Le visite

⁽⁵⁹⁹⁾ Cfr., ad esempio, gli articoli 27 e 31 [DQ \(rifusione\)](#), relativi all'accesso all'istruzione, a sistemazioni idonee e a obblighi di formazione e di ricerca.

⁽⁶⁰⁰⁾ *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2021, [BF \(Eritrea\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2021] UKSC 38.

⁽⁶⁰¹⁾ EASO, [Guida pratica sulla valutazione dell'età](#), seconda edizione, 2018, pagg. 38-56.

⁽⁶⁰²⁾ Cfr. EASO, [Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale](#), 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 3.4.2.

⁽⁶⁰³⁾ EASO, [Guida pratica sulla valutazione dell'età](#), op. cit. alla nota 601. Cfr. anche relazione dell'UNICEF e dell'UNHCR, [Safe & Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe](#), ottobre 2014, Unicef, [Age Assessment: A Technical Note](#), gennaio 2013. Come esempi di altre fonti di prove, l'analisi giuridica EASO, [Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale](#), 2021, op. cit. alla nota 7, cita a pag. 52 «passaporti, documenti d'identità di vari tipi e certificati di nascita [...] e fonti di altro tipo quali dichiarazioni di altri familiari presenti nello Stato membro». Cfr. anche Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, [A.L./Spagna](#), comunicazione n. 16/2107, CRC/C/81/D/16/2017, punto 12.10; e Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, [J.A.B./Spagna](#), comunicazione n. 22/2017, CRC/C/81/D/22/2017, punti 13.9 e 13.10.



mediche, realizzabili implicitamente con ogni metodo ⁽⁶⁰⁴⁾, sono subordinate alle seguenti garanzie definite nell'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione).



Articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore.

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;
- b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
- c) la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi a una visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

L'articolo 25, paragrafo 5, deve essere attuato nel pieno rispetto della dignità umana conformemente all'articolo 1 della Carta dell'UE, del diritto all'integrità della persona (articolo 3 della Carta dell'UE) e alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta dell'UE); inoltre l'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale

⁽⁶⁰⁴⁾ EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, spiega, a pag. 54, che, «per quanto riguarda i tipi di prove mediche utilizzabili ai fini della valutazione dell'età, l'unica regola (derivante dal principio di proporzionalità) desumibile dalla [DPA \(rifusione\)](#) è che la visita fornisca, nella misura possibile, un esito affidabile». L'analisi giuridica fornisce anche orientamenti dalla giurisprudenza nazionale, Comitato CRC, 2018, [N.B.F./Spagna](#), sull'uso delle radiografie per esaminare l'età ossea e *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (Regno Unito), [R \(ZM and SK\) v Croydon London Borough Council \(dental age assessment\)](#) [2016] UKUT 559 (IAC). Cfr. anche *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (Regno Unito), [R \[AS \(by his litigation friend Francesco Jeff\)\] v Kent County Council \(age assessment; dental evidence\)](#) [2017] UKUT 446, che ha ritenuto molto discutibile l'utilità dell'esame dentale per valutare l'età.



[articolo 24, paragrafo 2, della Carta dell'UE e articolo 25, paragrafo 6, DPA (rifusione)]. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dell'UE, il principio di proporzionalità si applica a eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta medesima ⁽⁶⁰⁵⁾.

Una panoramica dei diversi metodi di valutazione dell'età attualmente in uso è fornita dalla relazione dell'EAAA [sulla pratica di valutazione dell'età in Europa](#) ⁽⁶⁰⁶⁾. Come illustrato nella [tabella 26](#), le prove rientrano in due categorie: non mediche e mediche.

Tabella 26. Tipi di prove per la valutazione dell'età

1. Fonti di prove non mediche	1.1. Prove ottenute con il colloquio ⁽⁶⁰⁷⁾ Un colloquio effettuato da personale adeguatamente qualificato per ottenere prove dal richiedente, comprese prove su questioni quali il contesto e storia personale, le esperienze e l'istruzione, in modo da formare un quadro quanto più completo possibile, da valutare successivamente alla luce delle circostanze del richiedente e del contesto del/i paese/i da cui proviene.
	1.2. Prove documentali ⁽⁶⁰⁸⁾ Il richiedente può produrre documenti a sostegno della data di nascita asserita, che possono provenire da un'ampia gamma di fonti, quali certificati di nascita, pagelle scolastiche e referti ospedalieri. Altri documenti possono essere messi a disposizione dell'organo decisionale, quali domande di visti e qualsiasi informazione nella banca dati Eurodac.
	1.3. Stime basate sull'aspetto fisico e sul comportamento ⁽⁶⁰⁹⁾
2. Prove mediche ⁽⁶¹⁰⁾	Vi rientrano l'osservazione dentale, la valutazione dello sviluppo fisico da parte del pediatra, i colloqui psicologici, l'esame della maturità sessuale e le radiografie, che si fondano sulla stima degli stadi di sviluppo dalla saldatura/maturazione di determinate ossa ⁽⁶¹¹⁾ . Alla valutazione di tali prove si applicano gli stessi principi di valutazione delle perizie mediche di cui alla sezione 4.7.2 .

⁽⁶⁰⁵⁾ EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota [7](#), pag. 51.

⁽⁶⁰⁶⁾ Cfr. nota 605, pagg. 24-42. Cfr. anche UNICEF e UNHCR, *Safe & Sound* e UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, op. cit. alla nota [603](#).

⁽⁶⁰⁷⁾ EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, op. cit. alla nota [601](#), pagg. 25 e 26.

⁽⁶⁰⁸⁾ Cfr. nota 607, pag. 27.

⁽⁶⁰⁹⁾ Cfr. nota 607, pag. 28.

⁽⁶¹⁰⁾ Cfr. articolo 25, paragrafo 5, [DPA \(rifusione\)](#).

⁽⁶¹¹⁾ EASO, *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età*, op. cit. alla nota [601](#), pag. 29.



Tutte queste fonti di prove hanno i loro vantaggi e svantaggi. Anche le prove mediche hanno un ampio margine di errore ⁽⁶¹²⁾. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera k), del regolamento EUAA, nell'ambito del programma europeo di asilo dell'Agenzia, la formazione offerta da quest'ultima copre le tecniche di accertamento dell'età.

In sintesi, per quanto difficile, la valutazione dell'età resta una questione di fatto da affrontare in conformità dei principi già menzionati alla luce delle prove nel complesso in ciascun singolo caso. Come indicato in precedenza, l'articolo 25, paragrafo 5, DPA (rifusione) dispone che, se in seguito alla visita medica gli Stati membri continuano a nutrire dubbi, «considerano il richiedente un minore». È altresì importante notare, in relazione alla credibilità, che il fatto che una persona, la quale, in contrasto con le sue dichiarazioni, sia stata valutata e considerata maggiore di diciotto anni, non debba necessariamente incidere sulla valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni per quanto concerne la necessità di protezione internazionale. Inoltre, il fatto che il testo dell'articolo 25 DPA (rifusione) autorizzi un richiedente a esercitare il proprio diritto di non acconsentire a una visita medica significa che l'eventuale esercizio di tale diritto non dovrebbe essere considerato come un inadempimento da parte del richiedente dell'obbligo di motivare la propria domanda previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione).

Il fatto che le autorità nazionali accertino che una persona ha un'età diversa da quella dichiarata dalla medesima può essere dovuto a diversi motivi. Vi rientrano l'incertezza sulla precisione dei metodi usati per la valutazione dell'età, il fatto che, come osservato in precedenza, i giovani potrebbero fornire informazioni false sulla loro età (o ricevere il consiglio di agire in tal senso) al fine di accedere a determinate strutture di accoglienza e che il richiedente potrebbe di fatto non essere consapevole della propria età (dal momento che molte culture non attribuiscono alla data di nascita lo stesso rilievo attribuito in Europa).

5.2.3. Motivazione della domanda

Per quanto riguarda l'obbligo di motivare una domanda di protezione internazionale, l'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) non opera alcun distinguo tra adulti e minori. Tuttavia, per quanto concerne il requisito temporale costituito dall'espressione «quanto prima» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nella sentenza A, B e C, la CGUE ha stabilito che è:

temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), [DPA] [divenuto articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)] e dell'articolo 4, paragrafo 3, [DQ] [divenuto articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente ⁽⁶¹³⁾.

⁽⁶¹²⁾ Cfr. nota 611, pagg. 26-41.

⁽⁶¹³⁾ CGUE (GC), 2014, A, B e C, op. cit. alla nota 18, punto 70.



Tuttavia, l'età è identificata all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione) come uno degli elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali da valutare quando si esaminano le domande di protezione internazionale.

La natura contestuale di ciò che può comportare l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) è in special modo rilevante nel caso di richiedenti minori, che potrebbero avere più difficoltà a motivare la loro domanda rispetto a richiedenti adulti ⁽⁶¹⁴⁾. Esso comporta almeno due cose:

1. gli Stati membri devono garantire l'identificazione e, se necessario, l'ottenimento degli elementi significativi della domanda di un minore;
2. gli Stati membri devono agevolare attivamente il richiedente affinché fornisca il proprio resoconto o qualcuno lo riporti per suo conto.

L'obbligo di cooperazione nell'esame degli elementi di una domanda di protezione internazionale per quanto riguarda un minore è altresì assicurato da garanzie procedurali particolari previste per i richiedenti minori nella DPA (rifusione) ⁽⁶¹⁵⁾. La [tabella 27](#) riporta le disposizioni più rilevanti ai fini della presente sezione. Se da una parte le norme e gli standard generali in materia di motivazione della domanda restano applicabili, dall'altra la DPA (rifusione) prevede norme più specifiche nei casi concernenti i minori.

Tabella 27. Garanzie procedurali scelte per richiedenti minori nella DPA (rifusione)

Minori	Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)	Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: [...] d) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori [grassetto aggiunto].
	Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA (rifusione)	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: [...] e) provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

⁽⁶¹⁴⁾ Cfr. anche UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota 379, pag. 91.

⁽⁶¹⁵⁾ Cfr. inoltre EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7, sottosezioni 4.2.7 e 4.2.8.



Minori non accompagnati	Articolo 25 DPA (rifusione)	1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli da 14 a 17, gli Stati membri: a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva. [...] b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. [...] 3. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale [...], tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori; b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori. 4. I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali [...] ⁽⁶¹⁶⁾.
-------------------------	--	--

Tali garanzie procedurali si rafforzano a vicenda. Ad esempio, quanto detto nell'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), in relazione all'obbligo degli Stati membri di garantire che «i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età» ⁽⁶¹⁷⁾ richiama l'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), sui minori non accompagnati, che prescrive un obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché il personale che conduce il colloquio abbia la «competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori». Le tecniche di colloquio e i metodi di comunicazione devono essere studiati ad hoc per i minori e i loro particolari bisogni ⁽⁶¹⁸⁾. Ciò è importante in quanto, in assenza di prove documentali prodotte da richiedenti minori, il colloquio fornisce loro l'opportunità di motivare la domanda. In una sentenza del 2012, la *Vrhovno sodišče Republike Slovenije* (Corte suprema della Slovenia), ad esempio, ha stabilito

⁽⁶¹⁶⁾ L'articolo 25, paragrafo 5, è citato per intero nella sezione [5.2.2](#).

⁽⁶¹⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁶¹⁸⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota [379](#), pagg. 105-110.



che il ministero dell'Interno aveva omissso di condurre il procedimento e di porre domande in modo consono alla personalità e all'età del richiedente, che aveva 10-12 anni ⁽⁶¹⁹⁾.

Se è vero che le norme procedurali precedenti sono elaborate per disciplinare la domanda di un minore da parte di un'autorità accertante, è altrettanto vero che alcune sembrerebbero applicarsi, *ceteris paribus*, a procedimenti dinanzi a un giudice incaricato dell'accertamento dei fatti, ad esempio qualora un minore sia chiamato a rendere una testimonianza orale. Le norme nazionali che disciplinano le procedure seguite dai giudici possono includere orientamenti specifici sulla pratica secondo cui i minori devono essere trattati come testimoni vulnerabili, tenendo in debito conto l'età e la mancanza di maturità nel valutare le prove che li riguardano ⁽⁶²⁰⁾. Per i giudici che effettuano il riesame di decisioni di grado inferiore, sarà importante considerare l'aderenza a tali norme ⁽⁶²¹⁾.

Le garanzie procedurali definite nella DPA (rifusione) mirano ad assicurare che la situazione e le circostanze personali del richiedente siano tenute in considerazione in misura sufficiente. Tuttavia, al fine di ottemperare adeguatamente al dovere di cooperazione, spetta altresì agli Stati membri individuare e ottenere prove contestuali relative, ad esempio, alle condizioni generali esistenti nel paese d'origine del minore o a questioni più specifiche quali informazioni sui suoi legami familiari, tribali e culturali ⁽⁶²²⁾. Come segnalato nel *Manuale dell'UNHCR*, «[q]uando un minore non ha raggiunto un grado di maturità sufficiente perché si possa stabilire l'esistenza di un fondato timore, come nel caso di un adulto, può essere necessario dare maggior peso a taluni fattori oggettivi» ⁽⁶²³⁾. Può essere necessario, ad esempio, attribuire

⁽⁶¹⁹⁾ *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia), I Up 471/2012, op. cit. alla nota 95 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). Nella sua sentenza VfGH E 1223/2020 del 23 marzo 2021 la *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale austriaca) ha ritenuto che il rigetto del ricorso di un richiedente asilo afghano (un minore) avesse comportato una violazione del diritto alla parità di trattamento degli stranieri gli uni rispetto agli altri (articolo I della legge costituzionale federale che attua la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale), in quanto il Tribunale amministrativo federale non aveva, tra l'altro, tenuto in debita considerazione (né in sede di audizione né nella sua valutazione scritta formulata nella sentenza) il fatto che il ricorrente fosse minorenne al momento dei colloqui.

⁽⁶²⁰⁾ Cfr. nel Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010: Child, Vulnerable Adult and Sensitive Appellant Guidance*, op. cit. alla nota 256. Nella sentenza VfGH E 2865/2021 del 29 novembre 2021, la *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale austriaca) ha ritenuto che la ricorrente, una richiedente asilo che era anche minorenne, non si era vista riconoscere il suo diritto a un processo equo davanti a un giudice costituito per legge (articolo 83, paragrafo 2, del B-VG) allorché a decidere sul suo ricorso era stato un giudice di sesso maschile del Tribunale amministrativo federale, nonostante fosse applicabile l'articolo 20, paragrafo 2, del Codice dell'asilo del 2005 e la ricorrente non avesse richiesto un giudice di sesso maschile.

⁽⁶²¹⁾ Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 24 gennaio 2022, n. 267 099.

⁽⁶²²⁾ Per quanto riguarda i minori non accompagnati, si noti che l'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sull'accoglienza (rifusione) dispone quanto segue: «Gli Stati membri iniziano a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza».

⁽⁶²³⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 217. Cfr. tuttavia la sezione 1.5.1 di EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, relativa al concetto di timore fondato, in cui si formulano critiche all'approccio bipartito dell'UNHCR, che è alla base del trattamento della questione dei minori e della credibilità da parte dell'UNHCR stesso.



più peso alle prove documentali ⁽⁶²⁴⁾. Le successive Linee guida dell'UNHCR esprimono chiaramente che tali «fattori di natura oggettiva» comportano «un'analisi e una conoscenza aggiornate della particolare situazione dei minori nel paese d'origine, compresi i servizi esistenti preposti alla tutela dell'infanzia», «considerando una serie di informazioni probanti derivanti da una vasta gamma di fonti, incluse le informazioni relative alla situazione dei minori nel paese d'origine» (ad esempio in relazione al traffico di minori) ⁽⁶²⁵⁾. Dalla valutazione con l'attribuzione di maggior peso a «fattori di natura oggettiva» deriva, tra l'altro, che le carenze in termini di prove relative alla situazione e alle circostanze personali del minore non comporteranno giocoforza una valutazione complessiva negativa.

Quando il richiedente è un minore, gli organi decisionali dovranno procedere con particolare cautela ad applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione), che disciplina le situazioni in cui vi sono aspetti delle dichiarazioni del richiedente che non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo (cfr. la sezione [4.3.7](#)). Da un lato, se il minore è un adolescente maturo, tali disposizioni possono applicarsi come nel caso di un adulto ⁽⁶²⁶⁾. Dall'altro, se il minore è molto giovane, è possibile che non vengano rese dichiarazioni da parte sua o (se accompagnato, ad esempio) di un familiare per suo conto e sarebbe assurdo aspettarsi che tale minore compia «sinceri sforzi per circostanziare la domanda» [articolo 4, paragrafo 5, lettera a)]. Questo indica che, nel caso di un minore, può non essere sempre adeguato considerare l'onere della motivazione come un onere pesante ⁽⁶²⁷⁾.

Per quanto riguarda le **perizie**, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione), gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano ottenere perizie su questioni inerenti ai minori ⁽⁶²⁸⁾.

⁽⁶²⁴⁾ In aderenza alle linee guida dell'UNHCR, le [norme sull'immigrazione del Regno Unito](#) ne contengono una (par. 351) la quale prevede che «[...] nel valutare la domanda di un minore si dovrebbe dare più peso alle indicazioni oggettive di rischio che allo stato mentale del minore e alla sua comprensione della sua situazione».

⁽⁶²⁵⁾ UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1\(A\) 2 e 1\(F\) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati](#), HCR/GIP/09/08, 22 dicembre 2009, paragrafi 11 e 12.

⁽⁶²⁶⁾ [Manuale dell'UNHCR](#), op. cit. alla nota [37](#), punti 215 e 216.

⁽⁶²⁷⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 settembre 2015, [GH \(a minor\) v Refugee Appeals Tribunal](#) [2015] IEHC 583, punto 20: «Nei casi di richiedenti minori il Tribunale deve assumersi in misura più consistente l'onere della prova, a differenza di quanto richiesto nelle domande di asilo presentate da adulti, in cui l'onere della prova è posto comunque in capo al richiedente».

⁽⁶²⁸⁾ Cfr., ad esempio, *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 6 gennaio 2012, [AA \(unattended children\) Afghanistan CG](#) [2012] UKUT 00016, e *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 31 maggio 2013, [ST \(Child asylum seekers\) Sri Lanka](#) [2013] UKUT 00292.



5.2.4. Valutazione delle prove e della credibilità: fattori specifici da prendere in considerazione nel caso di richiedenti minori

Un'adeguata considerazione dell'età dei richiedenti minori è fondamentale per la valutazione della credibilità delle loro dichiarazioni e, quindi, per stabilire se possano beneficiare della protezione internazionale ⁽⁶²⁹⁾. È opportuno tenere conto di alcuni fattori specifici per i richiedenti minori.

Un fattore ovvio è costituito dallo sviluppo. Nel corso dei suoi primi diciotto anni di vita, un minore attraversa diverse fasi di sviluppo con effetti, in particolare, su crescita fisica, cognizione, capacità di comprensione, memoria, capacità linguistica, percezione dell'interazione con il contesto familiare, sociale e culturale ⁽⁶³⁰⁾. Nella categoria di «minore» rientrano fasi infantili sensibilmente diverse. Nel caso dei bambini piccoli, è impossibile valutarne le circostanze per appurare se abbiano personalmente un «fondato timore» ⁽⁶³¹⁾. Esistono notevoli differenze di comprensione e atteggiamento tra un minore di cinque anni e un adolescente. Se è vero che il periodo dell'adolescenza è diverso per ogni singolo individuo, è altrettanto vero che tale periodo è, ad esempio, contrassegnato in genere da tipi di cambiamento di pensiero specifici ⁽⁶³²⁾ nonché da comportamenti più impulsivi. A tale proposito l'UNHCR osserva quanto segue:

L'unione di fattori quali un controllo degli impulsi e una regolazione emotiva solo parzialmente sviluppati, e una maggiore sensibilità alla ricompensa durante l'adolescenza può aumentare la probabilità di agire in modo impulsivo prima di soppesare le conseguenze. Gli adolescenti sono più inclini ad assumersi dei rischi, in quanto sono meno in grado di fermarsi a riflettere su una situazione prima di prendere una decisione. Ciò pone in risalto il pericolo per gli organi decisionali di giudicare le

⁽⁶²⁹⁾ Cfr., ad esempio, *Asylgerichtshof* (Corte per il diritto d'asilo, Austria), sentenza del 10 marzo 2011, [A5 417.766-1/2011](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), in cui la Corte ha stabilito che l'Agenzia federale per il diritto d'asilo non aveva valutato in misura sufficiente lo status di minore del richiedente nell'ambito della sua valutazione delle prove e della credibilità e aveva quindi «commesso un errore procedurale grave non concedendo l'asilo e aveva violato il suo obbligo di svolgere un'indagine adeguata e una valutazione completa delle singole argomentazioni». Nella sentenza dell'11 febbraio 2022, *VwGH Ra 2021/18/0388*, la *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa suprema austriaca) ha dichiarato che per valutare la credibilità di una persona che era minorenne all'epoca dei fatti che hanno portato alla richiesta di protezione internazionale è necessario effettuare una valutazione particolarmente approfondita delle prove, in cui la credibilità della dichiarazione della persona e le eventuali coerenze devono essere valutate con particolare riguardo all'età della persona. La sentenza stessa deve dimostrare che tali circostanze sono state prese in esame nella valutazione delle prove e che si è tenuto conto del fatto che la dichiarazione è stata resa da un minore.

⁽⁶³⁰⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito elenca analogamente i seguenti fattori di cui tenere conto nelle domande presentate da minori: «l'età e la maturità del minore, le esperienze traumatiche psichiche o emotive del minore, il livello di istruzione, il timore o la sfiducia nei confronti delle autorità, i sentimenti di vergogna, i ricordi dolorosi, in particolare quelli di natura sessuale» (ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, 12 luglio 2016, pagg. 39 e 40).

⁽⁶³¹⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punti da 217 a 219. A proposito del «timore fondato», cfr. sezione 1.5.1 di EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale: direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7.

⁽⁶³²⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota 379, pag. 59.



azioni degli adolescenti sulla base di come si sarebbero comportati loro stessi in una particolare situazione ⁽⁶³³⁾.

L'adolescenza è altresì un periodo in cui emerge l'identità, compresi l'identità di genere e l'orientamento sessuale (per ulteriori informazioni al riguardo, cfr. sezione [6.6](#)).

Un altro fattore importante riguarda la memoria. Per avere aspettative realistiche della capacità dei richiedenti minori di riportare alla memoria eventi precedenti e rispondere alle domande poste, è importante avere una corretta comprensione della memoria dei minori. La memoria è subordinata alla fase di sviluppo del minore e alla sua maturità. Tenuto conto della sua età e maturità, un minore può quindi avere maggiori difficoltà a percepire il tempo e a calcolare i rischi ⁽⁶³⁴⁾. Merita inoltre osservare che la memoria dei minori può essere influenzata da altre persone, in quanto essi sono particolarmente suggestionabili (per ulteriori informazioni sulla memoria, cfr. sezione [6.1](#)).

Un ulteriore fattore riguarda il benessere psicologico ed emotivo. Lo stato di benessere mentale ed emotivo di un minore può ripercuotersi in misura sensibile sulla memoria ⁽⁶³⁵⁾ e incidere sulla sua capacità di esporre un resoconto coerente ⁽⁶³⁶⁾. Gli organi decisionali dovrebbero altresì essere consapevoli del fatto che alcuni minori possono avere problemi di salute mentale, quali disturbo post-traumatico da stress, depressione e/o ansia, derivanti da esperienze vissute nel paese d'origine e/o nel corso del loro sfollamento. Come osserva l'UNHCR:

Dopo essere stati costretti a trovare un modo per sopravvivere senza la protezione della famiglia, molti bambini sfollati e [sic] sono molto forti. Tuttavia, corrono un rischio elevato di sviluppare problemi mentali a causa dei fattori di stress cui sono stati esposti. Questi includono le esperienze vissute nel loro paese d'origine (quali guerre, interruzione della vita comunitaria o morte di familiari) nonché durante la permanenza nei paesi di transito, dove molti hanno sperimentato un accesso limitato a cibo, acqua, alloggio e cure sanitarie o hanno subito sfruttamento sessuale e altri abusi ⁽⁶³⁷⁾.

A parte le condizioni di igiene mentale derivanti dalle esperienze precedenti, alcuni minori possono presentare difficoltà pregresse in termini di sviluppo, come difficoltà dell'apprendimento, disturbi dello spettro autistico o disturbi da deficit di attenzione.

⁽⁶³³⁾ Cfr. nota 632, pag. 60 (riferimenti interni omessi).

⁽⁶³⁴⁾ Cfr., ad esempio, *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia), [I Up 471/2012](#), op. cit. alla nota [95](#), (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL); UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota [379](#).

⁽⁶³⁵⁾ Ad esempio Mirabolfathi, V., Schweizer, S., Moradi, A. e Jobson, L., «*Affective working memory capacity in refugee adolescents*», *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 2020. Pubblicazione anticipata online che mostra che gli adolescenti esposti a traumi con alti livelli di PTSD hanno una memoria di lavoro compromessa rispetto al materiale correlato al trauma (ma non neutro).

⁽⁶³⁶⁾ Il ministero dell'Interno del Regno Unito indica inoltre che i colloqui potrebbero non rispettare l'interesse superiore del richiedente minore: «Ad esempio, se il minore ha vissuto un'esperienza particolarmente traumatica e sono già state fornite informazioni documentali adeguate, non potrà essere nell'interesse superiore del minore aspettarsi che racconti nuovamente l'esperienza vissuta». Cfr. ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, op. cit. alla nota [630](#), pag. 32.

⁽⁶³⁷⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota [379](#), pag. 61.



Come indicato nella citazione precedente, un altro fattore (o un'altra serie di fattori) riguarda l'esperienza di sfollamento o sradicamento vissuta da un minore. È possibile che essere stato uno sfollato non produca sempre effetti negativi sui minori, ma le esperienze alle quali possono essere stati esposti nel loro paese d'origine o nei paesi di transito potrebbero incidere sul loro senso di fiducia nel prossimo, comprese le autorità accertanti che ne esaminano la domanda di protezione internazionale. I legami familiari possono essere stati interrotti in conseguenza della separazione da genitori, fratelli o altri parenti o della perdita degli stessi, come nel caso dei minori non accompagnati ⁽⁶³⁸⁾. La mancanza di fiducia nelle autorità competenti può impedire a un minore di fornire un resoconto completo e attendibile delle esperienze vissute. Inoltre, la fiducia che i minori ripongono nelle autorità statali o in altri soggetti autorevoli, come gli adulti, può essere minata in conseguenza degli abusi che possono avere subito da parte delle autorità nel loro paese d'origine o da altri adulti incontrati in transito, quali contrabbandieri, trafficanti e funzionari statali ⁽⁶³⁹⁾.

I fattori di cui sopra sono soltanto un esempio di alcuni degli elementi specifici da prendere in considerazione quando si esamina la domanda di protezione internazionale di un minore. Uno studio condotto nel 2015 dal Comitato di Helsinki ungherese ha tentato di sintetizzare i rischi principali derivanti dall'applicazione a minori di standard ordinari utilizzati nella valutazione della credibilità come di seguito riportato:

Le circostanze personali e contestuali del minore, quali la fase di sviluppo e la capacità personale, dovrebbero essere considerate attentamente quando si utilizzano indicatori di credibilità «comuni».

- *Sufficienza di dettagli e specificità: di solito i minori raccontano le loro storie con meno dettagli degli adulti. Sebbene siano in grado di fornire tali dettagli, avranno bisogno di maggiore sostegno per descriverli. I minori possono altresì avere finalità molto diverse e interessi differenti rispetto agli adulti, tali da incidere sugli elementi sui quali i primi sono in grado di fornire il maggior numero di dettagli.*
- *Per quanto riguarda i minori, la coerenza interna ha in genere una valenza limitata come indicatore di credibilità. Oltre alle distorsioni generali del ricordo, da cui derivano incoerenze naturali, i minori risentono spesso in modo specifico della suggestionabilità negli interrogatori, degli effetti distorsivi della mancanza di fiducia e dei cambiamenti evolutivi della memoria (soprattutto negli adolescenti).*
- *Coerenza esterna: le dichiarazioni di un minore dovrebbero essere confrontate con estrema attenzione con le informazioni sul paese o la testimonianza di adulti. Spesso i minori non conoscono alcune informazioni importanti sul loro paese, sulla loro comunità ecc. a motivo del grado limitato di istruzione, della mancanza di interesse specifico o della fase di sviluppo ⁽⁶⁴⁰⁾.*

⁽⁶³⁸⁾ Cfr. nota 637, pag. 63.

⁽⁶³⁹⁾ Cfr. nota 637, pag. 64.

⁽⁶⁴⁰⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, pag. 114.



Alcuni Stati membri applicano l'approccio indicato nel *Manuale dell'UNHCR*, secondo cui, nella valutazione della credibilità, «se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario» ⁽⁶⁴¹⁾. L'UNHCR riconosce altresì che la valutazione della credibilità di un minore può «richiedere una generosa applicazione del beneficio del dubbio» ⁽⁶⁴²⁾. In tutti gli Stati membri, indipendentemente dall'adozione di tale approccio, la valutazione della credibilità di un minore deve tenere in debito conto l'età e i gradi di vulnerabilità.

5.3. Domande basate su questioni SOGI e sulla conversione religiosa

Le domande di protezione internazionale derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere («SOGI») e le domande derivanti da un'asserita conversione religiosa pongono sfide particolari sia per i richiedenti che per gli organi decisionali, in quanto derivano da pensieri, atteggiamenti e modi d'essere «interni» o «nascosti» ⁽⁶⁴³⁾. Ciò può rendere difficile per un richiedente protezione internazionale dimostrare di avere realmente, ad esempio, un particolare orientamento sessuale o una particolare credenza religiosa. Tale richiedente incontrerà difficoltà a suffragare le sue dichiarazioni con prove documentali o di altro tipo. L'organo decisionale incaricato di giudicare una domanda di questo tipo spesso non dispone di molto altro se non delle affermazioni del richiedente circa il suo orientamento sessuale, la sua identità di genere o la sua fede religiosa e può sentirsi dunque meno sicuro nell'accettare le dichiarazioni del richiedente di quanto non lo sarebbe nel caso di una domanda in cui i fatti essenziali sono manifestamente suffragati da prove documentali o di altro tipo.

È tuttavia importante che gli organi decisionali non perdano di vista il fatto che l'approccio al processo decisionale in relazione a tali domande non deve necessariamente discostarsi e, di fatto, non dovrebbe discostarsi dall'approccio adottato per la valutazione delle prove e della credibilità in qualsiasi altro tipo di domanda di protezione internazionale. Gli strumenti e i meccanismi per affrontare tali domande sono stati delineati in altri punti della presente analisi giuridica ⁽⁶⁴⁴⁾. L'organo decisionale dovrebbe iniziare esaminando l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la fede religiosa asseriti e applicare a tali affermazioni i consueti indicatori di credibilità. Ad esempio, nel caso di un asserito orientamento sessuale, la giurisprudenza della CGUE è chiara riguardo al fatto che l'affermazione di un particolare orientamento sessuale è solo un punto di partenza e che è opportuno che un organo decisionale approfondisca tale affermazione insieme al richiedente, purché ciò avvenga nel rispetto della dignità e della vita privata di quest'ultimo. A tale riguardo, nella sentenza A, B e C la CGUE ha dichiarato quanto segue:

⁽⁶⁴¹⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 196.

⁽⁶⁴²⁾ UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, 1993, pag. 101.

⁽⁶⁴³⁾ Per l'analisi di alcune delle questioni in gioco, cfr. Berlitz, U., Dörig, H. e Storey, H., «*Credibility Assessment in Claims Based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners Approach*», *IJRL*, 2015, pagg. 649-666.

⁽⁶⁴⁴⁾ Cfr. in particolare le sezioni 4.1 e 4.5.



Occorre a tal proposito innanzitutto indicare che, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti nei procedimenti principali, secondo cui le autorità competenti per l'esame di una domanda di asilo fondata su un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale del richiedente asilo dovrebbero considerare il suo asserito orientamento come un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni di tale richiedente, dette dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 [DQ] ⁽⁶⁴⁵⁾.

Più avanti, nella medesima sentenza, la CGUE ha dichiarato:

In secondo luogo, anche se le autorità nazionali possono procedere, se del caso, a interrogatori destinati a valutare i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, gli interrogatori concernenti i dettagli delle pratiche sessuali di tale richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito dall'articolo 7 della medesima ⁽⁶⁴⁶⁾.

È possibile che con una domanda basata su «questioni SOGI» o sulla «conversione religiosa» vi siano occasionalmente prove documentali di sostegno o di altro tipo, nel qual caso non sarà necessario basarsi esclusivamente sulle affermazioni del richiedente per concludere che i fatti sostanziali essenziali della domanda sono stati accertati ⁽⁶⁴⁷⁾. Se, come forse è più probabile nel caso di una domanda di questo tipo rispetto ad altre forme di domanda di protezione internazionale, non vi sono prove documentali o di altro tipo a sostegno di questo aspetto delle dichiarazioni del richiedente, gli organi decisionali dovrebbero ricordare che il diritto dell'Unione prevede una disposizione per affrontare una simile situazione sotto forma dell'articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) ⁽⁶⁴⁸⁾. L'applicazione di tale disposizione dovrebbe dare all'organo decisionale la sicurezza necessaria per prendere una decisione sulla credibilità dei fatti sostanziali essenziali della domanda, sia essa positiva o negativa.

Il tipo di domande cui viene fatto riferimento in questa sezione può rappresentare una sfida per gli organi decisionali, perché spesso sono pervasi da un senso di incertezza circa la «verità» di tali domande. Tuttavia, proprio questo fatto dovrebbe forse ricordare agli organi decisionali che la valutazione delle prove e della credibilità nelle domande di protezione internazionale non consiste nell'ottenere la certezza assoluta e nel giungere alla «verità» per quanto riguarda i fatti e le circostanze sostanziali di una particolare domanda. Si tratta piuttosto di applicare

⁽⁶⁴⁵⁾ CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punto 49.

⁽⁶⁴⁶⁾ Cfr. nota 645, punto 64.

⁽⁶⁴⁷⁾ Va tuttavia osservato che alcune forme di prova saranno considerate inammissibili in questo contesto. Nella sentenza CGUE (GC), 2014, [A, B e C](#), op. cit. alla nota 18, punto 73, la CGUE ha ritenuto che «elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a “test” per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti» non potevano essere accettati. Nella sentenza CGUE, 2018, [F](#), op. cit. nota 20, punto 72, paragrafo 2, la CGUE ha stabilito che «una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un'immagine dell'orientamento sessuale di tale richiedente» non era una prova accettabile in una domanda di protezione internazionale.

⁽⁶⁴⁸⁾ Cfr. la sezione [4.3.7](#) della presente analisi giuridica.



gli strumenti e gli approcci accettati per stabilire se i fatti asseriti possono essere accettati o respinti, a seconda dei casi ⁽⁶⁴⁹⁾.

5.4. Valutazione delle prove nell'applicazione del concetto di protezione interna

L'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione) consente agli Stati membri di negare la protezione internazionale a un richiedente se, in una parte del territorio del paese d'origine, non sussiste il timore fondato di subire persecuzioni o danni gravi o vi è accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e se il richiedente «può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca». Il considerando 27 DQ (rifusione) dispone infatti che «[q]ualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace». Mentre questi requisiti sostanziali sono analizzati in dettaglio in *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE* ⁽⁶⁵⁰⁾, questa sezione esamina in modo più specifico le questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità che sono strettamente attinenti all'applicazione del concetto di protezione interna.

Laddove gli Stati membri applichino una verifica di protezione interna per negare la protezione internazionale, dovranno fornirne i motivi sulla base dell'applicazione del concetto di protezione interna. Gli Stati membri devono individuare una parte specifica del paese d'origine in cui al richiedente è chiesto di ricollocarsi e suffragare eventuali conclusioni secondo le quali sarebbe sufficientemente sicuro spostarlo alla luce dei criteri dell'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione) ⁽⁶⁵¹⁾.

⁽⁶⁴⁹⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2006, [HK v Secretary of State for the Home Department](#), op. cit. alla nota 407, punto 28.

⁽⁶⁵⁰⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 2.8.

⁽⁶⁵¹⁾ Cfr. nota 650. Cfr., ad esempio, *Rada do Spraw Uchodźców* (Commissione per i rifugiati, Polonia), decisione del 14 agosto 2015, RdU-326-1/S/2015, in cui la Commissione per i rifugiati ha stabilito quanto segue: «L'onere della prova che le circostanze personali del richiedente non impediranno il rifiuto della protezione internazionale sulla base di un'alternativa di protezione interna spetta all'autorità» (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)); *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione dell'11 febbraio 2015, Mme CA, domanda n. 374167, ECLI:F R:CESJS:2015:374167.20150211, punto 3 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



L'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione)

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d'origine, questi:
 - a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure
 - b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7;e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

Per quanto riguarda l'onere e il livello di prova, come emerge chiaramente dall'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri devono dimostrare che il richiedente «in una parte del territorio del paese d'origine [...] non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi». Pertanto, lo stesso livello di prova si applica come illustrato in dettaglio nella sezione [4.3.9](#).

Per definizione, la motivazione dell'applicazione del concetto di protezione interna si riferisce alla situazione esistente nel paese d'origine e, più nello specifico, nella parte rilevante dello stesso. Tuttavia, è altresì necessario procedere alla valutazione del singolo caso alla luce delle circostanze personali del richiedente ⁽⁶⁵²⁾. È quanto chiaramente specificato nell'articolo 8, paragrafo 2, secondo cui gli Stati membri «tengono conto [...] delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché, delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4 [DQ (rifusione)]».

La **valutazione della sicurezza esistente nella parte del paese d'origine** deve avvenire «al momento della decisione sulla domanda» ⁽⁶⁵³⁾ e impone allo Stato membro di ottenere informazioni sulla parte rilevante del paese d'origine. L'articolo 8, paragrafo 2, dispone inoltre che «gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'[UNHCR] e l'[EUAA]» ⁽⁶⁵⁴⁾. La portata delle informazioni che gli Stati membri dovrebbero ottenere è altresì determinata dal requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo cui il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso nella parte rilevante del suo paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. A tale proposito, il ministero dell'Interno del Regno Unito osserva quanto segue:

⁽⁶⁵²⁾ Cfr., ad esempio, *Nejvyšší správní soud* (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2013, IJ/ministero dell'Interno, 4 Azs 24/2013-34 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁶⁵³⁾ Come confermato, ad esempio, dal Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 19 gennaio 2009, n. 10 C 52.07, BVerwG: 2009:190109U10C52.07.0, punto 29, anche in [inglese](#).

⁽⁶⁵⁴⁾ Ciò richiama l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), [DQ \(rifusione\)](#), esaminato nella sezione [4.8](#). Cfr. ad esempio *Rechtbank Den Haag* (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), sentenza del 7 aprile 2016, [NL16.6](#), ECLI:NL:RBDHA:2016:3710, punto 17 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



Questo significa tenere conto dei mezzi di trasporto e comunicazione, delle tradizioni culturali, delle credenze religiose e delle abitudini, delle differenze etniche o linguistiche, delle strutture sanitarie, delle opportunità di lavoro, del sostegno alla vita familiare o altri vincoli (compresi le responsabilità per la cura dei figli e l'effetto del trasferimento sui figli a carico) nonché della presenza e della capacità della società civile (ad esempio di organizzazioni non governative) di fornire assistenza pratica.

In alcuni paesi, fattori finanziari, logistici, sociali, culturali e di altra natura possono essere indice del fatto che le donne incontrano difficoltà particolari. Questo potrebbe essere il caso di donne divorziate, non sposate, vedove o genitrici in nuclei monoparentali, specialmente in paesi in cui ci si aspetta che le donne necessitino della protezione maschile. Nel caso di donne vittime di discriminazione in un possibile luogo di ricollocazione e impossibilitate a lavorare o a ottenere assistenza dalle autorità, la ricollocazione sarebbe irragionevole ⁽⁶⁵⁵⁾.

La sezione [4.8](#) verte più nello specifico sui criteri di esame delle COI particolarmente significative per la domanda di protezione interna.

Come osservato in precedenza, l'articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione) stabilisce altresì che gli Stati membri tengano conto delle circostanze personali del richiedente ⁽⁶⁵⁶⁾. Le eventuali conseguenze in termini di valutazione delle prove e della credibilità sono esaminate nella [parte 4](#) ⁽⁶⁵⁷⁾.

Poiché spetta all'autorità competente accertare la disponibilità di protezione interna, il richiedente dovrebbe avere l'opportunità di stabilire che non può beneficiare di tale protezione, date le conseguenze significative per il richiedente stesso e tenuto in debito conto

⁽⁶⁵⁵⁾ Ministero dell'Interno del Regno Unito, [Assessing credibility and refugee status in asylum claims lodged before 28 June 2022](#), 6 gennaio 2015, pag. 37.

⁽⁶⁵⁶⁾ Nella causa CNDA, 12 febbraio 2021, Mme B. et enfants, n. 20034127 C+, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo si è pronunciata su un caso riguardante una richiedente e i suoi cinque figli minorenni provenienti dalla RDC. Nel rilevare la fondatezza dei timori di persecuzione per motivi etnici espressi dalla richiedente, la Corte ha altresì ritenuto che, a causa della propria vulnerabilità personale e familiare, ella non potesse stabilirsi senza pericolo in un'altra regione del proprio paese di origine. La richiedente e i suoi figli, la cui situazione è stata ritenuta inscindibile da quella della richiedente in quanto minori, sono stati pertanto posti sotto protezione internazionale. Nella sentenza CNDA del 15 giugno 2021 nella causa M.S., n. 20029676 R, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha stabilito, nel contesto di una domanda presentata da un cittadino maliano, che è necessario considerare l'impatto cumulativo dei singoli fattori che devono essere presi in considerazione nel valutare la ragionevolezza della ricollocazione interna. La Corte ha inoltre affermato che un semplice abbassamento dello status economico nella zona di ricollocazione non preclude la ricollocazione interna.

⁽⁶⁵⁷⁾ Cfr. ad esempio *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 aprile 2015, [AO v Refugee Applications Commissioner & ors](#) [2015] IEHC 253, punto 40, in cui la Corte ha annullato la decisione del *Refugee Appeals Tribunal* in quanto non teneva in debito conto «le circostanze personali della richiedente, che era un'adolescente e non aveva più una famiglia in Nigeria, a parte lo zio facente veci di genitore da cui stava fuggendo». Cfr. anche *Raad van State/Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 5 luglio 2013, n. 224.276, punto 71 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



delle «norme fondamentali di equità procedurale» ⁽⁶⁵⁸⁾. Come osservato dalla *High Court* (Alta corte) irlandese:

Per questioni di equità delle procedure, la zona sicura proposta andrebbe comunicata e discussa con il richiedente, al fine di accertare se ci si possa ragionevolmente aspettare che vi si stabilisca. Il richiedente è tenuto a cooperare, a rispondere sinceramente, a fornire tutte le informazioni pertinenti in suo possesso per stabilire la ragionevolezza dell'area di ricollocazione e a fornire informazioni su qualsiasi elemento personale tale da rendere irragionevole o ingiustamente severa la sua ricollocazione piuttosto che riconoscerlo come rifugiato ⁽⁶⁵⁹⁾.

5.5. Vincoli familiari e valutazione delle prove

La nozione di unità del nucleo familiare e le questioni relative ai vincoli familiari sono affrontate in modo più dettagliato in *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE* ⁽⁶⁶⁰⁾. La presente sezione si incentra sugli aspetti che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale.

Né la DQ (rifusione) né la DPA (rifusione) contengono criteri specifici applicabili all'esame dell'esistenza o meno di un vincolo familiare. Data l'assenza nella legislazione del CEAS di norme specifiche applicabili all'esame dell'esistenza di un vincolo familiare, può essere rilevante tenere conto di un altro strumento del diritto dell'UE che concerne tale questione.

Sebbene non faccia parte del CEAS, la direttiva sul ricongiungimento familiare contiene alcune disposizioni relative alle prove dell'esistenza di vincoli familiari potenzialmente rilevanti per la qualifica ai fini della protezione internazionale quando sono in gioco questioni di vincoli familiari ⁽⁶⁶¹⁾. Volta a stabilire il diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva si applica a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri, compresi i rifugiati ⁽⁶⁶²⁾. Tuttavia, essa non si applica ai beneficiari di protezione sussidiaria ⁽⁶⁶³⁾.

⁽⁶⁵⁸⁾ Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale: Alternativa di fuga o ricollocamento interni* ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, par. 35. Cfr. anche Consiglio di Stato (Conseil d'Etat, Francia), Mme CA, n. 374167 C, op. cit. alla nota 651, in cui il Consiglio di Stato ha stabilito che, qualora la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo decida, d'ufficio, di applicare il concetto di protezione interna, dovrà darne comunicazione al richiedente e indicare il luogo esatto (città, regione, ecc.) del paese d'origine in cui la protezione interna sia considerata disponibile.

⁽⁶⁵⁹⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1° novembre 2013, *KD (Nigeria) v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2013] IEHC 481, punto 28, principio 11.

⁽⁶⁶⁰⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezioni 4.1.2 e 4.2.2.

⁽⁶⁶¹⁾ *Direttiva sul ricongiungimento familiare*, op. cit. alla nota 41.

⁽⁶⁶²⁾ *Direttiva sul ricongiungimento familiare*, op. cit. alla nota 41.

⁽⁶⁶³⁾ Cfr. tuttavia Consiglio d'Europa, aprile 2020, *Family Reunification for Refugee and Migrant Children, Standards and Promising Practices*, capitolo 6, punto 5.2.



L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che «la domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari». La stessa disposizione prevede che per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possano «convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie». Per quanto riguarda il partner non coniugato del soggiornante, il suo vincolo può essere stabilito tenendo conto di elementi «quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili».

Di particolare interesse nell'ambito dell'asilo è il fatto che la direttiva sul ricongiungimento familiare contempli, al capo V, la situazione specifica dei rifugiati ⁽⁶⁶⁴⁾. Il considerando 8 rammenta che la «situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare» e raccomanda che «[i]n considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare».

Per quanto riguarda la questione dei requisiti probatori, tali «condizioni più favorevoli» figurano nell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul ricongiungimento familiare, il quale dispone che «[q]ualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione nazionale» ⁽⁶⁶⁵⁾. In linea con quanto precede è l'ulteriore requisito che «[i]l rigetto della domanda [di ricongiungimento familiare] non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori».

Tale disposizione costituisce una norma probatoria attenuata per stabilire i vincoli tra il rifugiato e i suoi familiari. Come osservato in precedenza, in molti casi i beneficiari della protezione internazionale sono in possesso di prove documentali limitate, quando non assenti, per quanto riguarda i loro vincoli familiari e l'ottenimento di documenti ufficiali può essere difficile a causa della rottura delle relazioni con le autorità del paese d'origine che il riconoscimento dello status di rifugiato comporta. Nella sentenza E. la CGUE ha affermato quanto segue:

[L']articolo 11, paragrafo 2, [...] deve essere interpretato nel senso che esso osta – in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenne di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo – a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che

⁽⁶⁶⁴⁾ Tuttavia, la direttiva non si applica ai beneficiari della protezione sussidiaria [articolo 3, paragrafo 2, lettera c)]. Occorre tuttavia rilevare che, nella sentenza del 13 marzo 2019, E., C-635/17, EU:C:2019:192, punto 43, la CGUE si è dichiarata competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 del Consiglio, in una situazione in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

⁽⁶⁶⁵⁾ L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva consente agli Stati membri di ottenere altre prove svolgendo colloqui e conducendo «altre indagini che ritengano necessarie», comprese, nella misura consentita dalla legislazione nazionale, analisi del DNA.



la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenne, e pertanto l'effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenne, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine ⁽⁶⁶⁶⁾.

In un caso in cui l'ambasciata del paese d'origine si era rifiutata di rilasciare i visti al coniuge e ai figli di un rifugiato che aveva presentato domanda di ricongiungimento familiare, per il motivo che le prove documentali comprovanti l'identità e il vincolo di tali persone con il rifugiato non erano autentiche, il Consiglio di Stato francese ha considerato che, in presenza di dichiarazioni continue del rifugiato, fin dalla fase iniziale della sua domanda di asilo, sul suo vincolo con il coniuge e i figli, l'onere di dimostrare la natura fraudolenta della documentazione presentata spetta all'amministrazione convenuta ⁽⁶⁶⁷⁾.

5.6. Esclusione e valutazione delle prove

5.6.1. Definizioni

Il tema dell'esclusione è affrontato in dettaglio nel documento *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020 ⁽⁶⁶⁸⁾. Tale analisi giuridica si incentrerà su questioni riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito di casi concernenti l'esclusione ai sensi degli articoli 12 e 17 DQ (rifusione).

Le condizioni alle quali un richiedente può essere escluso dalla protezione internazionale sono definite negli articoli 12 e 17 DQ (rifusione). L'articolo 12 enuncia i motivi per cui un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato integrando i motivi di esclusione di cui agli articoli 1D, 1E e 1F della Convenzione sui rifugiati. L'articolo 17 prevede quattro motivi di esclusione dalla protezione sussidiaria: i primi tre sono direttamente adattati dalle suddette clausole di esclusione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, mentre il quarto riflette le considerazioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale di cui agli articoli da 32 a 33 della stessa Convenzione. Il rispetto di tali disposizioni è obbligatorio.

⁽⁶⁶⁶⁾ CGUE, 2019, E., op. cit. alla nota 664, punto 81.

⁽⁶⁶⁷⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 24 novembre 2010, Mme M, domanda n. 333913.

⁽⁶⁶⁸⁾ EASO, *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020, op. cit. alla nota 7.



L'articolo 12 DQ (rifusione) dispone quanto segue:



Articolo 12 DQ (rifusione)

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
 - a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono *ipso facto* ammesse ai benefici della presente direttiva;
 - b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
 - a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
 - b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
 - c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.



L'articolo 17 DQ (rifusione) dispone quanto segue:



Articolo 17 DQ (rifusione)

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
 - a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini
 - b) abbia commesso un reato grave
 - c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite
 - d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

Va osservato che l'articolo 17, paragrafo 3, DQ (rifusione) contiene una disposizione non obbligatoria che consente a uno Stato membro di escludere una persona dalla protezione sussidiaria.

Merita notare che le clausole obbligatorie di esclusione di cui agli articoli 12 e 17 DQ (rifusione) possono altresì applicarsi dopo che a una persona sia stata concessa la protezione internazionale, come causa di revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione internazionale di una persona che avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa ai sensi degli articoli 12 e 17 (cfr. sezione [5.6](#)) ⁽⁶⁶⁹⁾.

⁽⁶⁶⁹⁾ EASO, *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020, op. cit. alla nota 7.



5.6.2. Onere della prova e obbligo di esame individuale

Nell'ambito della valutazione delle prove e della credibilità, un principio di fondamentale importanza è che l'onere di provare l'applicazione dei criteri di esclusione spetta allo Stato membro⁽⁶⁷⁰⁾. Gli articoli 12 e 17 devono essere interpretati restrittivamente e applicati in modo restrittivo con cautela, a causa delle gravi conseguenze derivanti dall'esclusione dalla protezione internazionale di una persona che ha un timore fondato di subire persecuzioni o che sarebbe esposta a un rischio effettivo di subire danni gravi. Sebbene tale principio non sia sancito nella legislazione del CEAS, il suo primato è stato affermato dall'avvocato generale Mengozzi nella causa B e D, in cui ha dichiarato quanto segue:

Le cause di esclusione privano delle garanzie previste dalla Convenzione [sui rifugiati e dalla DQ] soggetti di cui si è constatato il bisogno di protezione internazionale e, in tal senso, si configurano come eccezioni o limiti all'applicazione di una norma umanitaria. Date le potenziali conseguenze della loro applicazione, un approccio di particolare cautela si impone. La necessità di un'interpretazione restrittiva delle cause di esclusione previste dalla Convenzione del 1951, anche nel contesto della lotta contro il terrorismo, è stata costantemente affermata dall'UNHCR⁽⁶⁷¹⁾.

Tale principio è stato altresì universalmente accettato dalla giurisprudenza degli organi giudiziari all'atto dell'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati o dell'articolo 12 DQ (rifusione)⁽⁶⁷²⁾, disposizioni che la CGUE, nella causa B e D, ha interpretato come analoghe⁽⁶⁷³⁾. Sarebbe contrario allo scopo cui mira l'istituzione di un regime complementare di protezione sussidiaria se la sua clausola di esclusione non fosse aderente allo stesso principio.

Se da una parte l'onere di provare che i criteri di esclusione sono soddisfatti spetta allo Stato, dall'altra sono possibili eccezioni. Ad esempio, qualora il richiedente sostenga di essere un alto funzionario di un regime oppressivo o di un'organizzazione che commette crimini violenti, può insorgere una presunzione di esclusione. In relazione alla responsabilità individuale per atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), DQ (rifusione), la CGUE, nella sua sentenza B e D, vertente sulla questione dell'appartenenza a organizzazioni terroristiche, ha stabilito che le autorità competenti degli Stati membri possono presumere che le persone che hanno occupato posizioni preminenti in tali organizzazioni hanno una responsabilità individuale per atti commessi dall'organizzazione durante il periodo rilevante,

⁽⁶⁷⁰⁾ CGUE, 2022, [NB e AB](#), op. cit. alla nota 148, punto 85, aggiunge una precisazione a questo principio generale. Sebbene l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), sia una clausola di esclusione, la CGUE ha accettato in quel caso che contenga un elemento di inclusione.

⁽⁶⁷¹⁾ CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1° giugno 2010, [Repubblica federale di Germania/B e D](#), cause riunite C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:302, punto 46.

⁽⁶⁷²⁾ Cfr., ad esempio, *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 21 novembre 2012, [Al-Sirri and DD \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2012] UKSC 54, punti 12 e 16, su ricorso di [2009] EWCA Civ 222; [2010] EWCA Civ 1407.

⁽⁶⁷³⁾ CGUE (GC), sentenza del 9 novembre 2010, [Bundesrepublik Deutschland/B e D](#), cause riunite C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661 [di seguito «CGUE (GC), 2010, B e D»], punto 102.



sottolineando che resta tuttavia necessario l'esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata una decisione di esclusione ⁽⁶⁷⁴⁾.

Nella sua sentenza in *Mostafa Lounani*, la CGUE ha statuito quanto segue:

Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell'accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso ⁽⁶⁷⁵⁾.

Nella causa AB (*Afghanistan*), la *High Court* (Alta corte) irlandese ha osservato quanto segue:

La ratio dell'approccio alla clausola di esclusione adottata dalla Corte di giustizia è ovvia. La conclusione che a una determinata persona si applica l'esclusione equivale a concludere che la stessa era quanto meno complice delle atrocità più gravi, condannate dalla comunità internazionale. Pertanto, una conclusione a tal fine dovrebbe unicamente configurarsi laddove esistano motivi autenticamente gravi sulla base di prove specifiche di considerare che l'individuo in questione ha un grado di responsabilità per gli atti presunti e non possa quindi essere esonerato dal rispondere di tali atti in quanto rifugiato. Note organizzazioni terroristiche possono essere frammentate in numerose fazioni, perseguendo ciascuna diverse modalità di conseguire una o più finalità comuni. Pertanto, la semplice appartenenza a un'organizzazione non costituisce una presunzione che un singolo individuo possa essere associato al necessario grado di coinvolgimento e responsabilità che lo escluderà dallo status di rifugiato, senza prima avere effettuato un esame della natura, della portata, della durata e del grado di responsabilità del suo coinvolgimento ⁽⁶⁷⁶⁾.

Tali decisioni indicano chiaramente che l'appartenenza a un'organizzazione di tale tipo non è di per sé sufficiente ad attribuire una responsabilità individuale. Tale attribuzione resta subordinata a un esame dei fatti specifici riguardanti, tra l'altro, il ruolo effettivamente svolto dalla persona interessata nel compimento degli atti che possono comportare l'esclusione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti a influenzarne il comportamento ⁽⁶⁷⁷⁾.

⁽⁶⁷⁴⁾ Cfr. nota 673, punto 98.

⁽⁶⁷⁵⁾ CGUE (GC), sentenza del 31 gennaio 2017, *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani*, C-573/14, EU:C:2017:71, punto 79.

⁽⁶⁷⁶⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 10 novembre 2011, *AB (Afghanistan) v Refugee Appeals Tribunal & ors* [2011] IEHC 412, punto 13. Lo stesso principio è stato applicato dal la *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 12 gennaio 2016, *IH (Afghanistan) v Refugee Appeals Tribunal & anor* [2016] IEHC 14.

⁽⁶⁷⁷⁾ CGUE (GC), 2010, *B e D*, op. cit. alla nota 673, punto 97.



Un ulteriore principio, sancito dalla CGUE nella sentenza B e D in relazione all'esclusione dallo status di rifugiato, ma altrettanto applicabile all'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, è che l'autorità accertante deve decidere la questione dell'esclusione nell'ambito di una valutazione dei fatti, da effettuare per ciascun caso individuale, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione). Come statuito dalla CGUE nello stesso caso,

Risulta dal testo di tali disposizioni della direttiva [2004/83] che l'autorità competente dello Stato membro considerato non può applicarle prima di aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno di quei due casi di esclusione ⁽⁶⁷⁸⁾.

Tra gli esempi di tipi di prova da poter prendere in considerazione, rientrano le informazioni sui paesi d'origine (COI), le dichiarazioni del richiedente e, tra queste, le confessioni relative al coinvolgimento, ad esempio, le testimonianze credibili di testi, i rinvii a giudizio o le condanne da parte di una corte o un tribunale internazionale, le condanne emesse da tribunali nazionali (nell'ipotesi che sia stato garantito un processo equo) o le richieste di estradizione. Il fatto che tali prove possano essere invocate o meno nel determinare che il richiedente ha una responsabilità individuale con riferimento a un atto passibile di esclusione deve essere valutato per ciascun caso individuale, alla luce delle specifiche circostanze del richiedente ⁽⁶⁷⁹⁾.

5.6.3. Livello di prova

Le clausole di esclusione, come riportato nell'articolo 12, paragrafo 2, e nell'articolo 17, paragrafo 1, DQ (rifusione), sono subordinate all'esistenza di «fondati motivi per ritenere» che una persona

- a) abbia commesso i reati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b)
- b) si sia resa colpevole degli atti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)
- c) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera d).

La CGUE non ha ancora fornito orientamenti specifici sul significato dei termini «fondati motivi per ritenere», ma si conferma ampiamente accettato che comporta un livello di prova inferiore

⁽⁶⁷⁸⁾ Cfr. nota 677, punto 87.

⁽⁶⁷⁹⁾ EASO, *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020, op. cit. alla nota 7, sezione 3.6, pag. 41.



a quello applicabile nei procedimenti penali veri e propri ⁽⁶⁸⁰⁾. Lo scopo delle clausole di esclusione non costituisce un accertamento della colpevolezza nel senso delle norme di diritto penale: una condanna penale non è necessaria per stabilire i «fondati motivi per ritenere» che ne fanno sorgere l'applicazione.

Nell'affermare tale interpretazione, la *Supreme Court* (Corte suprema) del Regno Unito ha tuttavia aggiunto la condizione riportata di seguito.

È chiaro che stiamo tentando di distinguere il significato autonomo delle parole «fondati motivi per ritenere». E lo facciamo alla luce del parere dell'UNHCR, che condividiamo, secondo cui le clausole di esclusione della Convenzione sui rifugiati devono essere interpretate in senso restrittivo e applicate con cautela. Questo ci induce a trarre le seguenti conclusioni:

- 1) l'espressione «fondati motivi» è più forte di «ragionevoli motivi»;*
- 2) la prova da cui discendono tali motivi deve essere «chiara e credibile» o «consistente»;*
- 3) «ritenere» è più forte di «sospettare» e, a nostro parere, anche di «credere»: presuppone una valutazione considerata da parte dell'organo decisionale;*
- 4) non è necessario che l'organo decisionale sia soddisfatto oltre ogni ragionevole dubbio o al livello richiesto dal diritto penale;*
- 5) non è necessario adottare i nostri livelli di prova nazionali nella discussione. Le circostanze delle domande di asilo e la natura delle prove disponibili sono quindi variabili. Tuttavia, qualora l'organo decisionale sia convinto che sia più probabile che il richiedente non abbia commesso i crimini in questione o non si sia reso reo di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, sarà difficile capire come possano sussistere fondati motivi per ritenere che lo abbia fatto. La realtà è che difficilmente vi sono motivi sufficientemente fondati per ritenere che il richiedente si sia reso reo, a meno che l'organo decisionale possa convincersi, sulla base del principio della probabilità prevalente, che lo sia. Tuttavia, il compito dell'organo decisionale è quello di applicare quanto espresso dalla convenzione (e dalla direttiva) nel caso specifico ⁽⁶⁸¹⁾.*

⁽⁶⁸⁰⁾ Nella sentenza del 13 settembre 2018, [Shajin Ahmed](#), C-369/17, EU:C:2018:713, la CGUE ha dichiarato che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all'autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.

⁽⁶⁸¹⁾ *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), [Al-Sirri and DD \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#), op. cit. alla nota 672, punto 75.



Analogamente, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto, in più occasioni, che il fatto di considerare se il richiedente debba essere escluso dalla protezione internazionale per cui ha presentato domanda esige, quanto meno, che tali motivi siano «fondati» e poggino su qualcosa di più di un semplice sospetto o di una mera deduzione sulla base di un contesto o di un «profilo». Pertanto, l'esclusione decisa dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo, la quale ha dedotto esclusivamente dal profilo o dall'attività professionale di un richiedente che vi fossero fondati motivi per ritenerlo autore o complice di atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, non era giustificata ⁽⁶⁸²⁾.

La *Court of Appeal* (Corte d'appello) del Regno Unito ha dichiarato che, anche laddove un organo decisionale applichi la norma del principio della probabilità prevalente, difficilmente ciò causerà un errore di diritto. In definitiva, il regolamento di procedura nazionale svolgerà un ruolo nel determinare la norma applicabile, seppur nel rispetto delle linee guida fornite dalle suddette autorità. L'UNHCR, alla luce della giurisprudenza svizzera, ritiene che «l'esclusione non è subordinata a una determinazione di colpa ai sensi del diritto penale» e che «il principio della probabilità prevalente è un livello troppo basso» ⁽⁶⁸³⁾.

5.7. Revoca della protezione e valutazione delle prove

La revoca della protezione internazionale è definita nell'articolo 2, lettera o), DPA (rifusione) come «la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della [DQ (rifusione)]». In conformità delle disposizioni specifiche degli articoli 14 e 19 DQ (rifusione), gli Stati membri devono o possono «revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare» lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, rispettivamente, della persona interessata in determinate circostanze specificate nella [tabella 28](#).

⁽⁶⁸²⁾ Cfr., in particolare, *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 14 giugno 2010, M. K., n. 320630 A, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010*, 2011, pagg. 134 e 135; *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 17 gennaio 2011, M. A., n. 316678 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, pag. 141; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. 149 555; nonché Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisioni del 6 febbraio 2015, n. 138 035; del 19 giugno 2012, n. 83 281; del 18 giugno 2013, n. 105 239.

⁽⁶⁸³⁾ EASO, *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020, op. cit. alla nota 7, sezione 3.6.



Tabella 28. Sintesi dei motivi di revoca della protezione internazionale

Motivi	Status di rifugiato, disposizione della DQ (rifusione)	Status di protezione sussidiaria, disposizione della DQ (rifusione)
Cessazione	Articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11	Articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16
Esclusione	Articolo 14, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 12	Articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 3, e articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafi 1 e 2
Erronea presentazione oppure omissione di fatti	Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)
Pericolo per la sicurezza dello Stato membro	Articolo 14, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d)
Pericolo per la comunità dello Stato membro	Articolo 14, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

Queste disposizioni sono trattate in modo più completo in [*Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021](#), e, per quanto riguarda l'esclusione, [*Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*](#), seconda edizione, 2020.

5.7.1. Onere della prova e obbligo di esame individuale

L'onere di provare che i criteri di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione internazionale sono soddisfatti spetta allo Stato membro. Dal testo della DQ (rifusione) emerge con chiarezza che, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione), è obbligo degli Stati membri dimostrare che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato o ha cessato di avere o non ha mai avuto titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.



L'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione)

Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, **lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra**, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ⁽⁶⁸⁴⁾.

L'articolo 14, paragrafo 2, si riferisce nello specifico alla revoca dello status di rifugiato a motivo di cessazione. Ciò rispecchia l'onere della prova con riferimento alle clausole di cessazione della Convenzione sui rifugiati ⁽⁶⁸⁵⁾. Tuttavia, anche l'articolo 14, paragrafo 3, evidenzia che spetta allo Stato membro stabilire i motivi di esclusione e l'erronea presentazione oppure omissione dei fatti:



Articolo 14, paragrafo 3, DQ (rifusione)

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, **lo Stato membro interessato abbia stabilito** che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato ⁽⁶⁸⁶⁾.

L'articolo 14, paragrafo 3, precisa che i motivi di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato di cui alle lettere a) e b) devono essere «stabiliti». Pertanto, occorre che vi siano prove su cui fondare una decisione di cessazione, revoca o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. L'onere di dimostrare il soddisfacimento dei criteri pertinenti grava sullo Stato membro.

L'articolo 19, paragrafo 4, DQ (rifusione), riguardante la protezione sussidiaria, utilizza termini pressoché identici all'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione), ma si applica a tutti i motivi di revoca dello status di protezione sussidiaria:

⁽⁶⁸⁴⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁶⁸⁵⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: Cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) e and (6) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di "Cessate circostanze")*, HCR/GIP/03/03, 10 febbraio 2003.

⁽⁶⁸⁶⁾ Grassetto aggiunto.



**Articolo 19, paragrafo 4, DQ (rifusione)**

Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, **lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra**, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ⁽⁶⁸⁷⁾.

Il riferimento a «dimostrare» in entrambi i contesti è dovuto all'intenzione del legislatore di chiarire che, in relazione a decisioni di revoca dello status di protezione internazionale, lo Stato membro deve sopportare l'onere di provare che i motivi della revoca, della cessazione o del rifiuto di rinnovare la protezione internazionale sono stati accertati o soddisfatti ⁽⁶⁸⁸⁾.

Il riferimento a «su base individuale» in entrambi gli articoli conferma che il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della valutazione individuale deve applicarsi anche in tale contesto (cfr. sezione 4.3.1).

5.7.2. Ottenimento degli elementi utili a dimostrare i motivi di revoca della protezione internazionale

Dalla formulazione dell'articolo 44 DPA (rifusione), risulta chiaramente che un esame per la revoca della protezione internazionale può cominciare solo quando emergano elementi o risultanze nuovi per riesaminare immediatamente la validità della protezione concessa. L'articolo dispone quanto di seguito riportato.

**Articolo 44 DPA (rifusione)**

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

La procedura di revoca differisce dalla procedura di protezione internazionale per il fatto di essere avviata dalle autorità amministrative nazionali responsabili (e su loro iniziativa) e di avere luogo nei confronti di una persona che beneficia della protezione internazionale.

⁽⁶⁸⁷⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁶⁸⁸⁾ Kraft, I., in: Hailbronner, K. e Thym, D., *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary*, op. cit. alla nota 143, pagg. 1193 e 1228; *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 7 maggio 2013, OFPRA/A, domanda n. 12021083. Ciò nonostante, dal beneficiario della protezione internazionale ci si aspetta una spiegazione del comportamento del richiedente, come richiesto dall'obbligo di cooperazione. Nella sentenza del Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (Regno Unito) del 28 giugno 2007, [RD \(Cessation – burden of proof – procedure\) Algeria](#) [2007] UKAIT 66, punto 30, il Tribunale ha rilevato l'esistenza di una presunzione di riassunzione della protezione del paese di origine quando il rifugiato ottiene un passaporto o un rinnovo del passaporto del paese di cui ha la cittadinanza. Cfr. anche *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 121.



L'articolo 45, paragrafo 1, DPA (rifusione) delinea in dettaglio il principio stabilito nel considerando 49 ⁽⁶⁸⁹⁾.



Articolo 45, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 [DQ (rifusione)], l'interessato goda delle seguenti garanzie:

- a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
- b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

Pertanto, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri devono dare ai richiedenti la possibilità, in un colloquio personale o in una dichiarazione scritta, di esporre i motivi per cui la loro protezione internazionale non dovrebbe essere revocata. Nel corso del colloquio, i richiedenti devono ricevere l'assistenza di un interprete quando una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza [articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione)]. Inoltre, il colloquio deve avvenire nel rispetto delle garanzie di cui agli articoli da 14 a 17. Questo comprende l'esigenza che gli Stati membri «adott[i]no le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda» [articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione)]. Ciò esige altresì che l'autorità accertante «assicur[i] che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda [...] nel modo più completo possibile», anche dando «l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni» [articolo 16 DPA (rifusione)].

⁽⁶⁸⁹⁾ Il considerando 49 [DPA \(rifusione\)](#) recita quanto segue: «Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status».



L'articolo 45, paragrafo 2, DPA (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 45, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

- a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'EASO e dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
- b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

5.7.3. Elementi specifici che incidono sulla valutazione delle prove e della credibilità

5.7.3.1. Clausole di cessazione

Un'analisi completa delle clausole di cessazione è reperibile in *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021⁽⁶⁹⁰⁾. Le clausole di cessazione sono contemplate nell'articolo 11, paragrafo 1, e nell'articolo 16, paragrafo 1, DQ (rifusione).

⁽⁶⁹⁰⁾ EASO, *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7.



L'articolo 11, paragrafo 1, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 11, paragrafo 1, DQ (rifusione)

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:
 - a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
 - b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; o
 - c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
 - d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
 - e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o
 - f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

L'articolo 16, paragrafo 1, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 16, paragrafo 1, DQ (rifusione)

Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

Le sei clausole di cessazione contenute nell'articolo 11, paragrafo 1, riguardano due tipi di situazioni: quelle relative a cambiamenti della situazione personale del rifugiato [lettere da a) a d)], e quelle relative a cambiamenti del paese d'origine [lettere e) ed f)]. Per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)], i giudici avranno in linea generale accesso ai fatti e alle circostanze sostanziali che hanno portato alla decisione di cessazione e revoca dello status di rifugiato da parte delle autorità nazionali e stabiliranno quindi se tali fatti e circostanze siano sufficienti a dimostrare che la persona interessata non ha più il timore di essere perseguitata nel paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la dimora abituale.

Nonostante la valutazione debba essere obiettiva, la testimonianza del richiedente per accertare la volontarietà e l'intento delle sue azioni riveste un'importanza particolare.

Per quanto riguarda l'avvalersi di nuovo volontariamente della protezione nazionale [articolo 11, paragrafo 1, lettera a)], l'esame di determinati fatti impone una considerazione obiettiva e non



soggettiva sulla base delle opinioni della persona interessata ⁽⁶⁹¹⁾. Qualora un rifugiato chieda e ottenga un passaporto nazionale o il rinnovo dello stesso dal paese d'origine, l'UNHCR e alcuni giudici nazionali considereranno che vi sia una presunzione confutabile che si sia avvalso di nuovo volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ⁽⁶⁹²⁾. A tale proposito, la Corte suprema amministrativa austriaca ha ritenuto che il rilascio di un passaporto da parte del paese di cui il rifugiato ha la cittadinanza indicasse il desiderio di riottenere la protezione del paese d'origine ⁽⁶⁹³⁾.

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha ritenuto che l'accettazione o il rinnovo di un passaporto nazionale non comporti necessariamente in ogni caso la cessazione automatica dello status di rifugiato. Il Tribunale ha infatti rilevato che, per quanto tale comportamento indicasse la volontà dell'interessato di affidarsi nuovamente alla protezione del suo paese di origine, questa deduzione poteva essere smentita dalle circostanze del singolo caso e ha sottolineato che occorre prendere in considerazione tali circostanze e domandarsi se il comportamento della persona avente diritto di asilo possa dimostrare o meno che il rilascio del passaporto non aveva la finalità di usufruire nuovamente della protezione diplomatica a tutti gli effetti. Il Tribunale ha inoltre affermato che «il semplice ricorso a un servizio offerto dalla missione diplomatica del paese di origine al fine di superare gli ostacoli burocratici non può essere sufficiente a causare la perdita di diritti. È necessario determinare la finalità associata e le circostanze individuali» ⁽⁶⁹⁴⁾.

Le azioni intraprese da un rifugiato potrebbero essere state motivate da necessità o da una richiesta in tal senso dello Stato membro ospitante (ad esempio se un requisito dello Stato di accoglienza prevede l'ottenimento dei documenti di viaggio da parte del rifugiato) ⁽⁶⁹⁵⁾. L'UNHCR, interpretando l'articolo 1, sezione C, paragrafo 1, della Convenzione sui rifugiati, ripreso nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione), spiega che:

Circostanze indipendenti dalla sua volontà possono egualmente [costringere il rifugiato] a far ricorso a una misura di protezione da parte del paese di cui ha la cittadinanza. Può trovarsi ad esempio nella necessità di iniziare una procedura di divorzio nel suo paese d'origine perché una sentenza di divorzio pronunciata altrove non sarebbe riconosciuta internazionalmente valida. Un tale atto non può

⁽⁶⁹¹⁾ Cfr. EASO, *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 2.1, per un esame completo di questa disposizione.

⁽⁶⁹²⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 13 gennaio 1989, domanda n. 78055, citata in Kraft, I., op. cit. alla nota 688, pag. 1194; *Migrationsöverdomstolen* (Corte d'appello competente in materia di immigrazione, Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10 (cfr. *sintesi in lingua inglese nell'EDAL*); *Immigration Appeal Tribunal* (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), RD (Cessation – burden of proof – procedure) Algeria, op. cit. alla nota 688, punto 30. Cfr. anche *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 121.

⁽⁶⁹³⁾ *Verwaltungsgerichtshof* (Corte suprema amministrativa, Austria), sentenza del 15 maggio 2003, VwGH 2001/01/0499.

⁽⁶⁹⁴⁾ Traduzione non ufficiale di *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 27 luglio 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717 U1C28.16.0.

⁽⁶⁹⁵⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 119, che definisce un quadro per l'esame di tali situazioni, individuando tre fattori essenziali per l'analisi dei casi che si presentano ai sensi dell'articolo 1, sezione C, paragrafo 1: la volontarietà, l'intenzione e il risultato (la riassunzione effettiva della protezione).



essere considerato come «volontaria riassunzione della protezione nazionale» e non comporterà quindi la perdita dello status di rifugiato ⁽⁶⁹⁶⁾.

In tali casi, occorre valutare se l'interazione tra il «paese di cui ha la cittadinanza» sia consistita soltanto nel soddisfacimento di un requisito imposto al rifugiato dai regolamenti e dalle procedure dello Stato ospitante, tenendo presente che «l'attenzione ai fatti di ogni singolo caso specifico è di importanza fondamentale» ⁽⁶⁹⁷⁾.

Per quanto riguarda il ristabilirsi volontariamente nel paese di origine [articolo 11, paragrafo 1, lettera d)], anche in questo caso occorre accertarlo in modo obiettivo basandosi sulle prove. Non è necessario dimostrare l'intenzione soggettiva della persona e le conclusioni possono essere tratte da prove circostanziali ⁽⁶⁹⁸⁾.

Nel valutare se l'interessato si sia «ristabilito» o meno nel paese di origine, le autorità dovrebbero esaminare i fatti obiettivi caso per caso ⁽⁶⁹⁹⁾. Benché non esistano criteri definiti riconosciuti per determinare quando si possa ritenere una persona «ristabilita», gli organi giudiziari degli Stati membri hanno fornito alcune indicazioni su come si possa interpretare la disposizione.

Ad esempio, la *High Court* (Alta corte) irlandese ha ritenuto ristabilimento volontario permanente il fatto che un rifugiato fosse tornato in Nigeria e avesse beneficiato della protezione di istituzioni pubbliche quali la polizia e il sistema giudiziario. Le autorità nigeriane hanno inoltre rilasciato all'interessato un passaporto mentre risiedeva in tale paese ⁽⁷⁰⁰⁾.

Una causa discussa dinanzi alla Commissione di ricorso per i rifugiati in Francia ha visto coinvolto un rifugiato curdo iracheno, che era tornato nella regione autonoma del Kurdistan (passata nel frattempo sotto il controllo della comunità internazionale) e non aveva palese intenzione di lasciare il paese. La Commissione ha rilevato che l'insediamento su tale base più permanente può corrispondere a ristabilimento, constatando che il rifugiato era tornato volontariamente nella suddetta regione e vi aveva quindi soggiornato e lavorato per alcuni anni, sposandosi e avendo figli ⁽⁷⁰¹⁾.

I giudici saranno chiamati a valutare la rilevanza di atti su cui si basa la cessazione dello status di rifugiato rispetto al vincolo del rifugiato con le autorità del paese d'origine. Pur tenendo presente che l'onere della prova spetta agli Stati membri per quanto riguarda la cessazione, l'identificazione di alcune situazioni, ad esempio il rientro nel paese d'origine o il contatto con le autorità ufficiali di tale paese, può costituire, a sua volta, un elemento grave indicante che

⁽⁶⁹⁶⁾ *Manuale dell'UNHCR*, op. cit. alla nota 37, punto 120.

⁽⁶⁹⁷⁾ Fripp, E., *Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status*, Bloomsbury, 2016, pag. 335.

⁽⁶⁹⁸⁾ Kraft, I., op. cit. alla nota 688, pag. 1195.

⁽⁶⁹⁹⁾ Cfr. nota 698, par. 14.

⁽⁷⁰⁰⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1º novembre 2012, *Adegbuyi v Minister for Justice and Law Reform* [2012] IEHC 484, punto 51.

⁽⁷⁰¹⁾ *Commission des recours des réfugiés* (Commissione di ricorso per i rifugiati, Francia), decisione del 17 febbraio 2006, M. O., n. 02008530/406325 R.



un rifugiato ha chiesto protezione dal suo paese d'origine ⁽⁷⁰²⁾. Il Consiglio di Stato francese ha ritenuto che la Corte nazionale per il diritto d'asilo non abbia commesso un errore di diritto né invertito l'onere della prova supponendo che il richiedente si fosse avvalso di nuovo volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza quando è tornato nel paese d'origine ⁽⁷⁰³⁾. In un altro caso, il Consiglio di Stato francese ha stabilito che la Corte nazionale per il diritto d'asilo non abbia spostato l'onere della prova sulla persona interessata determinando che le dichiarazioni e le testimonianze da questa presentate non fossero sufficienti a controbilanciare un documento ufficiale che ne attestava la presenza nel paese d'origine dopo che era stato riconosciuto come rifugiato ⁽⁷⁰⁴⁾.

Quando è in gioco l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), e dell'articolo 16, paragrafo 1, DQ (rifusione), il requisito della valutazione individuale riveste particolare importanza ed esige un'attenzione speciale. L'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), e l'articolo 16, paragrafo 1, DQ (rifusione) rendono necessario un cambiamento in termini di condizioni esistenti nel paese d'origine, nel senso che le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione internazionale al beneficiario devono essere venute meno o, come disposto in aggiunta dall'articolo 16, paragrafo 1, rispetto ai beneficiari di protezione sussidiaria, devono essere mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria. È quanto messo in evidenza nella sentenza della *House of Lords* (Camera dei Lord) del Regno Unito nella causa Hoxha, secondo cui un'interpretazione che consenta a un mutamento delle circostanze di essere interpretato in modo troppo ampio, dimostrerebbe una mancanza di cautela da parte dell'organo decisionale, la cui decisione produce potenzialmente gravi conseguenze per l'interessato ⁽⁷⁰⁵⁾. La valutazione deve essere effettuata agendo con attenzione e cautela. A tale riguardo, nella causa Abdulla e altri la CGUE ha statuito che «[la] valutazione dell'importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d'integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell'Unione» ⁽⁷⁰⁶⁾. Ciò richiede di norma un periodo di osservazione più lungo, nel quale la situazione può consolidarsi ⁽⁷⁰⁷⁾.

Di conseguenza, il cambiamento delle circostanze sulla cui base una persona è stata riconosciuta come rifugiato o ha ottenuto la protezione sussidiaria, è inteso quale cambiamento delle condizioni generali esistenti nel paese d'origine. L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, DQ (rifusione) esigono quindi di esaminare in modo particolare se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da «eliminare il fondato timore di persecuzioni» o che «la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave». Tale requisito è formulato in termini analoghi dall'UNHCR nelle sue [*Linee guida in materia di protezione internazionale*](#)

⁽⁷⁰²⁾ Cfr. EASO, [*Analisi giuridica — Cessazione della protezione internazionale*](#), 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 2.4.

⁽⁷⁰³⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 31 marzo 1999, M. X., n. 177013.

⁽⁷⁰⁴⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza dell'11 ottobre 1991, M. X., n. 96492 C.

⁽⁷⁰⁵⁾ *House of Lords* (Camera dei Lord) (Regno Unito), sentenza del 10 marzo 2005, *In re B, Regina v Special Adjudicator, ex parte Hoxha* [2005] UKHL 19.

⁽⁷⁰⁶⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punto 90. Cfr. anche *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 1° giugno 2011, *10 C 25.10*, punto 24.

⁽⁷⁰⁷⁾ Cfr. EASO, [*Analisi giuridica — Cessazione della protezione internazionale*](#), 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 4.



n. 3 concernenti la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, sezione C, paragrafi 5 e 6, della Convenzione sui rifugiati ⁽⁷⁰⁸⁾.

Nella sua sentenza nella causa Abdulla e altri, la CGUE ha fornito un orientamento utile per l'esame del cambiamento delle circostanze:

[...] [L]e autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all'art. 7, n. 1, [DQ] abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione ⁽⁷⁰⁹⁾.

Nella sentenza OA, la CGUE ha affermato che:

[l]'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [DQ], così come l'articolo 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra, prevede la perdita della qualità di rifugiato quando siano venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento di tale qualità, o, in altri termini, quando non ricorrano più i presupposti per la concessione dello status di rifugiato. Nella parte in cui l'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [DQ] dispone che il cittadino «non possa più rinunciare» alla protezione del suo paese di origine, esso comporta che la «protezione» di cui trattasi è la stessa che fino a tale momento era assente, ossia quella nei confronti degli atti di persecuzione per almeno uno dei cinque motivi elencati all'articolo 2, lettera c), [DQ] (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105, punti 65 e 67) ⁽⁷¹⁰⁾.

La CGUE ha inoltre stabilito quanto segue:

[p]er giungere alla conclusione che il timore del rifugiato interessato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità competenti, alla luce dell'articolo 7, paragrafo 2, [DQ], devono verificare, tenuto conto della situazione individuale di detto rifugiato, che il soggetto o i soggetti in causa che offrono la protezione, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 7, abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione (v., in tal senso,

⁽⁷⁰⁸⁾ UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: Cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) e and (6) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di "Cessate circostanze")*, op. cit. alla nota 685.

⁽⁷⁰⁹⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punto 76.

⁽⁷¹⁰⁾ CGUE, sentenza del 20 gennaio 2021, *Secretary of State for the Home Department/OA*, C-255/19, EU:C:2021:36 (di seguito «CGUE, 2021, OA»), punto 35.



sentenza del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a., C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105, punti 70 e 74) ⁽⁷¹¹⁾.

L'articolo 14, paragrafo 2, DQ (rifusione) impone inoltre agli Stati membri di verificare, oltre al cambiamento delle circostanze sopra analizzato, che «non sussistano altri motivi di timore di “essere perseguitat[a]” ai sensi dell’art. 2, lett. c), [DQ]» ⁽⁷¹²⁾. L'esame di tali «altri motivi» è analogo a quello effettuato nel corso dell'esame di una domanda iniziale e avrà luogo secondo il consueto livello di prova/test probatorio applicabile nelle domande di asilo (cfr. sezione 4.3.9) ⁽⁷¹³⁾.

La CGUE specifica che l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), (ai sensi del quale il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore) «può trovare applicazione quando vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione e questi siano collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase. Ciò potrà verificarsi, segnatamente, quando il rifugiato faccia valere un motivo di persecuzione diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato» ⁽⁷¹⁴⁾.

Tale sentenza di riferimento della CGUE fornisce un quadro chiaro della natura dell'esame che ci si attende da un giudice nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione di cessazione sulla base dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) o f), DQ (rifusione). Nel corso della prima fase dell'esame, il giudice dovrà stabilire se con il cambiamento delle circostanze venga meno il timore fondato di subire persecuzioni del rifugiato. Qualora il timore che inizialmente ha indotto al riconoscimento come rifugiato non possa più essere considerato fondato, nella seconda fase si dovrà esaminare se siano intervenute altre circostanze che determinano un'esigenza di protezione internazionale per un motivo diverso. Mentre la prima fase è disciplinata dalle norme specifiche sulla cessazione sopra descritte, la seconda fase segue per analogia le norme applicabili all'esame di domande di protezione internazionale, tenendo conto del fatto che le persecuzioni o minacce precedenti che abbiano giustificato la concessione dello status di rifugiato non saranno più considerate come un elemento grave indicante il fondato timore di subire persecuzioni fatto valere in tale fase ⁽⁷¹⁵⁾.

L'articolo 11, paragrafo 3, DQ (rifusione) prevede un'eccezione all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a f). Ha carattere imperativo e stabilisce che il paragrafo 1, lettere da

⁽⁷¹¹⁾ Cfr. nota 710, punto 38.

⁽⁷¹²⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272; l'articolo 2, lettera c), DQ, è ora l'articolo 2, lettera d), *DQ (rifusione)*.

⁽⁷¹³⁾ Cfr. anche EASO, *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 4.1.8.

⁽⁷¹⁴⁾ CGUE (GC), 2010, *Abdulla e altri*, op. cit. alla nota 272, punti 96 e 97.

⁽⁷¹⁵⁾ Sebbene la CGUE abbia riconosciuto che il livello di difficoltà incontrato nel riunire gli elementi rilevanti ai fini dell'esame delle circostanze può, unicamente sotto il profilo della pertinenza dei fatti, rivelarsi superiore o inferiore da un caso all'altro. A tale riguardo la CGUE ha tenuto conto del fatto che chi, dopo aver soggiornato svariati anni quale rifugiato al di fuori del suo paese di origine, faccia valere altre circostanze al fine di giustificare il timore di essere perseguitato, «non dispone di regola delle stesse possibilità di valutazione del rischio cui sarebbe esposto nel suo paese di origine rispetto ad un richiedente che ha lasciato di recente il proprio paese di origine», cfr. nota 714, punti da 81 a 99.



e) a f), «non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale». Lo status di rifugiato sarà dunque mantenuto se il rifugiato può invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni. La disposizione si ispira all'articolo 1, sezione C, paragrafi 5 e 6, della Convenzione sui rifugiati.

L'articolo 16, paragrafo 3, prevede un'eccezione identica alla cessazione della protezione sussidiaria. Nonostante un cambiamento delle circostanze che permette a un beneficiario di protezione internazionale di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza o in cui aveva precedentemente la dimora abituale, l'impatto e le conseguenze di eventuali persecuzioni o danni gravi precedenti potrebbero essere tali da costituire motivi di imperio tali da indurre detto beneficiario a rifiutare di avvalersi di tale protezione.

Tali disposizioni hanno carattere eccezionale e necessitano di un esame estremamente personalizzato dell'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi ⁽⁷¹⁶⁾. Tale motivo specifico va considerato unicamente se le circostanze che hanno indotto a concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria sono venute meno e deve essere distinto nettamente dalle situazioni in cui un giudice identifica un'esigenza specifica di protezione internazionale nonostante la revoca dello status di protezione da parte delle autorità accertanti. Qualora il beneficiario di protezione internazionale faccia valere che tali circostanze non sono venute meno e che ha ancora timore di essere perseguitato/subire danni gravi, la considerazione che non possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi è irrilevante ai fini dell'esame della domanda presentata ⁽⁷¹⁷⁾.

5.7.3.2. Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello status di protezione internazionale a motivo di esclusione, presentazione dei fatti in modo erroneo od omissione di fatti

L'articolo 14, paragrafo 3, lettere da a) a b), è una disposizione cogente che riguarda la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide sulla base di motivi di esclusione o a causa dell'erronea presentazione dei fatti o

⁽⁷¹⁶⁾ *Commission des recours des réfugiés* (Commissione di ricorso per i rifugiati, Francia), sentenza del 18 ottobre 1999, Sig. M.C., n. 336763: «Il richiedente ha subito, sotto il regime precedentemente al potere nel suo paese d'origine, persecuzioni molto gravi che ne hanno minato l'integrità fisica e psicologica; uno dei suoi fratelli è morto per le torture inflitte dai militari durante l'interrogatorio; pertanto, alla luce delle circostanze del caso, le conseguenze delle suddette persecuzioni, che hanno riguardato sia il richiedente che la sua famiglia, sono di natura tale da consentire al sig. M.C. di invocare motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1, sezione C, paragrafo 5, seconda frase, della Convenzione di Ginevra» (traduzione non ufficiale). Cfr. anche *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 4 dicembre 2009, *MST and JT v Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2009] IEHC 529, punto 32; *High Court* (Alta corte, Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2017, *BA & ors v International Protection Appeals Tribunal* [2017] IEHC 36, punto 36. Per un ulteriore esame della giurisprudenza pertinente, cfr. *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 3.3.

⁽⁷¹⁷⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 2 marzo 1984, Sig. MG, domanda n. 42961 C, in un caso in cui il richiedente faceva valere che i cambiamenti democratici duraturi avvenuti nel suo paese d'origine non erano pertinenti al suo attuale timore di subire persecuzioni a motivo della sua appartenenza a un movimento di lotta per l'indipendenza della regione basca.



della loro omissione che hanno costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

L'articolo 14, paragrafo 3, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 14, paragrafo 3, DQ (rifusione)

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato ⁽⁷¹⁸⁾.

L'articolo 19, paragrafo 3, riporta la stessa disposizione per quanto riguarda la protezione sussidiaria.



Articolo 19, paragrafo 3, DQ (rifusione)

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

- a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

L'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione) e l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione) prevedono la revoca della protezione internazionale per effetto di circostanze successive al riconoscimento rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni di esclusione della DQ (rifusione). Essendo tali disposizioni essenzialmente legate all'oggetto dell'esclusione, si consiglia di fare riferimento alla sezione [5.6](#) della presente analisi giuridica, nonché alla pubblicazione dell'EASO, [Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale](#), 2021, parte 4.

Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), l'uso del termine «determinante» indica che non è necessario dimostrare che la concessione

⁽⁷¹⁸⁾ Per un'analisi esaustiva della normativa in materia, cfr. [Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale](#), 2021, op. cit. alla nota [7](#), parte 4.



dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria sia stata dovuta esclusivamente alla presentazione dei fatti in modo erroneo o all'omissione di fatti. È sufficiente dimostrare che, sulla base di considerazioni obiettive, la decisione di concedere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sarebbe stata presa in mancanza della presentazione dei fatti in modo erroneo o dell'omissione ⁽⁷¹⁹⁾.

Nella sentenza Bilali, la CGUE ha affermato che «occorre rilevare» che l'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), DQ (rifusione):

[P]revede la perdita dello status di protezione sussidiaria solo se l'interessato si è avvalso di alterazioni o omissioni che [sic] abbiamo rivestito un ruolo decisivo nella decisione di concedere siffatto status. Inoltre, nessun'altra disposizione di tale direttiva prevede espressamente che tale status debba o possa essere revocato laddove, come nel procedimento principale, la decisione di riconoscimento in causa sia stata fondata su elementi errati, senza alterazioni o omissioni da parte dell'interessato ⁽⁷²⁰⁾.

Nella stessa causa la CGUE ha inoltre affermato quanto segue:

[L]'articolo 19, paragrafo 1, [DQ (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 16 della stessa, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare lo status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che ricorressero le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione ⁽⁷²¹⁾.

L'UNHCR afferma che, in presenza di omissioni di lieve entità, occorre prestare particolare attenzione nel decidere se siano state determinanti ⁽⁷²²⁾. Inoltre, osserva quanto segue:

In tutti i casi, sono ammissibili come prove ai fini dell'annullamento esclusivamente informazioni correlate ad elementi rilevanti per la determinazione iniziale favorevole. Tali informazioni devono dimostrare l'esistenza di un motivo di rifiuto o di esclusione al momento della valutazione originaria della domanda ⁽⁷²³⁾.

La scorrettezza o la falsità delle informazioni fornite in precedenza possono essere stabilite, ad esempio, dimostrando che il rifugiato non era presente nel paese d'origine alla data asserita. La Corte nazionale francese per il diritto d'asilo si è fondata sulle prove fornite dal Consolato di Francia, stando alle quali il richiedente non viveva in Cecenia dal 2005, contrariamente alle dichiarazioni rese dallo stesso a sostegno della sua domanda. La Corte ha deciso che

⁽⁷¹⁹⁾ Kraft, I., op. cit. alla nota 688, pag. 1229; *High Court* (Alta corte, Irlanda), 12 gennaio 2010, Gashi v Minister for Justice, Equality and Law Reform [2010] IEHC 436; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 gennaio 2022, n. 266 573; *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 18 aprile 2013, 1 Azs 3/2013-27, V.P. v ministero dell'Interno.

⁽⁷²⁰⁾ CGUE, 2019, Bilali, op. cit. alla nota 302, punto 41.

⁽⁷²¹⁾ Cfr. nota 720, punto 65.

⁽⁷²²⁾ UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, op. cit. alla nota 28, punto 9.

⁽⁷²³⁾ UNHCR, Note on the Cancellation of Refugee Status, 22 novembre 2004, punto 31.



occorreva considerare che il richiedente avesse intenzionalmente tentato di fuorviare il giudice ⁽⁷²⁴⁾. La *High Court* (Alta corte) irlandese, in *Gashi*, ha ritenuto che l'occultamento di una domanda di asilo in un altro paese può equivalere a fornire informazioni false o fuorvianti ⁽⁷²⁵⁾.

5.7.3.3. Pericolo per la sicurezza o la comunità dello Stato membro

In contrasto con l'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, DQ (rifusione), che ha carattere inderogabile, l'articolo 14, paragrafo 4, concede agli Stati membri la **facoltà** di «revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato [...] quando vi sono fondati motivi per ritenere che [il rifugiato] costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova», oppure se «la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro» ⁽⁷²⁶⁾.

L'articolo 14, paragrafo 4, DQ (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 14, paragrafo 4, DQ (rifusione)

Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

- a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

Nella causa Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, che riguardava le decisioni di ricollocazione ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, la CGUE ha stabilito quanto segue:

Quanto ai cosiddetti «fondati» motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico» nel territorio dello Stato membro di ricollocazione in questione, che consentono a quest'ultimo, in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di non approvare la ricollocazione di un richiedente protezione internazionale individuato dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana, e, in forza dell'articolo 5, paragrafo 7, di ciascuna di tali decisioni, di rifiutare

⁽⁷²⁴⁾ *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza dell'8 ottobre 2009, T, n. 701681/09007100; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 novembre 2014, n. 133 423.

⁽⁷²⁵⁾ *High Court* (Alta corte, Irlanda), *Gashi v Minister for Justice, Equality and Law Reform*, op. cit. alla nota 719, punto 11.

⁽⁷²⁶⁾ Per un'analisi esaustiva della normativa in materia, cfr. *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021, parte 5.



la ricollocazione del richiedente protezione internazionale, i motivi in questione – dovendo essi essere «fondati», e non «seri», e non riferendosi necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l'interessato sia ammesso come rifugiato, ma richiedendo solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico» – lasciano chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri di ricollocazione rispetto ai seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 [DQ (rifusione)]⁽⁷²⁷⁾.

In base a questa sentenza, sembrerebbe che gli Stati membri abbiano un margine di discrezionalità più ampio nel determinare se una persona costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale» del paese, anche ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, rispetto a quello che si applicherebbe se lo Stato membro decidesse in merito alla sussistenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione. Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, i «ragionevoli motivi» di cui all'articolo 14, paragrafo 4, forniscono una soglia di poco inferiore ai «fondati motivi» (cfr. sezione [4.3.9](#)), sebbene il livello della prova nell'esame dei fatti resti invariato⁽⁷²⁸⁾.

L'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), consente la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo quando «la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro». Mentre la valutazione della condanna è puramente un esame di un fatto storico, nello stimare se la persona costituisca un pericolo per la comunità occorre procedere a un esame lungimirante sulla base della correlazione tra la probabilità e la possibile portata del pericolo⁽⁷²⁹⁾. Nella sentenza n. 428140B del 19 giugno 2020, il Consiglio di Stato francese ha stabilito che, per valutare se un rifugiato costituisce un pericolo per la comunità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), è necessario stabilire se la sua presenza incide su un interesse fondamentale della società, tenendo conto dei reati commessi, delle circostanze della loro commissione, del tempo trascorso nonché del comportamento della persona dopo la condanna. I reati penali non costituiscono di per sé un motivo sufficiente per il rifiuto o la revoca dello status di rifugiato ai sensi di tale disposizione.

⁽⁷²⁷⁾ CGUE, sentenza del 2 aprile 2020, [Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca](#), cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, EU:C:2020:257, punto 156.

⁽⁷²⁸⁾ Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 22 maggio 2012, n. [1 C 8.11](#), BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, punto 27 (relativo all'equivalente articolo 21, paragrafi 3 e 2), citato in Kraft, I., op. cit. alla nota [688](#), pag. 1231. Orientamenti sulla sostanza del termine «pericolo per la sicurezza» e «pericolo per la comunità» si trovano in EASO, [Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche](#), seconda edizione, 2021, op. cit. alla nota [7](#). Cfr. anche: CGUE, 2020, [Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca](#), op. cit. alla nota [727](#), punto 156. Cfr. anche la sezione 5.2 di [Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale](#), seconda edizione, 2021, op. cit. alla nota [7](#), che commenta quest'ultima sentenza come segue: «In base a questa sentenza, sembrerebbe che gli Stati membri abbiano un margine di discrezionalità più ampio nel determinare se una persona costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale» del paese, anche ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, rispetto a quello che si applicherebbe se lo Stato membro decidesse in merito alla sussistenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione».

⁽⁷²⁹⁾ Kraft, I., op. cit. alla nota [688](#), pag. 1231.



Nella sentenza M.a.o., la CGUE ha rilevato che dall'esame dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, DQ (rifusione) non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 18 della Carta dell'UE ⁽⁷³⁰⁾.

Per quanto riguarda lo status di protezione sussidiaria, l'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), rappresenta una disposizione **imperativa** che esige la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che un beneficiario rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova. (Cfr. anche sezione 5.6.3, secondo la quale la CGUE non ha ancora fornito orientamenti sul significato dei termini «fondati motivi per ritenere»; tuttavia è ampiamente accettato che comporta un livello di prova inferiore a quello applicabile nei procedimenti penali veri e propri).

5.8. Domande reiterate e valutazione di nuove prove

Le domande reiterate sono affrontate nel documento *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018 ⁽⁷³¹⁾, seppur analizzate in questo caso per dare rilievo ad aspetti pertinenti alla valutazione delle prove e della credibilità.

Le domande reiterate costituiscono un fenomeno di notevole portata nella maggior parte dei sistemi di domanda di asilo degli Stati membri. L'articolo 2, lettera q), DPA (rifusione) ne dà la definizione riportata di seguito.



Articolo 2, lettera q), DPA (rifusione)

«domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, [DPA (rifusione)].

L'inclusione di disposizioni sulle domande reiterate nella DPA (rifusione) rappresenta il riconoscimento del fatto che alcuni richiedenti possono, senza colpa propria, essere stati incapaci di far valere fatti pertinenti o prove nel corso della procedura precedente e/o che nuove circostanze possono essere sorte. L'esame di tali domande è innanzitutto una questione

⁽⁷³⁰⁾ CGUE, sentenza del 14 maggio 2019, *M.a.o.*, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403.

⁽⁷³¹⁾ EASO, *Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, op. cit. alla nota 7, sottosezioni 4.1.3 e 5.2.2.4.



procedurale, che, seppur affrontata dalla DPA (rifusione), è ampiamente disciplinata dal diritto nazionale e dalla giurisprudenza degli Stati membri ⁽⁷³²⁾.

Vale la pena rilevare che la Corte EDU, mentre considera legittima la volontà degli Stati di ridurre le domande di asilo ripetute e fraudolente e di stabilire norme specifiche per l'esame di tali richieste, esige un esame attento e rigoroso dei rischi fatti valere in una domanda reiterata, al fine di fugare ogni dubbio, ancorché legittimo, sull'infondatezza di tale domanda ⁽⁷³³⁾.

5.8.1. Ammissibilità di una domanda reiterata: nuovi elementi o risultanze

La sezione IV DPA (rifusione) contiene disposizioni, la maggior parte delle quali non imperative ⁽⁷³⁴⁾, relative alle domande reiterate ⁽⁷³⁵⁾. È fondata sul principio che chi presenta una domanda reiterata non ha il diritto assoluto a un nuovo esame completo della stessa, in quanto non è stato considerato come bisognoso di protezione internazionale alla data della decisione dell'autorità accertante sulla domanda precedente. Di conseguenza, come recita il considerando 36 DPA (rifusione):



Considerando 36 DPA (rifusione)

Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata.

Tale ratio è alla base dell'articolo 40 DPA (rifusione), che prevede un «esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale», in modo da decidere dell'ammissibilità della domanda (articolo 40, paragrafo 2).

⁽⁷³²⁾ Sebbene i requisiti procedurali e sostanziali della DPA siano stati recepiti con formulazione identica nella legislazione francese, la Corte nazionale per il diritto d'asilo ha impiegato un linguaggio leggermente diverso stabilendo che «una domanda reiterata è ammissibile a condizione che il richiedente presenti nuovi fatti o prove concernenti la sua situazione personale o la situazione del suo paese [...] tali, se con valore probatorio, da modificare probabilmente la valutazione del carattere di fondatezza o della credibilità della sua domanda rispetto ai criteri che devono essere soddisfatti per beneficiare della protezione internazionale»: *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 7 gennaio 2016, *Mme M e MM*, nn. 15025487 e 15025488 R (traduzione non ufficiale).

⁽⁷³³⁾ Cfr., tra le altre, Corte EDU, sentenza del 6 giugno 2013, *Mohammed/Austria*, n. 2283/12, ECLI:CE:ECHR:2013:0606JUD000228312, punto 80; Corte EDU, *Singh et autres/Belgique*, op. cit. alla nota 433, punto 103; Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2016, *MD et MA/Belgique*, n. 58689/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0119JUD005868912, punti 56 e 66.

⁽⁷³⁴⁾ L'esigenza di un esame preliminare della domanda reiterata, elemento centrale del meccanismo sviluppato dalla DPA, presuppone l'attuazione da parte degli Stati membri dell'articolo 33 *DPA (rifusione)*, vale a dire una disposizione non imperativa.

⁽⁷³⁵⁾ Cfr. sezione 5.8 per la definizione di «domanda reiterata» di cui all'articolo 2, lettera q), *DPA (rifusione)*.



Se si conclude che «elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale», l'articolo 40, paragrafo 3, impone che la domanda sia «sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II», beneficiando quindi di tutte le garanzie previste per le prime domande. Gli Stati membri possono altresì prevedere che «una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni».

Inoltre, l'articolo 42, paragrafo 2, DPA (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 42, paragrafo 2, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 40. Queste disposizioni possono, in particolare:

- a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
- b) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale [...].

Pertanto, i richiedenti devono produrre elementi o risultanze nuovi perché la loro domanda reiterata sia ammissibile. Laddove la prima domanda sia stata già esaminata e respinta dall'autorità accertante, e verosimilmente dal giudice competente, non è di norma possibile ripresentarli in una domanda reiterata. Tuttavia, elementi o risultanze nuovi possono includere prove nuove relative a fatti e circostanze fatti valere in precedenza ⁽⁷³⁶⁾.

Inoltre, l'articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione) dispone quanto segue.



Articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione)

Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46.

Tale disposizione riconosce quindi che può essere stato materialmente impossibile per il richiedente presentare in precedenza alcuni elementi o risultanze. L'incapacità del richiedente segnalata in tale articolo può essere riconducibile a elementi strutturalmente nuovi derivati dalla prima domanda o dal fatto che tali elementi o risultanze non erano precedentemente

⁽⁷³⁶⁾ In Francia, le domande reiterate sono denominate ufficialmente «domande in attesa di riesame», riprendendo l'idea di fondo che la domanda reiterata possa comportare una rivalutazione ex novo del contenuto della domanda precedente.



accessibili al richiedente per sostenere la sua domanda di protezione internazionale ⁽⁷³⁷⁾. Quest'ultimo scenario si è presentato, ad esempio, in una decisione del 2011 del Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato greco), in cui il richiedente aveva acquisito una copia della Gazzetta ufficiale turca dove si promulgava la revoca della sua cittadinanza e che il Consiglio considerava una prova nuova e fondamentale ⁽⁷³⁸⁾.

Il richiedente può inoltre non avere avuto la possibilità di rivelare prima elementi o risultanze nelle cosiddette domande *sur place*, in cui elementi nuovi a sostegno di una domanda di protezione internazionale sono emersi successivamente alla prima domanda ⁽⁷³⁹⁾. In una decisione del 2016, il Consiglio di Stato francese, ad esempio, ha considerato la divulgazione di un verbale riservato del colloquio condotto con il richiedente dalla polizia dell'ambasciata del suo paese d'origine, vale a dire lo Sri Lanka, quale nuova circostanza tale da poter accrescere il rischio di persecuzione cui sarebbe stato esposto in caso di rientro nel paese e quale giustificazione dell'esame della domanda reiterata ⁽⁷⁴⁰⁾.

Specularmente, l'articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione) consente altresì agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda reiterata, qualora elementi o risultanze nuovi avrebbero potuto essere prodotti dal richiedente nel corso della procedura precedente, ma ciò non è avvenuto per colpa del richiedente ⁽⁷⁴¹⁾. Il fatto che il richiedente ometta di portare a conoscenza elementi o risultanze nella procedura precedente è strettamente legato alla sua credibilità, come esaminato alle sezioni 4.2.3 e 4.3.7.1. Tuttavia, tale esame andrebbe effettuato con estrema attenzione al fine di garantire che l'applicazione dell'ostacolo procedurale di cui all'articolo 40, paragrafo 4, non violi il principio di *non-refoulement* ⁽⁷⁴²⁾.

Il fatto che un richiedente abbia omissso di portare a conoscenza elementi o risultanze nel corso della prima procedura può essere dovuto alla sua particolare vulnerabilità. È quanto viene messo in risalto dalla CGUE nella sua sentenza del 2014 nella causa A, B e C. Sebbene la causa riguardi una rivelazione tardiva di elementi per motivare la domanda di protezione internazionale in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, DQ [e, per estensione, della DQ (rifusione)], le conclusioni della CGUE sono altresì istruttive in casi vertenti su domande reiterate. La Corte ha statuito che la mancanza di credibilità di un richiedente non può basarsi semplicemente sulla

⁽⁷³⁷⁾ Cfr., ad esempio, *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 7 gennaio 2016, *Mme M & MM*, op. cit. alla nota 732, punto 21 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), in cui la Corte ha statuito che una domanda reiterata è ammissibile solo se «il richiedente presenta fatti o prove nuovi in relazione alla sua situazione personale o alla situazione esistente nel suo paese, posteriori alla decisione definitiva presa in merito alla domanda precedente o quando si stabilisca che il richiedente abbia potuto conoscerli solo a posteriori [...]» (traduzione non ufficiale).

⁽⁷³⁸⁾ Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia), decisione del 25 ottobre 2011, domanda n. 3328/2011, come da [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

⁽⁷³⁹⁾ Al riguardo è pertinente l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione). Cfr. ad esempio *Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie* (Tribunale regionale amministrativo di Varsavia, Polonia), sentenza del 13 giugno 2012, *SB/Rady do Spraw Uchodźców*, V SA/Wa 2332/11 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁷⁴⁰⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 10 febbraio 2016 M. A, n. 373529 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁷⁴¹⁾ Cfr. ad esempio *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 6 marzo 2012, *JJ/ministero dell'Interno*, 3 Azs 6/2011-96 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁷⁴²⁾ IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, 2007, pag. 75.



rivelazione tardiva da parte sua di elementi, considerata «la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo» ⁽⁷⁴³⁾, come, nel caso di specie, l'orientamento sessuale del richiedente, e considerati l'articolo 13, paragrafo 3, DPA e l'articolo 4, paragrafo 3, DQ [ora articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione) e articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], che impongono di tenere conto delle circostanze generali e personali del richiedente, in particolare, della sua vulnerabilità ⁽⁷⁴⁴⁾.

Applicata per analogia alla questione delle domande reiterate, in cui elementi o risultanze presentati potrebbero essere stati prodotti nel corso della prima procedura, tale sentenza può esigere, anche nel corso dell'esame preliminare, che la valutazione della credibilità del resoconto del richiedente tenga in debito conto le sue circostanze particolari, compresa la sua vulnerabilità ⁽⁷⁴⁵⁾. Analogamente, la *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove* osserva quanto segue:

Le persone le cui domande sono correlate a orientamento sessuale e identità di genere non accettati nel loro paese di origine spesso devono nascondere la loro vera identità, i loro sentimenti e le loro opinioni per evitare vergogna, isolamento e stigmatizzazione, nonché molto frequentemente anche il rischio di violenza. Lo stigma sociale e i sentimenti di vergogna possono inibire ulteriormente il richiedente e impedirgli di rivelare informazioni che rientrino nel contesto della richiesta di asilo. In molti casi, il richiedente rivela di essere lesbica, gay, bisessuale, transessuale o intersessuale solo in una domanda successiva ⁽⁷⁴⁶⁾.

Tali questioni sono altresì pertinenti per richiedenti che rivelano persecuzioni subite per motivi di genere in una fase successiva della loro domanda. Poiché la vergogna e i traumi possono rendere difficile per un uomo o una donna rivelare tali danni, la rivelazione tardiva non può indicare che non sia credibile (cfr. anche sezione [6.3](#)).

5.8.2. Esame della domanda reiterata nel merito

Quando una domanda reiterata è considerata ammissibile ed è pertanto esaminata nel merito come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione), tale esame ha luogo «nell'ambito dell'esame della precedente domanda [...], nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base [...] della domanda reiterata in tale ambito» [articolo 40, paragrafo 1, DPA (rifusione)]. Tale disposizione

⁽⁷⁴³⁾ CGUE (GC), 2014, *A, B e C*, op. cit. alla nota [18](#), punto 69.

⁽⁷⁴⁴⁾ Cfr. nota [743](#), punto 70.

⁽⁷⁴⁵⁾ Cfr., ad esempio, *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), *Mme M & MM*, op. cit. alla nota [732](#), punto 21 (cfr. *sintesi in lingua inglese nell'EDAL*), in cui si osserva che «tale esame preliminare dell'ammissibilità non rappresenta un ostacolo alla sua esposizione dei fatti precedenti alla decisione definitiva nella misura in cui tali fatti riguardino una circostanza effettiva di vulnerabilità [del richiedente] tale da avergli impedito di presentarli nella domanda precedente» (traduzione non ufficiale).

⁽⁷⁴⁶⁾ EASO, *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, op. cit. alla nota [431](#), pag. 16.



getta luce sulla connessione necessaria tra l'esame nel merito di una domanda reiterata e i motivi su cui si fonda il rigetto della domanda precedente ⁽⁷⁴⁷⁾.

In alcuni casi, l'accettazione di fatti o risultanze nuovi non sarà in contraddizione con la decisione negativa precedente, in quanto tali fatti o risultanze non sono correlati alle affermazioni precedenti. Ciò può verificarsi, ad esempio, se la domanda reiterata si basa su un'evoluzione significativa della situazione esistente nel paese d'origine o su circostanze personali tenute precedentemente nascoste.

In altri casi, un esame positivo di fatti e risultanze nuovi può implicare e addirittura imporre un riesame di fatti sostanziali rigettati durante la procedura precedente. Se la domanda reiterata è basata su elementi di grande valore probatorio dei fatti respinti in precedenza, l'accettazione di tali prove impone implicitamente che i fatti siano considerati accertati. La possibilità di derogare, in tali circostanze, al principio *res iudicata* non è affrontata al capo IV DPA né in altri strumenti dell'UE in materia di asilo.

Nella causa LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la CGUE ha dichiarato che:

[...] l'articolo 40, paragrafo 2, [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, [DQ (rifusione)], deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale si considera automaticamente che qualsiasi documento prodotto da un richiedente protezione internazionale a sostegno di una domanda reiterata non costituisce un «elemento o risultanza nuovo», ai sensi di tale disposizione, qualora l'autenticità di tale documento non possa essere accertata o la fonte di un siffatto documento non possa essere oggettivamente verificata ⁽⁷⁴⁸⁾.

Nel contesto di tale causa, la CGUE ha inoltre affermato quanto segue:

[...] l'articolo 40 [DPA (rifusione)], in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, [DQ (rifusione)], deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la valutazione delle prove addotte a sostegno di una domanda di protezione internazionale non può variare a seconda che si tratti di una prima domanda o di una domanda reiterata e, dall'altro, che uno Stato membro è tenuto a cooperare con un richiedente al fine di valutare gli elementi pertinenti della sua domanda reiterata, qualora quest'ultimo produca, a sostegno di tale domanda, documenti la cui autenticità non può essere accertata ⁽⁷⁴⁹⁾.

⁽⁷⁴⁷⁾ *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa, Polonia), sentenza del 25 novembre 2015, II OSK 769/14. La Corte ha ritenuto che l'analisi della dichiarazione del richiedente presentata durante la procedura precedente, unitamente a elementi nuovi che sono alla base della domanda reiterata (il fatto che il richiedente sia divenuto un seguace della Chiesa di Scientology) e altre prove (COI, parere dello psicologo), abbia evidenziato incoerenze e discrepanze nelle dichiarazioni del richiedente in relazione, tra l'altro, alla sua fede e ai viaggi nel paese d'origine, pregiudicando quindi la credibilità generale del richiedente.

⁽⁷⁴⁸⁾ CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, *LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-921/19, EU:C:2021:478, punto 54.

⁽⁷⁴⁹⁾ Cfr. nota 748, punto 63.



5.8.3. Ricorso contro la conclusione di inammissibilità di una domanda reiterata

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), DPA (rifusione), in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA (rifusione), «[g]li Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo [...] avverso [...] la decisione [...] di considerare la domanda inammissibile» in quanto non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi pertinenti. Il ricorso effettivo deve prevedere un «esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ (rifusione)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado» [articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)] ⁽⁷⁵⁰⁾.

In caso di domande reiterate, il requisito di un esame completo ed *ex nunc* terrà gioco forza in conto le implicazioni del suddetto principio *res iudicata* che può fungere da ostacolo, anche a livello giudiziario, al riconoscimento della protezione internazionale.

La limitazione delle garanzie verosimilmente derivante dall'applicazione del capo IV DPA (rifusione) può essere un problema per i giudici, qualora un richiedente impugni una decisione basata sull'inammissibilità sostenendo che è stata adottata senza garanzie procedurali adeguate. In una sentenza del 2016, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha considerato che l'autorità accertante avesse erroneamente ritenuto gli elementi a sostegno di una domanda reiterata come non rispondenti ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione), come recepito nel diritto nazionale, e avesse pertanto privato il richiedente del suo diritto di essere sentito nel corso di un ulteriore esame. Il giudice ha ritenuto che fosse necessario, in quelle circostanze, rinviare il caso all'autorità accertante ⁽⁷⁵¹⁾.

A seconda dell'ambito di sua competenza, il giudice competente può essere tenuto a:

- stabilire se l'autorità accertante avesse giustamente considerato la domanda inammissibile al fine, se necessario, di rinviare il caso a tale autorità, affinché proceda a un ulteriore esame in conformità con il capo II DPA (rifusione); la conferma della legittimità della decisione da parte dell'autorità accertante non dovrebbe impedire al giudice di tenere conto di elementi o risultanze posteriori (sorti o messi a disposizione del richiedente dopo la decisione amministrativa) e delle dichiarazioni orali del richiedente al fine di procedere a un esame completo ed *ex nunc* delle esigenze di protezione internazionale ⁽⁷⁵²⁾;
- esaminare direttamente il merito della domanda alla luce di tutto il materiale e le prove presentati dinanzi al giudice, comprese le dichiarazioni orali rese nel corso dell'audizione, tali da poter verosimilmente chiarire eventuali incoerenze o contribuire a

⁽⁷⁵⁰⁾ Cfr. *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Irlanda), sentenza del 14 luglio 2016, *NM (DRC) v The Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2016] IECA 217.

⁽⁷⁵¹⁾ *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 27 luglio 2016, MD, n. 16011925 C. L'articolo 40, paragrafo 3, DPA (rifusione) è stato recepito nel diritto nazionale quale articolo L.723-16 del [codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo](#).

⁽⁷⁵²⁾ Corte EDU, *MD et MA/Belgique*, op. cit. alla nota 733, punto 64.



circostanziare motivi e argomenti presentati in forma scritta durante l'esame preliminare svolto dall'autorità accertante.

In ogni caso, la responsabilità di garantire che la procedura d'esame di domande reiterate sia stata equamente condotta e che i vincoli procedurali siano stati applicati alla luce del requisito stabilito all'articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, DPA (rifusione) ⁽⁷⁵³⁾ spetta all'organo giudiziario competente.

I giudici competenti possono ritenere necessario adattare le definizioni e i requisiti di cui al capo IV DPA (rifusione) ai requisiti specifici dell'esame giuridico delle domande reiterate ⁽⁷⁵⁴⁾.

5.9. Regolamento Dublino III e valutazione delle prove

Il regolamento Dublino III ⁽⁷⁵⁵⁾ stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. L'analisi seguente è circoscritta alle questioni specifiche che ne derivano riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità. Un'analisi più completa del regolamento è proposta nel documento *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018 ⁽⁷⁵⁶⁾.

Ai sensi del regolamento Dublino III, le questioni relative all'ottenimento e alla valutazione delle prove riguardano

- i) l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (sezione [5.9.1](#)),
- ii) l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, riguardante la valutazione dell'impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per i motivi di cui all'articolo 4 della Carta dell'UE (sezione [5.9.2](#)).

Poiché un richiedente ha il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento [articolo 27, paragrafo 1)], possono sorgere questioni relative alla valutazione delle prove e della credibilità riguardo a entrambe le serie di problematiche. Nella presente analisi non sono affrontate in modo specifico le questioni relative all'ottenimento e alla valutazione delle prove specifiche di altre disposizioni del regolamento Dublino III, ad esempio l'articolo 29.

⁽⁷⁵³⁾ «Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso».

⁽⁷⁵⁴⁾ Cfr. *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), *Mme M & MM*, op. cit. alla nota [732](#).

⁽⁷⁵⁵⁾ *Regolamento Dublino III*, op. cit. alla nota [14](#).

⁽⁷⁵⁶⁾ EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. alla nota [7](#), parte 3.



5.9.1. Ottenimento e valutazione delle prove per quanto riguarda l'applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente

Al fine di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, il regolamento Dublino III impone agli Stati membri di scambiare e condividere informazioni pertinenti che sono in loro possesso o contenute nei sistemi d'informazione visti o nell'Eurodac. Le sottosezioni seguenti delineano le garanzie procedurali per i richiedenti nell'ambito di tale processo (sezione [5.9.1.1](#)), il regime probatorio che si applica (sezione [5.9.1.2](#)) e le modalità di valutazione della credibilità di tali informazioni raccolte (sezione [5.9.1.3](#)).

5.9.1.1. Garanzie procedurali

Il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle procedure stabilite dal regolamento si riflette innanzitutto nell'obbligo in capo agli Stati membri di informarli dei criteri di determinazione della competenza (articolo 4) e di dare loro la possibilità di presentare informazioni rilevanti per la corretta interpretazione di tali criteri (articolo 5). Entrambi gli articoli rispecchiano l'obiettivo espresso nel considerando 9 del regolamento di «apporta[re] i miglioramenti necessari, in vista dell'esperienza acquisita, a migliorare l'efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema».

L'articolo 4 del regolamento Dublino III esige che gli Stati membri informino il richiedente su diverse questioni correlate al processo di determinazione dello Stato membro competente in forza del regolamento. Per ulteriori informazioni, cfr. anche, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, sezione 3.3.

Il diritto di informazione del richiedente sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, riguarda in particolare gli elementi riprodotti nella [tabella 29](#).



Tabella 29. Diritto di informazione: elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublin III

a)	«le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;»
b)	«i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata [...]»
c)	«il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri [...]»
d)	«la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;»
e)	«il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento»;
f)	«il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti [...]».

L'obbligo di informare il richiedente agevola altresì il coinvolgimento del richiedente nel processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

Il processo di acquisizione e valutazione delle prove nel sistema di Dublin è rafforzato dal requisito di condurre un colloquio personale. L'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 e 6, del regolamento Dublin III stabilisce quanto di seguito riportato.



**Articolo 5 del regolamento Dublino III**

1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.
 2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:
 - a) il richiedente sia fuggito; o
 - b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.
 3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.
- [...]
6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.

L'obiettivo del colloquio personale dal punto di vista dello Stato membro è quello di dare l'opportunità di ottenere informazioni e prove concernenti i familiari del richiedente in altri Stati membri, l'itinerario di viaggio verso lo Stato membro, i visti o i titoli di soggiorno rilasciati da altri Stati membri, le domande precedenti presentate in altri Stati membri, i documenti di viaggio e altre prove in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3. Dà altresì l'opportunità di ottenere informazioni e prove riguardanti eventuali fatti che potrebbero essere pertinenti alla domanda delle persone a carico e alle clausole discrezionali (articoli 16 e 17) del regolamento Dublino III. Tuttavia, va notato che l'articolo 5 non impone agli Stati membri un obbligo assoluto di condurre un colloquio personale. L'articolo 5, paragrafo 2, ne prevede l'omissione in due circostanze ⁽⁷⁵⁷⁾.

Il requisito del colloquio personale rappresenta un'innovazione importante del regolamento Dublino III in relazione al coinvolgimento dei richiedenti la protezione internazionale nel

⁽⁷⁵⁷⁾ L'articolo 5, paragrafo 2, recita: «Il colloquio personale può non essere effettuato qualora: a) il richiedente sia fuggito; o b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1».



processo di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della loro domanda. Nella sentenza Ghezelbash la CGUE ha osservato che tali cambiamenti dimostravano che:

Da quanto precede discende che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento [Dublino III], non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento ⁽⁷⁵⁸⁾.

Nella sentenza Ghezelbash la CGUE ha altresì osservato:

Gli obblighi, previsti all'articolo 5 di tale regolamento, di offrire ai richiedenti asilo l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione dei criteri di competenza fissati da detto regolamento e di garantire l'accesso di tali richiedenti alle sintesi dei colloqui effettuati a tal fine rischierebbero pertanto di essere privati di efficacia pratica qualora si escludesse che un'errata applicazione di tali criteri, che eventualmente non tenga conto delle informazioni presentate da detti richiedenti, possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale ⁽⁷⁵⁹⁾.

Il colloquio personale deve svolgersi prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente (articolo 5, paragrafo 3). Mentre tale articolo non prevede un diritto specifico per un richiedente sottoposto a un colloquio personale di rispondere a eventuali dubbi manifestati dall'autorità competente che conduce il colloquio, sarebbe vanificato l'obiettivo del diritto di informazione garantito dall'articolo 4 qualora, ad esempio, allo stesso richiedente non venissero espressi, nel corso del colloquio, i dubbi sulle informazioni che ha presentato relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni [articolo 4, paragrafo 1, lettera c)].

5.9.1.2. Regime probatorio

A differenza dell'esame dei fatti e delle circostanze necessari a circostanziare una domanda di protezione internazionale, svolto nell'ambito di un procedimento di cooperazione tra il richiedente e l'autorità nazionale accertante incaricata di esaminare la sua domanda (cfr. sezione 4.2), la determinazione dello Stato membro competente in forza del regolamento Dublino III spetta all'autorità nazionale designata dallo Stato membro. Tale determinazione può comportare la designazione di un altro Stato membro come competente per l'esame della domanda e il trasferimento del richiedente nello Stato in questione. Il meccanismo generale del regolamento funziona innanzitutto a livello interstatale.

⁽⁷⁵⁸⁾ CGUE (GC), sentenza del 7 giugno 2016, [Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), C-63/15, EU:C:2016:409, punto 51.

⁽⁷⁵⁹⁾ Cfr. nota 758, punto 53.



L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento Dublino III stabilisce che gli otto criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, definiti dal capo III del regolamento, si applicano nell'ordine nel quale sono definiti in tale strumento ⁽⁷⁶⁰⁾. Poiché la competenza (di prendersi in carico o di rimpatriare un richiedente) deve essere accettata dallo Stato membro designato, l'articolo 22 del regolamento stabilisce un regime probatorio specifico che disciplina l'applicazione di ogni criterio. L'articolo 22, paragrafo 2, prevede che «[n]ella procedura di determinazione dello Stato membro competente, sono utilizzati elementi di prova e circostanze indiziarie». L'articolo 21, paragrafo 3, dispone quanto segue.



Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Dublino III

[...] la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

⁽⁷⁶⁰⁾ Cfr. EASO, *Un'analisi giuridica – Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici*, agosto 2016, op. cit. alla nota 7, sezione 2.2.1, pag. 36; EASO, op. cit. alla nota 7, sottosezione 3.6.2.



Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, è competenza della Commissione europea, «mediante atti di esecuzione, stabili[re] e riesamina[re] periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. [...]» ⁽⁷⁶¹⁾. L'articolo in questione distingue tra elementi di prova e circostanze indiziarie come segue:



Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento Dublino III

a) Prove

- i) si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie
- ii) gli Stati membri forniscono al comitato di cui all'articolo 44 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali;

b) circostanze indiziarie

- i) si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito
- ii) il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, contiene le ultime versioni aggiornate degli elenchi degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie da utilizzare al fine di determinare lo Stato membro competente e di accertare l'obbligo, o l'assenza dell'obbligo, in capo allo Stato membro designato di riammettere o rimpatriare un richiedente la protezione internazionale ⁽⁷⁶²⁾.

Tali elenchi attribuiscono a ciascun criterio, in base alla gerarchia riportata nel regolamento, una serie specifica di elementi di prova e circostanze indiziarie ⁽⁷⁶³⁾. Per quanto riguarda, ad esempio, il primo criterio definito nell'articolo 8, che attribuisce la competenza allo Stato membro quando è legalmente presente un familiare o un fratello di un minore non

⁽⁷⁶¹⁾ Il considerando 33 del regolamento Dublino III, op. cit., nota 14, dispone che «[a] fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione» e che tali competenze «dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione». Il considerando 34 stabilisce che l'adozione degli elenchi, tra altri strumenti necessari all'attuazione del regolamento, andrebbe effettuata in conformità della procedura di esame. Tale procedura, in cui un Comitato di rappresentanti degli Stati membri svolge un ruolo primario, è descritta nell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁷⁶²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

⁽⁷⁶³⁾ I criteri per i quali sono previsti una serie specifica di elementi di prova e circostanze indiziarie si trovano negli articoli 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19 e 20.



accompagnato, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore, l'elenco A prevede i seguenti elementi di prova o prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro,
- estratto di registri,
- titoli di soggiorno rilasciati al familiare,
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile,
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.

L'elenco B riporta le seguenti prove indiziarie o indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente,
- dichiarazioni dei familiari interessati,
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

Inoltre, è importante rammentare il ruolo svolto da due strumenti particolari dell'UE nel fornire elementi di prova per determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III. Questi ultimi sono elencati nella [tabella 30](#).

Tabella 30. Strumenti dell'UE pertinenti nel fornire elementi di prova nell'ambito del regolamento Dublino III

1	Il sistema Eurodac , istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013, che si basa sulla raccolta, la trasmissione e il confronto delle impronte digitali di ogni richiedente la protezione internazionale nell'UE ⁽⁷⁶⁴⁾ .
2	Il sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008, i cui articoli 21 e 22 consentono agli Stati membri l'accesso a informazioni relative ai dati sui visti registrati nel VIS per determinare lo Stato membro competente ed esaminare la domanda di protezione internazionale ⁽⁷⁶⁵⁾ .

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento Dublino III rammenta tuttavia che «[i]l requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento».

In mancanza di prove formali, situazione frequente quando un richiedente è entrato illegalmente nel territorio dell'UE, l'articolo 22, paragrafo 5, prevede che «lo Stato membro

⁽⁷⁶⁴⁾ [Regolamento \(UE\) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac», op. cit. alla nota 190.](#)

⁽⁷⁶⁵⁾ [Regolamento \(CE\) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti \(VIS\) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata \(regolamento VIS\) \(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60\).](#)



richiesto si dichiara competente se le circostanze indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza».

5.9.1.3. Valutazione delle prove

Al fine di prendere una decisione che determini lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata sul suo territorio, lo Stato membro esaminatore deve convincersi di aver basato la decisione su tutte le informazioni pertinenti alla stessa. Questo include i dati in possesso degli Stati membri e le informazioni specifiche del richiedente, ad esempio, raccolte nel colloquio personale (cfr. articolo 5, paragrafi da 1 a 6) o riguardanti la presenza di familiari (articolo 7, paragrafo 3).

Mentre il regolamento non specifica come debba essere valutata la credibilità di tali informazioni raccolte ⁽⁷⁶⁶⁾, è difficile immaginare che, in mancanza di un'identificazione di criteri diversi, non andrebbero applicati gli stessi criteri applicati alla valutazione delle informazioni nell'ambito della DQ (rifusione). Nello stesso tempo, continua a essere necessario considerare garanzie procedurali specifiche che strutturano l'esame di Dublino, in particolare il diritto di informazione (articolo 4) e l'accesso a un colloquio personale (articolo 5), come rilevato nella sezione 5.9.1.1.

5.9.2. Acquisizione e valutazione delle prove in relazione all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

In conformità del meccanismo di Dublino, il trasferimento di un richiedente verso il primo Stato membro designato come competente non può avvenire qualora ciò violi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, in relazione alle condizioni esistenti in tale Stato membro. Il tipo di valutazione richiesta relativamente a tali condizioni è stato oggetto di un esame specifico da parte della CGUE.

Tale disposizione del regolamento Dublino III così recita:



Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta [dell'UE], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

⁽⁷⁶⁶⁾ Infatti, l'articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino III definisce «esame di una domanda di protezione internazionale» [...] «l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla DPA (rifusione) e alla DQ (rifusione), rispettivamente, **ad eccezione** delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento» (grassetto aggiunto).



L'onere di stabilire i fondati motivi di ritenere che un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III comporterebbe una violazione dell'articolo 4 della Carta dell'UE non è interamente in capo al richiedente.

Come stabilito dalla Corte nella sentenza NS, ME e altri, gli Stati membri, compresi gli organi giudiziari nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente verso lo Stato membro competente «quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti» ⁽⁷⁶⁷⁾.

La CGUE ha respinto domande di alcuni Stati membri dell'UE quando erano carenti dei mezzi necessari per valutare il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri competenti e i rischi che il richiedente avrebbe corso in caso di trasferimento. La Corte ha dichiarato che l'accesso alle informazioni quali quelle citate dalla Corte EDU nella sentenza M.S.S. ⁽⁷⁶⁸⁾ «sono idonee a permettere agli Stati membri di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente, che renderà possibile la stima di tali rischi» ⁽⁷⁶⁹⁾. Alla luce di quanto precede, si può dedurre che gli Stati membri abbiano un obbligo di monitorare tali informazioni e di tenerne conto, ove necessario, nell'applicazione del regolamento Dublino III ⁽⁷⁷⁰⁾.

Nella sentenza Jawo, la CGUE ha affrontato la questione della valutazione delle prove nel contesto dell'articolo 4 della Carta dell'UE e l'analisi della CGUE è applicabile, mutatis mutandis, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III ⁽⁷⁷¹⁾. La CGUE ha dichiarato che:

[Q]uando il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento dispone di elementi prodotti dall'interessato per dimostrare l'esistenza di un tale rischio, il suddetto giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone ⁽⁷⁷²⁾.

⁽⁷⁶⁷⁾ CGUE (GC), sentenza del 21 dicembre 2011, N.S./Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform, cause riunite C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865, punto 94.

⁽⁷⁶⁸⁾ Corte EDU, M.S.S./Belgio e Grecia, op. cit. alla nota 84, in particolare i punti da 347 a 349, che si riferiscono, tra l'altro, a relazioni regolari e unanimi di ONG internazionali, informazioni dell'UNHCR e relazioni della Commissione sulla valutazione del sistema di Dublino, e il punto 358.

⁽⁷⁶⁹⁾ CGUE, sentenza NS, ME e altri, op. cit. alla nota 767, punti 90 e 91.

⁽⁷⁷⁰⁾ Si noti che l'articolo 33 del regolamento Dublino prevede un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi. Tuttavia, il meccanismo non è ancora stato attuato. L'articolo 5 del regolamento EUAA affida all'Agenzia il compito di raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione dell'asilo nell'Unione.

⁽⁷⁷¹⁾ CGUE (GC), sentenza del 19 marzo 2019, Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland, C-163/17, EU:C:2019:218 [di seguito «CGUE (GC), 2019, Jawo»].

⁽⁷⁷²⁾ Cfr. nota 771, punto 90.



La CGUE ha altresì stabilito quanto segue:

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la questione se l'articolo 4 della Carta osta a che un richiedente protezione internazionale sia trasferito, in applicazione dell'articolo 29 del regolamento Dublino III, verso lo Stato membro che, conformemente a tale regolamento, è di regola competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale, nell'ipotesi in cui, in caso di riconoscimento di tale protezione nel suddetto Stato membro, tale richiedente sarebbe esposto a un grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante, ai sensi del summenzionato articolo 4, a causa delle prevedibili condizioni di vita in cui verrebbe a trovarsi in quanto beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro ⁽⁷⁷³⁾.

La CGUE ha inoltre statuito che:

L'articolo 4 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trasferimento siffatto del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, l'esistenza di tale rischio per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest'ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema privazione materiale ⁽⁷⁷⁴⁾.

La CGUE ha anche stabilito che l'articolo 4 della Carta dell'UE dev'essere interpretato nel senso che, anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, «il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo» ⁽⁷⁷⁵⁾. Inoltre, in circostanze nelle quali «il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto

⁽⁷⁷³⁾ Cfr. nota 771, punto 98.

⁽⁷⁷⁴⁾ Cfr. nota 771, punto 98. L'applicazione del criterio nella sentenza Jawo da parte della Corte suprema amministrativa del Portogallo nella causa n. 01357/19.5BELSB, del 27 maggio 2021, ha portato alla conclusione che non vi erano validi motivi per ritenere che sussistessero carenze sistemiche nella procedura in materia di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Italia e che tali carenze, laddove esistenti, «coinvolgono il rischio di trattamenti inumani o degradanti» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

⁽⁷⁷⁵⁾ CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e altri/Republika Slovenija, C-578/16 PPU, EU:C:2017:127.



trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante», ai sensi dell'articolo 4 ⁽⁷⁷⁶⁾. Riguardo alle prove di tale rischio, la Corte ha statuito quanto segue:

Conseguentemente, ove un richiedente asilo produca, in particolare nel contesto del ricorso effettivo che gli è garantito dall'articolo 27 del regolamento Dublino III, elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verifichino nel decidere quanto al trasferimento dell'interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l'esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell'interessato ⁽⁷⁷⁷⁾.

5.10. Valutazione delle prove nell'applicazione dei concetti di paese sicuro

L'articolo 31, paragrafo 8, lettera b), DPA (rifusione) stabilisce che «[g]li Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame [conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II] sia accelerata e/o svolta alla frontiera o in zone di transito a norma dell'articolo 43 se: [...] il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva».

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), DPA (rifusione) stabilisce che «[g]li Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: [...] un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 35».

⁽⁷⁷⁶⁾ Cfr. nota 775.

⁽⁷⁷⁷⁾ Cfr. nota 775, punto 75.



L'articolo 35 DPA (rifusione) prevede quanto segue.



Articolo 35 DPA (rifusione)

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

- a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione; ovvero
- b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement»,

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 38, paragrafo 1. Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), DPA (rifusione) prevede che «[g]li Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: [...] un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 38» ⁽⁷⁷⁸⁾.

Come analizzata in dettaglio nel documento *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018 ⁽⁷⁷⁹⁾, l'applicazione di tali concetti di paese sicuro produce conseguenze significative per i richiedenti. Alla luce di tale premessa, la presente sezione esamina la valutazione delle prove in applicazione di tali concetti differenti.

⁽⁷⁷⁸⁾ L'articolo 38, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#) dispone quanto segue. «Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE; c) è rispettato il principio di *non-refoulement* conformemente alla convenzione di Ginevra; d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e e) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra».

⁽⁷⁷⁹⁾ EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018, op. cit. alla nota 7, sezioni 5.2, 5.3 e 5.4.



5.10.1. Motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro

Gli Stati membri devono motivare l'applicazione dei concetti di paese sicuro quando intendono agire in tal senso. In altre parole, devono motivare un'eventuale conclusione che il paese interessato sia sufficientemente sicuro da respingere il richiedente ⁽⁷⁸⁰⁾. Questo emerge chiaramente dalle disposizioni della DPA (rifusione) sui concetti di paese sicuro.

Nella sentenza Mirza la CGUE ha affermato che:

[L]'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che la possibilità di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitata da uno Stato membro dopo che quest'ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell'ambito della procedura di ripresa in carico, per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale ⁽⁷⁸¹⁾.

Analogamente alle norme generali sulla motivazione di una domanda di protezione internazionale, la motivazione dell'applicazione dei concetti di paese sicuro impone l'acquisizione delle prove necessarie, da valutare rispetto ai requisiti secondo cui un paese di origine o un paese terzo debbano essere considerati sicuri.

In primo luogo, le prove pertinenti che gli Stati membri devono ottenere per motivare l'applicazione dei concetti di paese sicuro riguardano giocoforza la situazione esistente nel paese di origine o nel paese terzo. A tale riguardo, l'articolo 37, paragrafo 1, DPA (rifusione) consente agli Stati membri di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri, vale a dire di stilare un elenco di paesi di origine sicuri ⁽⁷⁸²⁾. Le designazioni sono riesaminate periodicamente (articolo 37, paragrafo 2) e notificate alla Commissione europea. Analogamente, per «paesi terzi sicuri», l'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), si riferisce alla

⁽⁷⁸⁰⁾ Per quanto riguarda il concetto di «paese di origine sicuro», cfr. [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015, op. cit. alla nota 431, pag. 6. In una sentenza del 2015, la *Supreme Court* (Corte suprema) del Regno Unito ha statuito che la designazione della Giamaica come paese di origine sicuro da parte dell'*Home Secretary* (ministro dell'Interno) era illegittima. Discutendo l'esame dell'assenza generale di un rischio serio di persecuzione nel paese di origine, la Corte ha ritenuto che il termine «generale» fosse «inteso a diversificare una situazione in cui la persecuzione è endemica, vale a dire avviene nell'ordinario corso degli eventi, da una in cui possono verificarsi episodi di persecuzione isolati». Tuttavia, nel caso della designazione della Giamaica, il termine è stato interpretato nel senso che non riguarda la maggior parte della popolazione, anche se gruppi minoritari (in quel caso gli omosessuali) erano oggetto di persecuzione. *Supreme Court* (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 4 marzo 2015, [R \(on the application of Jamar Brown \(Jamaica\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 8, punti da 21 a 23.

⁽⁷⁸¹⁾ CGUE, sentenza del 17 marzo 2016, [Mirza](#), C-695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 53.

⁽⁷⁸²⁾ È attualmente in fase di discussione la proposta di stilare un elenco europeo di paesi di origine sicuri. Cfr. Commissione europea, [Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE](#), COM(2015) 452 final - 2015/0211 (COD), 9 settembre 2015 e, per una panoramica della proposta, cfr.: Commissione europea, [An EU 'Safe Countries of Origin' List](#).



«designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri», senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni.

Per procedere alla designazione di «paese di origine sicuro», gli Stati membri devono **ottenere informazioni sul paese di origine**. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, DPA (rifusione), ciò riguarda «una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti» (articolo 37, paragrafo 3). Ciò conferma l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), il quale esige che gli Stati membri provvedano affinché «pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato» (cfr. sezione [4.2.5](#) sull'ottenimento di informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito). Tale obbligo vincola altresì gli Stati membri nell'esame della situazione dei paesi di primo asilo e dei paesi terzi sicuri ⁽⁷⁸³⁾. Il considerando 46 DPA (rifusione) dispone inoltre quanto segue.



Considerando 46 DPA (rifusione)

Qualora gli Stati membri applichino i concetti di paese sicuro caso per caso o designino i paesi sicuri adottando gli elenchi a tal fine, dovrebbero tener conto tra l'altro degli orientamenti e dei manuali operativi e delle informazioni relative ai paesi di origine e alle attività, compresa la metodologia della relazione sulle informazioni del paese di origine dell'EASO, di cui al regolamento [che istituisce l'EASO], nonché i pertinenti orientamenti dell'UNHCR.

Al riguardo è pertinente una serie di disposizioni del regolamento EUAA. Di particolare rilevanza sono l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 12, ma sono pertinenti anche l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 4, lettera i).

In una decisione del 2014, il Consiglio di Stato francese ha esposto in dettaglio i motivi per cui l'Albania e la Georgia vanno inclusi nel suo elenco nazionale di paesi di origine sicuri mentre il Kosovo ne va escluso ⁽⁷⁸⁴⁾. Se è vero che il Consiglio non ha specificato le prove documentali su cui ha basato il suo esame, è altrettanto vero che il fatto di concentrare l'attenzione sulla situazione politica, giuridica e sociale esistente in tali paesi è un segno del peso attribuito alle COI.

In secondo luogo, tali informazioni devono essere esaminate rispetto ai criteri determinati dalle disposizioni del CEAS pertinenti, al fine di valutare la sicurezza di un paese di origine o di un paese terzo.

⁽⁷⁸³⁾ Ciò è stato ad esempio ricordato dalla *Rechtbank Den Haag* (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), sentenza del 13 giugno 2016, [AWB 16/10406](#), ECLI:NL:RBDHA:2016:6624, punti 6.2 e 7.2 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁷⁸⁴⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 10 ottobre 2014, *Associazioni ELENA e Forum réfugiés-Cosi*, *Cosi*, nn. [375474](#) e [375920](#), punti da 14 a 16 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). Le domande sono state presentate da diverse ONG, le quali si oppongono all'inserimento della Repubblica d'Albania, della Georgia e del Kosovo nell'elenco nazionale dei paesi di origine sicuri.



Ciò è particolarmente importante in quanto i concetti di paese sicuro sono applicati per accelerare gli esami di domande o stabilire l'inammissibilità delle stesse, senza tuttavia precludere un esame caso per caso ⁽⁷⁸⁵⁾. In una sentenza del 2016, ad esempio, la Corte distrettuale dell'Aia ha capovolto la decisione del Segretario di Stato riguardante l'Egitto quale paese terzo sicuro. La Corte ha considerato che non fosse sufficiente che l'Egitto avesse sottoscritto la Convenzione sui rifugiati e il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici per essere considerato un paese terzo sicuro in questo caso specifico, in quanto non era scontato che l'Egitto agisse conformemente a tali trattati o che il richiedente avesse l'opportunità di chiedere lo status di rifugiato e, ove riconosciuto, di beneficiare della protezione prevista dalla Convenzione sui rifugiati ed essere protetto dal *refoulement* ⁽⁷⁸⁶⁾.

I principi di valutazione delle prove analizzati alla sezione 4.3 si applicano quindi del pari in sede di applicazione dei concetti di paese sicuro. Cfr. sezione 4.8 per ulteriori informazioni sugli standard di valutazione delle COI.

5.10.2. Possibilità per i richiedenti di confutare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o nel paese terzo

La DPA (rifusione) consente agli Stati membri di applicare una presunzione di sicurezza nel paese di origine o in un paese terzo in tre circostanze. In ciascuna circostanza, dispone espressamente che se il concetto è applicato, i richiedenti hanno la possibilità di confutare la presunzione che sarebbero al sicuro nel paese di origine designato o nel paese terzo considerato sicuro.

Per quanto riguarda il concetto di **paese di origine sicuro** ⁽⁷⁸⁷⁾, il considerando 42 DPA (rifusione) dispone quanto segue.

⁽⁷⁸⁵⁾ *Court of Appeal* (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 febbraio 2011, [R on the application of MD \(Gambia\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2011] EWCA Civ 121. Cfr. in particolare il punto 51 che recita: «[...] [I] fatto che la Gambia sia inserita nell'elenco non significa che le prove generali di violazioni dei diritti dell'uomo siano perciò inconsistenti. Le informazioni di base possono ancora deporre a sfavore, nell'ambito dei fatti di una domanda particolare, della conferma della domanda [in quanto infondata], anche qualora non siano tali da dimostrare il grado di violazioni sistemiche dei diritti dell'uomo, necessario per impedire che il paese sia elencato [come sicuro]».

⁽⁷⁸⁶⁾ *Rechtbank Den Haag* (Corte dell'Aia, Paesi Bassi), [AWB 16/10406](#), op. cit. alla nota 783, punto 7.2 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). È quanto afferma altresì la Corte EDU nella sua giurisprudenza. Cfr. in particolare: Corte EDU (GC), 2008, [Saadi/Italia](#), op. cit. alla nota 281, punto 147. Cfr. anche *Συμβούλιο της Επικρατείας* (Consiglio di Stato, Grecia), sentenze del 15 febbraio 2017, nn. 445/15.2.2017 e 446/15.2.2017 (Turchia-concetto di paese terzo sicuro). La Camera ha considerato che il caso dovesse essere rinviato alla GC (Corte in seduta plenaria).

⁽⁷⁸⁷⁾ Cfr. anche EASO, [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), op. cit. alla nota 431, pag. 6.



Considerando 42 DPA (rifusione)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro [...] non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

La possibilità per il richiedente di confutare la presunzione di sicurezza è garantita dall'articolo 36, paragrafo 1, DPA (rifusione), il quale dispone quanto segue.



Articolo 36, paragrafo 1, DPA (rifusione)

Un paese terzo [...] può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente [...], solo se: [...] non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della [DQ (rifusione)].

È quanto riportato, ad esempio, in una sentenza del 2009 della *Vrhovno sodišče* (Corte suprema) slovena, in cui la Corte ha concluso che il richiedente non aveva avuto la possibilità di confutare la presunzione che la Croazia (all'epoca non ancora membro dell'UE) fosse un paese terzo sicuro per il richiedente ⁽⁷⁸⁸⁾. Come indicato dal Consiglio di Stato francese, la possibilità di confutare la presunzione di sicurezza non riguarda il semplice inserimento di un determinato paese nell'elenco dei paesi di origine sicuri; ciò può soltanto essere effettuato da un richiedente se il concetto di paese di origine sicuro si applica nel suo caso ⁽⁷⁸⁹⁾.

Per quanto riguarda il concetto di **paese di primo asilo**, l'articolo 35 DPA (rifusione) dispone quanto segue: «Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche».

⁽⁷⁸⁸⁾ *Vrhovno sodišče* (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 16 dicembre 2009, I Up 63/2011, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

⁽⁷⁸⁹⁾ *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia), nn. 375474 e 375920, op. cit. alla nota 784, punto 10 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)). Le domande sono state presentate da diverse ONG, le quali si oppongono all'inserimento dell'Albania, della Georgia e del Kosovo nell'elenco nazionale dei paesi di origine sicuri.

L'articolo 38, paragrafo 2, lettera c), DPA (rifusione), riguardante il concetto di **paese terzo sicuro**, prevede quanto segue.



Articolo 38, paragrafo 2, lettera c), DPA (rifusione)

L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, comprese: [...]

norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico. Al richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a) ⁽⁷⁹⁰⁾.

5.10.3. Concetto di livello di prova e di paese sicuro

Come segnalato nella sezione 4.3.9, il livello di prova si riferisce al livello di convinzione richiesto per determinare se un richiedente possa beneficiare della protezione internazionale. Il modo in cui ciò è formulato varia tra gli Stati membri ma è significativo notare che tali verifiche convergono sul fatto che, sebbene la pura e semplice eventualità o remota possibilità di essere perseguitati nel paese di origine costituisca un rischio insufficiente per stabilire un timore fondato, il richiedente non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una probabilità superiore al 50 % di essere perseguitato. Lo stesso livello di prova si applica per stabilire se i richiedenti corrano il rischio di essere perseguitati o di subire danni gravi in un paese terzo ⁽⁷⁹¹⁾.

Per stabilire la sicurezza di un paese terzo occorre accertare ben oltre la semplice assenza di persecuzione o danno grave. Sia l'articolo 35 DPA (rifusione) sul concetto di paese di primo asilo che l'articolo 38 relativo al paese terzo sicuro esigono che un determinato richiedente benefici di protezione sufficiente nel paese terzo affinché tale paese possa essere ritenuto sicuro ⁽⁷⁹²⁾. L'articolo 38 prevede espressamente che «[g]li Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti **hanno accertato** che nel paese

⁽⁷⁹⁰⁾ Come ribadito, ad esempio, dalla *Ustavno sodišče* (Corte costituzionale, Slovenia), sentenza del 18 dicembre 2013, [U-I-155/11](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

⁽⁷⁹¹⁾ Per quanto riguarda il rischio di *refoulement* indiretto (a catena) in paesi terzi, cfr. ad esempio Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796, cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#); e *Upper tribunal* (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 5 gennaio 2010, [RR \(Refugee – Safe Third Country\) Syria](#) [2010] UKUT 442, punto 31.

⁽⁷⁹²⁾ Oltre all'assenza di persecuzioni e danni gravi, la sufficiente protezione è definita nell'articolo 38, paragrafo 1, [DPA \(rifusione\)](#) sulla base del rispetto del principio di *non-refoulement* ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati e della legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo e della «possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della Convenzione [sui rifugiati]». Cfr. anche la sezione 1.8.1 (Soggetti che offrono protezione) e la sezione 1.8.2 (Qualità della protezione), EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, dove si prende in considerazione l'idea che la sicurezza non può essere equiparata alla mera sicurezza contro i danni fisici.





terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri [...]»⁽⁷⁹³⁾.

In una sentenza del 2011, ad esempio, la Corte svedese competente in materia di immigrazione ha esaminato se l'Arabia Saudita potesse essere considerata un paese terzo sicuro per i richiedenti, una donna e i suoi due figli, tutti cittadini eritrei, che erano stati espulsi dall'Arabia Saudita per effetto della scadenza del permesso di soggiorno del coniuge della donna, che vi si trovava come lavoratore migrante. Tali persone non potevano rientrare in Eritrea per il rischio di essere perseguitati. Sulla base della DPA, la Corte ha sottolineato che occorre «accertare che nel paese terzo in questione una persona richiedente asilo riceverà un trattamento conforme a determinati criteri»⁽⁷⁹⁴⁾. In tal modo, la Corte ha tenuto conto della possibilità limitata di chiedere asilo in Arabia Saudita, del fatto che i rifugiati si erano visti negare l'ingresso in tale paese o avevano dovuto rientrare nel loro paese di origine e che i lavoratori migranti andavano considerati quali persone particolarmente vulnerabili nel paese. Pertanto, ha concluso che l'Arabia Saudita non poteva essere considerata un paese terzo sicuro per i richiedenti⁽⁷⁹⁵⁾.

⁽⁷⁹³⁾ Grassetto aggiunto.

⁽⁷⁹⁴⁾ Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), UM 1796, op. cit. alla nota [791](#), come da [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

⁽⁷⁹⁵⁾ Cfr. nota 794.



Parte 6. Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità

Diverse disposizioni della DPA (rifusione) prevedono che gli organi decisionali abbiano conoscenze e competenze derivanti da settori di competenza esterni, come di seguito definito. Tali disposizioni possono incidere in modo significativo sulla valutazione della credibilità e sulla valutazione delle prove in un determinato caso. Sebbene si riferiscano al processo decisionale a livello amministrativo, anche per i giudici che deliberano sui ricorsi o che esaminano solo questioni di diritto è importante conoscere tali altri settori di competenza.



Considerando 16 DPA (rifusione)

È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale.

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)

Gli Stati membri provvedono affinché: [...] d) [...] il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri: [...]

- a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente [...].



Il valore di un approccio multidisciplinare è stato messo in rilievo nelle pubblicazioni del progetto CREDO ⁽⁷⁹⁶⁾, nella letteratura accademica ⁽⁷⁹⁷⁾ e nella giurisprudenza ⁽⁷⁹⁸⁾. La valutazione della credibilità deve basarsi sulla conoscenza delle prove scientifiche relative al comportamento umano e alla memoria, poiché queste possono essere in contrasto con la concezione comune. Lo studio dell'UNHCR *Beyond Proof* indica che i fattori e le circostanze pertinenti alle singole domande:

[...] abbracciano molti ambiti disciplinari, tra cui la neurobiologia, la psicologia, gli studi di genere e culturali, l'antropologia e la sociologia. È pertanto necessario che l'intera valutazione della credibilità tenga debitamente conto della vasta gamma dei dati empirici rilevanti prodotti in questi campi ⁽⁷⁹⁹⁾.

Tali discipline forniscono risorse per l'organo decisionale, contribuendo a definire i principi generali di valutazione della credibilità (come l'obiettività e l'imparzialità) nell'ambito della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione). In pratica, tali principi e indicatori di credibilità sono subordinati a fattori che, se non compresi correttamente, possono alterare la valutazione complessiva. Ad esempio, le differenze culturali tra il richiedente e l'organo decisionale possono alterare la comprensione, da parte di quest'ultimo, del resoconto del richiedente relativo ai motivi per i quali viene chiesta la protezione internazionale, con la possibile conseguenza di valutazioni della credibilità scorrette, sia in positivo che in negativo.

Le fonti accademiche di diverse discipline offrono una risorsa all'organo decisionale ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale. L'identificazione di tali fonti non andrebbe considerata quale sostegno a una o all'altra posizione nell'ambito di una valutazione, che è competenza esclusiva dell'organo decisionale. Un approccio multidisciplinare può tuttavia facilitare all'organo decisionale la valutazione della credibilità. A volte l'attuazione di

⁽⁷⁹⁶⁾ IARLJ, *Assessment of Credibility*, progetto CREDO, op. cit. alla nota 36. Cfr. ad esempio gli orientamenti generali sul *Treatment of Vulnerable Claimants*, pagg. 46-47. Per ulteriori informazioni sul progetto CREDO, cfr. op. cit. alla nota 36, il progetto ha prodotto altre pubblicazioni: UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19; Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1 e vol. 2, op. cit. alla nota 36.

⁽⁷⁹⁷⁾ Ad esempio Herlihy, J., Gleeson, K. e Turner, S., «What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments?», *IJRL*, vol. 22, n. 3, 2010, pagg. 351-366; Dowd, R., Hunter, J., Liddell, B., McAdam, J., Nickerson, A. e al., «Filling Gaps and Verifying Facts: Assumptions and Credibility Assessment in the Australian Refugee Review Tribunal», *IJRL*, vol. 30, n. 1, 2018, pagg. 71-103; Byrne, R. e Gammeltoft-Hansen, T., «International Refugee Law between Scholarship and Practice», *IJRL*, vol. 32, n. 2, 2020, pagg. 181-199.

⁽⁷⁹⁸⁾ Il Tribunale amministrativo della Slovenia ha introdotto il cosiddetto «approccio interdisciplinare» nelle controversie in materia di asilo, cfr. nota 98.

⁽⁷⁹⁹⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 56.



tale approccio può indurre l'organo decisionale a ritenere un resoconto credibile cosa che altrimenti non avrebbe fatto, mentre altre volte può portare a una conclusione opposta ⁽⁸⁰⁰⁾.

I documenti più utili per gli organi decisionali in questo contesto sono le rassegne sistematiche, che raccolgono le risultanze di una serie di studi su un particolare argomento o una particolare questione, consentendo di giungere a una conclusione equilibrata. Alcuni argomenti non dispongono ancora di prove sufficienti per una rassegna sistematica. Tutte le rassegne e gli studi individuali qui citati sono stati sottoposti a una valutazione e a un esame tra pari prima della pubblicazione in riviste scientifiche autorevoli e sono proposti da esperti del settore come possibili risorse per il processo decisionale.

Infine, è opportuno sottolineare che l'intenzione alla base della presente sezione dell'analisi giuridica non è quella di avallare un approccio accademico particolare, bensì di creare consapevolezza e individuare alcune fonti pertinenti di informazioni ⁽⁸⁰¹⁾, tali da consentire all'organo decisionale di valutare le prove e la credibilità del resoconto di un richiedente. L'eventuale riferimento nelle note a studi accademici in una particolare disciplina non indica un'approvazione da parte di IARMJ-Europe o dell'EUAA dei relativi approcci o conclusioni. Si tratta semplicemente dell'indicazione di alcune risorse disponibili.

L'Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale, 2021, tratta dell'individuazione delle esigenze specifiche di singoli individui per quanto riguarda garanzie procedurali particolari. Le sezioni seguenti si riferiscono a processi psicologici potenzialmente applicabili a qualsiasi richiedente.

⁽⁸⁰⁰⁾ Il *Credibility Assessment Training Manual* del Comitato di Helsinki ungherese sintetizza la giustificazione per una valutazione multidisciplinare come segue: «Per un'applicazione adeguata di concetti legali, indicatori e principi guida correlati di credibilità, le informazioni presentate dal richiedente (che fungono da base per la valutazione della credibilità) devono essere riportate alla memoria e presentate nonché ricevute e comprese dall'organo decisionale. I ricordi e la relativa presentazione possono essere seriamente alterati dai limiti intrinseci e dalle caratteristiche della memoria umana, dall'impatto provocato da traumi, vergogna o altre difficoltà. La trasmissione è spesso alterata da ostacoli di natura linguistica e culturale. La ricezione e la comprensione possono essere alterate dalle caratteristiche professionali e personali dell'organo decisionale e dalle circostanze in cui questo opera. Una qualsiasi di queste interferenze che possono portare ad alterazioni può avere come esito una conclusione soggettiva, distorta o legalmente errata sulla credibilità. Il rischio di errore può essere efficacemente ridotto attraverso un apprendimento multidisciplinare, vale a dire ottenendo almeno un apprendimento di base elementare su questioni pertinenti in psicologia, neurobiologia, antropologia culturale e linguistica» (Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1, op. cit. alla nota 36, pag. 61).

⁽⁸⁰¹⁾ La parte 6 attinge in gran parte alla scienza psicologica. In questa sede, ad esempio, non vengono incluse l'economia comportamentale (per la quale si veda, ad esempio, Evans Cameron, H., *Refugee Law's Fact-Finding Crisis*, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pagg. 10-15), la linguistica [cfr. Smith-Khan, L., «Why refugee visa credibility assessments lack credibility: A critical discourse analysis», *Griffith Law Review*, 28(4), 2019, pagg. 406-430] o l'antropologia (cfr. il lavoro di Anthony Good).



6.1. Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti

Ai richiedenti è chiesto di ricordare fatti precedenti e presenti utili a circostanziare la loro domanda. Le aspettative sulla capacità del richiedente di esporre tali fatti e l'affidamento su indicatori di credibilità quali sufficienza di dettagli, coerenza interna ed esterna sono basati su ipotesi sulla memoria umana. Pertanto, nella valutazione delle prove e della credibilità è importante che gli organi decisionali abbiano aspettative realistiche di quanto è probabile che un richiedente sappia e ricordi. La memoria è molto soggettiva e varia da una persona all'altra. Inoltre, essa può variare a seconda di diversi fattori, compresi l'età o gli eventuali episodi traumatici subiti in precedenza dai richiedenti ⁽⁸⁰²⁾.

I ricercatori che studiano la memoria hanno individuato **diversi tipi di memoria**. Vi è una memoria **implicita**, che comprende la memoria **procedurale** (ad esempio come si va in bicicletta) e la memoria **emotiva** (una reazione condizionata, ad esempio quando ci si colpisce il pollice con un martello). Vi è anche una memoria **esplicita**, che comprende la memoria **semantica** (fatti e significati, ad esempio qual è la capitale della Nigeria o se credo in Dio) e la memoria **episodica** (di esperienze vissute, ad esempio ricordi visivi e sonori delle ultime vacanze trascorse). L'espressione **memoria autobiografica** è usata per descrivere la combinazione di memoria semantica e memoria episodica, entrambe presenti quando descriviamo un evento accaduto nel nostro passato personale (ad esempio il sole era caldo e il cielo azzurro quando sono andato in vacanza nel luglio scorso).

I tipi di ricordi che più comunemente sono fatti riaffiorare nelle verifiche della credibilità per stabilire la coerenza con le prove nazionali sono quelli riconducibili alla memoria semantica (ad esempio date di avvenimenti, membri di organizzazioni) e alla memoria autobiografica di eventi asseritamente vissuti.

Gli studi della memoria, sottoposti a valutazione *inter pares*, per quanto riguarda date, frequenza, durata e sequenza di eventi, oggetti comuni (come monete o banconote) e nomi, indicano che la memoria relativa a dati temporali, aspetto di oggetti comuni e nomi propri è inaffidabile e che può essere difficile o impossibile richiamarla ⁽⁸⁰³⁾. Di conseguenza, potrebbe essere difficile per un richiedente ricordare una data, un'ora, una frequenza, una durata o una sequenza di eventi specifica ⁽⁸⁰⁴⁾.

⁽⁸⁰²⁾ Cfr. anche *Najvyšší súd* (Corte suprema, Slovacchia), sentenza del 13 settembre 2011, [SH/ministero dell'Interno della Repubblica slovacca](#), 1Sža/38/2011 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), per quanto riguarda nuovi dettagli progressivamente presentati nel corso del procedimento dal richiedente. La Corte suprema ha considerato che tale situazione «non fosse straordinaria. Anzi, era inevitabile aspettarselo, data l'ottica del richiedente e la posizione in cui si trovava, in particolare nel suo primo contatto con le autorità statali, in fase di richiesta di protezione internazionale sulla base delle esperienze che aveva affrontato e dell'ansia che provava nel tornare in un luogo di cui aveva timore».

⁽⁸⁰³⁾ Evans Cameron, H., «Refugee Status Determinations and the Limits of Memory», *IJRL*, 2010, pagg. 469-511.

⁽⁸⁰⁴⁾ Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), [7.K.27.145/2014/9](#), op. cit. alla nota [401](#).



La memoria autobiografica è l'espressione delle esperienze di eventi personali; non è un elemento stabile e non è una registrazione degli eventi stessi ⁽⁸⁰⁵⁾. Il racconto di un ricordo coinvolge altresì l'esperienza conscia e inconscia al momento del racconto, per cui un ricordo può cambiare, e di solito cambia, quanto meno leggermente ogni volta che lo ripetiamo (a una persona diversa, per ragioni diverse) ⁽⁸⁰⁶⁾. Quindi, se è vero che un'incoerenza tra i resoconti di un richiedente potrebbe costituire l'indizio di una mancanza di credibilità, essa potrebbe altresì essere indice del fatto che il richiedente stia tentando di ricordare che cosa abbia vissuto invece di ricordare quanto abbia affermato in un'occasione precedente. Viceversa, se un richiedente con difficoltà di memoria è chiaramente coerente in ogni dettaglio, ciò può essere indice di un resoconto ripetuto.

L'effetto dello stress sulla memoria (codificare i ricordi al momento di un evento, recuperarli e richiamarli successivamente) è complesso. Tuttavia, una meta-analisi di 113 studi ⁽⁸⁰⁷⁾ ha mostrato solide prove dell'effetto dello stress sul *richiamo* dei ricordi, affermando che «lo stress in genere comprometteva il recupero dei ricordi e questi effetti erano più marcati per i materiali emotivi» ⁽⁸⁰⁸⁾. È dunque probabile che gli effetti dello stress sulla memoria siano importanti in qualsiasi fase di una domanda di asilo che riguardi materiale emotivamente rilevante per il richiedente.

La [tabella 31](#) illustra diversi tipi di ricostruzione della memoria con spiegazioni ed esempi.

⁽⁸⁰⁵⁾ Neisser, U., *Cognitive Psychology*, Classic Edition: Psychology Press & Routledge Classic Editions, 2014.

⁽⁸⁰⁶⁾ Roediger H. L. e DeSoto K. A., «Reconstructive Memory, Psychology of» in: Wright, J. D. (a cura di), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (seconda edizione), Elsevier, 2015, pagg. 50-55. Per un resoconto specifico sui rifugiati, cfr. Eastmond, M. «Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research», *Journal of Refugee Studies*, 2007, pagg. 248-264 e Macklin, A. *The Truth about Credibility*, relazione presentata alla 10ª Conferenza IASFM, Toronto, Canada, 21-24 giugno 2006.

⁽⁸⁰⁷⁾ Shields, G. S., Sazma, M. A., McCullough, A. M. e Yonelinas, A. P., «The effects of acute stress on episodic memory: A meta-analysis and integrative review», *Psychological Bulletin*, 2017, vol. 143, n. 6, pagg. 636-675.

⁽⁸⁰⁸⁾ Cfr. nota 807, pag. 661. Gli autori osservano inoltre che questa risultanza è in linea con una rassegna del 2016, Gagnon, S. A. e Wagner, A. D., «Acute stress and episodic memory retrieval: neurobiological mechanisms and behavioral consequences», *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2016, vol. 1369, pagg. 55-75.



Tabella 31. Perché i ricordi cambiano

Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Dimenticanze e ripetizioni	Successivamente a un evento, la memoria si deteriora naturalmente e alcuni dettagli vengono dimenticati ⁽⁸⁰⁹⁾ . L'evento può essere cambiato per il fatto di essere ripetuto, vale a dire parlandone, il che significa naturalmente che alcuni ricordi risulteranno distorti dalle circostanze ogni volta che avviene la ripetizione.	In uno studio sulla ripetizione dei ricordi ⁽⁸¹⁰⁾ , le persone hanno guardato un film contenente immagini di violenza. Successivamente, un terzo di esse ha parlato dei fatti avvenuti nel film, un terzo ha espresso le proprie reazioni emotive e un terzo non ne ha parlato (nessuna ripetizione). Infine, la memoria di ciascuno è stata testata in relazione ai dettagli del film. Rispetto al gruppo della non ripetizione, i due gruppi che si sono espressi avevano più ricordi degli eventi del film. Tuttavia, le persone che avevano parlato delle loro reazioni emotive ricordavano meglio le proprie emozioni, pur commettendo più errori importanti in relazione ai ricordi degli eventi del film. La natura della «ripetizione», a quanto pare, può distorcere il successivo ricordo di eventi. Ciò significa che sulla capacità di un richiedente di ricordare i dettagli di eventi può incidere la portata e il modo in cui questi ha parlato degli eventi in precedenza.

⁽⁸⁰⁹⁾ Evans Cameron, H., op. cit. alla nota 803. Cfr. anche la giurisprudenza che riconosce l'effetto del trascorrere del tempo sulla memoria: Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Camera di primo grado, sentenza del 22 febbraio 2001, *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, cause IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, punto 564, citata in Levricova, P., *Did It Really Happen? Testimonies before the International Criminal Tribunals and Refugee Status Determination*, tesi, Charles University, 2010, pag. 140.

⁽⁸¹⁰⁾ Marsh, E. J., Tversky, B. e Hutson, M., «How Eyewitnesses Talk about Events: Implications for Memory» *Applied Cognitive Psychology*, vol. 19, n. 5, 2005, pag. 531.



Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Reminiscenza	Oltre alla dimenticanza, vi sono anche modi in cui ricordiamo di più un evento con il passare del tempo ⁽⁸¹¹⁾ , particolarmente qualora i ricordi siano discussi con qualcun altro.	Riandando con la memoria a una vacanza, discutendone con un compagno, potrebbero riemergere più ricordi. Analogamente, un richiedente la protezione internazionale, laddove gli venga chiesto di descrivere un evento, potrebbe andare via, pensarci, parlarne con altri, come un impiegato dell'ufficio alloggi o un assistente sociale, e ricordare più dettagli. Questo può spiegare il motivo per cui un richiedente potrebbe fornire ulteriori dettagli a seguito di un colloquio personale o in appello.
Falsi ricordi	Una letteratura ben consolidata ha dimostrato come sia possibile introdurre modifiche e addirittura nuovi dettagli in un ricordo quando si richiamano alla mente degli eventi. Ad esempio, da studi effettuati emerge come la domanda «quanto era distante» invece di «quanto era vicino» può indurre le persone a fornire stime differenti nelle loro risposte ⁽⁸¹²⁾ .	In uno studio sugli effetti considerevoli del marketing sulla memoria, ai partecipanti sono stati mostrati manifesti raffiguranti un personaggio dei cartoni animati (Bugs Bunny) a Disney World in Florida. Nonostante Bugs Bunny non sia un personaggio Disney (per cui non farebbe mai parte del parco di divertimenti), il 16 per cento delle persone testate hanno dichiarato di ricordare non soltanto di averlo visto ma di avergli dato la mano a Disney World da piccoli ⁽⁸¹³⁾ . La persona che ha condotto il colloquio personale o ha svolto un'audizione orale in appello dovrebbe pertanto sapere che la formulazione di una domanda è tale da influire sulla capacità di un richiedente di ricordare dettagli.

⁽⁸¹¹⁾ Payne, D. G., «Hypermnesia and Reminiscence in Recall: A Historical and Empirical Review», *Psychological Bulletin*, 1987, pagg. 5-27.

⁽⁸¹²⁾ Loftus, E. F. e Palmer, J. C., «Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory», *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, vol. 13, n. 5, 1974, pagg. 585-589.

⁽⁸¹³⁾ Braun, K. A., Ellis, R. e Loftus, E. F., «Make my Memory: How Advertising Can Change our Memories of the Past», *Psychology and Marketing*, 2002, pagg. 1-23.



Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Suggestionabilità ⁽⁸¹⁴⁾	Un settore della letteratura psicologica correlata dimostra che alcune persone sono più inclini di altre a cambiare le risposte fornite a determinate domande. In particolare, le persone che tendono a scoraggiarsi ⁽⁸¹⁵⁾ , che hanno accumulato eventi di vita negativi ⁽⁸¹⁶⁾ , hanno una scarsa autostima ⁽⁸¹⁷⁾ , sono ansiose, hanno tendenze suicide o sono minori ⁽⁸¹⁸⁾ sono senz'altro più portate a modificare le proprie risposte per adattare a quanto pensano che l'intervistatore si attenda da loro ⁽⁸¹⁹⁾ .	È altrettanto importante l'atteggiamento dell'intervistatore. Gli scienziati che studiano tale effetto hanno rilevato che la «semplice ripetizione delle domande suscita una forma di “pressione interrogativa”» ⁽⁸²⁰⁾. La «distanza psicologica» tra l'intervistatore e l'intervistato incide sulla probabilità che l'intervistato cambi le proprie risposte, ad esempio, in un esperimento, il solo passare dall'essere «rigido» piuttosto che «amichevole» è stato sufficiente a produrre differenze significative nelle risposte fornite nel corso del colloquio ⁽⁸²¹⁾. Tale distanza di autorità è necessariamente presente, com'è ovvio, tra gli intervistatori o gli organi decisionali e i richiedenti e non andrebbe mai dimenticata. La suggestionabilità è particolarmente presente nei minori e nei giovani e ancor più nei minori richiedenti asilo ⁽⁸²²⁾. Le domande ripetute possono dare origine a risposte diversificate.

⁽⁸¹⁴⁾ Cfr. Herlihy, J. e Turner, S., «The Psychology of Seeking Protection», *IJRL*, 2009, pagg. 180-181, per ulteriori spiegazioni sulla suggestionabilità.

⁽⁸¹⁵⁾ MacFarland, W. L. e Morris, S. J., «Are Dysphoric Individuals More Suggestible or Less Suggestible than Nondysphoric Individuals?», *Journal of Counselling Psychology*, 1998, pagg. 225-229.

⁽⁸¹⁶⁾ Childs, S., Given-Wilson, Z., Butler, S., Memon, A. e Gudjonsson, G., «Vulnerability to interrogative suggestibility from negative life events. A comparison of separated asylum-seeking youth and age-matched peers», *Personality and Individual Differences*, vol. 173, 2021.

⁽⁸¹⁷⁾ Baxter, J. S., Boon, J. C. W. e Marley, C., «Interrogative Pressure and Responses to Minimally Leading Questions», *Personality and Individual Differences*, 2006, pag. 89, nota [817](#).

⁽⁸¹⁸⁾ Sutherland, R. e Hayne, H., «Age-Related Changes in the Misinformation Effect», *Journal of Experimental Child Psychology*, 2001, pagg. 388-404.

⁽⁸¹⁹⁾ Turner, S. W., Bowie, C., Shapo, L. e Yule, W., «Mental Health of Kosovan Albanian Refugees in the UK», *British Journal of Psychiatry*, 2003, pagg. 444-448; Silove, D., Sinnerbrink, I., Field, A., Manicavasagar, V. e Steel, Z., «Anxiety, Depression and PTSD in Asylum-Seekers: Associations with Pre-Migration Trauma and Post-Migration Stressors», *British Journal of Psychiatry*, 1997, pagg. 351-357; Steel, Z., Frommer N. e Silove, D., «Part I – The Mental Health Impacts of Migration: The Law and its Effects Failing to Understand: Refugee Determination and the Traumatized Applicant», *International Journal of Law and Psychiatry*, 2004, pagg. 511-528.

⁽⁸²⁰⁾ Baxter, J. S., Boon, J. C. W. e Marley, C., op. cit. alla nota [817](#), pagg. 87-98.

⁽⁸²¹⁾ Baxter, J. S., Boon, J. C. W. e Marley, C., op. cit. alla nota [817](#), pagg. 87-98.

⁽⁸²²⁾ Childs, S., Given-Wilson, Z., Butler, S., Memon, A. e Gudjonsson, G., «Vulnerability to interrogative suggestibility from negative life events. A comparison of separated asylum-seeking youth and age-matched peers», *Personality and Individual Differences*, vol. 173, 2021.



Processo della memoria	Spiegazioni	Esempi
Confusione tra eventi diversi	In caso di ripetizione di eventi simili, si formano ricordi «schematici» o «da copione», ossia descrizioni generiche: saranno ricordati solo i dettagli che emergono in quanto insoliti.	Ad esempio, la maggior parte delle persone segue un copione per mangiare in un ristorante: arriva e si siede, sceglie i piatti da un menù, mangia, paga il conto ed esce. È improbabile che una persona si ricordi il momento del pagamento del conto di ogni pranzo o cena fuori casa (tranne nel caso in cui questa sia fuggita senza pagare). Analogamente, un individuo che è stato detenuto e torturato in più occasioni può avere una memoria composita o «schematica» degli eventi, senza dettagli particolari per ciascuna singola occasione. Uno studio che ha messo a confronto i ricordi di persone che hanno subito abusi durante l'infanzia (alcuni avvenuti una sola volta, altri più volte) ha rilevato che se l'abuso era avvenuto più volte la persona era meno in grado di indicare esattamente quando e dava risposte generiche utilizzando l'imperfetto, ad esempio «facevo la doccia con lui» ⁽⁸²³⁾ .

Gli studiosi della memoria che si occupano di eventi ripetuti distinguono tra «accuratezza ristretta», in cui la persona è in grado di attribuire i dettagli alla circostanza esatta, e «accuratezza ampia», in cui la persona ricorda tutti i dettagli delle esperienze vissute, indipendentemente dalla circostanza a cui sono riconducibili ⁽⁸²⁴⁾. L'accuratezza ampia è ovviamente più probabile (cioè simile a quella delle persone che ricordano i dettagli di un evento), ma la presenza di dettagli unici e imprevedibili in una circostanza tende a essere ricordata meglio. È stato dimostrato che nei bambini un tale «evento di deviazione» migliora l'«accuratezza ristretta» sui dettagli delle altre circostanze più tipiche ⁽⁸²⁵⁾, mentre per gli adulti non vi è ancora un quadro chiaro ⁽⁸²⁶⁾.

⁽⁸²³⁾ Memon, A., Connolly, D., Brewin, C. R., Meyer, T., Seidel, J. e al., «How do adults with post-traumatic stress disorder from childhood trauma talk about single versus repeated traumas?», *Applied Cognitive Psychology*, 2021.

⁽⁸²⁴⁾ Dilevski, N., Paterson, H., Walker, S. e van Golde, C., «Adult memory for specific instances of a repeated event: a preliminary review», *Psychiatry, Psychology and Law*. 2020, pagg. 1-22.

⁽⁸²⁵⁾ Connolly, D., Gordon, H., Woiwod, D. e Price, H., «What children recall about a repeated event when one instance is different from the others», *Developmental Psychology*, 2016, vol. 52, n. 7, pagg. 1038-1051.

⁽⁸²⁶⁾ Dilevski, N., Paterson, H., Walker, S. e van Golde, C., *Adult memory for specific instances of a repeated event: a preliminary review*, op. cit. alla nota 824.



6.1.1. Differenze culturali nella memoria

Le differenze culturali sono altresì evidenti nei ricordi autobiografici di persone adulte e minori ⁽⁸²⁷⁾. Un campo di studio ha dimostrato che le persone appartenenti a culture «individualiste» forniscono ricordi più specifici, unici, auto-orientati, lunghi ed emotivamente elaborati su esperienze, ruoli ed emozioni individuali. Gli studi dimostrano inoltre che le persone più individualiste pensano ai loro ricordi o ne parlano più frequentemente e li percepiscono come più importanti rispetto alle persone provenienti da culture «collettiviste» ⁽⁸²⁸⁾. I ricordi dei soggetti di quest'ultimo gruppo tendono a incentrarsi su attività collettive, routine generali ed eventi emotivamente neutri. Tali persone tendono a ricordare maggiormente le interazioni sociali, le persone per loro importanti, i ruoli di altre persone e forniscono ricordi più elaborati legati ai rapporti (vale a dire interazioni familiari, comunitarie, sociali ecc.) rispetto ai soggetti di culture individualiste ⁽⁸²⁹⁾.

Tali differenze possono essere presenti nelle domande di protezione internazionale. Mentre la procedura in materia d'asilo fa ampio affidamento sul resoconto individuale fornito nello stile preferito da persone abituate a una visione individualista del mondo, il richiedente può invece essere cresciuto in un contesto culturale che gli fa ricordare gli eventi con una visione molto più collettivista. Per un soggetto di una cultura individualista, tali ricordi potrebbero sembrare vaghi e generici, rispetto al resoconto individuale e univoco che ci si aspetta. Pertanto, occorrerebbe rammentare che, mentre può essere considerata indice di una mancanza di credibilità, la carenza di specificità può invece indicare che si tratta di un ricordo di un richiedente proveniente da una cultura collettivista. L'incapacità da parte di un richiedente proveniente da una cultura collettivista di ricordare eventi comuni importanti può indicare che il relativo resoconto è privo di credibilità.

⁽⁸²⁷⁾ Chen, Y., McAnally, H. M. e Reese, E., «Development in the organization of episodic memories in middle childhood and adolescence», *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, vol. 7, 2013, pag. 84.

⁽⁸²⁸⁾ Il termine «collettivista» è usato qui non in senso politico, bensì si riferisce alle differenze culturali che si osservano in termini di interpretazione del sé, degli altri e dell'interdipendenza tra i due (come descritto in Markus, H. R. e Kitayama, S. «Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation», *Psychological Review*, vol. 98, 1991, pagg. 224-253); secondo questa categorizzazione, le culture individualiste sono quelle in cui il sé è inteso come un'unità indipendente e autonoma, in contrasto con le culture collettiviste in cui il sé è percepito come correlato e interdipendente, fermo restando che esistono naturalmente variazioni all'interno delle culture e che la categorizzazione delle culture è criticata per il fatto di essere essenzializzata in un modo che non coglie l'interazione tra gli individui in ogni contesto specifico. Ad esempio, Holliday definisce questa distinzione «una costruzione ideologica che rappresenta una velata demonizzazione di un Altro non occidentale da parte di un Sé occidentale idealizzato», Holliday, A., «Culture, communication, context, and power», in: Jackson, J. (a cura di), *The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication*, Routledge, 2020, pag. 43 (cfr. anche sezione 6.4).

⁽⁸²⁹⁾ Cfr. ad esempio Wang, Q. e Conway, M. A., «The Stories We Keep: Autobiographical Memory in American and Chinese Middle-Aged Adults», *Journal of Personality and Social Psychology*, 2004, pagg. 911-938.



6.2. L'impatto prodotto da esperienze traumatiche

Al fine di soddisfare il requisito di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione), che prevede di tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda e del fatto che il richiedente possa aver subito traumi, è fondamentale una comprensione di base dell'impatto prodotto da eventi traumatici sugli individui ⁽⁸³⁰⁾.

Un evento traumatico è definito nella Classificazione internazionale delle malattie (ICD-10) come l'esposizione «a un evento o a una situazione di stress (di breve o lunga durata) di grave minaccia o natura catastrofica» ⁽⁸³¹⁾. Le reazioni a eventi potenzialmente traumatici non sono tutte uguali, e includono in alcune persone una resilienza straordinaria, ma vi è un corpus di conoscenze concernente le risposte comuni e gli effetti corrispondenti. Le prove indicano inoltre che esiste un «effetto dose»: più sono gli eventi traumatici a cui una persona è esposta, più è probabile che sviluppi un grave disturbo da stress post-traumatico ⁽⁸³²⁾.

Il protocollo di Istanbul (PI) espone in dettaglio molte possibili reazioni alla tortura, applicabili anche ad altre forme di persecuzione o danno grave, sebbene non legalmente qualificabili come tortura, quali altri trattamenti disumani o degradanti ⁽⁸³³⁾. Il PI illustra altresì tali reazioni alle diagnosi psichiatriche più comuni (PTSD e depressione) e segnala altre possibili diagnosi conseguenti alla tortura (ad esempio disturbo di panico, ansia generalizzata), altrettanto applicabili a seguito di altre forme di persecuzione. È anche importante sottolineare che esistono variazioni culturali nella presentazione della malattia mentale e nelle risposte alle avversità: ad esempio alcune persone preferiscono descrivere i problemi somatici piuttosto che gli stati emotivi.

Una panoramica importante per un organo decisionale, anche quando interpreta relazioni individuali contenenti diagnosi psichiatriche, è rappresentata dall'esigenza di conoscere i possibili effetti che tali diverse reazioni a esperienze traumatiche possono produrre sulla capacità di un richiedente di presentare una domanda di protezione internazionale credibile. È altresì importante rammentare la letteratura multidisciplinare, secondo cui le persone che non soddisfano tutti i criteri relativi a una diagnosi possono nondimeno presentare alcuni dei sintomi, i quali possono incidere sulla presentazione della domanda.

La depressione si presenta molto di frequente unitamente al PTSD. Infatti, si è detto che tale situazione costituisce «la regola piuttosto che l'eccezione» ⁽⁸³⁴⁾. Quindi, qualora sia presente il PTSD, sarà molto probabile che vi siano anche sintomi di depressione. La depressione («Disturbo depressivo maggiore») comprende sintomi tra cui senso di inutilità e

⁽⁸³⁰⁾ Cfr. *High Court* (Alta corte, Irlanda), *JG (Ethiopia) v Refugee Appeals Tribunal & ors*, op. cit. alla nota 298, punti 25 e 26.

⁽⁸³¹⁾ Organizzazione mondiale della sanità, *ICD-10, versione: 2016*, 2016.

⁽⁸³²⁾ Cfr., ad esempio, Johnson, H. e Thompson, A., «The development and maintenance of post-traumatic stress disorder (PTSD) in civilian adult survivors of war trauma and torture: A review», *Clinical Psychology Review*, vol. 28, n. 1, 2008, pagg. 36-47.

⁽⁸³³⁾ Cfr., ad esempio, *Manuale del protocollo di Istanbul*, op. cit. alla nota 463, punti da 239 a 248.

⁽⁸³⁴⁾ O'Donnell, M. L., Creamer, M. e Pattison, P., «Post-traumatic Stress Disorder and Depression Following Trauma: Understanding Comorbidity», *American Journal of Psychiatry*, 2004, pag. 1390.



colpa, agitazione a livello fisico o rallentamento dei movimenti, difficoltà di concentrazione o di decisione e insonnia o ipersonnia ⁽⁸³⁵⁾. Un breve studio condotto nel Regno Unito ha proposto che la depressione può essere considerata ininfluyente nelle domande di protezione internazionale ⁽⁸³⁶⁾. In ogni caso, i sintomi della depressione, laddove presenti in forma autentica (per qualsiasi ragione), possono incidere in misura significativa sulla presentazione della domanda. Ad esempio, la difficoltà a concentrarsi potrebbe essere mal interpretata nell'ambito di un colloquio o dinanzi a un organo giudiziario.

Secondo una teoria importante della memoria traumatica, abbiamo diversi tipi di ricordi per gli eventi traumatici. Una memoria normale (autobiografica) è una narrazione verbale, che esprime una sensazione manifesta di essere nel passato. È volontaria, in quanto possiamo in certo qual modo scegliere se pensarci o meno ed è aggiornabile qualora diventino disponibili nuove informazioni. Una memoria traumatica, d'altro canto, è un'istantanea vivida e sensoriale, vissuta come se l'evento stesse di nuovo accadendo nel presente e resta fissa ⁽⁸³⁷⁾. Ne è l'esempio estremo il «flashback dissociativo», quando un soggetto può perdere la consapevolezza del momento attuale e vedere, sentire o addirittura reagire fisicamente come se visse l'evento originario. Questo può verificarsi in un colloquio o durante un'audizione, in particolare (ma non in via esclusiva) nell'ambito di domande poste su eventi passati.

Secondo uno degli indicatori di un resoconto credibile, questo deve essere **«internamente coerente»** (cfr. sezione 4.5.1). Se si tratta del ricordo di un evento traumatico, la questione è complicata, in quanto la memoria richiesta da un organo decisionale può essere la «memoria traumatica» fissa, descritta in precedenza, oppure può essere una memoria normale autobiografica di un'altra parte dell'evento, che può variare nel tempo. Inoltre, la letteratura sui ricordi traumatici opera un distinguo tra dettagli «centrali» e «periferici» di un evento ⁽⁸³⁸⁾. L'attenzione è circoscritta, al momento di un'esperienza in cui la vita è messa a repentaglio, al «punto» più importante dell'evento, compresi gli elementi fondamentali sul piano emotivo. La distinzione è sempre specifica in base all'evento e personale in base alla persona che lo ha vissuto. Uno studio di tale effetto nell'ambito delle domande di protezione internazionale ha dimostrato che, laddove sottoposte a un doppio colloquio su un evento traumatico, le persone ricordavano in modo incoerente tutti i tipi di dettagli, in particolare quelli che avevano considerato periferici ⁽⁸³⁹⁾.

⁽⁸³⁵⁾ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5*, 5ª ed., 2013.

⁽⁸³⁶⁾ Cfr. Wilson-Shaw, L., Pistrang, N. e Herlihy, J., «Non-Clinicians' Judgments about Asylum Seekers' Mental Health: How Do Legal Representatives of Asylum Seekers Decide when to Request Medico-Legal Reports», *European Journal of Psycho-Traumatology*, 2012.

⁽⁸³⁷⁾ Brewin, C., Dalgleish, T. e Joseph, S., «A dual representation theory of posttraumatic stress disorder», *Psychological Review*, vol. 103, n. 4, 1996, pagg. 670-686.

⁽⁸³⁸⁾ Christianson, S.-Å., «Emotional Stress and Eyewitness Memory: A Critical Review», *Psychological Bulletin*, 1992, pagg. 284-309.

⁽⁸³⁹⁾ Herlihy, J., Scragg, P. e Turner, S., «Discrepancies in Autobiographical Memories – Implications for the Assessment of Asylum Seekers: Repeated Interviews Study», *British Medical Journal*, 2002, pagg. 324-327.



Sia il PTSD che la depressione sono fortemente associati alla «memoria ipergenerale»⁽⁸⁴⁰⁾. Inoltre, una meta-analisi⁽⁸⁴¹⁾ ha dimostrato che l'esposizione a eventi traumatici è importante. Indipendentemente dalla diagnosi, le persone maggiormente esposte a eventi traumatici ottengono risultati significativamente inferiori quando viene testata la specificità della loro memoria⁽⁸⁴²⁾.

Gli effetti di cui sopra si applicano alle persone che hanno ricordi traumatici ma che potrebbero non soddisfare i criteri diagnostici per il PTSD. Una storia traumatica dovrebbe richiedere cautela e la comprensione di tali effetti.

Una meta-analisi di 27 studi ha rilevato un deterioramento della memoria da lieve a moderato quanto a informazioni generali in persone con PTSD (rispetto ad altri soggetti esposti a traumi, ma senza diagnosi di PTSD)⁽⁸⁴³⁾. La memoria verbale è quanto spesso ci si attende da un richiedente che fornisce un racconto di persecuzione o danno grave in fase di colloquio o durante un'audizione. Occorrerebbe tenerne conto quando si valuta la memoria relativa a eventi ordinari in persone cui è stato diagnosticato il PTSD⁽⁸⁴⁴⁾.

6.3. Rivelazione

Ai richiedenti viene chiesto di fornire resoconti delle loro presunte esperienze. Vi rientrano esperienze di paura, imbarazzo o vergogna che le persone possono avere difficoltà a rivelare. Vi sono alcuni fattori di cui tenere conto che possono incidere sulle capacità degli individui di rivelare le loro esperienze e/o comportarne la rivelazione tardiva (cfr. sezione 5.7.1). Tali fattori devono essere compresi affinché gli organi decisionali possano adempiere il loro obbligo di cooperare con il richiedente nella motivazione della domanda e di valutare la domanda tenuto conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente in conformità dell'articolo 4 DQ (rifusione). L'Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale rileva inoltre che «le esigenze particolari di accoglienza potrebbero emergere solo in una fase successiva della procedura di asilo. Infatti, potrebbero manifestarsi soltanto dopo la presentazione di una domanda reiterata o in sede di ricorso a un organo giudiziario».

⁽⁸⁴⁰⁾ Si è in presenza di memoria ipergenerale quando una persona ha difficoltà a far riaffiorare ricordi specifici di eventi particolari. Pertanto, quando le viene chiesto di descrivere un evento «felice», potrebbe rispondere «Ero felice quando abitavo a Cracovia», invece di dire «Ero felice sabato scorso mentre portavo a passeggio il cane a Finsbury Park». Cfr. anche Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment Training Manual, vol. 1, op. cit. alla nota 36, pagg. 67 e 68.

⁽⁸⁴¹⁾ La meta-analisi ricorre all'uso di metodi statistici per combinare le conclusioni di più di uno studio.

⁽⁸⁴²⁾ Barry, T. J., Lenaert, B., Hermans, D., Raes, F. e Griffith, J. W., «Meta-Analysis of the Association Between Autobiographic Memory Specificity and Exposure to Trauma», *Journal of Traumatic Stress*, 2018, vol. 31, n. 1, pagg. 35-46.

⁽⁸⁴³⁾ Brewin, C. R., Kleiner, J. S., Vasterling, J. J. e Field, A. P., «Memory for Emotionally Neutral Information in Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analytic Investigation», *Journal of Abnormal Psychology*, 2007, pagg. 448-463.

⁽⁸⁴⁴⁾ Per una rassegna della ricerca sulla memoria applicata alla procedura in materia d'asilo, cfr. Herlihy, J., Jobson, L. e Turner, S. «Just Tell Us What Happened to You: Autobiographical Memory and Seeking Asylum», *Applied Cognitive Psychology*, 2012, pagg. 661-676.



Vergogna: per soddisfare il requisito secondo cui l'esame di una domanda deve essere effettuato su base individuale [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)], gli organi decisionali devono procedere a una lettura più articolata del concetto di vergogna. Si tratta di un elemento fondamentale per comprendere la rivelazione tardiva e la carenza di dettagli nel corso del colloquio personale/audizione orale. A differenza della colpa, che è la sensazione di avere compiuto qualcosa di sbagliato e fa sorgere il desiderio di correggere il tutto, la vergogna è la sensazione forte di essere sbagliati o di essere cattivi e comporta un'intensa necessità di nascondersi. Nell'ambito di una domanda di protezione internazionale, questo può significare che il richiedente non rivelerà esperienze percepite come disonorevoli o che le renderà note in modo vago e non dettagliato.

Elusione: in caso di vividi ricordi dolorosi, è ragionevole pensare che molte persone compiranno sforzi consapevoli per non parlare del loro passato, anche in situazioni in cui sanno che dovrebbero parlarne, ad esempio nell'ambito di procedure per stabilire la qualifica ai fini della protezione internazionale. L'elusione dei ricordi dolorosi è uno dei criteri fondamentali per giungere a una diagnosi di PTSD. Alcuni soggetti sono inclini ad adottare meccanismi meno controllati consapevolmente, come la dissociazione (eliminazione dalla consapevolezza presente) o lo stordimento delle proprie reazioni emotive all'evento.

Ad esempio, i soggetti che sono stati esposti a traumi in giovane età evitano di richiamare ricordi specifici (non soltanto degli eventi traumatici), per non rivivere l'evento doloroso ⁽⁸⁴⁵⁾. Ne può derivare un resoconto vago o apparentemente generico.

Dissociazione: l'emozione estrema può portare alla dissociazione. Si tratta del «disturbo delle funzioni normalmente integrate di coscienza, memoria, identità o percezione dell'ambiente» ⁽⁸⁴⁶⁾. La perturbazione della consapevolezza è un effetto comune di esperienze traumatiche precedenti, in particolare dei traumi interpersonali quali la tortura ⁽⁸⁴⁷⁾. Il soggetto si può sentire «stordito» e disorientato o addirittura rivivere del tutto l'evento traumatico, con la completa perdita di consapevolezza del momento presente. Non è sempre facile da individuare, può sembrare che il richiedente appaia distratto o trovi stranamente difficile seguire il procedimento.

Uno studio appositamente sviluppato per esaminare l'iter del colloquio nelle domande di protezione internazionale ha dimostrato che la difficoltà di rivelazione era fortemente associata ai sintomi di elusione del PTSD, a sentimenti di vergogna e, in misura più marcata,

⁽⁸⁴⁵⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota 379, pag. 70; Henderson, D., Hargreaves, I., Gregory, S. e Williams, J. M. G., «Autobiographical memory and emotion in a non-clinical sample of women with and without a reported history of childhood sexual abuse», *British Journal of Clinical Psychology*, vol. 41, n. 2, 2002, pagg. 129-141; Kuyken, W. e Brewin, C. R., «Autobiographical memory functioning in depression and reports of early abuse», *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 104, n. 4, 1995, pag. 585.

⁽⁸⁴⁶⁾ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 1994.

⁽⁸⁴⁷⁾ Schauer, M. e Elbert, T., «Dissociation following Traumatic Stress Etiology and Treatment», *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 2010, pagg. 109-127.



alla dissociazione ⁽⁸⁴⁸⁾. In questo studio 25 dei 27 partecipanti presentavano livelli clinicamente significativi di dissociazione durante il colloquio.

Timore: in conseguenza delle esperienze vissute nel paese di origine o di transito e/o del desiderio di non mettere in pericolo la vita di parenti, amici e conoscenti nel paese di origine, un richiedente può avere timore del personale delle autorità competenti e/o degli interpreti del suo paese di origine o non avere fiducia in loro. Tale timore può spiegare la mancata rivelazione di prove o fatti sostanziali pertinenti. Inoltre, un richiedente può temere ritorsioni da parte della famiglia, della comunità, di contrabbandieri o trafficanti. Un richiedente può rimanere soggetto al controllo coercitivo o al controllo finanziario (o a entrambi) dei propri trafficanti. Questo spiega la riluttanza del richiedente a rivelare fatti sostanziali pertinenti o a presentare alcune prove documentali o di altro tipo. Per quanto riguarda le vittime di tratta, cfr. anche *l'Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*.

6.4. Differenze culturali

L'importanza di tenere conto delle differenze culturali è espressamente riconosciuta nella DPA (rifusione). L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), sui requisiti relativi all'esame di domande prevede che il congruo esame delle domande di protezione internazionale sia garantito dagli Stati membri, in particolare disponendo che «il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine [...] culturale». Per quanto riguarda il requisito del colloquio personale, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione) dispone che gli Stati membri «adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda», anche «provved[endo] affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, **compresa l'origine culturale** [...]».

Il documento del Comitato di Helsinki ungherese *Credibility Assessment Training Manual* afferma quanto segue:

[È] nell'interesse superiore di tutti i partecipanti sforzarsi di creare un clima di interculturalità, in modo da garantire un'interazione più efficace e significativa per tutti i soggetti interessati. Nel sistema di asilo e per effettuare le valutazioni della credibilità più nello specifico, tale regola è probabilmente più valida che in qualsiasi altro settore della procedura in materia d'asilo. Inoltre, l'obbligo di cooperazione tra il richiedente asilo e l'autorità, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche, esigerà in pratica anche che le due parti superino gli ostacoli culturali e si

⁽⁸⁴⁸⁾ Bögner, D., Herlihy, J. e Brewin, C., «The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews», op. cit. nota 166.



sforzino di ottenere un ambiente di interculturalità nel processo di valutazione della credibilità ⁽⁸⁴⁹⁾.

È importante rammentare che ogni singola «cultura» contiene sempre a sua volta diverse culture. Inoltre, la cultura si evolve con il tempo e si modifica. Proprio per questo, gli organi decisionali dovrebbero prestare attenzione a non applicare una nozione fissa stereotipata di una cultura (cfr. sezione [3.3.4.2](#)). È altresì importante essere consapevoli del fatto che alcune differenze culturali emergono in modo più manifesto di altre. L'abbigliamento e la lingua sono esempi di differenze facilmente percepibili. Altre, come i valori, le norme e le regole sociali (ad esempio il galateo a tavola o le buone maniere), possono essere espresse a parole o spiegate. Tuttavia, esistono regole e norme culturali inconsce, che è meno semplice esprimere a parole, ma che possono nondimeno stabilire ciò che riteniamo divertente, spiacevole, adeguato, disonorevole ecc. Cfr. anche la sezione [6.1](#) sulle differenze nei modi individualisti o collettivisti di ricordare eventi personali.

È altresì importante che gli organi decisionali siano consapevoli di essere anch'essi portatori di un contesto culturale. Una persona può assumere un determinato comportamento sulla base di ipotesi o stereotipi frutto delle regole della propria cultura, spesso inconsce e implicite, e deve pertanto prestare molta attenzione a questo aspetto. La cultura di appartenenza può influenzare il tipo di domande poste e le supposizioni sulle risposte del richiedente. In un'audizione in materia di asilo sono presenti almeno due culture che si incontrano e interagiscono in un contesto molto specifico.

Gli antropologi hanno identificato i seguenti settori di differenze comuni tra culture (cfr. [tabella 32](#)).

⁽⁸⁴⁹⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 1, op. cit. alla nota [36](#), pag. 119. L'organo decisionale viene citato nel capitolo VII, in cui tali concetti sono spiegati in modo più esaustivo.



Tabella 32. Settori di differenze comuni tra culture

Stili comunicativi	L'espressione verbale può essere più diretta o indiretta, includere più o meno espressioni emotive e utilizzare più o meno parole per esprimere lo stesso concetto. Le culture differiscono altresì per il significato del silenzio nel corso di una conversazione o di un colloquio.
Comunicazione ad alto e basso contesto	Questo si riferisce a quanto contesto sia necessario per capire un'affermazione, ad esempio la differenza tra un contratto scritto dettagliato (basso contesto) e un accordo orale concluso con una stretta di mano (alto contesto) ⁽⁸⁵⁰⁾ .
Comunicazione non verbale	Il linguaggio del corpo e il comportamento variano ampiamente a seconda delle culture.
Spazio fisico	Le culture differiscono per quanto riguarda il livello di accettazione dello spazio fisico. Di norma, esso è sinonimo di intimità, ma la quantità di spazio differisce a seconda delle culture nonché dei soggetti e dei generi. La violazione dello spazio personale può fare insorgere ansia, vergogna e/o disagio.
Relazione con l'autorità	Le culture differiscono per l'importanza attribuita alla «differenza di potere»: se notevoli, tali differenze impongono maggiore deferenza nei confronti dell'autorità e meno discussioni rispetto a quanto potrebbe essere considerato normale in una cultura più paritaria «con differenze di potere di scarsa entità».

Tali possibili differenze andrebbero tenute in considerazione dagli organi decisionali nell'esame delle dichiarazioni e di altre prove di un richiedente.

La letteratura più recente contesta la nozione di confini essenzialisti delle «grandi culture», basati su Stati e grandi aree del mondo e su narrazioni «noi/loro», che di solito implicano la

⁽⁸⁵⁰⁾ La prima opera di Hall (Hall, E. T. e Edward, T., *Beyond Culture*, Anchor Books, 1976) teorizzava che le culture nazionali (vale a dire i paesi) si trovano in un *continuum* che passa da un alto a un basso contesto nella costruzione del significato nella comunicazione. In tale categorizzazione, le culture dell'Europa occidentale, gli Stati Uniti e l'Australia sono più a basso contesto e le culture di Asia, Africa, mondo arabo e America Latina sono considerate più ad alto contesto. Secondo una raccolta di studi empirici del 2007, questo rappresenta una semplificazione eccessiva non dimostrata, in particolare in presenza di più culture in un unico paese (Kittler, M. G., Rygl, D. e Mackinnon, A., «Beyond Culture or Beyond Control? Reviewing the Use of Hall's High-/Low-Context Concept», *International Journal of Cross Cultural Management*, 2011, pagg. 63-82). Tuttavia, gli stessi autori, se da un lato criticano l'applicazione del concetto a un paese nella sua totalità, dall'altro, riconoscono l'utilità dello stesso concetto nella comprensione della comunicazione interculturale. Pertanto, il concetto di quanto «contesto» sia considerato da chi parla/ascolta può offrire un approccio pragmatico alla comprensione di comunicazioni interculturali necessaria nel processo decisionale della protezione internazionale. Ad esempio, il resoconto dell'attraversamento della frontiera che non faccia menzione del trasbordo di autobus potrebbe essere considerato non credibile in quanto suggerisce che il richiedente non riporta tale dettaglio non avendo compiuto affatto il viaggio. Tuttavia, l'organo decisionale può considerare che il richiedente utilizzi un tipo di comunicazione «ad alto contesto», supponendo quindi che «tutti sappiano» che è necessario cambiare autobus alla frontiera.



definizione di una cultura da parte di un'altra, solitamente più potente, e non tengono conto del contesto, delle relazioni e delle disparità di potere propri di ogni incontro.

È invece consigliabile che, pur partendo dalla consapevolezza delle possibili differenze nelle risposte e nelle modalità di comunicazione verbale delle persone, l'organo decisionale sia sempre cosciente della situazione di potere e di autorità nel contesto dell'audizione, così come di ciò che uno studioso ha definito «il disordine e le dinamiche relazionali dell'interculturalità» ⁽⁸⁵¹⁾ che si creano nel momento in cui gli individui tentano di orientarsi in una simile situazione ⁽⁸⁵²⁾.

6.5. Genere

I principi giuridici pertinenti in relazione all'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente sono stati definiti nella sezione [4.3.1](#).

La sentenza della CGUE nella causa P/S e Cornwall County Council ⁽⁸⁵³⁾, citata alla sezione [4.3.1](#), dimostra che il genere è un concetto che va al di là della determinazione biologica (maschio/femmina). Ciò è giustamente illustrato nel documento dell'UNHCR *Guidelines on Gender-Related Persecution*, il quale sottolinea che i ruoli di genere sono costruiti socialmente ⁽⁸⁵⁴⁾. Nella relazione dell'UNHCR *Beyond Proof* si legge:

Il genere definisce l'identità, lo status, i ruoli, le responsabilità e le relazioni di potere tra i membri di una società o cultura. I ruoli di genere sono costruiti socialmente e non determinati da differenze biologiche tra maschi e femmine. Essi sono diversi a seconda delle società e culture ed evolvono nel tempo per rispondere ai cambiamenti intervenuti nell'ambiente sociale, politico e culturale. Variano altresì in base ad altri

⁽⁸⁵¹⁾ Holliday, A., «Culture, communication, context, and power», op. cit. alla nota [828](#), pag. 49.

⁽⁸⁵²⁾ Ad esempio, un interprete intervistato da Gibb e Good in uno studio sul ruolo degli interpreti nella comunicazione interculturale ha riferito quanto segue: «Le persone sono scoraggiate dal rispondere e la loro giustificazione è sempre la presenza dell'interprete, cioè il fatto di dover fornire risposte brevi per consentire all'interprete di tradurle. [...] esprimersi in questo modo non è naturale e fa perdere il filo del discorso, per cui le persone finiscono per fornire risposte più brevi di quelle che avevano intenzione di dare, semplicemente perché sono costrette a spezzettare il discorso. L'ho visto sui loro volti: si arrendono e basta, capisce? Ci provano per un po' e poi rinunciano. Anche perché gli interpreti, come del resto i funzionari dell'autorità d'asilo, i giudici e gli avvocati, hanno dimestichezza con questo tipo di situazioni, mentre i richiedenti asilo non ne hanno alcuna. Loro sono gli ultimi arrivati, totalmente spontanei e privi di sovrastrutture e di fronte a questo tipo di limitazioni il loro flusso del discorso molto spesso si esaurisce». Gibb, R. e Good, A., «Interpretation, translation and intercultural communication in refugee status determination procedures in the UK and France», *Language and Intercultural Communication*, 2014, vol. 14, n. 3, 2014, pagg. 385-399.

⁽⁸⁵³⁾ CGUE, 1996, P/S, op. cit. alla nota [244](#).

⁽⁸⁵⁴⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1*, op. cit. alla nota [243](#), punto 3.



fattori, quali età, religione, etnia e origine sociale. I ruoli di genere incidono sugli atteggiamenti, il comportamento, i ruoli e le attività di maschi e femmine ⁽⁸⁵⁵⁾.

L'obbligo di tenere conto del genere nell'esame della situazione individuale e delle circostanze personali di un richiedente significa prendere in considerazione i ruoli e le aspettative di genere e le relazioni di potere in termini di genere nel paese di origine, oltre ad altri fattori. La valutazione della credibilità è particolarmente in discussione in casi basati sulla persecuzione di genere, data la rilevanza dei dubbi probatori. Laddove esista una carenza di prove documentali, i richiedenti che avanzano richieste basate sulla violenza di genere devono fare affidamento su testimonianze personali.

Il genere non dovrebbe essere considerato solo nei casi di persecuzione basata sul genere (che è trattata in *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021 ⁽⁸⁵⁶⁾ e in *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023 ⁽⁸⁵⁷⁾). Il genere ha un impatto potenziale sull'accesso a prove documentali e sull'applicazione di indicatori di credibilità in tutti i casi ⁽⁸⁵⁸⁾.

La tardiva presentazione di nuovi fatti potrebbe risultare giustificata se, ad esempio, il genere dell'intervistatore o dell'interprete limitasse la capacità del richiedente di presentare la propria domanda ⁽⁸⁵⁹⁾.

In sintesi, la relazione dell'UNHCR Beyond Proof prevede quanto segue:

La testimonianza del richiedente deve essere valutata nel contesto del suo genere, in associazione ad altri fattori come l'età, la cultura, la religione, la famiglia e lo status socio-economico nel paese di origine o nel luogo di dimora abituale. I soggetti che conducono i colloqui e gli organi decisionali devono mantenere un atteggiamento obiettivo e imparziale per non giungere a conclusioni basate su percezioni di genere stereotipate, superficiali, errate o inadeguate ⁽⁸⁶⁰⁾.

⁽⁸⁵⁵⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 69. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: UNHCR, *Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response*, maggio 2003, pag. 11; UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1*, op. cit. alla nota 243, punto 3: «Il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica»; UNHCR (ottobre 2005), *Ensuring Gender Sensitivity in the Context of Refugee Status Determination and Resettlement*.

⁽⁸⁵⁶⁾ EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 6.8.2.

⁽⁸⁵⁷⁾ EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023, op. cit. alla nota 7, sezione 1.4.4.7.

⁽⁸⁵⁸⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, pag. 40.

⁽⁸⁵⁹⁾ Ústavní soud České republiky (Corte costituzionale, Cechia), sentenza del 12 aprile 2016, I.ÚS 425/16., citata in EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, op. cit. alla nota 7, sezione 8.2.

⁽⁸⁶⁰⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 70. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto riguarda Spijkerboer, T., «Stereotyping and acceleration: gender procedural acceleration and marginalised judicial review in the Dutch asylum system» in: Noll, G., *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures*, Martinus Nijhoff, 2005.



La relazione *Beyond Proof* chiarisce l'importanza di considerare il genere nella rivelazione di informazioni a sostegno della domanda di asilo di un richiedente:

Il contesto di genere, culturale e formativo di un richiedente può influenzare la sua capacità di esporre il suo resoconto al soggetto che conduce il colloquio. Ad esempio, una donna può non avere esperienza o fiducia nella comunicazione con le autorità. Ad esempio, una donna può non essere abituata a comunicare con stranieri e/o persone che rivestono cariche pubbliche, a motivo di un contesto di esclusione e/o costumi sociali che impongono, ad esempio, che un parente maschio parli per conto suo in pubblico. Inoltre, una richiedente femmina può essere abituata a mostrarsi deferente nel suo paese di origine o nel luogo di dimora abituale. I richiedenti maschi possono altresì avere difficoltà a discutere aspetti delle loro esperienze precedenti e presenti che potrebbero essere in contrasto con le aspettative in termini di ruoli di genere nella loro società. Tali fattori possono comportare risposte brevi, vaghe o apparentemente incongrue ⁽⁸⁶¹⁾.

L'esperienza di danni subiti per motivi di genere può incidere sulla qualità delle dichiarazioni di un richiedente per quanto riguarda la completezza, la coerenza e la congruità. Gli eventuali traumi derivanti possono incidere sulla memoria e la vergogna, il senso di essere oggetto di stigmatizzazione e il timore possono rendere difficoltosa la rivelazione (cfr. sezioni [6.2](#) e [6.3](#)) ⁽⁸⁶²⁾. Inoltre, occorrerebbe tenere conto del fatto che, sia per i richiedenti maschi sia per le femmine, può essere difficile rivelare per intero informazioni in presenza di interpreti (cfr. sezione [3.3.2](#)) o di familiari. A quest'ultimo proposito, l'articolo 15, paragrafo 1, DPA (rifusione) dispone che «[i] colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari».

Per quanto riguarda **il genere e la coerenza esterna** ⁽⁸⁶³⁾, l'organo decisionale dovrebbe sapere che determinate restrizioni sociali possono limitare l'accesso alle femmine a informazioni e/o la conoscenza di alcuni eventi, attività e organizzazioni ⁽⁸⁶⁴⁾.

⁽⁸⁶¹⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota [19](#), pag. 70. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto sono i seguenti: Refugee, Asylum and International Operations Directorate (RAIO), U.S. Citizenship and Immigration Services (ottobre 2012), *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, paragrafo 7.1.3; UNHCR (gennaio 2008), *Handbook for the Protection of Women and Girls*.

⁽⁸⁶²⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1*, op. cit. alla nota [243](#), par. 36, punti viii) e xi).

⁽⁸⁶³⁾ Per quanto riguarda la coerenza esterna, cfr. sezione [4.5.2](#).

⁽⁸⁶⁴⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota [19](#), pagg. 69 e 70. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto si riferisce a: RAIO, *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, op. cit. alla nota [861](#), paragrafo 7.1.1. «Nel corso dei colloqui, il genere del richiedente può incidere sul modo in cui una domanda viene intesa, su come è fornita la risposta e sulla natura della risposta data. Un interrogatorio incentrato sulle conoscenze in possesso del richiedente o sulle attività abitualmente svolte da uomini può non consentire di ottenere fatti sostanziali pertinenti da una richiedente donna». Cfr. UNHCR, Rappresentante regionale per l'Europa occidentale, *Note du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à l'évaluation des demandes d'asile introduites par des femmes*, 14 dicembre 2012. Cfr. anche UKBA, Asylum Instructions, Gender Issues in the Asylum Claim, settembre 2010; RAIO, *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*, op. cit. alla nota [861](#), paragrafo 7.1.1.



Un'altra pubblicazione dell'UNHCR, *The Heart of the Matter*, incentrata sulla valutazione della credibilità nell'ambito di domande di protezione internazionale di minori, fornisce esempi in cui le restrizioni subite dalle ragazze in alcune culture non sembravano essere prese in considerazione:

Ad esempio, un giudice ha contestato a una ragazza di 17 anni di non essersi rivolta alle autorità del suo paese di origine per chiedere protezione contro i delitti d'onore. In tal caso la decisione andrebbe correlata all'analisi della disponibilità di protezione efficace in tale paese per le vittime di delitti d'onore [...] e della possibilità per le ragazze di ottenere protezione ⁽⁸⁶⁵⁾.

6.6. Orientamento sessuale e identità di genere

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione) prevede che chi conduce un colloquio non tenga conto soltanto del genere del richiedente ma anche del suo «orientamento sessuale» e della sua «identità sessuale» (SOGI) ⁽⁸⁶⁶⁾. Cfr. anche *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021, (sezione 7.5.5).

Le definizioni di tali termini, come definiti nei Principi di Yogyakarta, ora ampliati con gli *Additional Principles* ⁽⁸⁶⁷⁾, relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere, sono già state esposte nella sezione 4.3.1.

Il volume 2 del documento del Comitato di Helsinki ungherese *Credibility Assessment Training Manual* afferma quanto segue:

*La definizione di Yogyakarta mostra soprattutto che **l'orientamento sessuale non è semplicemente sinonimo di condotta o comportamento sessuale**. Tali termini si riferiscono ad attività per cercare e attirare partner per relazioni intime fisiche ed emotive e contatto sessuale vero e proprio. L'orientamento sessuale coinvolge altresì emozioni e fattori affettivi. **Il comportamento sessuale non è sempre in linea con l'orientamento sessuale**. Ad esempio, un gay o una lesbica possono avere avviato relazioni eterosessuali (ad esempio prima di accettare il loro orientamento/la loro identità reale), così come una persona eterosessuale può avere avuto contatti sessuali con una persona dello stesso sesso.*

⁽⁸⁶⁵⁾ UNHCR, *The Heart of the Matter*, op. cit. alla nota 379, pag. 74. Un riferimento interno originariamente inserito in tale estratto si riferisce a: «D/122/RUS/F/17».

⁽⁸⁶⁶⁾ La terminologia usata nella presente sezione non è quella di IARMJ-Europe, ma quella delle fonti citate. Tale terminologia può essere in parte considerata superata, tanto che attualmente è preferibile utilizzarne una alternativa. Cfr. Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, pagg. 63-66.

⁽⁸⁶⁷⁾ *The Yogyakarta Principles: Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, op. cit. alla nota 246, e *Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles*, op. cit. alla nota 247.



Sovente, inoltre, le molestie o la violenza nei confronti di uomini gay e lesbiche non derivano soltanto dal loro comportamento sessuale, ma anche (o addirittura ancor di più) dalla loro identità, e/o non conformità ai ruoli di genere prescritti o alla moralità sessuale attesa. [...]

*Un altro principio importante messo in rilievo dai Principi di Yogyakarta è che **un'identità di genere non corrispondente al sesso attribuito alla nascita non impone un intervento chirurgico per essere «autentica»**, in quanto tale intervento resta del tutto una libera scelta della persona interessata. Esiste una **connessione importante tra orientamento sessuale e identità di genere**. Si riferiscono entrambi al genere nonché a un comportamento sessuale, sembianze o identità non conformi. Ad esempio, un transessuale «eterosessuale» può continuare a essere percepito come «omosessuale» anche dopo una terapia di riallineamento del genere, qualora non si riconosca il suo «nuovo» sesso/genere. Un altro esempio è quello di un gay che, in quanto percepito come effeminato, può sentirsi oggetto di violenza, mentre un gay altrimenti «conforme al ruolo di genere» potrebbe non sentirsi tale ⁽⁸⁶⁸⁾.*

Per quanto riguarda la valutazione della credibilità, le domande basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere possono essere particolarmente impegnative, in quanto i motivi sono connessi con aspetti sensibili e intimi della sfera privata. I richiedenti possono aver sviluppato sentimenti di stigma, vergogna e/o abnegazione e possono essere stati respinti e sottoposti a maltrattamenti da parte della famiglia e/o della comunità. Tali fattori possono rendere difficile la rivelazione da parte dei richiedenti dei fatti sostanziali in modo chiaro e coerente, per cui, le loro prove possono essere oggetto di rivelazione tardiva, scarsità di dettagli e incoerenze ⁽⁸⁶⁹⁾.

Un modello citato nella letteratura e ampiamente utilizzato, il modello 2 «Difference, Stigma, Shame, Harm» (DSSH – differenza, stigmatizzazione, vergogna, traumi) ⁽⁸⁷⁰⁾, è basato sulla

⁽⁸⁶⁸⁾ Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, pag. 64 (grassetto in originale).

⁽⁸⁶⁹⁾ Cfr. nota 868, pag. 61 (grassetto in originale; riferimenti interni omissi).

⁽⁸⁷⁰⁾ Il modello 2 DSSH è stato creato nel 2011 dall'avvocato britannico S. Chelvan. Tale modello è citato dall'UNHCR nelle sue *Guidelines on International Protection No. 9* (op. cit. alla nota 246, punto 62) e avallato da vari governi di tutto il mondo, tra cui Nuova Zelanda, Svezia e Finlandia (cfr. Adams, W. L., «*Gay Asylum-Seekers Forced to "Prove" their Sexuality*», *Newsweek Europe*, 25 settembre 2014; approvato dall'*Independent Chief Inspector of Borders and Immigration* (Regno Unito), *An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation*, marzo-giugno 2014, paragrafi da 3.18 a 3.20, con l'accettazione di questa raccomandazione da parte del ministero dell'Interno del Regno Unito, *The Home Office Response to the Independent Chief Inspector's Report: «An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation»*, marzo-giugno 2014, paragrafi da 7.1 a 7.3. A seguito della pubblicazione come Capitolo XI del *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, il ministero dell'Interno del Regno Unito ha del tutto rivisto il suo manuale di formazione per applicare il DSSH quale strumento per determinare con certezza la domanda di asilo di un membro della comunità LGBT. I lucidi sul DSSH sono ora inseriti nella formazione generale dell'UNHCR e dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (cfr. *Module 2*). Anche le autorità svizzere utilizzano attualmente il modello DSSH («*A Step Forward*» for Asylum Decision-Making in Switzerland», No5 Barristers' Chambers, 8 marzo 2016). Diverse ONG di tutto il mondo applicano il modello DSSH, comprese Kaleidoscope (Australia) e l'*Irish Refugee Council* (Irlanda). L'EASO applica il DSSH ai suoi materiali formativi dal 2015 per domande basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.



nozione dell'esistenza di alcuni elementi o caratteristiche di base frequentemente riscontrabili in persone che riconoscono di appartenere a un genere o di avere un'identità sessuale contrari a quelli delle società eteronormative in cui vivono (ipotizzando che la norma sia identificarsi con il proprio sesso biologico ed essere eterosessuali). Il modello propone una metodologia strutturata per la valutazione di domande basate sull'identità di genere e sessuale ed è illustrato, con esempi pratici, nel volume 2 del documento del Comitato di Helsinki ungherese *Credibility Assessment Training Manual*. I quattro elementi chiave sono descritti in sintesi nella [tabella 33](#).

Tabella 33. Quattro elementi chiave del modello DSSH

Differenza	Il primo elemento è che, a un certo punto, l'interessato si è accorto di essere diverso. Questo può avvenire presto o tardi nella vita di una persona, può non avere niente a che fare con il sesso o le relazioni e può essere una serie di percezioni di diversità; raramente si verifica un «punto di svolta».
Stigmatizzazione	La stigmatizzazione è il riconoscimento e l'esperienza della disapprovazione sociale per il fatto di non conformarsi alle norme sociali, culturali e/o religiose della società.
Vergogna	A tale proposito la vergogna può essere vista come l'interiorizzazione della stigmatizzazione o della disapprovazione degli altri. La vergogna fa insorgere la sensazione di qualcosa di sbagliato, da cambiare o nascondere, e può sfociare nella più completa omofobia. È probabile che faccia insorgere il timore di subire danni, originando così strategie di elusione, come tenere nascosta la propria identità, vivere una doppia vita (ad esempio con il matrimonio) e/o enfatizzare i ruoli di genere «conformi».
Traumi	Il timore di subire danni gravi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere è la ragione che può indurre una persona a chiedere la protezione internazionale.

La nozione di danno nell'ambito di tale modello solleva altresì considerazioni procedurali per le persone che possono non aver mai avuto occasione di parlare apertamente ad altri della loro identità, per le quali l'identità è stata fonte di stigma e danno potenziale e che possono ignorare i loro diritti in relazione all'orientamento sessuale e/o all'identità di genere nell'ambito di una domanda di asilo ⁽⁸⁷¹⁾. Come indica la relazione *Beyond Proof*:

Non ci si dovrebbe basare sulla presenza o sull'assenza di alcuni comportamenti o sembianze stereotipati per concludere che un richiedente abbia o meno un determinato orientamento sessuale e/o una determinata identità di genere. Non esistono caratteristiche o qualità universali che contraddistinguono i membri della comunità LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali), esattamente

⁽⁸⁷¹⁾ Cfr. Comitato di Helsinki ungherese, *Credibility Assessment Training Manual*, vol. 2, op. cit. alla nota 36, pag. 85.



come non ve ne sono per gli eterosessuali. Le loro esperienze di vita possono variare notevolmente, pur provenendo dallo stesso paese ⁽⁸⁷²⁾.

Alcuni autori recenti ⁽⁸⁷³⁾ continuano a richiamare l'attenzione sul «crescente riconoscimento da parte della società che l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono fluidi e non possono essere dimostrati in un colloquio nell'ambito di una procedura di immigrazione o in una corte d'appello» ⁽⁸⁷⁴⁾.

Sebbene il modello DSSH offra orientamenti tempestivi per emanciparsi dalla ricerca di comportamenti che si riteneva avvalorassero una domanda e orientarsi invece all'evoluzione dell'identità di una persona,

Il modello è [...] stato criticato per il fatto di essere stato utilizzato dagli organi decisionali in un modo che normalizza e uniforma la sessualità e l'identità dei richiedenti e le modalità con cui queste dovrebbero essere espresse, sostituendo così vecchi stereotipi con nuovi stereotipi (occidentali) sui modi – che si presume siano stabili e lineari – in cui gli individui realizzano il loro orientamento sessuale e su quali emozioni accompagnano tale processo ⁽⁸⁷⁵⁾.

Come ogni modello prescrittivo, il DSSH può ed è risultato essere utilizzato in modo improprio, ad esempio con un approccio «meccanico» ⁽⁸⁷⁶⁾ che può rafforzare gli stereotipi, in particolare nel caso della vergogna ⁽⁸⁷⁷⁾. La risposta di ogni persona al proprio orientamento sessuale è individuale e si interseca con la sua storia personale, la sua cultura e il suo status socioeconomico ⁽⁸⁷⁸⁾.

⁽⁸⁷²⁾ UNHCR, *Beyond Proof*, op. cit. alla nota 19, pag. 71. I riferimenti interni originariamente inseriti in tale estratto fanno riferimento a: *Shahinaj v Gonzales*, 481 F.3d 1027, 1029 (8th Cir.2007); *Razkane v Holder, Attorney General*, 562 F.3d 1283, 1288 (10th Cir. 2009); *Todorovic v US Attorney General*, 621 F.3d 1318, 1325-1327 (11th Cir. 2010). Cfr. anche Jansen, S. e Spijkerboer, T., *Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, 2011. L'orientamento politico del Regno Unito indica che «le idee stereotipate delle persone, come un atteggiamento «effeminato» nei gay o le sembianze maschiline delle lesbiche (o l'assenza di tali caratteristiche) non dovrebbero influenzare la valutazione della credibilità». Istruzioni in materia di asilo dell'UKBA, *Guidelines on Sexual Orientation Issues in the Asylum Claim*, ottobre 2010; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 9*, op. cit. alla nota 246, paragrafo 60, punto ii).

⁽⁸⁷³⁾ Ad esempio, Dustin, M. e Ferreira, N., «Improving SOGI asylum adjudication: putting persecution ahead of identity», *Refugee Survey Quarterly*, 2021, vol. 40, n. 3, pagg. 315-347, che include una rassegna critica dei modelli e degli approcci attuali; Dawson, J. e Gerber, P., «Assessing the Refugee Claims of LGBTI People: Is the DSSH Model Useful for Determining Claims by Women for Asylum Based on Sexual Orientation?», *International Journal of Refugee Law*, 2017, vol. 29, n. 2, pagg. 292-322; COC Netherlands, *Pride or Shame: Assessing LGBTI Asylum Applications in the Netherlands Following the XYZ and ABC Judgments*, giugno 2018.

⁽⁸⁷⁴⁾ Dustin, M. e Ferreira, N., «Improving SOGI asylum adjudication: putting persecution ahead of identity», op. cit. alla nota 873.

⁽⁸⁷⁵⁾ Cfr. nota 874.

⁽⁸⁷⁶⁾ Dawson, J. e Gerber, P., «Assessing the Refugee Claims of LGBTI People: Is the DSSH Model Useful for Determining Claims by Women for Asylum Based on Sexual Orientation?», op. cit. alla nota 873.

⁽⁸⁷⁷⁾ Ad esempio Gomez, E., «The Post-ABC Situation of LGB Refugees in Europe», *Emory International Law Review*, 2016, vol. 30, pag. 475.

⁽⁸⁷⁸⁾ Selim, H., Korkman, J., Pirjatanniemi, E. e Antfolk, J., «Asylum claims based on sexual orientation: a review of psycho-legal issues in credibility assessments», *Psychology, Crime & Law*, 2022.





Accanto a linee d'indagine rispettose, le attuali proposte della letteratura accademica ⁽⁸⁷⁹⁾ mirano a porre maggiormente l'accento sul rischio di future persecuzioni, basandosi su informazioni di buona qualità sui paesi di origine.

6.7. Vulnerabilità

Le norme giuridiche e l'esigenza di garanzie procedurali particolari per richiedenti vulnerabili sono esposte nella sezione [4.3.1](#).

Si veda *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale* per l'identificazione dei membri dei gruppi vulnerabili e delle conseguenti necessità, garanzie e considerazioni nel contesto della valutazione della credibilità.

Oltre alle categorie di vulnerabilità, occorrerebbe tenere conto della vulnerabilità generale del richiedente, la quale può derivare dalla sua situazione nel paese ricevente, in cui, ad esempio, la sistemazione o le risorse finanziarie possono essere scarse, tanto da far vivere il richiedente in condizioni deplorevoli ⁽⁸⁸⁰⁾.

La scarsa integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati è associata a una cattiva salute mentale; tuttavia, anche in assenza di un disturbo diagnosticabile, gli attuali problemi sociali possono compromettere ulteriormente la capacità degli interessati di presentarsi adeguatamente a un colloquio o a un'audizione. Ad esempio, qualora i richiedenti siano alloggiati in condizioni di affollamento e/o rumore, non potranno dormire in modo adeguato e saranno pertanto meno capaci di concentrarsi o rispondere alle domande ⁽⁸⁸¹⁾.

⁽⁸⁷⁹⁾ Cfr., ad esempio, Dustin, M. e Ferreira, N., «Improving SOGI asylum adjudication: putting persecution ahead of identity», op. cit. alla nota [873](#).

⁽⁸⁸⁰⁾ Cfr. Corte EDU, *M.S.S./Belgio e Grecia*, op. cit. alla nota [84](#), punto 251, in cui la Corte ha riconosciuto che i richiedenti asilo erano «membri di un gruppo di popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile, bisognoso di protezione particolare». Sulla vulnerabilità dei minori cfr., ad esempio, Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio*, n. 13178/03, ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD001317803; cfr. anche Wicki, B., Spiller, T. R., Schick, M., Schnyder, U., Bryant, R. A. e al., «A network analysis of postmigration living difficulties in refugees and asylum seekers», *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 12, n. 1, 2021; Schick, M., Zumwald, A., Knöpfli, B., Nickerson, A., Bryant, R. A. e al., «Challenging future, challenging past: the relationship of social integration and psychological impairment in traumatized refugees», *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 7, n. 1, 2016.

⁽⁸⁸¹⁾ Li, S. S. Y., Liddell, B. J. e Nickerson, A., «The Relationship Between Post-Migration Stress and Psychological Disorders in Refugees and Asylum Seekers», *Current Psychiatry Reports*, vol. 18, n. 82, 2016; cfr. anche Liddell, B. J., Cheung, J., Outhred, T., Das, P., Malhi, G. S. e al., «Neural Correlates of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms, Trauma Exposure, and Postmigration Stress in Response to Fear Faces in Resettled Refugees», *Clinical Psychological Science*, vol. 7, n. 4, 2019, pagg. 811-825, che descrivono gli effetti sulle misurazioni neurali delle risposte alla paura legate ai fattori di stress post-migrazione, anche quando si escludono gli effetti del PTSD.





Allegato A. Elenchi di controllo

Gli elenchi di controllo seguenti intendono semplicemente riflettere il contenuto della presente analisi giuridica ed essere uno strumento di ausilio. Gli organi giudiziari non devono necessariamente affrontare tutte le domande e le fasi riportate. In pratica, il giudice dovrà esaminare unicamente le questioni controverse tra le parti. Ad esempio, il giudice non dovrà valutare l'autenticità e l'affidabilità di un determinato documento qualora l'autenticità e l'affidabilità dello stesso siano già state accertate.



A. MOTIVAZIONE DI UNA DOMANDA E OTTENIMENTO DI PROVE

Elenco di controllo 1A

Obblighi del richiedente

Obbligo	☑	Spiegazione	Elementi	☑
Se lo Stato membro ha imposto al richiedente l'obbligo di motivare la domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono stati presentati quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la stessa? [Articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione)]	☐	Il richiedente deve fornire, non appena possibile dal punto di vista pratico, dichiarazioni e tutte le prove documentali o di altro tipo a sua disposizione, ossia che si può ragionevolmente presumere ottenga, a sostegno della sua domanda, o una spiegazione soddisfacente in merito all'eventuale mancanza di altri elementi pertinenti. L'obbligo per il richiedente è limitato dal requisito di tenere conto della sua situazione e delle sue circostanze individuali. <i>(Le prove possono includere qualsiasi elemento che riporta, conferma, suffraga o poggia su fatti significativi. Ciò può comprendere, ad esempio, il passaporto, il certificato di nascita, le cartelle mediche, i documenti di viaggio, gli oggetti, le fotografie, le registrazioni audio, i dati digitali o gli elementi fisici, comprese le cicatrici corporali).</i>	■ Età ☐ ■ Estrazione ☐ ■ Congiunti ☐ ■ Identità ☐ ■ Cittadinanza/e ☐ ■ Paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza ☐ ■ Domande d'asilo pregresse ☐ ■ Itinerari di viaggio ☐ ■ Documenti di viaggio ☐ ■ Motivi della domanda di protezione internazionale ☐	



Obbligo	☒	Spiegazione	Elementi	☒
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione), il richiedente ha ottemperato all'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione)?	☐	Il richiedente deve cooperare con gli sforzi volti a stabilire la sua identità e gli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, DQ (rifusione).		
Se uno Stato membro ha imposto obblighi aggiuntivi a un richiedente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione), come quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), il richiedente ha rispettato tali obblighi?	☐	Oltre all'obbligo vincolante di cui all'articolo 13, paragrafo 1, DPA (rifusione), gli Stati membri possono imporre altri obblighi ai richiedenti, come descritto all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a f), DPA (rifusione). Gli obblighi diventano vincolanti in virtù della legislazione nazionale pertinente. L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), impone al richiedente di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, senza indugio o in una data specifica. L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), impone al richiedente di consegnare i documenti in suo possesso che sono pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quale il passaporto.		



Obbligo	☒	Spiegazione	Elementi	☒
Qualora lo Stato membro applichi il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le condizioni da a) a e). Il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda [articolo 4, paragrafo 5, lettera a), DQ (rifusione)]?	☐	Il richiedente deve dimostrare di aver compiuto tentativi in buona fede di motivare i fatti della sua domanda.		
Il richiedente ha presentato tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi? [Articolo 4, paragrafo 5, lettera b), DQ (rifusione)]	☐	Il richiedente deve aver fornito tutti gli elementi di prova pertinenti a sua disposizione o deve altrimenti fornire spiegazioni soddisfacenti sui motivi per cui non è stato in grado di fornire tali prove.		
Le dichiarazioni del richiedente sono state ritenute coerenti e plausibili e non erano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone? [Articolo 4, paragrafo 5, lettera c), DQ (rifusione)]	☐	Le dichiarazioni del richiedente devono avere le qualità di coerenza e plausibilità. Le sue dichiarazioni non devono contrastare con altre informazioni disponibili, a prescindere dal fatto che siano di natura specifica (ad esempio un documento privato relativo solo al richiedente) o di natura generale (ad esempio le COI).		



Obbligo	☒	Spiegazione	Elementi	☒
Il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile o ha dimostrato di aver avuto buoni motivi per ritardarla? [Articolo 4, paragrafo 5, lettera d), DQ (rifusione)]	☐	Il richiedente è tenuto a dimostrare di aver presentato la sua domanda di protezione il più presto possibile o, in caso contrario, a fornire validi motivi per cui non lo ha fatto.		
È accertato che il richiedente è in generale attendibile? [Articolo 4, paragrafo 5, lettera e), DQ (rifusione)]	☐	A oggi le sentenze della CGUE non forniscono orientamenti sull'interpretazione da dare all'espressione «il richiedente è in generale attendibile». Obbligatoriamente, dato l'ambito di applicazione limitato dell'articolo 4, paragrafo 5, il mancato soddisfacimento di tale condizione non può essere concludente in relazione alla credibilità del resoconto complessivo del richiedente.		

Il richiedente ha adempiuto al suo obbligo di motivazione?
 [Articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione)] ☐



Elenco di controllo 2A

Obblighi dell'autorità accertante

Obbligo	☒	Spiegazione
L'autorità accertante ha esaminato gli elementi significativi della domanda in cooperazione con il richiedente? [Articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione)]	☐	Tale obbligo di cooperazione con il richiedente in capo allo Stato membro implica concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti. Questo requisito riflette la consapevolezza che alcuni tipi di prove potrebbero non essere disponibili per il richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale. L'autorità accertante deve informare il richiedente, in una lingua che capisce o che si possa ragionevolmente supporre che comprenda, del suo obbligo di motivare la domanda. Gli elementi pertinenti sono i seguenti. ■ La relazione o la trascrizione e/o la registrazione audio o audiovisiva del colloquio personale. ■ Eventuali perizie su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. ■ Informazioni sul paese di origine. ■ Informazioni sul/i paese/i di transito e l'itinerario di viaggio. ■ Eventuali documenti che l'autorità accertante possa ottenere più facilmente. <i>(Uno Stato membro può trovarsi in una posizione migliore per accedere a determinati tipi di documenti; uno Stato membro deve assicurarsi che siano state ottenute informazioni precise e aggiornate da varie fonti sulla situazione generale che prevale nei paesi di origine e di transito; non si può presumere che il richiedente sappia quali fatti e prove possono essere pertinenti e spetta allo Stato membro fornire orientamenti adeguati e utilizzare le domande appropriate per ottenere tutti gli elementi pertinenti).</i>



Obbligo	☒ Spiegazione
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione), lo Stato membro ha assicurato che pervenissero da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EUAA e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese dei richiedenti e, ove occorresse, nei paesi in cui questi avevano transitato e che tali informazioni fossero messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito?	☐ Tali informazioni devono essere messe a disposizione del personale responsabile dell'esame delle domande e dell'adozione di decisioni. Ciò include, ad esempio, informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi «e le relative modalità di applicazione» [articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione)]. Il considerando 39 DPA (rifusione) sottolinea l'importanza di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti «[n]el determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza». I requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione) rispecchiano la consapevolezza che taluni tipi di prove possano non essere a disposizione del richiedente. Tale disposizione assicura che le prove pertinenti sulla situazione esistente nel paese non vengano trascurate dall'organo decisionale.
L'autorità accertante ha informato il richiedente dei suoi obblighi di motivazione? [Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione)]	☐ Se lo Stato membro impone al richiedente l'obbligo di addurre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione) il richiedente deve essere informato di tale obbligo in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. Deve altresì essere informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 DQ (rifusione), nonché delle conseguenze dell'inosservanza. Inoltre, ove pertinente, lo Stato membro deve informare il richiedente della possibilità di sottoporsi a una visita medica e provvedere a che tale visita abbia luogo, nel caso in cui venga richiesta.



Obbligo	☑	Spiegazione
L'autorità accertante ha dato al richiedente la possibilità di sottoporsi a un colloquio personale? [Articoli da 14 a 17 DPA (rifusione)]	☐	Il colloquio personale è l'opportunità principale per il richiedente di fornire dichiarazioni riguardanti, tra l'altro, i motivi della domanda di protezione internazionale e per l'autorità accertante di ottenere e individuare tutti i fatti sostanziali. La capacità del richiedente di assolvere il suo obbligo di fornire tali dichiarazioni e la capacità dell'autorità accertante di individuare i fatti sostanziali nonché ogni ulteriore elemento pertinente per motivare la domanda dipenderanno quindi dal colloquio personale svolto in conformità delle disposizioni della DPA (rifusione). Il colloquio personale è altresì importante in quanto, sebbene l'articolo 47 della Carta dell'UE garantisca la tutela giurisdizionale effettiva, il diritto derivato dell'UE non garantisce espressamente al richiedente il diritto a un'audizione orale dinanzi a un organo giudiziario. Si noti che l'articolo 14, paragrafo 2, DPA (rifusione) prevede eccezioni facoltative all'obbligo di colloquio personale se: <i>a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure</i> <i>b) l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.</i>



Obbligo	☒ Spiegazione
L'autorità accertante ha rispettato l'obbligo di prevedere un interprete per il colloquio personale? [Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione) e articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]	☐ L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA (rifusione) prevede che il richiedente «ricev[a], laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti». L'articolo 15, paragrafo 3, DPA (rifusione) impone agli Stati membri di «adotta[re] le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda». È pertanto obbligatorio «selezion[are] un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. Il colloquio deve inoltre «svolge[rsi] nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)]. Se possibile gli Stati membri devono «preved[ere], su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso, a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che tale domanda si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo comprensibile» [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), DPA (rifusione)].
L'autorità accertante ha soddisfatto gli altri requisiti applicabili al colloquio personale in merito a presenza dei familiari, condizioni atte ad assicurare la riservatezza e colloqui con i minori condotti con modalità consone alla loro età? [Articolo 15 DPA (rifusione)]	☐ L'autorità accertante deve provvedere affinché siano soddisfatte le garanzie procedurali di cui all'articolo 15 DPA (rifusione). Tra questi figurano requisiti minimi in materia di presenza dei familiari, condizioni atte ad assicurare la riservatezza e colloqui con i minori condotti con modalità consone alla loro età.



Obbligo	☑	Spiegazione
L'autorità accertante ha dato al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni? [Articolo 16 DPA (rifusione) e principio del diritto alla difesa, comprendente il diritto a essere ascoltati, sancito dal diritto dell'UE]	☐	L'autorità accertante deve garantire che le domande poste nel corso del colloquio personale diano al richiedente la possibilità di spiegare appieno i motivi della domanda e di chiarire gli elementi mancanti e/o eventuali incoerenze o contraddizioni.
L'autorità accertante ha ottenuto e tenuto in considerazione le informazioni sul paese d'origine e le informazioni sul paese pertinenti? [Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione), articolo 9 del regolamento EUAA]	☐	L'autorità accertante deve tenere conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione. Ciò include la presa in considerazione del materiale pertinente prodotto dall'EUAA.
L'autorità accertante ha consultato esperti, laddove necessario, su aspetti particolari? [Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), DPA (rifusione)]	☐	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano richiedere perizie su vari aspetti, tra cui, ad esempio, quelli inerenti ai minori.
L'autorità accertante ha trattato in modo adeguato le esigenze procedurali particolari? [Articolo 24 DPA (rifusione)]	☐	Gli Stati membri devono valutare se un richiedente ha bisogno di particolari garanzie procedurali. Il considerando 29 DPA (rifusione) indica in modo non esaustivo che tali garanzie possono essere necessarie «tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».



Obbligo	☒	Spiegazione
L'autorità accertante ha rispettato l'obbligo di prevedere garanzie particolari per i minori non accompagnati? [Articolo 25 DPA (rifusione)]	☐	Gli Stati membri devono rispettare l'obbligo di predisporre garanzie particolari per i minori non accompagnati, anche per quanto riguarda la designazione di un rappresentante che assista il minore, misure particolari per il colloquio personale e la fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali.
L'autorità accertante si è conformata alla conclusione di un giudice secondo cui un determinato richiedente aveva diritto alla protezione internazionale? [Articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione)]	☐	La CGUE nella sentenza <u>Torubarov</u> ⁽⁸⁸²⁾ ha ritenuto che: <i>L'articolo 46, paragrafo 3, [DPA (rifusione)], letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze, come quelle di cui al procedimento principale, in cui un giudice di primo grado ha constatato – dopo aver effettuato un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente protezione internazionale – che, in applicazione dei criteri previsti dalla [DQ (rifusione)], al richiedente in questione deve essere riconosciuta una simile protezione per il motivo che il medesimo invoca a sostegno della sua domanda, ma un organo amministrativo o quasi giurisdizionale adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare la summenzionata decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso.</i>

È stato adempiuto l'obbligo di indagine in capo all'autorità accertante? ☐

⁽⁸⁸²⁾ CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, punto 79.



B. VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA CREDIBILITÀ

Elenco di controllo 1B

Fasi da attuare per condurre la valutazione delle prove e della credibilità

Fasi	☒	Azione	☒	Principi/norme/fattori di cui tenere conto	☒
Identificare i fatti sostanziali.	☐	Identificare i fatti che sono connessi con uno o più requisiti delle definizioni di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria e sono pertinenti per stabilire la protezione internazionale.		L'esame della domanda di protezione internazionale è stato effettuato su base individuale? [Articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]	☐
Identificare le dichiarazioni, i documenti e le prove di altro tipo concernenti ciascun fatto sostanziale.	☐	Identificare le prove contenute nelle dichiarazioni, nella documentazione o in altre testimonianze fornite dal richiedente che suffraghino, verifichino o confutino ciascun fatto sostanziale.		Tale esame ha previsto la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, compresi l'estrazione, il genere (include l'identità di genere e l'orientamento sessuale), l'età, la salute e la vulnerabilità?	☐
Valutare l'autenticità/affidabilità delle prove documentali.	☐	Applicare i criteri previsti per le prove documentali: ■ rilevanza ■ esistenza ■ forma ■ contenuto ■ natura ■ autore	☐	L'organo decisionale ha effettuato un congruo esame e garantito che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo e imparziale? [Articolo 46 DPA (rifusione)]	☐



Fasi	☒	Azione	☒	Principi/norme/fattori di cui tenere conto	☒
Valutare l'affidabilità delle perizie.	☐	Applicare i criteri previsti per gli obblighi dell'esperto: ■ credenziali accertate (comprese qualifiche, istruzione e formazione, iscrizione a ordini professionali ed esperienza) ■ indipendente ■ obiettivo ■ imparziale ■ a conoscenza della portata della pratica/parere attuale	☐	L'organo decisionale ha proceduto a un esame rigoroso della domanda di protezione internazionale? [Considerando 34 DPA (rifusione)]	☐
Valutare l'affidabilità delle COI con valore probatorio.		Applicare i criteri previsti per gli obblighi dello Stato membro: ■ tenere conto di tutti i fatti pertinenti in relazione al paese di origine ■ acquisire informazioni precise e aggiornate da fonti pertinenti, quali l'UNHCR e l'EUAA e organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti ■ tenere conto delle circostanze generali esistenti nel paese di origine ■ indipendenza della fonte ■ affidabilità della fonte ■ obiettività della fonte ■ reputazione dell'autore ■ metodologia di compilazione ■ coerenza delle conclusioni ■ corroborazione da parte di altre fonti	☐		



Fasi	☒	Azione	☒	Principi/norme/fattori di cui tenere conto	☒
Valutare la credibilità di ciascun fatto sostanziale applicando gli indicatori di credibilità.	☐	■ coerenza interna ■ coerenza esterna ■ sufficienza di dettagli ■ plausibilità (cfr. successiva tabella per ulteriori dettagli).	☐		
Riesaminare le prove nel complesso e valutare la credibilità alla luce di tutte le prove.	☐	Tenere conto di tutte le questioni pertinenti al fine di garantire una buona amministrazione, un ricorso efficace e una valutazione individuale, obiettiva e imparziale.	☐		
Accettare/rifiutare ciascun fatto sostanziale.	☐	Valutare le dichiarazioni del richiedente sulla base di fatti sostanziali per il fondamento della richiesta.	☐		

Indicatori di credibilità



Indicatori di credibilità	☑	Spiegazione	Azione	☑	Norme/fattori di cui tenere conto	☑
Sufficienza di dettagli	☐	È ragionevole aspettarsi che una domanda di protezione internazionale debba essere presentata in modo sostanziale e dettagliata in misura sufficiente.	Esaminare in modo equilibrato e obiettivo se il resoconto presentato da un richiedente rispecchi il livello di dettaglio che ci si può aspettare da una persona nelle sue particolari circostanze.	☐	■ In caso di ripetizione di eventi simili, verranno ricordati solo i dettagli caratterizzanti. ■ Difficoltà pratiche come spazio limitato sul modulo di domanda e questioni relative all'interprete. ■ Qualità e atmosfera del colloquio personale. ■ Alcuni richiedenti saranno più inclini a cambiare le risposte fornite per conformarsi a quanto pensano ci si aspetti da loro. ■ La conclusione di una mancanza di credibilità non andrebbe basata su congetture o speculazioni. ■ Considerare l'impatto cumulativo delle risultanze negative sulla credibilità. ■ Prestare attenzione nel fare affidamento sulla plausibilità.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Plausibilità	☐	La plausibilità si riferisce a un fatto possibile nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. Si sovrappone in qualche misura al fatto di non essere in contrasto con le informazioni specifiche e generali disponibili.	Valutare la plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura.	☐	■ In caso di ripetizione di eventi simili, verranno ricordati solo i dettagli caratterizzanti. ■ Difficoltà pratiche come spazio limitato sul modulo di domanda e questioni relative all'interprete. ■ Qualità e atmosfera del colloquio personale. ■ Alcuni richiedenti saranno più inclini a cambiare le risposte fornite per conformarsi a quanto pensano ci si aspetti da loro. ■ La conclusione di una mancanza di credibilità non andrebbe basata su congetture o speculazioni. ■ Considerare l'impatto cumulativo delle risultanze negative sulla credibilità. ■ Prestare attenzione nel fare affidamento sulla plausibilità.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità



Norme/fattori di cui tenere conto	☒	Spiegazione	Azione	☒
Assicurarsi che eventuali proprie idee stereotipate di cui gli organi decisionali sono portatori non abbiano influenzato la loro valutazione delle prove e della credibilità effettuata ai fini della domanda di protezione internazionale.	☐	Vi è il rischio che gli stereotipi di cui è portatore l'organo decisionale relativi alle modalità di comportamento del richiedente possano influenzare in modo indebito la valutazione delle prove e della credibilità effettuata dall'organo decisionale stesso.	■ Considerare l'impatto delle differenze culturali.	☐



Allegato B. Fonti primarie

1. Diritto dell'Unione europea

1.1. Diritto primario dell'UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona – entrata in vigore: 1° dicembre 2009) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391) (entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1.

European Union (Withdrawal) Act 2018 («legge del 2018»), modificata dalla European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 («legge del 2020»), che istituisce, all'articolo 6, paragrafo 7, la categoria del «diritto dell'UE mantenuto», che include le direttive di recepimento nella legislazione del Regno Unito vigenti nel diritto interno immediatamente prima della «data di recesso», vale a dire il 31 gennaio 2020 [cfr. European Union (Withdrawal) Act 2018 (Exit Day) (Amendment) (No 3) Regulations 2019].

1.2. Diritto derivato dell'UE

1.2.1. Regolamenti

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che



istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

The Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 2019, regolamenti da 1 a 3.

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

1.2.2. Direttive

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12).

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).



Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).

2. Trattati internazionali di portata universale e regionale

2.1. Nazioni Unite

Convention Relating to the Status of Refugees, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (entrata in vigore: 22 aprile 1954).

Protocol Relating to the Status of Refugees, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

Convention on the Rights of the Child, 1577 UNTS 3, 20 novembre 1989 (entrata in vigore: 2 settembre 1990).

2.2. Consiglio d'Europa

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 213 UNTS 222, STE n. 005, 4 novembre 1950 (entrata in vigore: 3 settembre 1953).



Allegato C. Metodologia

La prima edizione dell'*Analisi giuridica- Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo* è stata pubblicata nel dicembre 2018. Nel 2021, ai sensi di un contratto specifico in attuazione del contratto quadro per servizi EASO/2017/589, l'IARMJ-Europe ha intrapreso un riesame della prima edizione dell'analisi giuridica. Sulla base dei riscontri degli utenti e di un'analisi del contenuto della prima edizione, nonché tenendo conto delle risultanze relative ai principali sviluppi legislativi e giurisprudenziali intervenuti dopo la sua pubblicazione, l'IARMJ-Europe ha elaborato una relazione di revisione contenente raccomandazioni all'EASO (ora divenuto EUAA) in merito alla necessità di aggiornare il materiale. Il 3 dicembre 2021 l'IARMJ-Europe e l'EASO (divenuta EUAA) hanno concluso un contratto specifico in base al quale la prima doveva aggiornare l'analisi giuridica.

Il team editoriale di IARMJ-Europe, costituito esclusivamente da giudici e membri di organi giudiziari in servizio o andati recentemente in pensione e dotati di competenza in materia di diritto di asilo e/o di formazione di membri degli organi giudiziari dei paesi UE+, ha selezionato e nominato due ricercatori per effettuare l'aggiornamento. Un altro esperto ha fornito supporto editoriale e contenuti didattici. Tale lavoro è stato svolto sotto la supervisione e la guida del team editoriale, che è stato istituito per assicurare l'integrità del principio dell'indipendenza della magistratura e per garantire che i materiali di formazione destinati agli organi giudiziari siano preparati e forniti nel quadro di orientamenti emanati dalla magistratura stessa. Il team editoriale ha fornito orientamenti sull'aggiornamento dei materiali e ha adottato tutte le decisioni relative alla struttura, al formato, allo stile e al contenuto.

Il ruolo dei ricercatori incaricati è stato quello di intraprendere ricerche in linea con una metodologia di ricerca fornita dal team editoriale, nonché di produrre una nuova edizione aggiornata dell'analisi giuridica con appendici conformemente alle istruzioni contenute nella decisione sul mandato. Ogni ricercatore ed esperto ha rispettato un calendario di lavoro ed era tenuto a produrre progetti dei testi da pubblicare in linea con la guida alla redazione dell'EUAA. Tale lavoro doveva essere svolto tenendo sempre presente che i materiali prodotti erano destinati a essere usati da giudici e membri degli organi giudiziari. In particolare, i ricercatori e gli esperti erano tenuti a considerare che l'indipendenza della magistratura è un principio cardine nello sviluppo professionale dei giudici e dei membri degli organi giudiziari e che questi ultimi hanno vocazione costante a interpretare le disposizioni giuridiche pertinenti conformemente al diritto dell'UE e a individuare le tendenze della giurisprudenza.

Il team editoriale ha condiviso le versioni preliminari dei materiali con un giudice e un referendario della CGUE e della Corte EDU a titolo personale nonché con l'UNHCR. Il riscontro ricevuto è stato preso in considerazione dal team editoriale nel completare i materiali. L'aggiornamento dell'analisi giuridica è stato completato nel luglio 2022.



Allegato D. Giurisprudenza

Prefazione

Nessuna.

Parte 1. Introduzione alla valutazione delle prove e della credibilità in materia di asilo

1.1. Struttura e ambito

Nessuna.

1.2. Uso della terminologia

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F.](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punti 71 e 72.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 54, 65, 72 e 73.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punto 53.

Parte 2. Quadro giuridico dell'UE relativo alla valutazione delle prove

CGUE, sentenza del 10 dicembre 2020, [M.S./Minister for Justice and Equality](#), C-616/19, ECLI:EU:C:2020:1010.

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F.](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744.

CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), cause riunite C-71/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:558.

Parte 3. Definizione dei compiti degli organi giudiziari

3.1. Esame degli elementi di fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario

CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, [P.G.](#), C-406/18, ECLI:EU:C:2020:216.

CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, [L.H.](#), C-564/18, ECLI:EU:C:2020:218.

CGUE, sentenza del 9 settembre 2020, [J.P.](#), C-651-19, ECLI:EU:C:2020:681.





CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, [Torubarov](#), C-556/17, ECLI:EU:C:2019:626, punti da 51 a 54 e 79.

CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Ahmedbekova](#), C-652/16, ECLI:EU:C:2018/801.

CGUE, sentenza del 26 settembre 2018, [X e Y/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), C-180/17, ECLI:EU:C:2018:775, punti da 25 a 26.

CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Fathi](#), C-56/17, ECLI:EU:C:2018/803.

CGUE (GC), sentenza del 25 luglio 2018, [Alheto](#), C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584, punti 110, 118, 130 e 149.

CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, [Sacko](#), C-348-16, ECLI:EU:C:2017:591, punto 50.

CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, [Samba Diouf](#), C-69/10, ECLI:EU:C:2011:524, punti da 56 a 58 e 69.

CGUE, ordinanza del 27 settembre 2018, [F.R.](#), C-422/18, ECLI:EU:C:2018:784.

Corte EDU (GC), sentenza del 29 aprile 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), nn. 28492/15 e 49975/15, punto 116.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 marzo 2016, [FG/Svezia](#), n. 43611/11, ECLI:CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, punti 127 e da 150 a 157.

Corte EDU, sentenza dell'11 gennaio 2007, [Salah Sheekh/Paesi Bassi](#), n. 1948/04, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, punti 102 e 136.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 10 maggio 1994, BVerwG 9 C 434.93, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1994, pag. 1123.

Consiglio di Stato (Francia), decisione del 22 ottobre 2012, M. C., n. [328265](#), ECLI:FR:CESSR:2012:328265.20121022.

3.2. Esame esclusivo degli elementi di diritto

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), ricorso in cassazione, sentenza del 23 febbraio 2015, ricorso n. [2944/2014](#).

3.3. Sfide da raccogliere

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [E](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punto 41.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 69 e 70.





CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punto 64.

Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, [M.S.S./Belgio e Grecia](#), n. 30696/09, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, punto 293.

Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria), sentenza del 17 aprile 2007, VwGH [2006/19/0675](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), decisione del 12 gennaio 2017, n. [180 657](#).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 giugno 2010 [AN/ministero dell'Interno](#), 9 Azs 17/2010-182.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 28 luglio 2009, [LO/ministero dell'Interno](#), 5 Azs 40/2009-74 (cfr. [sintesi in lingua ceca nell'EDAL](#) e [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Tribunale metropolitano (Ungheria), sentenza del 4 febbraio 2011, [SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza](#), 17.K.30.302/2010/18-II (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Court of Session (Tribunale civile supremo, sezione esterna, Scozia, Regno Unito), sentenza dell'8 giugno 2005, [Joyce Wani, Anna Awala en Kefa Awala v Secretary of State for the Home Department](#) [2005] CSOH 73, punto 24.

High Court (Irlanda), sentenza del 17 gennaio 2017, [ON v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2017] IEHC 13, punto 63.

Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punti da 98 a 109.

Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 18 ottobre 2012, [I UP 471/2012](#), punti da 10 a 16 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

3.4. Pertinenza di principi e norme per lo svolgimento di audizioni davanti ai giudici

CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2021, [A.B. e altri](#), C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153, punto 117.

CGUE (GC), sentenza del 5 novembre 2019, [Commissione europea/Repubblica di Polonia](#), C-192/18, ECLI:EU:C:2019:924, punto 106.

CGUE (GC), sentenza del 25 luglio 2018, [LM](#), C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586, punto 50.

CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, [M./Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General](#), C-560/14, ECLI:EU:C:2017:101, punti 25 e da 36 a 37.



CGUE, sentenza del 5 novembre 2015, [Sophie Mukarubega/Préfet de police](#), C-166/13, ECLI:EU:C:2014:2336, punto 46.

CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2014, [Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques](#), C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431, punto 36.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punti da 85 a 89.

Parte 4. Principi e norme specifici applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità

4.1. Introduzione all'articolo 4 DQ (rifusione)

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 69 e 70.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punti 64 e segg.

Tribunale amministrativo federale (BVerwG, Germania), sentenza del 29 maggio 2008, n. [10 C 11.07](#), BVerwG:2008:290508U10C11.07.0, punto 34.

4.2. Motivazione della domanda

CGUE, sentenza del 3 marzo 2022, [NB e AB/SSHD](#), C-349/20, ECLI:EU:C:2022:151, punti 64 e 65.

CGUE, sentenza del 19 novembre 2020, [EZ/Bundesrepublik Deutschland](#), C-238/19, ECLI:EU:C:2020:945, punti da 54 a 55.

CGUE, sentenza dell'11 novembre 2020, [Orange Romania SA/Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal \(ANSPDCP\)](#), C-61/19, ECLI:EU:C:2020:901.

CGUE, sentenza del 16 luglio 2020, [Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland](#), C-517/17, ECLI:EU:C:2020:579, punti 70 e 73.

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F.](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punti 37, 46 e 71.

CGUE, sentenza del 26 luglio 2017, [Sacko](#), C-348-16, ECLI:EU:C:2017:591, punto 50.

CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, [M/Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General](#), C-560/14, ECLI:EU:C:2014:1320, punti 26, 31, da 36 a 37, da 39 a 40, 45, 48 e 50.

CGUE, sentenza del 5 novembre 2015, [Sophie Mukarubega/Préfet de police](#), C-166/13, ECLI:EU:C:2014:2336, punto 46.



CGUE, sentenza dell'11 dicembre 2014, [Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques](#), C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431, punti 36 e 43.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 54, 56, da 60 a 62, da 64 a 66 e da 69 a 71.

CGUE, sentenza del 17 luglio 2014, [YS/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, e Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M e S](#), cause riunite C-141/12 e C-372/12, ECLI:EU:C:2014:2081.

CGUE, sentenza del 5 giugno 2014, [Mahdi/Administrativen sad Sofia-grad \(Bulgaria\)](#), C-146/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:1320, punti da 45 a 46, 50 e 55.

CGUE (GC), sentenza del 13 maggio 2014, [Google Spain SL e Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos \(AEPD\) e Mario Costeja González](#), C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punti da 65 a 67, 81, da 85 a 87, 91 e 93.

Corte EDU (GC), sentenza del 29 aprile 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), nn. 28492/15 e 49975/15, punto 110.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punti 92, 93 e da 96 a 97.

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 14 febbraio 2017, n. [182 265](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 2 luglio 2013, n. [106 216](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisioni del 6 maggio 2013, n. [102 472](#), e del 17 maggio 2013, n. [103 053](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 26 febbraio 2013, n. [97 865](#).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2008, [SN/ministero dell'Interno](#), 5 Azs 66/2008-70 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

BverwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), decisione del 10 marzo 2021, 1 B 2.21, punto 8.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG, [10 C 7.13](#), BVerwG:2014:170614U10C7.13.0 (anche in [inglese](#)).



BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 13 febbraio 2014, BVerwG [10 C 6.13](#), BVerwG:2014:130214U10C6.13.0.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 5 settembre 2013, BVerwG [10 C 1.13](#), DE:BVerwG:2013:050913U10C1.13.0.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 19 luglio 2012, BVerwG [10 C 2.12](#), *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, pag. 3461.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 10 maggio 1994, BVerwG [9 C 434.93](#), in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 1994, pag. 1123.

Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), sentenza del 20 aprile 2011, II OSK 903/10, e sentenza del 20 aprile 2014, II OSK 1067/13.

Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), sentenza del 4 luglio 2012, [SN/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza](#), 3.K.31192/2012/6 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6.

Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), sentenza del 1° marzo 2002, [Z v Minister for Justice, Equality and Law Reform & ors](#) [2002] IESC 14, 2002.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 9 maggio 2019, [WH v IPAT](#) [2019] IEHC 297.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 25 febbraio 2019, [AAL \(Nigeria\) v IPAT \(No. 2\)](#) [2019] IEHC 123.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 1995, [Sandralingham v Secretary of State for the Home Department; Ravichandran v Secretary of State for the Home Department](#) [1996] Imm AR 97; [1995] EWCA Civ 16.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2016, [MW \(Nationality; Art 4 QD; duty to substantiate\)](#) [2016] UKUT 453 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 4 febbraio 2016, [OO \(Gay Men\) Algeria CG](#) [2016] UKUT 65 (IAC), punti da 15 a 94.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 1° ottobre 2015, [AA \[Article 15\(c\)\] Iraq CG](#) [2015] UKUT 544 (IAC), punti da 6 a 29.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 2 giugno 2015, [BM and Others \(returnees – criminal and non-criminal\) DR Congo \(CG\)](#) [2015] UKUT 293 (IAC).



Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 18 marzo 2010, AM and BM (Trafficked women) Albania CG [2010] UKUT 80 (IAC).

4.3. Principi relativi all'esame dei fatti e delle circostanze

CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, C.F. & D.N./Bundesrepublik Deutschland, C-901/19, ECLI:EU:C:2021:472.

CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, ECLI:EU:C:2019:448.

CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi, C-56/17, ECLI:EU:C:2018/803, punto 86.

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, F., C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punti 62 e 71.

CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland, C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117, punto 43.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti da 62 a 70.

CGUE (GC), sentenza del 4 giugno 2013, ZZ/Secretary of State for the Home Department, C-300/11, ECLI:EU:C:2013:363, punto 64.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punti 31, 66, 67 e 88.

CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland/Y e Z, cause riunite C-71/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:558, punti 70, 72, 76, 77 e 80.

CGUE, sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C-69/10, ECLI:EU:C:2011:524, punto 56.

CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2010, Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105, punto 90.

CGUE (GC), sentenza del 17 febbraio 2009, Meki Elgafaji e Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94, punto 43.

CGUE, sentenza del 30 aprile 1996, P/S e Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170, punto 20.

CGUE, sentenza del 6 ottobre 1982, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA/ministero della Salute, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, punto 18.

CGUE, sentenza del 27 ottobre 1977, Regina/Pierre Bouchereau, causa 30/77, ECLI:EU:C:1977:172, punto 14.



CGUE, conclusioni del 28 aprile 2022, [Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e altri](#), C-159/21, ECLI:EU:C:2022:326.

Corte EDU (GC), sentenza del 29 aprile 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), nn. 28492/15 e 49975/15, ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215, punto 109.

Corte EDU, sentenza del 22 marzo 2022, [T.K. e altri/Lituania](#), n. 55978/20, ECLI:CE:ECHR:2022:0322JUD005597820, punti 80 e 88.

Corte EDU, sentenza del 7 dicembre 2021, [Tewelde e altri/Russia](#), nn. 48352/19, 48496/19, 48720/19 e 48773/19, ECLI:CE:ECHR:2021:1207JUD004835219, punto 32.

Corte EDU (GC), sentenza del 7 dicembre 2021, [Savran/Danimarca](#), n. 57467/15, ECLI:CE:ECHR:2021:1207JUD005746715, punto 130.

Corte EDU, sentenza del 15 aprile 2021, [K.I./Francia](#), n. 5560/19, ECLI:CE:ECHR:2021:0415JUD000556019, punti 125 e da 139 a 140.

Corte EDU, sentenza del 2 giugno 2020, [S.A./Paesi Bassi](#), n. 49773/15, ECLI:CE:ECHR:2020:0602JUD004977315, punto 62.

Corte EDU, decisione del 29 gennaio 2019, [M.I./Bosnia-Erzegovina](#), n. 47679/17, ECLI:CE:ECHR:2019:0129DEC004767917, punto 50.

Corte EDU, decisione del 5 dicembre 2017, [B.T./Russia](#), n. 40755/16, ECLI:CE:ECHR:2017:1205DEC004075516, punto 22.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punti 77, 86, 93 e 97.

Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2016, [A.M./Paesi Bassi](#), n. 29094/09, ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, punto 79.

Corte EDU, sentenza del 10 settembre 2015, [R.H./Svezia](#), n. 4601/14, ECLI:CE:ECHR:2015:0910JUD000460114, punto 58.

Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2015, [R.K./Francia](#), n. 61264/11, ECLI:CE:ECHR:2015:0709JUD006126411, punto 59.

Corte EDU, sentenza del 15 gennaio 2015, [A.A./Francia](#), n. 18039/11, ECLI:CE:ECHR:2015:0115JUD001803911, punto 53 (disponibile solo in francese).

Corte EDU, sentenza del 19 settembre 2013, [RJ/Francia](#), n. 10466/11, ECLI:CE:ECHR:2013:0919JUD001046611, punti da 41 a 43 (disponibile solo in francese).

Corte EDU, sentenza del 5 settembre 2013, [I/Svezia](#), n. 61204/09, ECLI:CE:ECHR:2013:0905JUD006120409, punti da 59 a 69.



Corte EDU, sentenza del 15 maggio 2012, [SF e altri/Svezia](#), n. 52077/10, ECLI:CE:ECHR:2012:0515JUD005207710, punto 66.

Corte EDU, sentenza del 20 luglio 2010, [N/Svezia](#), n. 23505/09, ECLI:CE:ECHR:2010:0720JUD002350509, punto 53.

Corte EDU, sentenza del 9 marzo 2010, [RC/Svezia](#), n. 41827/07, ECLI:CE:ECHR:2010:0309JUD004182707, punti 50 e 53.

Corte EDU (GC), sentenza del 19 febbraio 2009, [A e altri/Regno Unito](#), n. 3455/05, ECLI:CE:ECHR:2009:0219JUD000345505, punti da 202 a 224.

Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, [NA/Regno Unito](#), n. 25904/07, ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002590407, punto 111.

Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2008, [Saadi/Italia](#), n. 37201/06, ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, punti 128 e 131.

Corte EDU, sentenza dell'11 gennaio 2007, [Salah Sheekh/Paesi Bassi](#), n. 1948/04, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, punti 148 e 149.

Corte EDU, sentenza del 26 luglio 2005, [N/Finlandia](#), n. 38885/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0726JUD003888502, punti da 154 a 157.

Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2005, [Said/Paesi Bassi](#), n. 2345/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0705JUD000234502, punto 53.

Corte EDU, sentenza del 12 aprile 2005, [Shamayev e altri/Georgia e Russia](#), n. 36378/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0412JUD003637802, punto 448.

Corte EDU, sentenza del 30 maggio 2001, [Fatgan Katani e altri/Germania](#), n. 67679/01, ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC006767901, (disponibile solo in francese).

Corte EDU (GC), sentenza del 15 novembre 1996, [Chahal/Regno Unito](#), n. 22414/93, ECLI:CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, punto 96.

Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, [Vilvarajah e altri/Regno Unito](#), nn. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, ECLI:CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, punto 111.

Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, [Cruz Varas/Svezia](#), n. 15576/89, ECLI:CE:ECHR:1991:0320JUD001557689, punti 69 e 78.

Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa austriaca, Austria), sentenza del 26 gennaio 2021, VwGH Ra 2020/14/0122.

Raad van State/Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 18 ottobre 2021, n. [A 262 369](#).



Raad van State/Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 7 dicembre 2021, n. [A 265 059](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 27 agosto 2020, n. [A 240 175](#), punto 30.

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 24 giugno 2019, n. [A 223104](#).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 29 luglio 2015 KB/ministero dell'Interno, 4 Azs 114/2015-27.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 28 luglio 2009, [LO/ministero dell'Interno](#), 5 Azs 40/2009-74 (cfr. [sintesi in lingua ceca nell'EDAL](#) e [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2008, [SN/ministero dell'Interno](#), 5 Azs 66/2008-70 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 20 giugno 2007, [RK/ministero dell'Interno](#), 6 Azs 142/2006-58 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 28 novembre 2016, [OFPRA/M B](#), domanda n. 389733 B.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 10 ottobre 2018, M. T., n. 11015942.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), (Grande formation) decisione del 30 marzo 2017, [Mme F](#), decisione n. 16015058.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 14 luglio 2011, BVerwG [10 B 710](#), BVerwG:2010:140710B10B710.0, punto 8.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 16 aprile 1985, BVerwG 9 C 109.84, BVerwGE 71, punti 180 e 181.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 4 luglio 2019, BVerwG [1 C 31.18](#), BVerwG:2019:040719U1C31.18.0, punto 16 (disponibile in inglese sul sito <https://www.bverwg.de/en/040719U1C31.18.0>).

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 1° giugno 2011, BVerwG [10 C 25.10](#), BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, punto 22.

Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia), decisione del 29 agosto 2011, domanda n. [2512/2011](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



Sentenze del Consiglio di Stato greco: 1628/07, 817/09, 1379/11.

Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 24 giugno 2016, 17.K.27.132/2016/6.

Tribunale metropolitano (Ungheria), sentenza del 4 febbraio 2011, [SMR/Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza](#), 17.K.30.302/2010/18-II (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza dell'8 aprile 2022 [Z.A. v The International Protection Appeals Tribunal & ors](#) [2022] IEHC 280, punti da 49 a 52.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 marzo 2022, [O.O. v. The International Protection Appeals Tribunal and the Minister for Justice](#) [2022] IEHC 155.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 29 gennaio 2020, [MR \(Bangladesh\) v IPAT & Another](#) [2020] IEHC 41.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 gennaio 2017, [ON v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2017] IEHC 13, punto 63.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 24 novembre 2016, [OO v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2016] IEHC 734.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 22 settembre 2015, [O.N. & ors v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2015] IEHC 585.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 2 aprile 2015, [JG \(Ethiopia\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2015] IEHC 49, punti 27 e 28.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 21 marzo 2014, [ME v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2014] IEHC 145.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 20 novembre 2012, [JNA v Refugee Appeals Tribunal and Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2012] IEHC 480, punti da 13 a 20.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza dell'11 settembre 2012, [Barua v Minister for Justice and Equality](#) [2012] IEHC 456, punti da 23 a 32.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 24 luglio 2009, [IR v Minister for Justice, Equality & Law Reform & anor](#) [2009] IEHC 353, punto 11, principi 4 e 9.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 30 novembre 2007, [DVTS v Minister for Justice, Equality & Law Reform & ors](#) [2007] IEHC 451.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 9815/2020.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 22527/2020.





Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 20580/2019.

Court of Session (Tribunale civile supremo, sezione esterna, Scozia, Regno Unito), sentenza dell'8 giugno 2005, Joyce Wani, Anna Awala en Kefa Awala v Secretary of State for the Home Department [2005] CSOH 73, punto 24.

Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 13 aprile 2016, 201506502/1/V2, ECLI:NL:RVS:2016:891.

Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 7 marzo 2012, 201007907/1/V3, ECLI:NL:RVS:BV9262.

Rada do Spraw Uchodźców (Commissione per i rifugiati, Polonia), decisione del 29 agosto 2013, RdU-246-1/S/13 (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL).

Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 3 aprile 2012, I Up 163/2012 (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL).

Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punto 118.

Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 29 agosto 2012, I U 787/2012-4, punti da 91 a 95.

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), sentenza del 9 dicembre 2015, domanda n. 1699/2015, ECLI:ES:TS:2015:5211, pag. 9 (cfr. sintesi in lingua inglese nell'EDAL).

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2010, MA (Somalia) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 49, punti 20 e 33.

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 7 luglio 2010, HJ (Iran) and HT (Cameroon) v Secretary of State for the Home Department [2010] UKSC 31.

House of Lords (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 18 febbraio 2009, RB (Algeria) and Another v Secretary of State for the Home Department and OO (Jordan) v Secretary of State for the Home Department [2009] UKHL 10.

House of Lords (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 26 maggio 2005, R v Secretary of State for the Home Department ex parte Bagdanavicius [2005] UKHL 38, punto 7.

House of Lords (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 1987, R v Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran [1988] AC 958.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2014, MA (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 1608, punto 17.





Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2013, [CM \(Zimbabwe\) v the Secretary of State for the Home Department](#) [2013] EWCA Civ 1303.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 luglio 2007, [GM \(Eritrea\), YT \(Eritrea\) and MY \(Eritrea\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2008] EWCA Civ 833, punti da 29 a 31.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 marzo 2005, [François Mibanga v Secretary of State for the Home Department](#) [2005] EWCA Civ 367, punti 20 e 24.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 5 novembre 2003, [Batayav v Secretary of State for the Home Department](#) [2003] EWCA Civ 1489.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2016, [JJA \(child and risk of persecution\) Nigeria](#) [2016] UKUT 560 (IAC), punto 16.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 10 dicembre 2014, [KS \(benefit of the doubt\)](#) [2014] UKUT 552 (IAC), punti 83 e 85.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 28 gennaio 2013, [JL \(medical reports-credibility\)](#) [2013] UKUT 145 (IAC), punto 26.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 31 gennaio 2013, [CM \(EM country guidance; disclosure\) Zimbabwe CG](#) [2013] UKUT 59 (IAC), punti da 23 a 32 e 45.

Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (Regno Unito), sentenza del 5 luglio 2005, [SM \(Section 8: Judge's process\) Iran](#) [2005] UKAIT 116 (AIT), punto 10.

Immigration Appeal Tribunal (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), sentenza del 17 gennaio 2001, [Kacaj \(Article 3 – Standard of Proof – Non-State Actors\) Albania](#) [2001] UKIAT 18 (AIT), punto 12.

4.4. Metodi di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente e delle prove documentali e/o di altro tipo

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti da 48 a 49, da 52 a 54, 59, da 62 a 65, da 67 a 70 e 73.

CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, [Bundesrepublik Deutschland/Y e Z](#), cause riunite C-71/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:558, punto 77.



CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, F., C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punti 28, 29, 35, 46, 53, 61 e 71.

Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr (Ungheria), sentenza del 1° giugno 2016, 13.K.27101/2016/7.

4.5. Indicatori di credibilità

CGUE (GC), sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584, punto 130.

CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, M./Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, ECLI:EU:C:2017:101, punti 25 e da 36 a 37.

CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland, C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117, punto 43.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punti 70, 87 e 88.

CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland/Y e Z, cause riunite C-71/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:558, punto 77.

CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 17 luglio 2014, A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheids en Justitie, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2111, punti 32 e 50.

CGUE, Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012, MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, ECLI:EU:C:2012:253, punto 43.

Corte EDU, sentenza del 10 aprile 2022, Shenturk e altri/Azerbaigian, nn. 41326/17 e altri tre, ECLI:CE:ECHR:2022:0310JUD004132617, punto 112.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, JK e altri/Svezia, n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punti 79, 84 e 93.

Corte EDU, sentenza del 10 settembre 2015, RH/Svezia, n. 4601/14, ECLI:CE:ECHR:2015:0910JUD000460114, punto 58.

Corte EDU, sentenza del 18 novembre 2014, MA/Svizzera, n. 52589/13, ECLI:CE:ECHR:2014:1118JUD005258913, punti 60 e da 62 a 67.

Corte EDU, sentenza del 26 giugno 2014, ME/Svezia, n. 71398/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD007139812, punto 78.



Corte EDU, sentenza del 9 marzo 2010, [RC/Svezia](#), n. 41827/07, ECLI:CE:ECHR:2010:0309JUD004182707, punto 52.

Corte EDU, decisione del 17 gennaio 2006, [Bello/Svezia](#), n. 32213/04, ECLI:CE:ECHR:2006:0117DEC003221304.

Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2005, [Said/Paesi Bassi](#), n. 2345/02, ECLI:CE:ECHR:2005:0705JUD000234502, punto 53.

Corte EDU, decisione del 1° ottobre 2002, [Tekdemir/Paesi Bassi](#), nn. 46860/99 e 49823/99, ECLI:CE:ECHR:2002:1001DEC004686099.

Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, [Cruz Varas/Svezia](#), n. 15576/89, ECLI:CE:ECHR:1991:0320JUD001557689, punto 78.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 25 aprile 2019, 5 Azs 207/2017-36.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 25 giugno 2015, AR/ministero dell'Interno, 4 Azs 71/2015-54.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 6 febbraio 2008, ES/ministero dell'Interno, 1 Azs 18/2007-55.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 24 febbraio 2004, YA/ministero dell'Interno, 6 Azs 50/2003-89 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 25 gennaio 2017, M. T, n. [15037987](#).

Tribunale amministrativo di Giessen (Germania), sentenza del 25 febbraio 2014, [n. 1 K 2449/11. GI.A.](#)

Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), sentenza del 27 maggio 2014, [7.K.27.145/2014/9](#).

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1° dicembre 2016, [MA \(Nigeria\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2016] IEHC 16.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 22 settembre 2015, [IFO v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2015] IEHC 586.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 2 aprile 2015, [JG \(Ethiopia\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2015] JEHC 49, punto 24.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 16 settembre 2013, [NM \(Togo\) v Refugee Appeals Tribunal & anor](#) [2013] IEHC 436.



High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 aprile 2011, [HR v Refugee Appeals Tribunal and the Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2011] IEHC 151, punto 7.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 24 luglio 2009, [IR v Minister for Justice, Equality & Law Reform & anor](#) [2009] IEHC 353, punto 11, principio 5.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 6738/2021.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 10908/20.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza del 5 marzo 2015, n. [4522/2015](#).

Court of Session (Tribunale civile supremo) (sezione interna, Scozia, Regno Unito), sentenza dell'11 dicembre 2001, [Asif v Secretary of State for the Home Department](#) [2001] Scot CS 283, punto 16.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 9 aprile 2014, [JA \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2014] EWCA Civ 450, punto 25.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 luglio 2006, [Y v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1223, punto 256.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2006, [HK v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1037, punti 27 e 28.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 2004, [Gheisari v Secretary of State for the Home Department](#) [2004] EWCA Civ 1854, punti da 10 a 11 e da 20 a 21.

Immigration Appeal Tribunal (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), sentenza del 27 gennaio 2005, [MM \(DRC-plausibility\) DR Congo](#) [2005] UKIAT 19 (IAT), punto 15.

Immigration Appeal Tribunal (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), sentenza del 12 giugno 2003, [JB \(DR Congo\)](#) [2003] UKIAT 12 (IAT).

4.6. Norme per la valutazione delle prove documentali

Corte EDU, sentenza del 18 novembre 2014, [MA/Svizzera](#), n. 52589/13, ECLI:CE:ECHR:2014:1118JUD005258913, punti da 62 a 68.

Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2014, [AA/Svizzera](#), n. 58802/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD005880212, punti da 61 a 63.

Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2012, [Singh et autres/Belgique](#), n. 33210/11, ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011 (disponibile solo in francese).



Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 23 febbraio 2011, n. [56 584](#), punto 4.2 (traduzione non ufficiale) (cfr. anche [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Court of Session (Tribunale civile supremo) (Scozia, Regno Unito), sezione esterna, sentenza del 13 maggio 2010, [RY v Secretary of State for the Home Department](#) [2010] CSOH 65, punti da 31 a 33.

Court of Session (Tribunale civile supremo) (Scozia, Regno Unito), sezione esterna, sentenza del 12 giugno 2007, [SD v Secretary of State for the Home Department](#) [2007] CSOH 97, punto 6.

Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda), sentenza del 27 febbraio 2017, [AO v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2017] IECA 51, punti 45, 76, 87 e 88.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 22 marzo 2016, [MA \(Bangladesh\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2016] EWCA Civ 175.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 luglio 2014, [PJ \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2014] EWCA Civ 1011, punti da 30 a 32.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)], (Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2022, [XX \(PJAK — sur place activities — Facebook\) Iran CG](#) [2022] UKUT 23 (IAC).

4.7. Norme per la valutazione delle perizie

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F.](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punto 46.

Corte EDU, sentenza del 19 settembre 2013, [RJ/Francia](#), n. 10466/11, ECLI:CE:ECHR:2013:0919JUD001046611, punti da 41 a 43 (disponibile solo in francese).

Corte EDU, sentenza del 5 settembre 2013, [I/Svezia](#), n. 61204/09, ECLI:CE:ECHR:2013:0905JUD006120409, punti da 59 a 69.

Corte EDU, sentenza del 3 giugno 2004, [Bati e altri/Turchia](#), nn. 33097/96 e 57834/00, ECLI:CE:ECHR:2004:0603JUD003309796.

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 27 febbraio 2017, n. [183 047](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 23 gennaio 2017 n. [181 122](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. [149 559](#).



Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 21 marzo 2013, n. [99 380](#), punto 4.5 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 10 aprile 2015, M. B, domanda n. [372864 B](#).

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 27 settembre 2016, M. AB, n. 11022527.

Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa, Finlandia), sentenza del 4 febbraio 2013, [KHO:2013:23](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza dell'11 settembre 2007, BVerwG 10 C 8.07, punto 15.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 15 agosto 2016, [HRA v Minister for Justice, Equality & Law Reform & anor](#) [2016] IEHC 528.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 10 marzo 2015, [MM v Refugee Appeals Tribunal & anor](#) [2015] IEHC 158, punto 28.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 28 settembre 2010, [RMK v Refugee Appeals Tribunal and the Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2010] IEHC 367, punto 26.

Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 21 settembre 2016, [201601111/1/V3](#), ECLI:NL:RVS:2016:2589.

Rada do Spraw Uchodźców (Commissione per i rifugiati, Polonia), decisione del 29 agosto 2013, [RdU-246-1/S/13](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Court of Session (Tribunale civile supremo) (Scozia, Regno Unito), sezione interna, sentenza del 12 luglio 2013, [MABN and KASY v the Advocate General for Scotland](#) [2013] CSIH 68, punti da 59 a 82.

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), sentenza del 24 febbraio 2012, ricorso n. [2476/2011](#), STS 1197/2012, pag. 8 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 6 marzo 2019, [KV \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2019] UKSC 10.

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 21 maggio 2014, [Secretary of State for Home Department v MN and KY](#) [2014] UKSC 30, punto 46 e punto 51(iii)b.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 7 marzo 2017, [KV \(Sri Lanka\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2017] EWCA Civ 119.



Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 marzo 2005, [François Mibanga v Secretary of State for the Home Department](#) [2005] EWCA Civ 367.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 aprile 2012, [AM v Secretary of State for the Home Department](#) [2013] EWCA Civ 521.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2006, [SA \(Somalia\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1302, punti da 31 a 32.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2022, [HA \(expert evidence, mental health\) Sri Lanka](#) [2022] UKUT 111 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 5 novembre 2015, [AAW \(expert evidence – weight\) Somalia](#) [2015] UKUT 673 (IAC), punto 25.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2014, [MOJ and others \(return to Mogadishu\) Somalia CG](#) [2014] UKUT 442 (IAC), punto 25.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 23 aprile 2014, [KV \(Scarring – medical evidence\) Sri Lanka](#) [2014] UKUT 230 (IAC), punti 211 e da 222 a 224.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 18 maggio 2012, [AK \[Article 15\(c\)\] Afghanistan CG](#) [2012] UKUT 163 (IAC).

Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, sentenza del 2 maggio 2012, [Gabriel Shumba v Republic of Zimbabwe](#), comunicazione n. 288/2004.

Commissione interamericana dei diritti umani, sentenza del 5 marzo 2001, [Hugo Juárez Cruzat et al. v Peru](#), causa 11.015, n. 43/01.

4.8. Norme per la valutazione delle informazioni sul paese di origine (COI)

CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, [P.G.](#), C-406/18, ECLI:EU:C:2020:216.

CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, [L.H.](#), C-564/18, ECLI:EU:C:2020:218.

CGUE, sentenza del 29 luglio 2019, [Torubarov](#), C-556/17, ECLI:EU:C:2019:626.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, [M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General](#), C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punto 65.



Corte EDU (GC), sentenza del 29 aprile 2022, [Khasanov e Rakhmanov/Russia](#), nn. 28492/15 e 49975/15, ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215, punti da 114 a 115.

Corte EDU, sentenza del 14 novembre 2019, [N.A./Finlandia](#), n. 25244/18, ECLI:CE:ECHR:2021:0713JUD002524418, punto 75.

Corte EDU, sentenza del 20 giugno 2017, [M.O./Svizzera](#), n. 41282/16, ECLI:CE:ECHR:2017:0620JUD004128216, punti da 52 a 53, 79 e 90.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, [JK e altri/Svezia](#), n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punti 79, 83 e da 88 a 90.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 febbraio 2012, [Hirsi Jamaa e altri/Italia](#), n. 27765/09, ECLI:CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, punti 114 e 115.

Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, [Sufi ed Elmi/Regno Unito](#), nn. 8319/07 e 11449/07, ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000831907, punti 230 e da 232 a 234.

Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, [FH/Svezia](#), n. 32621/06, ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD003262106, punto 92.

Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, [NA/Regno Unito](#), n. 25904/07, ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002590407, punti 110, 112 e da 120 a 122.

Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2008, [Saadi/Italia](#), n. 37201/06, ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, punti 133 e 143.

Corte EDU, sentenza dell'11 gennaio 2007, [Salah Sheekh/Paesi Bassi](#), n. 1948/04, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, punto 136.

Corte EDU (GC), sentenza del 4 febbraio 2005, [Mamatkulov e Askarov/Turchia](#), nn. 46827/99 e 46951/99, ECLI:CE:ECHR:2005:0204JUD004682799, punto 67.

Alta corte amministrativa (Bulgaria), *Jasvineta*/Agenzia statale per i rifugiati, causa n. 5226/15 (in bulgaro).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 4 febbraio 2009, [ÖS/ministero dell'Interno](#), 1 Azs 105/2008-81 ([sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), Grande Camera, decisione/sentenza del 19 novembre 2021, M.M., n. 18054661 R.

Consiglio di Stato (Francia), decisione del 22 ottobre 2012, M. C., n. [328265](#), ECLI:FR:CESSR:2012:328265.20121022.

Corte suprema di cassazione (Italia), sentenza n. 2462/21.



Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), sentenza del 20 settembre 2006, U 2073/2006-10.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2013, CM (Zimbabwe) v the Secretary of State for the Home Department [2013] EWCA Civ 1303, punto 17.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza dell'11 ottobre 2016, MST and Others (national service-risk categories) Eritrea CG [2016] UKUT 443 (IAC), punti da 192 a 201.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 1° ottobre 2015, AA [Article 15(c)] Iraq CG [2015] UKUT 544 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 18 maggio 2012, AK [Article 15(c)] Afghanistan CG [2012] UKUT 163 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 25 novembre 2011, AMM and Others (conflict; humanitarian crisis; returnees; FGM) Somalia CG [2011] UKUT 445 (IAC), punti da 97 a 103.

4.9. Valutazione di persecuzioni o danni gravi precedenti o futuri [articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)]

CGUE (GC), sentenza del 9 novembre 2021, LW/Bundesrepublik Deutschland, C-91/20, ECLI:EU:C:2021:898, punto 35.

CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova, C-652/16, ECLI:EU:C:2018:801, punto 50.

CGUE, (GC), sentenza del 24 aprile 2018, MP/Secretary of State for the Home Department, C-353/16, ECLI:EU:C:2018:276.

CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M.M./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, C-277/11, ECLI:EU:C:2012:744, punto 70.

CGUE (GC), sentenza del 5 settembre 2012, Bundesrepublik Deutschland/Y e Z, cause riunite C-71/11 e C-99/11, ECLI:EU:C:2012:558, punti da 73 a 80.

CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2010, Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105, punti 73 e 94.

Corte EDU, sentenza del 25 febbraio 2020, A.S.N. e altri/Paesi Bassi, nn. 68377/17 e 530/18, ECLI:CE:ECHR:2020:0225JUD006837717, punto 114.

Corte EDU (GC), sentenza del 23 agosto 2016, JK e altri/Svezia, n. 59166/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, punto 102.



BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 17 settembre 2019, BVerwG 1 B 43.19, ECLI: DE:BVerwG:2019:170919B1B43.19.0.

Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 2 dicembre 2010, UM 10296-10 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Parte 5. Selezione di aspetti specifici relativi alla valutazione delle prove e della credibilità

5.1. Valutazione delle prove in relazione a contenziosi sulla cittadinanza o l'apolidia

CGUE (GC), sentenza del 9 novembre 2021, [LW/Bundesrepublik Deutschland](#), C-91/20, ECLI:EU:C:2021:898, punto 32.

CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, [Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#), C-720/17, ECLI:EU:C:2019:448.

Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2014, [AA/Svizzera](#), n. 58802/12, ECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD005880212, punto 61.

Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 2012, [FN e altri/Svezia](#), n. 28774/09, ECLI:CE:ECHR:2012:1218JUD002877409, punto 72.

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 gennaio 2022, n. [266 960](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 gennaio 2022, n. [266 957](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 25 ottobre 2021, n. [262 862](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 28 settembre 2021, n. [261 258](#).

Raad van State/Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 18 gennaio 2021, n. [A 247 597](#), punti 11, 13 e 14.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, Francia), sentenza del 6 maggio 2016, M. P alias T, n. [09014084 C](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione dell'11 maggio 2016, M. FE, Mme BC & Mme AD, n. [390351](#), ECLI:FR:CECHR:2016:390351.20160511, punto 18.

Norges Høyesterett (Corte suprema norvegese), sentenza del 14 dicembre 2020, [HR-2020-2408-A](#), punti 5, 8 e da 67 a 69.

Rada do Spraw Uchodźców (Commissione per i rifugiati, Polonia), decisione del 29 agosto 2013, [RdU-246-1/S/13](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2015, [Pham v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 19, punto 25.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo, (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 3 ottobre 2016, [MW \(Nationality; Art 4 QD; duty to substantiate\)](#) [2016] UKUT 453 (IAC), punto 9.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo, (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 21 febbraio 2011, [KK and Others \(Nationality: North Korea\) Korea CG](#) [2011] UKUT 92 (IAC), punti 60 e da 79 a 82.

Immigration Appeal Tribunal (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), sentenza del 17 aprile 2008, [MA \(Disputed Nationality\) Ethiopia](#) [2008] UKIAT 32, punti 83 e 85.

Immigration Appeal Tribunal (Tribunale di appello per l'immigrazione, Regno Unito), sentenza del 9 giugno 2000, [Smith v Secretary of State for the Home Department \(Liberia\)](#) [2000] 00TH02130, punti 9, 15, 45, da 46 a 49, 51 e 52.

5.2. Valutazione delle prove e della credibilità in casi riguardanti minori

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406.

CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, [MA, BT e DA/Secretary of State for the Home Department](#), C-648/11, ECLI:EU:C:2013:367, punti 55 e 57.

Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa austriaca, Austria), sentenza dell'11 febbraio 2022, VwGH Ra 2021/18/0388.

Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca, Austria), sentenza del 29 novembre 2021, VfGH E 2865/2021.

Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca, Austria), sentenza del 23 marzo 2021, VfGH E 1223/2020.

Asylgerichtshof (Corte per il diritto d'asilo, Austria), sentenza del 10 marzo 2011, [A5 417.766-1/2011](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 24 gennaio 2022 n. [267 099](#).

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 settembre 2015, [GH \(a minor\) v Refugee Appeals Tribunal](#) [2015] IEHC 583, punto 20.

Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 18 ottobre 2012, [I UP 471/2012](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).



Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 30 luglio 2021, [BF \(Eritrea\) v Secretary of State for the Home Department](#), [2021] UKSC 38.

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 24 giugno 2015, [TA and MA \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department and AA \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 40, punto 33.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 25 luglio 2012, [KA \(Afghanistan\) & Ors v Secretary of State for the Home Department](#) [2012] EWCA Civ 1014, punto 18.

Upper tribunal (Tribunale superiore) (Sezione Immigrazione e asilo) (Regno Unito), sentenza del 14 settembre 2017, [R \[AS \(by his litigation friend Francesco Jeff\)\] v Kent County Council \(age assessment; dental evidence\)](#) [2017] UKUT 446 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) (Sezione Immigrazione e asilo) (Regno Unito), sentenza dell'11 novembre 2016, [R \(ZM and SK\) v Croydon London Borough Council \(dental age assessment\)](#) [2016] UKUT 559 (IAC).

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 10 dicembre 2014, [KS \(benefit of the doubt\)](#) [2014] UKUT 552 (IAC), punti 88 e 89.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 29 agosto 2013, [JS \(Former Unaccompanied Child – Durable Solution\) Afghanistan](#) [2013] UKUT 00568 (IAC), punto 35.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 31 maggio 2013, [ST \(Child asylum seekers\) Sri Lanka](#) [2013] UKUT 00292.

Upper tribunal (Tribunale superiore) [Sezione Immigrazione e asilo (IAC)] (Regno Unito), sentenza del 6 gennaio 2012, [AA \(unattended children\) Afghanistan CG](#) [2012] UKUT 16 (IAC).

Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, [A.L./Spagna](#), comunicazione n. 16/2107, CRC/C/81/D/16/2017, paragrafo 12.10.

Comitato CRC, pareri adottati il 31 maggio 2019, [J.A.B./Spagna](#), comunicazione n. 22/2017, CRC/C/81/D/22/2017, paragrafi 13.9 e 13.10.

Comitato CRC, pareri adottati il 27 settembre 2018, [N.B.F./Spagna](#), comunicazione n. 11/2017, CRC/C/79/D/11/2017, paragrafo 12.8.

5.3. Domande basate su questioni SOGI e sulla conversione religiosa

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 49, 64 e 73.

CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36, punto 72, paragrafo 2.



Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 20 gennaio 2006, [HK v Secretary of State for the Home Department](#) [2006] EWCA Civ 1037, punto 28.

5.4. Valutazione delle prove nell'applicazione del concetto di protezione interna

Raad van State/Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), decisione del 5 luglio 2013, n. [224.276](#), punto 7.1 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2013, [IJ/ministero dell'Interno](#), 4 Azs 24/2013-34 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione dell'11 febbraio 2015, Mme CA, ricorso n. [374167](#), ECLI:FR:CESJS:2015:374167.20150211, punto 3 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), decisione/sentenza del 12 febbraio 2021, Sig.ra B e figli, n. 20034127 C+.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), decisione/sentenza del 15 giugno 2021, M.S., n. 20029676 R.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 19 gennaio 2009, BVerwG 10 C 52.07, BVerwG: 2009:190109U10C52.07.0, punto 29, anche in [inglese](#).

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 17 aprile 2015, AO v Refugee Applications Commissioner & ors [2015] IEHC 253, punto 40.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1° novembre 2013, [KD \(Nigeria\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2013] IEHC 481, punto 28, principio 11.

Tribunale dell'Aia (Paesi Bassi), sentenza del 7 aprile 2016, [NL16.6](#), ECLI:NL:RBDHA:2016:3710, punto 17 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Rada do Spraw Uchodźców (Commissione per i rifugiati, Polonia), decisione del 14 agosto 2015, RdU-326-1/S/2015 ([sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

5.5. Vincoli familiari e valutazione delle prove

CGUE, sentenza del 13 marzo 2019, [E.](#), C-635/17, ECLI:EU:C:2019:192, punti 43 e 81.

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 24 novembre 2010, Mme M, domanda n. [333913](#).

5.6. Esclusione e valutazione delle prove

CGUE, sentenza del 3 marzo 2022, [NB e AB/SSHD](#), C-349/20, ECLI:EU:C:2022:151.



CGUE, sentenza del 13 settembre 2018, [Shajin Ahmed](#), C-369/17, ECLI:EU:C:2018:713.

CGUE (GC), sentenza del 31 gennaio 2017, [Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/ Mostafa Lounani](#), C-573/14, ECLI:EU:C:2017:71, punto 79.

CGUE (GC), sentenza del 9 novembre 2010, [Bundesrepublik Deutschland/B e D](#), cause riunite C-57/09 e C-101/09, ECLI:EU:C:2010:661, punti 87, 97, 98 e 102.

CGUE, conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1° giugno 2010, [Repubblica federale di Germania/B e D](#), cause riunite C-57/09 e C-101/09, ECLI:EU:C:2010:302, punto 46.

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 luglio 2015, n. [149 555](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisioni del 6 febbraio 2015, n. [138 035](#); del 19 giugno 2012, n. [83 281](#); del 18 giugno 2013, n. [105 239](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 14 giugno 2010, M. K., n. 320630 A, in [Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010](#), 2011, pagg. 134 e 135.

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 17 gennaio 2011, M. A., n. 316678 C, in [Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011](#), pag. 141.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 10 novembre 2011, [AB \(Afghanistan\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2011] IEHC 412, punto 13.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 12 gennaio 2016, [IH \(Afghanistan\) v Refugee Appeals Tribunal & anor](#) [2016] IEHC 14.

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 21 novembre 2012, [Al-Sirri and DD \(Afghanistan\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2012] UKSC 54, punti 12, 16 e 75 (su ricorso di [2009] EWCA Civ 222; [2010] EWCA Civ 1407).

5.7. Revoca della protezione e valutazione delle prove

CGUE, sentenza del 20 gennaio 2021, [Secretary of State for the Home Department/OA](#), C-255/19, ECLI:EU:C:2021:36, punti 34 e 38.

CGUE, sentenza del 2 aprile 2020, [Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca](#), cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, ECLI:EU:C:2020:257, punto 156.

CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, [Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#), C-720/17, ECLI:EU:C:2019:448, punto 65.

CGUE (GC), sentenza del 14 maggio 2019, [M.a.o.](#), C-391/16, ECLI:EU:C:2019:413.



CGUE (GC), sentenza del 2 marzo 2010, [Aydin Salahadin Abdulla e altri/Bundesrepublik Deutschland](#), cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, ECLI:EU:C:2010:105, punti 76 e da 81 a 99.

Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa, Austria), sentenza del 15 maggio 2003, VwGH [2001/01/0499](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 13 gennaio 2022, n. [266 573](#).

Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (RVV/CCE, Belgio), decisione del 19 novembre 2014, n. [133 423](#).

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 18 aprile 2013, 1 Azs 3/2013-27, [V.P./ministero dell'Interno](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 31 marzo 1999, M. X., n. [177013](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza dell'11 ottobre 1991, M. X., n. [96492 C](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 13 gennaio 1989, domanda n. [78055](#).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), decisione del 2 marzo 1984, M. MG, domanda n. 42961 C.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), sentenza del 7 maggio 2013, OFPRA/A, domanda n. 12021083.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), sentenza dell'8 ottobre 2009, T, n. 701681/09007100.

Commission des recours des réfugiés (Commissione di ricorso per i rifugiati, Francia), decisione del 17 febbraio 2006, M. O., n. 02008530/406325 R.

Commission des recours des réfugiés (Commissione di ricorso per i rifugiati, Francia), sentenza del 18 ottobre 1999, M. M.C., n. 336763.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 27 luglio 2017, [1 C 28.16](#), DE:BVerwG:2017:270717 U1C28.16.0.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 22 maggio 2012, BVerwG [1 C 8.11](#), BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, punto 27.

BVerwG (Tribunale amministrativo federale, Germania), sentenza del 1° giugno 2011, [10 C 25.10](#), punto 24.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2017, [BA & ors v International Protection Appeals Tribunal](#) [2017] IEHC 36, punto 36.



High Court (Alta corte, Irlanda), 12 gennaio 2010, [Gashi v Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2010] IEHC 436, punto 11.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 4 dicembre 2009, [MST and JT v Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2009] IEHC 529, punto 32.

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 1° novembre 2012, [Adegbuyi v Minister for Justice and Law Reform](#) [2012] IEHC 484, punto 51.

Migrationsöverdomstolen (Corte d'appello in materia di immigrazione, Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, [UM 5495-10](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

House of Lords (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 10 marzo 2005, [In re B, Regina v Special Adjudicator, ex parte Hoxha](#) [2005] UKHL 19.

Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (Regno Unito), sentenza del 28 giugno 2007, [RD \(Cessation – burden of proof – procedure\) Algeria](#), [2007] UKAIT 66, punto 30.

5.8. Domande reiterate e valutazione di nuove prove

CGUE, sentenza del 10 giugno 2021, [LH/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-921/19, ECLI:EU:C:2021:478, punti 54 e 63.

CGUE (GC), sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti 69 e 70.

Corte EDU, sentenza del 19 gennaio 2016, [MD et MA/Belgique](#), n. 58689/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0119JUD005868912 (disponibile solo in francese), punti 56, 64 e 66.

Corte EDU, sentenza del 6 giugno 2013, [Mohammed/Austria](#), n. 2283/12, ECLI:CE:ECHR:2013:0606JUD000228312, punto 80.

Corte EDU, sentenza del 2 ottobre 2012, [Singh et autres/Belgique](#), n. 33210/11, ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011 (disponibile solo in francese), punto 103.

Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), sentenza del 6 marzo 2012, [JJ/ministero dell'Interno](#), 3 Azs 6/2011-96 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 10 febbraio 2016, [M. A](#), n. 373529 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), sentenza del 27 luglio 2016, [MD](#), n. 16011925 C.

Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale per il diritto d'asilo, CNDA) (Francia), sentenza del 7 gennaio 2016, [Mme M & MM](#), nn. 15025487 e 15025488 R (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)), punto 21.



Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia), decisione del 25 ottobre 2011, domanda n. 3328/2011, come da [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

Court of Appeal (Corte d'appello) (Irlanda), sentenza del 14 luglio 2016, [NM \(DRC\) v The Minister for Justice, Equality and Law Reform](#) [2016] IECA 217.

Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema, Polonia), sentenza del 25 novembre 2015, II OSK 769/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale regionale amministrativo, Varsavia) (Polonia), sentenza del 13 giugno 2012, [SB/Rady do Spraw Uchodźców, V SA/Wa 2332/11](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

5.9. Regolamento Dublino III e valutazione delle prove

CGUE (GC), sentenza del 19 marzo 2019, [Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland](#), C-163/17, ECLI:EU:C:2019:218, punti 90 e 98.

CGUE, sentenza del 16 febbraio 2017, [C.K. e altri/Republika Slovenija](#), C-578/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:127, punto 75.

CGUE (GC), sentenza del 7 giugno 2016, [Mehrddad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), C-63/15, ECLI:EU:C:2016:409, punti 51 e 53.

CGUE (GC), sentenza del 21 dicembre 2011, [N. S./Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri/Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform](#), cause riunite C-411/10 e C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865, punti 90, 91 e 94.

Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, [M.S.S./Belgio e Grecia](#), n. 30696/09, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, punti da 347 a 349.

Corte suprema amministrativa (Portogallo), sentenza del 27 maggio 2021, n. 01357/19.5BELSB.

5.10. Valutazione delle prove nell'applicazione dei concetti di paese sicuro

CGUE, sentenza del 17 marzo 2016, [Mirza](#), C-695/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:188, punto 53.

Corte EDU (GC), sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi/Italia*, n. 37201/06, ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, punto 147.

Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), sentenza del 10 ottobre 2014, Associazioni ELENA e Forum réfugiés-Cosi, nn. [375474](#) e [375920](#), punti 10, da 14 a 16 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Συμβούλιο της Επικρατείας (Consiglio di Stato, Grecia), sentenze del 15 febbraio 2017, nn. 445/15.2.2017 e 446/15.2.2017.



Corte dell'Aia (Paesi Bassi), sentenza del 13 giugno 2016, [AWB 16/10406](#), ECLI:NL:RBDHA:2016:6624, punti 6.2 e 7.2 (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), sentenza del 16 dicembre 2009, [I Up 63/2011](#), come da sintesi in lingua inglese nell'EDAL.

Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia), sentenza del 18 dicembre 2013, [U-I-155/11](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Corte competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796 come da [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#).

Supreme Court (Corte suprema, Regno Unito), sentenza del 4 marzo 2015, [R \(on the application of Jamar Brown \(Jamaica\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2015] UKSC 8, punti da 21 a 23.

Court of Appeal (Corte d'appello) (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 17 febbraio 2011, [R on the application of MD \(Gambia\) v Secretary of State for the Home Department](#) [2011] EWCA Civ 121, punto 51.

Upper tribunal (Tribunale superiore) (IAC, Regno Unito), sentenza del 5 gennaio 2010, [RR \(Refugee – Safe Third Country\) Syria](#) [2010] UKUT 442, punto 31.

Parte 6. Approccio multidisciplinare alla valutazione delle prove e della credibilità

6.1. Memoria: affidabilità e coerenza delle dichiarazioni dei richiedenti

Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (Ungheria), sentenza del 27 maggio 2014, [7.K.27.145/2014/9](#).

Najvyšší súd (Corte suprema, Slovacchia), sentenza del 13 settembre 2011, [SH/ministero dell'Interno della Repubblica slovacca, 1Sža/38/2011](#) (cfr. [sintesi in lingua inglese nell'EDAL](#)).

Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Camera di primo grado, sentenza del 22 febbraio 2001, [Procuratore/Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac e Zoran Vukovic](#), cause IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, punto 564.

6.2. Impatto prodotto da esperienze traumatiche

High Court (Alta corte, Irlanda), sentenza del 2 aprile 2015, [JG \(Ethiopia\) v Refugee Appeals Tribunal & ors](#) [2015] IEHC 49, punti 25 e 26.

6.3. Rivelazione

Nessuna.



6.4. Differenze culturali

Nessuna.

6.5. Genere

CGUE, sentenza del 30 aprile 1996, P/S e Cornwall County Council, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170.

Ústavní soud České republiky (Corte costituzionale, Cechia), sentenza del 12 aprile 2016, I.ÚS 425/16.

6.6. Orientamento sessuale e identità di genere

Court of Appeal (Corte d'appello) degli Stati Uniti, decisione del 2 aprile 2007, Shahinaj v Gonzales, 481 F.3d 1027, 1029 (8th Cir. 2007).

Court of Appeal (Corte d'appello) degli Stati Uniti, decisione del 2 aprile 2009, Razkane v Holder, Attorney General, 562 F.3d 1283, 1288 (10th Cir. 2009).

Court of Appeal (Corte d'appello) degli Stati Uniti, decisione del 27 settembre 2010, Todorovic v US Attorney General, 621 F.3d 1318, 1325-1327 (11th Cir. 2010).

6.7. Vulnerabilità

Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S./Belgio e Grecia, n. 30696/09, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, punto 251.

Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga/Belgio, n. 13178/03, ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD001317803.

Siti web di giurisprudenza delle istituzioni europee e degli Stati membri dell'UE

Di seguito è riportato un elenco dei principali siti web contenenti la giurisprudenza in materia di asilo e migrazione delle istituzioni europee e degli Stati membri dell'UE:

Corte di giustizia dell'Unione europea: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it>

Corte europea dei diritti dell'uomo: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#>

Sistema di informazione e documentazione dell'EUA sulla giurisprudenza: <https://caselaw.euaa.europa.eu/Pages/default.aspx>

UNHCR RefWorld: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain>

Giurisprudenza degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani: <https://juris.ohchr.org/search/Documents>





Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli: Banca dati europea del diritto di asilo: <https://www.asylumlawdatabase.eu/it>

La Commissione europea gestisce un elenco di link a siti nazionali in materia di giurisprudenza al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu/13/IT/national_case_law?init=true





Allegato E. Bibliografia scelta

1. Documenti ufficiali

1.1. Unione europea

EUAA, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale direttiva 2011/95/UE*, 2023.

EASO, *Analisi giuridica – Cessazione della protezione internazionale*, 2021.

EASO, *Analisi giuridica – La vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale*, 2021.

EASO, *Practical Recommendations on Conducting Remote/Online Registration (Lodging)*, maggio 2020.

EASO, *Analisi giuridica – Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche*, seconda edizione, 2020.

EASO, *Metodologia relativa alla stesura della relazione sulle informazioni sui paesi d'origine*, giugno 2019.

EASO, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018.

EASO, *Guida pratica giudiziaria alle informazioni sui paesi di origine*, 2018.

EASO, *Un'analisi giuridica – Procedure di asilo e principio di non-refoulement*, 2018.

EASO, *Un'analisi giuridica – Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, dicembre 2016.

EASO, *Un'analisi giuridica – Un'introduzione al Sistema Europeo Comune di Asilo per i giudici*, agosto 2016.

EASO, *Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari*, 2016.

EASO, *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015.

EASO, *Guida pratica sulla valutazione dell'età*, seconda edizione, 2018.

Commissione europea, *Evaluation of the application of the recast Qualification Directive (2011/95/EU), Final Report*, 22 gennaio 2019.



Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, COM(2016) 466 final, 13 luglio 2016.

Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, COM(2015) 452 final, 9 settembre 2015.

1.2. Nazioni Unite

Assemblea generale, Dichiarazione universale dei diritti umani, risoluzione dell'Assemblea generale 217 A, 10 dicembre 1948.

Assemblea generale, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/RES/55/89, 22 febbraio 2001.

Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, Protocollo di Istanbul, Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante, Serie di formazione professionale n. 8/Rev. 1, 2004.

1.3. Consiglio d'Europa

CCJE, Parere n. 24 – Evoluzione dei Consigli di Giustizia e loro ruolo nei sistemi giudiziari indipendenti e imparziali, 2021.

CCJE, Parere n. 23 – Il ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia, 2020.

CCJE, Parere n. 22 – Il ruolo degli assistenti giudiziari, 2019.

CCJE, Parere n. 21 – Prevenire la corruzione tra i giudici, 2018.

CCJE, Opinion No 15 on the Specialisation of Judges, 2012.

CCJE, Parere n. 11 sul tema della qualità delle decisioni giudiziarie, 2008.

CCJE, Opinion No 6 on Fair Trial within a Reasonable Time and Judges' Role in Trials Taking into Account Alternative Means of Dispute Settlement, 2004.

CCJE, Opinion No 3 on the Principles and Rules Governing Judges' Professional Conduct, in Particular Ethics, Incompatible Behaviour and Impartiality, 2002.



CCJE, *Opinion No 1 on Standards Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges*, 2001.

I pareri del CCJE sono disponibili all'indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta>

Consiglio europeo, *Programma di Stoccolma: Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), 2 dicembre 2009.

2. Pubblicazioni

2.1. Pubblicazioni dell'UNHCR

UNHCR, *RSD Procedural Standards Unit 2.5: Interpretation in UNHCR RSD Procedures*, 26 agosto 2020.

UNHCR, *Remote Interviewing: Practical Considerations for States in Europe*, giugno 2020.

UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato*, HCR/GIP/16/12, 2 dicembre 2016.

UNHCR, *Summary of Deliberations on Credibility Assessment in Asylum Procedures, Expert Roundtable in Budapest on 14-15 January 2015*, 5 maggio 2015.

UNHCR, *The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union*, relazione CREDO, dicembre 2014.

UNHCR, *Beyond Proof – Credibility Assessment in EU Asylum Systems*, maggio 2013.

UNHCR, *Linee guida in materia di apolidia n. 4: Assicurare a tutti i bambini il diritto di acquisire una cittadinanza sulla base degli articoli 1, 2, 3 e 4 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia* HCR/GS/12/04, 21 dicembre 2012.

UNHCR, Rappresentante regionale per l'Europa occidentale, *Note du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relative à l'évaluation des demandes d'asile introduites par des femmes*, 14 dicembre 2012.

UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/12/09, 23 ottobre 2012.

UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1979, riedizione del dicembre 2011.



UNHCR, *Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and Practice – Key Findings and Recommendations*, marzo 2010.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/09/08, 22 dicembre 2009.

UNHCR, *Handbook for the Protection of Women and Girls*, gennaio 2008.

UNHCR, *Ensuring Gender Sensitivity in the Context of Refugee Status Determination and Resettlement*, ottobre 2005.

UNHCR, *Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum Information*, 31 marzo 2005.

UNHCR, *Provisional Comments on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status (Council Document 14203/04, Asile 64, of 9 November 2004)*, 10 febbraio 2005.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 4: Alternativa di fuga o ricollocamento interni ai sensi dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003.

UNHCR, *Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response*, maggio 2003.

UNHCR, *Note on the Cancellation of Refugee Status*, 22 novembre 2004.

UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 3: Cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1C(5) e and (6) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di "Cessate circostanze")*, HCR/GIP/03/03, 10 febbraio 2003.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002.

UNHCR, *Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims*, 1° dicembre 1998.

UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, 1993.

2.2. Pubblicazioni dell'IARMJ/dell'IARLJ

IARLJ, *A Structured Approach to the Decision Making Process in Refugee and other International Protection Claims*, giugno 2016.

IARLJ, *Due Process Standards for the Use of Country of Origin Information (COI) in Administrative and Judicial Procedures*, 10ª Conferenza mondiale, 2014.



IARLJ, Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards, progetto CREDO, 2013.

IARLJ, Guidelines on the Judicial Approach to Expert Medical Evidence, giugno 2010.

IARLJ, A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC, 2007.

2.3. Altre pubblicazioni

Adams, W. L., «Gay Asylum-Seekers Forced to “Prove” their Sexuality», *Newsweek Europe*, 25 settembre 2014.

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 1994.

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, 5ª ed., 2013.

Asylum Advocacy Group and All Party Parliamentary Group for International Freedom of Religion or Belief, Fleeing Persecution: Asylum Claims in the UK and Religious Freedom Grounds, 2016.

Membri della commissione nello studio di Rousseau e altri, «The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board», *Journal of Refugee Studies*, 2002.

COC Netherlands, Pride or Shame: Assessing LGBTI Asylum Applications in the Netherlands Following the XYZ and ABC Judgments, giugno 2018.

Modello DSSH «“A Step Forward” for Asylum Decision-Making in Switzerland», No5 Barristers’ Chambers, 8 marzo 2016.

Equal Treatment Bench Book (Regno Unito), Equal Treatment Bench Book, febbraio 2021, «Appendix E Remote Hearings».

Gyulai, G., Country Information in Asylum Procedures – Quality as a Legal Requirement in the EU, Comitato di Helsinki ungherese, versione aggiornata 2011.

Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual, vol. 1, 2013.

Comitato di Helsinki ungherese, Credibility Assessment in Asylum Procedure, A Multidisciplinary Training Manual, vol. 2, 2015.

Independent Chief Inspector of Borders and Immigration (Regno Unito), An Investigation into the Home Office’s Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation, marzo-giugno 2014.



Jansen, S. e Spijkerboer, T., *Fleeing Homophobia: Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, 2011.

Judicial College (Regno Unito), *Good Practice for Remote Hearings*, maggio 2020.

Refugee, Asylum and International Operations Directorate (RAIO), U.S. Citizenship and Immigration Services (ottobre 2012), *Asylum Officer Basic Training Module: Gender Related Claims*.

UKBA, *Asylum Instructions, Gender Issues in the Asylum Claim*, settembre 2010.

UKBA, *Asylum Instructions, Guidelines on Sexual Orientation Issues in the Asylum Claim*, ottobre 2010.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Asylum Interviews*, 3 giugno 2021.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *The Home Office Response to the Independent Chief Inspector's Report: «An Investigation into the Home Office's Handling of Asylum Claims Made on the Grounds of Sexual Orientation»*, marzo-giugno 2014.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Assessing credibility and refugee status in asylum claims lodged before 28 June 2022*, 6 gennaio 2015.

Ministero dell'Interno del Regno Unito, *Processing Children's Asylum Claims*, 12 luglio 2016.

Tribunali giudiziari del Regno Unito, *Joint Presidential Guidance Note No 2 of 2010: Child, Vulnerable Adult and Sensitive Appellant Guidance*, 2010.

Autorità del Regno Unito competente per visti e immigrazione, *Nationality: disputed, unknown and other cases (Formerly (up to version 5.0): «Nationality: Doubtful, Disputed and Other Cases»)*, 26 ottobre 2013, versione aggiornata del 2 ottobre 2017.

Unicef, *Age Assessment: A Technical Note*, gennaio 2013.

Relazione dell'UNICEF e dell'UNHCR, *Safe & Sound: What States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe*, ottobre 2014.

Organizzazione mondiale della sanità, *ICD-10, versione: 2016*, 2016.

2.4. Letteratura accademica

Baldinger, D., *Rigorous Scrutiny Versus Marginal Review, Standards on Judicial Scrutiny and Evidence in International and European Asylum Law*, Wolf Legal Publishers, 2013.

Barry, T. J., Lenaert B., Hermans D., Raes F. e Griffith, J.W., «Meta-Analysis of the Association Between Autobiographic Memory Specificity and Exposure to Trauma», *Journal of Traumatic Stress*, 2018, vol. 31, n. 1.



- Baxter, J. S., Boon, J. C. W. e Marley, C., «Interrogative Pressure and Responses to Minimally Leading Questions», *Personality and Individual Differences*, 2006.
- Bender, R., Nack, A. e Treuer, W.-D., *Tatsachenfeststellung vor Gericht: Glaubhaftigkeits- und Beweislehre, Vernehmungslehre*, C. H. Beck, 4^a edizione, 2014.
- Berlit, U., Dörig, H. e Storey, H., «Credibility Assessment in Claims Based on Persecution for Reasons of Religious Conversion and Homosexuality: A Practitioners approach», *IJRL*, vol. 27, n. 4, 2015.
- Bingham, T., *The Business of Judging: Selected Essays and Speeches*, OUP, agosto 2000.
- Bingham, T., «The Judge as Juror: The Judicial Determination of Factual Issues», in: *Current Legal Problems*, vol. 38, OUP, 1985.
- Bögner, D., Brewin, C. e Herlihy, J., «Refugees' Experiences of Home Office Interviews: A Qualitative Study on the Disclosure of Sensitive Personal Information», *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2009.
- Bögner, D., Herlihy, J. e Brewin, C., «The Impact of Sexual Violence on Disclosure during Home Office Interviews», *British Journal of Psychiatry*, 2007.
- Braun, K. A., Ellis, R. e Loftus, E. F., «Make my Memory: How Advertising Can Change our Memories of the Past», *Psychology and Marketing*, 2002.
- Braun, S., «Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: A critical assessment of a growing practice», *Interpreting*, vol. 15, n. 2, 2013.
- Brewin, C. R., Dalgleish, T. e Joseph, S., «A Dual Representation Theory of Posttraumatic Stress Disorder», *Psychological Review*, vol. 103, n. 4, 1996.
- Brewin, C. R., Kleiner, J. S., Vasterling, J. J. e Field, A. P., «Memory for Emotionally Neutral Information in Posttraumatic Stress Disorder: A Meta-Analytic Investigation», *Journal of Abnormal Psychology*, 2007.
- Byrne, R. e Gammeltoft-Hansen, T., «International Refugee Law between Scholarship and Practice», *IJRL*, vol. 32, n. 2, 2020.
- Chen, Y., McAnally, H. M. e Reese, E., «Development in the organization of episodic memories in middle childhood and adolescence», *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, vol. 7, 2013.
- Childs, S., Given-Wilson, Z., Butler, S., Memon, A. e Gudjonsson, G., «Vulnerability to interrogative suggestibility from negative life events. A comparison of separated asylum-seeking youth and age-matching peer», *Personality and Individual Differences*, vol. 173, 2021.
- Christianson, S.-Å., «Emotional Stress and Eyewitness Memory: A Critical Review», *Psychological Bulletin*, 1992.



Ciorciari, J. D. e Heindel, A., «Trauma in the Courtroom», in: van Schaack, B., Reicherter, D. e Chhang, Y. (a cura di), *Cambodia's Hidden Scars: Trauma Psychology in the Wake of the Khmer Rouge*, Documentation Center of Cambodia, 2011.

Connolly, D., Gordon, H., Woiwod, D. e Price, H., «What children recall about a repeated event when one instance is different from the others», *Developmental Psychology*, 2016, vol. 52, n. 7.

Conway, M. A. e Holmes, E. A., «[Guidelines on Memory and the Law: Recommendations from the Scientific Study of Human Memory](#)», relazione del Consiglio di ricerca, *The British Psychological Society*, 2008.

Dawson, J. e Gerber, P., «Assessing the Refugee claims of LGBTI People: Is the DSSH Model Useful for Determining Claims by Women for Asylum Based on Sexual Orientation?», *IJRL*, 2017, vol. 29, n. 2.

Dilevski, N., Paterson, H., Walker, S. e van Golde, C., «Adult memory for specific instances of a repeated event: a preliminary review», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2020.

Dörig, H., «Asylum Qualification Directive 2011/95/EU (Articles 1-10)», in: Hailbronner, K. e Thym, D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law*, A Commentary, 3^a edizione, Beck • Hart • Nomos, 2022.

Dowd, R., Hunter, J., Liddell, B., McAdam, J., Nickerson, A. e al., «[Filling Gaps and Verifying Facts: Assumptions and Credibility Assessment in the Australian Refugee Review Tribunal](#)», *IJRL*, vol. 30, n. 1, 2018.

Dustin, M. e Ferreira, N., «Improving SOGI asylum adjudication: putting persecution ahead of identity», *Refugee Survey Quarterly*, 2021, vol. 40, n. 3.

Eagly, I. V., «Remote adjudication in immigration», *Northwestern University Law Review*, 2015, vol. 933, n. 4.

Eastmond, M., «Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research», *Journal of Refugee Studies*, 2007.

Edwards, C. P. e Miller, M. K., «An assessment of judges' self-reported experiences of secondary traumatic stress», *Juvenile and Family Court Journal*, vol. 70, n. 2, 2019.

Evans Cameron, H., *Refugee Law's Fact-Finding Crisis*, Cambridge University Press, 2018, pag. 37.

Evans Cameron, H., *Refugee Law's Fact-Finding Crisis*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

Evans Cameron, H., «Refugee Status Determinations and the Limits of Memory», *IJRL*, 2010.



Figley, C. R. (a cura di), *Compassion Fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*, New York: Brunner/Mazel, 2013.

Fripp, E., *Nationality and statelessness in the international law of refugee status*, Bloomsbury, 2016.

Gabbert, F., Hope, L., Luther, K., Wright, G., Ng, M. e al., «Exploring the use of rapport in professional information gathering contexts by systematically mapping the evidence base», *Applied Cognitive Psychology*, vol. 35, n. 2, 2021.

Gagnon, S. A. e Wagner, A. D., «Acute stress and episodic memory retrieval: neurobiological mechanisms and behavioral consequences», *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2016, vol. 1369.

Garlick, M. in: Grütters, C., Guild, E. e de Groot, S. (a cura di), *Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases*, Wolf Legal Publishers, 2013.

Gibb, R. e Good, A., «Interpretation, translation and intercultural communication in refugee status determination procedures in the UK and France», *Language and Intercultural Communication*, 2014, vol. 14, n. 3, 2014.

Given-Wilson, Z. e Memon, A., *Seeing is believing? A systematic review of credibility perceptions of live and remote video-mediated communication in legal settings*, 2022.

Gomez, E., «The Post-ABC Situation of LGB Refugees in Europe», *Emory International Law Review*, 2016, vol. 30.

Granhag, P. A., Strömwall, L. A. «Repeated Interrogations – Stretching the Deception Detection Paradigm», *Expert Evidence*, vol. 7, pagg. 163-174, 1999.

Granhag, P. A. e Strömwall, L. A., «Effects of preconceptions on deception detection and new answers to why lie-catchers often fail», *Psychology, Crime & Law*, 2000, vol. 6, n. 3.

Grey, N., Holmes, E. e Brewin, C., «Peritraumatic Emotional “Hot Spots” In Memory», *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, vol. 29, n. 3, 2001.

Hailbronner, K. e Thym, D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary*, 3^a ed., Beck • Hart • Nomos, 2022.

Hall, E. T. e Edward, T., *Beyond Culture*, Anchor Books, 1976.

Harris, L. M., «[Expert Evidence in Gender-Based Asylum Cases: Cultural Translation for the Court](#)», *Benders Immigration Bulletin*, 2012.

Henderson, D., Hargreaves, I., Gregory, S. e Williams, J. M. G., «Autobiographical memory and emotion in a non-clinical sample of women with and without a reported history of childhood sexual abuse», *British Journal of Clinical Psychology*, vol. 41, n. 2, 2002.



Herlihy, J., Gleeson, K. e Turner, S., «What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments», *IJRL*, 2010.

Herlihy, H., Jobson, L. e Turner, S., «Just Tell Us What Happened to You: Autobiographical Memory and Seeking Asylum», *Applied Cognitive Psychology*, 2012.

Herlihy, J., Scragg, P. e Turner, S., «Discrepancies in Autobiographical Memories-Implications for the Assessment of Asylum Seekers: Repeated Interviews Study», *British Medical Journal*, 2002.

Herlihy, J. e Turner, S., «The Psychology of Seeking Protection», *IJRL*, 2009.

Hoffman J., Liddell B., Bryant R. A. e Nickerson A., «The relationship between moral injury appraisals, trauma exposure, and mental health in refugees», *Depression and Anxiety*, 2018, vol. 35(11).

Holliday, A., «Culture, communication, context, and power», in: Jackson, J. (a cura di), *The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication*, Routledge, 2020.

Iversen, S. e Robertson, N., «Prevalence and predictors of secondary trauma in the legal profession: a systematic review», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2021.

Jaffe, P., «Vicarious Trauma in Judges: The Personal Challenge of Dispensing Justice», *Juvenile and Family Court Journal*, 2003.

Johnson, H. e Thompson, A., «The development and maintenance of post-traumatic stress disorder (PTSD) in civilian adult survivors of war trauma and torture: A review», *Clinical Psychology Review*, vol. 28, n. 1, 2008.

Kaufmann, G., Drevland, G. C. B., Wessel, E., Overskeid, G. e Magnussen, S., «The Importance of Being Earnest: Displayed Emotions and Witness Credibility», *Applied Cognitive Psychology*, 2003.

Kittler, M. G., Rygl, D. e Mackinnon, A., «Beyond Culture or Beyond Control? Reviewing the Use of Hall's High-/Low-Context Concept», *International Journal of Cross Cultural Management*, 2011.

Kjærum, A., «Combating Torture with Medical Evidence: The Use of Medical Evidence and Expert Opinions in International and Regional Human Rights Tribunals», *Torture Journal*, 2010.

Kuyken, W. e Brewin, C. R., «Autobiographical memory functioning in depression and reports of early abuse», *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 104, n. 4, 1995.

Landström, S., Granhag, P. A. e Hartwig, M., «Children's live and videotaped testimonies: How presentation mode affects observers' perception, assessment and memory», *Legal and Criminological Psychology*, vol. 12, 2007.



Levrincova, P., *Did It Really Happen? Testimonies before the International Criminal Tribunals and Refugee Status Determination*, tesi, Charles University, 2010.

Li, S. S. Y., Liddell, B. J. e Nickerson, A., «The Relationship Between Post-Migration Stress and Psychological Disorders in Refugees and Asylum Seekers», *Current Psychiatry Reports*, vol. 18, n. 82, 2016.

Liddell, B. J., Cheung, J., Outhred, T., Das, P., Malhi, G. S. e al., «Neural Correlates of Posttraumatic Stress Disorder Symptoms, Trauma Exposure, and Postmigration Stress in Response to Fear Faces in Resettled Refugees», *Clinical Psychological Science*, vol. 7, n. 4, 2019.

Loftus, E. F. e Palmer, J. C., «Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory», *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, vol. 13, n. 5, 1974.

MacFarland, W. L. e Morris, S. J., «Are Dysphoric Individuals More Suggestible or Less Suggestible than Nondysphoric Individuals?», *Journal of Counselling Psychology*, 1998.

Macklin, A., *The Truth about Credibility*, relazione presentata alla 10ª Conferenza IASFM, Toronto, Canada, giugno 2006.

Markus, H. R. e Kitayama, S., «Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation», *Psychological Review*, vol. 98, 1991.

Maroney, T. A., «Emotional Regulation and Judicial Behavior», *California Law Review*, 2011.

Marsh, E. J., Tversky, B. e Hutson, M., «How Eyewitnesses Talk about Events: Implications for Memory», *Applied Cognitive Psychology*, vol. 19, n. 5, 2005.

Memon, A., Meissner, C. A. e Fraser, J., «The Cognitive Interview: A Meta-Analytic Review and Study Space Analysis of the Past 25 Years», *Psychology, Public Policy and Law*, 2010.

Mirabolfathi, V., Schweizer, S., Moradi, A. e Jobson, L., «[Affective working memory capacity in refugee adolescents](#)», *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 2020. Pubblicazione anticipata online.

Neisser, U., *Cognitive Psychology, Classic Edition: Psychology Press & Routledge Classic Editions*, 2014.

Noll, G., «Credibility, Reliability and Evidential Assessment», in: Costello, C., Foster, M. e McAdam, J. (a cura di), *Oxford Handbook on International Refugee Law*, OUP, 2021.

Noll, G., «[Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive](#)», *UNHCR New Issues in Refugee Research, Research Paper*, n. 117, 2005.

Noll, G., *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedures*, Martinus Nijhoff, 2005.



O'Donnell, M.L., Creamer, M. e Pattison, P., «Posttraumatic Stress Disorder and Depression Following Trauma: Understanding Comorbidity», *American Journal of Psychiatry*, 2004.

Payne, D. G., «Hypermnesia and Reminiscence in Recall: A Historical and Empirical Review», *Psychological Bulletin*, 1987.

Raynor, D. e Hicks, R., «Empathy and coping as predictors of professional quality of life in Australian Registered Migration Agents (RMAs)», *Psychiatry, Psychology and Law*, vol. 26, n. 4, 2019.

Roediger, H. L. e DeSoto, K. A., «Reconstructive Memory, Psychology of», in: Wright, J. D. (a cura di), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (seconda edizione), Elsevier, 2015.

Rogers, H., Fox, S. e Herlihy, J., «The importance of looking credible: the impact of the behavioural sequelae of post-traumatic stress disorder on the credibility of asylum seekers», *Psychology, Crime & Law*, 2014.

Rousseau, C., Crépeau, F., Foxen, P. e Houle, F., «The Complexity of Determining Refugeehood: A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making Process of the Canadian Immigration and Refugee Board», *Journal of Refugee Studies*, 2002.

Sanders, A., «[Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic](#)», *International Journal for Court Administration*, 12(2), 2021.

Schauer, M. e Elbert, T., «Dissociation following Traumatic Stress Etiology and Treatment», *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, 2010.

Schick, M., Zumwald, A., Knöpfli, B., Nickerson, A., Bryant, R.A. e al., «Challenging future, challenging past: the relationship of social integration and psychological impairment in traumatized refugees», *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 7, n. 1, 2016.

Selim, H., Korkman, J., Pirjatanniemi, E. e Antfolk, J., «Asylum claims based on sexual orientation: a review of psycho-legal issues in credibility assessments», *Psychology, Crime & Law*, 2022.

Shields, G. S., Sazma, M. A., McCullough, A. M. e Yonelinas, A. P., «The effects of acute stress on episodic memory: A meta-analysis and integrative review», *Psychological Bulletin*, 2017, vol. 143, n. 6.

Smith-Khan, L., «Why refugee visa credibility assessments lack credibility: A critical discourse analysis», *Griffith Law Review*, 28(4), 2019.

Snider, K. M., Devereux, P. G. e Miller, M. K., «Judges' emotion: an application of the emotion regulation process model», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2021.



Silove, D., Sinnerbrink, I., Field, A., Manicavasagar, V. e Steel, Z., «Anxiety, Depression and PTSD in Asylum-Seekers: Associations with Pre-Migration Trauma and Post-Migration Stressors», *British Journal of Psychiatry*, 1997.

Spijkerboer, T., «Stereotyping and acceleration: gender procedural acceleration and marginalised judicial review in the Dutch asylum system», in: Noll, G. (a cura di), *Proof, Evidentiary Assessment and Credibility in Asylum Procedure*, Martinus Nijhoff, 2005.

Steel, Z., Frommer, N. e Silove, D., «Part I – The Mental Health Impacts of Migration: The Law and its Effects Failing to Understand: Refugee Determination and the Traumatized Applicant», *International Journal of Law and Psychiatry*, 2004.

Strömwall, L. A. e Granhag, P. A., «How to Detect Deception? Arresting the Beliefs of Police Officers, Prosecutors and Judges», *Psychology, Crime & Law*, 2001, vol. 9.

Sutherland, R. e Hayne, H., «Age-Related Changes in the Misinformation Effect», *Journal of Experimental Child Psychology*, 2001.

Tiedemann, P., *Flüchtlingsrecht: Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen*, Springer, 2ª ed., 2019.

Thomas, R., *Administrative Justice and Asylum Appeals: A Study of Tribunal Adjudication*, Hart Publishing, 2011.

Tuomisto, M. T. e Roche, J. E., «[Beyond PTSD and Fear-Based Conditioning: Anger-Related Responses following Experiences of Forced Migration - A Systematic Review](#)», *Frontiers in Psychology*, vol. 9, 2018.

Turner, S. W., Bowie, C., Shapo, L. e Yule, W., «Mental Health of Kosovan Albanian Refugees in the UK», *British Journal of Psychiatry*, 2003.

Vredeveltdt, A., van Koppen, P. J., Granhag, P. A., 2014, «The Inconsistent Suspect: A Systematic Review of Different Types of Consistency in Truth Tellers and Liars», in: Bull, R. (a cura di) *Investigative Interviewing*, Springer, New York, NY.

Vrij, A., Hartwig, M. e Granhag, P. A. «[Reading Lies: Nonverbal Communication and Deception](#)», *Annual Review of Psychology*, 2019, vol. 70, n. 1.

Wang, Q. e Conway, M. A., «The Stories We Keep: Autobiographical Memory in American and Chinese Middle-Aged Adults», *Journal of Personality and Social Psychology*, 2004.

Weir, P., Jones, L. e Sheeran, N., «Australian lawyers' experience of exposure to traumatic material: a qualitative study», *Psychiatry, Psychology and Law*, 2020.

Westaby, C., «“Feeling like a Sponge”: The Emotional Labour Produced by Solicitors in their Interactions with Clients Seeking Asylum», *International Journal of the Legal Profession*, 2010.





Wicki, B., Spiller, T. R., Schick, M., Schnyder, U., Bryant, R. A. e al., «A network analysis of postmigration living difficulties in refugees and asylum seekers», *European Journal of Psychotraumatology*, vol. 12, n. 1, 2021.

Wilson-Shaw, L., Pistrang, N. e Herlihy, J., «Non-Clinicians' Judgments about Asylum Seekers' Mental Health: How Do Legal Representatives of Asylum Seekers Decide when to Request Medico-Legal Reports?», *European Journal of Psychotraumatology*, 2012.

Zimmermann, A. e Mahler, C., «Article 1 A, para. 2 (Definition of the Term "Refugee")/Définition du terme "réfugié)», in: Zimmermann A. (a cura di), *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary*, OUP, 2011.





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

